

Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini»



«Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare vecchie carte»

Raccolta di saggi per il centenario
de *I Comuni di Campagna e Marittima*
di Giorgio Falco

volume I



UniversItalia

Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini»

«L'ogre de la légende», 2/1

«L'ogre de la légende»

Collana di studi sul medioevo

«Le bon historien ressemble à l'ogre de la légende. Là où il flaire la chair humaine, il sait que là est son gibier»

Marc Bloch, *Apologie pour l'histoire*

Comitato scientifico

Ivana	Ait
Walter	Angelelli
Cristina	Carbonetti
Maria Teresa	Caciorgna
Sandro	Carocci
Alfio	Cortonesi
Alessandro	Dani
Amedeo	De Vincentiis
Anna	Esposito
Daniela	Esposito
Barbara	Frале
Gioacchino	Giammaria
Dario	Internullo
Federico	Lattanzio
Tersilio	Leggio
Umberto	Longo
Jean-Claude	Maire Vigueur
Alessandra	Molinari
Emore	Paoli
Agostino	Paravicini Bagliani
Susanna	Passigli
Gianluca	Pilara
Andreas	Rehberg
Francesca Romana	Stasolla
Chris	Wickham

«Pazzi innocui che consumano
il tempo a frugare vecchie carte»

Raccolta di saggi per il centenario
de *I Comuni di Campagna e Marittima*
di Giorgio Falco

volume I

Centro di studi internazionali «Giuseppe Ermini»

Ferentino

www.centrostudiermini.it

<https://independent.academia.edu/CentrostudiinternazionaliGiuseppeErmini>

centroerminiferentino@gmail.com

Il Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini è un ente senza finalità di lucro. Il presente volume è distribuito gratuitamente in formato digitale nel sito web del Centro stesso e in quello della casa Editrice Universitalia, alla quale è riservata la commercializzazione delle copie cartacee.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2020 - UniverItalia - Roma

ISBN 978-88-3293-417-5

A norma di legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico per mezzo di fotocopie, microfilm, registratori o altro. Le fotocopie per uso personale del lettore possono tuttavia essere effettuate, ma solo nei limiti del 15% del volume e dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68 commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n.633. Ogni riproduzione per finalità diverse da quelle per uso personale deve essere autorizzata specificamente dagli autori o dall'editore.

ALLA CARISSIMA MEMORIA
DI ISA LORI SANFILIPPO

INDICE

Premessa	9
1. GIULIA BARONE Istituzioni e vita religiosa a Sermoneta nel Medioevo	11
2. SANDRO CAROCCI Comuni, nobiltà e papato nel Lazio nel Duecento e nel primo Trecento	19
3. CLEMENTE CIAMMARUCONI I <i>domini</i> di Collemezzo. Politiche d'affermazione di una signoria di castello nella Campagna e Marittima tra XII e XIII secolo.....	45
4. VICTOR CRESCENZI Cori e il suo ordinamento tra XIV e XVI secolo	69
5. SERGIO DEL FERRO Veroli altomedievale, una città di confine. Scelte insediative tra memoria del passato e nuove esigenze difensive.....	93
6. ANNA ESPOSITO Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale (secoli XIII-XVI)	111
7. DARIO INTERNULLO Alessandro IV, la sua famiglia, Jenne. Per un inquadramento storico e culturale (secoli XI-XIII)	131
8. FRANCO LAZZARI Il ripopolamento delle antiche <i>civitates</i> romane del Lazio meridionale nell'ottica del primo incastellamento (secoli X-XI)	159
9. DANIELE LOMBARDI Il distretto vitivinicolo del Lazio meridionale e l'impatto produttivo-commerciale sul mercato di Roma nel Quattrocento.....	175

10. JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR
Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale 203
11. ANTONELLA MAZZON
Un bolognese a Cori nel XIV secolo.
Spigolature dal “mancato” archivio di San Matteo in Merulana 215
12. GIANLUCA PILARA
La città di Ferentino nel Medioevo.
Percorsi di crescita comunale in un centro del basso Lazio 245
13. ELEONORA PLEBANI
Ambrogio Cialini e la sua *Istoria*.
Un contributo alla storia di Ferentino 271
14. SYLVIE POLLASTRI
Textes et documents sur la succession de Fondi (1491-1493)..... 281
15. CHRIS WICKHAM
Albano nel pieno medioevo 333

PREMESSA

«Pazzi innocui che consumano il tempo a frugare vecchie carte e a speculare su ciò che gli altri hanno fatto»¹

Cento anni fa, nel 1920, con la pubblicazione del volume XLIII (1919) dell'«Archivio della Società romana di storia patria» vedeva la luce la prima puntata de *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo* di Giorgio Falco. Questo lavoro rappresenta tutt'ora un imprescindibile punto di partenza per lo studio della storia dell'età comunale del basso Lazio (e non solo di questa sub-regione), nonostante alcune importanti sintesi e gli studi specifici che su tale argomento si sono susseguiti fino a oggi.

Il valore (e i limiti) di questo studio giovanile di Falco è stato evidenziato con acribia da Jean-Claude Maire Vigueur in un suo intervento al convegno *Il Lazio meridionale tra Papato e Impero al tempo di Enrico VI* (1985), riproposto in questa raccolta (pp. 213-224).

Giorgio Falco (Torino 1888-Torino 1966), dopo essersi laureato nel 1911 con Pietro Fedele, nello stesso anno si trasferì per circa due anni a Roma come “alunno” della Scuola storica, allora annessa alla Società romana di storia patria.

In questo breve periodo Falco raccolse una grande quantità di materiali negli archivi romani e del basso Lazio, che gli permisero di pubblicare vari saggi tutti pubblicati tra il 1914 e il 1926 nell'*Archivio della Società romana di storia patria*:

- *Il comune di Velletri nel Medioevo (sec. XI-XIV)* (1913-1916),
- *L'amministrazione papale della Campagna e della Marittima dalla caduta dell'amministrazione bizantina al sorgere dei comuni* (1915),

¹ Giorgio Falco, *La vita portovenere nel Duecento*, in «Rivista storica italiana», 64 (1952), pp. 315-335, alle pp. 315-316.

- *I comuni della Campagna e Marittima nel Medioevo* (1919, 1924, 1925, 1926),

- *Costituzioni preegidiane per la Tuscia e per la Campagna e Marittima* (1927).²

Solamente il bel saggio *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani* fu pubblicato nel quarantaduesimo volume della «Rivista storica italiana» nel 1925.³

Per celebrare tale “centenario”, il Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini ha deciso di rendere omaggio a Giorgio Falco e alle sue giovanili e pionieristiche ricerche sul Lazio meridionale proponendo una raccolta di saggi il cui tema è quello della storia dell’età comunale del territorio delle medievali province di Campagna e Marittima, declinato più fedelmente possibile secondo le tematiche affrontate e i limiti geografici e cronologici imposti dallo stesso Falco al suo lavoro.

Questo primo volume, che raccoglie quindici saggi, sarà seguito da un secondo, in preparazione per la primavera del 2021.

A quelli appositamente scritti per questi volumi (soprattutto per quello in preparazione), si intersecano saggi già pubblicati, riproposti con “ritocchi” e adeguamenti.

A tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa va il più sentito ringraziamento del Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini e mio personale. Ringrazio anche per la preziosa collaborazione offerta nella revisione di alcuni testi Sandro Carocci, Eleonora Plebani, Giulia Vendittelli.

Marco Vendittelli

² Questi saggi sono stati ripubblicati in G. Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 24), con indici a cura di A. Cortonesi; il saggio *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani* è stato riedito invece in G. Falco, *Albori d’Europa*, Roma 1947, pp. 293-333

³ Riedito in G. Falco, *Albori d’Europa*, Roma 1947, pp. 293-333

GIULIA BARONE

Istituzioni e vita religiosa a Sermoneta nel Medioevo*

Il fine di questo breve contributo è la ricostruzione, a grandi linee, di un primo abbozzo della storia religiosa di Sermoneta in età medievale, cercando di collocarla nel contesto geografico circostante per cogliere eventuali punti di contatto o elementi di evidente contrasto.¹

Sermoneta appartiene giuridicamente, nel periodo di cui ci occuperemo, tra XIII e XV secolo, al vescovato di Terracina, cui – già ai tempi di Alessandro II – erano state annesse le diocesi di Sezze e Priverno, a causa della scarsità della popolazione residente. Bisogna comunque sottolineare che di questa decisione è conservata solo la conferma da parte di Onorio III nel 1217.²

La primazia di Sermoneta

Il panorama religioso del *castrum* di Sermoneta è dominato, all'inizio del Duecento, dalla collegiata di Santa Maria e dalla chiesa di S. Pietro in Corte. Alla prima viene riconosciuta, in seguito ad un lungo e complesso procedimento giudiziario di fronte al vescovo di Terracina, la primazia, dopo che ne era stata provata la maggiore antichità e ricchezza, la maggiore estensione della giurisdizione ecclesiastica e, soprattutto, il *vicedominitus*, cioè la funzione di rappresentanza del troppo lontano vescovo di Terracina.³ Per più di vent'anni, però, gran parte delle cerimonie più significative, dalla benedizione del cero pasquale alla distribuzione dell'olio santo, fino all'annuale cele-

* Si ripropone qui, con qualche lieve modifica, il testo pubblicato in *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, a cura di L. Fiorani, Roma 1999, pp. 77-83.

¹Un analogo tentativo è stato compiuto, alcuni anni or sono, da Réginald Grégoire a proposito di Ninfa, cfr. R. Grégoire, *Presenze religiose e monastiche a Ninfa nel Medioevo*, in *Ninfa una città, un giardino*, Atti del colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta-Ninfa, 7-9 ottobre 1988, a cura di L. Fiorani, Roma 1990, pp. 153-166.

²P. Pantanelli, *Notizie storiche della Terra di Sermoneta*, a cura di L. Caetani, I, Roma 1908-1909, pp. 258-259.

³Ivi, pp. 175-185.

brazione battesimale, avevano avuto luogo nella chiesa di S. Pietro. Ciò era avvenuto però – come riuscì a dimostrare l'arciprete di S. Maria – solo a causa delle cattive condizioni in cui si era trovata la collegiata, collocata in posizione più esposta e perciò gravemente danneggiata nel 1181, nel corso di un conflitto tra Sermoneta e i signori di Ceccano, ma, come risulta dal processo, sempre per disposizione dell'arciprete di S. Maria.⁴

Per quanto non sia facilmente dimostrabile, data la scarsità dei documenti, si ha la sensazione che, almeno presso la collegiata di S. Maria, si sia mantenuta in questa fase, pur tra molte difficoltà, quella vita comune del clero che era stata uno dei grandi obiettivi della riforma gregoriana e che, in tante parti d'Italia, era già stata abbandonata nel corso del XII secolo.⁵ Le non floridissime condizioni economiche dell'istituzione dovevano però indurre Gregorio IX nel 1227 a fissare ad un massimo di dodici i canonici, cui si doveva naturalmente aggiungere quale tredicesimo l'arciprete; più tardi, nel 1240, il vescovo di Terracina confermò il provvedimento. Inoltre, a quanti non avessero avuto gli ordini maggiori sarebbe stata negata in futuro la possibilità di godere di proventi della collegiata.

Al contempo, però, era previsto che, in assenza di un congruo numero di candidati, il totale di dodici canonici avrebbe potuto essere raggiunto anche mediante l'invio di "esterni" a Sermoneta.

Si voleva insomma garantire un'adeguata *cura animarum* che solo dei sacerdoti in numero sufficiente avrebbero potuto assicurare; nel contempo si volevano escludere dai benefici quei chierici, provvisti solo degli ordini minori, che avrebbero potuto rivelarsi, sia dal punto di vista spirituale che economico, *inutiles*.⁶ Il provvedimento apriva però anche la strada al conferimento di benefici ad esterni non residenti; è quanto pare sia successo alla fine del XIII secolo, quando anche S. Maria sembra essere rientrata nel "circuito beneficiale" a favore dei chierici legati alla Curia.⁷

L'arciprete di Sermoneta svolgerà del resto anche alcuni delicati compiti al servizio della Curia romana: ai tempi di Bonifacio VIII è incaricato, insieme all'arciprete di Terracina, di trasferire i beni di un medico terracinese, partigiano dei Colonna, ad un *miles* anagnino, *familiaris* di papa Caetani,⁸

⁴ Ivi.

⁵ Un bilancio della diffusione e degli esiti del movimento canonico in C.D. Fonseca, *Medioevo canonico*, Milano 1970.

⁶ Sul concetto dell'«inutilità» dei non chierici anche all'interno di un ordine religioso si ricordino le efficacissime pagine di Salimbene de Adam, *Cronica*, a cura di G. Scalia, Bari 1966, pp. 141-146. Sui provvedimenti di Gregorio IX e del vescovo di Terracina si veda Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 267-268 e 281-282.

⁷ *Jean XXII. Lettres communes*, a cura di G. Mollat, VI, Paris 1916, nr. 27129.

⁸ *Les Registres de Boniface VIII*, a cura di R. Fawtier, IV, Paris 1939, nr. 5516.

mentre, ai tempi di Giovanni XXII, viene assegnato quale *judex conservator* alla comunità monastica di Marmosolio, nella diocesi di Velletri.⁹

Nei secoli del Medio Evo centrale Sermoneta sembra partecipare a pieno titolo alle correnti spirituali del tempo; soprattutto è forte la presenza cisterciense, che irradia fino al *castrum* dalle non lontane Casamari e Fossanova.

Quando, nel 1248, per iniziativa congiunta di molti benefattori venne dotata l'abbazia dei SS. Stefano e Pietro a Valvisciolo, dipendente da Fossanova, la comunità di Sermoneta figurò quale parte attiva – accanto ad esponenti dell'aristocrazia locale – donando alla recente fondazione denaro, bestiame e beni mobili ed immobili.¹⁰ Del resto S. Maria di Sermoneta verrà restaurata da maestranze cisterciensi.¹¹

Dalla collegiata dipendono anche le chiese di Bassiano (S. Nicola e S. Erasmo) e S. Leonardo in Silice; S. Giovanni in Pedemonte, compreso nel territorio di Sermoneta, conoscerà alterne vicende, donato prima, ai tempi di Gregorio IX, all'abbazia fiorentina di S. Maria di Gloria ad Anagni e tornato poi sotto il controllo della chiesa di Sermoneta.¹²

I patrocinii delle chiese appena citate hanno, lo si sarà notato, caratteri di grande antichità e tradizionalismo: S. Maria, S. Pietro, S. Giovanni, S. Leonardo, S. Angelo, S. Nicola, S. Lorenzo; anche l'arrivo dei Cisterciensi non muta il quadro, visto che aggiungono un patrocinio altrettanto tradizionale quale quello di S. Stefano. I “santi nuovi”, a Sermoneta, pare non abbiano avuto alcun successo.

L'impressione di una società fortemente legata, sul piano religioso, ai valori tradizionali, è ancora rafforzata dall'analisi della presenza mendicante nella zona. Il Lazio meridionale ha aperto le sue porte ai nuovi Ordini già nella prima metà del XIII secolo grazie anche alla presenza, fra la nobiltà della regione, dei Conti, parenti di Innocenzo III e soprattutto di Gregorio

⁹ Jean XXII, *Lettres communes*, XII, Paris 1932, nr. 61401.

¹⁰ Sulle comunità cisterciensi prossime a Sermoneta, la cui storia presenta non poche oscurità, si veda *Monasticon Italiae*. Roma e Lazio, a cura di F. Caraffa, Cesena 1981, nr. 86, p. 135 (*S. Maria in Marmosolio*) e nr. 202, pp. 167-168 (*SS. Pietro e Stefano a Valvisciolo*). Sulla dotazione dell'abbazia Pantanelli, *Notizie* cit. pp. 289-293. Sul complesso problema si veda anche C. Ciammaruconi, *Da Marmosolio a Valvisciolo: una rilettura della storiografia per un'ipotesi organica di identificazione*, in «Benedictina», 40 (1993), pp. 297-344.

¹¹ M. Righetti Tosti Croce, *La chiesa di S. Maria Maggiore di Lanciano: un problema dell'architettura italiana del Duecento*, in *I Cisterciensi e il Lazio*, Atti del Convegno, Roma, 17-21 maggio 1977, Roma 1978, pp. 209-210, n. 30; sulla tipologia delle chiese laziali influenzate dall'architettura cisterciense vedi A. Cadei, *Dalla chiesa abbaziale alla città*, ivi, p. 286.

¹² Su tali vicende si veda Pantanelli, *Notizie* cit. pp. 275-280

IX, il grande protettore dei Francescani.¹³ Infine, la presenza in questa zona di una delle residenze estive dei papi, Anagni, ha fatto sì che anche i Domenicani si installassero molto precocemente in Campagna; ad Anagni essi celebrano un capitolo provinciale già nel 1252.

Ordini religiosi, strutture ecclesiastiche e pietà popolare

Gli studi del padre Mariano d'Alatri hanno evidenziato la presenza nella provincia di Campagna di antiche e numerose fondazioni francescane: ad Anagni, Alatri, Ferentino, Valmontone, Piglio e Zagarolo, mentre a Palestrina sorgerà, verso il 1270-80, una comunità femminile sotto influenza francescana intorno a Margherita Colonna.¹⁴

Questa nuova realtà religiosa non è certo ignorata a Sermoneta; in un testamento del 1266 un canonico di S. Maria distribuisce legati pro anima a tutte le fondazioni mendicanti allora esistenti nel Lazio meridionale: ai Minori di Terracina, di Priverno, di Sezze, di Ninfa, di Velletri e di Albano, ai Predicatori e ai Minori di Anagni, nonché ai grandi conventi romani dei nuovi Ordini, alla francescana comunità *de Campitolio* (l'Aracoeli) e ai Domenicani *de Urbe*, allora a S. Sabina.¹⁵ Nella prima metà del Trecento verranno fondati altri due conventi dei Predicatori: a Terracina, il cui insediamento, testimoniato dal 1313, diventa convento nel 1318, e a Priverno, citato come *locus* nel 1332 e diventato convento nel 1343, cui si aggiunse, almeno dal 1370, quello di Fondi, per quanto, già nel corso del XIV secolo, si lamentasse una riduzione dei frati della Provincia Romana.¹⁶ Sermoneta resta comunque, in questa fase, del tutto estranea al movimento mendicante.

¹³ Sul ruolo svolto dal cardinale Ugolino, poi papa Gregorio IX, nello sviluppo del Francescanesimo, si veda L. Zarncke, *Der Anteil des Kardinals Ugolino an der Ausbildung der drei Orden des Heiligen Franz*, Hildesheim 1972², ed. anast.

¹⁴ Mariano D'Alatri, *I più antichi insediamenti dei mendicanti nella provincia civile di Campagna*, in *Les ordres Mendicants et la ville en Italie centrale (v. 1220-v. 1350)*, estratto da «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 89/2, (1977), pp. 575-585. Sulla fondazione di Palestrina si veda G. Barone, *Margherita Colonna e le clarisse di S. Silvestro in Capite*, in *Roma. Anno 1300*, Roma 1983, pp. 799-805.

¹⁵ Pantanelli, *Notizie* cit., p. 306: brevi cenni sulla storia della presenza mendicante a Roma nel Duecento in G. Barone, *I Francescani a Roma*, in «Storia della città», 9 (1978), pp. 33-35.

¹⁶ Dati sugli insediamenti domenicani sono reperibili negli *Acta capitulorum generalium Ordinis Fratrum Praedicatorum*, I e II, a cura di B.M. Reichert, in *Monumenta ordinis Fratrum Praedicatorum Historica*, III e IV, Romae-Stuttgartiae 1898 e ivi 1899 e in *Acta capitulorum provincialium provinciae romanae (1243-1344)*, a cura di Th. Kaeppli e A. Dondaine, in *Monumenta ordinis Fratrum Praedicatorum Historica*, Romae 1941.

Scarsissimi sono anche i documenti del Duecento relativi ad altre tipiche manifestazioni della pietà basso-medievale: nel già citato testamento del canonico di S. Maria si parla di un donativo *pro fraternitate*, ma non è chiaro se si tratti di una delle tante confraternite clericali allora esistenti o di una laicale (ed opinerei per la prima ipotesi). Di questa confraternita si ritrovano tracce solo nel 1363; viene definita allora *fraternitas Sanctae Mariae de Sarmineto* e pare svolgere le tipiche funzioni funerarie di queste associazioni in quanto riceve un cospicuo lascito in occasione della celebrazione di un funerale.¹⁷

Presso S. Giovanni Pedemonte sorgeva poi un *hospitale*, ma il termine generico e la scarsità dei documenti non ci consentono di formulare alcuna ipotesi sulle sue funzioni; vista la sua collocazione lungo una grande via di traffico dovrebbe aver svolto soprattutto compiti di accoglienza.¹⁸ L'idea, comunque, che le fondazioni ospedaliere andassero sostenute ed incoraggiate non era estranea agli abitanti del luogo; anche in questo caso, però, ci si rivolge ad un'istituzione di grande prestigio e celeberrima, ma anche molto lontana; alcuni testamenti contengono infatti donazioni in favore dell'ospedale romano di S. Spirito in Sassia; dall'inizio del XV secolo esisterà inoltre a Sermoneta una chiesa, intitolata allo Spirito Santo, e dipendente dall'ospedale romano.¹⁹

Le grandi campagne di predicazione hanno certamente toccato anche Sermoneta; alcuni testatori ricordano infatti, in punto di morte, di aver preso la croce e "riscattano" il voto non compiuto con donazioni in denaro. Uno di questi "crociati mancati" dimostra di avere una buona conoscenza della geografia del pellegrinaggio, forse per conoscenza diretta, visto che si ricorda, nelle sue ultime volontà, dell'ospizio di Altopascio e persino di quello di Roncisvalle.²⁰

Né si può dire che i papi abbiano dimenticato Sermoneta nella loro distribuzione di indulgenze: ne vengono concesse da Niccolò IV (e si tratta di una delle tante concesse da questo papa francescano, devotissimo alla Ver-

¹⁷ Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 305 e 378. Nel testamento non si dice espressamente che i 100 soldi siano per le esequie ma la donazione è inserita in una lista di legati a questo scopo: «pro tummatico et testamento... pro vigiliis... pro catafalchis... pro exequiis sibi faciendis post obitum suum... fraternitati Sanctae Mariae...». Solo dopo un'altra donazione a S. Giovanni iniziano i legati a parenti ed amici.

¹⁸ Su questo ospedale si veda Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 277 e 280; sulla diffusione delle strutture "ospedaliere" si veda *Esperienze religiose e opere assistenziali nei secoli XI e XII*, a cura di G.G. Merlo, Torino 1988.

¹⁹ Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 409 e 422.

²⁰ Sull'importanza del pellegrinaggio nell'Italia basso-medievale, si veda la breve sintesi di A. Vauchez, *Reliquie, santi e santuari, spazi sacri e vagabondaggio religioso nel Medioevo*, in *Storia dell'Italia religiosa*, I, a cura di Id., Roma-Bari 1993, pp. 473-476; sul pellegrinaggio compostellano, J. Scudieri Ruggieri, *Il pellegrinaggio compostellano e l'Italia*, in «Cultura neolatina», 30 (1970), pp. 185-198.

gine, a chiese di intitolazione mariana in occasione delle feste della madre del Signore) e da Bonifacio VIII.²¹

Ma una profonda trasformazione della regione doveva portare anche a mutamenti nelle strutture ecclesiastiche. Il progressivo spopolamento della zona, a causa di guerre ed epidemie, portò all'abbandono quasi contemporaneo di Norma e Ninfa. Gli abitanti superstiti vennero accolti a Sermoneta il che spiega – come notava molti anni or sono Paola Pavan – il relativo e parzialmente fittizio fiorire del *castrum* di Sermoneta.²² L'antica comunità minoritica di Ninfa seguì gli abitanti, trovando un primo punto d'appoggio in S. Lorenzo e, più tardi, quando – nel 1406 – le parrocchie di S. Angelo e S. Nicola furono unite e concesse al parroco di S. Angelo, nella ormai vacante chiesa di S. Nicola.²³

È interessante notare che ai frati non venne concessa la *cura animarum* dei parrocchiani di S. Nicola e come il documento pontificio insista sulla necessità di salvaguardare i diritti del rettore di Sant'Angelo. Visto che nella bolla si cita il diretto intervento di Giacomello Caetani a favore dei Francescani non possiamo non vedere nella volontà del signore del luogo il motivo di fondo che continuava ad escludere i Minori dalla cura pastorale. È del resto noto che i Caetani, a partire dallo stesso Bonifacio VIII, non avevano mai mostrato particolare favore ai Mendicanti, e soprattutto ai Francescani, mentre la tradizione familiare mirava a tutelare i diritti della chiesa secolare e del monachismo tradizionale. Quest'atteggiamento aveva ancora più forti ragioni d'essere in realtà, come quella di Sermoneta, dove il signore del luogo controllava da sempre la chiesa locale ed i suoi redditi. La stessa rubrica sulle feste religiose da rispettare a Sermoneta, che Giacomo II Caetani volle fosse inserita negli Statuti del 1412, è una riprova di quanto affermiamo: giorni festivi, nella terra di Sermoneta, avrebbero dovuto essere solo le domeniche, le grandi feste di Cristo e della Vergine, S. Giovanni Battista e i *dies natales* degli Apostoli: nessuna concessione, come si vede, alla "religiosità moderna", né a santi locali;

²¹ *Les Registres de Nicolas IV*, a cura di E. Langlois, II, Paris 1905, nr. 5930. Sulla pietà mariana del primo papa francescano, cfr. G. Barone, *Niccolò IV e i Colonna*, in *Niccolò IV: un pontificato tra Oriente ed Occidente*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1991, p. 88. Per quanto riguarda l'indulgenza bonifaciana si veda Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 341-342.

²² P. Pavan, *Onorato III Caetani: un tentativo fallito di espansione territoriale*, in *Studi sul Medioevo cristiano offerti a Raffaello Morghen*, II, Roma 1974, pp. 636-638.

²³ Sull'insediamento dei Minori a Sermoneta si veda Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 410-412. Va notato che nell'elenco dei conventi divisi per custodie del *Provinciale vetustissimum* (inizio del XIV secolo), figura ancora e soltanto la fondazione di Ninfa, cfr. L. Pellegrini, *Insediamenti francescani nell'Italia del Duecento*, Roma 1984, p. 304. Sulle chiese di S. Angelo e S. Nicola si veda M. Arcidiacono, *Due chiese francescane in Sermoneta*, in «Bollettino dell'Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale», 8 (1975), pp. 57-74.

anche l'arrivo dei Francescani in quelle terre non portò all'inserimento del 4 ottobre nel ciclo delle grandi feste.²⁴ Gli Statuti di Sermoneta rappresentano comunque uno dei due soli casi di normativa statutaria relativa ad un *castrum* dipendente da una grande famiglia baronale che contempli una rubrica *de feriis*; come suggerivo anni fa, «La povertà delle citazioni relative a fenomeni di religiosità nei ... patti e statuti della Provincia Romana mi sembra ... inserirsi bene nel quadro di una signoria laziale estremamente dura nei confronti dei dipendenti, come è stata ricostruita da Sandro Carocci nel suo libro sul baronaggio romano.²⁵ In quel mondo di rigido controllo signorile non c'è spazio per la festa, neanche per quella religiosa».²⁶

Nel corso del secolo, comunque, la vita religiosa si andò animando: è testimoniata l'esistenza di una confraternita dell'Annunziata, che gestisce un ospedale e di un'altra pia associazione, probabilmente anch'essa ospedaliera, legata alla chiesa di S. Antonio di Vienne, uno dei grandi "santi protettori" contro la peste, retaggio entrambe, quasi certamente, delle grandi pestilenze che avevano falciato la popolazione della regione.²⁷

La storia religiosa di Sermoneta sembra dunque seguire uno sviluppo sostanzialmente analogo a quello delle zone circostanti; alcuni caratteri, quali la forte presenza cisterciense nel XIII secolo e la fioritura confraternale ed ospedaliera nel XIV e soprattutto nel XV secolo la immettono senza alcun dubbio nella corrente della storia. Sermoneta sembra riprodurre su base locale e in dimensioni molto minori alcune delle caratteristiche tipiche della

²⁴ M. Vendittelli, «*Domini*» e «*universitas castris*» a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. *Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993, p. 73. Comunque, gli uomini del *castrum* sarebbero stati esonerati dall'obbligo del riposo festivo al momento del raccolto e della vendemmia.

²⁵ S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993.

²⁶ G. Barone, *Tra Roma e Lazio: vita religiosa e culto dei santi nel basso Medioevo*, in *Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni*, a cura di S. Boesch Gajano e E. Petrucci, Roma 2000, pp. 168-169 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XLI).

²⁷ Sulla confraternita dell'Annunziata Pantanelli, *Notizie* cit., pp. 423 e 428; su sant'Antonio, *ivi*, pp. 427-428. La prima diffusione del culto di sant'Antonio quale taumaturgo pare sia da collegarsi con la diffusione dell'herpes zoster; il santuario dedicato al grande protagonista della prima età del monachesimo egiziano a Vienne, nel Delfinato, divenne allora centro di un frequentatissimo pellegrinaggio (su questo tema si veda *Bibliotheca sanctorum, Antonio abate*, I, Roma 1962, coll. 114-115). Un'ulteriore diffusione del culto si ebbe in concomitanza con le pestilenze della fine del Medio Evo, quando un buon numero di santi, considerati particolarmente efficaci nella cura di particolari malattie, vennero invocati quali patroni contro la peste; su questo tema si veda H. Dormeier, *Il culto dei Santi a Milano in balia della peste*, in *Modelli di santità e modelli di comportamento*, a cura di G. Barone, M. Caffiero e F. Scorza Barcellona, Torino 1994, pp. 233-242.

religiosità romana negli stessi secoli: un forte attaccamento alla tradizione coniugato a forme di carità attiva ed efficace.²⁸

²⁸ G. Barone, *Laici e vita religiosa*, in *Vita religiosa a Roma (secoli XIII-XV)*, estratto da «Archivio della Società romana di storia patria», 132 (2009), p. 147: «i Romani sono stati, nel Basso Medio Evo, buoni cristiani ... impegnati come e più di altri in forme di carità attiva ed efficace. Alienati da ogni novità che apparisse loro in contrasto con la tradizione, lontani da quelle punte di “fondamentalismo” che spesso si accompagnano al fervore religioso, i cittadini dell’Urbe si sono a lungo mantenuti fedeli ad una concezione del rapporto col divino segnato dall’equilibrio».

SANDRO CAROCCI

Comuni, nobiltà e papato nel Lazio nel Duecento e nel primo Trecento*

Mi è stato chiesto di tracciare un quadro d'insieme dei rapporti fra nobiltà e "popolo" non in un singola città o in pochi centri prossimi, ma lungo un'intera realtà regionale. Debbo allora insistere sulle grandi difformità di sviluppo economico, demografico, politico e sociale che caratterizzarono la vicenda laziale duecentesca e del primo Trecento in misura ancora maggiore che per altre aree italiane. Fra Roma, Viterbo, Anagni, Sezze, Tivoli, Corneto e le innumerevoli altre città e cittadine del Lazio vi fu un'impressionante complessità, una netta divaricazione di svolgimenti storici. Nel 1281 a Viterbo, dove già da decenni (anzi, per certi aspetti già da un sessantennio) operava un capitano del popolo, venivano ad esempio emanate vere e proprie disposizioni antimagnatizie; in quegli stessi anni a Roma la situazione seguiva tutt'altri sviluppi, e in molti comuni del Lazio meridionale non era nemmeno ancora avvenuto il completo passaggio dal consolato al regime podestarile.

Avverto fin d'ora, anticipando per chiarezza alcuni passaggi, che proprio la grande varietà delle situazioni locali mi indurrà ad enfatizzare alcuni elementi di omogeneità. Taluni ebbero un carattere per così dire spontaneo, "naturale", interno alle stesse realtà locali. Si pensi ad esempio ad alcuni grandi svolgimenti di fondo che nel lungo periodo non mancarono di influire positivamente sul rilievo sociale e politico dei ceti popolari, come la crescita demografica duecentesca e il contemporaneo sviluppo, modesto ma innegabile, delle forze produttive; oppure si noti come anche in molte piccole cittadine sembra possibile intravedere, magari tardivamente e solo con esiti di grande modestia, tracce di quel generale processo di selezione interna alle aristocrazie duecentesche che un po' ovunque in Italia condusse alla formazione di élites nobiliari ristrette e strapotenti.

Accanto all'attenzione sia per la complessiva tendenza economica e demografica, sia soprattutto per la fisionomia e l'evoluzione dei ceti nobiliari, altri fattori evolutivi, questa volta tuttavia per lo più esterni, esogeni alle singole

* Si ripropone qui, con una nota di aggiornamento, il testo pubblicato in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, XV Convegno internazionale di studi, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 213-241.

realtà locali, possono conferire una qualche omogeneità al variegatissimo panorama regionale: furono gli interventi papali, l'influenza del comune capitolino, la potente espansione del baronato romano, nonché, anche, la circolazione e l'imitazione di modelli istituzionali e politici da tempo diffusi in altre regioni.

Resta comunque la difficoltà di dare adeguatamente conto della complessiva realtà laziale in una rapida trattazione unitaria, cui si somma l'innegabile carenza di fonti e spesso di studi.

* * *

Negli ultimi anni ho indagato la formidabile crescita della grande aristocrazia romana, dei *barones Urbis*. Si trattava in tutto di una quindicina di casati, affermatasi al vertice della società romana nel corso della prima metà del Duecento.¹ L'affermazione dei baroni va senz'altro ricondotta ad uno svolgimento più ampio e generale, vale a dire proprio a quel processo di selezione interna ai ceti nobiliari che all'incirca nello stesso periodo portò in tante città italiane alla costituzione di strapotenti compagini di vertice, di gruppi magnatizi.² Ma è opportuno sottolineare almeno un elemento di peculiarità della vicenda baronale: la presenza, dietro questa imponente crescita nobiliare, di un complesso di fattori altrove assente.

Come per la formazione dei gruppi magnatizi di tante altre città, anche per l'affermazione dei baroni romani grande importanza svolsero strategie matrimoniali, schieramenti sovracittadini di parte, le accresciute disponibilità economiche, le attitudini militari, le opportunità fornite dalle finanze comunali. Tuttavia per i baroni l'elemento propulsivo, il fattore determinante fu l'influsso esercitato sull'aristocrazia dall'affermarsi del potere papale: si stabilì cioè un evidente legame fra costruzione statale e affermazione del primato romano sulla cristianità da un lato, nuova definizione dei ceti nobiliari dall'altro.

Dal primo Duecento, la Sede Apostolica era riuscita ad imporsi sulle strutture ecclesiastiche della cristianità e a dare finalmente concretezza alle rivendicazioni temporali sul Lazio e altre regioni dell'Italia centrale. Si accrebbero allora a dismisura le capacità finanziarie e il potere dei cardinali e del papa. Vennero costituite strutture di governo centrali e provinciali.³ L'aristocrazia della

¹ S. Carocci, *Una nobiltà bibartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 95 (1989), pp. 71-122; Id., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993 (Nuovi studi storici, 23; Collection de l'École française de Rome, 181).

² Sintetici ma illuminanti cenni su questa evoluzione in P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 139-140.

³ Sullo Stato della Chiesa nel Duecento la miglior trattazione resta D. Waley, *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961 (ma per ricerche successive cfr. Carocci, *Baroni di*

capitale, intimamente legata ai pontefici e alla Curia da parentele e interessi di ogni tipo, usufruì di appoggi, di risorse, di possibilità preziose. I baroni – chiamati spesso dalle fonti anche magnati – assunsero stabilmente la guida del comune capitolino, consolidarono i rapporti diretti e privilegiati con il papa, la Curia e le strutture statali allora in formazione, sottomisero alla propria signoria decine e decine di villaggi in ogni area della regione. La mediazione di pontefici e cardinali fu anche essenziale per assicurare loro i favori dei sovrani meridionali, che nell'ultimo terzo del XIII secolo e nella prima metà del successivo ebbero dal papato, per lunghi periodi, il controllo di fatto di Roma e del Lazio.⁴

Per quanto spazio vogliamo dare anche a fattori comuni all'affermazione di altre élites magnatizie, come la pratica della guerra e l'esercizio di ruoli di potere nel proprio comune, è dunque davvero difficile sottovalutare il rilievo che l'apparato statale e la Chiesa hanno avuto nell'evoluzione interna dei ceti nobiliari romani duecenteschi.

Sui baroni romani e sul regime politico in Roma tornerò più avanti. Prima volgiamoci alle altre città della regione. Qui l'influsso del papato sui ceti aristocratici sembra molto minore. La constatazione deve in una certa misura sorprendere, tanto più che sappiamo come i pontefici duecenteschi fossero soliti a lunghissimi soggiorni in altre città laziali e, soprattutto, che ben quattro papi (Innocenzo III, Gregorio IX, Alessandro IV e Bonifacio VIII), dodici cardinali e un numero elevatissimo di prelati e chierici di Curia provennero nel XIII secolo dal Lazio, e soprattutto dalla provincia di Campania.⁵ Sono sicuro che qui scontiamo la totale carenza di ricerche. Fin d'ora l'esempio di alcune famiglie non eminenti delle aristocrazie locali, famiglie per così dire specializzate nella fornitura di chierici di Curia e di funzionari statali, induce ad attenuare questa valutazione negativa.⁶

Roma cit., pp. 17ss). Per la crescita dei poteri della Santa Sede, una sintesi con aggiornata selezione della vasta bibliografia in materia è C. Morris, *The Papal Monarchy. The Western Church from 1050 to 1250*, Oxford 1989, cui si aggiunga quantomeno K. Pennington, *Pope and Bishops. The Papal Monarchy in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, University of Pennsylvania 1984; per i poteri cardinalizi, rinvio anche a Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 30-34.

⁴ Cfr. ora M. T. Caciorgna, *L'influenza angioina in Italia: ufficiali nominati a Roma e nel Lazio*, in «Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Age», 107 (1995), pp. 276-305.

⁵ Calcolo basato su W. Maleczek, *Papst und Kardinalskolleg von 1191 bis 1216. Die Kardinäle unter Coelestin III. und Innocenz III.*, Wien 1984, pp. 111-203, e A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e 'familiae' cardinalizie dal 1227 al 1254*, Padova 1972; per i periodi restanti, ancora ineludibile il ricorso a K. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi ...*, 2ª ed., Monasterii 1913, peraltro non sempre attendibile per la provenienza familiare dei porporati.

⁶ Un buono studio per valutare a partire, da alcuni significativi uffici, la massiccia presenza di chierici originari di Campagna e Marittima presso la corte romana è G. F. Nüske, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei, 1254-1304*, in «Archiv für Diplomatik», 20 (1974), pp. 39-240; 21 (1975), pp. 249-431, dal quale risulta ad es. che su 32 notai papali e 168 *scriptores*

Se tuttavia ci limitiamo al vertice dei ceti nobiliari, è indubbio che gli ingrandimenti familiari promossi dal cardinalato o addirittura dal papato di un parente ebbero sulle società locali un impatto nei fatti limitato dall'immediata proiezione della famiglia su uno scacchiere più vasto, che travalicava l'ambiente cittadino. È il caso, ad esempio, della famiglia di Innocenzo III, originaria della piccola città di Segni, ma indotta subito dalla potenza del papa ad operare essenzialmente a Roma, rinunciando ad esercitare in Segni ogni significativo potere;⁷ in parte è poi anche il caso degli stessi Caetani, per i quali Anagni ebbe un peso certamente maggiore che non Segni per i Conti, ma tutto sommato secondario nelle complessive strategie del lignaggio.⁸ In questo quadro, Anagni costituisce del resto, assieme a Viterbo, una relativa eccezione. Anagni e Viterbo furono infatti le sole città laziali dove si realizzò una discreta presenza di nobiltà signorile, di *domini castrorum*; e nel caso anagnino questa nobiltà signorile traeva in una certa misura origine proprio da espansioni patrimoniali promosse da papi e cardinali (ricordo soprattutto le famiglie di Mattia *de Papa* e di Rainaldo Rosso).⁹

Tranne isolate eccezioni, le aristocrazie delle città minori laziali non sono state finora nemmeno sfiorate dalla ricerca. I pochi studi disponibili e rapidi spogli della documentazione inducono a sottolineare una pluralità di sviluppi. A Tivoli, ad esempio, nella seconda metà del Duecento l'evoluzione interna dell'aristocrazia appare comandata dalle gravi ripercussioni della definitiva e completa sottomissione al comune romano stabilita con i patti del 1257-59, che portò alla crisi di molte antiche famiglie della nobiltà militare. In questo contesto di radicale ridimensionamento delle ambizioni egemoniche di Tivoli e della aristocrazia locale, assistiamo tuttavia all'affermazione di quattro o cinque stirpi che riuscirono a trarre vantaggio da legami privilegiati con Roma e con la sua aristocrazia, restando poi al vertice della società e della vita politica comunale

di origine nota, rispettivamente 10 e 57 provenivano dal Lazio meridionale (in partic. pp. 401, 411-413 e carte a pp. 430-431).

⁷ Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 371-382.

⁸ G. Caetani, *Domus Caietana*, I, San Casciano Val di Pesa 1927, pp. 181-214; G. Falco, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-605; 47 (1924), pp. 117-187; 48 (1925), pp. 5-94; 49 (1926), pp. 127-302, ora ristampato in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988, pp. 419-690, *ad indicem*; Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 327-332.

⁹ Oltre a Falco, *I comuni* cit., pp. 468, 479-486, 497-499, 519-520 e 587-589, vedi G. Marchetti Longhi, *Ricerche sulla famiglia di Gregorio IX*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 67 (1944), pp. 275-307, e S. Andreotta, *La famiglia di Alessandro IV e l'abbazia di Subiaco*, in «Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», 36 (1963), pp. 5-88 (poi in volume: Roma 1963).

fino al pieno Quattrocento.¹⁰ Anche altrove gli ultimi decenni del XIII secolo e l'inizio del successivo videro a quel che sembra l'emergere, all'interno dei ceti nobiliari urbani, di alcune famiglie di particolare peso, come i Montelongo a Ferentino, o a Sezze i da Trevi, i da Norma, i Taccone e gli Annibaldi *de Setia*.¹¹ Furono però svolgimenti peculiari, come quello tiburtino, o di indubbia modestia. Nel complesso, sembra cioè mancare ogni consistente processo – indotto dalla Curia o autonomo – di selezione interna ai ceti nobiliari e di formazione di compagini magnatizie. Il debole sviluppo economico e anche demografico condizionarono la dialettica sociale e politica, e la stessa evoluzione delle istituzioni comunali.

* * *

Conviene però distinguere il Lazio meridionale (le provincie di Campagna e Marittima) dal Lazio settentrionale, cioè la provincia di S. Pietro in Tuscia. Nel Lazio meridionale, per quasi tutto il Duecento ciò che connota la vita sociale e politica delle città è ancora la bipartizione dell'intera popolazione in due gruppi nettamente distinti, dei *milites* e dei *pedites*, che poi negli ultimi decenni del secolo vengono spesso chiamati anche *nobiles* e *populares*.

Questo arcaismo sociale e politico è stato bene illustrato da Giorgio Falco e, recentemente, da Jean-Claude Maire Vigueur.¹² Dunque non vi insisterò se non per notare come già nel XII secolo la bipartizione della società induca talora a dei tipi di regime comunale piuttosto singolari, poiché caratterizzati da un'istituzionalizzata partecipazione al potere di entrambe le classi. Il caso più precoce è per la verità quello di Viterbo, nel Lazio settentrionale: qui nel 1148, quando per la prima volta compaiono i consoli, questi si suddividono in sei

¹⁰ S. Carocci, *Tivoli nel basso medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Roma 1988 (Nuovi studi storici, 2), pp. 41-70.

¹¹ Per i Montelongo, v. Falco, *I comuni* cit., pp. 479 e 511-512; G. Marchetti Longhi, *La legazione in Lombardia di Gregorio da Montelungo (1238-1251)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 36 (1913), pp. 225-285 e 585-687; 37 (1914), pp. 139-266; 38 (1915), pp. 283-362 e 591-675 (poi anche in volume: Roma 1965), a pp. 231ss del volume 36. Per l'aristocrazia di Sezze, v. M. T. Caciorgna, *Introduzione*, in *Le pergamene di Sezze (1181-1347)*, a cura di M.T. Caciorgna, Roma 1989, pp. XVI-XXII; Ead., *Organizzazione del territorio e classi sociali a Sezze (1254-1348)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 104 (1981), pp. 55-95, a pp. 86-94; Ead., *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996.

¹² Falco, *I comuni* cit.; J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centale*, Torino 1987, pp. 321-606 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VII/2); Id., *Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale*, in *Il Lazio meridionale tra papato e impero al tempo di Enrico VI*, Atti del convegno internazionale, Fiuggi-Guarcino-Montecassino 7-10 giugno 1986, Roma 1991, pp. 203-213.

consules de comuni populo e quattro *consules de militia*.¹³ Nei decenni successivi una ripartizione egualitaria dei consoli fra *milites* e *pedites* è attestata anche in altri centri, ad esempio Priverno.¹⁴ Sono regimi su cui non sappiamo altro, ma che da parte mia sarei in più di un caso propenso a ricondurre alla complessiva solidarietà della popolazione contro anteriori o residue forme di dominato signorile (si noti che tanto Priverno quanto la stessa Viterbo sono in quell'epoca dei *castra*, non delle *civitates*). È solo un'ipotesi. Certo è comunque che questi consoli *de populo* scompaiono, e che nel Lazio meridionale i *milites* godono a lungo di una supremazia solida e incontestata, anche se certo Falco esagera parlando di spartizione "amichevole" del potere fra le due classi.¹⁵

In questo quadro, Anagni – di gran lunga la maggiore città della provincia – rappresenta l'eccezione. Qui già nel 1231 troviamo esplicita attestazione di un duro conflitto fra *milites* e *populares* relativo al risarcimento delle spese di guerra spettante ai *milites*, ai loro privilegi fiscali, al controllo da essi esercitato sui mulini e il macello comunali, ai problemi suscitati dalla dinamica economica e sociale che determina il passaggio di *pedites* nel gruppo dei *milites*, o viceversa l'incapacità di alcuni *milites* a provvedere al mantenimento di cavalli da combattimento. I *milites* si vedono garantire buona parte dei loro antichi privilegi, ma debbono comunque accettare forme di controllo popolare. Un *populus* in cui già intravediamo numerosi personaggi con disponibilità economiche non inferiori a quelle dei *milites*, ma ben distinti da questi ultimi perché non usi a combattere a cavallo. Si noti infatti che in Campagna e Marittima la qualifica militare costituisce molto più a lungo che altrove il criterio distintivo della nobiltà, al punto che il patto del 1231 dichiara esplicitamente che se un *pedes* inizia a combattere a cavallo, ha immediatamente diritto a tutti i privilegi dei *milites* (non è

¹³ N. Kamp, *Istituzioni comunali in Viterbo nel Medioevo*, I, *Consoli, Podestà, Balivi e Capitani nei secoli XII e XIII*, Viterbo 1963, p. 8. [Fondati dubbi circa la genuinità di questa prima attestazione sono stati sollevati da J.-C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, pp. 448-449]

¹⁴ Nel 1193 il collegio consolare risulta composto da quattro *milites* e tre *massarii* o *pedites* (*Les registres de Grégoire IX (1227-1241)*, Paris 1890-1955, n. 53, a. 1227, con trascrizione di un documento del 1193). Anche a Sezze le due classi all'inizio del XIII secolo, allorché il popoloso castello della Marittima è sottoposto alla signoria dei da Ceccano, «partecipano con ugual numero di membri alla suprema magistratura» (Falco, *I Comuni* cit., p. 522). Nel 1195, a Ripi, i rappresentanti della popolazione ricordati in una convenzione con la consorterìa proprietaria del castello sono quattro *milites* e dieci *pedites* (A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège, extraits des archives du Vatican*, Rome 1861-1862, I, n. 485, pp. 314-315). Intorno alla metà del Duecento, infine, il popoloso castello di Sermoneta è retto da *consules dominorum* e *consules massariorum* (M. Vendittelli, «*Domini*» e «*universitas castris*» a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. *Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993, pp. 37-38).

¹⁵ Falco, *I comuni* cit., pp. 511, 513, 515 e 522.

però valido l'inverso: a testimoniare il peso già assunto dalla tradizione familiare, si stabilisce che il *miles* decaduto continui a godere dei privilegi della sua classe).¹⁶ Quindici anni dopo, nel 1246, abbiamo attestazione di nuovi contrasti, che testimoniano come il *populus* anagnino sia nel frattempo riuscito ad affermarsi ulteriormente, al punto da emanare uno statuto che limita l'altezza delle nuove torri e da pretendere, suscitando l'opposizione dei nobili, di sbassare anche quelle già esistenti.¹⁷

Entrambi questi contrasti ci sono noti attraverso lettere pontificie e furono risolti grazie all'intervento di cardinali, nei quali riconosciamo immancabilmente personaggi della grande nobiltà campanina e romana (Rainaldo di Jenne, il futuro Alessandro IV; Riccardo Annibaldi; Stefano Conti, ecc.). Questi arbitrati costituiscono cioè significative testimonianze di un altro fenomeno più generale. Non era limitato solo al Lazio, ma nel Lazio aveva certo particolare sviluppo: era la tendenza del papato ad intervenire nei conflitti sociali e politici interni alle città, schierandosi a lungo in favore delle richieste nobiliari.¹⁸ Non si tratta solo, come pensa Falco, di una propensione verso il mantenimento dello *status quo*, della situazione anteriore;¹⁹ vi fu anche un'intima connessione, talora un'identità fisica, fra il personale di Curia e queste aristocrazie locali.

Tranne che ad Anagni, e, per un breve periodo, nel 1264, a Ferentino,²⁰ la supremazia dei *militēs* venne messa in discussione solo a partire dagli ultimi anni del XIII secolo e nei primi del successivo. Quasi ovunque comparvero allora regimi a prevalenza popolare contraddistinti da una grande semplicità istituzionale: in genere ci si limitò ad aumentare il numero dei *consiliarii* e ad affiancare al podestà una magistratura collegiale eletta su base rionale e variamente denominata (*gubernatores populi et boni status* ad Alatri, i dodici *boni homines* a Sezze, i *conservatores boni status* di Anagni, ecc.). In nessun caso la nobiltà appare esclusa dalla vita politica; anzi ad Anagni, Sezze e probabilmente in qualche altro centro

¹⁶ L'*ordinatio pacis* è edita in Theiner, *Codex diplomaticus* cit., I, n. 161, pp. 95-96. È stata commentata da Falco, *I comuni* cit., pp. 494-495.

¹⁷ Archivio capitolare di Anagni, *Pergamene*, n. 86, di cui M.T. Caciorgna mi ha gentilmente fornito una trascrizione; Falco, *I Comuni* cit., p. 496.

¹⁸ Evidente nel Lazio (si veda ad es. oltre il caso dei comuni del Patrimonio), questa tendenza è in più casi testimoniata per altre regioni: v. ad es. J.-C. Maire Vigueur, *Religione e politica nella propaganda pontificia (Italia comunale, prima metà del XIII secolo)*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e Trecento*, Relazioni del convegno internazionale di Trieste, 2-5 marzo 1993, Rome 1994, pp. 65-83, alle pp. 73-76. Id., *Féodalité montagnarde et expansion communale: le cas de Spolète au XIII^e siècle*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (X^e-XIII^e siècles)*, Rome 1980, pp. 429-438, in partic. pp. 437-438.

¹⁹ Falco, *I comuni* cit., pp. 471-472.

²⁰ Ivi, pp. 511-512.

si stabili esplicitamente che i nuovi ufficiali dovessero provenire in egual misura da *nobiles* e *populares*.²¹

In tutto il Lazio meridionale, solo a Tivoli le attività artigianali e commerciali sembrano aver avuto uno sviluppo tale da conferire alle organizzazioni di mestiere un preciso rilievo istituzionale, formalizzato nella massiccia presenza dei *capita artium* nei principali consigli comunali.²² Altrove furono immancabilmente le circoscrizioni territoriali urbane a costituire la sola struttura di base della partecipazione politica e della rappresentanza istituzionale del “popolo”.²³ Questi regimi appaiono attivi soprattutto nel recupero e nella gestione dei beni comuni, che in passato l’aristocrazia militare era ovunque riuscita a controllare, compiendo usurpazioni e monopolizzandone le rendite. Miravano inoltre a contenere la conflittualità nobiliare, proponendosi esplicitamente di aiutare i podestà a superare il timore suscitato dall’*improborum potentia* e promovendo giuramenti di pace (quello di Alatri del 1293 costituisce una sorta di censimento dell’aristocrazia locale: effettuato da quattordici nobili e rispettive famiglie per ogni parte, vide anche la partecipazione, in qualità di fideiussori, di un’altra ventina di *domini alatrini*).²⁴

Questa evoluzione traeva senz’altro alimento dal complessivo sviluppo economico e demografico. Su essa influiva però in misura determinante anche un altro elemento: la pressione delle grandi famiglie baronali romane e di poche stirpi signorili del Lazio meridionale assimilabili ai baroni dell’Urbe, come i conti di Ceccano. Il loro potere era andato crescendo, i castelli nelle loro mani si erano moltiplicati, il reticolo delle alleanze era stato esteso e rafforzato: e adesso esse iniziavano a mirare anche ai comuni cittadini. A destabilizzare il quadro complessivo contribuivano poi le lotte contro gli Aragonesi e in seguito, dal primo Trecento, i conflitti contro i Caetani e fra i vari rami dello stesso casato di Bonifacio VIII. I ceti nobiliari campanini vennero investiti da questa

²¹ Ivi, pp. 498-500 (Anagni; i sei *conservatores boni status* anagnini erano scelti «tres de militibus et reliquos tres ex ipsis popularibus», Theiner, *Codex diplomaticus* cit., n. 510, p. 341, a. 1296); pp. 506-507 e 574-576 (Alatri); pp. 549-550 (Terracina). Su Sezze, oltre alle pp. 529-535, 575-579 e 596-598 del lavoro di Falco, v. Caciorgna, *Organizzazione* cit., pp. 79ss; Ead., *Beni comuni e istituzioni comunali a Sezze: problemi di gestione*, in *Il Lazio meridionale tra papato* cit., pp. 187-202.

²² Carocci, *Tivoli nel basso medioevo* cit., pp. 89-91.

²³ Sul variato rapporto fra forze di “popolo” e organizzazioni di mestiere, e sulla conseguente necessità di abbandonare ogni automatica identificazione fra arti e “popolo”, cfr. E. Artifoni, *Corporazioni e società di “popolo”: un problema della politica comunale nel secolo XIII*, in «Quaderni storici», 25 (1990), pp. 387-404.

²⁴ Di podestà che «punire non audebant ... propter improborum potentiam et malitiam» parla la lettera con cui Bonifacio VIII conferma ad Anagni l’istituzione dei sei *conservatores boni status* (Theiner, *Codex diplomaticus* cit., I, n. 510, p. 341). Il giuramento alatrino del 1293 è in Archivio capitolare di Alatri, *Pergamene*, cass. sec. XIII, n. 5 (già noto a Falco, *I comuni* cit., pp. 506-507, in nota, e a Maire Vigueur, *Nobiltà e popolo* cit., p. 209).

conflittualità di origine esterna alle loro città, si divisero in fazioni e contro di essi si rafforzò il “popolo”. Anche se l’insufficienza di fonti e ricerche non consente di seguire nel dettaglio questi sviluppi, quasi ovunque vi è un significativo parallelismo cronologico, ben evidenziato dal Falco, fra comparsa dei regimi di “popolo” e pressione baronale.

Talvolta vediamo anzi le grandi stirpi baronali far leva proprio sullo sviluppo dei ceti popolari per vincere l’opposizione delle aristocrazie locali. È questo ad esempio il caso di Sezze e di Giovanni da Ceccano. Nella piccola città della Marittima, che ha lasciato un ricco archivio comunale studiato e pubblicato da Maria Teresa Caciorgna, la prima attestazione di contrasti fra *militēs* e *pedites* è del 1290. Le lotte si incentrano sulla nomina del podestà, e vengono per qualche anno risolte ponendo a fianco del podestà due vicari nativi di Sezze, scelti uno fra i *militēs* e l’altro fra i *pedites* (sembra quasi un ritorno a quella bipartizione dei consoli attestata nel XII secolo). I popolari continuano a rafforzarsi, finché intorno al 1305 compare il capitano del popolo. La carica, peraltro, è subito utilizzata da Giovanni da Ceccano per affermare la propria egemonia: dal 1307 al 1312 il conte è contemporaneamente podestà e capitano del popolo.²⁵ Si verifica dunque una convergenza fra grande aristocrazia signorile e ceti popolari che è ben testimoniata da un singolare documento del 1310: tutti i *naturales nobiles* di Sezze vengono convocati davanti al vicario del Ceccano, al consiglio speciale e ai dodici *boni homines*, e lì sono obbligati a riconoscere l’autorità di Giovanni e delle istituzioni di “popolo”, nonché a promettere di astenersi da ogni tentativo di turbare la pace e di sottrarre ai popolari le maggiori magistrature del comune.²⁶

Allo sviluppo dei regimi popolari concorreva però, ormai, anche la Sede Apostolica. Un primo momento di decisi interventi cade sotto Bonifacio VIII. Nel comportamento di papa Caetani v’erano indubbe preoccupazioni nepotistiche: garantire cioè l’alleanza del “popolo” al papato e alla propria famiglia, la cui espansione suscitava l’ostilità di tutta la nobiltà della provincia. La politica di Bonifacio VIII, d’altra parte, è anche indicativa di un complessivo mutamento della Santa Sede verso i regimi comunali di Campagna e Marittima, evidente soprattutto dal terzo decennio del Trecento. Dilaniata dalle rivalità baronali e pressata dal “popolo”, la classe dei *militēs* non era più un interlocutore affidabile; del resto ormai l’autorità della Chiesa veniva innanzitutto minacciata proprio da quei baroni con cui le famiglie della nobiltà locale andavano infiltrando i rapporti. Assistiamo allora ad una convergenza fra interessi temporali del papato e regimi di “popolo”. Fu un’alleanza che si tradusse non solo in

²⁵ Falco, *I comuni* cit., pp. 532-535 e 575-579; Caciorgna, *Introduzione* cit., pp. XVI-XVIII.

²⁶ *Le pergamene di Sezze* cit. n. 100, pp. 324-331.

numerosi interventi militari dei rettori, ma anche nella promulgazione di costituzioni che vietavano ai baroni sia ogni ufficio comunale, sia l'acquisto di case o torri nelle città, sia, anche, l'ingresso non autorizzato all'interno delle mura.²⁷ Nonostante i tanti vittoriosi colpi di mano dei baroni, non vanno sottovalutati i complessivi risultati di questa politica: Campagna e Marittima furono per l'appunto le sole province dello Stato della Chiesa dove i comuni trecenteschi paiono immuni da durature forme di regime signorile.

* * *

Nel Lazio settentrionale, la vicenda delle città minori può essere in buona misura accostata a quella dei comuni di Campagna e Marittima. Anzi alcune città di particolare modestia (ad esempio Nepi) finirono col passare sotto il diretto dominio dei baroni romani.²⁸ Diversa fu invece la storia dei tre centri maggiori: Corneto, Tuscania e soprattutto Viterbo.

²⁷ Per un complessivo inquadramento della storia del Lazio meridionale nei primi decenni del Trecento, è ancora necessario rinviare a Falco, *I comuni* cit., pp. 567-622. Le prime disposizioni, limitate ad Anagni, volte a impedire che mediante l'acquisto di immobili in città *barones* o altri "nobiles et potentes non oriundi de civitate" ottenessero la cittadinanza, libero ingresso nell'abitato e conseguenti ampie facoltà di intervento nella vita politica risalgono al 1296 (Theiner, *Codex diplomaticus* cit., I, nn. 507-508, pp. 338-339); in più occasioni, in effetti, vediamo Colonna, Savelli e altre stirpi baronali rivendicare il libero ingresso ad Anagni, Tivoli ed altre città proprio in virtù del possesso di immobili e del connesso diritto di cittadinanza (ad es. L. Mohler, *Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz' VIII*, Paderborn 1914, p. 243, doc. del 1304; Theiner, *Codex diplomaticus* cit., II, n. 20, p. 10, a. 1336). I divieti pontifici al conferimento di podesterie e capitanati ai baroni vengono formalizzati ed estesi all'intera provincia di Campagna e Marittima nel 1336-38, e poi all'intero Stato nel 1355 (Theiner, *Codex diplomaticus* cit., II, nn. 31 e 41; cfr. G. Ermini, *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, I, in «Archivio della Società romana di storia patria», 49 (1926), pp. 5-126, alle pp. 68-70). Riprendendo con ogni probabilità disposizioni pontificie, sia nel Lazio meridionale che in Sabina alcuni statuti comunali di questo periodo vietano inoltre il conferimento dell'importante carica di *notarius comunis* a «vassalli seu suppositi» dei baroni (vedi ad es. *Gli statuti medievali del comune d'Alatri*, a cura di M. d'Alatri e C. Carosi, Alatri 1976, pp. 133-134; *Statuto di Roccaforte del MCCCXXVI*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana*, I, a cura di F. Tomassetti, V. Federici e P. Egidi, Roma 1910, p. 59). Infine, per le disposizioni volte ad impedire o a limitare l'ingresso di baroni nelle città, v. Theiner, *Codex diplomaticus* cit., II, nn. 79 e 132, a. 1339 e 1344 (ma per il Lazio settentrionale cfr. anche I, n. 688, a. 1322); al riguardo, dettagliate norme ricorrono anche in statuti comunali (ad es. *Gli statuti medievali di Alatri* cit., pp. 163-164) e in patti fra nobiltà e comuni (ad es. *Le pergamene di Sezze* cit., nn. 130, pp. 444-454, a. 1332: nella pace fra alcuni nobili setini e il podestà e il popolo del castello, grande rilievo viene dato all'impegno dei nobili «de non mittendo baronem vel comitem ... in Setiam ad degastationem et turbationem boni et pacifici status»).

²⁸ Nel 1293 il comune di Nepi venne costretto a vendere ai Colonna i beni comunitativi, ogni diritto del comune e il *merum et mixtum imperium* sugli abitanti, obbligati tutti a giurare fedeltà

Viterbo era un *castrum* che divenne formalmente città solo nel 1193. Già all'inizio del XII secolo appare comunque evidente il suo grande sviluppo demografico e economico. Anche qui la società risulta nettamente bipartita, al punto che la bipartizione ricorre come sappiamo persino nel collegio consolare. Contrasti violenti fra *militia* e *populus* sarebbero scoppiati già nel 1137 e poi, con sicurezza, nel 1177 e nel 1205.²⁹ Il dato bene si accorda con l'indubbia precocità di organizzazione politica delle forze popolari viterbesi, che fin dall'inizio sembra conferire grande rilievo alle associazioni di mestiere. Almeno dal 1213 le Arti esprimevano infatti una magistratura, quella dei *balivi comunis*, in grado di competere con podestà e consoli.³⁰ In breve, si dovette poi giungere alla costituzione se non di una vera e propria *societas populi*, almeno di una figura di coordinamento delle associazioni di mestiere. I frammentari statuti del 1237-38 parlano di un *balivus comunis* designato dai capi delle Arti e dotato di prerogative amplissime, che prefigurano nei dettagli quelle del capitano del popolo (del resto nel 1254, con l'istituzione del capitano, il balivo scompare: a detta di Norbert Kamp, sarebbe allora soltanto avvenuto un mutamento di titolazione).³¹ Il balivo, eletto dai capi delle corporazioni senza alcun intervento esterno, controllava che il podestà rispettasse le decisioni dei consigli e poteva accogliere e giudicare, tramite un proprio apparato giurisdicente, qualsiasi appello contro le decisioni del podestà e degli altri ufficiali comunali; suo specifico compito era inoltre sovrintendere alla riscossione e alla amministrazione di tutte le entrate comunali destinate a risarcire i *milites* dalle spese di guerra.³²

Vi sono altre attestazioni della relativa precocità del *populus* viterbese e della sua tendenza ad aggregarsi in istanze unitarie. Già nel 1223, ad esempio, esso costituiva un organismo politico distinto o addirittura in opposizione al *comune Viterbii*, al punto di inviare al papa propri ambasciatori, diversi da quelli del comune.³³ Ma sono soprattutto gli statuti del 1250-51 a dare la misura della netta supremazia conquistata dalle forze popolari e affidata in massima parte al

ai baroni (Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 125-129; per le successive vicende della città, rimasta per secoli sotto la signoria baronale, v. G. Silvestrelli, *Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna sino all'anno 1800*, 2ª ed., Roma 1940, pp. 557-559).

²⁹ C. Pinzi, *Storia della città di Viterbo*, Roma 1887-1889, I, pp. 126-127 e 183-185; Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 41-42.

³⁰ Ivi, pp. 43-44.

³¹ Ivi, p. 56.

³² P. Egidi, *Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLII e MCCCLVI*, in *Statuti della Provincia Romana*, II, a cura di V. Federici, Roma 1930, pp. 29-282, a pp. 51-53, 56 e 87; Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 45-49.

³³ P. Savignoni, *L'archivio storico del comune di Viterbo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 18 (1895), pp. 5-50 e 269-318; 19 (1896), pp. 5-42 e 225-294; 20 (1897), pp. 5-43 e 465-478; vol. 18, pp. 272-283, nn. 21, 22 e 24.

balivus. Oltre alle competenze già attribuitegli nella precedente redazione statutaria, ora il balivo deve approvare ogni condanna all'esilio, può bloccare l'esazione di qualsiasi imposta diretta, partecipa all'elezione di tutti gli ufficiali comunali, modifica gli statuti cittadini assieme al consiglio speciale, ma senza l'intervento del podestà, e vanta poi una lunga serie di ulteriori prerogative. Il sistema corporativo, sul quale esercita funzioni di vigilanza e dirigenza, intervenendo nell'elezione dei rettori delle Arti e modificandone liberamente gli statuti, esprime un consiglio, costituito dai capi della Arti, che se necessario affianca il balivo; questi ha inoltre la facoltà di formare un più ampio consiglio di 500 artefici e di riunire tutte le corporazioni in un'unica *societas*.³⁴ Nel contempo, nella stessa organizzazione del *populus Viterbiensis* sembrano essersi verificati mutamenti importanti, volti a renderne ancor più esclusiva la fisionomia corporativa: una rubrica degli statuti stabilisce che tutte le *societates seu compagnie* di carattere non corporativo, dunque evidentemente soprattutto le organizzazioni a base territoriale, debbano essere soppresse.³⁵

Sappiamo molto poco sulla fisionomia della nobiltà viterbese, la *granditia* degli statuti del 1250-51. Il nome è già indicativo, anche perché nella città constatiamo una forte e radicata presenza di famiglie signorili, che dovette certamente influire sia sull'antica attestazione di contrasti fra nobili e popolari, sia sulla precocità organizzativa del *populus* viterbese.³⁶ Fin dalla prima metà del XIII secolo, questa nobiltà sembra cogliere le potenzialità degli organismi di "popolo" come aree di affermazione personale e familiare. Le notizie sono scarsissime, ma i pochi balivi del comune conosciuti provengono in maggioranza dalle file dell'aristocrazia viterbese, «o perlomeno non erano *homines novi* della politica cittadina». ³⁷ Tuttavia bisogna guardarsi dall'anticipare una svolta, che va collocata soltanto intorno al 1260: da forestiero, il capitano del popolo (che era subentrato al balivo) divenne allora viterbese e appare immancabilmente scelto in una ristretta rosa di famiglie strapotenti. Secondo Maire Vigueur, le istituzioni popolari sopravvissero, ma «completamente fagocitate dalla nobiltà». ³⁸

³⁴ Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 49-56; p. 59 per il consiglio dei 500.

³⁵ *Gli statuti viterbesi* cit., p. 211. Va notato come per molti aspetti le riforme popolari sancite dagli statuti viterbesi del 1250-51 anticipino i noti *Ordinamenta populi* perugini del 1260, che pure prevedono ad esempio la soppressione di tutte le società a base non corporativa e la costituzione di un consiglio di 500 artefici (J. P. Grundman, *The 'Popolo' at Perugia, 1139-1309*, Perugia 1992, pp. 112-120; J.-C. Maire Vigueur, *Il comune popolare*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Congresso storico internazionale, Perugia 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 41-56, a pp. 49-50; Artifoni, *Corporazioni* cit., pp. 397-398).

³⁶ Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 11-12.

³⁷ Ivi, p. 60.

³⁸ Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., p. 478; Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 60-62.

La ripresa popolare fu dovuta, vent'anni dopo, alla pressione del papato e del baronato romano. Con l'appoggio di una parte della nobiltà viterbese, fra il 1278 e il 1280 Niccolò III e il nipote Orso Orsini si erano impadroniti di alcuni castelli del contado cittadino.³⁹ Dopo la morte del papa, nel 1281 ebbe luogo una generale sollevazione antiorsina. Era stata costituita una nuova magistratura, il gonfaloniere del popolo, affidata ad un «homo di bassa conditione», ma comunque giudice e cavaliere. Convocato il parlamento, questi denunciò le usurpazioni dei «gentili homini» titolari dei castelli del contado, ingiungendo loro di riconoscere i diritti del comune. Costretti sul momento ad accogliere la richiesta, i nobili si riunirono poco dopo in una chiesa, deliberando di attaccare il palazzo del comune e di uccidere il gonfaloniere: ma il tentativo fallì di fronte alla pronta reazione popolare e soprattutto all'efficace condotta sul campo di una neocostituita milizia di duecento popolari. I nobili sconfitti, in cui riconosciamo soprattutto i titolari di giurisdizioni signorili, si ritirarono nei propri castelli, dove vennero assediati dalle truppe comunali. Alcuni castelli (secondo un testo diciotto, secondo altri addirittura quarantotto) vennero conquistati con la forza nel corso di una campagna durata più mesi; altri furono invece risparmiati poiché i signori accettarono di sottomettersi all'autorità comunale. Nel contempo erano state emanate vere e proprie disposizioni antimagnatizie, che impedivano l'accesso al palazzo comunale e l'elezione a qualsiasi ufficio ai «gentili homini» (l'indicazione dei cronisti è generica, ma tutto lascia credere che la restrizione riguardasse in realtà soprattutto il ristretto gruppo di famiglie signorili).⁴⁰

Queste norme antimagnatizie restarono in vigore a lungo, venendo ribadite anche in una pace, promossa da Bonifacio VIII nel 1294-95, che avrebbe infine consentito il rientro in città di «tutti li gintil homini che stavano fore». ⁴¹ Anzi, sembra probabile che siano state ulteriormente rafforzate durante il regime di ancor più marcato carattere popolare della magistratura degli *Octo de Populo*, istituita nel 1291, sul cui operato sappiamo peraltro ben poco. ⁴² Espressione di

³⁹ Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 132-139.

⁴⁰ Pinzi, *Storia della città di Viterbo* cit., II, pp. 400-419; Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 63-64. Le principali fonti sull'episodio sono alcune cronache tarde, che riprendono un unico testo anteriore andato perduto: Niccola della Tuccia, *Cronica di Viterbo*, in I. Ciampi, *Cronache e statuti della città di Viterbo*, Firenze 1872, pp. 32-33; P. Egidi, *Le croniche di Viterbo scritte da frate Francesco d'Andrea*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 24 (1901), pp. 197-252 e 299-371, a pp. 357-360; si vedano anche in Savignoni, *L'archivio storico* cit., nn. 127 e 128, a. 1282, due atti di sottomissione di *domini castrorum*.

⁴¹ Egidi, *Le croniche* cit., p. 360; Pinzi, *Storia della città di Viterbo* cit., III, p. 19.

⁴² Kamp, *Istituzioni comunali* cit., pp. 64-65 e 91; Pinzi, *Storia della città di Viterbo* cit., III, pp. 5ss.

retta, ancora una volta, delle organizzazioni corporative, dal 1306 gli Otto vennero affiancati da un *Defensor Populi*: una carica, peraltro, che nel giro di pochi anni andò sempre più apertamente configurandosi come strumento di affermazione personale e signorile dei massimi esponenti della nobiltà cittadina e dei Prefetti di Vico.⁴³

Diversi, e molto meno conosciuti, sono invece i casi di Tuscania e Corneto. A Tuscania un regime di “popolo” è attestato per la prima volta, dalle scarse fonti disponibili, nel 1263, allorché il podestà risulta affiancato da un capitano del popolo e dai *rectores artium et societatum*.⁴⁴ In seguito la menzione del capitano si fa saltuaria e per lunghi periodi scompare, senza peraltro che fino al Trecento inoltrato appaia messo in discussione il centrale ruolo politico dell'organismo popolare, che risulta sempre conservare tanto la componente territoriale, quanto quella corporativa. Nei superstiti documenti di questo periodo, la vita politica cittadina sembra innanzitutto condizionata dallo sforzo di controllare le famiglie proprietarie dei numerosi castelli del contado, tante volte obbligate a giurare il *sequimentum*, ad impegnarsi alla tutela dell'ordine pubblico, a garantire il libero passaggio di merci nei territori di loro possesso.⁴⁵ Ignoriamo però la reale fisionomia di questi *barones Tuscanenses*. Piuttosto che di stirpi signorili inurbate, sembra comunque trattarsi di *domini castri* con scarso o nullo radicamento in città: non a caso una serie di rubriche statutarie di complessa tradizione, ma che risalgono con ogni probabilità a quest'epoca, vietano loro qualsiasi forma di alleanza anticomunale con famiglie cittadine, giungendo persino a richiedere una preventiva autorizzazione del podestà per l'ingresso entro le mura di qualsiasi *baro districtualis civitatis Tuscanae*.⁴⁶ Ne traiamo l'immagine di un comune, un comune popolare, come assediato da una nobiltà signorile in precaria sottomissione e dal pesante influsso sulla dialettica politica cittadina: una strutturale debolezza di cui il patto, va detto, si dimostra ben cosciente allorché, per indurre all'obbedienza

⁴³ Pinzi, *Storia della città di Viterbo* cit., III, pp. 55ss; N. Kamp, *Viterbo nella seconda metà del Duecento*, Relazione svolta al convegno di studio. Viterbo 18-20 ottobre 1970, Viterbo 1973, p. 20; Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., p. 511.

⁴⁴ Sulla storia di Tuscania è ancora necessario il ricorso a S. Campanari, *Tuscania e i suoi monumenti*, 2 voll., Montefiascone 1856, che tuttavia ha il pregio di dedicare il secondo volume alla pubblicazione di fonti. Per il capitano del popolo, ivi, II, nn. 28 e 30, pp. 171-172 e 174.

⁴⁵ Ivi, II, nn. 24-30, pp. 160-174, a. 1263; n. 31, pp. 175-176, a. 1270; n. 35, pp. 187-188, a. 1298; nn. 38-42, pp. 191-202, a. 1305-1308; n. 43, pp. 202-204, a. 1310.

⁴⁶ Ivi, II, pp. 122-145, pubblica numerosi capitoli degli statuti cittadini riformati da Martino V nel 1422 e dati alle stampe nel XVIII secolo. La normativa contro i baroni, identica per contenuto e spesso anche per espressioni al dettato dei documenti duecenteschi e del primo Trecento citati alla nota precedente, ricorre alle pp. 122-125.

la città, scioglie da ogni giuramento di sottomissione *barones et comites* del suo contado.⁴⁷

Il terzo principale centro del Patrimonio, Corneto (l'odierna Tarquinia), sembra controllare molto meglio i peraltro pochi lignaggi signorili del suo contado.⁴⁸ Nel grande e popoloso *castrum* divenuto formalmente *civitas* solo nel 1435, le prime, incerte tracce di un rilievo politico del "popolo" non sono anteriori al 1260-62, quando un «capitano del comune e del popolo» effettua alcune fugaci comparse nelle fonti.⁴⁹ Bisogna in realtà attendere fino agli ultimi anni del secolo per osservare una chiara affermazione degli organismi popolari, anche qui a base tanto corporativa che territoriale: nel 1294 compaiono all'improvviso, «deputati ad regime communis et populi Corneti», i *priores rectorum artium et societatum*.⁵⁰ In breve si forma però una struttura istituzionale, destinata a durare molti decenni, che affianca ai rettori delle organizzazioni societarie sia un podestà forestiero che dei consoli di origine cittadina. Mancano del tutto studi sulla condotta politica di questo regime, ma è probabile che già sul volgere del secolo esso abbia sostenuto e mascherato l'affermazione personale di Matteo di Bonifacio Vitelleschi, esponente della maggiore famiglia della nobiltà locale, che nel 1308 è detto priore del popolo e che nel 1320 la relazione del vicario pontificio nel Patrimonio asserisce al governo di Corneto fin dai tempi di Bonifacio VIII.⁵¹

Nei maggiori centri del Patrimonio, dunque, lo sviluppo delle forze popolari si svolse con tempi e percorsi mutevoli, ma nel loro complesso del tutto diversi da quelli di Campagna e Marittima. Come pure diverso appare, rispetto al Lazio meridionale, il complessivo atteggiamento dei papi nei confronti dei regimi di "popolo" dei comuni del Patrimonio. Questi vennero certamente riconosciuti, ma non risultano mai spalleggiati né, si può dire, pienamente accolti. La Sede Apostolica vedeva in essi una minaccia alle sue pretese tem-

⁴⁷ Ivi, n. 44, pp. 205-208, a. 1311.

⁴⁸ Su Corneto in età comunale, si possono vedere *Gli statuti della città di Corneto del MDXLV*, a cura di M. Ruspantini, Tarquinia 1982, pp. 33-92, e Silvestrelli, *Città, castelli* cit., pp. 6-14; indispensabile resta tuttavia il diretto ricorso alle fonti, rappresentate essenzialmente da un *liber iurium* comunale edito in regesto italiano: *La «Margarita cornetana»*. *Regesto dei documenti*, a cura di P. Supino, Roma 1969.

⁴⁹ *La «Margarita cornetana»* cit., n. 17, p. 65, e n. 384, p. 297.

⁵⁰ Ivi, n. 210, pp. 175-176, e soprattutto nn. 224-225, pp. 183-184; la creazione di questo ufficio, detto anche dei *priores populi*, sembra vada collocata nel settembre 1294, allorché ha luogo una rivolta popolare contro il precedente regime e contro le richieste fiscali del papato (cfr. n. 243, pp. 196-197).

⁵¹ Ivi, n. 372, p. 286; M. Antonelli, *Una relazione del vicario del Patrimonio a Giovanni XXII in Avignone*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 18 (1895), pp. 447-467, a p. 460.

porali, e soprattutto ai poteri dei podestà, che erano ovunque diventati di nomina papale negli ultimi decenni del secolo. Già Urbano IV (1261-1264) aveva proibito in tutto il Patrimonio la nomina di capitani del popolo e di simili ufficiali,⁵² e ancora all'inizio del secolo successivo le relazioni dei vicari pontifici mostrano chiaramente come il capitanato e le altre magistrature popolari venissero considerate a Curia solo espedienti per ridurre l'autorità dei podestà pontifici.⁵³

* * *

Se adesso passiamo a Roma, nel complesso vi troviamo senz'altro confermato quest'atteggiamento tiepido e talora apertamente ostile del papato nei confronti dei regimi di "popolo". Dietro le insurrezioni nobiliari che ne determinarono la caduta, in più di un caso intravediamo i maneggi del papa e della Curia – talora vennero denunciati a chiare lettere, ad esempio dal capitano del popolo Angelo Capocci nel 1267.⁵⁴

Roma, va detto, conobbe numerosi episodi di più o meno forte prevalenza popolare, che tuttavia restarono cronologicamente circoscritti: con Brancaleone degli Andalò, dal 1252 al 1255 e dal 1257 al 1258, poi nel 1267, nel 1284, poi ancora nel 1293-94, nel 1305, 1312, 1318, 1324-27, 1338-39, 1342, poi nel 1347 con Cola di Rienzo, nel 1352 e infine, in modo più stabile, dall'autunno 1353. Ognuno di questi episodi presenta caratteri propri, su cui non mi soffermo.⁵⁵ Tutti furono comunque accomunati da un'accentuazione dell'espansionismo romano nel cosiddetto *Districtus Urbis*, che comprendeva buona parte del Lazio, e da un'erosione delle prerogative sovrane della Sede Apostolica in Roma, nei cosiddetti *castra immediate subiecti* e sulle città della regione, cui si accompagnava spesso un'intensa attività di promozione e so-

⁵² La costituzione papale è nota attraverso la menzione che ne fanno nel 1320 il vicario pontificio (Antonelli, *Una relazione* cit., p. 453: «officium defensorie [populi] per constitutiones bone memorie domini Urbani fuit prohibitum in Patrimonio») e un documento cornetano del 1295 (*La «Margarita cornetana»* cit., n. 243, pp. 196-197: processi contro il comune per avere nominato priori del popolo contravvenendo alle costituzioni di Urbano IV).

⁵³ Antonelli, *Una relazione* cit., p. 453; R. Cessi, *Una relazione di Guidone di S. Germano rettore della Tuscia nel 1340*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 36 (1913), pp. 147-189, a p. 184.

⁵⁴ E. Duprè Theseider, *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952 (Storia di Roma, 11), p. 143; e p. 505 per un'altra «decisa offensiva del papato contro il regime popolare romano».

⁵⁵ Per la storia romana di questo periodo, è ottima la ricostruzione di Duprè Theseider, *Roma dal comune di popolo* cit., che tuttavia, per esigenze di collana, è priva di un adeguato apparato critico. Per i governi popolari indicati nel testo, pp. 9-57, 142-143, 231-233, 275-276, 386-391, 424-425, 430, 442-446, 504-505, 526-527, 543-611, 624-626, 637ss.

stegno, in questi centri, di regimi a carattere popolare, spesso istituzionalmente esemplificati su quello romano;⁵⁶ talvolta, ma non sempre, comparvero rivendicazioni ai danni di enti ecclesiastici cittadini. A questi motivi per così dire strutturali di contrasto fra governi popolari e papato si sommarono poi interferenze fra questi regimi e più generali situazioni di tensione politica che coinvolgevano la Sede Apostolica, come la lotta contro gli Svevi negli anni cinquanta e sessanta del Duecento o i feroci scontri che accompagnarono le coronazioni imperiali di Enrico VII e Ludovico il Bavaro.

Ad un'osservazione complessiva, soprattutto due elementi appaiono però determinanti nel motivare l'atteggiamento papale. Il primo è quella stretta connessione fra apparati di Curia e grande nobiltà cittadina di cui abbiamo innumerevoli testimonianze: addirittura, secondo il cronista inglese Bartolomeo Cotton, dopo la lunga vacanza del 1292-94 i cardinali si sarebbero infine risolti a trattare seriamente per l'elezione di un nuovo papa innanzitutto al fine di sostenere in Roma la posizione dei baroni, estromessi dalla guida del comune e minacciati da una sollevazione popolare.⁵⁷ L'altro elemento è costituito dalla difficoltà di un efficace controllo di Roma senza la mediazione delle stirpi baronali. Sono questioni di cui in parte ho già parlato altrove, e che peraltro andrebbero meglio articolate, anche cronologicamente. Nel gioco ad esempio dei favoritismi e delle concessioni condotto dai papi nepotisti del tardo Duecento possiamo individuare la volontà di condurre una

⁵⁶ Nel proemio degli statuti di Tivoli del 1305, nei quali le organizzazioni popolari si vedono garantire un notevole ruolo, si dichiara ad esempio che la riforma statutaria è stata effettuata in onore e obbedienza al «sacrus romanus populus» e ai due ufficiali che quell'anno erano stati chiamati alla guida del regime popolare romano, il senatore milanese Paganino della Torre e il bolognese Giovanni da Ignano, capitano del popolo (*Statuto di Tivoli del MCCCIV*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana* cit., I, pp. 135-301, a p. 153). Negli stessi mesi, è poi testimoniato il sostegno fornito dal comune capitolino al "popolo" di Tuscania contro la nobiltà del contado (Campanari, *Tuscania* cit., I, nn. 38-39, pp. 191-194). Durante il successivo episodio di prevalere popolare, il capitanato del popolo di Giovanni Arlotti del 1312, Roma aiutò contro i baroni le forze popolari di Velletri, con cui venne anche stipulato un trattato (Falco, *I comuni* cit., pp. 581-582). Ma è soprattutto con Cola di Rienzo, e poi con il regime dei Banderesi, che in molti comuni laziali assistiamo "all'instaurarsi di regimi abbastanza simili, anche a volte nella terminologia delle nuove magistrature, a quello romano" (Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., p. 501).

⁵⁷ *Bartholomei de Cotton, monachi Norwicensis, Historia Anglicana (a. D. 449-1298)*, a cura di H. R. Luard, London 1859 (*Rerum Britannicarum Medi Aevi scriptores*, 16), pp. 251-252. Duprè Theseider, *Roma dal comune di popolo* cit., p. 276, ritiene che la notizia è «di molto interesse, e non si presenta affatto inverosimile». Come i «primates» romani, «procurantibus quibusdam cardinalibus Romae oriundis», avessero modo di far forti pressioni sul papa contro i regimi popolari è poi notato, per il capitanato di Brancaleone degli Andalò, da un altro cronista inglese, Matteo Paris (*Matthaei Parisiensis, monachi Sancti Albani, Chronica majora*, a cura di H. R. Luard, 7 voll., London 1872-1883 (*Rerum Britannicarum Medi Aevi scriptores*, 57), V, pp. 547 e 564).

politica di equilibrio fra i diversi casati baronali, di costituire una sorta di «aristocrazia di governo»,⁵⁸ oppure ci possiamo chiedere in che misura l'opzione papale per il baronato fosse anche una più generale opzione ideologica, a favore dei gruppi nobiliari e dei governi signorili di molte regioni italiane, come denuncia ad esempio Cola di Rienzo nella sua celebre lettera all'arcivescovo di Praga e di cui un po' in tutta Italia abbiamo in effetti sparse testimonianze.⁵⁹

Più ancora che alla vigile diffidenza della Curia e dei papi, l'incapacità delle forze popolari romane di conseguire stabili affermazioni politiche va però ricondotta allo strapotere del ristretto segmento di vertice della nobiltà locale, i *barones Urbis*. Era una nobiltà che i consistenti possessi signorili mettevano in grado di condizionare l'approvvigionamento di Roma e ogni altro commercio, permettendo allo stesso tempo un'ampia utilizzazione, anche negli scontri interni alle mura urbane, di notevoli forze militari. In città, l'assetto insediativo di queste stirpi di *domini castrorum* appare contraddistinto dal possesso di complessi edilizi potentemente fortificati, di grandi dimensioni (in un caso ci si avvicinava ai ventimila metri quadri) e circondati da vaste aree di capillare influenza clientelare e economica di ogni lignaggio. Dal 1240 fin oltre la metà del secolo successivo, i baroni si avvicendavano come per diritto ereditario nelle massime magistrature comunali, ormai precluse a personaggi di minore caratura, controllando fermamente la vita politica e gli apparati istituzionali capitolini tranne, appunto, che nei rari periodi di prevalere popolare.⁶⁰

Nella fisionomia dei ceti nobiliari, il grande sviluppo di questo ristretto gruppo di famiglie finì col tradursi, intorno alla metà del XIII secolo, in una formale articolazione su due livelli della nobiltà: il livello dei *magnati* o baroni o *magnifici viri*, e il livello dei *nobiles* o *milites*. Vi è qui un chiaro fattore di diversificazione con altre realtà comunali, dove i magnati non si identificavano come tali, ma venivano definiti dall'esterno ai fini di una limitazione delle loro prerogative politiche. Viceversa a Roma i casati strapotenti si autopercepivano e venivano percepiti come un gruppo sociale ben identificato, come una sorta di ceto.⁶¹

⁵⁸ L'espressione è di G. Barone, *Niccolò IV e i Colonna*, in *Niccolò IV: un pontificato tra Oriente e Occidente*, Atti del convegno internazionale di studi, Ascoli Piceno, 14-17 dicembre 1989, a cura di E. Menestò, Spoleto 1991, pp. 73-89, a p. 84; v. inoltre Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 46-52.

⁵⁹ K. Burdach, P. Piur, *Briefwechsel des Cola di Rienzo*, Berlin 1913-1939, III, n. 57, pp. 234ss. Sul tribuno, l'analisi migliore è quella di J.-C. Maire Vigueur, *Cola di Rienzo*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXVI, Roma 1982, pp. 662-675 (in particolare pp. 669-670).

⁶⁰ Per la vicenda baronale rinvio agli studi indicati alla nota 1, cui si aggiunga S. Carocci, *Baroni in città. Considerazioni sull'insediamento e i diritti urbani della grande nobiltà*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di E. Hubert, Roma 1993, pp. 137-173.

⁶¹ Carocci, *Una nobiltà bipartita* cit.

Il livello non baronale, non magnatizio dell'aristocrazia romana (*nobiles viri*) è al momento ben conosciuto solo per la seconda metà del Trecento, allorché appare in prevalenza costituito da famiglie di proprietari di casali, di imprenditori agricoli, di mercanti.⁶² Alla metà del secolo precedente la sua fisionomia sembra invece in buona misura diversa. La titolarità di giurisdizioni signorili, sebbene sempre ad un livello modesto, risulta allora molto diffusa: oltre una ventina di famiglie di *nobiles viri* possedeva un castello, per intero o in condominio. Massicci erano già gli investimenti nell'agricoltura e nell'allevamento, ma Marco Vendittelli ha mostrato come ad essi si affiancassero attività commerciali e finanziarie su vasta scala, condotte anche a livello internazionale e con un giro di affari, per l'economia del tempo, di grandissimo rilievo. Questo gruppo sociale forniva poi numerosi podestà ai maggiori comuni toscani e umbri, e fino al 1240 rimase anche alla guida dello stesso comune capitolino. Il cavalierato di rito vi appare diffuso, e indubbia era la sua connotazione militare.⁶³

La peculiare bipartizione della nobiltà romana finì in più casi per arricchire e complicare il giuoco politico. Anche se molteplici legami di alleanza e di clientela univano i *nobiles viri* romani ai baroni, in più di un episodio appare evidente la presenza di questo gruppo sociale, che pure annoverava fra le sue fila cavalieri addobbati e signori di castello, al cuore degli schieramenti che si opposero all'egemonia baronale. Non fu questo il caso, va subito detto, del più duraturo e più marcato regime popolare, quello dei «Banderesi», che dal 1358 per alcuni decenni non solo escluse del tutto dalla vita politica i baroni, colpiti da una dura legislazione antimagnatizia, ma cercò anche, con successo, di limitare il rilievo politico dell'aristocrazia non baronale, dei *nobiles viri*.⁶⁴ Solo un decennio prima, però, la coalizione sociale che sostenne Cola di Rienzo appare incentrata proprio su ampi settori della nobiltà non baronale. All'epoca del tribuno, del resto, fra baroni e *nobiles viri* vi era un'oggettiva divaricazione di interessi economici,

⁶² C. Gennaro, *Mercanti e bonattieri nella Roma della seconda metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 78 (1967), pp. 155-203; J.-C. Maire Vigueur, *Classe dominante et classes dirigeantes à Rome à la fin du Moyen Age*, in «Storia della città», 1 (1976), pp. 4-26; Id., *Les grands domaines de la Campagne Romaine dans la deuxième moitié du XIV^e siècle*, Thèse du 3^{ème} cycle, Université de Paris I, 1974.

⁶³ M. Vendittelli, *Mercanti romani del primo Duecento "in Urbe potentes"*, in *Roma nei secoli XIII e XIV* cit., pp. 175-230; Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 70-71; Id., *Barone e podestà. L'aristocrazia romana e gli uffici comunali nel Due-Trecento*, in *I podestà dell'Italia comunale*, I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 847-875.

⁶⁴ Su questo regime, oltre a A. Natale, *La Felice Società dei Balestrieri e dei Pavesati a Roma e il governo dei Banderesi dal 1358 al 1408*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 62 (1939), pp. 1-176, vedi Maire Vigueur, *Classe dominante* cit., pp. 17-22, e Id., *Les grands domaines* cit., pp. 358ss.

quasi un antagonismo alla Salvemini. Petrarca, il cosiddetto Anonimo e lo stesso Cola di Rienzo lo dichiararono con chiarezza nei loro scritti. I magnati, i baroni traevano l'essenziale dei loro redditi dai domini signorili, dalle rendite ecclesiastiche, dal controllo delle vie di comunicazione e di approvvigionamento annonario a Roma, dall'appropriazione delle entrate comunali. I *nobiles viri* aspiravano invece a una condizione di sicurezza politica che permettesse lo sviluppo della produzione e dei commerci. Tutta una serie di provvedimenti antibaronali di Cola testimoniano bene questa aspirazione: l'esemplare punizione di Martino Stefaneschi, colpevole di avere saccheggiato una nave arenata nei pressi del suo castello; l'allestimento di una barca per sorvegliare la foce del Tevere e il suo corso fino a Roma; la riappropriazione delle gabelle e dell'imposta del sale e focatico; lo smantellamento delle fortezze baronali interne alla città; l'ordine ai baroni di «fare la grascia» e di garantire la sicurezza delle strade; e altri provvedimenti ancora.⁶⁵

Sappiamo purtroppo molto poco sui gruppi sociali che animarono i tanti ma effimeri regimi popolari attestati a partire dalla metà del Duecento, come scarsissime sono le conoscenze circa le strutture associative e istituzionali in cui tentò di esercitarsi la partecipazione politica del “popolo” (di norma, sembra comunque indubbio il maggior rilievo dei *boni homines*, rappresentanti i rioni nei consigli cittadini, sui *capita artium* o sugli anziani). L'assenza di cronachistica locale e la totale distruzione dell'archivio del comune frappongono ostacoli insuperabili ad ogni adeguata ricostruzione della vita politica e degli assetti istituzionali capitolini. Un'analisi attenta delle fonti disponibili, anche molto posteriori, può comunque riservare qualche sorpresa. Nel concludere, cercherò di mostrare come una simile evenienza riguardi anche il remoto caso di Brancaleone degli Andalò.

Il senatorato e il capitanato del nobile bolognese fu la prima esperienza di governo del “popolo” romano. Ora tanto le fonti su Cola di Rienzo sono abbondanti ed esplicite, quanto quelle su Brancaleone appaiono scarse e reticenti. Nessuna, del resto, è di origine romana: un manipolo di documenti bolognesi, singoli atti tratti dagli archivi di Siena e Firenze, alcune sparse attestazioni cronachistiche, e poi soprattutto Matteo Paris.⁶⁶ Nella sua *Cronica maiora*,

⁶⁵ Mi limito a rinviare a Maire Vigueur, *Cola di Rienzo*, con completi riferimenti bibliografici.

⁶⁶ I principali studi sul nobile bolognese sono Duprè Theseider, *Roma dal comune di popolo* cit., pp. 9-57; Id., *Due note su Brancaleone degli Andalò*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», 6 (1954-1955), pp. 25-39; E. Cristiani, *Andalò, Brancaleone*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 13, Roma 1971, pp. 45-48; Id., *Una vicenda dell'eredità matildina nel contado bolognese: il feudo dei nobili Andalò sulla Pieve di S. Maria di Gesso*, in «Archivio storico italiano», 116 (1958), pp. 291-321 (con documenti); per completezza, ricordo anche G. Giuliani, *Il comune di Roma sotto il senatorato di Brancaleone degli Andalò (1252-1258)*, Firenze 1957 (con docc. a pp. 58-62). I documenti più utili sono stati editi in: L.V. Savioli,

il monaco inglese racconta che nell'estate del 1252 il comune di Roma, abbandonato il sistema del senatorato locale, ormai monopolizzato dai baroni, richiese a Bologna di designare un senatore. La scelta cadde su Brancaleone, che pose però due significative condizioni: la triennialità del mandato e l'invio in Bologna, come ostaggi, di una trentina di giovani di nobile stirpe. Brancaleone restò al potere oltre quattro anni: ininterrottamente fino all'autunno del 1255, allorché fu cacciato da un'insurrezione nobiliare (anzi il cronista parla di una rivolta dei *magnates*), e poi di nuovo dal maggio del 1257 fino alla morte per improvvisa malattia, avvenuta nell'estate dell'anno successivo.

Dal racconto di Matteo Paris integrato e in parte verificato con altre fonti, sappiamo che Brancaleone, oltre a dare forte impulso all'espansione capitolina nel *Districtus Urbis*, condusse una politica sempre più marcatamente anti-nobiliare e nel contempo di sviluppo degli organismi di "popolo". Il suo primo provvedimento noto fu la condanna a morte di una serie di nobili colpevoli di omicidio, cui presto si aggiunse l'invio al confino di altri esponenti delle maggiori stirpi. Nel 1254 assunse il titolo di capitano del popolo, promuovendo poi una riforma dell'organizzazione corporativa chiaramente orientata ad aumentarne l'efficacia politica, la cosiddetta *cobadunatio artium* (ed è interessante notare come il moto popolare che nel 1257 lo riportò al potere sembri il solo, in tutta la storia romana, attribuibile all'iniziativa delle corporazioni).⁶⁷ Durante il secondo senatorato gli interventi antinobiliari si moltiplicarono, e Matteo Paris ricorda con stupore e malcelato compiacimento l'esecuzione di molti parenti dei cardinali, nonché la sistematica distruzione delle torri e dei fortilizi nobiliari interni alla città.

Il cronista e le altre fonti coeve non menzionano numerosi e importanti provvedimenti del senatore bolognese, che ci sono noti soltanto per via tarda e indiretta. Accade così che la *cobadunatio artium* sia da tempo conosciuta solo perché è stato rilevato il riferimento a Brancaleone implicitamente contenuto nei passi degli statuti comunali del 1361 e in quelli dell'Arte dei mercanti del 1317, le uniche fonti ad accennare alla riforma.⁶⁸ Sempre negli statuti del 1361 compare poi una menzione fugace ma significativa. In una rubrica del primo

Annali Bolognesi, III/2, Bassano 1795, nn. 682, 699 e 700 (peraltro giudicati esercizi di scuola da Duprè Theseider, *Due note* cit., p. 32) e n. 698; V. Lazzari, *Dissertazione intorno la prigionia di Brancaleone d'Andalò*, Bologna 1783, pp. 30ss; *Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il comune di Roma conservati nel R. Archivio di Stato di Siena*, Siena 1895, nn. 6 e 8; fondamentale è poi *Matthaei Parisiensis ... Chronica* cit., V, pp. 358, 363, 372-373, 417-418, 547, 563-564, 612, 662-663, 664-666, 698-699, 709 e 723.

⁶⁷ La sollevazione sarebbe infatti stata guidata dal capo della corporazione dei fornai: *Matthaei Parisiensis ... Chronica* cit., V, p. 662.

⁶⁸ G. Ricci, *La 'Nobilis universitas bobacteriorum Urbis'*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 16, 1893, pp. 131-180, a pp. 150-155.

libro, si ordina che in ogni campo i diritti giurisdizionali del signore rurale sui sottoposti debbano conservare quella completezza che li aveva contraddistinti «ante adventum domini Branchaleonis de Andalo». La norma, chiaramente poco posteriore alla caduta del senatore bolognese, è passata senza modifiche nelle varie redazioni statutarie succedutesi nel tempo, venendo confermata anche dal governo radicale e antinobiliare dei Banderesi: quello di Brancaleone si configura così come l'unico regime di "popolo" che abbia cerca di attaccare anche la base rurale, la piattaforma signorile del potere baronale.⁶⁹

Sempre un esame attento della raccolta statutaria del 1361 invita infine ad attribuire al senatore bolognese un ulteriore, importante provvedimento antinobiliare. Negli statuti trecenteschi romani, come rilevava Gina Fasoli, «la legislazione antimagnatizia assume uno sviluppo veramente notevole». Ai *barones seu magnates* viene tassativamente vietato di assumere l'ufficio di senatore, di accedere al Campidoglio durante la discussione di cause giudiziarie, di dare ricetto a ladri o diffidati; sono inoltre obbligati a giurare il *sequimentum* al comune e vengono puniti, per i crimini di cui si rendano colpevoli, con pene molto superiori a quelle comminate ai *populares*. Altre norme, di ben minore severità, riguardano *milites et nobiles viri*.⁷⁰

La legislazione romana non ha nulla di peculiare se non, appunto, la distinzione, all'interno della nobiltà, di un doppio livello. Il gruppo eminente, sottoposto alla normativa più severa, viene individuato attraverso il rinvio ad un elenco nominativo, dove i lignaggi baronali appaiono indicati talvolta con il nome di famiglia, altre volte mediante riferimento ad un eminente personaggio del casato («omnes de domo domini Petri de Ginazano»). La lista si trova nella rubrica 201 del secondo libro, che obbliga i baroni a giurare il *sequimentum* al senatore e a versare una cauzione di 1.000 marche di argento, o più bassa se giudicato sufficiente. Ora proprio l'esame di questo elenco nominativo ci porta molto indietro nel tempo, forse fino al senatorato di Brancaleone.

Poco sappiamo, va detto subito, su quanto effettivamente previsto dalla normativa antimagnatizia prima del 1361. È certo, peraltro, che il governo popolare del 1338 aveva richiesto a Firenze gli Ordinamenti di giustizia «contra i grandi e potenti in difensione de' popolani», istituendo anche un collegio di priori e un gonfaloniere.⁷¹ Il dato più sicuro, comunque, è che un elenco di

⁶⁹ *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma 1880, pp. 71-72; per l'anno di redazione della raccolta, da anticipare di due anni rispetto alla data stabilita dall'editore, cfr. C. Carbonetti Vendittelli, *La curia dei 'magistri edificiorum Urbis' nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione*, in *Roma nei secoli XIII e XIV* cit., pp. 1-42, a pp. 13-16.

⁷⁰ G. Fasoli, *Ricerche sulla legislazione antimagnatizia in Italia*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 12 (1939), pp. 86-133 e 240-309, a pp. 127-133 e 306-309.

⁷¹ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1990-1991, III, p. 205; Duprè Theseider, *Roma dal comune di popolo* cit., pp. 504-505.

magnati obbligati a giurare il *sequimentum* e a versare la cauzione ricorreva già in una precedente raccolta statutaria, redatta nel 1305 durante un altro momento di prevalere popolare. La raccolta è andata perduta, ma la norma in questione è stata tramandata da un codice proveniente dall'ambiente di Alfonso Ceccarelli, il celebre falsario della Roma cinquecentesca.⁷² Poiché vi ricorrono quasi gli stessi casati e gli stessi personaggi elencati nel 1361, è stata a lungo creduta un'ennesima falsificazione ceccarelliana. In altra sede, ho potuto invece dimostrare che è genuina e che tranne un'unica eccezione, tutti i personaggi menzionativi sono stati attivi intorno alla metà del XIII secolo.⁷³

Se il passaggio senza quasi variazioni di una rubrica da una raccolta statutaria a quella successiva è del tutto consueto, appare sorprendente che gli *statutarii* del 1305 abbiano fatto riferimento, per individuare molti casati, a personaggi certo di grande rilievo, ma ormai scomparsi da decenni, talora anzi da mezzo secolo. Siamo indotti a pensare che a loro volta i *reformatores* del 1305 si siano basati su un elenco precedente, e l'ipotesi trova conferma nel rinvio, formulato dalla stessa rubrica, a non meglio precisate disposizioni emanate «contra predictos [barones] et alios» da due senatori in carica nel 1284-1285.

Possiamo anche spingerci oltre. Nell'elenco, i baroni vengono menzionati senza alcuna indicazione di morte: ora fra i tanti regimi popolari romani, l'unico alla cui epoca i personaggi ricordati nella lista furono tutti in vita e potenti è per l'appunto quello di Brancaleone. Vien dunque fatto di supporre che Brancaleone abbia redatto un elenco di casati magnatizi sottoposti a una qualche normativa restrittiva, e in primo luogo, come prevedono gli statuti del 1305 e del 1361, alla prestazione del *sequimentum* e al versamento di un'ingente cauzione monetaria. L'ipotesi è certo coerente con la complessiva politica del nobile bolognese, ma avrebbe bisogno di verifiche precluse dall'esiguità delle fonti romane coeve al suo senatorato. Almeno un documento può essere tuttavia ricordato. È il testamento del 1254 del *dominus Alberti Normandi*, un personaggio che compare poi nell'elenco del 1305 per individuare il casato degli Alberteschi-Normanni. In una delle ultime clausole, vi si afferma che il barone aveva dovuto versare al camerario del comune romano l'ingente somma di 500 lire di provisini, della quale attendeva la restituzione «in fine regiminis presentis senatus». La cifra sembra troppo elevata per riferirsi ad un prestito a breve termine, o ad un'imposta; né si capirebbero, in tal caso, le

⁷² Edita in A. Rota, *Il codice degli «Statuta Urbis» del 1305 e i caratteri politici della sua riforma*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 70 (1947), pp. 147-162, a pp. 160-162.

⁷³ Carocci, *Una nobiltà bipartita* cit., pp. 89-95 (da completare con le ricostruzioni genealogiche di Id., *Baroni di Roma* cit.).

ragioni che inducevano ad aspettarsi la restituzione solo dopo la fine del senatorato di Brancaleone. La spiegazione più probabile è in effetti il versamento di una qualche cauzione: cioè quanto per l'appunto poi previsto dalle successive rubriche statutarie contenenti l'elenco dei *barones seu magnates Urbis*, e lo stesso nome del testatore.⁷⁴ Forse, è questo un terzo caso in cui l'analisi di fonti tarde permette di meglio apprezzare la coerenza e l'intensità della politica antinobiliare del primo capitano del popolo capitolino.

Dopo Brancaleone, bisogna attendere oltre un secolo prima che le forze popolari riescano nuovamente ad affermarsi per un periodo così lungo sulla scena politica romana (ricordo che il tribunato di Cola di Rienzo è in tutto di sette mesi), e soprattutto dopo il senatore bolognese bisogna attendere Cola e poi il regime dei Banderesi per ritrovare provvedimenti antibaronali di simile efficacia. Un'energia e un'efficacia, quelle della politica di Brancaleone, che possiamo certo attribuire anche alle provate, spiccate capacità personali del nobile bolognese, ma che senza dubbio rinviano pure alla forza e alla solidità della coalizione sociale che lo sostenne: una coalizione in cui più elementi invitano ad attribuire un ruolo centrale proprio a quel ceto dei *nobiles viri* che poi ritroveremo dietro Cola di Rienzo, ma che come ho detto in quest'epoca aveva tutt'altra fisionomia e ben maggiore vitalità.

⁷⁴ M. Vendittelli, *Dal «castrum Castiglionis» al casale di Torrimpietra. I domini dei Normanni-Alberteschi lungo la via Aurelia tra XII e XV secolo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 112 (1989), pp. 115-182, a p. 175.

Nota di aggiornamento

Quest'articolo è stato scritto un quarto di secolo fa, e da allora la storia di Roma e del Lazio nel Duecento e nel primo Trecento è stata oggetto di numerose ricerche. Vengono dunque qui ricordate le ricerche che più possono aiutare a integrare gli argomenti e le vicende trattate nelle pagine precedenti, oppure quelle che contengono ampi riferimenti agli studi più recenti. Questa *Nota di aggiornamento*, dunque, non è in nessun modo una bibliografia completa.

Per Roma, è sufficiente il rinvio a una serie di libri recenti, con esaustive indicazioni bibliografiche:

- A. Rehberg, *Kirche und Macht im römischen Trecento: die Colonna und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278- 1378)*, Tübingen 1999
- *Roma medievale*, a cura di A. Vauchez, Roma-Bari 2001
- S. Carocci, M. Vendittelli, *L'origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo. Con saggi di D. Esposito, M. Lenzi, S. Passigli*, Roma 2004 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 47).
- *La nobiltà romana nel medioevo*, a cura di S. Carocci, Roma, Ecole française de Rome, 2006 (Collection de l'Ecole française de Rome, 359)
- J.-C. Maire Vigueur, *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)*, Torino 2011
- D. Internullo, *Ai margini dei giganti: la vita intellettuale dei romani nel Trecento (1305-1367 ca.)*, Roma 2016
- C. Carbonetti Vendittelli, S. Carocci, A. Molinari, *Roma*, Spoleto, 2017 (Il medioevo nelle città italiane, 12)
- M. Vendittelli, *Mercanti-banchieri romani tra XII e XIII secolo: una storia negata*, Roma 2018

Per il Lazio, si vedano:

- *Itineranza pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, a cura di S. Carocci, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 61)
- A. Cortonesi, A. Lanconelli, *La Tuscia pontificia nel Medioevo. Ricerche di storia*, Trieste 2016
- A. Pagani, *Viterbo nei secoli XI-XIII. Spazio urbano e aristocrazia cittadina*, Manziana 2002

- J.-C. Maire Vigueur, *Leadership popolare e signorie cittadine. Il caso di Viterbo*, in *Uomini paesaggi storie. Studi di storia medievale per Giovanni Cherubini*, a c. di D. Balestracci, 2 voll., Siena 2012, pp. 131-144
- *Sutri nel Medioevo*, a cura di M. Vendittelli, Roma 2008
- *Codice diplomatico tuscanese*, vol. I, *Dall'alto medioevo alla fine del XIII secolo*, a cura di G. Giontella, Manziana 2013; vol. II, *Secolo XIV*, a cura di G. Giontella e A.A. Santi, Manziana 2017
- F. Lazzari, *Velletri nel Medioevo*, Velletri 2015
- M.T. Caciorgna, *Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV*, Roma 2008
- M.T. Caciorgna, *Bonifacio VIII in Campagna e Marittima*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo», 112 (2010), pp. 447-476

CLEMENTE CIAMMARUCONI

I *domini* di Collemezzo.

Politiche d'affermazione di una signoria di castello
nella Campagna e Marittima tra XII e XIII secolo

Collocato su un pianoro dei Monti Lepini a 610 metri d'altezza tra i territori di Montelanico, Carpineto e Norma, in una posizione strategica da cui era possibile controllare le antiche vie della transumanza che mettevano in collegamento la valle del Sacco con la pianura pontina, il *castrum* di Collemezzo compare per la prima volta nelle fonti alla fine del XII secolo.¹ Per tutto l'arco della sua esistenza e fino all'abbandono – che si vuole abbia fatto seguito alla distruzione da parte delle milizie di Cori nel 1372² –, questo villaggio d'altura mantenne dimensioni piuttosto limitate. Oggi ne rimangono solo pochi avanzi: alcuni tratti del circuito murario, irregolarmente intervalato da semitorri quadre, e il maschio, che doveva essere provvisto di un'ala residenziale; è invece ormai impossibile determinare l'ubicazione della chiesa di S. Maria, attestata già nel 1182, o identificare altri edifici con funzioni specifiche.³ Nessun aiuto viene poi dalle rare fonti scritte, il cui silenzio sull'impianto residenziale non consente affatto di definirne meglio assetti materiali e configurazione interna.

¹ Il *castrum* con la chiesa di S. Maria è indicato tra i possedimenti della diocesi di Segni cui il 2 dicembre 1182 Lucio III concesse la propria protezione come già aveva fatto in precedenza Alessandro III (F. Ughelli, *Italia Sacra, sive de episcopis Italiae et insularum adiacentium*, 10 voll., Venetiis 1717-1722, I, coll. 1237-1238, e *Lucii III papae epistolae et privilegia*, in *Patrologia Latina*, a cura di J.-P. Migne, 217 voll., Lutetiae Parisiorum 1844-1855, CCI, coll. 1158-1160, n. LXVII). Per la sua posizione strategica a presidio degli itinerari della transumanza, si veda C. Ciammaruconi, *Aspetti dell'economia rurale cistercense nel Lazio meridionale: transumanza e allevamento*, in *La transumanza nel Lazio meridionale. Confronti peninsulari*, Atti del Convegno, Anagni, 29 novembre-1° dicembre 2019, in corso di stampa.

² Sante Laurienti, *Historia Corana*, Roma, Biblioteca Casanatense, ms. 4057 (1637-1638), cc. 28^{r-v}, e L. Mariani, *L'archivio storico di Cori. Studi preparatori al Codice diplomatico di Roma*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 13 (1890), pp. 527-536, a p. 531, n. 14.

³ Per un'analisi storico-architettonica di quanto rimane dell'abitato si rimanda a D. Fiorani, *Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale*, Roma 1996, *ad indicem*, e G. Caputo, *Gli abitati medievali di Montelanico e Carpineto Romano*, in *Insediamenti medioevali sui Lepini orientali e centrali*, a cura di G. Giammaria, Anagni 2008 (Biblioteca di Latium, 20), pp. 169-245. Oltre che nella succitata bolla del 1182, la chiesa castrale è ricordata nei rendiconti delle decime della diocesi signina del 1328 e 1331 per le quali si veda *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Latium*, a cura di G. Battelli, Città del Vaticano 1946 (Studi e Testi, 128), pp. 102, n. 903, e 104, n. 944 (1328); pp. 107, n. 953, e 108, nn. 971-975 (1331).

Autonomo e appartato rispetto agli altri centri fortificati sorti in maniera pressoché contemporanea nelle valli interne dei Lepini, Collemezzo presentava dunque un «assetto chiuso, riparato e incomunicante». ⁴ Tipologicamente riconducibile alla categoria delle *rocche con recinto, torre e corpi residenziali* descritta da Donatella Fiorani e imperniato intorno a una torre della quale si coglie tuttora la posizione dominante nei confronti dell'adiacente spazio abitato, ⁵ il castello sembra avere avuto caratteri insediativo-funzionali analoghi ai vicini insediamenti (ancora in vita o abbandonati) di Montelanico, Montelungo e Pruni. ⁶

In considerazione dell'assoluta mancanza d'indicazioni a riguardo, si può solo stimare quale fosse il suo peso demografico: una valutazione che ho condotto in misura approssimativa sulla base dell'estensione dell'abitato ricavata dalla lunghezza del perimetro murario duecentesco, ⁷ nonché tenendo conto della conformazione orografica parzialmente scoscesa del sito. Ebbene, dal momento che in base agli odierni rilievi la cinta del *castrum* è lunga circa 370 metri per una superficie interna grosso modo di 7.000 metri quadrati, m'azzarderei a ipotizzare che tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo Collemezzo contasse intorno ai 500-600 abitanti, dato in linea con quelli postulati per analoghi insediamenti del territorio, ⁸ ma coerente anche con i rendiconti delle decime del 1331, che indicano a servizio della chiesa castrale cinque chierici oltre all'arciprete. ⁹

Ciò detto, la questione diventa ora stabilire quali furono le origini dell'insediamento e a chi vada attribuita la sua fondazione. Pur nell'impossibilità di averne ancora una volta la certezza documentaria, è verosimile che la nascita

⁴ Fiorani, *Tecniche costruttive* cit., p. 70.

⁵ Così D. Fiorani, *Architettura e cantiere delle strutture fortificate*, in *Castelli del Lazio meridionale*, a cura di G. Giammaria, Roma-Bari 1996, pp. 55-106, alle pp. 75-78.

⁶ Caputo, *Gli abitati medievali* cit., pp. 177-185 (Montelanico), 189-206 (Montelungo), 238-245 (Pruni).

⁷ Circa il livello di affidabilità e i limiti di tali stime dimensionali rimando senz'altro a R. Farinelli, M. Ginatempo, *I centri minori della Toscana senese e grossetana*, in *I centri minori della Toscana nel Medioevo*, Atti del Convegno internazionale di studi, Figline Valdarno, 23-24 ottobre 2009, a cura di G. Pinto e P. Pirillo, Firenze 2013 (Biblioteca storica toscana, LXIX), pp. 137-197, alle pp. 149-156.

⁸ A titolo comparativo, vorrei sottolineare come Giuseppe Marocco – invero senza fornire nessun'altra indicazione circa le sue fonti – affermava che il «piccolo castello» di Montelungo, *dirutum* già agli inizi del XV secolo, «soltanto conteneva 500 abitanti» (G. Marocco, *Monumenti dello Stato pontificio e relazione topografica di ogni paese*, Roma 1836, p. 186); ebbene, gli odierni rilievi suggeriscono per quest'insediamento una cinta muraria pressappoco di 380 metri e una superficie all'incirca di 8.000 metri quadrati. Si vedano anche le stime fatte per altri *castra* dell'area da J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VII/2. *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987, pp. 321-606, a p. 328, e M.T. Caciorgna, *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996, p. 9.

⁹ *Rationes decimarum* cit., p. 108, nn. 971-975.

di questa *terra murata* sia da ricondurre alla seconda fase dell'ormai ben noto fenomeno dell'incastellamento avviatasi nella regione a partire dalla metà del XII secolo,¹⁰ un processo messo in moto dalla volontà di famiglie nobiliari che – come ha scritto Pierre Toubert – «ammassando gli uomini, hanno consolidato i loro redditi fondiari, i loro diritti di giustizia e di comando, il loro ascendente psicologico».¹¹ Anche nel nostro caso, il progressivo accentramento della popolazione, la fortificazione dell'abitato e la formazione di un territorio (*pertinentia*) da rendere produttivo, risposero quindi agli impulsi d'affermazione economica e politica di un'emergente stirpe signorile la quale, una volta acquisitine i diritti, finì per assumere dallo stesso *castrum* – con ogni evidenza il suo possesso più prestigioso – il proprio nome gentilizio: da Collemezzo (*de Collemedio, de Collismedii, de Colle de Medio*). Un cognome, perciò, che invece di assolvere a una funzione meramente identificatoria, doveva innanzitutto definire uno specifico ambito di potere.¹²

1. Le origini della famiglia de Collemedio

Nulla sappiamo riguardo alla provenienza di questo lignaggio.¹³ Basandosi sulla prolungata permanenza nell'onomastica familiare di nomi come

¹⁰ Sull'azione di popolamento che tra X e XII secolo portò al costituirsi di una densa rete insediativa nelle aree montane della regione è d'obbligo il rimando a P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Rome 1973 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221), I, pp. 303-368. Negli anni che hanno seguito la pubblicazione dell'analisi toubertiana, è importante sottolineare come – pur senza metterne in discussione la validità complessiva – questa sia stata sottoposta a severe riletture critiche, delle quali per l'area laziale dà conto É. Hubert, *L'incastellamento dans le Latium. Remarques à propos de fouilles récentes*, in «Annales. Histoire, Sciences sociales», 55/3 (2000), pp. 583-599, e con un taglio storico-archeologico A. Molinari, *Siti rurali e poteri signorili nel Lazio (secoli X-XIII)*, in «Archeologia medievale», 37 (2010), pp. 129-142; in maniera più generale, per un bilancio sulle tante questioni sollevate dal lavoro dello storico francese e sulla stagione di studi da lui avviata, si veda S. Carocci, *I tanti incastellamenti italiani, in L'incastellamento: storia e archeologia. A 40 anni da Les structures di Pierre Toubert*, a cura di A. Augenti e P. Galetti, Spoleto 2018, pp. 513-538.

¹¹ Toubert, *Les structures* cit., I, p. 367 (la traduzione è tratta da Id., *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, a cura di G. Sergi, Torino 1995, p. 98). In particolare, sulle motivazioni della seconda fase – soprattutto duecentesca – dell'incastellamento nella regione S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993 (Nuovi studi storici, 23), pp. 146-154.

¹² S. Carocci, *Cognomi e tipologia delle fonti. Note sulla nobiltà romana*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Âge», 110 (1998), 1, pp. 173-181, alle pp. 177-179. Per analoghi processi di cognominazione Caciorgna, *Marittima medievale* cit., p. 266.

¹³ La storia familiare dei *domini* di Collemezzo è stata affrontata in maniera complessiva, ma con risultati non sempre criticamente soddisfacenti, dal solo G.B. Ronzoni, *Il Castello di Collemezzo e i suoi feudatari*, Roma 1958.

Lando e Beraldo, già Ferdinand Gregorovius aveva a suo tempo ritenuto che alla stregua dei *de Sculcula, de Supino, de Norma*, anche i Collemezzo potessero avere un'origine germanica.¹⁴ L'ipotesi è stata successivamente accolta da Giuseppe Marchetti Longhi, il quale ne ha voluto ricondurre l'arrivo nel territorio lepino alla discesa nel corso dell'XI e XII secolo di diverse famiglie comitali (e loro diramazioni) d'origine franco-longobarda o sassone che finirono per stanziarsi stabilmente nel Lazio meridionale.¹⁵ Potrebbe dunque trattarsi di esponenti della piccola nobiltà tedesca scesa in Italia durante le fasi cruciali dello scontro tra papato e impero e poi insediatisi nella regione secondo tempi e modalità i cui contorni sono rimasti oscuri a causa della carenza o dell'estrema frammentarietà delle fonti a disposizione;¹⁶ più probabilmente, la famiglia potrebbe tuttavia esservi giunta in risalita dal *Regnum Siciliae*.

Forse imparentati o legati per affinità ai Montelongo,¹⁷ non è da escludere che i Collemezzo fossero entrati in possesso dell'omonimo *castrum* nel quadro della peculiare politica feudale avviata dai pontefici fin dalla prima metà del XII secolo con il fine di legare a sé l'aristocrazia locale. In questo senso, soprattutto una volta accolta la suggestione avanzata sempre da Marchetti Longhi, che ne postulava qualche vincolo con i *comites de Ceccano*, l'acquisizione potrebbe forse essere ricondotta alla ricomposizione degli attriti intercorsi tra il papato e Goffredo, Landolfo e Rinaldo da Ceccano: schieratisi a favore dell'imperatore Enrico V, questi *rebeldes* erano stati sconfitti da Callisto II e ancora da Onorio II, al quale nel 1125 furono costretti a fare atto di sottomissione; nonostante ciò, già

¹⁴ F. Gregorovius, *Storia della città di Roma nel Medio Evo dal secolo V al XVI*, 9 voll., Venezia 1866-1876, V, pp. 68-69; la questione è ripresa da Ronzoni, *Il Castello di Collemezzo* cit., pp. 10-12.

¹⁵ G. Marchetti Longhi, *L'assetto feudale e comunale della Ciociaria*, in *La Ciociaria. Storia, arte, costume*, presentazione di G. Andreotti, Roma 1972, pp. 105-132, alle pp. 125-127.

¹⁶ È questo il caso, ad esempio, dell'anonimo manoscritto in cui si narra *l'invenzione*, durante il pontificato di Gregorio VII, del corpo di san Marco papa nel cimitero di Balbina sull'Ardeatina e della sua traslazione nel *castrum* di S. Silvestro (tra Giulianello e Artena) per volere della moglie del castellano, «*uxor cuiusdam Theobaldi illustrissimi militis, nobilissima foemina, Theutonica genere*»; l'ostilità dimostrata dai signori del luogo nei confronti del papato indusse però nel 1117 Pasquale II a decretarne la distruzione e quindi a trasferire le ambite reliquie nel vicino *castrum Juliani*, prima che nel 1145 fossero definitivamente deposte nella basilica di S. Marco evangelista a Roma. Sulla vicenda, nella quale sono adombrati chiari riferimenti all'orientamento filo-imperiale dei *teutonici* signori di S. Silvestro, il rinvio è ad *Acta Sanctorum Octobris*, III, Antverpiae 1770, pp. 891-894, a p. 892 (citazione); per la distruzione del *castrum* si veda *Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, a cura di L. Duchesne, 2 voll., Paris 1886-1892, II, p. 305.

¹⁷ Marchetti Longhi, *L'assetto feudale* cit., p. 120. Sui Montelongo si veda Id., *La famiglia di Gregorio da Monte Longo patriarca d'Aquileia. Note storico-genealogiche*, in «Memorie storiche forogiuliesi. Giornale della Deputazione di storia patria per il Friuli», 19 (1923), pp. 105-130, e ivi, 20 (1924), pp. 91-122.

nel 1128 sappiamo che «Godefridus et Rainaldus comites Ceccani quam plurima oppida ceperunt» con l'evidente consenso della Sede apostolica,¹⁸ e che nel 1157 il conte Gregorio II acquistò Carpineto.¹⁹

In ogni caso, la prima attestazione documentaria di un membro della famiglia da Collemezzo risale al 15 marzo 1199, nemmeno vent'anni dopo quella del centro fortificato; in tale data, il *dominus* Siginulfo *de Collemedio* compare come testimone della donazione che il conte Giovanni di Ceccano fece al monastero di Villamagna dell'oratorio di S. Tommaso di Canterbury da lui eretto a Carpineto.²⁰ Ora, la presenza di Siginulfo alla stipula dell'atto «in Curia Ciccani» potrebbe costituire per l'appunto la prova del legame che univa i *domini* di Collemezzo ai Ceccanesi per il tramite dei Conti di Segni: al pari dei Montelongo, anch'essi potevano perciò essere imparentati (in maniera diretta o per affinità) a quest'ultimi e quindi ai signori *de Ceccano*, dei quali condividevano la medesima discendenza.²¹ Se così fosse, ci si troverebbe di fronte a un ramo secondario della famiglia comitale, a sua volta legata ai potenti conti d'Aquino: in definitiva, niente di più che un lignaggio rurale di modesta caratura, distinto cognominalmente da un castello eponimo.

Il 5 settembre 1207 Beraldo e Guglielmo *Collismedii* – personaggi dei quali, però, non si sa quali fossero i legami con il suddetto Siginulfo – compaiono tra i quarantasette condomini cui Innocenzo III rinnovò la concessione enfiteutica a terza generazione del *castrum* di Frosinone sulla base di diritti già acquisiti dai loro *predecessores* a far data dal pontificato di Giovanni XIX e poi confermata anche da Pasquale II.²² Ebbene, in questa nutrita consorterìa di feudatari, il solito Marchetti Longhi non ha escluso di poter vedere

¹⁸ *Le Liber pontificalis* cit., II, p. 323, n. CLXIII, e *Annales Ceccanenses*, a cura di G.H. Pertz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores in folio*, XIX, Hannoverae 1866, pp. 275-302, a p. 282.

¹⁹ *Ivi*, p. 284.

²⁰ *Regesta Honorii papae III*, a cura di P. Presutti, 2 voll., Romae 1888-1895, I, pp. LXXXIII-LXXXIV, e R. Ambrosi De Magistris, *Storia di Anagni*, 2 voll., Roma 1889, II, p. 146, n. XCI; inoltre, Ronzoni, *Il Castello di Collemezzo* cit., p. 16.

²¹ Ancora secondo Marchetti Longhi, propagandosi nella Valle del Sacco i signori di Aquino si sarebbero diramati in varie famiglie, dalle quali avrebbero avuto origine i da Ceccano e forse anche i Conti di Segni e i signori di Montelungo (Marchetti Longhi, *La famiglia* cit., pp. 118-130). Sulla famiglia dei conti d'Aquino cfr. E. Cuozzo, *Aquino, famiglia*, in *Federico II. Enciclopedia federiciana*, 3 voll., Roma 2005-2008, I, pp. 60-61.

²² A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis Sancte Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège, extraits des archives du Vatican*, 3 voll., Romae 1861-1862, I, pp. 40-41, n. L, e *Le Liber Censuum de l'Eglise Romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, 2 voll., Paris 1905-1910, I, p. 340. L'attribuzione a Giovanni XIX della prima concessione del castello, di cui la Chiesa aveva il possesso diretto, si fonda su P.F. Kehr, *Regesta Pontificum Romanorum. Italia Pontificia. II. Latium*, Berolini 1907, pp. 164-165.

i discendenti di *militēs* appartenenti ad un unico ceppo familiare almeno in parte riconducibile al conte Landolfo di Ceccano.²³

Negli stessi anni, un altro esponente del lignaggio signorile, ma del quale è stavolta possibile seguire le tracce in maniera più certa, compare in un capitolo dei *Gesta* di Innocenzo III, biografia del pontefice compilata agli inizi del Duecento (*ante* 1208).²⁴ A dispetto delle imprecise indicazioni onotoponastiche che ne rendono ardua una più corretta interpretazione – e non sciolte neanche nella recente versione italiana dell'opera –, il passo mi sembra solleciti diverse considerazioni.

L'anonimo autore dei *Gesta* vi narra la disputa che nel 1203 contrappose i *nobiles viri* Lando *Collis de Medio* e i suoi fratelli a Tolomeo e Gionata dei conti di Tuscolo, figlio e (verosimilmente) nipote di Giordano di Gavignano, il capostipite del nuovo ramo familiare che aveva tratto il proprio nome dal *castrum* nei pressi di Segni, il quale ne doveva costituire il principale possedimento:²⁵ i Collemezzo si rivolsero infatti a Innocenzo III per denunciare il fatto che i signori *de Norma et Gabiniano* s'erano impadroniti con la violenza di una parte del territorio che invece spettava a loro. A dispetto delle ripetute citazioni, nondimeno gli accusati rifiutarono di sottoporsi a giudizio, cosicché

²³ G. Marchetti Longhi, *Il cardinale Gottifredo di Alatri, la sua famiglia, il suo stemma e il suo palazzo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 75 (1952), pp. 17-49, alle pp. 28-29.

²⁴ *Gesta Innocentii III*, in Migne, *Patrologia Latina*, CCXIV, coll. XVII-CCXXVIII, CLXXX-CLXXXI; il testo è ora disponibile anche in traduzione italiana: *Gesta di Innocenzo III*, a cura di G. Barone e A. Paravicini Bagliani, traduzione di S. Fioramonti, Roma 2011, pp. 263-264. Circa i problemi d'identificazione dell'autore della biografia innocenziana, nonché le principali questioni che il testo pone agli studiosi, si veda G. Barone, *I Gesta Innocentii III: politica e cultura a Roma all'inizio del Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo e S. Gasparri, Roma 2001, pp. 1-23.

²⁵ Per l'identificazione di Tolomeo – nel testo *Bartholomaeus*, lettura alla quale ho tuttavia preferito quella *Ptolomaeus*, fondata su una nota d'edizione di Jacques Paul Migne (*Gesta*, p. CLXXXI, nota 42) – e Gionata con due membri del ramo *de Gabiniano* del casato tuscolano, ha pesato la loro attestazione come «domini Varniae et Gabriani»: ora, mentre per *Varnia* si può ipotizzare un'errata lettura di Norma, insediamento entrato in possesso dei Tuscolani nel 1179 (*Le Liber Censuum* cit., I, p. 404, n. CXXV), per *Gabrianus* ho ritenuto possa invece valere l'assonanza con Gavignano, *castrum* situato all'imbocco della Valle del Sacco e che dalla seconda metà del XII secolo era stato attribuito a Giordano, detto per l'appunto *de Gabiniano*, secondo dei cinque figli che Tolomeo II di Tuscolo ebbe dalla seconda moglie (A. Borgia, *Istoria della Chiesa e Città di Velletri*, Nocera 1723, pp. 247-249). Va solo accennato come la versione italiana dei *Gesta* sfugga a tutti i suddetti problemi di contestualizzazione. Sui due Tuscolani si veda V. Beolchini, *Tusculum II. Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo della valle latina. Fonti storiche e dati archeologici*, Roma 2006, p. 92, e V. Guarneri, *I conti di Tuscolo nel XII secolo: aspetti delle vicende familiari e patrimoniali*, in «Latium», 16 (1999), pp. 49-70, a p. 64, e Ead., *I conti di Tuscolo (999-1179). Caratteri delle vicende familiari, dell'assetto matrimoniale e del loro Adelspapsttum*, Frascati 2007, p. 134.

il pontefice ingiunse di fare rientrare i querelanti in possesso di quanto richiesto tramite il suo *marescalcus*.²⁶ Vista la mala parata, Tolomeo e Gionata non trovarono allora di meglio che stipulare con due fieri oppositori della politica innocenziana come Giovanni Capocci e Giovanni Pierleone *Rainerii*,²⁷ un finto contratto che attribuiva a quest'ultimi la proprietà dei terreni contesi: l'abile espediente intendeva dimostrare che i Tuscolani li occupavano a mero titolo di pegno e quindi potevano pacificamente mantenerli.²⁸ Riconosciuto l'inganno, Innocenzo III mise però alle strette i due, ordinando la devastazione dei campi seminati, il taglio degli alberi, la distruzione dei mulini e la confisca d'ogni bottino. Nel difficile clima che caratterizzava i rapporti tra Innocenzo III e il Comune di Roma, quegli *schismatici* reagirono aizzando la popolazione contro il papa, colpevole – a loro dire – d'infrangerne libertà e consuetudini, tanto da costringerlo a intervenire direttamente per riferire «congregato populo» quale fosse la verità dei fatti; tuttavia, poiché i promotori della sedizione s'ostinavano ancora a contrastarne le decisioni, Innocenzo III li obbligò a rescindere il contratto di pegno e a giurargli obbedienza, ponendo finalmente termine alla controversia con un accordo tra i *nobiles viri* di Collemezzo da un lato, Tolomeo e Gionata *de Gabiniano* dall'altro.²⁹

Come dicevo, la vicenda – con ogni probabilità da ricondurre all'inarrestabile decadenza che aveva conosciuto il casato tuscolano nell'ultimo quarto del XII secolo e, soprattutto, alla confusa redistribuzione delle terre formalmente acquisite dal papato a seguito alla distruzione della città di Tuscolo nel 1191³⁰ – offre interessanti spunti di riflessione. In particolare, credo che l'appoggio accordato da Innocenzo III a Lando *Collis de Medio* e ai suoi fratelli vada senz'altro interpretato in relazione all'alleanza da poco instaurata con i conti da Ceccano: ancora nel 1201 il potente lignaggio che abbiamo visto imparentato ai Collemezzo, aveva infatti rafforzato i suoi legami con il papato

²⁶ Con tutta evidenza si trattava di Giacomo, *consobrinnus* del papa, su cui F. Delle Donne, *Giacomo (Iacobus)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LIV, Roma 2000, pp. 192-195.

²⁷ Nel testo Giovanni *Leonis Rainerii*, ma già l'editore ne aveva corretto il cognome (*Gesta*, col. CLXXXI nota 43).

²⁸ Almeno per Giovanni Pierleone *Rainerii* il ricorso a simili raggiri non doveva essere affatto nuovo se pochi anni più tardi, il 19 giugno 1205, fu scomunicato dal pontefice proprio poiché aveva occupato delle terre *de territorio Tusculani* sulla base di una falsa concessione di Celestino III (ivi, col. CXCVI).

²⁹ Sul contesto romano del 1203-1204 nel cui ambito si sviluppò la vicenda si veda G. Barone, *Innocenzo III e il Comune di Roma*, in *Innocenzo III. Urbs et orbis*, Atti del Congresso Internazionale. Roma, 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, 2 voll., Roma 2003 (Nuovi studi storici, 55/Miscellanea della Società romana di storia patria, 44), I, pp. 642-667, alle pp. 654-666, e J.-C. Maire Vigueur, *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)*, Torino 2011, pp. 174-175.

³⁰ Beolchini, *Tusculum II* cit., pp. 96-99, e Guarnieri, *I conti di Tuscolo* cit., pp. 129-137.

attraverso il giuramento di fedeltà nella forma dell'omaggio ligo prestato da Giovanni da Ceccano,³¹ nonché per via matrimoniale.³²

Se dunque la pronta accoglienza da parte del pontefice dell'istanza presentatagli da Lando *Collis de Medio* e i suoi fratelli si fondò sul loro vincolo di consanguineità con la più importante famiglia signorile del Lazio meridionale, lo svilupparsi della disputa comprova l'assoluta adesione alla *pars Ecclesiae* di questi esponenti della nuova nobiltà campanina: un dato che mi sembra fondamentale per comprendere l'orientamento e, al tempo stesso, i limiti della successiva politica familiare dei *domini* di Collemezzo, tanto più tenendo conto che i loro possedimenti a cavallo dei due versanti dei Monti Lepini confinavano con terre sulle quali – grazie allo spregiudicato nepotismo innocenziano – in quegli anni stava prepotentemente dispiegandosi l'espansionismo dei Conti e degli Annibaldi.³³

Un paio di documenti di poco posteriori sembrano avvalorare questo stretto legame d'interesse con papa Conti e i suoi congiunti. Il primo, del 31 luglio 1207, attesta infatti la presenza di Guido *de Colle de Medio* all'atto d'omaggio reso a Montefiascone dal conte Ildebrandino VIII Aldobrandeschi a Innocenzo III;³⁴ il medesimo Guido, stavolta accompagnato dal figlio Lando (il promotore della querela di cui sopra?), compare poi il 6 ottobre 1208 a Ferentino tra i testimoni dell'investitura della Contea di Sora da parte del pontefice al fratello Riccardo Conti.³⁵ La partecipazione a tali cerimonie «*coram domino papa*» e insieme a suoi familiari come il cognato Stefano Caroli o il nipote Lando *de Monte Longo*, rafforza quindi la possibilità che i *domini de Colle de Medio* godessero appieno della stima e della fiducia di Innocenzo III. Allo stato attuale delle conoscenze, è comunque difficile stabilire in quale misura essi abbiano usufruito anche dei benefici della sua politica nepotistica, in particolare della «tendenza a travalicare i confini della famiglia stretta, per beneficiare, pur se in misura minore, congiunti anche relativamente remoti, ma cari al pontefice per motivi affettivi o ritenuti utili per ragioni politiche».³⁶

³¹ M.T. Caciorgna, *La politica di Innocenzo III nel Lazio*, in *Innocenzo III. Urbs et orbis* cit., I, pp. 691-726, alle pp. 705-706.

³² A consolidare ulteriormente i rapporti contribuì il matrimonio di Maccalona, figlia del cognato di Innocenzo III, Pietro Annibaldi, con Landolfo II da Ceccano: M. Dykmans, *D'Innocent III à Boniface VIII. Histoire des Conti et des Annibaldi*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», 45 (1975), pp. 19-211, alle pp. 43-44.

³³ S. Carocci, *Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili*, Roma 1999 (La corte dei papi, 4), pp. 111-116, e Beolchini, *Tusculum II* cit., pp. 99-101.

³⁴ Theiner, *Codex* cit., p. 40, n. XLIX, e *Le Liber Censuum* cit., I, p. 8*, n. III.

³⁵ Theiner, *Codex* cit., p. 42, n. LIII, e *Le Liber Censuum* cit., I, pp. 9*-10*, n. V.

³⁶ Carocci, *Il nepotismo nel medioevo* cit., p. 113.

In effetti, negli anni seguenti e fino alla morte di papa Conti, i possedimenti dei Collemezzo continuarono sostanzialmente a limitarsi al *castrum* dal quale avevano tratto il nome e ai diritti esercitati in comproprietà con altri condomini nel vicino castello di Pruni, nel territorio di Carpineto. E proprio sul tentativo condotto dalla famiglia nobile per ottenere il pieno controllo di questo modesto villaggio fortificato, del quale aveva in precedenza acquistato alcune quote, c'informa una deliberazione di Innocenzo III del 28 giugno 1212.³⁷

Tra Lando di Collemezzo e i restanti condomini di Pruni, i *nobiles viri* Filippo e Giordano *de Insula*,³⁸ era infatti sorta una controversia dal momento che, una volta subentrato ai precedenti *consortes*, egli aveva imposto agli abitanti dell'insediamento di riservare esclusivamente a lui il giuramento di fedeltà vassallatica e il servizio armato;³⁹ inoltre, aveva ordinato ai propri seguaci di demolire le case appartenenti agli altri condomini e avviato la costruzione «in loco communi» di una torre, lavori che erano proseguiti nonostante una prima ingiunzione del pontefice affinché venissero fermati. Per porre termine alla contesa, le due parti avevano infine accettato l'arbitrato di Innocenzo III, il quale affidò l'istruttoria al cardinale prete di S. Cecilia Pietro Diana, la cui morte nel 1208 costituisce anche un termine *ante quem* per la datazione del procedimento;⁴⁰ durante questa fase furono convocati da entrambe le parti ben quaranta testimoni,⁴¹ le cui audizioni costituirono le basi della sentenza che, forse anche in ragione della sopravvenuta scomparsa del cardinale Diana, venne emessa da papa Conti solo quattro anni più tardi: egli impose agli abitanti di Pruni il giuramento di fedeltà a tutti i suoi condomini, condannò Lando di Collemezzo a pagare i danni provocati alle case dei *de Insula*, ma gli

³⁷ Migne, *Patrologia Latina* cit., CCXVI, coll. 610-611, n. XCVIII. *Epistolarum Innocenti III. romani pontificis libri undecim*, a cura di S. Baluzius, Parisi 1682, II, pp. 635-636, n. 98.

³⁸ Famiglia della nobiltà romana, i *de Insula* sono indicati nel 1199 come concessionari nel territorio tuscolano di terre della chiesa di S. Maria Nova (S. Carocci, M. Vendittelli, *L'origine della campagna romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo*, Roma 2004 [Miscelanea della Società romana di Storia patria, 47], p. 152), mentre alla metà del XIII secolo detenevano parte del *castrum* di Montelanico (Carocci, *Baroni di Roma* cit., p. 70 nota 2).

³⁹ Sui caratteri che la signoria rurale laziale impose a tale tipo di prestazione A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIX*, Napoli 1988, pp. 214-217.

⁴⁰ C. Eubel, *Hierarchia catholica Medii Aevi sive summorum pontificum, S.R.E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta*, Monasterii 1913, p. 3 nota 1.

⁴¹ Con tutta evidenza, si trattava di sottoposti dell'una e dell'altra parte in causa; come infatti scrive Sandro Carocci, «di norma ogni consorte possedeva propri vassalli, ai quali assegnava le terre di sua proprietà richiedendo canoni e prestazioni di varia natura: a ciascuno faceva dunque vassallaticamente capo un certo numero di residenti (con le relative terre in concessione) corrispondente alla quota di dominio ad egli spettante» (S. Carocci, *La signoria rurale nel Lazio [secoli XII-XIII]*, in *La signoria rurale nel medioevo italiano*, a cura di A. Spiccianni - C. Violante, 2 voll., Pisa 1997, I, pp. 167-198, a p. 176).

riconobbe i diritti acquisiti sulle proprie quote castrali e inoltre l'autorizzò a innalzare la torre prima tanto avversata.⁴²

Da quanto detto, nell'operato di Lando è fin troppo facile leggere la volontà di estendere il proprio controllo su questo ulteriore centro murato della fascia centrale dei Lepini, a partire dal pieno possesso delle prerogative militari. In quest'ottica, la costruzione stessa di una torre assumeva un'indubbia valenza al tempo stesso bellica, residenziale e simbolica, il che spiega la determinazione con la quale fu perseguita da una parte e osteggiata dall'altra. Né lo sforzo finanziario che comportava un'impresa edilizia come quella sostenuta per l'edificazione di una torre nel *castrum* di Pruni può essere giustificato se non alla luce del più ambizioso tentativo intrapreso da Lando di costituire gradatamente un proprio dominato dal rilevante valore sia economico che strategico nell'area montana a cavallo tra la Campagna e la Marittima.

Progetto che, con tutta evidenza, doveva fare importante affidamento su solide consorterie qual era quella ceccanese, nonché su un rapporto privilegiato con Innocenzo III e il suo gruppo familiare. È dunque su tali basi che, agli inizi del XIII secolo, può essere definita la forza di questa signoria rurale o almeno del suo ramo principale, le cui proprietà fondiarie continuavano in ogni caso a limitarsi all'incastellamento di Collemezzo e alle quote acquisite nel vicino Pruni.

Né, a ben vedere, poteva essere altrimenti: troppo ingombrante era infatti la presenza degli Annibaldi a Occidente, nonché dei Conti e da Ceccano ad Oriente, per incoraggiare ulteriori iniziative d'espansione territoriale dei *domini de Colle Medio* nella regione lepina.⁴³

2. Il cardinalato di Pietro da Collemezzo: un'opportunità mancata?

Di lì a poco, alla politica familiare venne tuttavia impresso un indirizzo che in prospettiva si sarebbe rivelato di maggiore importanza. In particolare, la consapevolezza che il nuovo orizzonte offerto dall'azione di consolidamento dello Stato della Chiesa promossa durante il pontificato innocenziano aprisse ampie opportunità di ascesa sociale, dovette indurre anche questi *nobiles viri*, al pari di molte altre famiglie signorili della regione, a investire nella formazione culturale dei propri rampolli. Così accadde con Pietro da Collemezzo, senza alcun dubbio l'esponente più illustre del casato.

⁴² È questa forse la torre rettangolare i cui muri superstiti sono stati rilevati da Caputo, *Gli abitati medievali*, p. 244.

⁴³ Un quadro dei possedimenti dei conti di Ceccano è offerto dal testamento di Giovanni da Ceccano del 5 aprile 1224 (edito in *Regesta Honorii papae III*, I, pp. LXXXV-LXXXVI), mentre per Annibaldi e Conti si vedano le schede di Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 311-316 (Annibaldi), pp. 371-380 (Conti).

Noto per la prima volta alle fonti il 21 marzo 1217, allorché è indicato come *capellanus et auditor papae*,⁴⁴ non sappiamo quando abbia avuto inizio la sua carriera nella Curia romana, se durante il pontificato di Innocenzo III o quello di Onorio III. Il fatto che egli venga accreditato anche del titolo di *magister* lascia comunque pensare che avesse alle spalle una solida formazione universitaria, probabilmente portata a compimento nel prestigioso *Studium* di Parigi, dove avrebbe anche insegnato agli inizi del XIII secolo.⁴⁵ Ci si troverebbe perciò dinnanzi ai frutti più significativi della «politique éducative ambitieuse» avviata in quegli anni dai signori di Collemezzo che – come ha messo acutamente in luce Pascal Montaubin – incentivando i propri figli a intraprendere percorsi accademici di alto livello a Parigi come a Bologna, riuscirono non solo a farne chierici competenti al servizio della Curia, ma anche prelati i quali non esitarono a investire nel governo di diocesi molto distanti dalle loro terre d'origine nel Lazio meridionale, ambientandovisi perfettamente.⁴⁶

Dopo queste iniziali esperienze, nel 1218 s'aprì per Pietro da Collemezzo la via diplomatica, che lo condusse in Inghilterra al seguito di Pandolfo, futuro vescovo di Norwich, e quindi a Parigi, dapprima come rappresentante di Onorio III e poi al fianco del cardinale legato Romano Bonaventura. Durante la sua lunga permanenza in Francia, fu titolare di numerose prebende: nel 1229 ottenne il canonicato delle cattedrali di Amiens e di Thérouanne, quindi dal 1230 la prepositura di Saint-Omer; la stima di cui godeva anche presso il re di Francia, lo portò infine nel 1236 a essere eletto arcivescovo di Rouen, incarico che assolse con buoni risultati, riformando la diocesi e controllando strettamente la pratica religiosa dei laici attraverso la promulgazione di statuti sinodali.⁴⁷

La sua più che trentennale carriera ecclesiastico-curiale ebbe coronamento il 28 maggio 1244, quando Innocenzo IV lo nominò cardinale vescovo di Albano. Da porporato, l'attività di Pietro da Collemezzo si disbrigliò principalmente in ambito diplomatico e politico-ecclesiale, senza nessun particolare

⁴⁴ *Regesta Honorii papae III* cit., I, p. 80, n. 449.

⁴⁵ Su questi aspetti e sulla sua biografia A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia e "familiae" cardinalizie dal 1227 al 1254*, 2 voll., Padova 1972 (Italia sacra. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 18-19), I, pp. 168-182; inoltre, G. Vendittelli, *Pietro da Collemezzo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXXIII, Roma 2015, all'URL https://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-da-collemezzo_%28Dizionario-Biografico%29/.

⁴⁶ P. Montaubin, «*Avec de l'Italie qui descendrait l'Escault*»: *Guido da Collemezzo, évêque de Cambrai (1296-1306)*, in *Liber largitorius. Études d'histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves*, a cura di D. Barthélemy e J.-M. Martin, Genève 2003, pp. 477-502, alle pp. 479-480.

⁴⁷ P. Montaubin, *Les clercs italiens dans les Églises normandes au XIII^e siècle*, in *Les Italiens en Normandie, de l'étranger à l'immigré*. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle, 8-11 octobre 1998, in «Cahier des Annales de Normandie», 29 (2000), pp. 67-82, a p. 76.

coinvolgimento nelle contemporanee dinamiche di potere della Campagna e Marittima.

Morì durante la permanenza della Curia pontificia ad Assisi, tra il 30 aprile e il 4 ottobre del 1253. Intorno a quest'ultimo atto della sua vita terrena, la polemistica minoritica e domenicana costruì, tuttavia, quella sorta di *damnatio memoriae* che ne finì per compromettere l'immagine d'ecclesiastico sobrio, onesto, affabile e generoso con i poveri, riconosciutagli persino dai suoi detrattori.⁴⁸ In effetti, in base a ciò che racconta il *Bonum universale de apibus* – una raccolta di *exempla* scritta dal frate predicatore Thomas de Cantimpré tra il 1256 e il 1263 –, dopo aver colpevolmente trascurato alcuni ammonimenti profetici, egli s'era alquanto adirato poiché era stato costretto ad attendere a lungo fuori dalla porta del convento annesso alla basilica di S. Francesco in Assisi, della quale doveva presiedere alla consacrazione da parte d'Innocenzo IV il 25 maggio 1253:

Cum enim dominus Papa ecclesiam quamdam fratrum Minorum consecrare debuisset, et dictus Episcopus Cardinalis ad portam fratrum Minorum pulsans, intromissus celeriter non fuisset, tanta ira raptus est extra se, ut celebraturus primam missam nullo modo, etiam facta confessione, pacificari posset: et tamen ad terrifica sacramenta processit.⁴⁹

Per l'autore domenicano, specie il fatto che nonostante si fosse confessato egli avesse finito per celebrare l'eucaristia senza essere riuscito a ritrovare la pace interiore, suonò come un funesto annuncio della sua morte accidentale. Vittima di un'improvvisa caduta dall'alto, venne difatti abbandonato a terra morente dai membri della sua *familia* cardinalizia i quali, anziché soccorrerlo, s'affrettarono a impossessarsi dei cavalli e dei beni preziosi con cui viaggiava. La sorte di Pietro da Collemezzo – come ha ben dimostrato Agostino Paravicini Bagliani sulla scorta soprattutto di due resoconti di matrice francese – finì in questo modo per essere interpretata alla stregua di una punizione divina inflitta al principale sostenitore nella Curia romana di Guglielmo di Saint-Amour, avversario dichiarato dell'insegnamento universitario da parte degli Ordini mendicanti. È dunque molto probabile che la condanna morale del cardinale, ribadita anche dal riferimento alle ricchezze che l'accompagnavano al momento del suo trapasso, vada ricondotta ai contrasti

⁴⁸ È il caso di Thomas de Cantimpré, il quale scrisse sul suo conto: «De quo fateor raro secularem clericum tam sobrium, tam honestum, tam affabilem, tam largum in pauperes me vidisse» (T. de Cantimpré, *Bonum universale de apibus*, a cura di G. Colvenere, Duaci 1627, p. 186); nondimeno, una volta eletto cardinale, lo stesso autore afferma che «in tali eminentia, taliter ut audistis, desipuit» (*ibidem*).

⁴⁹ Ivi, p. 185.

sorti nell'aprile precedente nello *Studium* di Parigi tra maestri secolari e mendicanti, prime avvisaglie di una disputa ancora lunga da definire.⁵⁰

Al di là di tali considerazioni, nell'economia di questo studio la vicenda di Pietro da Collemezzo deve essere comunque letta innanzitutto alla luce dei riflessi che una simile carriera ebbe per il lignaggio d'appartenenza. La sua elezione arcivescovile a Rouen favorì infatti l'attribuzione a suoi parenti e conterranei di vari uffici e dignità in molteplici chiese della Normandia, regione dove la presenza di ecclesiastici italiani si protrasse per tutto il Duecento. Sull'esempio di molte altre famiglie romane o laziali, anche per i *domini* di Collemezzo la ricerca di ricchi benefici ecclesiastici portò allora a concentrare il loro interesse in una certa area geografica, che rimase così sotto la prolungata influenza di parenti diretti e collaterali: è quanto accadde, ad esempio, nella diocesi di Thérouanne, le cui prebende diventarono a poco a poco appannaggio pressoché esclusivo della famiglia nobile.⁵¹

È d'altro canto importante evidenziare come il trasferimento in diocesi lontane non attenuasse affatto il legame con l'ambiente d'origine, anche perché i gruppi familiari costituivano un sicuro supporto al quale rivolgersi in prima battuta per la copertura d'incarichi di fiducia.⁵² Nel caso di Pietro, tra i chierici, canonici, vescovi o arcipreti d'origine campanina la cui nomina è riconducibile al suo intervento, oltre a Giacomo da Collemezzo, canonico di Tours e Noyon (1269),⁵³ potrebbero annoverarsi Giovanni *de Campania*, canonico di Rouen (1235-1237),⁵⁴ e forse il non meglio noto Trasmondo, anch'egli indicato come canonico rouanese (1250-1253).⁵⁵ Ad essi vanno naturalmente aggiunti i membri della sua *familia* cardinalizia – molti dei quali restano purtroppo ignoti alla documentazione superstite – che furono beneficiati di prebende ecclesiastiche in Italia.⁵⁶

Nel conferimento da parte del vescovo e del Capitolo cattedrale di Anagni del beneficio *sine cura* della chiesa parrocchiale di S. Romano a Goffredo, fratello illegittimo del cardinale,⁵⁷ credo possa invece leggersi anche il tentativo di

⁵⁰ Sulla questione A. Paravicini Bagliani, *Die Polemik der Bettelorden um den Tod des Kardinals Peter von Collemezzo (25 mai 1253)*, in Id., *Il potere del papa. Corporeità, autorappresentazione, simboli*, Firenze 2009, pp. 45-55, e Id., *Il Corpo*, Torino 1994, pp.187-188.

⁵¹ Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., I, p. 173.

⁵² M.T. Caciorgna, *Dinamiche di Curia e ascese sociali (secoli XIII-XIV). Esempi e riflessioni*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 5. Roma e la Chiesa (secoli XII-XV)*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli e M. Vendittelli, Roma 2017, pp. 23-37, a p. 37.

⁵³ Montaubin, *Les clercs italiens* cit., p. 74, ma anche Id., *«Avec de l'Italie»* cit., p. 481.

⁵⁴ Montaubin, *Les clercs italiens* cit., p. 72.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Sulla corte del cardinale Pietro da Collemezzo Paravicini Bagliani, *Cardinali di curia* cit., I, pp. 183-185.

⁵⁷ Ivi, p. 183.

sfruttare strumentalmente l'indubbia considerazione di cui Pietro godeva negli ambienti pontifici. Da tempo il clero anagnino contendeva il patronato della chiesa all'abbazia di Villamagna, alla quale era stato riconfermato ancora da Innocenzo IV il 28 novembre 1243,⁵⁸ con la successiva attribuzione (*ante* 9 febbraio 1244) della prebenda al fratellastro di uno dei suoi più fidati collaboratori, il vescovo ed i capitolari intesero dunque forzare la mano di papa Fieschi, spingendolo a riconoscerne i diritti su S. Romano: contrariamente alle loro aspettative, pur convalidando il beneficio a Goffredo, il 19 aprile 1251 Innocenzo IV tuttavia confermò il patronato della chiesa a Villamagna; a tutela del *consanguineus* di Pietro da Collemezzo, nominò in ogni modo un esecutore – il canonico di Ferentino Andrea di Giovanni *Palmerii* – affinché agisse in sua tutela e gli concesse anche una dispensa, così da cumulare questo con un altro beneficio (di cui s'ignora il carattere) che già deteneva.⁵⁹

Tracciando un bilancio dell'azione nepotistica di Pietro da Collemezzo, va di certo rilevato come a differenza di tanti altri cardinali di Curia, il cui prestigio e reputazione personale costituiscono un carattere essenziale per accrescere il potere e la ricchezza della famiglia di provenienza, egli non sia riuscito a proiettare in maniera altrettanto efficace sul proprio lignaggio gli indubbi vantaggi che potevano derivare dalla carica da lui ricoperta. In effetti, sono molte le variabili delle quali occorre tenere conto ai fini del successo o meno di una politica nepotistica: in primo luogo, la personalità e le capacità del cardinale che – al netto della cattiva fama che ne accompagnò la memoria – nel caso di Pietro da Collemezzo dovettero piuttosto essere improntate a una sostanziale integrità morale e comprensione del proprio ruolo; ugualmente penalizzante fu la relativa brevità (nove anni) della sua durata in carica, che contribuì a impedire il dispiegarsi di un'organica azione a favore dei congiunti; da ultimo, la debolezza del proprio lignaggio d'origine, di fatto improprio a fornire un valido appoggio, vista la sua ancora ridottissima rete di possedimenti, vassalli e amicizie.⁶⁰

I signori di Collemezzo non furono quindi in grado di approfittare della presenza in seno alla Curia pontificia di un loro esponente per costruire un più ampio dominio nella provincia di Campagna e Marittima; seppero, in ogni caso, trarne utili indicazioni per orientare le successive strategie d'ascesa sociale.

⁵⁸ La disputa circa la sua giurisdizione risaliva al XII secolo: G. Giammaria, *La presenza in Anagni del papato itinerante*, in *Itineranza Pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, a cura di S. Carocci, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 61), pp. 279-305, alle pp. 283-284.

⁵⁹ La documentazione relativa è stata raccolta da P. Montaubin, *Entre gloire curiale et vie commune: le chapitre cathédrale d'Anagni au XIII^e siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 109 (1997), pp. 303-442, a p. 354 e nota 265.

⁶⁰ Per i caratteri del nepotismo cardinalizio Carocci, *Il nepotismo nel medioevo* cit., pp. 63-86.

3. Milites in città. Gli esiti di un precoce inurbamento

Al pari di molti altri *domini castrorum*, anche i Collemezzo finirono per subire l'attrazione esercitata dai principali centri urbani della regione, tanto che nel corso del XIII secolo è possibile trovare con crescente frequenza esponenti del lignaggio tra i *milites* di Anagni, di Ferentino o di Sezze, piccoli signori «inurbati per convenienza, per le maggiori opportunità offerte da una città in crescita». ⁶¹

Il primo del quale è attestata la presenza stabile nella *civitas* anagnina è lo stesso Lando da Collemezzo che abbiamo visto impegnato fin dal 1203 nel tentativo di consolidare i possedimenti familiari nella fascia interna dei Lepini. Un'indicazione toponomastica conservata negli *Statuta* cittadini del 1517, ma con tutta probabilità risalente a una precedente redazione del testo normativo, la cui esistenza è d'altronde documentata già nel 1255, fa infatti riferimento alla casa che il *nobilis vir* aveva in Anagni, ⁶² mentre un inventario del 1321 ricorda come altri beni da lui posseduti in città fossero con il tempo passati, attraverso i suoi eredi, nella disponibilità del Comune. ⁶³ Si tratta di dati significativi, dal momento che proprio l'acquisto di immobili nei principali centri abitati era uno dei mezzi attraverso i quali i signori ne ottenevano la piena cittadinanza. ⁶⁴

La possibilità d'esercitare la propria influenza sulla vita delle città e sulle loro istituzioni costituì indubbiamente un fattore determinante nella scelta d'inurbarsi: ne può dare prova la presenza ancora di Lando da Collemezzo – unico laico, insieme al *rector* Adinolfo di Mattia – alla sottoscrizione dell'atto con il quale il 26 agosto 1208 il vescovo di Anagni concedeva al cardinale Ugolino (il futuro Gregorio IX) la chiesa di S. Ascenzo, ⁶⁵ e di nuovo il 13 luglio 1227 all'emanazione di una sentenza giudiziaria nella residenza cittadina del cardinale Stefano da Ceccano. ⁶⁶

Il prestigio assunto dalla famiglia nelle diverse realtà urbane della regione è ben rappresentato dall'opportunità che ebbero alcuni suoi membri d'ospitare

⁶¹ Giammaria, *La presenza in Anagni* cit., pp. 285-286.

⁶² Così P. Zappasodi, *Anagni attraverso i secoli*, 2 voll., Veroli 1908, I, p. 213, sulla scorta degli *Statuta magnificae civitatis Anagninae*, lib. I, cap. 48. La prima attestazione di uno Statuto anagnino in *Bullarium Franciscanum*, a cura di J.H. Sbaralea, 4 voll., Romae 1761, II, p. 88.

⁶³ A. Ambrosi de Magistris, *Un inventario dei beni del Comune di Anagni del secolo XIV*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 7 (1884), pp. 259-293, a p. 288.

⁶⁴ Se ne vedano alcuni esempi in G. Falco, *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di Storia patria, XXIV/1-2), II, pp. 419-690, a p. 479 nota 512.

⁶⁵ *Les registres de Grégoire IX*, a cura di L. Auvray, S. Clemencet e L. Carolus Barré, 4 voll., Paris 1896-1955, I, coll. 1007-1010, n. 1840.

⁶⁶ Theiner, *Codex* cit., I, pp. 84-85, n. CXLII.

nelle proprie dimore personalità di spicco.⁶⁷ È il caso del rettore di Campagna e Marittima, il *civis placentinus* Guido Codeporco, il quale durante il suo mandato dal 1273 al 1274, soggiornò a Ferentino «in hospicio domini Iacobi de Cole medio, in quo moratur et hospitatur dictus dominus rector»;⁶⁸ allo stesso modo, nel corso delle sue prolungate permanenze anagnine al seguito di Bonifacio VIII, il cardinale Matteo d'Acquasparta ebbe l'abitudine di risiedere «in hospitio domini Landonis de Collemedio».⁶⁹ Pure attraverso queste vie è facile ipotizzare che i Collemezzo abbiano accresciuto la propria influenza in Anagni, finendo al contempo per diventare – come sottolineava Raffaele Ambrosi De Magistris – una delle famiglie di *militēs* più ricche di Ferentino.⁷⁰

Un'ulteriore spinta al radicamento urbano è inoltre da ravvisare nei vincoli matrimoniali stretti con diversi lignaggi *de genere militum*, legami che consolidavano gli interessi dei gruppi parentali determinando anche spostamenti o gravitazioni temporanee di loro esponenti da un abitato a un altro. Così accadde, ad esempio, al sunnominato Giacomo da Collemezzo, il quale dopo il matrimonio con Teodora *domini Gregorii domini Sanguinis* che lo portò a consociarsi con una delle famiglie socialmente più eminenti di Sezze, si trasferì da Ferentino per risiedere nel centro lepino, dove nel 1301 compare come consigliere del Comune.⁷¹

Peraltro, la figura di questo importante membro del lignaggio signorile consente di gettare luce sulle ulteriori possibilità di carriera che le relazioni con il papato e la Curia romana offrivano all'aristocrazia minore del Lazio meridionale. Per quanto lo concedono le fonti oggi a disposizione, penso sia quindi utile ricostruirne le vicende.

⁶⁷ M.T. Caciorgna, *Il governo di Campagna e Marittima. Elementi per lo studio del rettorato provinciale a Ferentino nel XIII secolo*, in *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno, Ferentino, 11-13 marzo 1988, Ferentino 1990, pp. 143-160, a p. 155.

⁶⁸ Fu qui che il 31 marzo 1274 il rettore riscosse infatti dal suo sindaco il pagamento di una multa comminata al Comune di Sezze: *Le pergamene di Sezze (1181-1347)*, a cura di M.T. Caciorgna, 2 voll., Roma 1989 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5), I, pp. 66-68, n. 23.

⁶⁹ Nell'atto di notifica di una causa redatto il 7 luglio 1296, si dice per l'appunto che questo fu «actum Anagnie in hospicio domini Landonis de Collemedio in quo morabatur reverendus pater et dominus frater Matheus Dei gratia Portuensis et Sancte Rufine episcopus, sacrosancte romane Ecclesie cardinalis» (F. Bartoloni, *Suppliche pontificie dei secoli XIII e XIV*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 67 [1955], pp. 1-187, a p. 118). Riguardo alle modalità con le quali veniva annualmente ospitata in Anagni la corte pontificia, si veda Giammaria, *La presenza in Anagni*, pp. 304-305.

⁷⁰ Ambrosi de Magistris, *Un inventario* cit., p. 289 nota 3.

⁷¹ Caciorgna, *Marittima medievale* cit., p. 254. *Le pergamene di Sezze* cit., I, p. 124, n. 44, e p. 215, n. 71.

Il nome di Giacomo da Collemezzo è citato per la prima volta il 19 agosto 1264 nel testamento del conte Landolfo da Ceccano, il quale gli aveva affidato la custodia del *castrum* di Montelanico a tutela dei suoi eredi.⁷² Fu tuttavia con la vittoriosa discesa in Italia di Carlo I d'Angiò che si presentò per lui l'opportunità di una rapida ascesa sociale. A riprova dello stretto legame che la propria casata vantava con la corte pontificia, già all'indomani della vittoriosa battaglia di Benevento e in ogni modo almeno dal 22 maggio 1266,⁷³ egli venne infatti designato dal nuovo sovrano del Regno di Napoli primo giustiziere d'Abruzzo:⁷⁴ una scelta nient'affatto sorprendente, considerando che il principale bacino di reclutamento da cui il re angioino attinse per la creazione di una fidata rete di fedeltà e clientele da porre al proprio servizio fu costituito da famiglie appartenenti alla *pars Ecclesiae* e che, almeno nella fase iniziale del suo governo, l'amministrazione periferica non fu affatto monopolio esclusivo di nobili d'origine ultramontana.⁷⁵

L'incarico di Giacomo ebbe comunque breve durata, dal momento che di lì a pochi mesi lo stesso Clemente IV pensò di servirsi del *miles* campanino – del quale, purtroppo, è possibile solo supporre una qualche formazione in campo giuridico – per affermare gli interessi della Chiesa nella turbolenta Firenze. Qui il trionfo di Carlo I d'Angiò aveva aperto una grave crisi tra le file dei ghibellini che, nel tentativo di mantenere il potere, si videro costretti ad allargare la base del proprio consenso alle componenti popolari delle Arti, oltre

⁷² «Item reliquit illud quod habet in Metellanico communiter ipsis filiis suis masculis quod dominus Iacobus de Collemedio tenet ab ipso domino in Metellanico, ut idem dominus Iacobus eisdem heredibus suis teneatur servire de facto Metellanici prout debet» (*Regesta Honorii papae III*, I, p. LXXXVIII).

⁷³ In un atto così datato, interpolato in un altro successivo, Giacomo *de Collemedio* è detto «regius iustitarius Aprutii»: A. Monaci, *Notizie e documenti per l'abbazia di Casanova nell'Abruzzo*, in «Il Murator», 2 (1894), pp. 173-187, alle pp. 178-179.

⁷⁴ *I registri della Cancelleria angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli archivi napoletani*, 50 voll., Napoli 1950-2010, I. 1265-1269, p. 66, n. 168, inoltre ivi, III. 1269-1270, p. 143, n. 220, e p. 262, n. 836; si veda anche la serie dei giustizieri d'Abruzzo ricostruita da C. Minieri Riccio, *Itinerario di Carlo I di Angiò ed altre notizie storiche tratte da' Registri angioini del grande Archivio di Napoli*, Napoli 1872, p. 8. Il dato ribalta quindi la sequenza degli incarichi proposta da M.T. Caciorgna, *Ufficiali forestieri nel Lazio*, in *I podestà dell'Italia comunale. I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Rome 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268), pp. 815-845, a p. 830 nota 44.

⁷⁵ M.-T. Caciorgna, *L'influenza angioina in Italia: gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age», 107/1 (1995), pp. 173-206, alle pp. 175-188, e S. Morelli *I giustizieri nel Regno di Napoli al tempo di Carlo I d'Angiò: primi risultati di un'analisi prosopografica*, in *L'Etat angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII^e et XIV^e siècle*, Actes du Colloque international. Rome-Naples, 7-11 novembre 1995, Rome 1998 (Collection de l'École française de Rome, 245), pp. 491-517, alle pp. 496-497, la quale tuttavia considera Giacomo di Collemezzo un regnicolo (ivi, p. 496 nota 13).

che a ricomporre i rapporti con il papa.⁷⁶ Dal proprio canto, questi invece intravide in una così caotica situazione la possibilità di eliminare ogni influenza ostile e inviò a Firenze come rettori due frati gaudenti bolognesi, Loderengo degli Andalò e Catalano di Guido d'Ostia: di fronte all'inadeguatezza della loro azione e alla persistente presenza in città dei cavalieri tedeschi sulla cui forza si era fino ad allora sorretto il governo ghibellino, nell'autunno 1266 Clemente IV decise tuttavia di nominare podestà proprio Giacomo da Collemezzo. Contrariamente alle aspettative, il papa si vide però respingere dai fiorentini questa come ogni altra sua disposizione. In una lettera indirizzata il 18 ottobre ai rettori, al Consiglio, ai priori delle Arti e al Comune, li minacciò dunque di scomunica se si fossero ostinati a contravvenire ai mandati ricevuti mantenendo ancora in città gli *scelerati Theutonici* e rifiutando il *miles* campanino come podestà, incarico per il quale questi doveva essere remunerato «salario competentis» e provvisto «*honestae militum comitivae*» affinché «*posset civitatis vestrae statum pacificum conservare*»; inoltre, diffidò dall'intentare qualsiasi processo contro gli esuli guelfi «*donec in potestatem receperitis militem supradictum, penes quem solum de iure permanent vel consistunt infra tempus, quod ei dedimus, vestre regimen et iurisdictionis civitatis*».⁷⁷

Intanto, a mutare ancora lo stato dei fatti, come conseguenza dei tumulti scoppiati l'11 novembre, cavalieri tedeschi e magnati ghibellini furono costretti a lasciare Firenze, che finì così per rimanere nelle mani del Popolo. La notizia della sommossa e la preoccupazione che in città si potesse restaurare un governo popolare, indusse Clemente IV a scrivere a Giacomo da Collemezzo il successivo 23 novembre affinché lo raggiungesse al più presto a Viterbo, dove allora risiedeva la corte pontificia, per ricevere le istruzioni necessarie ad adempiere al suo compito «*ad honorem Dei et Romane ecclesie et utilitatem carissimam in Christo filii nostri C(aroli) illustris regis Sicilie consummandam*»; in effetti, considerando la nuova situazione che si era venuta a creare a Firenze, diversamente da quando era stato scelto come podestà, non sarebbe più stato lui solo a reggere il Comune, perché «*nunc, Populo suscitato, tolerare nos con-*

⁷⁶ Sul contesto fiorentino, oltre al classico lavoro di G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, Firenze 1899, pp. 239-286, si vedano ora anche A. Zorzi, *I rettori di Firenze. Reclutamento, flussi, scambi (1193-1313)*, in *I podestà dell'Italia comunale. I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.)*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Rome 2000 (Collection de l'École française de Rome, 268), pp. 453-594, alle pp. 542-545, S. Diacciati, *Popolani e magnati. Società e politica nella Firenze del Duecento*, presentazione di J.-C. Maire Vigueur, Spoleto 2011, pp. 280-285, e E. Faini, *I sei anni dimenticati. Spunti per una riconsiderazione del governo ghibellino di Firenze: 1260-1266*, in *Tra storia e letteratura. Il parlamento di Empoli del 1260*, a cura di V. Arrighi e G. Pinto, Firenze 2012, pp. 29-49.

⁷⁷ *Les registres de Clément IV*, a cura di E. Jordan, Paris 1893-1945, I, p. 394, n. 1144.

venit et decet, quod sit aliquis ibi Populi Capitaneüs, sed fidelis et de Parte Ecclesie, et qui te in omnibus adiuvet, nec possit iurisdictionem tuam in aliquo enervare». ⁷⁸ In attesa dell'arrivo del potestà designato, Clemente IV inviò in ogni caso nella città toscana quale proprio legato Elia Peleti: tuttavia, quella che doveva essere una missione a tempo si protrasse ben oltre le previsioni perché, a dispetto dell'esortazione papale, Giacomo decise di rinunciare all'incarico e il successivo 27 dicembre «potestariam ricasavit». ⁷⁹

Non sappiamo quali ragioni avessero spinto il *miles* campanino a non accettare più la nomina a podestà. Di fatto, per quanto ci è dato sapere, la sua carriera amministrativo-giudiziaria ebbe termine in quella circostanza e – come s'è visto – solo in tarda età egli tornò a interessarsi direttamente di questioni politiche in veste di *consilarius communis* di Sezze.

4. Carriere ecclesiastiche come vettori di mobilità

Ben più che nelle magistrature e nell'attività politica, la prospettiva individuata da questi *domini castrorum* per consolidare la propria fortuna continuò comunque a delinarsi all'ombra del papato. È infatti sulla via già tracciata in precedenza da Pietro da Collemezzo e culminata con la sua nomina cardinalizia, che si sviluppò la carriera del figlio di Giacomo, Guido. ⁸⁰

Al pari di altri esponenti della piccola nobiltà locale, anch'egli iniziò la sua carriera ecclesiastica all'interno del Capitolo cattedrale di Anagni – dove è attestato come canonico nel 1260 –, istituto che nel XIII secolo contribuì ampiamente al reclutamento del personale della Curia romana: ⁸¹ non sorprende, perciò, trovarlo di lì a poco menzionato come cappellano papale sotto Urbano IV. ⁸²

⁷⁸ Ivi, p. 396, n. 1155.

⁷⁹ Ivi, p. 398, n. 1163. Neppure altre due lettere pontificie dell'8 luglio 1268 riescono a motivare la rinuncia del *miles* campanino: con la prima Clemente IV assolve fiorentini dalla sentenza di scomunica «qua tenentur pro salario, quod dilecto filio nobili viro Iacobo de Colle Medio debetur» (ivi, p. 437, n. 1390), mentre con la seconda incarica il frate domenicano Guglielmo di Torneux di portare loro l'assoluzione (ivi, p. 4237, n. 1391).

⁸⁰ Oltre allo studio dedicatogli da Montaubin, «*Avec de l'Italie*» cit., pp. 477-502, suoi brevi profili biografici in G.F. Nüske, *Untersuchungen über das Personal der päpstlichen Kanzlei 1254-1304*, in «Archiv für Diplomatik», 20 (1974), pp. 39-240, alle pp. 108-109, e ancora in Montaubin, *Entre gloire curiale* cit., pp. 413-414, n. 34. Va comunque sottolineato come, da ultimo, Pascal Montaubin non sia apparso del tutto convinto che le notizie biografiche riferite a Guido da Collemezzo siano riconducibili ad un'unica identità, ma abbia finito per postulare la contemporanea esistenza di ben tre personaggi con lo stesso nome (Montaubin, «*Avec de l'Italie*», cit. p. 482), ipotesi che non mi sento di condividere.

⁸¹ Montaubin, *Entre gloire curiale* cit., pp. 374-394.

⁸² *Les registres d'Urbain IV (1261-1264)*, a cura di J. Guiraud e S. Clemencet, 2 voll., Paris 1901-1904, II, p. 247, n. 1891 (30 giugno 1264).

Avvantaggiandosi delle entrate della propria famiglia presso l'*entourage* pontificio e della propensione filo-angioina che aveva portato il padre a governare (seppure fugacemente) l'importante giustizierato d'Abruzzo, anch'egli ottenne presto una serie di benefici in varie chiese della Normandia, ormai da tempo stabile appannaggio dei suoi consanguinei. A partire dal 1269, divenne così in breve sequenza canonico di Bayeux e della collegiale di Saint-Firmin ad Amiens,⁸³ oltre che *thesaurarius* di Théroouanne,⁸⁴ prebende cui più tardi s'aggiunsero anche l'arcidiaconato ad Arras nonché altri canonicati a Parigi e Noyon: un accumulo di benefici dal quale fu dispensato nel 1290 da Niccolò IV su intervento del cardinale Matteo d'Acquasparta.⁸⁵

Intanto, per circa un anno e mezzo tra il 1268 e il 1269, il *filius domini Iacobi de Colle Medio* frequentò insieme al fratello Giacomo lo *Studium* di Bologna, indiscussa capitale del diritto medievale.⁸⁶ La scelta di assicurare ai propri figli una solida formazione universitaria testimonia l'avvenuta acquisizione, da parte della famiglia campanina così come di larga parte della piccola nobiltà del Lazio meridionale, della consapevolezza che la cultura rappresentasse un fattore determinante per il successo e la promozione sociale, nel quale valeva senz'altro la pena investire.⁸⁷

Conseguito il titolo di *dominus legum ac doctor decretorum*, l'8 settembre 1275 Guido da Collemezzo chiese ed ottenne «per la sua grande rinomanza» la licenza per insegnare diritto canonico nello *Studium* di Napoli.⁸⁸ E della sua

⁸³ Così nelle fonti manoscritte citate da Montaubin, *Entre gloire curiale* cit., p. 414, e in *Les registres de Grégoire X (1272-1274)*, a cura di J. Guiraud, Paris 1892, p. 44, n. 124 (5 gennaio 1273).

⁸⁴ *Gli atti perduti della Cancelleria angioina*, transuntati da C. de Lellis, pubblicati sotto la direzione di R. Filangieri, II/1. *Il Regno di Carlo I*, a cura di B. Mazzoleni, Roma 1943 (Regesta chartarum Italiae, 25), p. 139, n. 1058.

⁸⁵ *Les registres de Nicolas IV. Recueil des bulles de ce pape*, a cura di E. Langlois, 3 voll., Paris 1886-1893, I, p. 503, nn. 3100-3101 (23 agosto 1290).

⁸⁶ Per Guido, si veda *Chartularium Studii bononiensis. Documenti per la storia dell'Università di Bologna dalle origini fino al secolo XV*, 15 voll., Bologna 1907-1988, VIII, p. 72, n. CXXXV, p. 152, n. CCXCII; p. 206, n. CCCXCIX; X, p. 36, n. LXXX, p. 37, n. LXXXI, p. 93, n. CCVI; XI, p. 34, n. LXXIX, p. 79, n. CLXXXVII, p. 206, n. CDLXXXII, p. 235, n. DLVI. Per suo fratello Giacomo, i riferimenti sono a ivi, VIII, p. 124, n. CCXXXVIII, p. 132, n. CCLII, p. 206, n. CCCXCIX; XI, p. 13, n. XXII, p. 37, n. LXXX.

⁸⁷ È esemplare, a riguardo, la notizia che il 1° giugno 1268 «dominus Iacobus, dominus Guido, fratres filii domini Iacobi de Collomedio de Campania, dominus Baronus, filius domini Rumanus de Ferentino» contrassero un mutuo per finanziarsi gli studi nello *Studium* bolognese (ivi, VIII, p. 206, n. CCCXCIX). Un *magister* Rumanus de Ferentino. Sul tema Caigiorgna, *Dinamiche di Curia* cit., pp. 26-28.

⁸⁸ C. Minieri Riccio, *Il regno di Carlo I d'Angiò dal 2 gennaio 1273 al 31 dicembre 1283*, in «Archivio storico italiano», serie III, 25 (1877), pp. 404-416, a p. 404 (la citazione è ripresa

preparazione in quest'ambito danno ragione gli scritti che sono stati con certezza a lui attribuiti: oltre all'*Extractio de dictis Bernardi et quibusdam aliis super Evangelio* «*Missus est angelus Gabriel*» (compilazione delle interpretazioni del passo evangelico) e al *Repertorium super apparatu Innocentii IV* (sintesi dei commenti di Innocenzo IV alle decretali di Gregorio IX), va in particolare ricordato il *Processus Satanae contra genus humanum*, una singolare opera che, unendo diritto e teologia, simulava lo svolgersi di un processo in Paradiso nel corso del quale il diavolo e la Vergine si contendevano l'umanità.⁸⁹

Sembra, in ogni caso, che questa sua attività canonistico-letteraria sia interamente riconducibile alla fase successiva alla nomina a notaio pontificio (*ante* 1295),⁹⁰ e soprattutto all'elezione a vescovo di Cambrai da parte di Bonifacio VIII, il quale il 21 ottobre 1296 lo preferì al candidato scelto dal locale Capitolo cattedrale.⁹¹ A dispetto degli iniziali auspici papali, il suo episcopato si rivelò travagliato da non pochi motivi d'inquietudine, degenerati nel 1302 in violenti tumulti che finirono per contraporre a lungo la cittadinanza al clero canonico cambresino;⁹² tuttavia, l'episodio che più d'ogni altro ne contrassegnò il governo fu senz'altro la condanna al rogo da lui inflitta al *Miroir des simples âmes*, opera della beghina Margherita Porete: la sentenza venne eseguita a Valenciennes sotto gli occhi dell'autrice, che peraltro Guido diffidò dal diffondere ancora le proprie idee, ponendo in questo modo il presupposto

da questo studio, che si fonda su una lettura diretta di documenti poi andati distrutti), e anche *Gli atti perduti della Cancelleria angioina* cit., p. 139, n. 1058.

⁸⁹ Circa tale produzione si veda la scheda di F. Lajard, *Gui de Colle di Mezzo, canoniste*, in *Histoire littéraire de la France*, XXV, Paris 1869, pp. 280-283, e J.F. von Schulte, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*. II. *Von Gregor IX. bis auf das Concil von Trient*, Stuttgart 1877, pp. 178-179. In particolare, sull'*Extractio de dictis Bernardi et quibusdam aliis super Evangelio* «*Missus est angelus Gabriel*» si veda S.L. Field, *Guido of Collemezzo's Extraccio de dictis Bernardi et quibusdam aliis super Evangelio* "Missus est angelus Gabriel", in «*Mediaeval Studies*», 74 (2012), pp. 143-162; per il *Processus Satane* il riferimento è invece ai lavori di C. Cardelle de Hartmann, *Lateinische Dialoge 1200-1400. Literaturhistorische Studie und Repertorium*, Leiden-Boston 2007 (Mittelateinische Studien und Texte, 37), pp. 308-313, e soprattutto di B. Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma 2015.

⁹⁰ *Les registres de Boniface VIII*, a cura di G. Digard, M. Faucon, A. Thomas e R. Fawtier, 4 voll., Paris 1884-1931, I, col. 111, n. 313 (17 giugno 1295); ulteriori attestazioni come notaio papale: ivi, col. 111, n. 315 (17 giugno 1295), col. 427, n. 1196 (23 luglio 1296), col. 464, n. 1295 (9 settembre 1296).

⁹¹ Ivi, col. 499, n. 1374.

⁹² La vicenda è dettagliatamente ricostruita da M. Dupont, *Histoire ecclésiastique et civile de la ville de Cambrai et du Cambrésis*, 3 voll., Cambrai 1759-1765, I, pp. 65-75 (il quale attribuisce proprio a questi problemi la richiesta avanzata al papa verso la fine del 1305 da Guido da Collemezzo affinché lo trasferisse alla guida di un'altra diocesi), e H. Lancelin, *Histoire du diocèse de Cambrai*, Valenciennes 1946, pp. 133-137.

giuridico per la successiva scomunica e messa a morte della mistica, comminata nel 1310 dall'inquisitore generale di Francia.⁹³

Guido da Collemezzo rimase vescovo di Cambrai fino al 22 gennaio 1306, quando Clemente V lo trasferì alla guida dell'arcidiocesi di Salerno,⁹⁴ ma quello stesso anno (in una data imprecisata) morì ad Avignone senza riuscire mai a raggiungere la sua nuova sede.⁹⁵

Al di là dell'eccezionalità rappresentata dall'esempio di Guido, ai fini di questa ricerca ciò che più conta è nondimeno sottolineare come il legame con il Capitolo cattedrale di Anagni costituisse un «elemento qualificante e quasi permanente della preminenza sociale» della famiglia signorile, tratto essenziale della sua strategia d'affermazione.⁹⁶ Il repertorio prosopografico dei canonici anagnini proposto da Pascal Montaubin dà efficacemente conto di una simile linea d'indirizzo: la presenza in successione tra le file del clero capitolare di Ruggero (attestato nel 1222),⁹⁷ dello stesso Guido (nel 1265) e poi di Lando (dal 1297 al 1328),⁹⁸ sta in effetti a indicare che nel corso del XIII secolo i Collemezzo presidiarono pressoché ininterrottamente l'importante istituto ecclesiastico.

5. Per un primo bilancio

Piuttosto che ricostruire le linee di discendenza dei *domini* di Collemezzo – impresa improba, vista la frammentarietà della documentazione disponibile – il quadro che ho cercato di tracciare mira a ricostruire le politiche d'affermazione poste in atto da questa signoria di castello nel corso del Duecento, prima che anch'essa fosse costretta a confortarsi con la prepotente ascesa nella provincia di Campagna e Marittima della famiglia Caetani.⁹⁹

⁹³ P. Verdeyen, *Le procès d'inquisition contre Marguerite Porete et Guiard de Cressonessart (1309-1310)*, in «Revue d'Histoire ecclésiastique», 81 (1986), pp. 47-94, alle pp. 78-80, e S.L. Field, *Debating the Historical Marguerite Porete*, in *A Companion to Marguerite Porete and The Mirror of Simple Souls*, a cura di R. Stauffer e W.R. Terry, Leiden 2017, pp. 9-37, alle pp. 9-10 e 25-26.

⁹⁴ *Clementis papae V regestum ex Vaticanis archetypis, editio, cura et studio monachorum ordinis sancti Benedicti*, 7 voll., Romae 1884-1892, I, p. 182, n. 992.

⁹⁵ Ughelli, *Italia Sacra* cit., VII, col. 428, n. 20, e Eubel, *Hierarchia catholica*, I, p. 429.

⁹⁶ La citazione è tratta da M.T. Caciorgna, *Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV*, Roma 2008, p. 255.

⁹⁷ Montaubin, *Entre gloire curiale* cit., p. 433, n. 100.

⁹⁸ Ivi, p. 421, n. 62.

⁹⁹ Sul tema resta fondamentale G. Falco, *Sulla formazione e costituzione della signoria dei Caetani*, in «Rivista storica italiana», 45 (1928), pp. 225-278 (poi ripubblicato con il titolo *La signoria dei Caetani [1283-1303]*, in Id., *Albori d'Europa*, Roma 1947, pp. 293-333), cui vanno affiancati almeno Cortonesi, *Terre e signori* cit., pp. 237-253, Id., *Ninfa e i Caetani: affermazione della signoria e assetto del territorio (secoli XIII-XIV)*, in *Ninfa, una città, un giardino*, Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta-Ninfa, 7-9 ottobre 1988, a cura di

In particolare, da quanto affermato emerge che alle difficoltà incontrate fin dagli inizi del XIII secolo ad imporsi sulla dorsale dei Monti Lepini, un'area non solo di assoluto rilievo economico nell'ottica della «piccola transumanza regionale», ma che nel contesto della politica innocenziana di recupero del *Patrimonium Sancti Petri* era ormai divenuta di fondamentale importanza strategico-militare e dunque contesa da lignaggi ben più potenti quali i Conti e gli Annibaldi, i Collemezzo abbiano risposto affidandosi alle nuove opportunità di mobilità sociale offerte dal rafforzamento del potere pontificio e dei suoi apparati di governo.

È sotto questa luce che va letto lo stabile inserimento di esponenti del casato nel Capitolo cattedrale anagnino, in quegli anni veicolo primario di promozione ecclesiastica, nonché occasione di sempre più stretti e continuati rapporti con la Curia romana. La ricerca ha evidenziato quanto sia stato efficace un simile indirizzo, soprattutto se ai suoi esiti s'accompagnò un'adeguata formazione intellettuale maturata nei maggiori centri universitari dell'epoca, Parigi e Bologna. Ne rappresentano un esempio inequivocabile le nomine episcopali prima di Pietro a Rouen e poi di Guido a Cambrai, le quali favorirono la possibilità che per lungo tempo a membri della consorteria familiare dei Collemezzo venissero riservati benefici e prebende in varie chiese della Francia settentrionale.

Nondimeno, mi sembra importante sottolineare come il caso di studio metta in evidenza anche la mancanza di un'indubitabile correlazione diretta tra l'obiettivo perseguito dalla famiglia ed i risultati conseguiti. Come s'è visto, ragioni contingenti non permisero in realtà ai *domini de Collemedio* di sfruttare al meglio in una prospettiva nepotistica l'elezione cardinalizia di Pietro nel 1244, che di fatto finì per rivelarsi un'opportunità mancata, in termini di prestigio e potere, per l'intero lignaggio.

Infine, mentre si assistette a un sempre maggiore inserimento di questi modesti *nobiles viri* nel quadro delle *élite* che popolavano i maggiori centri urbani della Campagna e Marittima (Anagni, Ferentino, Sezze), purtroppo sfuggono i motivi che impedirono a un personaggio pure dotato dei necessari strumenti culturali qual era Giacomo da Collemezzo, d'inserirsi a pieno titolo nelle dinamiche politico-amministrative del neonato Regno angioino o nella magistratura di una città come Firenze e di lì nel mondo podestarile del-

L. Fiorani, Roma 1990 pp. 65-96, alle pp. 68-73, Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 327-331, e Id., *I Caetani e le altre famiglie baronali del Lazio alla fine del Duecento e nella prima metà del Trecento: tipologie dei poteri signorili*, in *Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio*, Atti del Convegno di studi storici, Roma-Latina-Sermoneta, 30 novembre-2 dicembre 2000, Roma 2004, pp. 117-131, alle pp. 124-131.

l'epoca, incarichi verso cui dovevano averlo ancora una volta proiettato i legami familiari con la Curia romana e i suoi circuiti d'alleanze. Più in generale, va d'altro canto considerata la sostanziale estraneità manifestata dagli esponenti della signoria di castello nei confronti delle istituzioni dei governi comunali duecenteschi.

In conclusione, mi pare che quelli qui presentati possano senz'altro essere elementi di un certo interesse, tanto più in un panorama di studi sulla piccola nobiltà del Lazio meridionale che, a tutt'oggi, resta oltremodo limitato. Si tratta, tuttavia, di acquisizioni che non esauriscono, ma anzi postulano ulteriori, sistematiche ricerche.

VICTOR CRESCENZI

Cori e il suo ordinamento tra XIV e XVI secolo*

Premessa. È opinione comune, forse più ripetuta che puntualmente verificata, che l'esperienza giuridica, ma anche politica dell'età di *ius commune* è caratterizzata dal pluralismo: pluralismo degli ordinamenti e delle fonti vigenti all'interno di ciascun ordinamento. È perfino superfluo ricordare che non si tratta di due pluralismi diversi, ma di due facce di una medesima realtà, quella, appunto, dello *ius commune* come sistema, secondo la ricostruzione di Francesco Calasso, che quell'esperienza ha magistralmente studiato.¹

Di questa realtà e della sua struttura la migliore rappresentazione, la testimonianza più concreta è data proprio dai testi della legislazione statutaria, nei quali trova disciplina la vita delle compagini sociali organizzate negli ordinamenti territoriali su base cittadina, che costituiscono uno dei più autentici e caratteristici tratti della storia italiana di quell'età di mezzo che, preso l'avvio con la rinascenza del secolo XI, attraversa i secoli fino alle soglie dell'unificazione nazionale. Naturalmente non si tratta di un'età per così dire omogenea, tantomeno connotata da uniformità; proprio la storia degli ordinamenti giuridici subisce, in Italia – se non proprio in Europa –, profondi rivolgimenti e radicali trasformazioni, legata com'è a vicende d'indole politica: è un'ovvietà ricordarlo qui. Tuttavia, questi rivolgimenti, queste trasformazioni, per quanto profondi e radicali, riguardano le relazioni esterne tra gli ordinamenti, piuttosto che la loro struttura interna; questa, nella sua dimensione appunto formale, si caratterizza, pur nel trascorrere dei secoli, per una certa inerzia; sarà la nuova esperienza dello Stato moderno, soprattutto nella configurazione che questo raggiungerà dopo la Rivoluzione francese, a determinare la

* Si ripropone qui, con trascurabili ritocchi, il testo della presentazione degli *Statuta Civitatis Corue* (Romae 1732). Ristampa anastatica a cura di P. L. De Rossi e G. Pesiri, con traduzione di G. Pesiri, saggi introduttivi di G. Pesiri e P. L. De Rossi, Anagni 2014.

¹ F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951; Calasso, *Medio evo del diritto*, I, Milano 1954, in particolare parte II, *Il sistema del diritto comune*, pp. 345-629; Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1965; per una sintesi v. V. Crescenzi, *Diritto comune: analisi di un concetto, struttura di un'esperienza*, in *El Dret Comú i Catalunya*, Actes del VIII Simposi Internacional, Barcelona, 28-31 maig del 1998 (ed. A. Iglesias Ferreirós), Barcelona 1999, pp.103-172.

liquidazione definitiva di quella struttura, insieme con la dissoluzione del pluralismo che la connota, e ad imporre più che una mutazione, la loro sostituzione con le strutture proprie della nuova esperienza statuale, che dalla nuova entità che si afferma sul teatro della storia – lo Stato, appunto – ripetono la loro ragion d'essere e la loro legittimazione.

Al contrario, non dalle entità sopraordinate proprie dell'età premoderna traggono legittimazione gli ordinamenti cittadini dell'esperienza di *ius commune*: non dall'Impero, ma nemmeno dalla Chiesa.² Anche gli ordinamenti che si trovano nelle *terrae Ecclesiae*, come accade per quelli che si trovano nelle *terrae Imperii*, hanno la loro ragion d'essere nelle forze aggregatrici delle compagini che compongono la società complessa che in tali città vive e opera, anche nelle situazioni conflittuali che ne segnano la storia e le vicende per gli interessi che tale società innervano. La legittimazione di tali ordinamenti non discende da un atto formale di un *superior*, ma è per così dire originaria, e ha il suo fondamento, secondo la dottrina che ha in Baldo degli Ubaldi il portavoce più autorevole e lucido, nello *ius gentium*, conformemente al contenuto di quella l. *omnes populi* del Digesto (D.1,1,9), che è la *sedes* condivisa di questa difficile *materia*. *Populus*, tuttavia, non sta per moltitudine, ma, ancora una volta, identifica una struttura, che, appunto perché di *ius gentium*, attiene all'esistenza stessa e al modo d'essere di una compagine sociale, o, forse meglio, di un'intera società, che nell'individuarsi in *populus* si costituisce in ordinamento, in *regimen*. A sua volta, però, un *regimen* – anch'esso entità *de iure gentium* – in quanto tale si fonda sulle *leges*, sugli *statuta*, sicché deve essere riconosciuto nella sua dimensione ordinamentale dal *superior*; la conseguenza ultima, dunque, è che, purché *bene se regit*, il *populus* costituito in ordinamento, *non potest superior se impedire*, secondo le parole stesse di Baldo.³ Si tratta di una dottrina che costituisce, come del resto è ampiamente noto, la base non solo formale dell'autonomia e della pluralità degli ordinamenti – nelle reciproche relazioni di dipendenza e di soggezione, ma non di legittimazione – che danno corpo alla fenomenologia politica e giuridica dell'età di *ius commune*. È, dunque, quella dell'autonomia la categoria concettuale ed empirica che costituisce il principio

² Così anche sinteticamente M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, p. 495-503.

³ Baldi de Ubaldis *Commentaria ad librum primum Digestorum, l. omnes populi* [D. 1,1,9], Venetiis 1572-1577, 12^{vb}, n. 4: «Mox restat uidere numquid in tali statuto [*scil.*: proprium statutum quod sibi quilibet populus constituit] requiratur auctoritas superioris: uidetur quod non, quia populi sunt de iure gentium, ergo regimen populi est de iure gentium [...]; sed regimen non potest esse sine legibus et statutis, ergo eo ipso quod populus habet esse, habet per consequens regimen in suo esse, sicut omne animal regitur a suo spiritu proprio et anima, et si bene se regit, non potest superior se impedire [...]».

di razionalità del pluralismo dell'età di *ius commune*, e che deve guidare l'interpretazione di una realtà storica complessa, segnata da un punto di vista ordinamentale, qual è quella delle *terrae Ecclesiae*, nelle quali, al di sotto del Papa, *superior* in certo senso *in capite*, vivono entità come quelle che diremo genericamente baronali, signorili, di origine feudale accanto a quelle cittadine, entità che alla lor volta si pongono in posizione di reciproca superiorità o di soggezione a seconda dei rapporti di forza e dei titoli giuridici che possano vantare o che possano pretendere o che possano difendere in relazione ad un determinato territorio.

La legislazione statutaria, all'interno di questa cornice, costituisce, dunque, non solo lo specchio della vita cittadina nei vari ordinamenti che appunto nella città hanno il centro e la ragion d'essere, ma anche la forma del pluralismo, vista nella sua dimensione pratica; in tale legislazione, infatti, si dà specificamente configurazione formale sia dei rapporti tra le componenti sociali che si muovono nella città, sia delle relazioni tra gli interessi che fanno capo alla struttura ordinamentale degli enti politico-amministrativi che insistono sul territorio nel quale la città vive, e che sono investiti dei relativi poteri su tale territorio; questi enti, in un'esperienza non assolutistica, ma appunto pluralistica, sono in reciproca interazione dinamica, tenuto conto sia dei titoli giuridici che pongono a sostegno dei poteri che intendono esercitare, sia dei rapporti di forza che storicamente s'instaurano.

Ora, la realtà storica di quella complessa entità politica che va sotto la denominazione di Stato della Chiesa costituisce, per più versi, un punto di osservazione euristicamente fecondo, tenuto conto del fatto che nel suo seno trova realizzazione in modo singolare il pluralismo che costituisce il filo rosso di queste considerazioni.

Diversamente da quel che accade in altri territori italiani, soprattutto in quelli dell'Italia comunale centro settentrionale, qui, nella realtà pontificia ci troviamo dinanzi ad una serie di piani ordinamentali in continuo dinamismo, in un equilibrio che non trova facilmente una stabilità duratura, per il convergere di forze contrastanti; il potere temporale dei papi concorre con quello che il Comune di Roma, conformemente, del resto, con le tendenze tipiche della politica delle città comunali, anche per la necessità degli approvvigionamenti alimentari, intende esercitare sul proprio contado, ma concorre anche con quello dei signori feudali, per i territori che ne sono interessati. D'altra parte, all'interno della città, questo dinamismo, tenuto conto delle specificità di ogni ordinamento, è quello proprio delle relazioni sociali ed economiche che ne caratterizzano la vita.

1. Il caso di Cori, all'interno di questo quadro, si presenta come singolarmente interessante e fecondo, tenuto conto del fatto che il suo Statuto costituisce la stratificazione di questo dinamismo e della forma che assume, di volta in volta, l'equilibrio nel quale queste forze si vengono a trovare nei vari periodi storici considerati, come ormai più volte rilevato.

Non c'è dubbio che proprio il testo statutario, nella sua versione tramandata a stampa nel 1732, che viene nuovamente messo in circolazione con questa ristampa⁴ — alla comprensione del quale testo, anche da parte di un lettore non specialista di reperti così antichi, contribuisce la traduzione di Giovanni Pesiri, accurata fino alla raffinatezza — è lo specchio della forma che Leone X ha impresso alla configurazione politica e giuridica degli ordinamenti di questa parte della Marittima con la bolla *Dum singularem fidei*, del 19 marzo del 1513.

Come ben mette in luce il De Rossi,⁵ con questo provvedimento il pontefice «restituì al Comune di Roma la giurisdizione su Cori» (e anche su Velletri, città a Cori legata da vincoli plurisecolari di fraternità e amicizia, ma pure da un analogo destino); su questa restaurazione della giurisdizione romana, tuttavia, occorre una certa circospezione critica.

Effettivamente, la bolla leonina mette definitivamente fine all'esperimento di governo, iniziato con il cardinale Guillaume Estouteville, nominato da Paolo II nel 1461 vescovo di Ostia e Velletri, il quale in un momento imprecisato, come nota il Pesiri, ma probabilmente successivo al 1465, aveva assunto il titolo di “protettore” della città di Velletri⁶ e, si può ritenere, contestualmente anche di Cori;⁷ ma, aldilà dell'appellativo che lo identifica, che pure ha un suo rilievo, al titolare della diocesi di Ostia e Velletri, come tutti

⁴ *Statuta Civitatis Corae (Romae 1732)*. Ristampa anastatica a cura di P. L. De Rossi e G. Pesiri, con traduzione di G. Pesiri, presentazione di V. Crescenzi, saggi introduttivi di G. Pesiri e P. L. De Rossi, Anagni 2014.

⁵ P. L. De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio: nuovi assetti istituzionali*, in *La carriera di un uomo di Curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica*, a cura di C. Frova, R. Michetti e D. Palombi, Roma 2008, pp. 127-136, qui, p. 133; ma v. anche De Rossi, *Istituzioni e vicende statutarie di Cori (secc. XIII-XVIII)*, *Il Cinquecento*, in *Statuta Civitatis Corae 1732 cit.*, p. 15.

⁶ G. Pesiri, *La Marittima nel secolo XVI: il contesto ecclesiastico e politico*, in *La carriera di un uomo di Curia cit.*, p. 156 e note 98 e 99. Cfr. anche A. Borgia, *Istoria della Chiesa e Città di Velletri*, Nocera 1723, p. 373, sulle fonti del quale v. Pesiri, *La Marittima cit.*, p. 156 e note 99 e 100.

⁷ Il Borgia, *Istoria cit.*, p. 382, nell'illustrare i meriti del cardinal di Rouen, vale a dire l'Estouteville, nota che «aggiunse in Cora una nave nella chiesa di S. Oliua, oue nel 1465 trasferì il conuento di S. Agostino, che prima era fuori le mura di quella terra, e alla stessa chiesa aggiunse anch'un'onesta abitazione per uso suo e de suoi successori», il che può costituire un sufficiente indizio del fatto che Cori rientrasse nella sua giurisdizione, altrimenti denominata “protezione”.

sappiamo, è affidato non solo il governo *in spiritualibus*, ma anche quello *in temporalibus* sulle *terrae Ecclesiae immediate subiectae* che si trovano all'interno della sua giurisdizione, in particolare su Velletri e Cori:⁸ «Piacque a Paolo II troncar affatto tutte le pretensioni dei Romani, e per ridurre a miglior forma il Governo ne diede la protezione al Cardinal di Rouano, il quale in questa guisa fu il primo de nostri Vescovi, che usasse insieme l'autorità Temporale, e Spirituale in Velletri»; la decisione pontificia,⁹ dunque, avrebbe un connotato decisamente antiromano, anche a salvaguardia della potestà diretta della Santa Sede sulle terre interessate dal provvedimento.

Sul piano della nomenclatura è notevole che questo governo non sia identificato da un appellativo che rimandi ad una dimensione formale, in virtù della quale il vescovo di Ostia e Velletri risulti investito di una potestà, tale da consolidare nelle medesime mani in un'unica giurisdizione la competenza *in spiritualibus* e quella *in temporalibus*; la parola usata per indicare la funzione esercitata dal vescovo di Ostia e Velletri, come abbiamo visto nel passo del Borgia sopra riferito, è “protezione”: un termine non tecnicamente né formalmente connotato, che si risolve ad indicare una supremazia per così dire benevola sulle entità protette, d'indole squisitamente politica.¹⁰ Per questo non è improprio qualificare l'iniziativa pontificia come un esperimento, che non per caso è affidato al titolare della diocesi di Ostia e Velletri, sulla cattedra della quale passano figure di grande levatura e importanza politica, non ultimo Giuliano della Rovere che da qui migrerà al soglio pontificio come Giulio II (1503).

Sisto IV, per parte sua, nel 1480, con il breve *Ad cognitam fidelitatis*, sottrarrà Cori all'ordinaria giurisdizione del Governatore della Campagna e della Marittima:¹¹ un provvedimento, quest'ultimo, che s'inscrive, evidentemente,

⁸ Così il Borgia, *Istoria* cit., p. 373 con specifico riguardo alla città di Velletri, ma, com'è noto, le sue considerazioni valgono anche per Cori; ho conservato le particolarità grafiche e ortografiche del testo.

⁹ Della quale non c'è traccia, per esempio, nel *Bullarium Romanum*, t. V, pp. 182-203, che raccoglie le bolle di Paolo II, che pure aveva legiferato, con la bolla *Munera excaecare oculos*, del 18 marzo 1466, in tema di attribuzione degli uffici da parte dei legati, rettori e ufficiali provinciali, riservando al pontefice la loro *collatio*; v. ivi, pp. 184-186; in part. v. i § 2 e 3 (p. 185); cfr. anche M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (*Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XIV), p. 96 e nota 3.

¹⁰ Sulla figura del “protettore” v. Pesiri, *La Marittima* cit., p. 159 e note 116 e 117.

¹¹ *Statuta ciuitatis Corae 1732*, pp. 287-289, Breue Sixti IV, quo officium Bayliui supprimitur, et Corana ciuitas a Maritimae et Campaniae Prouinciarum Gubernatoris iurisdictione libera declaratur, et Potestas solus deputetur, sub die 21 octobris 1480: «[...] Quare pro parte eorum Vniuersitatis Nobis fuit humiliter supplicatum, ut ne deinceps talia contingant Bayliui officium huiusmodi pro quiete dictae terrae penitus et omnino supprimitur et extinguere, ac alias eis in praemissis opportune prouidere de benignitate apostolica dignemur. Nos igitur,

nella politica accentratrice di questo pontefice e che è altrettanto evidentemente rivolto alla salvaguardia dei diritti e dei poteri della Santa Sede sul territorio a questa immediatamente soggetto, con conseguente compressione delle mire espansionistiche del Comune romano sul contado. Non si può, tuttavia, non rilevare che quest'ultima disposizione costituisce una deroga significativa alla bolla *Etsi cunctorum christifidelium* del 1478 con la quale lo stesso Sisto IV aveva stabilito che tutte le *prouinciae, ciuitates, terrae, castra et loca temporalis dominio Romanae Ecclesiae immediate subiecta* – secondo l'indicazione dei destinatari della bolla così come enumerati nel *proemium*¹² – sarebbero state d'altra in avanti tenute all'osservanza delle *Constitutiones Aegidianae*.¹³

In quale misura il breve sistino del 1480 costituisse una tutela della pienezza dell'autonomia della città che ne è destinataria è controverso, come sostiene il De Rossi con argomenti degni di considerazione.¹⁴

Però, pur tenendo conto di testimonianze di questo tipo, non va sottovalutato che col medesimo breve Sisto IV sopprimeva definitivamente l'ufficio del balivo, mettendo fine, così, ad un'annosa, quasi secolare questione che evidentemente affliggeva la vita pubblica corana, come dimostra la serie di *breuia* dal 1392 al 1451, con i quali i papi *pro tempore*, vale a dire Bonifacio IX (1392), Martino V (1421) e Niccolò V (1451) avevano concesso alla *Ciuitas Corae* lo *ius eligendi Bayliuum*, con la seguente cadenza: Bonifacio IX per 25 anni, dietro il pagamento di un censo annuo di 25 fiorini aurei; Martino V per 29 anni, per un censo annuo di 5 fiorini, Niccolò V per altri 29 anni per un censo annuo di sei fiorini. Nel 1480, appunto, data del breve sistino, sarebbe scaduta quest'ultima concessione, e non può esserci dubbio che la soluzione di sopprimere l'ufficio, accolta nel breve, andasse nel senso delle aspettative

qui ipsam terram peculiari quadam affectione prosequimur, cupientes Vniuersitatem praedictam horum intuitu fauore prosequi gratioso, illamque a scandalis, iacturis, et impensis praedictis liberare, huiusmodi supplicationibus inclinati, auctoritate apostolica, et ex certa scientia tenore praesentium, officium Bayliui huiusmodi in terra ipsa penitus, et omnino in omnibus, et per omnia perpetuo supprimimus, tollimus, et extinguimus [...].»

¹² *Bullarium Romanum*, t. V, pp. 259-263, 30 maggio 1478; *Proemium*, p. 260.

¹³ Ivi, p. 259-263, 30 maggio 1478, § 12, p. 263: «[...] dicta auctoritate, constitutiones, additiones, modificationes et literas praedictas, ac omnia et singula in eis contenta, ad Vrbe[m], ciuitates, terras et loca specialis commissionis, et in illis nunc et pro tempore deputatos, uicemamerarios, gubernatores, thesaurarios, potestates, iudices et officiales, quatenus ad eos adaptari possint (absque tamen praedictis statutorum et consuetudinum Vrbe[m], ciuitatum, terrarum et locorum specialis commissionis huiusmodi et illorum communitatis et uniuersitatibus concessorum indultorum quorumlibet, quibus alias non derogetur), extendimus et uolumus ac mandamus illas in eisdem Vrbe, ciuitatibus, terris et locis specialis commissionis, sicut in prouinciis, firmiter obseruari, sub censuris et poenis contentis in eisdem».

¹⁴ De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio*, pp. 130-131.

corane.¹⁵ È peraltro necessario considerare con attenzione la figura del balivo, un ufficiale generalmente di nomina pontificia, appartenente agli organi dell'amministrazione ecclesiastica della giustizia civile e penale,¹⁶ che si trovava in concorrenza con gli organi cittadini del podestà e dello *iudex forensis*, eletto dai Priori, secondo il cap. 11 del primo libro degli Statuti.¹⁷ Si trattava di una figura che costituiva l'espressione più diretta della *potestas iurisdictionis* della Santa Sede sui propri domini, che, dunque, non poteva essere considerata in modo benevolo dalle comunità cittadine; inoltre, l'esercizio della funzione giurisdizionale in concorrenza con i corrispondenti organi giudicanti del comune non poteva non costituire motivo di conflitto.

L'espressione del De Rossi, secondo cui il breve sistino «soppresse anche l'ufficio del giudice corese»,¹⁸ va intesa solo nel senso che fu abolita la figura del *balivus*, giudice provinciale residente a Cori; infatti, a ben considerare la natura e le origini del *balivus*, si deve convenire che questo ufficiale fin dal suo stesso nome denuncia la caratteristica di non essere espressione di autonomia di governo cittadino;¹⁹ del resto, lo stesso De Rossi riferisce di un documento del 1371, in cui si dice che nella *Civitas Corae* «Ecclesia habet officium ballie». ²⁰ Peraltro, tenuto conto degli argomenti sviluppati dal De Rossi, sostenuti come sono dai documenti che egli reca al loro fondamento,

¹⁵ *Statuta civitatis Corae 1732*, pp. 289-290; v. *supra*, nella nota 11 le parti di testo del breve ivi riportate.

¹⁶ De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 13 e nota 25. Sulla presenza di questo ufficiale nelle *terrae Ecclesiae* cfr. M. T. Caciorgna, *Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del primo Trecento*, in *Offices écrits et papauté (XIII^e-XVII^e siècles)*, a cura di A. Jamme et O. Poncet, Rome 2007 (Publications de l'École française de Rome), pp. 47-71 (consultato nel seguente sito web: <http://books.openedition.org/efr/2388>); v., in particolare, al num. 14, p. 4 dell'estratto: «un tribunale della Chiesa a capo del quale vi era un *balivus*, di origine locale, che attraverso il sistema dell'affitto, otteneva dal rettore l'esercizio dell'ufficio. Il balivo, quindi, si trovava a giudicare in concorrenza con il tribunale del comune nel civile e nel criminale di primo grado»; v. anche nota 32 e bibliografia ivi citata, n. 16, p. 5 dell'estratto e nota 37.

¹⁷ *Statuta civitatis Corae 1732*, lib. I, cap. XI, *De officio iudicis et eius salario*, p. 11; v. anche il cap. VII, *Quod potestas et iudex sententias exequi teneantur*, p. 8.

¹⁸ De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 131.

¹⁹ Ricorrendo ad una rapida esemplificazione, sulla base del testo del Caravale, *Ordinamenti giuridici* cit., p. 442, constatiamo che i *baglivi*, nella Francia di Filippo II Augusto (1179-1223) sono ufficiali di nomina regia che il re invia nelle terre regie, il governo delle quali è sottoposto ai *prevosti*, essi pure di nomina regia, per controllarne la gestione; v. anche ivi, p. 433 (*baglivi regi*), nonché p. 602 dove il *baglivo* è qualificato come «agente provinciale regio», con l'ufficio dell'amministrazione della «giustizia regia nell'ambito del loro territorio» (sec. XIV). Ma è ovvio che questa, anche da un punto di vista terminologico, nonché da quello relativo dell'origine di questo ufficiale nell'Italia pontificia, è questione che meriterebbe ben altro approfondimento che esula dall'economia dei questo contributo.

²⁰ De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 13 e nota 25.

soprattutto relativi all'amministrazione della giustizia,²¹ si può affermare che il provvedimento sistino sia connotato, per lo meno, da una certa ambiguità.

Il meno che si possa dire è che il breve sistino può essere guardato da distinti e perfino antagonisti punti di vista e valutato diversamente a seconda degli interessi che ne sono coinvolti. D'altra parte, quel che poteva essere vantaggioso per Velletri poteva risolversi in pregiudizio per Cori, e, naturalmente, viceversa: o, più analiticamente, quel che poteva essere vantaggioso per alcuni ceti della società velletrana, poteva rivelarsi pregiudizievole per altri ceti di quella corese: un terreno, ritengo, tutto da esplorare.

Una certa ambiguità connota anche la qualifica di "protettore", alla quale ho accennato sopra; ed, invero, ancora della qualifica di *protector dicte terre Core* è insignito il cardinale vescovo nella persona di Oliviero Carafa nel documento del 1507 con il quale questi approva un patto tra Cori e Sezze in tema di rappresaglie.²² Del resto, Alessandro Borgia, nell'esprimere un giudizio complessivo sull'azione di governo svolta dal cardinale rotomagense Estouteville, giustappone ad una considerazione sostanzialmente e genericamente positiva del di lui operato alcune riserve legate proprio all'esercizio della funzione di "protezione" svolta sopra la città di Velletri: «Ma questa al principio altro non importava che protezione, patrocinio, e difesa delle ragioni, Statuti, consuetudini, e Privilegi della città, benché poi, come sempre sol'accadere per l'appetito innato negl'uomini di signoreggiare, sotto il nome di protezione, conservato anche a giorni nostri, siasi introdotta un'ampia, e assoluta autorità di governo [...]»:²³ dove quel che colpisce, nella fraseologia del Borgia, è proprio la qualificazione di "assoluta", dell'autorità di governo dell'Estouteville, che non credo sia usata in senso generico, e che, comunque, rimanda a forme e concetti relativi al potere politico, che proprio durante questo periodo si vanno elaborando nelle monarchie europee di pari passo con il processo genetico di ciò che sarà la forma "Stato", alla quale, secondo le note tesi del Prodi, l'esperienza politica e giuridica della monarchia pontificia non ha mancato di fornire un contributo determinante.²⁴

2. Non c'è dubbio, dunque, come si è già notato, che la bolla *Dum singularem fidei*, promulgata da Leone X il 19 marzo del 1513, mette fine, per questa città

²¹ De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio*, pp. 130-133.

²² Ivi, p. 132 s. e nota 33, nonché sul termine "protettore", p. 133.

²³ Borgia, *Istoria* cit., p. 373 (ho conservato le forme grafiche del testo a stampa sopra riportato); sull'*ampia e assoluta autorità di governo* di cui al testo, v. anche De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 133 e nota 35, nonché Pesiri, *La Marittima* cit., p. 159.

²⁴ P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982.

(ma anche per Velletri), a quel “governo dei cardinali”,²⁵ che si erano succeduti nella titolarità della diocesi di Ostia e Velletri. La bolla leonina, tuttavia, va interpretata, prendendo in considerazione, in primo luogo, la sua struttura funzionale: essa, invero, non decreta la fine di quella protezione che il vescovo di Ostia e Velletri deteneva su alcuni territori della Campagna e della Marittima, ma sancisce la restaurazione di *privilegia, indulta* e *gratiae* che il papa riconosce essere stati concessi dai suoi predecessori a partire da Eugenio IV al popolo romano, il quale per varie ragioni, non ha potuto né goderne, né trarne frutto (§ 1 della bolla): tra i *privilegia* restaurati sono annoverati specificamente quelli che concernono la titolarità – ma forse si dovrebbe dire l’esercizio – della giurisdizione su Velletri e Cori (§ 10 della bolla), che viene ristabilita in capo al Campidoglio, pur tenendo conto di alcune esenzioni e immunità che il pontefice contestualmente concede a queste comunità, segno che questa restituzione non costituisce un’alienazione (§ 3 della bolla). Il fatto, in particolare, che non si faccia menzione del vescovo di Ostia né della protezione fin qui da questo esercitata forse costituisce un congruo argomento a favore della tesi, sopra adombrata, secondo la quale tale protezione si situa non sul terreno dei poteri formali, ma su quello puramente fattuale di una supremazia politica: di conseguenza, il suo superamento rimane sul terreno politico, senza bisogno di farne menzione.²⁶

Cheché sia di ciò, tuttavia, un effetto del provvedimento di Leone X non può essere messo in discussione: Cori muta di *status*; da quello di *terra Ecclesiae immediate subiecta* a quello di *terra populi Romani dominio immediate subiecta*: «mandantes dilectis filiis ciuitatis et oppidi praedictorum uniuersitatibus, ut de cetero Conseruatoribus et populo praefatis, uti ueris et legitimis eorum immediate dominis in temporalibus obediant et pareant ac intendant».²⁷

Un medesimo trattamento risulta, dal testo della bolla, essere riservato anche a Velletri, come di consueto accomunata a Cori, anche se il Borgia sostiene che per intercessione dell’avvocato del Sacro Collegio, Giustino Carosi,

²⁵ Così efficacemente il De Rossi qualifica il periodo, sul quale ci siamo soffermati fin qui, durante il quale il governo della Campagna e della Marittima, come s’è visto, fu sottratto allo stesso Rettore della provincia e affidato al cardinale vescovo di Ostia e Velletri, che fu, dunque, investito di una «signoria vera e propria»: v. De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 14 s.; v. anche De Rossi, *Cori all’epoca di Ambrogio* cit., p. 133. Cfr. Caravale, *Lo Stato pontificio* cit., p. 196.

²⁶ Cfr., a questo proposito, le considerazioni svolte dal Pesiri, *La Marittima* cit., p. 159 e nota 117 a proposito della figura dei cardinali protettori di ordini e congregazioni (quindi in un ambito prevalentemente ecclesiastico) sulla base della voce *Protettore* di G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, vol. LV, Venezia 1852, pp. 332-335.

²⁷ *Bullarium Romanum*, t. V, *Dum singularem fidei* (*Reintegratio incliti populi Romani ad sua privilegia, gratias et officia*), pp. 538-542, §10, p. 541.

cittadino velletrano, «Leone permise [...] che le cose rimanessero nello stato di prima, e così la città seguì a nominare tre gentiluomini Romani per l'Ufficio del Podestà, un de quali si sceglieva dal Cardinal Vescovo e Protettore, e con Breue Apostolico ueniua al Governo di Velletri»; ma non indica la fonte di questa deroga.²⁸

A parte questa questione, che pure non è di scarsa importanza, ma che non può essere approfondita qui, è certo che la restaurazione dei diritti vantati dal Campidoglio non è episodica. Come rileva il Caravale, infatti, già immediatamente dopo la morte di Sisto IV il popolo romano si rivolgeva al Sacro Collegio affinché s'impegnasse a vincolare il nuovo papa a riportare sotto il dominio del Comune di Roma le città della Campagna e della Marittima che aveva perduto, tra le quali, appunto, Cori e Velletri.²⁹ Sarà, dunque, con Leone X che le rivendicazioni del Campidoglio troveranno soddisfazione, probabilmente in quanto la politica accentratrice dei pontefici precedenti aveva ormai prodotto alcuni effetti permanenti proprio sul controllo del Comune romano, e sulla posizione di Roma nell'ambito dell'intero Stato pontificio.

È, questa, una situazione efficacemente descritta dal Caravale, che traccia l'arco che sottende l'azione politica e di governo di due pontefici, azione, che si proietta nel futuro sia dell'intero Stato pontificio, sia di quello della città di Roma e del suo ordinamento municipale: «Con Paolo II la giurisdizione delle magistrature romane appare sensibilmente limitata a vantaggio della Curia e dei suoi rappresentanti, come il governatore, mentre il pontefice sempre più costantemente viola il diritto del popolo romano di eleggere direttamente i propri funzionari. [...]. Soprattutto con Sisto IV Roma comincia a perdere il suo carattere di città autonoma, per divenire sempre più la città del papa».³⁰

Questa tendenza non sarà certo indebolita, ma piuttosto rafforzata dall'azione di figure, quale quella di Innocenzo VIII,³¹ di Alessandro VI³² e soprattutto di Giulio II.³³ Leone X, dunque, altro non farà che proseguire lungo questo vettore, coniugando, con la bolla *Dum singularem fidei* del 19 marzo del 1513, la soddisfazione di alcune aspettative del Campidoglio, come quella del riconoscimento di una sfera di giurisdizione su alcune comunità della Campagna e della Marittima che gli erano tradizionalmente soggette, con

²⁸ Borgia, *Istoria* cit., p. 398; sull'esistenza di questa deroga, peraltro, si possono esprimere le più grandi perplessità in considerazione del fatto che sarebbe stata concessa appena dopo la promulgazione della bolla del 1513.

²⁹ Caravale, *Lo Stato pontificio* cit., p. 118; v. anche De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 130 nota 21.

³⁰ Caravale, *Lo Stato pontificio* cit., p. 129.

³¹ Ivi, p. 128 s. e *passim*.

³² Ivi, p. 161 s.

³³ Ivi, pp. 180-184.

un rafforzamento del controllo dell'autonomia del municipio romano, con la bolla *Etsi pro cunctarum ciuitatum* del 28 giugno 1514, ossia di poco più di un anno dopo, che sancirà l'erezione del Governatore di Roma a «principale giudice cittadino, perché gli venne restituita la giurisdizione su tutte le cause, in materia civile, penale e spirituale, cui fossero interessati gli abitanti di Roma»;³⁴ inoltre, aggiunge il Caravale, al Governatore sarà attribuito un ampio potere derogatorio degli statuti cittadini e, tra l'altro, il potere di pronunciare le sentenze capitali e dare loro esecuzione;³⁵ infine Leone X opererà anche una notevole compressione delle risorse finanziarie della città, deliberando che le entrate riscosse dalle dogane romane fossero devolute alla Camera Apostolica.³⁶ Se i provvedimenti di Paolo II e di Sisto IV avevano l'indole antiromana sopra rilevata, la reintegrazione di Leone X dei diritti vantati dal Campidoglio sulla Marittima non necessariamente costituisce la manifestazione di una linea politica complessivamente e incondizionatamente favorevole all'Urbe, e ciò potrà risultare evidente una volta che si inquadrino i singoli provvedimenti adottati nel complesso della politica pontificia che concerne Roma.

3. È all'interno di un quadro di questo genere che va collocata la reintegrazione del Comune romano nei diritti vantati su Cori: ad un Campidoglio sostanzialmente posto sotto il robusto controllo del potere pontificio poteva essere restituita la giurisdizione su alcune comunità, senza contraddizioni con le linee centralizzatrici della politica pontificia del XV e del XVI secolo, perché i poteri del papa e della Curia su quel territorio non ne sarebbero stati compromessi.

È, dunque, da questo punto fermo, dato dalla sistemazione di Leone X, che si deve partire per una lettura non anacronistica del testo statutario coriano. Non che se ne debba ignorare la stratificazione risalente nei secoli, di cui questo testo è portatore; ma il provvedimento leonino c'impone un'interpretazione determinata, che deriva dall'equilibrio che il dinamismo al quale sopra ho fatto riferimento ha assunto per effetto della bolla leonina.

In altre parole, Leone X, con il consegnarlo alla diretta giurisdizione di Roma, colloca l'ordinamento di Cori in una situazione storica che si riflette sul contenuto delle norme dello statuto e impone un punto di vista interpretativo obbligato di tipo sincronico, senza con ciò precludere sguardi diacronici su un testo che, come tutti gli statuti, è l'esito di processi di stratificazione.

Il punto di vista sincronico, appunto, va assunto partendo dal contenuto dei patti che Cori stipula con il governo comunale di Roma il 29 novembre

³⁴ Ivi, p. 197.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

del 1312,³⁷ che troviamo non casualmente collocati nel secondo capitolo del primo libro³⁸ di un testo statutario che risulta confermato dal cardinale Raffaele Riario il 28 aprile 1514, vale a dire circa due secoli dopo,³⁹ ma che si caratterizza per essere successivo alla bolla di Leone X che pone il comune corano nel novero delle *terrae populi Romani temporali dominio immediate subiectae*. E già questa, che a prima vista può apparire un'incongruenza — rilevata anche dal De Rossi⁴⁰ — è bisognosa d'interpretazione. Allineiamo le date: i patti con il comune di Roma sono del 1312, la bolla di Leone X è del 1513, la conferma cardinalizia degli Statuti è del 1514.

Come più volte ripetuto, in effetti con la bolla del 1513 Leone X⁴¹ consegna Cori (e Velletri) alla diretta giurisdizione del comune romano e, infatti ingiunge al popolo corano (così come a quello velletrano), di accettare il *dominium immediatum in temporalibus* dei Conservatori e del popolo romano, un *dominium*, che il papa dichiara essere *uerum et legitimum: mandantes dilectis filiis ciuitatis et oppidi praedictorum uniuersitatibus, ut de cetero Conseruatoribus et populo*

³⁷ E non 1512, secondo la datazione tramandata dagli Statuti editi a Roma nel 1732, i quali riproducono l'errore già presente nell'edizione a stampa del 1549: cfr. De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 12 e nota 19. L'errore è segnalato da G. Falco, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio evo*, ora in Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, parte II, Roma 1988, p. 582 nota 870. Analogo trattato era stato stipulato dal comune di Velletri il 13 novembre del 1312, il che costituisce l'ennesima testimonianza dei legami tra queste due comunità cittadine: cfr. *ivi*, p. 581.

³⁸ *Statuta ciuitatis Corae 1732*, I, cap. 2, *Pacta inter inclitum Populum Romanum et Populum Ciuitatis Corae*, pp. 2-5.

³⁹ *Ivi*, pp. 289-290, *Breue cardinalis Raphaelis episcopis Ostiensis, necnon Camerarii et Executoris bullae Leonis X Pontificis maximi, quo Statuta Corana, reformationes et decreta confirmantur, sub die 28 aprilis 1514*.

⁴⁰ De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 15: «Di certo sappiamo che ancora nel 1514 gli Statuti cittadini furono confermati dal vescovo di Velletri, il cardinale Raffaele Riario, che elogiò la comunità corese per la sua fedeltà alla Chiesa. Nel breve di conferma non si fa alcun riferimento al Comune romano, che è invece citato in altre approvazioni degli Statuti, sia anteriori che posteriori».

⁴¹ *Bullarium Romanum, Dum singularem fidei* cit., § 10, p. 541: «Porro ciuitatem Velletri et oppidum Corae praedictae, cum eorum territorii omnibus, mero et mixto imperio, aliisque omnibus iuribus et iurisdictionibus, prout olim sub dictorum Romani populi dominio fuere, eorundem populi ditioni et potestati, de consensu quorum intersit, libere restituimus et plenarie reintegramus. Mandantes dilectis filiis ciuitatis et oppidi praedictorum uniuersitatibus, ut de cetero conseruatoribus et populo praefatis, uti ueris et legitimis eorum immediatis dominis, in temporalibus obediant et pareant ac intendant. Volumus demum quod praesentes literae in eis contenta, a kal. martii proximi praeteriti circa, plenum sortitae sint et esse censeantur effectum. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super praemissis uel eorum aliquo per quoscumque, etiam nos et Sedem praefatam, ex quauis causa, scienter uel ignoranter contingerit attentari»; cfr. anche De Rossi, *Vicende statutarie* cit., p. 15 e nota 44.

*praefatis, uti ueris et legitimis eorum immediate dominis in temporalibus obediant et pareant ac intendant.*⁴²

L'incongruenza potrebbe consistere nel fatto che il governo dei cardinali sembrerebbe prolungarsi aldilà del 1513, data della bolla leonina con la quale la giurisdizione sul Comune di Cori è – si dice – “restituuta” al Comune di Roma – *libere restituimus et plenarie reintegramus*⁴³ –, visto che la conferma degli Statuti è atto del cardinale Riario, vescovo di Ostia e Velletri; e tuttavia, forse questa incongruenza è solo apparente, se si considera che lo stesso Riario è qualificato, nell'*intitulatio* del breve di conferma degli statuti di Cori del 1514, non solo come *Camerarius* pontificio, ma quale *Executor bullae Leonis X* e in questa veste, evidentemente, ossia su questo fondamento formale adotta il provvedimento contenuto nel breve; la conferma degli statuti, dunque, altro non sembra che un atto esecutivo della bolla leonina, segnatamente nella parte contenuta nel § 3, nella quale si sancisce per Cori e Velletri, dichiarate *populi Romani temporali dominio immediate subiectae*, l'esenzione da alcuni tributi, come sopra si è già visto; il che sarebbe coerente con il contenuto del breve cardinalizio, nel quale si confermano non soltanto gli *Statuta et decreta ac reformationes uestra*, purché *contra libertatem ecclesiasticam non redundantia*, ma anche – e direi soprattutto – i *privilegia et indulta apostolica, ac immunitates uobis concessas, in usu existentia*, con il condono della terza parte del tributo per il sale dovuti alla Camera apostolica *in reparationem moenium dictae terrae*.⁴⁴ Del resto, la bolla leonina del 1513, al § 11 affida, appunto, tra gli altri, al *uenerabilis frater Raphael episcopus Ostiensis, cardinalis* l'esecuzione dei relativi precetti;⁴⁵ mentre, coerentemente, al § 3, con il dichiarare, come già rilevato, Velletri e Cori *populi Romani temporali dominio immediate subiectae*, le manda esenti da alcuni tributi dovuti alla Santa Sede: *nec non eadem ciuitas et oppida ac terrae ad praesens praefatis populo immediate subiecta, si et quamdiu in subiectione huiusmodi fideliter manserint, ab omni onere, quo pro stationibus militum Romanae ecclesiae grauabuntur, libera sint atque immunia*⁴⁶ (e non mi sembra inopportuno sottolineare la precisazione «ad praesens», che il pontefice appone al riconoscimento del *dominium* del Comune romano, che concerne il presente, ribadita dall'inciso «si et quamdiu in subiectione huiusmodi fideliter manserint», che concerne il futuro: questo non sembra costituire un riconoscimento perpetuo, irrevocabile).

⁴² *Bullarium Romanum, Dum singularem fidei* cit., p. 541; v. *supra*, nota 41.

⁴³ V. *supra*, alla nota 41 il testo del § 10 della bolla che riguarda Cori e Velletri.

⁴⁴ *Statuta ciuitatis Corae 1732, Breue cardinalis Raphaelis*, pp. 289-290.

⁴⁵ *Bullarium Romanum, Dum singularem fidei* cit., § 11, p. 541: «Quo circa uenerabilem fratrem Raphaellem episcopum Ostiensem [...] pro praemissorum omnium obseruantia [...] in conseruatores et defensores speciales constituimus et deputamus, iniungentes eisdem cardinalibus [...] eaque omnia et singula inuiolabiliter obseruari [...]».

⁴⁶ Ivi, § 3, p. 540.

Eppure, non tutto è convincente in questa ricostruzione, né forse è sufficiente la considerazione del § 3 della bolla per spiegare l'incongruenza rilevata, perché se la conferma dei *privilegia e indulta apostolica* nonché delle *immunitates nobis concessa, in usu existentia* si giustifica bene con il contenuto delle esenzioni di cui al § 3 della bolla, la conferma degli *statuta et decreta ac reformationes uestra* sembra più l'esercizio di un potere supereminente che scavalca la *reintegratio* del popolo romano nel *merum et mixtum imperium cum aliis iuribus et iurisdictionibus* su Cori, e la sovrasta. La conclusione che se ne deve trarre è che il fatto che questa conferma sia eseguita dal cardinale Riario non nella veste di vescovo di Ostia e Velletri, quale protettore di Cori (quale forse non era più), ma in quella di esecutore della bolla papale altro non sia che la riaffermazione del supremo potere del papa anche su una terra che, quantunque attribuita al *dominium directum* del Campidoglio, non cessa di appartenere al *dominium* eminente della Santa Sede, almeno non per quegli atti di alto governo quali sono le conferme degli atti normativi di un comune – qui quello di Cori – e dei suoi *privilegia e indulta apostolica*. Non di incongruenza, dunque, si tratterebbe, ma di una precisa successione di atti che hanno come fine ultimo l'edificazione, forse ancora empirica, di un potere che non ammette altre limitazioni se non quelle che esso pone liberamente a sé stesso; limitazioni che, dunque, sono sempre revocabili. E qui occorre formulare un interrogativo, al quale, evidentemente, non si può dare ora risposta: se si vuol comprendere nella sua complessità la fenomenologia del potere alla quale assistiamo, nella giustapposizione di potere centrale e di potere locale, che coinvolge le tre entità qui in gioco – quella che va correntemente sotto il nome di Stato della Chiesa, ma che Stato in senso moderno ancora non è, il Comune di Roma e quello di Cori –, è forse necessario domandarsi se la successione di questi atti qui descritta e analizzata, atti che sembrano essere sorretti da un disegno di lungo respiro, non costituisca la rappresentazione del progressivo affermarsi per via empirica di una visione nuova del potere, che troverà la sua forma nella sovranità e la sua struttura nello Stato. In una parola, ci si deve chiedere se questi atti nella loro successione e nel disegno che li coniuga ci rappresentino il versante materiale, empirico e pratico di quel processo che porterà alla formazione dello Stato.

4. In realtà l'attribuzione al *populus* e ai *Conseruatores* romani della *iurisdiction* su Cori e Velletri, quantunque configurata come *restitutio e reintegratio*,⁴⁷ non è un mero atto ricognitivo di un titolo preesistente alla bolla del 1513 vantato dal Campidoglio, ma costituisce una nuova situazione consistente nella legittimazione del *merum et mixtum imperium cum aliis iuribus et iurisdictionibus* di cui il

⁴⁷ Ivi, § 10, p. 541: «[...] libere restituimus et plenarie reintegramus [...]».

Comune di Roma viene investito, che ha nella bolla papale la sua fonte formale, quale atto che si iscrive tuttavia nell'ambito della *plenitudo potestatis*, ossia la categoria all'interno della quale ancora formalmente s'inquadra il potere di governo che la Santa Sede dispiega sul territorio che ne costituisce il patriomonio; questo potere, tuttavia, sembra proteso verso nuove forme di legittimazione dei poteri territoriali locali soggetti: oggi qualificheremmo brevemente il contenuto dispositivo della bolla come un atto di "sovranità", così prefigurando come compiuto un processo che probabilmente è soltanto al suo inizio (ed è per questo che, anche in relazione all'interrogativo sopra formulato, mi sembra prudente evitare l'uso di questo termine ancora per le vicende dei secoli XV e XVI).

Ma a parte quest'ultimo aspetto della questione, quel che va sottolineato, a fondamento dei rilievi qui allineati, è quel *libere* che qualifica la *restitutio*: questa non è configurata come un atto dovuto a riparazione di una situazione per così dire antiggiuridica pregressa, ma è una concessione assolutamente non condizionata. Inoltre, il riferimento ad un passato storico in cui questa *iurisdictio* era stata esercitata dal *populus Romanus* – *prout olim sub dictorum Romani populi dominio fuere* – non è configurato, nella circospetta e attentamente calibrata prosa della bolla, come giustificazione della reintegrazione; in altre parole, l'ampiezza, la stessa dimensione formale del *dominium* che Roma ha esercitato su Cori e Velletri non costituisce il fondamento della reintegrazione; questa è tale nella sua dimensione storico-quantitativa, non come titolo giuridico, e dunque viene disposta non *in quanto* un *dominium* è stato precedentemente esercitato, ma *nella misura nella quale* – *prout* – Roma ne ha storicamente goduto: né più, né meno. Il suo titolo costitutivo, dunque, ancora una volta risiede nella bolla come esercizio di un libero potere del pontefice di disporre delle terre soggette.

Coerentemente i *dilecti filii* delle due comunità sono tenuti *de cetero* – vale a dire, d'ora in poi – a *obedire, parere ac intendere* ai *Conservatores* e al popolo Romano come ai loro *ueri et legitimi immediati domini in temporalibus*. Inoltre, affinché non sussistano dubbi sul valore costitutivo del contenuto della bolla, i suoi effetti sono fatti decorrere dal primo giorno del mese allora corrente di marzo (la bolla reca la data del 19 marzo 1513)⁴⁸ – *a kalendis martii proximi praeteriti circa* – sicché gli atti, da chiunque posti in essere (papa e Santa Sede compresi), che ne costituiscano violazione saranno invalidi e inefficaci *ex nunc*, ossia da quando la bolla dispiega la sua efficacia formale: *Decernentes ex nunc*

⁴⁸ *Bullarium Romanum, Dum singularem fidei cit.*, § 10, p. 541: «[...] Volumus demum quod praesentes literae et in eis contenta, a kalendis martii proximi praeteriti circa, plenum sortitae sint et esse censeantur effectum [...]».

irritum et inane, si secus super praemissis uel eorum aliquo per quoscumque, etiam nos et Sedem praefatam, ex quavis causa scienter uel ignorantes contingerit attentari.

È all'interno di questo quadro che va interpretato il breve con il quale il cardinale Raffaele Riario, esecutore della bolla papale ai sensi del suo § 11, il 28 aprile 1514 conferma gli statuti e le immunità corane; sicché l'incongruenza sopra rilevata non si risolve ricorrendo a considerazioni formalistiche, ma ricollocando il provvedimento all'interno di questo complesso quadro, che è ad un tempo formale e politico che, si può dire, disegna un nuovo e forse inedito quadro schiettamente costituzionale.

5. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si ricava un validissimo argomento a favore della opinione del Falco relativa alla data dei *Pacta inter inchtum populum Romanum et populum Ciuitatis Corae*, che, come tutti sappiamo, sono parte integrante degli Statuti e ne costituiscono il secondo capitolo del primo libro: la data tramandata dalle due edizioni a stampa superstiti (quella del 1549 e questa del 1732),⁴⁹ vale a dire il 29 novembre 1512, infatti, si rivela incongrua anche alla luce delle considerazioni che precedono. È storicamente difficile credere che qualche mese prima della bolla leonina il Comune di Cori potesse, permanendo la “protezione” cardinalizia del vescovo di Ostia e Velletri, stipulare liberamente accordi con il Comune romano di così rilevante portata senza il coinvolgimento del cardinale, sicché ragionare ancora su questo punto sembra proprio privo di utilità. Quale che sia la genesi dell'errore (del resto banale), spostare al 1312 l'anno dei patti secondo l'indicazione del Falco⁵⁰ è sostanzialmente scientificamente doveroso; l'indicazione del Falco, infatti, gode di solidissimi argomenti, non ultimo quello che proviene dalla circostanza che il 29 novembre 1312 è una data coerente e quasi coincidente con la data di un analogo trattato concluso dal Comune di Velletri con quello romano, vale a dire il 13 novembre; altri argomenti si possono trarre dal contenuto dei due rispettivi patti, quello veliterno⁵¹ e quello corano, che contengono disposizioni evidentemente analoghe e parallele, a cominciare da quella della struttura del regime di governo cittadino che è imperniata sull'elezione del podestà, cittadino romano, ogni sei mesi da parte del *Consilium populi Romani* (§ I dei *Pacta*),⁵² o quella del § XII relativa al divieto per i *nobiles* e i *ciues*

⁴⁹ De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 128 e note 4 e 5.

⁵⁰ Falco, *I comuni* cit., p. 581 s. e nota 870; v. anche De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 128 e nota 7.

⁵¹ Sul quale v. Falco, *I comuni*, pp. 581-583, nonché Falco, *Il Comune di Velletri nel Medio Evo (sec. XI-XIV)* ora in Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel medioevo*, vol. I, Roma 1988, pp. 26 e 27.

⁵² Sulle procedure di elezione del podestà di Cori e di Velletri v. *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma 1880, lib. III, cap. 35, p. 222; cfr. anche De Rossi, *Cori all'epoca di*

Romani di acquistare sotto qualsiasi forma immobili siti nel territorio del Comune;⁵³ o ancora quella del § XVIII relativa all'obbligo per Cori di partecipare ai giochi di Testaccio con propri giocatori, portando un vessillo recante le insegne del *populus Romanus* e quelle del comune di Cori,⁵⁴ o infine l'obbligo al *sequimentum* di cui al § XV realizzato, per entrambi i Comuni, con il giuramento del *Syndicus Communis*,⁵⁵ senza la prestazione della relativa *fideiussio in Camera Urbis* che sia Cori sia Velletri non potevano dare a causa della loro condizione di città soggette.⁵⁶

Di questo, appunto, si tratta: i patti del 1312, per quanto stipulati tra comuni che formalmente si pongono su un piano di reciproca parità, sanciscono un assoggettamento, che per Cori è più volte ribadito: che il podestà sia eletto *in perpetuum* dal *Consilium Populi Romani* (§ I) ed eserciti in Cori il *merum et mixtum imperium* (§ II); che il podestà sia persona scelta in conformità agli interessi di Roma (oltretutto a quelli di Cori) e sia cittadino romano (§ IV).

Giorgio Falco⁵⁷ considera la stipula del trattato velitero (ma è ragionevole e fondato ritenere che, ancora una volta, quel che vale per Velletri valga anche per Cori) come uno dei risultati della presa di potere di Giacomo di Giovanni Arlotti: questi, divenuto Senatore e Capitano del popolo a Roma in funzione antibaronale, tanto da ottenere l'ossequio fino all'umiliazione di potenti famiglie romane, quali gli Orsini, i Colonna, i Savelli e gli Annibaldi, dispiegava una decisa azione politica in direzione del contado al fine della sua riconduzione sotto la giurisdizione capitolina.⁵⁸ L'assoggettamento di Velletri, tuttavia, non sarebbe il risultato di un atteggiamento ostile finalizzato alla conquista territoriale, del quale non c'è traccia nei documenti e nemmeno nella struttura dei patti, ma l'esito di una convergenza di interessi tra il popolo di Roma e quello di Velletri, e, in particolare, di quel popolo che il Falco identifica come il «medio ceto dei proprietari, dei commercianti, dei professionisti, giunti al governo durante la seconda metà del secolo XIII»;⁵⁹ aggiunge questo acuto storico: «era una classe sociale che aveva più di un interesse comune

Ambrogio cit., p. 128 e nota 8.

⁵³ Per Velletri v. Falco, *I comuni* cit., p. 582, nonché Falco, *Il Comune di Velletri* cit., p. 26.

⁵⁴ Per Velletri v. Falco, *I comuni* cit., p. 581, nonché Falco, *Il Comune di Velletri* cit., p. 27.

⁵⁵ Per Velletri v. Falco, *I comuni* cit., p. 581, nonché Falco, *Il Comune di Velletri* cit., p. 27.

V. anche De Rossi, *Cori all'epoca di Ambrogio* cit., p. 128.

⁵⁶ Su questo specifico punto, cfr. il § XV del cap. II del lib. I di *Statuta civitatis Corae 1732*, e Falco, *Il Comune di Velletri* cit., p. 27.

⁵⁷ Ivi, pp. 25-28 (specialmente p. 25 s.).

⁵⁸ Ivi, p. 25.

⁵⁹ Ivi, p. 26.

con la democrazia cittadina e doveva aver veduto volentieri l'umiliazione di quei nobili che a loro rubavano il bestiame e correvano le campagne». ⁶⁰

L'aver posto alla base della sua ricostruzione storica le tensioni sociali dei ceti produttivi, vale a dire la porzione emergente della società, dedita alla produzione di beni e servizi e allo scambio, con gli interessi dei quali questi ceti erano portatori ci assicura, se ce fosse bisogno, del fatto che parlare di Velletri equivale a parlare di Cori, data la presumibile omogeneità di tale base sociale e materiale in entrambe le città, e dunque ci permette di concludere pure in questo caso che le considerazioni svolte per la prima valgono sicuramente anche per la seconda città. La funzione antinobiliare del trattato, infatti, rileva il Falco, risulta chiaramente dalla clausola relativa al divieto per i nobili di acquistare beni immobili siti nel territorio veliterno; ⁶¹ come ho notato sopra, un'analogia clausola occupa il § XII dei *Pacta* stipulati da Cori, sicché dalle considerazioni del Falco si può trarre la conclusione, secondo la quale il ceto dirigente a Cori nel 1312 è quello stesso composto dai proprietari, dai commercianti e dai professionisti che determinarono l'inclusione di Velletri nella giurisdizione del Comune romano. Il che fa dei *Pacta* del cap. II del primo libro degli Statuti di Cori un atto di autonomia, quantunque abbia per effetto una diminuzione di essa stessa autonomia, un atto di autodeterminazione, che è funzionale allo svolgimento di un disegno politico realistico e consapevole al fine della tutela e della realizzazione di interessi pubblici, così come interpretati e perseguiti dal ceto dirigente del Comune corano e di quello veliterno. È in questa strumentalità che l'assoggettamento acquista specifica razionalità e non costituisce mero atto di sottomissione.

La bolla *Dum singularem fidei* di Leone X trasfigura e per certi versi archivia questa struttura pattizia che si trasforma in qualcosa di radicalmente diverso: la situazione di soggezione di Cori al Comune di Roma è sancita come atto potestativo del pontefice che dispone liberamente – *libere*, secondo la precisazione, già evidenziata sopra, della lettera della bolla – la collocazione d'indole amministrativa di una comunità dal novero di quelle *immediate Ecclesiae subiectae*, al novero di quelle *populi Romani dominio immediate subiectae*; in una parola il trasferimento di Cori sotto la *iurisdictio* di Roma è l'effetto di un atto di autorità, a fronte del quale la comunità corana si trova in posizione totalmente passiva, spogliata com'è di quella autonomia che aveva costituito il fondamento della legittimità dei *Pacta* del 1312.

Non basta. Infatti, la disposizione del § 10 della bolla che sancisce il *dominium* del *populus Romanus* e dei *Conseruatores* sembra prendere in considerazione gli interessi di questi ultimi, piuttosto che gli interessi dei velletrani e dei

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ibidem*.

corani, posto che la bolla testualmente fa riferimento all'esistenza di un *consensus* che, così come è costruita la proposizione, sembra essere esclusivamente quello della parte romana: *eorundem populi ditioni et potestati, de consensu quorum intersit, libere restituimus et plenarie reintegramus*, dove quel "quorum" sembra essere riferito ai Romani, del dominio dei quali si parla, sicché è all'esistenza del loro consenso che sembra fare espresso riferimento la bolla, tacendo sull'eventuale consenso dei Velletrani e dei Coresi. Il che vuol dire che anche qualora si dimostri che la reintegrazione della *iurisdictio* del Campidoglio su Cori soddisfacesse anche gli interessi della società corana del XVI secolo, così come di quella del XIV, essa rimane un atto di sottomissione, perché mentre nell'assoggettamento seguito ai *Pacta* del 1312 si era realizzato l'effetto di un trattato stipulato da soggetti che rappresentavano la comunità di Cori e dunque i ceti che di quella società avevano l'egemonia, in quello che segue alla bolla *Dum singularem fidei* di Leone X alle strutture rappresentative della società corana non è dato alcuno spazio, né c'è traccia della considerazione dei suoi interessi. In breve, nel 1513 Cori sul piano formale non partecipa al proprio assoggettamento.

6. La bolla, dunque, sostituisce i patti del 1312 e la soggezione di Cori al Campidoglio non è più l'effetto di un atto volontario, espressione dell'autonomia del Comune, ma l'effetto di un atto d'imperio che s'impone al Comune di Roma così come a quello di Cori, potendosi considerare l'inciso *de consensu quorum intersit* una clausola di stile, comunque irrilevante per la posizione del comune soggetto. Per questo ho qualificato il trasferimento di Cori come un atto d'indole amministrativa: in realtà, si affaccia una nuova concezione del potere pubblico che tende a configurare il potere del monarca come assolutamente preminente e non concorrenziale con quello degli altri ordinamenti situati nel territorio a lui soggetto, unico interprete dell'interesse generale.

Se questo è vero, ne risulta modificata la chiave di lettura dello Statuto stesso, che per quanto originariamente atto di autonomia, viene iscritto in una struttura dell'ordinamento dello Stato pontificio, del quale la preminenza del papa costituisce il cardine. Acquista così una luce determinata la conferma dello Statuto di Cori del 28 aprile 1514 da parte del cardinale Raffaele Riario quale esecutore della bolla pontificia, come si è ampiamente visto sopra, che segue quasi immediatamente alla promulgazione della bolla leonina.

L'autonomia originaria, *de iure gentium*, alla quale ho fatto riferimento all'inizio di questo contributo, che nell'atto di soggezione pattizia del 1312 trova un'espressione tanto significativa da pervenire ad una *deminutio* di tale autonomia come risultato di una consapevole scelta politica, ora si struttura sempre di più come un dato residuale, condizionata com'è dalla supremazia

del potere pontificio. Questo, che non sembra abbia partecipato in alcuna misura alla celebrazione due secoli prima di quei *pacta*, con Leone X condiziona e determina le relazioni tra gli ordinamenti, che assumono vieppiù la fisionomia di ordinamenti se non ancora proprio definitivamente dipendenti dal potere centrale, da questo fortemente e assolutamente condizionati. Sicché, sul piano delle fonti formali del diritto corano, i *Pacta* assumono la veste di mera fonte di cognizione delle norme ivi contenute, essendo il loro contenuto pattizio assorbito dall'atto di autorità pontificio: essi costituiscono ormai soltanto il contenuto del cap. II del Libro primo degli Statuti e vanno interpretati in conformità al contenuto del diritto pontificio, e, in particolare, di quello che scaturisce dalla bolla leonina. Ma con ciò non si può dire che quel pluralismo, dalla considerazione del quale ha preso l'avvio questo ormai troppo lungo discorso, sia tramontato. Se la posizione del pontefice sembra aver imboccato la strada verso la sovranità, quella degli ordinamenti cittadini rimane tuttora ancorata all'esperienza pluralistica di *ius commune*.

Se, infatti, si guarda alla struttura dell'ordinamento comunale di Cori, si vede come questo conservi la forma di ordinamento autonomo, pur compreso nell'ambito della nuova configurazione *in fieri* dell'ordinamento pontificio appena delineata, della quale la bolla *Dum singularem fidei* è manifestazione. La fonte dello *ius proprium* corano rimane lo Statuto; questo, tuttavia, implica e presuppone lo *ius commune*, del resto espressamente richiamato in almeno due disposizioni: al cap. XXV del lib. I, *De quaestionibus sapientis consilio committendis*, § III:⁶² «[...] saluo quod in damnis datis, et extraordinariis a centum solidis infra, dictum Consilium sequi non possit, neque aliter appellari, nisi ad dominos Priores, qui de his causis cognoscere possint, et illas terminare, iuxta formam statutorum et iuris communis»; nonché al cap. LXII del lib. I, *De fideiussoribus de non offendendo*, § II:⁶³ «Quod potestas, et iudex praedicti cogere etiam possint offensos praestare idoneas fideiussiones offensori, sub modo, et forma praedictis, ad dictas poenas, quas si non praestiterint offensi praedicti, et alii qui ex forma praesenti statuti, et iuris communis cogi possunt, per iudicem Communis condemnentur in poenam quinquaginta librarum ut supra, et diffidentur [...]».

Il sistema di governo è articolato e ripartito tra il podestà, di nomina e di cittadinanza romana, e i *Priores*, magistratura propriamente cittadina (lib. I cap. XXVI), i quali governano con il loro *Concilium particulare* (lib. I, cap. XXXIV). La funzione giudiziaria, poi, vede come protagonista lo *iudex forensis* (lib. I,

⁶² *Statuta civitatis Corae 1732*, lib. I, cap. 25, *De quaestionibus sapientis consilio committendis*, pp. 24 s., qui p. 25.

⁶³ Ivi, lib. I, cap. 62, *De fideiussoribus de non offendendo*, p. 55.

cap. XI), secondo una tradizione che accomuna l'attività giurisdizionale nei comuni cittadini italiani in generale.

I Priori, che hanno attribuzioni proprie, ma siedono anche all'interno di un *Concilium particulare* di nove membri nominati dai *Priores* stessi (cap. XXXIV), hanno una fisionomia rappresentativa, a base popolare, come denuncia la loro distribuzione per *portae* (Ninfina, Signina o del Monte, Romana o Veliterna), ossia sulla base dei rispettivi rioni cittadini.⁶⁴ Il *Concilium particulare*, è competente per il governo cittadino (cap. XXXV), che quindi, come accade per molti degli ordinamenti comunali, ha una dimensione collegiale, tale che tutte le componenti sociali vi possano partecipare. Alle sue adunanze sono tenuti a partecipare, ma non con voto deliberativo, il podestà e lo *iudex forensis*, che, dopo aver presentato le loro proposte sono estromessi, le decisioni essendo di competenza esclusiva del *Concilium*; peraltro, il podestà e il giudice sono tenuti a curare, per quanto di loro rispettiva competenza, l'esecuzione e comunque l'ottemperanza delle delibere consiliari: «In dicto Concilio Potestas, Iudex ac Priores proponant de omnibus occurrentibus, uel quae occurrere contigerint pro bono statu, et regimine ciuitatis; et factis ipsis positionibus, Potestas et Iudex praedicti statim recedant: qui Potestas et Iudex dictas deliberationes obseruari faciant proprio iuramento et Priores ciues quaerelantes expedire debeant» (cap. XXV, § 2).⁶⁵

Non posso, naturalmente, approfondire qui la struttura del governo comunale corano, che si presenta come relativamente complessa e articolata. Ho riportato testualmente la disposizione che riguarda le competenze e il funzionamento del *Concilium particulare* perché esso sintetizza i connotati della struttura pluralistica del regime corano. Da una parte c'è il *potestas* che non è genericamente forestiero, ma è romano e scelto, come più volte rilevato, dal *populus Romanus*, espressione della *iurisdictio* che il Comune romano esercita su Cori; dall'altra i Priori nel *Concilium particulare*, che sono espressione della *iurisdictio* propria di cui Cori, come altre comunità, è titolare nell'ambito della sua autonomia; ma essi sono anche espressione della società corana, del popolo corano, posto che la loro composizione ha una base rappresentativa e popolare essendo eletti, come ho già rilevato, *pro qualibet porta*, in modo tale che gli

⁶⁴ *Cori e le sue magistrature*, in *Aspetti di vita amministrativa civile e religiosa in Cori (sec. XVI)*, a cura di G. Pesiri e P. L. De Rossi, Catalogo della Mostra documentaria organizzata dall'Amministrazione comunale di Cori, dall'Amministrazione provinciale di Latina e dalla Cassa rurale ed artigiana "B. Tommaso", con il patrocinio della Regione Lazio e in collaborazione con L'Archivio di Stato di Latina, Cori, 23 giugno-15 luglio 1984, Cori 1984, p. 2, dove si troverà una precisa descrizione sintetica dell'assetto istituzionale del Comune corano nel sec. XVI.

⁶⁵ V. anche ivi, pp. 3 e 4.

abitanti dei rioni che prendono il nome da ciascuna porta siano adeguatamente rappresentati, secondo il contenuto del cap. XXIV, del primo libro, *De imbussulatoribus*, nel quale è disciplinata la procedura per l'elezione dei Priori.

Questa fisionomia pluralistica rispecchia il pluralismo degli ordinamenti dell'esperienza politica e giuridica premoderna che, come si è ripetutamente ricordato, è anche esperienza di *ius commune*, e trova estrinsecazione in vari aspetti delle regole che disciplinano l'attività di governo del Comune. Senza entrare in ulteriori dettagli e non potendo sottoporre ad analisi accurata questo modo di essere della struttura costituzionale del comune, mi limiterò, a conclusione di questo contributo, ad accennare ad una disposizione, nella quale si sintetizza e si regge l'equilibrio tra l'ufficio podestarile e il priorato. Il podestà è dichiarato titolare del *merum et mixtum imperium* (§ II dei *Pacta*, vale a dire del cap. II del lib. I) e con ciò i suoi poteri, in linea generale, ma non certo generica, sono identificati sulla base della concettualizzazione del potere pubblico che appartiene integralmente allo *ius commune* e alla dottrina della *iurisdictio*: non c'è bisogno che sottolinei quanto questo rinvio all'*imperium merum et mixtum* costituisca l'attribuzione di un potere ampio e penetrante (e basta scorrere lo Statuto per rendersene conto), che implica, tra l'altro, il potere coercitivo nelle sue massime manifestazioni;⁶⁶ questo potere è quello che letteralmente è reintegrato con la bolla *Dum singularem fidei – mero et mixto imperio [...] eorundem populi [Romani] [...] restituimus [...] –*, sicché si può dire che il podestà romano è la personificazione stessa del dominio del Campidoglio sul Comune corano; tuttavia, l'operato del podestà, oltreché tramite il tradizionale istituto del sindacato (lib. I, cap. XVI, *De Syndicatione Potestatis, Iudicis, Notarii et aliorum officialium*), è soggetto al controllo dei Priori, vale a dire dell'organo di governo cittadino, espressione dell'autonomia, che in certo senso lo fronteggia, così come stabilisce il cap. XXXIII del lib. I. Esso specificamente ribadisce l'obbligo del podestà ad eseguire diligentemente le condanne che eccedano le dieci lire irrogate dallo *Index* con propria sentenza; ma

⁶⁶ Sulla *iurisdictio* e sull'*imperium merum et mixtum*, vale a dire su questa nomenclatura che innerva le disposizioni corane, nel suo essere terminologia di schietto *ius commune*, v. F. Calasso, *Iurisdictio nel diritto comune classico*, negli *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, vol. IV, Napoli 1953, pp. 420-443, ora negli *Annali di storia del diritto. Rassegna internazionale*, 9 (1965), pp. 89-110; Calasso, *I Glossatori e la teoria della sovranità*, Milano 1957, Crescenzi, *Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nell'insegnamento dei Commentatori*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-XVIII siècle)*, sous la direction de Jacques Krynen et Michael Stolleis, Frankfurt am Main, 2008, pp. 57-89, nonché, con il titolo *Il problema del potere pubblico e dei suoi limiti nel diritto comune classico* in *Per saturam. Studi per Severino Caprioli*, Spoleto, 2008, pp. 215-252.

più in generale, stabilisce che il podestà deve astenersi dal compiere atti ingiusti nei confronti dei cittadini di Cori ed è tenuto alla continua osservanza degli Statuti, delle delibere del *Concilium* e del *Parlamentum* nonché delle altre consuetudini corane; sull'operato del podestà sono tenuti a vigilare i Priori, che ne rispondono nel loro sindacato; di conseguenza essi, in ottemperanza al loro giuramento e sotto la pena di dieci lire per ogni omissione, devono denunciare in modo motivato le violazioni commesse dal podestà al Senatore e ai Conservatori, intimando loro di destituirlo e di nominare un sostituto: *Priores [...] procurent et procurare debeant cum effectu infra decem dies significare Senatori et dominis Vrbis Conseruatoribus, ut uelint mittere alium Potestatem eisdem exponendo et significando negotium, prout erit pro statu pacifico Ciuitatis, defectum et culpam ipsius Potestatis totaliter intimando praefatis Senatori e dominis Conseruatoribus.*

Questa disciplina costituisce quindi l'istituzionalizzazione del pluralismo; ma costituisce anche la forma dell'equilibrio tra i due ordinamenti, quello corano e quello della dominante; sarebbe interessante sapere se questa norma appartiene allo strato trecentesco dello Statuto, o comunque sarebbe interessante conoscerne la data per ricostruire il dinamismo che certamente caratterizza le relazioni tra l'ordinamento dominante e quello dipendente. Tuttavia, il fatto che essa sia parte integrante ancora dello Statuto tramandato dalla edizione a stampa del XVI secolo e di questa del XVIII dimostra come, pur dopo la bolla leonina, le relazioni tra gli ordinamenti nelle *terrae Ecclesiae*, anche alle soglie dell'età contemporanea, continuino ad essere governate da regole giuridiche, per mezzo di strumenti di tutela legale, atti ad assicurare la conformità al diritto dell'azione dei titolari del potere pubblico.

SERGIO DEL FERRO

Veroli altomedievale, una città di confine.
Scelte insediative tra memoria del passato
e nuove esigenze difensive

Alle soglie dell'altomedioevo il panorama insediativo del Lazio meridionale risulta caratterizzato da un accentuato conservatorismo della rete viaria¹ e della trama urbana di origine preromana e romana. Per quanto riguarda gli insediamenti accentrati si può supporre, nei limiti imposti dalla carenza di notizie, che la geografia urbana dell'area sia rimasta sostanzialmente inalterata fino a tutto il V secolo.² Dopo la plurisecolare *pax romana*, le incursioni vandale sulla costa e poi la lunga guerra gotica dovettero, per la prima volta in maniera irreversibile, reintrodurre all'interno di questo assetto territoriale due variabili distintive di ambito strategico-militare, ormai decisamente desuete: la difendibilità e la capacità di controllo del territorio, esemplificate in maniera efficace dalle mura di Terracina datate alla prima metà del V secolo da Ortolani e all'età di Valentiniano III da Christie e Rushworth.³

La discesa della popolazione longobarda in questo distretto territoriale, probabilmente già avvenuta all'inizio dell'ultimo quarto del VI secolo,⁴ costituì senza dubbio l'elemento decisivo per la completa disarticolazione della omogenea compagine tardoromana, creando significativi presupposti per una accentuata differenziazione negli esiti insediativi dei differenti centri, in ra-

¹ Per il carattere conservativo della trama viaria del Lazio meridionale, cfr. tra gli altri F. Colaiacomo, S. Del Ferro, *La via Latina e la viabilità minore dall'antichità al medioevo nel Lazio meridionale: aree di studio a confronto*, in *Archeologia delle strade. La viabilità in età medievale: metodologie ed esempi di studio a confronto, Atti del Convegno di studi, Viterbo-Roma, 3-4 dicembre 2009*, a cura di E. De Minicis, Roma 2012, pp. 123-134; S. Del Ferro, *La formazione del confine meridionale del Ducato Romano. Dinamiche di popolamento nel Lazio meridionale tra Tardo antico e Medioevo*, Roma 2020, pp. 85-94.

² Per la generale tenuta delle compagini urbane della provincia di Campania, cfr. E. Savino, *Campania tardoantica (284-604)*, Bari 2005, pp. 68-69.

³ Per le mura di Terracina, cfr. G. Ortolani, *Osservazioni sulle mura di Terracina*, in «Palladio», n.s., 2 (1988), pp. 69-84, e N. Christie, A. Rushworth, *Urban fortification and defensive strategy in fifth and sixth century Italy: the case of Terracina*, in «Journal of Roman Archaeology», 1 (1988), pp. 73-88.

⁴ Cfr. P. Delogu, *Il Regno Longobardo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, I, Torino 1979, p. 18.

gione ad esempio della distanza dalla fascia di frizione tra Bizantini e Longobardi e/o della rivalutazione strategica di questo o quell'asse viario a continuità di vita, avvenuto durante le varie fasi di espansione e difesa dell'uno e dell'altro schieramento tra gli ultimi due decenni del VI e la metà dell'VIII secolo.⁵ Nel Lazio interno, il centro di *Verulae* per la particolare posizione geografica e topografica (lungo l'importante direttrice viaria per Sora) sembrerebbe aver assunto rilievo crescente nel corso del tardo impero, fino a rappresentare, nell'altomedioevo, uno tra i più potenti centri abitati del Lazio meridionale, e dall'inizio dell'VIII secolo uno dei centri strategici più importanti, perché prossimo all'area di confine tra Ducato Romano e Ducato Bizantino dopo la conquista da parte di Gisulfo duca di Benevento della città di Sora e delle piazzeforti di Arpino e Roccardarce nel 702 d.C.⁶ (cfr. fig. 1).

In effetti il centro abitato di Veroli, così come lo possiamo valutare oggi, è il risultato di una intensa e apparentemente veloce espansione urbana basomedievale, di cui è possibile seguire le tracce più che a livello materiale, attraverso lo studio delle tecniche murarie adoperate nelle numerose case e case-torri due-trecentesche oggi apprezzabili, soprattutto a livello documentario, attraverso il ricchissimo apparato composto dall'archivio capitolare e dall'archivio del monastero di S. Erasmo.⁷ Uno sviluppo che è scandito dalla prima comparsa e dall'incremento, in aree prima apparentemente libere, delle attestazioni documentarie relative alle numerose case *scandulice terrinee*, documentate dalla seconda metà dell'XI secolo,⁸ e alle chiese che daranno nome ai rioni della città del XIII secolo⁹ e che è accompagnato, nel corso della seconda metà dell'XI secolo, da una evidente rivalutazione nella percezione

⁵ Fondamentale per lo studio delle origini del Ducato Romano, del suo sviluppo e della sua organizzazione territoriale è B. Bavant, *Le duché byzantin de Rome. Origine, durée et extension géographique*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Age-Temps Modernes», 91/2 (1979), pp. 41-88. Cfr. Del Ferro, *La formazione del confine meridionale* cit., pp. 283-302.

⁶ Cfr. C. Scaccia Scarafoni, *Il territorio di Veroli nell'Alto medioevo*, in «Archivio della Società di storia patria», 53-55 (1930-1932), pp. 255-282; E. Savino, *Campania tardoantica (284-604)*, Bari 2005, p. 192; L. Quilici, S. Quilici Gigli, *Ricerche di topografia per la forma urbana di Veroli*, in *Città e Monumenti nell'Italia antica*, Roma 1998, pp. 157-224, p. 223. Cfr. Del Ferro, *La formazione del confine meridionale* cit., pp. 254-262.

⁷ L'archivio capitolare di Veroli è edito in C. Scaccia Scarafoni, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Veroli*, Roma 1960, e in C. Scaccia Scarafoni, *Regesti delle carte dell'Archivio capitolare della Cattedrale di Veroli: secolo XIII*, Veroli 1985; le carte dell'archivio del monastero di S. Erasmo sono editate in S. Mottironi, *Le carte di S. Erasmo di Veroli* Roma 1958 (Regesta Chartarum Italiae, 34).

⁸ Cfr. Mottironi, *Le carte* cit., doc. n. 36 del 1067, pp. 67-68.

⁹ Per la denominazione e la dislocazione dei rioni, cfr. fra gli altri Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., p. 160.

concettuale e funzionale del circuito murario antico in opera poligonale. Questo congiungeva con funzione principalmente strategica lo spazio urbano di età romana, circoscritto presumibilmente al poggio centrale del sistema collinare calcareo su cui si dispone l'abitato odierno (quartieri di Castello, S. Maria de Franconi e S. Andrea), con il vertice dell'altura che dopo una breve sella (la Valle) sale verso nordovest con ripida pendenza¹⁰ (fig. 2). Pienamente esemplificativa dell'espansione urbana bassomedievale è la serie di documenti relativi alla chiesa del monastero di S. Erasmo, nella porzione subito a nord dell'area urbana antica, che sembra delineare abbastanza nettamente due distinte fasi di sviluppo urbano. Una prima fase, a partire dal pieno X secolo, in cui compare la chiesa in associazione ad un primo nucleo insediativo sicuramente suburbano, come indicato da un documento del 1067 in cui la chiesa è indicata come «foris civitate» e l'area contermina come «...in monte super ecclesia Sancti Herasmi»,¹¹ subito seguita da una fase in cui molto rapidamente si moltiplicano le attestazioni relative alle abitazioni e l'area viene percepita come interna alla città: già nel 1084 la stessa chiesa di S. Erasmo è significativamente definita «...que sita est intro civitate...»¹² (cfr. fig. 2).

L'elemento decisivo che segna la differenza tra queste due distinte percezioni dello spazio urbano è stato con tutta probabilità proprio il processo di rivalutazione e successivamente, entro la metà circa del XII secolo (datazione cui rimanda la tecnica muraria impiegata¹³) l'intervento materiale di rialzamento e rafforzamento della cinta in opera poligonale, che ormai viene considerata pienamente circuito difensivo urbano dell'abitato che prosegue a nord dell'area antica, e che va ad affiancarsi parallelamente alla costruzione *ex novo* di una estensione delle mura civiche per includere, a sudovest e sudest dell'area urbana romana, i quartieri di nuova formazione S. Paolo, S. Stefano e S. Croce.¹⁴ Sempre nello stesso periodo, l'altura raggiunta dal vertice più alto del circuito antico in opera poligonale viene rioccupata dalla Rocca di San Leucio, oggetto di recenti indagini archeologiche, inserite in un progetto di

¹⁰ Per l'esauritiva analisi strutturale del circuito murario in opera poligonale e del circuito medievale strettamente connesso, cfr. Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 163-188; per una proposta ancor oggi ampiamente condivisibile sulla datazione delle mura poligonali, cfr. in particolare p. 218.

¹¹ Mottironi, *Le carte* cit., doc. n. 36 del 1067, pp. 67-68.

¹² Ivi, doc. n. 70 del 1084.

¹³ Tecnica muraria in bozza calcaree poste in opera irregolarmente con corsi di orizzontamento e ammorsate agli angolari in blocchi calcarei, cfr. D. Fiorani, *Tecniche costruttive murarie medievali. Il Lazio meridionale*, Roma 1996 1996, pp. 126-129 (Classe A3, Gruppo Ia).

¹⁴ Cfr. Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 163-188.

riqualificazione promosso dal Comune in collaborazione con la Soprintendenze Architettonica e Archeologica, sotto la supervisione della dott.ssa Gatti, seguite da Rachele Frasca¹⁵ (fig. 3).

Gli studi di Quilici e Quilici Gigli e i più recenti contributi di Matelda Albanesi e Maria Romana Picuti e di Rachele Frasca hanno ormai chiarito molto dell'impianto urbano antico di Veroli,¹⁶ che sappiamo con sufficiente sicurezza circoscritto intorno al I secolo a.C. da un articolato sistema murario in opera reticolata, il cui carattere difensivo è sembrato confermato dai due torrioni circolari identificati alla base dell'abside della chiesa di S. Maria dei Franconi e, recentemente, al di sotto della porzione meridionale del moderno Corso Maria Fortunata Viti,¹⁷ rispettivamente ai vertici sudest e a nord-est dell'area grossomodo circolare denominata Castello almeno dagli anni quaranta del XII secolo¹⁸ (fig. 4). Questa, come noto corrispondente all'area centrale e forense della città romana,¹⁹ è significativamente il settore della città medievale dove è collocata l'*insula episcopalis* e dove si concentra la maggior parte dei palazzi e delle case-torri simbolo dei poteri forti della città.²⁰ Con l'erezione della Rocca di S. Leucio si viene a realizzare quindi uno schema insediativo bipolare tra sede del potere religioso e civile e spazio difensivo fortificato, edificato nella parte della città raggiunta dal circuito murario antico in opera poligonale rialzato e rafforzato dalle nuove torri.²¹

Come si vede, le evidenze architettoniche verolane sono tutte da inquadrare in interventi di età bassomedievale: le attestazioni materiali relative all'altomedioevo sono circoscritte ad alcuni frammenti di rilievi databili al IX secolo reimpiagati in murature più tarde, ad esempio presso la Porta delle Piagge

¹⁵ Ivi, pp. 163-168.

¹⁶ Cfr. Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 157-223; M. Albanesi, M.R. Picuti, *Indagini sulle mura tardo-repubblicane di Veroli*, in *Lazio e Sabina 8, Atti del Convegno Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina*, Roma, 30-31 marzo-1 aprile 2011, a cura di G. Ghini e Z. Mari, Roma 2012, pp. 333-344, pp. 333-344; R. Frasca, *Veroli*, supplemento al n. 12/2010 di *Forma Urbis, itinerari nascosti di Roma antica* (Collana archeologica, 12), Roma 2010.

¹⁷ Albanesi, Picuti, *Indagini* cit., pp. 333-337 e 339-341.

¹⁸ Cfr. Scaccia Scarafoni, *Le carte* cit., doc. n. 436, pp. 166-168, anno 1143.

¹⁹ Cfr. Frasca, *Veroli* cit., pp. 20-24; A. Valchera, *Veroli*, in *Le collezioni dell'Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio: la Provincia di Frosinone*, Frosinone 2006, p. 57; Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 215-223; Albanesi, Picuti, *Indagini* cit., p. 333.

²⁰ Cfr. L. Ermini Pani, *Renovatio murorum tra programma urbanistico e restauro conservativo: Roma e il Ducato Romano*, in *Committenti e produzione artistico-letteraria nell'Alto Medioevo occidentale*, Atti della XXXIX Settimana di studio, Spoleto, 4-10 aprile 1991, Spoleto 1992, pp. 524-530.

²¹ Cfr. L. Ermini Pani, *Il recupero dell'altura nell'alto Medioevo*, in *Ideologie e pratiche del reimpiego nell'alto medioevo*, Atti della XLVI Settimana di studio, Spoleto, 16-21 aprile 1998, Spoleto 1999, p. 623.

Atinate²² (fig. 5), a lembi di stratigrafia recentemente rinvenuti e analizzati presso la porzione nordorientale delle mura in reticolato²³ e ad alcune sepolture rinvenute negli anni 20 dello scorso secolo.²⁴ La stessa cattedrale di S. Andrea conserva solo labili attestazioni altomedievali, seppure la tradizione degli studi locali ha più volte sostenuto la sua fondazione sotto l'imperatore Costantino: a sostegno di tale suggestione veniva addotta una lastra sepolcrale menzionante un *Marturius presbyter* databile alla metà del secolo V (CIL, X, 5799), rinvenuta presso l'altare della cripta a oratorio della cattedrale in sede di riutilizzo e pertanto assolutamente non probante riguardo l'antichità dell'edificio di culto. Per il resto la cattedrale, che ora presenta una *facies* settecentesca, conserva tracce di una ricostruzione databile alla metà del XIV secolo, probabilmente in seguito al terremoto che colpì la città nel 1350.²⁵

Anche se estremamente scarni e limitati, tuttavia questi dati possono essere sufficienti per formulare alcune riflessioni sulla continuità di vita degli spazi della città antica e sulla evoluzione della stessa nella città altomedievale.

In particolare risultano estremamente significativi i rinvenimenti effettuati presso il limite nordorientale dell'area urbana romana, consistenti come anticipato in un'area di necropoli a notevole continuità di utilizzo e, nelle immediate vicinanze, in una porzione delle mura in reticolato dotate di una torre cilindrica e, forse, di una porta urbana, anch'essi caratterizzati da continuità di vita fino ad epoca altomedievale (fig. 6).

L'area di necropoli venne rinvenuta tra il 1922 e il 1923 in occasione dell'ampliamento di un complesso abitativo (Casa Reali) che si affaccia sull'attuale Via Vittorio Emanuele II.²⁶ Le sepolture furono rinvenute e descritte

²² Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., p. 187.

²³ Albanesi, Picuti, *Indagini* cit., pp. 337-339.

²⁴ L. Ermini Pani, R. Giordani, *Note di topografia religiosa della Ciociaria in età paleocristiana e altomedievale: una messa a punto*, in *Il Paleocristiano in Ciociaria*, Atti del Convegno di studi, Fiuggi, 8-9 ottobre 1977, Roma, 1978, pp. 81-82; Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 194-195; A. Luttazzi, *Materiali tardoantichi e altomedievali conservati nella Biblioteca Giovardiana di Veroli (Frosinone)*, in «Archeologia medievale», 19 (1992), pp. 767-787, pp. 767-787, con una approfondita disamina dei corredi.

²⁵ Le fasi più antiche della chiesa sono testimoniate dalla presenza di lastre marmoree scolpite risalenti al IX-X secolo e di resti di un ciborio databile al X secolo, cfr. M. L. Putti, Veroli, in *Lazio medievale. Ricerca topografica su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli*, premessa fi I. Belli Barsali, Roma 1980, p. 209.

²⁶ Ermini Pani, Giordani, *Note di topografia* cit., pp. 81-82; Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 194-195; Luttazzi, *Materiali* cit., pp. 767-787.

nelle *Notizie Scavi* del 1922 da Mancini²⁷ e l'anno seguente da questi con Scaccia Scarafoni;²⁸ di quest'ultimo si conserva anche uno schizzo, riproposto recentemente da Luttazzi²⁹ e Quilici-Quilici Gigli,³⁰ che si è rivelato prezioso non solo per l'esatta localizzazione della necropoli ma soprattutto per la datazione delle sue fasi di utilizzo (fig. 7). In effetti, le tombe si presentarono disposte su 5 distinti livelli, dei quali i 4 più alti, consistenti in sepolture a cappuccina e a cassone in muratura di cementizio o in fodera marmorea di riutilizzo, risultano attribuibili ad età tardo-antica e altomedievale. In particolare una delle sepolture era coperta da una lastra in marmo recante parte dei noti *Fasti Verulani* augustei e riutilizzata sul rovescio come supporto di una iscrizione funeraria con indicazione del secondo consolato di Stilicone (405 d.C.).³¹ Altre sepolture dai livelli più superficiali erano caratterizzati da corredi composti da lucerne databili tra IV e VI secolo; altre ancora da anelli in argento e in bronzo (a castone, alcuni decorati a incisione floreale e uno con monogramma, purtroppo perduto), armille, pendenti di cintura e fibbie in bronzo, orecchini in bronzo e in argento (a poliedro e a cestello), un ago crinale in bronzo e olle e brocchette in acroma depurata, semi-depurata e da fuoco, tutti materiali inquadrabili tra VI e metà VII secolo studiati recentemente da Angelo Luttazzi³² (fig. 8). Sempre a lui si deve lo studio di un corredo attribuito ad una di queste sepolture composto da lance e da uno *scramasax* longobardo,³³ corredo che lascerebbe immaginare la presenza di truppe federate nella città, da collocarsi cronologicamente prima della costituzione del ducato longobardo di Benevento, dato che esso non arrivò mai a includere, come noto, la città di Veroli. Ad esclusione di quest'ultimo, i corredi rinvenuti non permettono alcuna supposizione riguardo l'attribuzione etnica delle sepolture altomedievali³⁴ (fig. 9). Una notazione particolare, su cui si tornerà più avanti, riguarda il rinvenimento in una delle sepolture di un cranio chiodato: il cranio, di cui si conserva una fotografia d'epoca, recava conflitti a tutta profondità due grossi chiodi dalla testa piatta e tonda, uno in corrispondenza dell'osso frontale e l'altro presso il bregma, forse allo scopo di

²⁷ G. Mancini, *Veroli. Scoperta di una base di monumento onorario equestre e di avanzi di antico edificio monumentale al Corso Vittorio Emanuele*, in «Notizie scavi», 1922, pp. 252-256.

²⁸ C. Scaccia Scarafoni, G. Mancini, *Veroli. Scoperta di una lastra di marmo contenente parte dei Fasti Verulani*, in «Notizie scavi», 1923, pp. 194-206.

²⁹ Luttazzi, *Materiali* cit., p. 768 fig. 1.

³⁰ Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 194-195.

³¹ Ivi, pp. 195-196.

³² Luttazzi, *Materiali* cit., pp. 769-785.

³³ Ivi, pp. 777-778.

³⁴ Cfr. Ivi, p. 785.

fissare una caratteristica ritenuta maligna o patologica all'individuo e scongiurare che essa si diffondesse al resto della comunità³⁵ (fig. 10).

Informazioni interessanti per quanto riguarda le prime fasi di utilizzo della necropoli pervengono dallo schizzo dello Scaccia Scarafoni, che riporta annotazioni riferite al livello più basso delle sepolture non rintracciabili nel testo pubblicato sulle *Notizie Scavi*: le sepolture più antiche, semplici fosse terragne ricavate in taglio del sostrato calcareo, rivelarono corredi costituiti da vasi in impasto buccheroide o in bucchero grossolano attribuite da Quilici-Quilici Gigli ad epoca arcaica³⁶ (cfr. fig. 10). Si verrebbe così a configurare la presenza di un'area necropolare a notevole continuità d'uso, di cui Quilici e Quilici Gigli hanno sottolineato l'importanza per l'esatta interpretazione dell'area in funzione dello spazio urbano antico: la necropoli si verrebbe a trovare all'esterno delle mura in reticolato del I secolo a.C. ma all'interno della supposta prosecuzione del circuito murario in opera poligonale che, pur non essendo conservato in questo settore, sembrerebbe comunque ricostruibile nel suo percorso in ragione del piccolo lacerto (circa 2 metri di lunghezza) rinvenuto in associazione con il tratto di muro e la torre in reticolato analizzata nella cripta di S. Oronzo della chiesa di S. Maria dei Franconi. Tutto ciò è sembrato avvalorare l'interpretazione che vede nelle mura in opera reticolata il circuito difensivo che nel I secolo a.C. viene costruito lungo quello che la stessa posizione della necropoli lascia presumere fosse il limite effettivo dell'abitato³⁷ (fig. 11).

Estendere tale ragionamento all'età altomedievale significherebbe assumere il dato relativo alle sepolture di VI e VII secolo come misura della estensione dello spazio abitato urbano verolano, che in tal caso andrebbe almeno per questo settore della città a coincidere con quello della città romana. Una tale ricostruzione, già suggerita come si è detto dall'edito precedente, risulterebbe in qualche modo avvalorata anche dalla presenza in questo settore urbano di due distinte situazioni che sembrano attestare una continuità d'uso delle strutture architettoniche di età romana fino ad età tardo-antica e altomedievale.

³⁵ Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 194-195. Per le deposizioni anomale caratterizzate da tale trattamento dell'inumato e sulle possibili interpretazioni, si veda tra gli altri, R. Curina, R. Zanutto, V. Mariotti, M. G. Belcastro, *I crani di epoca medievale (VIII-X) della cattedrale di S. Pietro in Bologna*, in *Sepolture anomale. Indagini archeologiche e antropologiche dall'epoca classica al Medioevo in Emilia Romagna*, Giornata di studi, Castelfranco Emilia, 19 dicembre 2009, a cura di M. G. Belcastro, J. Ortalli, Borgo S. Lorenzo (FI) 2010, p. 136.

³⁶ Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., p. 195.

³⁷ Cfr. Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 194-196, 218, 222-223; Albanesi, Picuti, *Indagini* cit., pp. 333 e 341.

La prima di esse è riferita alle opere di restauro genericamente riconducibili ad età tarda individuate nell'edificio in opera reticolata localizzabile subito all'interno della linea muraria di I secolo a.C., rinvenuto sempre nell'ambito di Casa Reali durante gli stessi scavi effettuati negli anni 20 dello scorso secolo: nello specifico, la porta dell'edificio risultava avere stipiti e soglia costituiti da materiale di riutilizzo; la soglia in particolare è costituita dalla nota base di piccolo monumento equestre dedicato dall'iscrizione appostavi a *C. Paquius*³⁸ (fig. 12).

La seconda situazione riguarda i livelli stratigrafici analizzati nel 2004-2005, questa volta con pieno rigore stratigrafico, collegati alle fasi di attività dell'area posta lungo il fronte interno del breve lacerto di circuito murario e del torrione in reticolato rinvenuti sotto la porzione meridionale del Corso Maria Fortunata Viti, poco più a nordovest dell'area necropolare in questione. In aderenza al fronte interno di quello che può allo stato attuale delle ricerche essere considerato il circuito murario turrato dell'abitato romano e che la Picuti e la Albanesi ipotizzano qui collegato ad una porta urbica, è stato infatti rinvenuto un muro in blocchi calcarei datato ad età imperiale che va ad inserirsi con angolo ottuso, tramite una larga breccia, nelle mura preesistenti: il muro in oggetto presenta una apertura tamponata da blocchi di recupero associata alla quota della soglia ad un livello stratigrafico ricco di resti carboniosi e di materiale ceramico in sigillata africana D, ceramica comune con forme ispirate alla sigillata africana, bocalini e brocche a rivestimento rosso e ceramiche da fuoco databili tra fine V e metà VI secolo³⁹ (cfr. fig. 12).

Il livello descritto era obliterato da un poderoso interro, contenente frammenti di ceramica da fuoco e recipienti con orlo a fascia databili al VII secolo (cfr. fig. 12), che sigillava la facciata dell'edificio e la sua tamponatura e che costituiva piano di posa per una struttura muraria quasi ortogonale alla cinta muraria in reticolato, dalla Picuti ipoteticamente riferita ad una prima fase costruttiva della scomparsa chiesa di S. Nicola, menzionata dai documenti come già esistente nel secondo decennio del XII secolo.⁴⁰

Come si è anticipato, un tale scenario di marcata continuità d'uso delle strutture antiche è sembrato in passato avvalorare l'ipotesi di un mantenimento dello spazio urbano altomedievale entro i limiti di quello relativo al circuito murario in reticolato attribuibile al I secolo a.C.

E certo la notevole continuità d'uso dell'area necropolare posta subito fuori dello spazio urbano sembrerebbe essere un dato da non trascurare in

³⁸ Mancini, *Veroli* cit.; Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 193-194.

³⁹ Albanesi, Picuti, *Indagini* cit., pp. 337-338.


⁴⁰ Ivi, pp. 338-339. La prima menzione della chiesa di S. Nicola in Scaccia Scarafoni, *Le carte* cit., doc. n. 66 del 1122, pp. 145-148.

questo senso: tuttavia sappiamo quanto possa essere fuorviante delineare attraverso la presenza delle sepolture il limite dello spazio della “città dei vivi” in età altomedievale.

Un elemento a favore di un atteggiamento prudente in tal senso viene in effetti dalla notizia, riportata dallo Scaccia Scarafoni, dal Caperna in uno studio inedito e dal Trulli che lo cita, a dire il vero con povertà di particolari e di precisione, del rinvenimento nel 1885 di una sepoltura trisoma provvista di corredi in aghi crinali in osso e fuseruole di terracotta in Piazza della Rotonda, nell'area subito a sud della cattedrale, all'interno dello spazio urbano romano. Oltre al corredo, latamente riconducibile ad un orizzonte cronologico altomedievale anche secondo Quilici e Quilici-Gigli, un elemento di affinità con le sepolture rinvenute nell'area necropolare al di fuori della cinta muraria è il fatto che i crani dei tre inumati risultassero ancora una volta sottoposti alla pratica della chiodatura, con una modalità descritta come apparentemente analoga a quella precedentemente menzionata⁴¹ (fig. 13).

Riassumendo, gli scarni dati di cui disponiamo ad oggi circa le fasi altomedievali della città di Veroli sembrerebbero indirizzarci con un certo grado di attendibilità verso la considerazione di una generale tenuta della compagine strutturale della città romana, soprattutto nel passaggio tra l'età tardo-antica e l'altomedioevo. Per quanto riguarda la forma della città altomedievale, invece, sono da considerarsi ancora troppo labili le tracce che possano permetterci di ricostruire con sufficiente affidabilità la consistenza e i limiti dello spazio abitato di quella che in epoca bassomedievale diverrà una città caratterizzata da una vivace e veloce ristrutturazione urbana.

⁴¹ Cfr. Scaccia Scarafoni, *Una inedita costruzione coperta con volte a crociera costituita da grandi ogive a sezione rettangolare esistente in Veroli (Frosinone)*, Roma 1961, tav. I; G. Trulli, *Tutta Veroli*, I, Isola del Liri 1989, pp. 46 e 55; Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche di topografia* cit., pp. 208-210 con una approfondita disamina di ritrovamenti analoghi nel territorio e ipotesi interpretative. La insolita notizia, riportata da Scaccia Scarafoni, della impressionante altezza (oltre 2 metri) dei tre individui deposti andrebbe ad avvalorare l'interpretazione del rituale come riparatorio e tutelativo nei confronti di una caratteristica degli inumati ritenuta dalla collettività maligna e patologica. I materiali e i crani chiodati, che Scaccia Scarafoni e Trulli ricordavano essere conservati presso la Biblioteca Giovardiana di Veroli, risultarono tuttavia irreperibili a Quilici e Quilici Gigli.



- = Insedimenti a continuità di vita
- ▲ = Fondazioni coloniali romane
- = Incastellamenti di X-XI secolo

Fig. 1 – Inquadramento territoriale e viabilità principale (elaborazione Lorenzo de Lellis)



Fig. 2 – Veroli, planimetria urbana, espansione dell'abitato tra XI e XIII secolo con localizzazione del monastero di S. Erasmo (rielaborazione da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit.)




Fig. 3 – A sinistra, planimetria dell’abitato e del circuito murario con in evidenza l’ampliamento sudorientale (rielaborazione da Quilici, Quilici Gigli 1998); a destra, Rocca San Leucio e la cinta muraria in poligonale rinforzata dalla sopraelevazione e dalle torri di XII secolo (foto D. Baldassarre)



Fig. 4 – Localizzazione dei tratti di mura in opera reticolata presso Corso M. Fortunata Viti e l’abside della chiesa di S. Maria dei Franconi (rielaborazione da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit.)



Fig. 5 – Rilievo di IX secolo murato nella Porta delle Piagge Atinate (da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerbe* cit.)




Fig. 6 – Localizzazione della necropoli e della porzione di mura in reticolato interessate da frequentazione altomedievale (rielaborazione da Albanesi, Picuti, *Indagini* cit.)



Fig. 7 – Schizzo dello Scaccia Scarafoni con localizzazione delle sepolture descritte in relazione allo spazio urbano antico




Fig. 8 – Materiali dai corredi delle sepolture (VI-metà VII secolo) (da Luttazzi, *Materiali* cit.)






Fig. 9 – Lance e *scramasax* dal corredo di una delle sepolture (VI-metà VII secolo) (da Luttazzi, *Materiali* cit.)

Fig. 10 – In alto, cranio chiodato rinvenuto in una delle sepolture sotto Casa Reali; in basso, descrizione dei diversi livelli di sepolture rinvenute nel 1922 nel manoscritto di Scaccia Scarafoni (da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit.)




Fig. 11 – Localizzazione in relazione al circuito murario in reticolato e alle mura in poligonale della necropoli di Casa Reali (n. 36) e della torre incorporata alla base dell’abside della chiesa di S. Maria dei Franconi (n. 20) (rielaborazione da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit. e Albanesi, Picuti, *Indagini* cit.); in basso a dx., sezione delle mura subito a nord della torre incorporata alla base dell’abside della chiesa di S. Maria dei Franconi (da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit.).




Fig. 12 – A sinistra, localizzazione dell’edificio in opera reticolata rinvenuto nell’ambito di Casa Reali (n. 35) e delle strutture rinvenute in Corso M. Fortunata Viti (rielaborazione da Albanesi, Picuti, *Indagini* cit.); a destra, in alto base del monumento equestre a *C. Paquius* rinvenuta reimpiegata nel restauro tardo dell’edificio in opera reticolata presso Casa Reali (da Quilici-Quilici Gigli, *Ricerche* cit.), in basso planimetria e sezione delle strutture imperiali rinvenute in Corso M. Fortunata Viti (in grigio scuro l’intervento altomedievale) e ceramiche dallo scavo dei livelli altomedievali, fine V-VII secolo (da Albanese, Picuti, *Indagini* cit.).




Fig. 13 – A destra e a sinistra, sepolture in Piazza S. Maria della Rotonda, localizzazione su planimetria dell'area urbana antica (da Albanesi, Picuti, *Indagini* cit.) e sullo schizzo di Scaccia Scarafoni; al centro, aghi crinali in osso, fuseruole e chiodi dalle sepolture (da Quilici, Quilici Gigli, *Ricerche* cit.).

ANNA ESPOSITO

Matrimonio, famiglia e condizione femminile nella normativa statutaria del Lazio medievale (secoli XIII-XVI)*

La condizione della donna, il suo ruolo nella famiglia e nella società dei *castra* e borghi del Lazio medievale, sia di diretto dominio della Chiesa sia sottoposti ad un signore più o meno vincolato alla Santa Sede, non è particolarmente evidenziata nella normativa statutaria superstita, almeno non allo stesso modo in cui può essere rintracciata nella legislazione delle città. Dall'analisi del *dossier* raccolto, per il momento una cinquantina di statuti che coprono un arco cronologico che va dal XIII ai primi decenni del XVI secolo relativi a località di Campagna e Marittima, e soprattutto del Patrimonio e della Sabina, si può fare subito una preliminare considerazione: a un certo numero di statuti dove le rubriche che fanno riferimento alle donne sono abbastanza numerose, se ne affiancano altri dove questi riferimenti sono quasi inesistenti, comunque nulla a che vedere con la ricchezza di informazioni contenuta negli statuti delle *civitates*, tra le quali, ad esempio di Ferentino e Anagni, per non parlare di Viterbo, Rieti o la stessa Roma. Una seconda considerazione riguarda la materia trattata: mentre vi è quasi sempre qualche riferimento alle donne in materia penale, molto più scarsi (in alcune normative vi è appena qualche cenno) sono i riferimenti in materia civile, per quanto attiene alle successioni e al sistema dotale. Infine, bisogna anche considerare il periodo in cui questi statuti furono emanati o riformati: non vi è dubbio che la tematica femminile sia poco presente (e solo per quanto riguarda le successioni) nella normativa più antica, dove venivano soprattutto disciplinati i rapporti tra signori e comunità vassalle con particolare riguardo ai prelievi e prestazioni, ai servizi militari e di custodia,¹ mentre è più presente nella normativa

* Si ripropone con qualche aggiornamento bibliografico il saggio pubblicato in *Le comunità rurali e i loro statuti*, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, in «Rivista storica del Lazio», 22 (2005-2006), vol. II, pp. 93-108.

¹ M.T. Caciorgna, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, Atti del VII Convegno del Comitato Italiano internazionale per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Ferrara, 5-7 ottobre 2000, a cura di R. Dondarini, G.M. Varanini e M. Venticelli, Bologna 2003, pp. 271-288. Per l'articolata problematica connessa alla normativa statutaria dello Stato pontificio, S. Carocci, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, Ivi, pp. 245-269.

dei secoli successivi, forse per una maggiore sensibilità al problema della donna e per l'influsso del diritto delle vicine città 'esportato' da podestà e personale giuridico particolarmente preparato. Ciò è particolarmente evidente per quelle località che conservano redazioni statutarie di diverse epoche, come ad esempio il castello di Sermoneta, che nella stesura duecentesca presenta solo quattro sintetiche rubriche relative alle donne, mentre nella redazione condotta durante la breve signoria dei Borgia (Lucrezia e suo figlio, il piccolo Rodrigo) all'inizio del Cinquecento sono ben tredici i capitoli a loro esplicitamente dedicati.²

Peraltro è bene ricordare che, fermo restando l'interesse e la sensibilità del legislatore locale, lo statuto non veniva mai applicato senza interpretazione e l'interpretazione tendeva sempre a riportare lo statuto nell'alveo del diritto comune, nella norma così come nella dottrina del diritto comune, tant'è vero che nei casi in cui il giudice era incerto, ricorreva al *consilium sapientiae iudiciale*.³ Perciò non è detto che le norme statutarie venissero dal giudice applicate esattamente come espresse nella legislazione locale e, viceversa, la mancanza di queste voleva solo rinviare alla griglia di riferimento costituita dal diritto comune e in parte dalla consuetudine del luogo.

Fatte queste premesse, passiamo ad esaminare, in primo luogo, la normativa relativa alle risorse e ai diritti patrimoniali delle donne, tenendo presente che nella prassi tali diritti e risorse «risultavano anche da un insieme di strategie individuali e familiari che interagivano con lo *ius proprium*». ⁴ In quasi tutte le redazioni statutarie esaminate «centrale è la preoccupazione di istituire un sistema di devoluzione patrimoniale funzionale alla struttura e

² Per gli statuti duecenteschi, e successive riforme, di Sermoneta cfr. M. Vendittelli, «*Domini*» e «*universitas castris*» a Sermoneta nei secoli XIII e XIV. *Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993. Gli statuti borgiani, tuttora inediti, sono conservati a Roma, presso la Fondazione C. Caetani: Archivio Caetani, Miscellanea 11/32 (d'ora in poi AC, Misc. 11/32). Per questa normativa, cfr. G. Pesiri, *Gli Statuta populi Sermonetani voluti da Lucrezia Borgia, espressione di una signoria "riformatrice"*, in *Statuta populi Sermonetani (secolo XVI). Riproduzione anastatica dell'originale presso l'Archivio storico della Fondazione Camillo Caetani in Roma (Miscellanea 11/32)*, Latina 2017, pp. 11-27. Si vedano inoltre M. Vaquero Piñeiro, *La signoria di Sermoneta tra i Borgia e i Caetani*, in *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, a cura di L. Fiorani, Roma 1999, pp. 125-142, e quindi G. Pesiri, *Sermoneta: 1499-1503*, in *Roma di fronte all'Europa al tempo di Alessandro VI*, Atti del Convegno, Città del Vaticano-Roma, 1-4 dicembre 1999, a cura di M. Chiabò e altri, II, Roma 2001, pp. 657-704, in particolare pp. 670-682.

³ M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 2002.

⁴ Cfr. I. Chabot, *Risorse e diritti patrimoniali*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di A. Groppi, Roma-Bari 1996, p. 50.

alle esigenze di conservazione in senso patrilineare della famiglia». ⁵ Sono infatti costantemente presenti i due principi ispiratori della legislazione statutaria italiana del periodo comunale: il primo è costituito dal *favor agnationis*, cioè dalla preferenza accordata ai discendenti piuttosto che ai collaterali o ascendenti; il secondo criterio è, all'interno di quest'ordine, la *deterior condicio* delle donne dotate e per questo motivo escluse *propter dotem* dall'accesso al patrimonio familiare. ⁶

È noto, ⁷ ma val la pena di ricordarlo, che «da popolazione dei castelli laziali si presentava suddivisa fra un numeroso gruppo di *massari, minores, pedites* e un gruppo più ridotto di *maiores, milites* o *nobiles*». I membri di entrambi i gruppi ricevevano in concessione dal signore alcune terre, il cui status e consistenza appaiono profondamente diversi, certamente più ampi i *feuda militaria*, su cui si basava la prestazione del servizio armato a cavallo, dalle *tenures* contadine. Diverse sono, quindi, le regole di successione nei feudi militari da quelle nei feudi rustici, ampiamente attestate negli statuti del XIII e XIV secolo, in alcuni dei quali si procede ad una legislazione peculiare per *milites* e per *pedites*, come ad esempio a Cave e ad Olevano. In queste località per i feudi militari il signore, pur vigilando che la loro consistenza «non venisse intaccata da spartizioni ereditarie» ⁸ e quindi stabilendo una rigida primogenitura, non eliminava le donne dalla successione: morto il primogenito, in mancanza di eredi maschi, il feudo passava al secondogenito, che era però tenuto a dotare le figlie del fratello defunto secondo le risorser del feudo stesso. Ma nel caso non vi fossero eredi maschi legittimi, e restassero solo femmine, la figlia maggiore «succedat in toto feudo dando curie, pro introitu dicti feudi integri, quinquaginta florenos auri», ⁹ pur essendo sempre tenuta a dotare le

⁵ P. Paterni, *Le leggi della città, le leggi della famiglia (Lucca XV-XVI secc.)*, in *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, a cura di G. Calvi e I. Chabot, Torino 1998, p. 65.

⁶ Cfr. P. Cammarosano, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale: secoli XII-XIV*, in *Famiglia e parentela nell'Italia medievale*, a cura di G. Duby e J. Le Goff, Bologna 1981, pp. 109-123. Sull'*exclusio propter dotem* in area laziale si sofferma S. Notari, *Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia di Campagna*, in *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*. Atti dell'VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo, Università della Tuscia, 30 maggio-1° giugno 2002, 2 voll., a cura di A. Cortonesi e F. Viola, in «Rivista storica del Lazio», 22 (2005-2006) [Roma, dic. 2006]: II, pp. 25-92.

⁷ Cfr. A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medievale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988, p. 190 e segg.; S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, p. 220 e segg., a p. 220 la citazione.

⁸ Carocci, *Baroni* cit., pp. 222-223.

⁹ *Statuti di Cave del MCCXCVI e MCCCVII*, a cura di F. Tomassetti, in *Statuti della Provincia Romana*, I, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma 1910 (Fonti per la storia

sorelle minori secondo le risorse del feudo.¹⁰ Per i *feuda rustica* la successione ereditaria delle terre, come delle case e dei beni mobili, di norma è assicurata fino alla parentela di terzo grado della linea agnaticia, dopo il versamento alla curia signorile di una certa somma, dai 20 ai 40 soldi, a seconda se i consanguinei abitavano nella stessa casa o no. Anche per le *tenures*, però, in mancanza di discendenti maschi, potevano succedere le femmine della famiglia con le stesse modalità «ut de viris dictum est», come si legge nel cap. XXXII dello statuto del 1307 di Cave.¹¹

Nei *castra* dove nel testo statutario non si fa cenno ad una partizione sociale in *nobiles* e *pedites* ma viene fatto soltanto generico riferimento a ‘vassalli’ e feudi, ereditavano i discendenti «per rectam viam» sia maschi che femmine, mentre in loro assenza era lecito «relinquere bona que tenent in feudum» sia a fratelli che a sorelle carnali «stantibus in eadem familia non nuptis», così che «ipsi de eis bonis relictis teneantur redere et respondere tamquam feudatari et vassalli», come si legge ad esempio nella normativa di Campagnano del 1270.¹²

La discriminante era quindi, per uomini e donne, di far parte dello stesso nucleo familiare. Sia i figli che le figlie facenti ormai parte di altri ‘fuochi’ entravano nell’asse ereditario solo in mancanza dei legittimi eredi o per disposizione testamentaria, che per la sua capacità derogatoria, qui come altrove, poteva servire ad attenuare le rigidità dello *ius proprium*.¹³ Questo concetto, insieme a tutta la materia relativa alla successione, è ben espresso nella riforma statutaria di Sermoneta del 1500-1503, dove si dichiarava che «ad conservandum cippum domus» la donna dotata dal padre, dal fratello, etc., non doveva succedere nei beni di famiglia se vi erano maschi compreso lo zio paterno, ma doveva essere contenta della sua dote, se fu «competenter dotata». Se non dotata, alla morte dei genitori dovevano essere i fratelli, i nipoti o gli zii a provvederla di una dote adeguata «secundum consuetudinis domus sue nec ultra petere possit ab intestato» dei loro beni. Ciò non toglie che se

d’Italia, 48), pp. 15-50; la citazione è dallo statuto del 1296, rub. 1, pp. 18-19.

¹⁰ Cfr. il cap. IV dello Statuto di metà Trecento di Olevano: A. Fei, *Statuta Olibani. Il comune rustico di Olevano Romano nella seconda metà del XIV secolo*, Roma s.a., pp. 20-22. In questo volume sono pubblicati in edizione anastatica, con traduzione italiana a fronte, gli statuti editi da V. La Mantia (*Gli Statuti di Olevano Romano del 15 gennaio 1364*, Roma 1900); una nuova edizione critica è stata curata da M. De Bianchi, *Statutum Olibani. Edizione critica dello statuto del 1364 e delle riforme del 1430 e del XVI secolo*, Olevano Romano s.d.

¹¹ Fei, *Statuta Olibani* cit., p. 34.

¹² C. Carbonetti Vendittelli, M. Vendittelli, *Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII*, Roma 2006, p. 35.

¹³ Chabot, *Risorse* cit., p. 54. Sulla questione cfr. C. Danusso, *La donna e i feudi: uno sguardo alla prassi successoria dell’Italia centro-settentrionale fra Tre e Quattrocento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 65 (1992), pp. 181-239, e in *Miscellanea Domenico Maffei dicata: historia - ius - studium*, a cura di A. Garcia y Garcia e P. Weimar, III, Goldbach 1995, pp. 379-437.

per testamento era nominata erede o le veniva fatto qualche legato, «lege observetur», si doveva rispettare il volere del testatore.¹⁴

La rubrica appena ricordata è simile nella sostanza alle norme contenute nella gran parte degli statuti quattrocenteschi esaminati, dove si ribadisce con più o meno forza la successione per *masculinum sexus secundum iuris ordinem*¹⁵ e in alcuni casi la divisione dell'eredità tra gli eredi legittimi di sesso maschile.¹⁶

Nello statuto di Civitavecchia, e precisamente nella rubrica 24 del libro I, sono contenute altre interessanti informazioni in materia di dotazione: le ragazze che alla morte dei genitori non fossero state dotate, avrebbero dovuto ricevere la dote dai fratelli e nipoti, altrimenti era loro diritto succedere nell'eredità e dividere i beni con i maschi. Era peraltro un preciso dovere del padre e della madre di maritare le figlie. Se dopo i 21 anni d'età fossero ancora nubili e in casa, dovevano essere i consanguinei più prossimi a darsi da fare per sistemare le ragazze con il matrimonio o in monastero, rivolgendosi direttamente al podestà che avrebbe dovuto costringere i parenti a pagare la dote.¹⁷ Invece, nello statuto del 1473 di Forano in Sabina si precisa che le doti devono ascendere «ad legitimas portiones eis – iure nature – debitas in bonis tam paternis quam maternis», e se fossero state inferiori, avrebbero dovuto essere adeguate «in pecunia numerata».¹⁸

Non diversamente da quanto recitano gli statuti delle città, anche le disposizioni castrensi adeguano la quota dotale alla porzione legittima dell'eredità, seppure nella pratica la quota successoria delle figlie è tendenzialmente inferiore a una vera e propria legittima, come mostrano ad esempio le indagini su alcuni catasti laziali condotte da Sandro Carocci.¹⁹

La dote come compenso monetizzato concesso alle figlie in cambio della loro rinuncia all'eredità è quindi un loro incontestabile diritto e, come abbiamo visto, un obbligo al quale la famiglia non può sottrarsi,²⁰ e ciò vale in città come nei villaggi di campagna. Ma mentre i riferimenti all'uso del sistema dotale sono presenti in quasi tutti gli statuti esaminati, non si può

¹⁴ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. XXXIII.

¹⁵ Roma, Archivio di Stato (d'ora in avanti ASR), *Statuti* 447.13, Forano, a. 1473, cap. 72. Si tratta di una copia conforme all'originale, conservato nell'Archivio Comunale di Forano, redatta nell'anno 1875.

¹⁶ Solo negli statuti di Civitavecchia ho reperito un motivo di esclusione di eredi legittimi di sesso maschile: la «sgratitudine», cfr. *Statuto di Civitavecchia*, a cura di V. Annovazzi, riproduzione anastatica in O. Toti, *Storia di Civitavecchia*, Civitavecchia 1992, lib. I, rub. 24.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ ASR, *Statuti*, 447.13, cap. 72.

¹⁹ S. Carocci, *Aspetti delle strutture familiari nel Lazio tardomedievale*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 110 (1987), pp. 151-176.

²⁰ Chabot, *Risorse* cit., p. 51.

dire la stessa cosa per quanto riguarda le norme relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi, quasi una costante invece per le normative cittadine, come – ad esempio – gli studi di Simona Feci per Roma, della Chabot sulle città toscane, quelli di Chojnacki e della Bellavitis per Venezia, della Casagrande e della Nico Ottaviani per le città umbre, o la panoramica generale condotta dalla Guerra Medici hanno messo recentemente in evidenza.²¹ Nei nostri statuti castrensi invece rari sono i riferimenti ai patti nuziali e alla *donatio propter nuptias*. Ne trattano esplicitamente solo lo statuto di Frascati e quello di Sermoneta, entrambi dell'inizio del Cinquecento, ma mentre nel primo si rinvia genericamente alla «forma della iustitia et consuetudine di detto castello»,²² nel secondo la materia è ampiamente esaminata: ne ricaviamo che la *donatio* doveva essere equivalente a metà della dote promessa, che la donna alla morte del marito poteva lucrarne la metà – «ad proprietatem» in assenza di figli comuni, «ad usufructum» in presenza di figli o di coloro ai quali detta donazione «de iure pertinebitur»,²³ esattamente come avveniva a Roma già dal secondo Trecento.²⁴ Nello stesso capitolo degli statuti 'borgiani' di Sermoneta si fa anche riferimento al lucro virile sulla dote ricevuta al tempo delle nozze in caso di premorienza della moglie: in assenza di figli il marito

²¹ Oltre al già citato saggio di Isabelle Chabot, S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma 2004; S. Chojnacki, *Dowries and kinsmen in early Renaissance Venice*, in *Women in the Medieval Society*, a cura di S. M. Stuard, Philadelphia 1976, pp. 173-198; Id., *Marriage Legislation and Patrician Society in Fifteenth-Century Venice*, in *Law, Custom and the Social Fabric in Medieval Europe. Essays in honor of Bryce Lyon*, a cura di B.S. Bachrach e D. Nicholas, Kalamazoo 1990, pp. 163-184; A. Bellavitis, *La famiglia 'cittadina' veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in «Studi veneziani», n.s., 30 (1995), pp. 56-68; G. Casagrande e M.G. Nico Ottaviani, *Donne negli statuti comunali: sondaggi in Umbria*, in *Donne nella società comunale: ricerche in Umbria*, in «Annali di Lettere e Filosofia. 2. Studi storico-antropologici. Università di Perugia», n.s., 17-18 (1993-94/1994-95), pp. 13-36; M.T. Guerra Medici, *L'aria di città. Donne e diritti nel comune medievale*, Napoli 1996. Sull'argomento sono intervenuti recentemente P. Lanaro e G.M. Varanini, *Funzioni economiche della dote nell'Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/inizi età moderna)*, in *La famiglia nell'economia europea, secc. XIII-XVIII*, Atti della quarantesima settimana di studi, Pistoia, 6-10 aprile 2008, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 2009, pp. 81-102.

²² Cfr. A. Ilari, *Frascati tra Medioevo e Rinascimento, con gli statuti esemplati nel 1515 e altri documenti*, Roma 1965, cap. 41.

²³ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 34.

²⁴ *Statuti della città di Roma*, a cura di C. Re, Roma 1883, lib. I, rub. XLIV, pp. 31-32. Sul sistema dotale romano, si cfr. A. Esposito, *Strategie matrimoniali e livelli di ricchezza*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del Convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò e altri, Roma 1992, pp. 571-587; Ead., *Diseguaglianze economiche e cittadinanza: il problema della dote*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 125/2 (2013), En ligne: URL: <https://doi.org/10.4000/mefrm.1367>; C. D'Avossa, *Mobilità sociale e assistenza dotale a Roma (secc. XV-XVI)*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 5. Roma e la Chiesa (secoli XII-XV)*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli e M. Vendittelli, Roma 2017, pp. 115-138.

aveva diritto alla quarta parte di questa. Diversamente, negli statuti di Civitavecchia, il lucro dotale è previsto invece nella terza parte della dote,²⁵ mentre nessun accenno su questa e altre questioni relative ai contratti dotali è presente nella normativa dei secoli XIII e XIV.

In quasi tutti gli statuti, invece, viene ribadito il diritto per la donna di riavere la sua dote, anche quando i beni ereditari, in mancanza di eredi legittimi, andavano in parte al signore: prima di fare le porzioni doveva essere sottratta la quota dotale da restituire alla vedova;²⁶ molto comune è pure il capitolo a salvaguardia delle doti delle donne, sulle quali la giustizia non poteva rifarsi per i reati commessi dal marito. Solo due eccezioni sono presenti a questa vera e propria 'regola': nello statuto di Roviano,²⁷ dove per il delitto di tradimento contro il *dominus* è prevista come punizione l'incameramento da parte del signore anche dei beni dotali della moglie del reo; e in quello di Montelibretti,²⁸ che vede la donna delinquente punita con una pena gravante sui propri beni dotali. Inoltre, sempre nella normativa quattrocentesca di questo borgo della Sabina è inserita una rubrica di cui non vi è altro riscontro nel dossier raccolto: riguarda le possibili frodi che potevano essere commesse da mariti insolventi verso la curia e che li spingevano a far redigere nuovi contratti dotali in cui facevano confluire nei fondi dotali della moglie parte dei loro beni, così che questi non potessero venire confiscati,²⁹ stratagemma ampiamente utilizzato dai lucchesi durante il Quattrocento, come ha recentemente dimostrato Christine Meek.³⁰

Un discorso a parte si deve fare per la donna vedova. Come ha sottolineato Isabel Chabot, «la vedovanza pone inevitabilmente le donne in una singolare posizione di autonomia (giuridica ed economica) rispetto alle due famiglie di appartenenza. Allora è essenziale per gli uomini ristabilire i legami di dipendenza preesistenti, inserendo queste donne sole in un gruppo familiare, per tutelare il loro onore ma anche per riallacciare i loro beni al patrimonio della casa».³¹ Anche le comunità rurali del Lazio mostrano di avere le stesse

²⁵ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. I, cap. XXX.

²⁶ *Statuta et ordinationes castri S. Angeli montis Paduli (S. Angelo in Capoccia)*, ASR, *Statuti*, 814.1 (a. 1491), rub. 20.

²⁷ *Lo Statuto di Roviano*, a cura di A. Diviziani, in *Statuti della Provincia Romana*, II, a cura di V. Federici, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69), cap. XXXVIII, p. 308.

²⁸ *Statutum castri Montis Brittorum*, ASR, *Statuti*, 514.10 (I metà sec. XV), cap. *De dotibus et earum favore*, f. 8.

²⁹ Ivi, cap. *De dotalibus instrumentis*, f. 9.

³⁰ C. Meek, *La donna, la famiglia e la legge nell'epoca di Ilaria del Carretto*, in *Ilaria del Carretto e il suo monumento*, a cura di S. Toussaint, Lucca 1995, pp. 137-163.

³¹ Chabot, *Risorse* cit., p. 64. Sulla condizione vedovile, cfr. Ead., *Widowhood and Poverty in Late Medieval Florence*, in «Continuity and Change», 3 (1988), pp. 291-311; Ead., *La sposa in*

preoccupazioni dei *cives* a questo riguardo, ma mostrano anche delle sfumature peculiari. Fermo restando il diritto agli *alimenta* per la vedova in attesa di rientrare in possesso della sua dote, alimenti valutati dallo Statuto 'borgiano' di Sermoneta (l'unico che accenni alla questione) tra il 6% e 18% della quota dotale,³² da versarsi mensilmente, praticamente tutti gli statuti esaminati sono concordi nell'affermare il diritto della vedova a far ritorno nella casa paterna: cosa che non doveva essere affatto pacifica nei casi di doti modeste e di situazioni familiari non floride.³³ Ma oltre a questa soluzione la vedova aveva altre due alternative: o vivere da sola con i figli minori divenendo capofamiglia oppure risposarsi, possibilità previste entrambe da alcuni dei nostri statuti. Nel primo caso alcune legislazioni prevedono un trattamento di favore: a Campagnano, dove nel 1270 tutti gli immobili facevano parte dei beni feudali del cardinale Riccardo Annibaldi, contrariamente alle consuetudini vigenti, alla vedova poteva essere lasciata dal marito l'abitazione della casa e l'usufrutto delle sue sostanze anche quando la curia fosse chiamata a succedere, e la stessa facoltà si accordò alla madre alla morte del figlio, vassallo del *dominus loci*: il signore recuperava il bene alla morte della donna o se questa si fosse risposata;³⁴ a S. Angelo in Capoccia, feudo Orsini, alla donna rimasta vedova nel primo anno di vedovanza non veniva richiesto nessun servizio dal signore del castello, ma passato l'anno, se aveva figli minori di 14 anni ed era assegnataria di una casa e una vigna o orto, avrebbe dovuto corrispondere annualmente 12 denari, la quinta parte del raccolto della vigna e/o dell'orto e la quinta parte dei frutti degli alberi «finché li figli suoi possano fare li servizi come li altri al signore»; se non aveva figli, avrebbe dovuto pagare 12 denari per la casa e 12

nero'. *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 421-462. Non è comunque possibile dar conto compiutamente della crescente bibliografia sul ruolo delle vedove; in questa sede ci si limiterà alla citazione di alcune opere miscelanee: *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. Cavallo e L. Warner, London, 1999 (in particolare I. Chabot, *Lineage strategies and the control of widows in Renaissance Florence*, pp. 127-144); *Widowhood and Visual Culture in Early Modern Europe*, a cura di A. Levy, Aldershot 2003; e diversi saggi del volume *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno internazionale di studi, Asti, 8-9 ottobre 2010, a cura di G. Petti Balbi e P. Guglielmotti, Asti 2012.

³² AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 34.

³³ Fa riferimento a questo anche S. Carocci, *Aspetti delle strutture familiari a Tivoli nel XV secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome, Moyen Âge-Temps modernes», 94/1 (1982), pp. 45-84: 80. Indicazioni simili, ad esempio, nello Statuto di Aspra Sabina (l'attuale Casperia), dove è espressamente stabilito che per la donna questo diritto «non se li possa in alcun modo denegare», cfr. *Statuto di Aspra Sabina del MCCCLXXXVII*, a cura di P. Fontana, in *Statuti della Provincia Romana*, II, cit., rub. 192, p. 492.

³⁴ Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., pp. 53-54.

per l'orto, come gli altri *foculati*.³⁵ La stessa agevolazione era prevista per il contributo che ogni capofamiglia era tenuto a dare al signore in caso di matrimonio di un suo figlio o figlia: mentre tutti gli altri *foculati* dovevano versare 2 soldi, la vedova con figli minori ne doveva solo uno.³⁶ La rubrica 174 del libro III degli statuti di Morolo, feudo Colonna, del primo Cinquecento, che recita testualmente «della discrezione che si ha da avere alla donna vedova», stabilisce che le donne vedove con figli minori di 15 anni «non siano obbligate pagare il grano alle porte» come gli altri.³⁷ Invece nella normativa di Sermoneta del 1271 sembra essere introdotto un incentivo al nuovo matrimonio della vedova: se si fosse sposata entro l'anno, la curia non avrebbe preteso nulla da lei;³⁸ mentre nel coevo statuto di Cave³⁹ sono le vedove senza figli ad avere il diritto di sposarsi a loro piacimento, pur continuando come prima a vivere e ad usufruire della casa e dei beni feudali «in quibus remaneant vidue»: unica richiesta della curia è che il nuovo marito paghi per entrata 20 soldi e che sia richiesto il consenso del signore, il quale evidentemente voleva accertarsi che costui non fosse persona sgradita a lui e alla comunità e in questa disposizione vi è forse un retaggio dell'antico *viduaticum* signorile, cioè del potere di controllo dei signori sulle vedove.⁴⁰ Altrimenti le donne che non volevano risposarsi, potevano vendere o donare il feudo alla pari degli uomini del *castrum*. Mi sembra evidente che in questi casi il signore non aveva interesse a rientrare nel pieno possesso dei beni dati in concessione, ma solo di vedere assicurata la continuità dei *servitia* che erano legati ai beni, e – cosa non sgradita – assicurarsi un sostanzioso contributo supplementare,⁴¹ insieme al desiderio di tutelare la donna sola reinserendola al più presto in una struttura familiare, evitando così possibili scandali e soprusi.

Ma anche la donna vedova, specialmente quella titolare di un fuoco e quindi, almeno giuridicamente, dotata di margini di autonomia sconosciuti sia alla *filia familiae* come alla donna maritata,⁴² rientrava comunque nel regime di perenne minorità in cui era inquadrata (almeno a livello legislativo) la donna del tempo⁴³ forse più accentuata – anche se solo per aspetti formali

³⁵ *Statuta et ordinationes castris S. Angeli* cit., rub. 18.

³⁶ Ivi, rub. 26.

³⁷ *Statuta terre Moroli*, in ASR, *Statuti*, 802.6.

³⁸ Cfr. il cap. 39 dello statuto del 1271, edito da M. Vendittelli, «*Domini*» cit.

³⁹ *Statuti di Cave* cit., a. 1296, cap. 32; a. 1307, cap. 31.

⁴⁰ Cfr. O. Redon, *Uomini e comunità del contado senese nel \00*, Siena 1982, p. 107.

⁴¹ Di questo avviso Redon, *Uomini e comunità* cit., pp. 114-115; diversamente Carocci, *Baroni* cit., p. 228.

⁴² Cammarosano, *Aspetti* cit., pp. 122-123.

⁴³ Cfr. C. Casagrande, *La donna custodita*, in *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, a cura di C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari 1990, pp. 88-128.

– nelle realtà ristrette delle comunità rurali rispetto a quelle cittadine. Al pari della legislazione delle città, anche quella castrense prevedeva una totale sottomissione della donna al capo di casa, che fosse il marito oppure il padre, i quali potevano esercitare lo *ius corrigendi* nei confronti di tutta la famiglia con ampia facoltà e «sine pena, nisi esset enormis excessus, de morte vel membri abscissione et debilitate», come si legge negli statuti quattrocenteschi di Castro dei Volsci,⁴⁴ a cui fanno eco quelli di Montelibretti, che ritengono lecita la correzione anche violenta dei familiari,⁴⁵ intesi come coloro «che abitano in una casa, ad una spesa, ad uno pane, ad uno vino, comprendendoci ancora li garzoni et altri famigli che se tenessero più che per un di»,⁴⁶ purché non vi fosse fuoriuscita di sangue e rottura di ossa. Da altre rubriche statutarie si ricava che il sistema più frequente di punizione doveva essere la fustigazione, per cui si raccomandava di non usare «ferramento aliquo» come a Montopoli o il bastone come a Olevano, ma di «verberare moderate» come a Castro dei Volsci.⁴⁷

L'assenso del capofamiglia era indispensabile nei contratti di alienazione o donazione sottoscritti da una donna, alla stessa stregua del *filius familiae*: «nessuna donna de detta terra – si legge nello statuto di fine Trecento di Aspra⁴⁸ – senza il consenso del marito o del padre, «habia ordine e presuma donare o vendere cosa alcuna, né contrahere con alcune persone delle robbe e ragioni sue presenti o d'avenire in qualsivoglia loco site o poste. Et si sarà contraffatto, la corte, a petitione del suo marito o padre, faccia annullare il contratto». Il divieto ritorna in altri statuti più o meno negli stessi termini, solo in quello 'borgiano' di Sermoneta⁴⁹ vediamo un ulteriore controllo sui contratti sottoscritti da donne, le quali «propter sexus fragilitatem et eorum imbecillitatem» sogliono essere defraudate: oltre al marito, devono dare il consenso due consanguinei della donna, uno da parte paterna e l'altro da parte

⁴⁴ *Gli statuti di Castro (oggi Castro dei Volsci)*, a cura di P. Scaccia Scarafoni, Anagni 1989, lib. II, rub. 9.

⁴⁵ *Statutum castri Montis Brittorum* cit., f. 42 (*De correctione familie*).

⁴⁶ Questa definizione è tratta dagli statuti di Rignano Flaminio, ASR, *Statuti*, 472, pp. 262-263 (*De iniuriis inter cohabitantes in eadem domo et possessione*), che riprende quella di Campagnano (Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., p. 40): «familia intelligatur qui simul ad panem et vinum et alia servitia cohabitant et morantur; servientes autem intelligantur qui stant ad solidum ad servitium alicuius».

⁴⁷ Cfr. rispettivamente per Montopoli in Sabina, ASR, *Statuti*, 802. L. lib. I, rub. 64; per Olevano Romano, *Statuta Olibani* cit., cap. 59; per Castro dei Volsci, cfr. *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, IX. Sulla violenza domestica, e in particolare contro le donne, si può fare riferimento ai saggi del volume *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. Esposito, F. Franceschi e G. Piccini, Bologna 2018.

⁴⁸ *Statuto di Aspra* cit., cap. 149.

⁴⁹ AC, Misc. 11/32, lib. II, cap. 31.

materna o almeno uno di questi e – in assenza dei consanguinei – il capitano del *castrum*. Questa ulteriore garanzia viene inserita per evitare l'alienazione di beni dotali o di beni del coniuge su cui gravava il pegno dotale, alienazione a cui le donne potevano essere costrette dai propri mariti e finire quindi, in caso di vedovanza, prive di mezzi di sostentamento. Per questo motivo era prevista la vigilanza dei parenti della donna, che avevano tutto l'interesse a veder preservati i beni e le garanzie dotali della loro congiunta. Dalla più recente storiografia è stato sottolineato come il rafforzamento della vigilanza paterna sui beni dati in dote alle figlie e l'imposizione di vincoli che limitavano notevolmente la loro disponibilità si sia generalizzata in Italia con il tardo Trecento e il Quattrocento.⁵⁰ Anche nelle ricordanze fiorentine – come ricordano Christiane Klapisch-Zuber e Isabelle Chabot – vi sono spesso ammonimenti alle donne della famiglia di non alienare mai i propri beni senza aver prima consultato i parenti prossimi, un consiglio che ad esempio per le donne senesi o per quelle piacentine era un vero e proprio obbligo codificato negli statuti cittadini duecenteschi.⁵¹

Tra le altre limitazioni che troviamo ricordate negli statuti castellani esaminati sono abbastanza frequenti quelle relative alla presenza della donna in particolari luoghi pubblici o sacri. Se il divieto di convocare le donne in curia come testimoni o imputate e di designare a questo scopo una chiesa è certamente da ascrivere alla difesa della loro dignità, disposizione presente anche nella gran parte della legislazione cittadina, come pure quella del divieto di accesso al palazzo comunale, per alcune località della Sabina, come Roccantica e Aspra,⁵² i divieti riguardano anche la loro presenza nel coro delle chiese

⁵⁰ J. Kirshner, *Materials for a Gildedcage: Non Dotal Assets in Florence, 1300-1500*, in *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, a cura di D. I. Kertzer e R.P. Saller, New Haven-London 1991, pp. 191-194; A. Molho, *Tamquam vere morta. Le professioni religiose femminili nella Firenze del tardo Medioevo*, in «Società e storia», 43 (1989), pp. 1-44, in particolare p. 29; ma anche M. Bellomo, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, Milano 1961, pp. 119-120, e A. Romano, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994.

⁵¹ Cfr. E.S. Reimer, *Women, dowries and capital investment in thirteenth-century Siena*, in *The marriage bargain. Women and dowries in European history*, New York 1985, pp. 59-79; A. Zaninoni, 'Foemina, domina, massara'. *Appunti sulla condizione socio-giuridica della donna a Piacenza tra XII e XIII secolo*, in «Nuova rivista storica», 73/1-2 (1989), pp. 181-190; e in particolare Chabot, *Risorse cit.*, p. 59.

⁵² Per Aspra Sabina rimangono solo le intitolazioni delle rubriche dell'indice, perché il codice risulta mutilo di una parte del testo, cfr. *Statuto di Aspra cit.*, rubb. 141 (*De non astregner le donne se non in la chiesa de Santo Nicola*), 155 (*Che nessuna donna entri nel palazzo del comune*), 184 (*Che donna nessuna entri nel coro della chiesa di San Giovanni*), 186 (*Che le donne non possano avere sedili nella chiesa di San Giovanni*); per la vicina Roccantica cfr. *Statuto di Roccantica del MCCCXXVI*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., p. 67, rub. 28 (*Quod nulla mulier*

sia durante la celebrazione degli uffici sacri che in altre occasioni. Altro divieto molto presente nella normativa è quello di presenziare ai funerali di un proprio congiunto, probabilmente per il clamore e scene di dolore scomposto a cui spesso si lasciavano andare le donne, scene tali da minacciare la quiete pubblica: a questo proposito un certo numero di statuti prevede la presenza delle donne soltanto dentro la chiesa o addirittura insiste sul divieto per loro di lasciare la casa «dove lo morto esce». ⁵³ Derogava in parte lo statuto di Castel Fiorentino nel Viterbese, che prevedeva per il funerale di una «mulier seu puella mangna» – cioè appartenente alla nobiltà – l’accompagnamento di quattro donne, ma allora era interdetta la presenza di uomini, ⁵⁴ e quello di Nemi, che pure ammetteva quattro donne di Rignano al funerale, non parenti del morto ma sue vicine, che però non avrebbero dovuto fare clamore in chiesa e impedire «l’offitio ai preti» ⁵⁵.

A questi divieti se ne aggiungono altri, relativi al settore lavorativo, come quello che vietava alle donne di «portare pane a vendere alle hostarie né ad hosti de fora de detta terra», ⁵⁶ divieto che rientra tra le disposizioni relative alla difesa della pubblica moralità, essendo le osterie notoriamente luoghi piuttosto malfamati e malfrequentati. ⁵⁷ A questo proposito lo statuto di Campagnano vietava per il futuro alle meretrici di «habere publice vel privatim» taverne nel castello e se ne minacciava l’espulsione se avessero fatto nascere scandalo. Anche a Roccantica si vietava di accogliere meretrici e ruffiane «ab uno die in antea», disposizione che si trova anche per altre località, ⁵⁸ mentre invece a Civitavecchia ⁵⁹ era stato loro riservato un luogo apposito dal vicario per il pubblico bordello, ed era perciò vietato loro di prendere in affitto case per «meretrizzare» in privato.

Dal settore del meretricio, lavoro di per sé peculiare, passiamo ora ad esaminare velocemente i riferimenti nei nostri statuti sulle attività lavorative

excedat cheros ecclesiarum dum celebratur), dove per *mulier* s’intende una donna che abbia superato il dodicesimo anno d’età.

⁵³ Per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, p. 165 (*Quod mulieres non associent corpus mortui ad ecclesiam*).

⁵⁴ *Statuti di Castelfiorentino degli anni MCCLXXXVIII e MCCCIV*, a cura di P. Egidi, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., a. 1298, rub., 74; a. 1305, rub. 82.

⁵⁵ Per Nemi cfr. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora in avanti BAV), Chigiano I, I, 17, cap. 54.

⁵⁶ ASR, *Statuti*, 472 (Rignano), p. 168.

⁵⁷ Mi limito a rinviare ai saggi del volume *Taverne, locande e stufe a Roma nel Rinascimento*, coordinamento editoriale di A. Esposito, Roma 1999.

⁵⁸ Cfr. *Statuto di Roccantica* cit., lib. II, rub. 71; per località umbre cfr. Casagrande, Nico Ottaviani, *Donne* cit., p. 32.

⁵⁹ Cfr. *Gli statuti di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. 78.

delle donne, che – seppure non frequenti come quelli contenuti nella normativa cittadina –, sono comunque una spia significativa dell’apporto femminile ai ménages familiari e un riconoscimento del loro lavoro nel contesto delle comunità, come ha recentemente sottolineato Gabriella Piccinni in un saggio di grande spessore e rilevanza metodologica.⁶⁰ Negli statuti dei nostri castelli il lavoro più attestato e più disciplinato di competenza delle donne è quello della fornaia, dove quest’attività è ricordata quasi sempre al femminile. Così è nello statuto di Campagnano, dove si prevedono pene per quelle fornaie che guastano il pane e si stabilisce in due pani «per fornatam» la loro mercede, così a Castel Fiorentino dove – alla pari con i fornai uomini – devono giurare di cuocere il pane «bene et fideliter et sine fraude»,⁶¹ mentre ad Olevano viene disciplinato il lavoro delle fornaie che utilizzano i forni del signore: sono obbligate a cuocere il pane per chiunque ne faccia richiesta e anche loro devono ricevere per ogni infornata due pani, con l’obbligo di darne la quarta parte alla curia.⁶² Altre disposizioni simili si trovano per Forano, Montelibretti, Rignano⁶³ ecc., mentre per Civitavecchia alle ‘panicocule’ – a cui spettava di fare e vendere il pane ma non di cuocerlo –, come mostrano chiaramente alcuni statuti umbri,⁶⁴ era interdetto di vendere il pane se non nel luogo indicato dal vicario e durante la vendita dovevano evitare di filare, tenere la rocca o ‘scapellarsi’, cioè erano tenute all’osservanza di misure igieniche di uso molto comune.⁶⁵ Saltuariamente sono citate tessitrici per Morolo, balie a Sermoneta, e donne che potevano all’occorrenza prestare servizio nell’edilizia, come è espressamente indicato nel duecentesco statuto di Vicovaro⁶⁶ dove, se la curia avesse voluto edificare «pro suo opere speciali», avrebbe potuto avere maestranze qualificate o generiche a salari di favore: tra questi lavoratori sono indicate le donne che avrebbero percepito tre denari al giorno, solo un denaro in più dei «manuales parvos», e la metà del salario dei manovali uomini. Ma è naturalmente nel settore dei lavori agricoli che la donna ‘castrense’ trovava la

⁶⁰ G. Piccinni, *Le donne nella vita economica, sociale e politica dell’Italia medievale*, in *Il lavoro delle donne* cit., pp. 5-46.

⁶¹ Cfr. rispettivamente Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., a. 1270, p. 50, rub. 79; *Statuti di Castelfiorentino* cit., a. 1298, rub. 63.

⁶² Cfr. *Statuta Olibani* cit., cap. 110.

⁶³ Per Forano cfr. ASR, *Statuti*, 447.13, cap. 198; per Montelibretti cfr. ASR, *Statuti*, 514.10, f. 28; per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, p. 168.

⁶⁴ Casagrande, Nico Ottaviani, *Donne* cit., p. 33.

⁶⁵ Cfr. *Gli statuti di Civitavecchia* cit., lib. IV, rub. XXVI.

⁶⁶ Per Morolo, cfr. ASR, *Statuti*, 802.6, lib. I, rub. 70; per lo statuto ‘borgiano’ di Sermoneta cfr. AC, Misc. 11/32, libi IV, cap. 7; per Vicovaro cfr. *Lo statuto di Vicovaro*, a cura di F. Tomassetti, in *Statuti della Provincia romana*, I, cit., rub. 17, p. 8.

sua più naturale collocazione.⁶⁷ Però, a parte il lavoro negli orti, un'attività che vedeva le donne in primo piano, gli statuti esaminati non ricordano se non in un caso l'impiego delle donne in lavori agricoli: a Porciano – un castello poco lontano da Anagni –, il nuovo signore nel 1265 aveva richiesto ai vassalli prestazioni aggiuntive: agli uomini «ad seminandum frumentum et metendum segetes» e alle donne «ad vindemiandum et purgandum messes».⁶⁸ Poche informazioni, come si vede, da integrare – per chi volesse avere un maggior riscontro del lavoro femminile nelle campagne laziali – con fonti diverse da quelle normative⁶⁹ come registri fiscali, contratti (di conduzione e vendita di terre e altri beni, mutui, doti, testamenti), libri di amministrazione di enti privati, ecc., tanto per rammentarne alcune.⁷⁰

Come ho avuto modo di accennare all'inizio di questa trattazione, è nei libri statutari dei malefici che si possono reperire molte informazioni sulla società castellana, anche se da un'ottica particolare come quella dei comportamenti devianti. Uno dei problemi che – in città come in campagna – ha sempre attirato l'interesse dei legislatori è quello della difesa della famiglia, a cominciare dal problema delle relazioni extraconiugali, soprattutto quelle, come le concubinarie, che si mostravano alternative alla vita matrimoniale mettendo in grave pericolo l'integrità del nucleo familiare. Negli statuti non si manca di condannare queste pratiche con disposizioni che, con il passare del tempo, mostrano interessanti modificazioni.⁷¹ Dall'analisi del materiale raccolto si può fare una preliminare considerazione: in alcuni statuti la materia delle relazioni extraconiugali e dei reati sessuali è trattata ampiamente, in altri è solo sinteticamente ricordata in una sola rubrica onnicomprensiva, come ad esempio a Ronciglione dove l'apposito capitolo si intitola «de adulterio, incestu, raptu mulierum et stupro».⁷²

⁶⁷ Si vedano le osservazioni di G. Piccinni, *Per uno studio del lavoro delle donne nelle campagne: considerazioni dall'Italia medievale*, in *La donna nell'economia. Secc. XIII-XVIII*, Atti della Ventunesima settimana di studi, Prato, 10-15 aprile 1989, a cura di S. Cavaciocchi, Firenze 1990, pp. 71-81. Qualche riferimento anche in M. P. Zanoboni, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV)*, Milano 2016.

⁶⁸ Cfr. Carocci, *Baroni* cit., pp. 194-195.

⁶⁹ Probabilmente i legislatori non ritenevano necessario disciplinare comportamenti e attività consolidate dalla tradizione.

⁷⁰ Piccinni, *Le donne nella vita economica* cit., p. 26.

⁷¹ Per una più ampia trattazione di questa tematica, cfr. A. Esposito, *Adulterio, concubinnaggio, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secc. XIV-XVI)*, in *Transgressioni coniugali, concubinnaggio, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna 2003.

⁷² *Sanctiones municipales statuum Castri et Roncilionis*, Ronciglione 1648, lib. III, rub. 49, pp. 120-122.

Una seconda considerazione riguarda la terminologia relativa all'*adulterium*, termine di solito usato genericamente per indicare un rapporto sessuale fuori dal vincolo matrimoniale. Nella stessa accezione viene usato a volte anche il termine *stuprum*, come nella sopracitata rubrica di Campagnano.⁷³ In questo senso viene definito adulterio il rapporto sessuale 'libero' non solo della moglie ma anche della figlia, madre, sorella, che la famiglia d'origine (uomini e donne) poteva perseguire per difendere la propria onorabilità.

Caso a parte è l'adulterio inteso come rapporto sessuale tra un uomo e una donna sposata: concetto sintetizzato efficacemente nello statuto di Nemi, che nell'apposita rubrica così recita «De lo adulterio cioè de quello che è trovato con femmina maritata»,⁷⁴ mostrando chiaramente come le attività sessuali extraconiugali dell'uomo sposato fossero tacitamente accettate. In quasi tutte le normative esaminate, per questo tipo di reato, si introduce il problema del consenso della donna al rapporto sessuale: una distinzione fondamentale in quanto le pene sia per la donna che per l'uomo erano molto diverse in un caso o nell'altro.

Ma è nel campo delle pene che i legislatori prendono in considerazione, che si possono rilevare una vasta gamma di situazioni. In flagranza di reato, il marito o i parenti della donna potevano uccidere gli adulteri (lui e/o lei) senza pena alcuna, soprattutto se il rapporto adulterino era avvenuto nella casa coniugale o paterna, fatto questo che costituiva un'aggravante,⁷⁵ come avveniva ad esempio a Nemi, dove «se alcuno sarà trovato con la mogliera di alcuno de detto castello tali che la soppona overo che iacciono insieme in uno lecto et facciano lo detto adulterio», il marito, padre, fratello possano uccidere il reo impunemente di qualunque condizione sia la donna.⁷⁶

In tutti gli altri casi possiamo distinguere le pene in due gruppi: le pene per l'uomo e quelle per la donna che hanno commesso adulterio. Quelle per l'uomo erano di solito delle multe in denaro, che si potevano trasformare in pene corporali solo se risultava insolvente, come ad esempio a Civitavecchia.⁷⁷ A volte – se la donna era stata consenziente – non gli veniva comminata nessuna pena.

⁷³ Cfr. A. Marongiu, *Adulterio (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano 1958, pp. 622-623; M. Molè, *Stuprum*, in *Novissimo digesto italiano*, XVIII, Torino 1971, pp. 582-587.

⁷⁴ Per Nemi cfr. BAV, Chigiano, I, 1, 17, rub. XXXXIII.

⁷⁵ Cfr. R. Comba, *'Apetitus libidinis coberceatur'. Strutture demografiche, reati sessuali e disciplina dei comportamenti nel Piemonte tardo-medievale*, in «Studi storici», 27/3 (1986), pp. 529-576, in particolare p. 552.

⁷⁶ Cfr. nota 75.

⁷⁷ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXXII.

Diversamente andava per la donna. In primo luogo – se era stata consenziente – perdeva l'intera dote, che andava al marito, il quale però doveva pienamente provare l'adulterio; perdeva a volte anche gli altri beni da lei posseduti al di fuori della dote, che andavano gli immobili al marito e quelli mobili alla curia, come avveniva ad esempio a Castro de' Volsci.⁷⁸ Dalla metà del XIV secolo cominciano ad aggiungersi delle pene infamanti, tra cui la fustigazione pubblica e il bando. Interessante quanto contenuto nello statuto di Civitavecchia, in cui si distingue tra la prima volta e la reiterazione del crimine per la donna «consueta ponere cornua marito».⁷⁹ Per procedere contro questo reato l'accusa doveva essere sempre di parte (marito, padre, fratello, ecc.) ma è interessante notare che con il tempo aumentano i soggetti che possono presentare denuncia, tra cui le donne della famiglia (nonna, madre, ecc.), Solo con il tardo Cinquecento in alcuni casi è prevista l'inquisizione da parte della pubblica autorità, come ad Aspra, dove viene inserita nel 1580 una riformanza in tal senso voluta dal signore Onorio Savelli.⁸⁰

La dote come pena è prevista anche nel contesto della violenza sessuale: è la pena per il seduttore di una donna non consenziente e di buona fama. Nel caso che il reo non fosse già coniugato, e così anche la donna sedotta, il reo poteva estinguere il reato con il matrimonio,⁸¹ sempre che la donna – e i di lei parenti – fossero d'accordo dovendo pur sempre costituire la dote, che in alcuni casi si precisava, come ad esempio a Rignano Flaminio, che dovesse essere della stessa entità «come se la giovane fosse vergine».⁸² In molti casi il reo doveva comunque pagare una pena pecuniaria alla curia signorile. A gettare luce su eventuali abusi che potevano essere commessi dalle donne sono due rubriche presenti negli statuti di Olevano e di Castro dei Volsci dall'identico e inequivocabile titolo «de nequitia mulierum»,⁸³ in cui si contempla la possibilità che donne nubili e incinte accusino coloro che le hanno ingravidate di violenza carnale per costringerli al matrimonio.

Per tornare allo stupro *cum vi*,⁸⁴ la donna di buona fama non consenziente

⁷⁸ *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, rub. V: *De accusatione viri contra uxorem*.

⁷⁹ L'espressione è tratta dagli statuti di Villanova d'Asti ed è citata da Marongiu, *Adulterio* cit., p. 622.

⁸⁰ *Statuto di Aspra* cit., pp. 498-499.

⁸¹ G. Cazzetta, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano 1999, p. 125.

⁸² ASR, *Statuti*, 472, p. 277: *De vim interferentibus mulieribus*. Cfr. anche *Lo statuto di Subiaco del card. Giovanni Torquemada (1456)*, a cura di F. Caraffa, Subiaco 1981, lib. III, cap. X.

⁸³ Cfr. rispettivamente *Statuta Olibani* cit., cap. 83; e *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, cap. 7.

⁸⁴ Nella giurisprudenza medievale era contemplato anche lo *stuprum sine vi*, su cui cfr. Cazzetta, *Praesumitur seducta* cit.

doveva dimostrare la sua opposizione alla violenza sessuale quindi la sua onestà – in modo palese, ad esempio, come a Supino, dove «statim vociferare debeat et notificare»⁸⁵ altrimenti era considerata correa e incorreva nella stessa pena dell'uomo, come risulta per Civitavecchia e per Alatri.⁸⁶

Anche la violenza dell'uomo doveva essere provata: di solito era sufficiente che l'uomo prendesse la donna «per personam e scoprendola, vel prosternendo ipsam in terram», come a Bagnoregio,⁸⁷ spesso alzandole i vestiti, come a Civitavecchia.⁸⁸ In molti statuti si precisano i termini entro cui bisognava denunciare alla pubblica autorità la violenza subita, altrimenti il reato non veniva più perseguito: a Campagnano «illo die vel illa nocte» da parte della stessa donna, che era tenuta al giuramento; a Supino entro tre giorni; a Frascati entro quindici giorni, per quanto riguarda la donna vergine, la quale avrebbe dovuto presentarsi alla corte «con li capelli sciolti, scapigliandosi et pelandosi et col capo della gonna stesa et aperta fino al petto».⁸⁹ Per quanto riguarda le pene per il violentatore, se costui rifiutava il matrimonio o di dotare la ragazza o entrambe le cose, in alcuni statuti si prevede la confisca di tutti i suoi beni da parte della pubblica autorità.⁹⁰ Compagno inoltre pene pecuniarie diversificate secondo diverse varianti:

- 1) se la violenza carnale era effettivamente avvenuta o invece solo tentata ma non andata a compimento;⁹¹
 - 2) secondo la qualità morale della donna, cioè se fosse classificabile come donna onesta, oppure «di lieve vita» o «di mala fama», o ancora meretrice.⁹²
- Della donna della seconda categoria nello statuto di Bagnoregio si danno dei parametri precisi: «mulier male fame intelligatur si fuerit cognita a tribus

⁸⁵ *Lo statuto di Supino*, a cura di G. Giammaria, Roma 1986, lib. II, rub. 16.

⁸⁶ *Statuto di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXV; *Gli statuti medievali del comune di Alatri*, a cura di M. D'Alatri e C. Carosi, Alatri 1976, lib. II, cap. 5, p. 145.

⁸⁷ *Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, a cura di G. Capocaccia e F. Macchioni, Bagnorea 1921, lib. III, cap. 132 (*De pena violentantis aliquam mulierem*).

⁸⁸ *Statuti di Civitavecchia* cit., lib. II, rub. LXV.

⁸⁹ Cfr. rispettivamente Carbonetti Vendittelli, Vendittelli, *Lo statuto* cit., p. 40, rub. 26; *Lo statuto di Supino* cit., lib., II, rub. 16; Ilari, *Frascati* cit., rub. LXVIII, p. 174.

⁹⁰ *Lo statuto di Supino* cit., lib. II, rub. 15. A Ronciglione era prevista la relegazione *ad triremes per quinquennium*, cfr. *Sanctiones municipales* cit., lib. III, rub. 49.

⁹¹ Si veda ad esempio lo statuto borgiano di Sermoneta, dove si valuta non solo l'*actum proximum* alla violenza sessuale, e cioè *amplexando vel deosculando*, ma anche altre azioni perpetrate verso la donna, come «solum verbis ... requirendo vel pannos de dorso tangendo», cfr. AC, Misc. 1 1/32, lib. III, cap. XXIII.

⁹² Su questo tema cfr. A. Esposito, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in *Fama e Publica vox nel Medioevo*, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XXI edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 3-5 dicembre 2009, a cura di I. Lori Sanfilippo e A. Rigon, Roma 2011, pp. 87-102.

hominibus et ab inde supra, exceptis maritis» e ciò possa essere provato «publica voce et fama», cioè provata da cinque testi «de contrada mulieris»;⁹³ a Rignano Flaminio dovevano essere dodici i testimoni della cattiva fama della donna, i quali dovevano provare «che con più uomini abbia commesso alcuno degli atti et delicti carnali»,⁹⁴ in altri casi, come a Castro dei Volsci, «probatio inhoneste vitae sit sufficiens per famam tantum»;⁹⁵

3) se la donna era soggetta ad una tutela maschile oppure era soluta ovvero libera, cioè non sottoposta ad alcuno (marito, padre, fratello, ecc.): in questo secondo caso non aveva diritto alle stesse protezioni di una donna i cui familiari maschi avrebbero potuto sentirsi offesi nell'onore;⁹⁶

4) se il reato era stato commesso con una donna ebrea: a Sermoneta, unica località tra quelle prese in considerazione che contempra questa eventualità, il violentatore era condannato alla salatissima multa di 100 libbre, ma stranamente era punita anche la donna; la stessa pena era prevista per l'ebreo nei confronti di una cristiana.⁹⁷ La particolarità della rubrica in questo caso è data dall'eventualità prospettata di una possibile conversione dell'ebrea/o al cristianesimo e quindi di un successivo matrimonio, che avrebbe estinto la pena.

Se l'attenzione si sposta sull'uomo, si può constatare che, più che l'adulterio, è il concubinato⁹⁸ – soprattutto quando è di dominio pubblico e riguarda una donna sposata – ad essere perseguito dagli statuti, mentre il concubinato di quanti non sono legati da vincoli matrimoniali sembra essere maggiormente tollerato e regolato dal diritto comune che «riconosce esser concubina colei che non ha potuto esser moglie». Dalla seconda metà del secolo XV negli statuti laziali si nota una maggiore severità: la concubina comincia ad essere equiparata sia alla donna *malefame* sia alla meretrice, con un significativo scardimento di status: ad esempio a Ferentino⁹⁹ non può portare *aurum vel perlas*.

⁹³ Cfr. *Statuto della città di Bagnoregio* cit., cap. 132.

⁹⁴ Per Rignano cfr. ASR, *Statuti*, 472, pp. 277-278.

⁹⁵ *Gli statuti di Castro* cit., lib. II, rub. VI, p. 52.

⁹⁶ Per il termine *soluta* per indicare la donna libera, cfr. lo statuto quattrocentesco di Montelibretti in ASR, *Statuti*, 514.10, f. 38. Interessante quanto disposto dallo statuto di Tivoli: non è tenuto ad alcuna pena colui che «rem habuerit» con una donna consenziente «proxineti conditionis, non nupte, non virginis, non monialis nec Deo dicat», cfr. *Statuti di Tivoli del MCCCIV*, a cura di V. Federici, in *Statuti della Provincia Romana*, I, cit., a. 1305, lib. III, cap. CLII, p. 205.

⁹⁷ Cfr. AC, Misc 11/32, libi 111, cap. XXIII.

⁹⁸ L. Ferrante, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed Età moderna*, in *Modernità: definizioni ed esercizi*, a cura di A. Biondi, Bologna 1998, pp. 123-141.

⁹⁹ Il capitolo è purtroppo mancante. Rimane solo il titolo della rubrica 110 nell'indice del libro V.

Con più severità viene perseguito colui che abbandona il tetto coniugale per vivere con l'amante o porta a vivere l'amante sotto lo stesso tetto con la moglie. Negli statuti di Subiaco del 1456 si stabilisce che, in caso di richiesta di parte, era preciso dovere del giudice della curia sublacense, di costringere chiunque avesse lasciato la moglie e i figli per tenere presso di sé «per noctem et per diem» una concubina, a lasciarla e tornare in famiglia o a costringere l'uomo ad abbandonare la concubina.¹⁰⁰ Anche nelle città le pubbliche autorità sono investite dell'incarico di scacciare la donna. Oltre a Roma, dove era preciso dovere del senatore far ritornare alla casa coniugale il reo, anche a Viterbo, ad esempio, nella redazione statutaria del 1469 il reato non solo è punito con una multa salata, ma – su denuncia di qualunque persona di buona fama – il giudice viene obbligato a «inquirere et procedere ac punire sic quod tale nephanda delicta non remaneant impunita».¹⁰¹

Passando alla bigamia, bisogna premettere che non doveva essere un reato molto diffuso nei nostri castelli, dalla contenuta consistenza demografica e dal controllo sociale molto sviluppato. Non a caso l'unico statuto del mio dossier che lo prende in considerazione è quello quattrocentesco di Civitavecchia,¹⁰² località che per via del porto era connotata dalla presenza di una popolazione fluttuante e quindi più difficilmente controllabile. La rubrica 87 del libro II degli statuti tratta con abbondanza di particolari della bigamia di uomini e donne: per gli uomini che «non desistono usurpare contro Dio, la madre Chiesa e lo sancto matrimonio adunando moglie a moglie», è prevista la notevolissima pena di 500 libbre, oppure, in caso di insolvenza, il rogo e lo stesso trattamento era riservato alla donna, verso la quale si inseriscono delle attenuanti per una casistica che aveva certamente forti aderenze con la realtà: se il legittimo marito si trovasse da tempo in altro luogo e lei «ne pigliasse un altro», era punita in 100 libbre oppure con la fustigazione pubblica, mentre se fosse noto per pubblica voce e fama che «detto marito fosse morto o fosse stato de fora dieci anni, non sia tenuta a pena». Era previsto anche il caso di ritorno del primo coniuge dopo i fatidici dieci anni: in questo caso il secondo marito avrebbe dovuto restituire la legittima consorte al primo, se costui l'avesse richiesta, alla pena di 200 libbre se si fosse opposto, mentre la donna che non avesse acconsentito a ritornare con il primo coniuge, avrebbe

¹⁰⁰ Cfr. *Lo statuto di Subiaco* cit., lib. III, cap. X, pp. 210-212.

¹⁰¹ Cfr. rispettivamente *Statuti della città di Roma* cit., lib. II, cap. XXIX; e Viterbo; Biblioteca comunale degli Ardentì, Archivio storico comunale, *Statuto di Viterbo* a. 1469, lib. III, rub. 10.

¹⁰² Ad Anagni, ad esempio, colui che – sposato «per verba de presenti e carnale copula» – prendeva una seconda moglie, vivente la prima, poteva essere messo a morte. Se con la seconda moglie non interveniva «carnale copula» la pena era di 200 libbre per uno oppure una pena corporale a scelta dei priori.

perso la dote – da devolversi al primo marito – e sarebbe stata condannata a perpetua prigionia.

Altre cose resterebbero da dire sulla norme presenti negli statuti castrensi laziali in difesa della famiglia, dalla severa condanna dell'aborto e dell'infanticidio¹⁰³ alla particolare comprensione per le donne gravide e le madri¹⁰⁴ alla tutela dell'onore dei suoi membri con la meticolosa punizione di insulti verbali e scritture infamanti, soprattutto relativi alla sfera sessuale.¹⁰⁵ Per concludere, rimane da segnalare la presenza nei nostri statuti di norme del tutto peculiari sulla vita castrense, che stanno a testimoniare pratiche e comportamenti specifici di una determinata comunità. Ricordo come ultimo esempio connesso alla tematica qui esaminata la rubrica presente nello statuto tardo quattrocentesco del Piglio, dove per incrementare «la fertilità degli uomini e persone del castello» era fatto obbligo a uomini e donne di «ponere nell'orto suo o d'altri 25 capi d'aglio almeno, sotto pena di 5 soldi»,¹⁰⁶ norma che se da una parte rimanda alle pratiche superstiziose proprie della cultura contadina, dall'altra costituisce una spia delle preoccupazioni 'demografiche' da parte delle autorità castellane per il depopolamento del borgo.

¹⁰³ Come a Morolo (ASR, *Statuti* 802,6, lib. III, cap. 163) e a Supino (*Lo statuto di Supino* cit., lib. II, rubi 29).

¹⁰⁴ Interessante la rub. 49 del lib. V degli statuti del Piglio (ASR, *Statuti*, 822.15), dove era permesso a qualsiasi donna gravida di mangiare e cogliere «frutti altrui in qualsivoglia luogo esistenti, purché di essi non estragga soma o altro vaso alcuno dal luogo dove stanno». Invece a Supino alle donne «habentibus parvulos natos et filios» era lecito lavare «plures panniculos» nelle fonti «in quibus itur per aquam», cosa vietata a tutti gli altri abitanti del castello, cfr. *Lo statuto di Supino* cit., lib. IV, rub. 42.

¹⁰⁵ Tra gli insulti i più diffusi – anche nel Lazio – erano nel *cornuto* per gli uomini, *meretrix* e *puttana* per le donne; per le corna poste sull'uscio di colui che si voleva offendere cfr. per Sermoneta AC, Misc. 11/32, lib. III, rub. 36; per Montopoli in Sabina cfr. *Statuti* 802/1, lib. II, cap. 20. Per un approccio generale cfr. A.M. Nada Patrone, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in *Simbolo e realtà della vita urbana nel tardo Medioevo*, Atti del V Convegno storico italo-canadese, Viterbo, 11-15 maggio 1988, a cura di M. Miglio e P. Lombardi, Manziana 1993, pp. 57-58.

DARIO INTERNULLO

Alessandro IV, la sua famiglia, Jenne.
Per un inquadramento storico e culturale (secoli XI-XIII)*

Jenne, che generò il successore del Padre Celeste e ora è divenuta sua figlia, prestissimo lo accoglierà come si accoglie un padre e ciò sarà una gran gioia per entrambi, perché entrambi avranno motivi simili di giubilo. Quella gioirà perché avrà trovato in lui un figlio e un padre; ma gioirà anche lui, perché riconoscerà in lei una madre e una figlia. E così nell'uno e nell'altro sarà raddoppiato l'amore: in lui del figlio e del padre, in lei della figlia e della madre. Strariperanno gli affetti, dai quali sorgerà una gioia che raccoglierà altre gioie. Pertanto, se avrete modo di vedere il nostro signore da queste parti, sarà bene che andiate al suo cospetto, affinché devotamente onorate l'ossequio della visita e la madre nel figlio, il padre nella figlia.¹

Questo testo, che a noi può apparire un po' ampolloso ma all'epoca era sicuramente considerato un pezzo di bravura, è una lettera scritta da Giordano Pironti di Terracina, vicescancelliere di Alessandro IV, a Giovanni di Capua, notaio del papa. L'anno è il 1260. Il luogo, naturalmente, è Jenne. Il contenuto annuncia, in perfetto stile di cancelleria papale, la visita del pontefice al suo luogo natìo. Sono poche righe, ma racchiudono in forma ben compatta le tematiche di cui voglio trattare: la parabola di una famiglia laziale che a metà Duecento ha varcato il soglio pontificio; la produzione culturale, al servizio del pontefice, in mano a funzionari reclutati fra Lazio meridionale e Campania; infine, le vicende di un castello che è passato alla storia grazie ai due elementi or ora esplicitati. Sono tematiche senz'altro utili a comprendere le vicende di un territorio specifico, quello di Jenne e della valle dell'Aniene, ma potrebbero contribuire, almeno spero, anche a una riflessione su problemi più generali: in particolare, ai processi e alle scelte che consentono a una fa-

* Il presente contributo è in corso di pubblicazione, senza l'*Appendice*, in *Dalla baronia al papato. Jenne al tempo di papa Alessandro IV*, a cura di C. Paniccia e P. Pistilli, Roma. Tengo a ringraziare calorosamente Enrico Faini e Maria Teresa Caciorgna per aver letto il testo e avermi fornito preziosi suggerimenti.

¹ *Un certame dettatorio tra due notai pontifici (1260). Lettere inedite di Giordano da Terracina e di Giovanni da Capua*, a cura di P. Sambin, Roma 1955, n. I 4.

miglia di avvicinarsi a un potere pubblico e di occuparne il vertice; alla funzione che la cultura può assumere nei fenomeni di crescita di un gruppo; infine, alle ricadute locali di tali sviluppi, soprattutto al livello culturale ma non solo. Sono interrogativi già formulati in maniere simili, per il papato e per il Lazio, da storici quali Agostino Paravicini Bagliani, Sandro Carocci e Maria Teresa Caciorgna². Il contributo che qui intendo fornire si porrà perciò sulla scia delle loro ricerche, ma dalla prospettiva particolare della famiglia di Alessandro IV, una prospettiva che dal 1962, dalla pubblicazione cioè di un corposo lavoro da parte di Stanislao Andreotta, non ha più ricevuto nuova linfa. Adottarla oggi comporta dunque un duplice vantaggio: da una parte raccorderà la storia dei signori di Jenne alle più aggiornate ricerche di storia sociale e culturale riguardanti il Lazio, il papato e l'Italia; dall'altra, offrirà al quadro generale nuovi spunti di riflessione, utili magari anche a valorizzare le nuove fonti visuali scoperte di recente da Chiara Paniccia³.

Una storia sociale dei signori di Jenne: dalla spada...

Qual è lo sfondo familiare di Alessandro IV? La domanda è semplice ma la risposta non lo è. Come sempre accade agli storici, i soggetti o meglio gli individui divengono visibili soltanto quando si avvicinano a un grande produttore di fonti scritte. La nostra famiglia non sfugge alla regola: la conosciamo soltanto quando un lontano avo di Alessandro entra a gamba tesa nell'orizzonte politico dei monasteri di Subiaco e quindi del loro archivio.

Sia il *Chronicon Sublacense* che il *Regestum Sublacense* – due compilazioni i cui nuclei principali vengono strutturati nel XII secolo – informano che dalla metà dell'XI secolo, quando gli abati avevano già cominciato a riorganizzare e fortificare le loro proprietà, queste furono oggetto di una conflittualità molto accesa che vide in campo nuovi attori, particolarmente aggressivi e decisi a occupare con la forza villaggi e castelli dei monasteri di Subiaco. Tutto porta a credere che il primo membro della famiglia di Alessandro a noi noto,

² Fra i numerosi lavori pubblicati dai tre studiosi, segnalo A. Paravicini Bagliani, *Cardinali di Curia e «familiae» cardinalizie dal 1227 al 1254*, 2 voll., Padova 1972; S. Carocci, *Introduzione: la mobilità sociale e la «congiuntura del 1300». Ipotesi, metodi d'indagine, storiografia*, in *La mobilità sociale nel Medioevo*, a cura di S. Carocci, Roma 2010, pp. 1-37; M.-T. Caciorgna, *Dinamiche di Curia e ascese sociali (secoli XIII-XIV). Esempi e riflessioni*, in *La mobilità sociale nel medioevo italiano*, V, Roma e la chiesa (secoli XII-XV), a cura di C. Carbonetti Vendittelli e M. Vendittelli, Roma 2017, pp. 23-38.

³ Cfr. S. Andreotta, *La famiglia di Alessandro IV e l'abbazia di Subiaco*, in «Atti e Memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», 35 (1962), pp. 63-126; 36 (1963), pp. 5-88 (d'ora in poi Andreotta, con le pagine per la narrazione e il n. per i documenti trascritti in appendice al contributo); C. Paniccia, *Frammenti inediti del Terzo Maestro di Anagni nelle pitture di Santa Maria in arce a Jenne. Una committenza Conti*, in *Memoria e materia dell'opera d'arte. Per nuovi orizzonti di ricerca*, a cura di E. Cristallini, Roma 2017, pp. 79-87.

di nome Ildemondo, fosse pienamente inserito in questo contesto. Il *Chronicon* lo menziona per la prima volta «nel diciassettesimo anno di abbaziato di Giovanni», cioè intorno al 1082, quando aveva già occupato i castelli di Arcinazzo Romano (*Pontia*) e Affile (*Effidis*), e stava tentando di prendere Jenne (*Genna*) con ogni mezzo. Tra l'abate Giovanni e Ildemondo era scoppiata una vera e propria guerra. L'abate dovette attuare vere e proprie strategie belliche, fra le quali val la pena di menzionare la fortificazione di Monte Porcaro, perché essa fu accompagnata dall'edificazione di una chiesa in onore di S. Maria fatta prontamente «dipingere». La guerra non terminò prima del 1109 quando, grazie all'aiuto prestato da Pasquale II a Giovanni, essa si concluse con l'ingresso di Ildemondo e di suo figlio Filippo – allora probabilmente giovanissimo – nella clientela di Subiaco in qualità di vassalli. Come mostrano alcuni documenti del *Regestum*, i due cominciarono a tenere per conto dei monasteri i castelli di Affile, Arcinazzo e Collalto, quest'ultimo esplicitamente «in feudo» (*in fequ*)⁴.

Chi è Ildemondo? Una risposta certa è impossibile, lo ripeto, ma se non altro gli archivi sublacensi contengono informazioni preziose sulle reti sociali e politiche entro le quali possiamo inserire le prime due generazioni della famiglia a noi note. Il *Chronicon* specifica infatti che, nel medesimo momento in cui costui si appropriò illecitamente di Jenne, subito lo concedette «al figlio del principe di Capua, di nome Bartolomeo», il quale inviò a Subiaco un contingente armato di Normanni e Longobardi capeggiati dal medesimo Ildemondo. Furono proprio loro a stimolare l'abate Giovanni verso il progetto di una nuova serie di fortificazioni intorno a Monte Porcaro. Ora, Bartolomeo non è altri se non uno dei quattro figli del normanno Riccardo I di Aversa, principe di Capua (1058-1078)⁵. Una dinamica simile si ritrova, a proposito di episodi relativi agli anni centrali del XII secolo, all'interno di un dossier giudiziario conservato fra le carte dell'archivio, approntato intorno al 1176, sotto l'abbaziato di Simone, e rivolto al pontefice Alessandro III. Il dossier è stato

⁴ *Chronicon Sublacense (593-1369)*, a cura di R. Morghen, in *Rerum italicarum scriptores, Editio altera*, XXIV/6, Bologna 1927, pp. 14-19; *Il Regesto Sublacense del secolo XI*, a cura di L. Allodi e G. Levi, Roma 1885, n. 5 e 206; si veda anche *Le Liber Censuum de l'Église romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, vol. I, Paris 1889, n. 131, e *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, a cura di I.D. Mansi, XX, Venezia 1775, col. 577: nel concilio romano del 1081 Gregorio VII aveva lanciato la scomunica contro Ildemondo e Lando de Civitella, «Campaninos tyrannos». Segno che avevano già iniziato operazioni di preda e conquista nella valle sublacense. Sul contesto di riorganizzazione castrense vedi F.R. Stasolla, *Origine e sviluppo del «Patrimonium Sanctae Scolasticae»*, in *Le valli dei monaci*, Atti del convegno internazionale, Roma, Subiaco, 17-19 maggio 2010, a cura di L. Ermini Pani, Spoleto 2012, pp. 286-290; più in generale P. Delogu, *Territorio e cultura fra Tivoli e Subiaco nell'Alto Medioevo*, in «Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», 52 (1979), pp. 25-54.

⁵ *Chronicon Sublacense* cit., p. 14; cf. E.M.C. van Houts, *The Normans in Europe*, Manchester 2000, p. 299.

copiato su di un'unica pergamena, che contiene sul recto un privilegio di Pasquale II, anno 1114, dove si confermano all'abate Giovanni tutte le proprietà dei monasteri, sul verso un altro privilegio del medesimo papa, il quale nel 1117 conferma a Giovanni i castelli di Arcinazzo e Affile, insieme a un *libellus* di denuncia nei confronti di Filippo di Ildemondo da parte dei monaci di Subiaco. Quest'ultimo testo è un tipico esempio di «politico delle malefatte», tipologia di documenti che denunciano ad autorità pubbliche la lesione di un diritto, a volte spediti anche insieme a copie dei *munimina* attestanti il medesimo diritto – in questo caso, senz'altro la proprietà di castelli fra i quali Arcinazzo e Affile. All'interno di una narrazione molto intricata, con al centro l'occupazione armata da parte di Filippo di molti castelli di Subiaco, si specifica che, a discapito di una proibizione di papa Adriano IV (1154-1159), Filippo era andato a procurarsi truppe nella terra del «re di Sicilia», cioè Guglielmo I, con l'aiuto dei «Greci che allora erano in Italia». Con queste forze armate Filippo era riuscito per un certo periodo a fare il bello e il cattivo tempo nella regione depredando mulini, campi e oliveti e arrivando fin dentro le fortificazioni di Subiaco stessa, imprigionando e vessando i monaci⁶. Ecco, tanto il *Chronicon* quanto il *libellus* mostrano come Ildemondo e suo figlio Filippo fossero in grado di mobilitare forze armate dal principato di Capua prima (1080 ca.), dalla «terra del Re di Sicilia» poi (1150 ca.); in altre parole, le prime due generazioni a noi note della famiglia di Alessandro rivelano legami forti con le reti militari e politiche normanne che a partire dall'XI secolo stanno cambiando fortemente il volto dell'Italia meridionale. Gli stessi due individui mostrano un *habitus* decisamente aggressivo e volto alla conquista, al punto che la prima base fondiaria della famiglia può dirsi ottenuta con la forza. Sono forse Normanni? Anche se l'onomastica di Ildemondo sembra suggerirlo, non possiamo dirlo a chiare lettere. Quel che possiamo fare, mantenendo una certa cautela, è interpretare i dati come indizi di un'élite militarizzata proveniente con buona probabilità dai territori del principato di Capua, o perlomeno legata a essi nel periodo in cui i Normanni andavano costruendo il loro dominio sul Mezzogiorno⁷. Comunque non si tratta di caso

⁶ Subiaco, Archivio di S. Scolastica (d'ora in poi AS), Arca I, 1 (inventario: V. Federici, *I monasteri di Subiaco*, II, Roma 1904 [d'ora in poi Federici], n. 210). Altri documenti simili sono, ad esempio, *Regesto della chiesa di Tivoli*, a cura di L. Bruzza, Roma 1880, n. 14 (a. 1121-1145); Roma, Archivio di Stato, *Pergamene*, S. Cosma e Damiano, 16/118 (a. 1130); *Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma*, a cura di E. von Ottenthal, in «Studi e documenti di storia e diritto», 7 (1886), pp. 101-122, 195-212, 317-336, n. 4 (a. 1140). Un'ampia illustrazione generale in Fiore, *Il mutamento signorile* cit., pp. 238-259. Per il Lazio si veda S. Carocci, *La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII)*, in *La signoria rurale nel Medioevo italiano*, I, a c. di A. Spicciani e C. Violante, Pisa 1997, pp. 167-198, sp. pp. 185-197.

⁷ Per l'onomastica normanna vedi L.-R. Ménager, *Hommes et institutions de l'Italie normande*,

isolato: se rimaniamo nella zona, noteremo ad esempio che nel medesimo periodo il monastero di S. Stefano di Fossanova – 80 km a sud di Subiaco – si trova immerso in una rete di relazioni nuova, a volte conflittuale, che vede interagire i monaci sia con individui dal passato oscuro e decisi ad accaparrarsi beni fondiari, sia con i medesimi principi di Capua. Questi ultimi, circondati da giudici di Anagni, Capua e Veroli, secondo la cronaca cassinese di Pietro Diacono addirittura «avevano ottenuto quasi l'intera Campagna (*Campaniam*) dalla Sede Apostolica». Ma anche se alziamo lo sguardo potremo ugualmente osservare che queste riconfigurazioni corrono lungo l'Italia intera: al centro-nord, soprattutto per la debolezza dei titolari del *Regnum Italiae* e la crisi strutturale del papato di fronte alla rapacità dei potenti locali; a sud, soprattutto per l'ingresso dei Normanni nello spazio politico meridionale. Le nostre storie si collocano alla frontiera tra i due scenari⁸.

Ma torniamo ai protagonisti di quelle storie. Anche per evitare confusioni con altri gruppi parentali – ad esempio i futuri «Conti», la famiglia di Innocenzo III – suggerirei anzitutto di chiamare «Ildemondidi» questi primi antenati del papa. Che poi Ildemondo sia il primo individuo a noi noto a intrattenere con il monastero legami di tipo vassallatico-beneficiario, cioè feudali in senso stretto attraverso i giuramenti di fedeltà e la detenzione di beni «in feudo» con obblighi militari, è un altro dato che deve essere esplicitato. Ma dobbiamo guardarci bene dall'utilizzarlo per affermare che il feudalesimo sia stato importato a Subiaco dal Sud e in particolare dal nostro Ildemondo: intanto perché il giuramento di Ildemondo e di Filippo si riallaccia esplicitamente alle relazioni vasallatiche di altri individui (tali *Azzo filio Azoni* e *Iobanes Scerisanu*), e poi perché oggi la storiografia sul feudalesimo mostra fenomeni dalla cronologia molto diversa a seconda della regione considerata, difficilmente imbrigliabili in processi genetici unidirezionali; senza contare che anche i territori meridionali sono stati di recente oggetto di rivalutazioni per

London 1981: non trovo Ildemondo, ma nomi costruiti in forme simili come *Asmundus* e *Tormundus*. C'è da dire però che anche diversi nomi di matrice longobarda rientrerebbero nella casistica, e penso qui a Trasmondo, Ildebrando e simili. Senza contare, infine, che un nome Ildemondo è già attestato nel territorio sublacense nei primi decenni dell'XI secolo: *Il Regesto Sublacense* cit., n. 206 (a. 1021).

⁸ Cfr. M.T. Caciorgna, *L'abbazia di Fossanova. Vicende e problemi di un'abbazia tra Stato della Chiesa e Regno (secoli XII-XIII)*, in *Il monachesimo cistercense nella Marittima medievale*, Casamari 2002, pp. 91-128, sp. p. 95-96, con G. Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, I, Roma 1988, pp. 408, 422. Per i fenomeni più generali S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014, sp. pp. 63-107, e A. Fiore, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 ca.)*, Firenze 2017, sp. pp. 5-40.

così dire al ribasso: almeno stando alle fonti scritte, i legami vassallatico-beneficari si diffusero in maniera capillare soltanto nel XII secolo⁹. Si può però pensare che, in un monastero fortemente intriso di cultura giuridica romana come Subiaco, la comparsa di nuove forme pattizie di legami sociali abbia fra le sue radici un clima di forte conflittualità e l'ingresso nel territorio di nuovi attori sociali. In questo senso, Ildemondo e Filippo ebbero la loro parte nella diffusione di tali legami. Del resto il *libellus* pullula di giuramenti di fedeltà: occupati Arcinazzo e Affile, Filippo subito «fece giurare»; dopo aver fallito nel tentativo di installare un proprio parente a Subiaco come abate, da Marano lo fece trasferire ad Agosta e lì «tanto lui quanto gli abitanti di quella terra giurarono»; dopo aver sostituito all'abate Simone il figlio di Oddone di Poli, percepita una somma di 120 lire e la rendita dei cavalli di quello, Filippo e i suoi «gli giurarono e fecero giurare quanti più poterono»; quando infine Filippo giunse a pace col monastero, «di nuovo giurò per la terza volta e divenne suo vassallo, tanto lui quanto i suoi figli»¹⁰. Dall'altra parte, in forme del tutto analoghe, anche gli abati sublacensi sembrano modificare i loro orizzonti mentali in questo periodo: Pierre Toubert ha notato che proprio tra il 1100 e il 1150, specialmente con gli abati Giovanni e Pietro, il modello del buon abate si è militarizzato e trasformato, almeno nella narrazione del *Chronicon*, in «colui che sa distribuire giudiziosamente i *beneficia* per aumentare il numero dei suoi vassalli». Possiamo aggiungere che l'abate Pietro è con ogni probabilità un parente stretto di Ildemondo e che, stando a un altro polittico delle malefatte compilato nel vescovato di Tivoli, proprio lui si era comportato nel tiburtino esattamente come Filippo nella valle sublacense. E se questo aveva sottoposto un monaco «all'esperimento di un ferro incandescente», quello aveva «sfigurato il naso» di una donna «con la zappa»¹¹. Insomma, le generazioni di Ildemondo e di Filippo mostrano una progressiva acquisizione di ricchezze nel sublacense attraverso lo strumento della violenza. Ildemondo conquista Arcinazzo, Affile e Colle Alto e tenta di accaparrarsi Jenne; Filippo, da parte sua, mantiene le sue armi su Affile e si espande verso Agosta, Marano, Cervara fino ad arrivare allo stesso *castrum* di Subiaco, dove peraltro

⁹ *Il Regesto Sublacense* cit., n. 206. Si vedano Carocci, *Signorie di Mezzogiorno* cit., pp. 109-158 e Fiore, *Il mutamento signorile* cit., pp. 161-185.

¹⁰ AS, Arca I, 1 (Federici, n. 210).

¹¹ P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, Roma 1973, p. 115 e n.; AS, Arca I, 1 (Federici, n. 210); *Regesto della chiesa di Tivoli* cit., n. 14. La parentela tra l'abate Pietro e la famiglia di Filippo è esplicita in *Chronicon Sublacense* cit., pp. 21-22: Filippo è nipote dell'abate Pietro. «Aumento della conflittualità e sua crescente militarizzazione» sono fenomeni generalizzati del periodo: cf. Fiore, *Il mutamento signorile* cit., pp. 8-9.

tenta per ben due volte di installare con la forza propri parenti, Pietro e Rinaldo, ai vertici dell'abbazia.

... *alla penna.*

Questa prima fase, piuttosto fluida, giunge a una prima stabilizzazione nel 1176. Data al 30 settembre di quell'anno una sentenza emanata in forma di privilegio da Alessandro III per sancire gli accordi raggiunti dall'abate Simone e da Filippo, in quel momento presente assieme ai due figli Rinaldo e Bartolomeo. Nel documento, sul quale tornerò, Filippo restituisce Arcinazzo all'abate, ricevendone in feudo Jenne e il «feudo di Giovanni di Rolando» – salvo mio errore, non ancora identificato – con l'accordo di trasmetterli ai figli dopo la propria morte, Jenne a Rinaldo e il «feudo di Giovanni di Rolando» a Filippo. L'accordo è importante perché sancisce un legame più stabile tra gli Ildemondidi e Jenne¹². È in effetti da questo momento che possiamo parlare a tutti gli effetti, per gli avi del nostro papa, di «signori di Jenne», ed è sempre da questo momento che l'alto livello di aggressività sembra soprirsi. Anzi, come ben notato da Stanislao Andreotta, nei decenni successivi la situazione si inverte perché, violando i patti, ora è l'abate Romano (1192-1216) ad assediare Jenne e i suoi signori, Rinaldo di Filippo e suo figlio Filippo (II), e ad espellerli dalle loro residenze intorno al 1206¹³.

In questo periodo Filippo (II) di Rinaldo si sposta ad Anagni. Lì contrae matrimonio. Quando nel 1250 detterà le sue ultime volontà, farà riferimento a una casa (*domus*) anagnina situata in zona Tufoli, «dove aveva abitato con la moglie». Poiché Matteo Paris definisce Alessandro IV «nipote di Gregorio IX» e poiché non è possibile stabilire un legame diretto per via patrilineare tra i due pontefici, è assai probabile che la moglie di Filippo (II) appartenesse alla famiglia di Ugolino/Gregorio IX. Il dato è importante non solo perché, se gli prestiamo fede, segna l'ingresso della famiglia di Alessandro IV nella nobiltà laziale, ma anche perché sembra che in questi anni difficili Filippo abbia trovato

¹² *Les registres d'Alexandre IV*, a cura di C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cenival e A. Coulon, 3 voll., Paris 1895-1959 (d'ora in poi *Reg. Alex. IV*), n. 2411 (il privilegio è trascritto in una lettera di Alessandro IV). Sono convinto che *Iohannes Rolandi* sia lo stesso che nel 1193 sottoscrive come testimone la convenzione di Subiaco edita in *Statuti della Provincia Romana: S. Andrea in Selci, Subiaco, Viterbo, Roviano, Anagni, Saccomuro, Aspra Sabina*, a cura di R. Morghen e V. Federici, Torino 1971, pp. 14-17 (vedi *infra*). Non escludo che fra i medesimi testimoni *Randiscius* sia lo stesso parente di Filippo (I) che aveva occupato per un certo tempo Cervara e Subiaco secondo la narrazione del *libellus*: AS, Arca I, 1 (Federici, n. 210); è una buona conferma dell'ingresso della famiglia di cui mi occupo nella clientela vassallatica degli abati. Un possibile discendente di *Iohannes Rolandi*, Guido, è menzionato in AS, Arca XXVI, 8 (Federici, n. 402, Andreotta, n. 25, a. 1262).

¹³ *Reg. Alex. IV*, n. 2398. Andreotta, pp. 112-114.

rifugio ad Anagni proprio grazie a questi legami. E sempre tramite i rapporti con la famiglia di Ugolino d'Ostia riuscirà ad attirare a sé i favori del cardinale e del pontefice Innocenzo III per il recupero di Jenne. Poco prima del 1212 l'abate e i monaci concedono infatti Jenne, a titolo di locazione, a Ugolino e a suo fratello Adinolfo. Mantenendone il possesso fino al 1240, il 31 dicembre di quell'anno Ugolino, ormai papa Gregorio IX, restituisce il castello a Filippo (II) e ai suoi eredi, con la clausola tuttavia che ne sarebbero rientrati in pieno possesso, come feudatari dei monasteri sublacensi, soltanto alla sua morte. Per quanto i monaci tenteranno di opporsi più volte, nel frattempo il figlio di Filippo (II), chiamato Rinaldo come il nonno, diviene cardinale al seguito di Innocenzo IV. Per lui è semplice spingere il pontefice a confermare con autorevolezza la decisione del predecessore. Il 2 settembre 1243 Filippo (II) torna a Jenne come signore del castello. Poco dopo, nel 1245, chiedendo deroghe alla consuetudine, addirittura ottiene dai monaci che suo figlio Rinaldo, il cardinale, nonostante lo *status* ecclesiastico, possa ottenere in eredità il feudo e lasciarlo alla sua morte ad altri eredi di Filippo. È così che nel 1250 gli accordi vengono ratificati e posti in essere dal testamento di Filippo, un documento piuttosto interessante anche perché mostra l'ampliamento dei beni della famiglia in questo secondo periodo: oltre al castello di Jenne, si menzionano beni in Anagni (vedi sopra), *Arillanum*, Monte Marino, alcune terre *ad Fontanam Veterem* e a Trevi, Filetino, Valle Pietra, nonché «dentro e fuori» Subiaco; si parla persino di alcune case romane del Laterano locate a Gregorio, altro figlio di Filippo e fratello di Rinaldo¹⁴. È evidente, la situazione di metà Duecento è ben diversa dalle incertezze del XII secolo. Proprio grazie ai legami instaurati con famiglie nobili e curiali gravitanti intorno ad Anagni e soprattutto all'ingresso in Curia di un parente, i signori di Jenne sono riusciti ad ampliare notevolmente le proprie basi economiche, arrivando a poco a poco a guardare con occhio più stabile fino a Roma. È un processo che rientra perfettamente nel modello delle famiglie laziali «vicine» di Innocenzo III e Gregorio IX, e che si accosta notevolmente a quello dei cosiddetti «baroni di Roma»¹⁵.

¹⁴ La casa di Anagni è menzionata nel testamento: AS, Arca XXVI, 5 (Federici, n. 321; Andreotta, n. 2). Per la parentela con Gregorio IX si veda S. Sibilìa, *Alessandro IV*, Roma 1961, pp. 45-50; non è verificabile l'affermazione di C. Mirzio, *Chronicon sublacense (1628-1630)*, a cura di L. Branciani, Subiaco 2014, p. 342, secondo cui Alessandro IV discenderebbe da Gregorio IX «ex sorore». Tutte le vicende sono narrate in *Reg. Alex. IV*, n. 2398, da cf. con il privilegio di Innocenzo III del 1212 AS, Arca I, 10 (Federici, n. 256; Andreotta, n. 2) e Arca XXVI, 4 (Federici, n. 308; Andreotta, n. 3).

¹⁵ G. Marchetti-Longhi, *Ricerche sulla famiglia di Gregorio IX*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 67 (1944), pp. 275-307; Caciorgna, *Dinamiche di Curia* cit.; S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma

Inutile dire che, giunto al soglio pontificio e in realtà già durante il cardinalato, Rinaldo (II) *alias* Alessandro IV non farà che portare avanti questo processo di crescita. A farci da guida è un documento stilato alla morte del papa, il 10 novembre 1261, nel quale i suoi beni vengono spartiti fra i nipoti Rinaldo (III) «di Jenne» e Giovanni «di Gavignano». Il patrimonio familiare si è notevolmente articolato: oltre a Jenne, si parla di beni in Trevi, una torre presso Alatri, alcune case a Frosinone e ad Alatri, beni in Ferentino, di nuove case a Roma presso il Laterano, un imponente complesso di edifici in Anagni sempre in zona Tufoli e alcuni beni poco fuori le mura, vigne presso *Arillanum* più la «Valle San Felice» e la «Valle *Georgii*». Specificare le modalità di acquisizione di ciascun bene va oltre la finalità del mio studio, ma è senz'altro interessante notare come fin dal cardinalato Rinaldo da una parte si ingravesse i favori di Subiaco proteggendo i monaci e i loro beni, dall'altra utilizzasse il suo potere per concedere benefici a fratelli e nipoti anche a scapito dei medesimi monaci: fu lui a concedere nel 1257, ad esempio, a titolo di feudo papale Trevi al nipote Rinaldo (III), e fu sempre lui ad assicurare la trasmissione del castello di Jenne ai nipoti. I documenti su Jenne, datati anch'essi al 1257, sono interessanti anche dal punto di vista della memoria familiare: il pontefice ricorda con dovizia di particolari estrema, persino con trascrizioni di documenti, le angherie che gli sventurati Filippo I e suo figlio Rinaldo avevano dovuto subire dagli abati di Subiaco a partire dal 1176, ma tace totalmente sugli antecedenti liquidando addirittura le intricate vicende di Arcinazzo e Affile con un generico «lungo contenzioso mediato dalla Sede Apostolica»! Insomma, a quest'altezza cronologica la figura del bellicoso Ildebrando sembra sparita dalla memoria di una famiglia ormai pienamente curiale e ben inserita nelle reti nobiliari del Lazio sia grazie a nuovi matrimoni, penso qui a Giovanni di Gavignano con Perna dei Conti di Valmontone, sia grazie alla cura dell'istruzione di suoi nipoti, e penso qui a Giovanni «di Sermoneta», il cui canonicato a Parigi suggerisce una frequentazione dell'università¹⁶. Soltanto il potere di altre famiglie curiali riuscirà a fermare questo processo e a porre in declino la famiglia: saranno infatti i Conti di Valmontone prima, i Caetani poi ad acquisire progressivamente tutti i beni dei signori di

1993. Per capire l'impatto dei baroni sulla signoria rurale nel Lazio duecentesco è fondamentale Id., *La signoria rurale nel Lazio* cit., pp. 167-198. Credo che una ricerca approfondita su tutti i domini signorili della famiglia di Alessandro porterebbe un ulteriore contributo al quadro laziale.

¹⁶ AS, Arca XXVI, 8 (Federici, n. 402; Andreotta, n. 25); *Reg. Alex. IV*, n. 2319, 2351, 2352 per Trevi (su cui più nello specifico F. Caraffa, *Trevi nel Lazio*, vol. I, Roma 1972, pp. 93-106); n. 2398, 2411, 3246 per Jenne. Per Perna, cf. le genealogie di Andreotta e la genealogia n. 8 di Carocci, *Baroni di Roma* cit.; per Giovanni *Reg. Alex. IV*, 2550 (a. 1258), dove il papa lo considera un proprio nipote.

Jenne. I discendenti di Alessandro proveranno a contrastare la schiacciante prepotenza di papa Caetani, tant'è che uno di loro, Massimo di Rinaldo (III) di Trevi, aiuterà Sciarra Colonna ad assaltare il palazzo anagnino di Bonifacio VIII nel 1303. Ma la scelta costerà la scomunica a lui e a suo fratello Massimo da parte di Benedetto XI, e in un certo senso sancirà la vera fine dei signori di Jenne¹⁷.

Alessandro IV e la sua «familia»: aspetti culturali

Come è stato possibile che un discendente di Ildemondo, acerrimo nemico degli ecclesiastici laziali, giungesse al soglio pontificio? Una risposta esaustiva richiederebbe molteplici prospettive. Una, quella sociologica, in realtà la abbiamo già adottata, e ci ha mostrato il progressivo inserimento della famiglia nelle reti dei gruppi preminenti del Lazio: prima una grande abbazia, poi alcuni casati nobiliari e curiali. Il quadro può essere ora arricchito adottando un *focus* diverso, quello della cultura.

Oltre a relazioni di prestigio, l'ingresso nel cardinalato richiedeva nel Duecento il possesso di un capitale culturale di alto livello. Alcune volte questo capitale era acquisito in scuole prestigiose quali l'università di Parigi o di Bologna – è il caso di Celestino III e Innocenzo III –, ma altre volte i percorsi potevano anche svolgersi altrove; del resto, l'importanza di un *curriculum* bolognese-parigino sembra divenir fondamentale solamente nel Duecento avanzato. Per quanto riguarda Rinaldo/Alessandro, è lui stesso in una lettera del 1257 ad ascrivere la propria formazione alla cattedrale di Anagni, la città che aveva ospitato suo padre in quegli anni difficili di contrasto con Subiaco e che peraltro si trovava a meno di 200 metri dalle loro case in zona Tufoli: confermando il castello di Acuto alla chiesa anagnina, parlerà di quest'ultima come «nostra nutrice e maestra dell'adolescenza», che «come una madre ci ha educati con i suoi benefici e ci ha istruiti con i documenti ecclesiastici». In accordo al dettato dei concili lateranensi III (1179) e IV (1215), doveva trovarsi in quella chiesa un insegnamento di tipo grammaticale e teologico, e di una formazione simile deve aver senz'altro beneficiato Rinaldo, se il cronista Salimbene de Adam non esita a qualificarlo come «uomo letterato e diligente nello studio della teologia». Nella stessa lettera Rinaldo ci parla di un suo canonicato nella cattedrale, ed in effetti lo ritroviamo in tale funzione già nel 1208¹⁸.

¹⁷ *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311)*, a cura di J. Coste, Roma 1995, p. 788 n.; *Reg. Ben. XI*, 1276. Ulteriori dettagli in Andreotta, pp. 35-36, e in Carocci, *Baroni di Roma* cit., pp. 330, 374-377.

¹⁸ *Reg. Alex. IV*, n. 2678; Salimbene de Adam, *Chronica*, a cura di G. Scalia, Turnhout 1998-1999, p. 658; *Reg. Greg. IX*, n. 1840.

La cattedrale di Anagni era molto importante in quel momento perché, come ben notato da Maria Teresa Caciorgna, già alla fine del XII secolo erano stati reclutati dal suo *entourage* alcuni cardinali e avevano fatto tappa lì anche Innocenzo III e Ugolino/Gregorio IX¹⁹. Non è perciò un caso che le prime fonti a qualificare Rinaldo con il titolo di *magister*, segno probabile della conclusione di un percorso di studi in quel luogo, siano le stesse a mostrarlo al seguito del cardinale Ugolino d'Ostia in missioni legatizie per conto di Onorio III (1219-1222). Tenendo gli occhi ben saldi su Anagni, città da cui del resto proveniva, Ugolino deve aver notato molto presto le capacità intellettuali di Rinaldo, facendo in modo di attirarlo dalla sua parte. Così, senza mai adombrare la propria gratitudine nei confronti della chiesa – come mostra ad esempio, oltre la lettera citata, anche un suo finanziamento per alcuni rifacimenti del pavimento – in breve tempo il *magister* Rinaldo compie una carriera brillante, come suddiacono e cappellano papale (1219-1227), *camerarius* (1227-1231), cardinale diacono di S. Eustachio prima e vescovo di Ostia e Velletri poi (1227-1254), infine pontefice (1254-1261)²⁰.

Ora, la vita di Rinaldo è troppo complessa e vivace per poter essere riassunta in poche righe. Poiché ho deciso di privilegiare gli aspetti culturali, in modo da creare qualche ponte di riflessione sia con la storia di Jenne, sia con le fonti artistiche, mi sembra utile proseguire il discorso riflettendo anzitutto sulle reti culturali in cui egli si trovò inserito, e poi sulla cultura promossa in seno alla sua *familia* e dopo nella sua corte. Riusciremo così a capire anche meglio le modalità che portarono una località castrense di dimensioni medio-piccole per gli standard laziali dell'epoca a esser celebrata come «colei che generò il successore del Padre Celeste».

Per quanto riguarda il primo aspetto, le reti culturali cioè, possiamo farcene una buona idea grazie agli studi prosopografici di Agostino Paravicini Bagliani: almeno a partire dalla nomina cardinalizia, Rinaldo di Jenne si trovò a fianco di persone quali i francesi Giovanni d'Abbeville e Odo da Châteaurox, professori di teologia a Parigi; il genovese Sinibaldo Fieschi poi papa

¹⁹ M.-T. Caciorgna, *Itineranza pontificia e ceti dirigenti locali*, in *Itineranza pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, a cura di S. Carocci, Roma 2003, pp. 177-210, sp. p. 189. Vedi anche P. Montaubin, *Entre gloire curiale et vie commune. Le chapitre cathédral d'Anagni au XIII^e siècle*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 109 (1997), pp. 303-442.

²⁰ Paravicini Bagliani, *Cardinali di Curia* cit., pp. 44-49, dove l'autore si chiede anche se il documento edito in *Regesta Honorii papae III*, a cura di P. Pressutti, I, Roma 1888, n. 813 (a. 1217) si possa riferire al nostro Rinaldo: parla infatti di un «magister Raynaldus» suddiacono e cappellano papale, nonché beneficiato di prebende a Limoges. Sempre a Rinaldo (e a Lando anagnino, vescovo di Reggio Calabria) spettò l'importante compito di sedare i contrasti tra *milites* e *populares* anagnini nel 1231: cf. A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, I, Roma 1861, n. 161; vedi anche Caciorgna, *Itineranza pontificia* cit., pp. 208-209.

Innocenzo IV, che abbiamo già visto intento a favorire i signori di Jenne contro Subiaco; il piemontese Ottone da Tonengo, che avrà al suo seguito nientemeno che il grande giurista Enrico da Susa detto «l'Ostiense»; il francese Giacomo da Vitry, cioè uno dei più prolifici intellettuali del basso Medioevo; l'inglese Roberto di Somercotes; i romani Stefano Conti e Riccardo Annibaldi; il conterraneo campanino Pietro da Collemezzo; il tranese Goffredo, altro giurista di formazione bolognese. L'elenco potrebbe estendersi a dismisura in tutte le direzioni, perché ognuno di questi cardinali aveva al suo seguito una folta schiera di *familiars* dalle più disparate origini, molto spesso insigniti del titolo di *magister* e a loro volta distinti nel campo culturale. Credo però che questi nomi possano bastare a mostrarci come una famiglia che in principio aveva mostrato legami perlopiù con l'Italia meridionale, ora sia stata proiettata in un contesto decisamente più vasto, che non esiterei a definire europeo. In altre parole, i signori di Jenne sono passati dalla storia locale alla storia da manuale. Poiché Rinaldo si preoccupò diverse volte, seguendo con buon frutto le pratiche nepotistiche dei suoi colleghi laziali, di favorire i propri parenti sia come cardinale che come papa, possiamo ben pensare che questo allargamento di orizzonti abbia coinvolto almeno una parte della sua famiglia e certamente molti luoghi in cui essa era radicata²¹.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, quello della cultura promossa in seno alla *familia* di Rinaldo e poi alla corte di Alessandro, vale la pena di riflettere anzitutto sulla geografia del reclutamento dei *familiars*. Ne conosciamo circa 30, e di questi almeno 22 ci forniscono buone informazioni sulle loro origini: 2 soltanto sono francesi; gli altri provengono in gran parte dal Lazio meridionale (17) e in parte minore dalla attuale Campania (3). I centri laziali di provenienza sono Anagni, Ferentino, Alatri (4), S. Germano, Civita, Anticoli Corrado, Sant'Elia Fiume Rapido e Terracina (1)²². Questo ci induce subito a pensare che nel comporre la sua squadra, Rinaldo di Jenne avesse posato gli occhi direttamente sulle terre a lui più familiari, e del resto è perfettamente naturale che la costruzione di una *familia* solida facesse leva, nel periodo, su reti fiduciarie locali. Ma la situazione è in realtà il frutto di un fenomeno più generale e di lunga durata, e ha a che fare con il forte legame tra sviluppo della Curia pontificia, cultura funzionariale e territori posti fra basso Lazio e alta Campania. Lo aveva notato a suo tempo Pierre Toubert e studi recenti lo hanno confermato: fin dall'XI secolo, fin da quando cioè il papato, perdendo il suo colore fortemente romano, aveva cominciato a proiettarsi in una dimensione più ampia costruendo apparati di governo nuovi

²¹ Paravicini Bagliani, *Cardinali di Curia* cit. (il libro raccoglie dati su tutto il periodo che ci interessa).

²² Paravicini Bagliani, *Cardinali di Curia* cit., pp. 41-60 e *passim*.

e più capillari, sorretti da persone provviste di un'istruzione solida, il Lazio meridionale era stato più di ogni altro territorio il principale bacino di reclutamento sia di cardinali, sia di altri funzionari e familiari, scrittori di lettere pontificie compresi. Non credo che questo rapporto trovi una spiegazione univoca: se guardiamo a un periodo lungo, noteremo senz'altro che i papi altomedievali avevano già concentrato a Sud di Roma il grosso delle proprietà da cui drenare risorse utili a governare; se guardiamo a un periodo più ravvicinato, ci balzerà agli occhi il fatto che le più alte espressioni della cultura scritta dei secoli XI-XIII, in particolare l'epistolografia del *dictamen*, si erano concentrate proprio in quest'area e nella Campania settentrionale – due nomi per tutti: Pier della Vigna e Tommaso da Capua –, prima intorno a grandi monasteri e cattedrali e poi all'interno di un panorama scolastico più articolato. Non è un caso se gli stessi imperatori Svevi e poi i re angioini riempiono le proprie corti di persone provenienti da Capua fino a Napoli²³.

Al di là della prospettiva cronologica adottata, la *familia* di Alessandro è una chiara espressione di questi processi. Elencare nomi, titoli e funzioni di ciascun collaboratore potrebbe annoiare e forse sarebbe anche fuorviante; qualche nome però ci avvicina meglio al colore assunto dalla cultura della corte di Alessandro. La punta di diamante è senz'altro costituita da Giordano Pironti di Terracina, vicecancelliere del papa nei tardi anni 1250, e da Giovanni di Capua, notaio papale nel medesimo periodo. Entrambi epistolografi (*dictatores*) del più alto livello, entrambi preposti alla stesura di lettere pontificie, quando nel 1260 la corte di Alessandro si spostò da Anagni a Subiaco e infine a Jenne, si cimentarono in un certame epistolare sulle caratteristiche fisiche di questi luoghi che sfocerà in un discorso molto profondo sul concetto di «abisso». È da qui che proviene la lettera citata in apertura al mio contributo. Queste giostre di penna, copiate in manoscritti di modelli epistolari, all'epoca facevano il giro dell'Europa e andavano a influenzare molti in-

²³ Toubert, *Les structures* cit., pp. 1038-1052 e *passim*; Caciorgna, *Dinamiche di Curia* cit.; B. Grévin, *Rhétorique du pouvoir médiéval. Les «Lettres» de Pierre de la Vigne et la formation du langage politique européen (XIII^e-XV^e siècle)*, Roma 2008; F. Delle Donne, *Una silloge epistolare della seconda metà del XII secolo. I «Dictamina» provenienti dall'Italia meridionale*, Impruneta 2007 e *Le «dictamen» capouan. Écoles rhétoriques et conventions historiographiques*, in *Le dictamen dans tout ses états*, a cura di B. Grévin e A.-M. Turcan-Verkerk, Turnhout 2015, pp. 191-207 Per i *patrimonia* papali nell'alto Medioevo vedi F. Marazzi, *I «Patrimonia Sanctae Romanae Ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali*, Roma 1998, sp. p. 138: «sembra che i pontefici approfittino della mutata situazione politica per riproporre una visione del territorio che, dopo secoli di interruzione, vagheggia ancora una continuità tra Lazio e Campania, presente in un'idea di «territorio romano» concepito come bacino economico della metropoli tardoantica e che, attraverso i due assi delle vie Appia e Latina, trova proprio in Capua il suo punto di raccordo».

tellettuali e molte cancellerie, anche quelle del più alto prestigio. Poiché il certame parla a più riprese di Anagni, Subiaco, Jenne, e altre lettere di Giovanni persino di Trevi, dobbiamo immaginare questa produzione come uno degli strumenti che andarono ad accrescere il prestigio delle località del papa e dei suoi. Nello stesso periodo entrò nella cancelleria papale un altro *dictator*, Riccardo da Pofi. Sulla scia di Tommaso da Capua e Pier della Vigna, costui sistemerà le lettere scritte per i papi in una *summa* che nel Trecento verrà utilizzata in tutta Europa, dalla cancelleria del comune capitolino fino ai re di Francia!²⁴ Lo stesso Rinaldo di Jenne prese parte attiva alla vita intellettuale dell'epoca: protettore degli Ordini Mendicanti in perfetta linea con Gregorio IX, egli diresse un vero e proprio esame teologico, seguito da condanna, degli scritti di Guglielmo di Saint-Amour, che nel 1255 contestava ai due ordini il diritto di insegnare a Parigi. Senza contare che, stando alla *Chronica* di Salimbene de Adam, Alessandro compose inni in onore di santa Chiara, che del resto aveva provveduto a canonizzare in quel medesimo 1255²⁵.

Ecco, con questa produzione, questi incontri, questa circolazione di testi i luoghi cari a Rinaldo riecheggiarono per tutta Europa. Ma si manifestò anche il processo inverso: durante il pontificato di Alessandro IV la corte pontificia, che ormai nel Duecento era solita itinerare nelle città dello Stato della Chiesa, rimase ad Anagni per ben 645 giorni, cioè più a lungo di ogni altro pontificato eccezion fatta per gli anagnini Gregorio IX (772 giorni) e poi Bonifacio VIII (1115 giorni). Ciò significa che la galassia di menti del suo seguito fu per un buon periodo assai vicina ai signori di Jenne. Come hanno ben rilevato gli

²⁴ Per i primi due F. Delle Donne, *Giovanni di Capua*, in *Dizionario biografico degli italiani* (d'ora in poi *DBI*), LV, Roma 2000, *s.v.* e M.-T. Caciorgna, *Pironti, Giordano*, in *DBI*, LXXXIV, Roma 2015, *s.v.*; le lettere sono edite in *Un certame dettatorio* cit., cui bisogna aggiungerne alcune ulteriori edite in H.M. Schaller, *Eine kuriale Briefsammlung des 13. Jahrhundert mit unbekanntenen Briefen Friedrichs II* (Trier, Stadtbibliothek Cod. 859/1097), in Schaller, *Ausgewählte Aufsätze*, Hannover 1993, pp. 283-328, sp. pp. 320-322 e Delle Donne, *Una silloge epistolare* cit., n. 145-148 e 182. Per Riccardo da Pofi cf. F. Delle Donne, *Riccardo da Pofi*, in *DBI* LXXXVII, Roma 2016, *s.v.* con B. Grévin, *De la collection épistolaire au formulaire de chancellerie (XIII^e-XV^e siècle): enquêtes fonctionnalistes, transitions typologiques et fractures disciplinaires*, in *Les regroupements textuels au Moyen Age*, Paris 2011, pp. 24-50 e D. Internullo, *La citazione in cancelleria. Il comune di Roma nel medioevo*, in «Parole rubate», 19 (2019), pp. 55-79. Si veda anche F. Delle Donne, *Goffredo di Alatri*, in *DBI*, LVII, Roma 2001, *s.v.* per un altro importante *familiaris* di Alessandro IV.

²⁵ Sibia, *Alessandro IV* cit., p. 11 ma *passim*; R. Manselli, *Alessandro IV*, in *Enciclopedia dei papi*, II, Roma 2000, pp. 393-396; G. Barone, *Rinaldo di Ostia*, in *Enciclopedia fridericiana*, II Roma 2005, pp. 559-560. Ulteriori spunti sulla produzione culturale pontificia del periodo vengono dalla lettura di «*Velud fulgor meridianus*». *La «vita» di papa Gregorio IX: edizione, traduzione e commento*, a cura di A. Spataro, Milano 2018: a quanto pare la vita di Gregorio IX venne ultimata e annessa alle nuove versioni del *Liber Censuum* proprio alla corte di Alessandro IV; da notare che i possibili autori del testo sono tutti campanini (*Iohannes de Ferentino, Iohannes de Campania, Nicolaus de Anagnia*).

studiosi dell'itineranza pontificia, di norma non siamo granché informati sugli spostamenti "piccoli" che dai perni principali del circuito raggiungevano località vicine. Ma almeno per Alessandro siamo fortunati, perché le stesse fonti papali ce lo mostrano a Subiaco prima e nella stessa Jenne poi nel corso dell'estate del 1260. Non solo lui, ma anche i suoi funzionari, e alcuni di questi compaiono nel castello già negli anni precedenti, durante le procedure delle investiture feudali di Filippo (II)²⁶. Se ci fosse stato bisogno di promuovere lavori in un castello, non ho dubbi che i fratelli o i nipoti del papa avrebbero fatto ricorso in questi momenti alle maestranze a disposizione di Rinaldo. E proprio in ragione della presenza della Curia e della sua dinamica cultura a Jenne nel 1260, sono propenso a credere che gli affreschi della cappella familiare di S. Maria *in arce*, di recente individuati e valorizzati da Chiara Paniccia, siano stati realizzati proprio in quell'anno. D'altra parte, anche alla luce dei toni biblici assunti da Giordano e Giovanni nel loro certame epistolare, il trionfale *adventus* di Cristo a Gerusalemme raffigurato nelle pareti sembra celebrare l'avvento del papa nella sua città natale²⁷.

Il castello di Jenne, tra signori e sudditi

In quest'ultima sezione mi concentrerò, sempre a partire dalle fonti scritte, su alcuni aspetti che riguardano più da vicino il rapporto tra la famiglia di Alessandro IV e il castello di Jenne.

Comincio dalla stessa definizione di Jenne come castello, *castrum*, perché riguarda anche le vicende di Ildemondo. A partire da Pierre Toubert se non prima, buona parte degli studiosi che vi hanno riflettuto hanno proposto un confronto tra un privilegio di papa Leone IX per Subiaco dell'anno 1051, inserito nel *Regestum Sublacense*, e la nota epigrafe dell'abate Umberto ancora oggi conservata *in loco*, datata al 1052. Il diploma ci parla di un *fundus Gebenne*, l'epigrafe parlerebbe invece di *castrum*. È così che il processo di incastellamento avrebbe coinvolto Jenne tra 1051 e 1052. In realtà l'epigrafe menziona semplicemente *Gennam* senza aggiungere altro. Ma allora quand'è che Jenne è divenuta *castrum*? E come mai il processo di incastellamento dei beni sublacensi non l'ha coinvolta fin da subito? Credo che una buona risposta a questi

²⁶ A. Paravicini Bagliani, *La mobilità della corte papale nel secolo XIII. Riflessi locali*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale. L'esempio di Perugia*, Perugia 1988, pp. 155-278, sp. pp. 236-237; *familiares* sono attestati a Jenne nel 1250: AS, Arca XXVI, 4 (Federici, n. 308; Andreotta, n. 3); Arca XXVI, 5 (Federici, n. 321; Andreotta, n. 4).

²⁷ Per gli affreschi vedi Paniccia, *Frammenti inediti*, da lei datati agli anni di pontificato di Alessandro (1254-1261).

quesiti venga dalla ricostruzione proposta diversi anni or sono da Lucia Travaini: fino alla metà dell'XI secolo, Jenne appartenne alla diocesi di Trevi e «restò di fatto esclusa dal dominio dell'Abbazia». Soltanto dopo il 1059-1061 venne annessa alla diocesi di Anagni insieme all'intero territorio di Trevi, e solo a partire da quel momento gli abati cercarono di prenderne il pieno e concreto controllo²⁸. Un'esclusione del genere, così come l'inserimento nel territorio dell'antica città romana di Trevi nel Lazio, spiegherebbero bene sia l'estraneità di questo *fundus* al primo incastellamento sublacense (sec. X-XI), sia l'insistente presenza dei trebani nella storia del luogo tra i secoli XI e XII, sia pure la scelta compiuta da Ildemondo: rispetto a tanti luoghi fortificati, un agglomerato di villaggi e aziende rurali sarebbe stato più semplice da conquistare. Ancora si parla di *fundus* nel privilegio di Pasquale II del 1114 copiato nel dossier giudiziario (cf. *supra*); soltanto nel 1116, quando dopo un contenzioso un giudice papale impone ai *seniores Trevenes* di restituire Jenne all'abate di Subiaco, la sentenza parla finalmente di *castrum*. Alla luce dei conflitti che coinvolsero l'abate, i trebani e Ildemondo tra la fine dell'XI secolo e i primi anni del XII, si può pensare che la fortificazione del luogo sia avvenuta proprio nel corso di questi primi conflitti e nel più generale contesto di ridefinizione signorile di Subiaco²⁹.

Dal 1116, nonostante i ripetuti tentativi di conquista ed esproprio e nonostante le investiture feudali, la proprietà in senso giuridico del castello rimarrà per secoli a Subiaco: è per questo che l'archivio monastico conserva diversi atti

²⁸ Andreotta, pp. 110-112; Toubert, *Les structures* cit., pp. 387 e 800-801; L. Travaini, *Rocche, castelli e viabilità tra Subiaco e Tivoli intorno ai confini territoriali dell'abbazia sublacense (X-XII secolo)*, in «Atti e memorie della Società tiburtina di storia e d'arte», 52 (1979), pp. 65-97, sp. pp. 96-97. Sull'epigrafe si veda M. Orlandi, *L'epigrafe dell'abate Umberto. Analisi storica, archeologica e topografica della valle Sublacense*, in *Le valli dei monaci* cit. (nota 4), pp. 637-690. Il privilegio di Leone è in *Il Regesto Sublacense* cit, n. 21: contenuto in AS, Arca VI, 1, f. 56v, il *fundus Gebenne* è scritto sopra una rasura e, come pensa anche Travaini, ha tutta l'aria di essere interpolazione tardiva di un toponimo in principio diverso. L'altro testo del *Regesto* che menziona un *fundus Gennae* (n. 8 dell'edizione), è attribuito a un Giovanni papa ma, privo di escatocollo, come già notato da Toubert e dagli editori ha tutta l'aria di essere fortemente interpolato.

²⁹ AS, Arca I, 1 (Federici, n. 210); *Chronicon Sublacense* cit., p. 19 (qui i trebani affermano che Jenne era «non iuris S. Benedicti sed sui»); *Il Regesto Sublacense*, n. 212. Per l'ingerenza dei trebani cf. del *Regesto* il n. 47, nonché Caraffa, *Trevi nel Lazio* cit., pp. 48-64. Vedi anche sopra, a proposito della fortificazione di Monte Porcaro durante i conflitti. Il *Chronicon Sublacense* parla sempre di Jenne come *castrum*, ma trattandosi di una compilazione ideata nel XII secolo, molto probabilmente l'autore estese ai tempi precedenti la situazione che aveva sotto gli occhi. Altre ingerenze su Jenne in questa prima fase, anteriore al 1176, sono esplicitate in *Documenti per la storia ecclesiastica*, n. 24 (a. 1161-1162). Cfr. su queste dinamiche anche Fiore, *Il mutamento signorile*, pp. 137-139. Naturalmente non è del tutto escludibile che prima di chiamarsi *castrum* Jenne fosse già stata fortificata. Ma io credo che il mutamento lessicale sia legato, perlomeno a valle, a un processo concreto almeno sul piano politico.

su Jenne. Si può dire qualcosa sulle modalità di gestione del castello da parte degli abati e soprattutto da parte dei loro feudatari? Cosa sappiamo sul rapporto tra i signori e i loro sottoposti? Le fonti divengono meno avare intorno al 1176, cioè nel momento in cui le conflittualità tra i monaci e Filippo (I) cominciano a sopirsi. Già il *libellus* dei monaci, narrando di una prima formalizzazione degli accordi tra l'abate Simone e Filippo, scrive che quest'ultimo, in quanto vassallo, avrebbe dovuto restituire all'abate le imposte (*data publica*), metà della giurisdizione (*dimidium placidi et bandi*) nonché le chiese, le decime e la tassa sui decessi (*mortuaria*). I patti non vennero rispettati in quell'occasione, ma formule assai simili ricompaiono anche nel privilegio di Alessandro III che sancisce, nel 1176, l'accordo definitivo con l'investitura di Filippo quale vassallo di Subiaco e signore di Jenne. In questa occasione i monaci mantengono di nuovo la gestione delle chiese, delle decime, della tassa sui decessi e delle imposte, specificando che faranno metter per iscritto queste ultime per evitare «immoderazione» (*immoderantia*) rispetto agli altri *castra* dell'abbazia. A queste prerogative i monaci aggiungono anche la giurisdizione (*curia*). Filippo e gli eredi raccoglieranno le imposte per darle all'abate o a chi per lui, però potranno mantenere per sé la «consueta *assisa* in moneta» (*assueta assisa monete*) dei loro *homines*; si impegnano inoltre a prestare servizio militare, e ottengono la garanzia di non vedersi sottratto il feudo «senza un giudicato» (*sine forisfacto*)³⁰.

Non tutto è chiaro in questo elenco, in particolare non lo sono né l'entità delle imposte chiamate *data publica*, né quella della *assisa* in moneta. Almeno su quest'ultima possiamo tuttavia farci un'idea più precisa grazie a un confronto con le successive conferme della relazione feudale tra i signori di Jenne e i monaci, specialmente quelle dei primi anni '40 del Duecento emanate dall'abate Lando nei confronti di Filippo (II), il padre di Alessandro IV. Nelle conferme, che ricalcano il privilegio del 1176, alla parola *assisa monete* viene sostituita la formula «4 lire, cioè ogni anno 40 soldi», e si fa peraltro riferimento a un tributo simile un tempo devoluto dagli uomini del castello di Arcinazzo agli avi di Filippo (II). L'*assisa monete* è perciò un tributo in denaro ed è qualcosa di più specifico rispetto ai *data publica*. Per quanto riguarda questi ultimi, qualche ulteriore spunto di riflessione può venire anche dal noto *instrumentum conventionis* dell'anno 1193, la ratifica di patti tra i monaci di Subiaco e gli abitanti dell'omonimo *castrum*. L'*instrumentum*, rivolto agli abitanti (*populus*) con l'eccezione di *milites* e *clerici*, specifica l'obbligo di una tassa monetaria di 40 lire di *boni provesini veteres ad manganum* o equivalente tra la festa dell'Assunzione di agosto e quella di san Michele di settembre (15 agosto-29 settembre). Poiché la carta specifica anche una serie di obblighi e *adiutoria* imposti

³⁰ Reg. Alex. IV, 2411.

dai monaci agli abitanti— aiuto nell'acquisizione di terre e nel ripristino di danni, risarcimento in moneta di conflitti, obbligo di cedere agli abati i cavalli appena nati, estensione dello *status* feudale alle nuove case edificate per i *militēs*, devoluzione alla curia abbaziale della persona e dei beni del reo condannato — si potrebbe pensare che i *data publica* imposti agli abitanti di Jenne fossero qualcosa di simile. Al di là dei contenuti, mi sembra interessante anche il lessico utilizzato per esprimere le relazioni tra Subiaco, i signori di Jenne e i loro *castra*, perché almeno nelle parole *assisa* e *forisfactum* sembra rimandare a sistemi di giustizia italo-meridionali. Rimarrebbe da capire l'effettiva peculiarità di tale lessico, nonché le sue origini e la sua diffusione nel Lazio del secolo XII. Anche se esso non è più presente nelle conferme jennesi del Duecento (*forisfactum* diviene *iusta et legitime probata causa*; *assisa* lascia il posto a *collecta*), da parte loro queste ultime, con i loro contenuti, mostrano una tenuta del sistema. Se le cose stanno così, l'acquisizione e il controllo del *castrum* da parte di Gregorio IX non dovettero apportare modifiche sostanziali alla sua struttura politica e giuridica: forse davvero il papa anagnino non fu altro se non un garante del potere Filippo II e suo figlio Rinaldo dopo che esso era stato ibernato dagli abati³¹.

La documentazione sublacense consente dunque di avere una qualche idea sul volto dei proprietari di Jenne, i monaci di Subiaco, come anche sui loro vassalli e signori del castello, la famiglia di Alessandro IV. Ma cosa possiamo dire sugli abitanti del luogo? Gli storici sanno bene che le domande sui ceti meno abbienti sono le più difficili da soddisfare, specialmente in ragione del rapporto fisiologico tra le registrazioni scritte degli oggetti sociali — la «documentalità» di Maurizio Ferraris³² — e i gruppi eminenti, che nel medioevo controllano la produzione di scritture. Come spesso accade tuttavia, qualche raro atto, letto in controluce, può fornirci almeno una manciata di dati sui cui iniziare a ragionare. Nel complesso dossier sublacense relativo alle infeudazioni di Jenne nel corso del Duecento, vi è un atto notarile stilato il 16 luglio 1272 per ratificare il passaggio del feudo di Jenne da Giovanni di Gavignano, pronipote di Alessandro IV, a Giovanni dei Conti di Valmontone. Il passaggio prevede una reificazione del complesso rituale di investitura feudale a partire dalla trasmissione della *possessio corporalis*, passando poi per il dissolvimento dei vincoli di *fidelitas* e *homagium* degli abitanti nei confronti di

³¹ AS, Arca I, 1 (Federici, n. 210: già nel *libellus* è presente *forisfactum*, menzionato subito dopo il viaggio di Filippo (I) nella «terra del Re di Sicilia»); *Reg. Alex. IV*, 2411 (privilegio del 1176) e 2398 (conferme dei primi anni 1240); *Statuti della provincia romana* cit., pp. 13-17 (convenzione del 1193). Ci si può fare un'idea più che precisa del lessico signorile meridionale dal libro di Carocci, *Signorie di Mezzogiorno* cit.

³² M. Ferraris, *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Roma-Bari 2009.

Giovanni di Gavignano, per arrivare infine a nuovi giuramenti nei confronti del nuovo signore di Jenne. La registrazione del nuovo giuramento elenca fortunatamente i nomi degli *homines et habitatores* del castello. Si tratta di 66 individui di sesso maschile, i quali con ogni probabilità corrispondono alla totalità o quasi dei capifamiglia che abitano entro le mura. In questo caso, una moltiplicazione del numero per un coefficiente di 4-5, oggi consueto tra gli studiosi, può fornire una prima idea della popolazione complessiva: 264-330 individui, che corrisponderebbero a un castello di medie dimensioni per gli standard dell'epoca³³. Di questi 66 individui, il primo della lista porta il titolo di *magister* e potrebbe ben corrispondere al principale mediatore tra gli *homines* e il loro signore. 10 di costoro, poi, hanno accanto al nome la specifica *boni hominis*, ma non sappiamo esattamente se si tratti di un patronimico («X figlio di *Bonushomo*) oppure, come riterrei appena meno probabile, un'appartenenza al notabilato locale, ai *boni homines castr*. Con questa seconda ipotesi, il notabilato corrisponderebbe al 15% dei capifamiglia e al 3% della popolazione totale. Per quanto riguarda il profilo sociale di questi individui, al momento mi è stato possibile unicamente rintracciare – certo con qualche dose di incertezza – uno di loro, Ventura di Benedetto, nella documentazione sublacense un poco più tarda: in un atto del 15 giugno 1302, stilato a Jenne di fronte alla chiesa di S. Andrea, Ventura cede a tal Nicola di Giovanni un piccolo terreno edificabile (*casarenum*) e un orto con alberi in Monte Porcaro, il tutto al prezzo di quattro fiorini d'oro. L'atto è interessante perché, pur stilato da un notaio sublacense (*de Sublaco*), non mostra nessun intervento né dei signori né dei proprietari del castello in questa transazione modesta, e dunque potrebbe esser spia di un certo protagonismo degli *homines* nel mercato della terra di pertinenza jennese. Poiché Ventura non è accompagnato dalla qualifica *boni hominis*, il suo profilo potrebbe inoltre corrispondere alla media dei capifamiglia jennesi del tardo Duecento e del primo Trecento³⁴. Ma forse stiamo spremendo i documenti oltre il consentito: i troppi condizionali e le cautele dei metodi regressivi mi impongono di tirare le briglie e fermarmi, nella speranza di aver gettato un po' di luce utile sulla storia di questo affascinante territorio di frontiera e dei suoi protagonisti.


³³ AS, Arca XXVI, 9 (Federici, n. 443; Andreotta, n. 26). Il testo edito da Andreotta è da correggere in più punti, e ai suoi 64 nomi ne vanno aggiunti almeno due ulteriori. Faccio notare che in un caso la qualifica *boni hominis* è anticipata dal titolo *ser*.

³⁴ AS, Arca LVII, 60 (Federici, n. 685).

Appendice

Subiaco, Archivio di S. Scolastica, Arca I, 1 = V. Federici, *I monasteri di Subiaco*, II, Roma 1904, n. 210.

Pergamena rettangolare, con al recto il testo n. 1 e al verso i testi nn. 2 e 3. Al recto, il testo n. 1 occupa l'intera superficie del supporto, mentre sul verso gli altri due testi sono disposti entro la metà sinistra del rettangolo in questa maniera: diviso il rettangolo in quattro rettangoli più piccoli, il testo n. 2 occupa il rettangolo sinistro superiore, mentre il testo n. 3 occupa, diviso in due colonne, il rettangolo sinistro inferiore. Una disposizione tale consente di immaginare le modalità e i tempi di scrittura dei tre testi: a) In un primo momento venne copiato il privilegio di Pasquale II del 1115 (testo n. 1) sul recto della pergamena, adoperando l'intera superficie scrittoria; b) dopodiché, piegata la pergamena in due, da destra a sinistra e lungo ad un asse verticale, venne trascritto il privilegio di Pasquale II del 1117 (testo n. 2) sul rettangolo superiore; c) la pergamena venne ulteriormente piegata prima lungo un asse orizzontale e dall'alto in basso, poi di nuovo lungo un asse verticale. Le due superfici del rettangolo ottenuto avrebbero così ricevuto la stesura rispettivamente della col. I e della col. II del *libellus* dei monaci (testo n. 3).



I tre testi, editi separatamente in diverse sedi, non sono mai stati considerati come parte di un unico dossier. È questo il motivo principale che mi ha spinto a riproporli in questa appendice, senza contare che le medesime edizioni disponibili presentano diversi errori di trascrizione. Trattandosi di una fotografia delle proprietà sublacensi all'inizio del XII secolo, il primo testo può avere un valore più ampio rispetto ai temi trattati in questo articolo e

potrebbe aiutare in futuro a meglio localizzare nel territorio alcuni dei toponimi menzionati nell'atto: cf. P. Rosati, *I confini dei possessi del monastero Sublacense nel Medioevo (secoli X-XIII)*, «Archivio della Società romana di storia patria», 135 (2012), pp. 31-62. Similmente, il secondo e il terzo testo vanno invece ad arricchire un quadro variegato e composito qual è quello dei *libelli* – si veda sopra la nota 7 – e possono portare un contributo alla riflessione tanto sugli sviluppi signorili quanto sui sistemi giudiziari del XII secolo.

1. 1115, aprile 11. Il pontefice Pasquale II conferma all'abate Giovanni tutte le proprietà dei monasteri sublacensi.

Il testo del documento si trova edito – sulla base della sua trascrizione nella cronaca di Subiaco – in *Chronicon Sublacense* cit., p. 29.

Paschalis episcopus servus servorum Dei dilecto filio Iohanni Sublacensis monasterii abbati eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

«Glorificantes me glorificabo» dicit qui non mentitur, Dominus. Hoc veritatis sue promissum Deus benedictus in secula fideli suo Benedicto custodiens, eum mirabiliter non solum in celis sed etiam in terris glorificare dignatus est. Ut ipsa quoque loca in quibus idem Dei famulus habitavit gloriosa apud homines habeantur, hanc Dei factoris [...] dignationem nos quoque, ipsius factura, sequimur, cum eundem patrem nostrum ideo glorificare curamus. Unde et locum illum in quo Dei dispositione prius habitasse et ad glorificandum Deum cenobium construxisse et multos ad Dei gloriam aggregasse cognoscitur, cui videlicet Sublacus nomen est, gloriosum ac venerabilem habemus et Apostolice Sedis auctoritate munimus.

Tibi igitur, carissime fili, et per te supradicto beati Benedicti monasterio confirmamus Specum in quo idem sanctissimus vir in sue conversationis exordio habitavit cum adiacenti silva et monte toto circumcirca et cum omnibus finibus aut pertinentiis antiquitus constitutis. Et sub eadem Specu lacus sive fluvium ex eisdem lacubus procedentem, in quibus videlicet aquis nemini preter abbatis et fratrum voluntatem aut piscari aut molendinum hedificare liceat usque in arcum qui dicitur de Ferrata. De forma quoque antiqua que ducit aquam de flumine ad plebem Sancti Laurentii et de aqua que vocatur Augusta, nemini liceat preter voluntatem vestram aquam dirivare nisi quantum sufficiat ortis rigandis et replendo fonti baptismatis in eadem ecclesia, nec aquimolum quisquam illic preter vestram voluntatem hedificare presumat usque in supradictum arcum de Ferrata. Si quis vero aliter egerit banno Romane curie distringatur, cuius banni medietas sacro nostro palatio, medietas eidem monasterio persolvatur. Confirmamus etiam vobis et vestro monasterio castellum qui Sublacus dicitur cum omnibus suis pertinentiis, sicut a pre-

decessoribus nostris constat esse concessum, cum montibus et collibus, fundis et casalibus, cum omnibus ecclesiis et rebus ad eas generaliter et in integrum pertinentibus; fundum Canali et fundum Genne in integrum cum pertinentiis suis; fundum Frassinium cum omnibus suis pertinentiis, et locum quo vocatur Fundi, sicut extenditur usque ad Petram Imperatoris et vadit in montem qui vocatur Pionica, inde per Serram in montem Romani et exit in Campum Longum, inde in Campum Catinum deinde rediit ad supradictam Petram Imperatoris, et locum qui dicitur Seminarium cum finibus suis, sicut antecessorum nostrorum privilegiis continetur; castellum Auguste cum fundis et casalibus suis et casale Sancte Felicitatis cum eadem ecclesia cum fundis et casalibus suis et cum omnibus suis pertinentiis, sicut in eisdem privilegiis continetur; roccam Cervarie cum fundis et casalibus suis et cum omnibus suis pertinentiis; castellum Maranum et roccam Martini et roccam de Nesu cum omnibus suis pertinentiis; castrum Cantoranum cum rocca sua et cum fundis et casalibus suis: montem de Groso, ballem Frigidam, montem de Mesu et Finistelle cum omnibus eorum pertinentiis; castellum Cerretum cum omnibus pertinentiis suis; castrum Giranum cum montibus et collibus, fundis et casalibus suis, quemadmodum ad monasterium congruere videtur, cum massis et omnibus suis pertinentiis et cum veteri hereditate^a monasterii; castellum Ampolloni cum montibus et casalibus suis, et medietatem castrum Sancti Angeli cum ecclesiis, fundis, massis et pertinentiis eorum; roccam Sancti Stephani cum pertinentiis suis; vallem de Aninio; collem de Occia cum montibus et collibus, fundis et casalibus suis; Toczanellum; fundum Orarum; fundum Muronianum; fundum Caniarium; fundum Convilellum; fundum Aque Vive et medietatem montis Afilani et omnibus eorum pertinentiis; castrum Afile cum montibus et collibus et medietatem montis Afilani et omnibus eorum pertinentiis; castrum Pontie cum montibus et collibus cum omnibus eorum pertinentiis. Preterea ex antiquo iure et tam Romanorum pontificum quam etiam imperatorum concessionibus et privilegiis ad idem beati Benedicti monasterium pertinere noscuntur: Sala civitas que vocatur Carseolis cum massis, fundis et casalibus suis; Auricula; rocca de Butte; rocca in Camerate; Rocca Aprunii; Arsule; Rubianum et alium Rubianum, et super fluvium Anticulum; Saracinescum; Rocca de Miazzi; Rocca de Surici, Sambuc[um]; Cicilianum; medietas de Ilice; massa Sancti Valerii; Pisanum; mons Casalis; Civitella; Olivianum cum omnibus fundis et casalibus eorum; oppidum Tusculane cum rocca sua et omnibus suis pertinentiis; castellum Gallicani cum ecclesiis, fundis et casalibus et omnibus pertinentiis suis. Confirmamus etiam vobis cellas ad idem monasterium pertinentes, idest: ecclesia Sancti Angeli in Efidem positam; ecclesiam Sancti Georgi cum omnibus eorum pertinentiis et cum veteri hereditate beati Benedicti, ecclesiam Sancti Stephani in Pilio; ecclesiam Sancti

Angeli in Petra Lata; Sancti Sebastiani in Paliano; ecclesiam sancti Quintini et Sancti Blasii in Anticulo; ecclesiam Sancti Leucii in Babuco cum omnibus eorum pertinentiis, positas in territorio Campanino; in Carsoli ecclesiam Sancti Petri, in Camerata ecclesiam Sancti Martini de Egellis^b et sancti Petri de Aprunio; in territorio Marsicano Sanctum Petrum in Verfe; Sanctum Benedictum in rivo de Meruli; Sanctum Thomam de Transanquas cum ecclesia Sancti Nycolai in villa posita cum omnibus earum pertinentiis; Sanctum Angelum in Albe; sanctum Salvatorem in Avezano; Sanctam Mariam de Tuffo cum omnibus suis pertinentiis; In valle Sorana ecclesiam Sancti Pauli cum aliis tribus ecclesiis et cum villa iusta se posita et cum omnibus eius pertinentiis; In civitate Tyburtina ecclesiam Sancti Antonini, Sancte Crucis et Sancte Barbare cum omnibus earum possessionibus; aliam cellam ad honorem Sancte Crucis in Quintiliolum cum oliveto suo et ceteris suis pertinentiis et sex uncias de ecclesia Sancte Marie in eodem monte posita; fundum Calicianum cum ecclesia Sancti Petri, cum terris et vineis sicut per antiquos affines constat; villa que vocatur Papi cum ecclesia Sancte Marie cum terris et vineis et montem qui vocatur Monicula et ecclesiam Sancte Marie que ponitur in Porca^c; ecclesiam Sancti Sebastiani cum omnibus suis pertinentiis; aquimoli tres, unum Castro Veteri, alium foris Portam Maiorem et alium in Vesta; iuxta castellum Gallicani ecclesiam Sancti Pastoris, Sancti Angeli, Sancte Marie, Sancti Laurentii in Aqua Alta cum omnibus eorum possessionibus; Rome monasterium Sancti Herasmi cum domibus et ortis et ceteris possessionibus.

Statuimus itaque ut predicta omnia sive possessiones quas idem venerabili monasterio in presenti septima indictione possidet, quietam vobis et integra conserventur et quecumque ad eius ius legitime pertinent sive pontificum concessione sive imperatorum et principum liberalitate seu quorumlibet fidelium oblatione vel aliis iustis et legalibus modis in eius iure semper et possessione permaneant. Nec ulli omnino hominum liceat idem beati Benedicti monasterium temere, perturbare aut eius possessiones auferre vel ablatas retinere vel iniuste datas et suis usibus vindicare, minuere vel temerariis vexationibus fatigare; sed omnia integra conserventur eorum quorum substantatione et gubernatione concessa sunt usibus omnimodis profutura. Ad hec propter frequentes iniurias que ab episcopis vel episcoporum ministris monasteriis ingeruntur, datam vestro Cenobio a nostris predecessoribus facultatem vobis quoque ratam manere decernimus ut ad ecclesias cum expedierit dedicandas aut clericos in monasterio sive in cellis seu in castellis aut villis monasterii ordinandos, vel a nobis episcopum accipiatis si ad nos pervenire in tempore potueritis, vel quem malueritis catholicum episcopum adeatis, qui apostolice sedis fultus auctoritate que postulatur exhibeat. Nec a quoquam ecclesie alius episcopo super hec contradictionem aut querimoniam patiat. Ea propter

omnem cuiuslibet ecclesie sacerdotem in prephato beati Benedicti monasterio dicionem quamlibet habere, preter sedem apostolicam, prohibemus. Obeunte te nunc eius loci abbate vel tuorum quolibet successorum nullus ibi qualibet surreptionis astutia seu violentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu vel fratrum pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam elegerit. Electus autem a Romane sedis pontifice consecretur. Si quis autem in futurum ecclesiastica secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, secundo tertiove commonita, si non satisfacione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitatis careat tamquam se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini redemptoris nostri Ihesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta servantibus, sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatinus et hic fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premium eterne pacis inveniant. Amen. Scriptum per manum Rainerii scriniari regionari [ac] notarii sacri palatii.

Ego Paschalis catholice ecclesie episcopus subscripsi. BENE VALETE.

Datum Laterani per manum Iohannis Romane ecclesie diaconi cardinalis ac bibliothecarii .III. idus aprilis indictione .VII. incarnationis dominice anno .MCXV. pontificatus quoque domini Paschalis secundi pape anno .XV.

^a così, per *hereditate* ^b *ecclesiam Sancti Martini de Egellis* aggiunto sopra la riga ^c così

2. 1117, agosto 23. Il pontefice Pasquale II conferma all'abate Giovanni la proprietà sublacense di Arcinazzo e Affile, che gli sono state sottratte illecitamente da non meglio specificati «tiranni».

Il testo del documento è edito in *Paschalis II: epistolae et privilegia*, in *Patrologia Latina*, CLXII, Paris 1854, n. 382, coll. 345-348.

Paschalis episcopus, servus servorum Dei, dilecto in Christo filio Iohanni Sublacensi abbati, eiusque successoribus regulariter instituendis et in beati Petri fidelitate mansuris in perpetuum.

Cum universis sanctae Romanae Ecclesiae filiis ex apostolicae sedis auctoritate ac benivolentia debitores existamus, illis tamen locis atque personis, quae specialius ac familiarius eidem Romanae adherent Ecclesiae, propensiori nos convenit dilectionis studio imminere et eorum quieti attentius, auxiliante Domino, providere. Beati siquidem Benedicti Sublacense monasterium, cui Deo auctore, dilecte in Christo Iohannes abbas, praesidere cognosceris, tum per ipsius beatissimi Patris nostri Benedicti reverentia, cum per religiosorum

fratrum constantia multis olim fidelium oblationibus auctum, multisque possessionibus fuisse cognoscitur dilatatum. Cum autem diutius et in spiritualibus et in temporalibus claruisset, deficiente tandem timentium Deum potentia et tyrannorum violentia concrescente, locus idem vehementer oppressus et possessionibus suis admodum imminutus est, quod felicitis memoriae praedecessor noster, papa Gregorius, gravius ferens, diebus suis ad eiusdem restorationem monasterii laboravit. Nos quoque, ipsius vestigiis insistentes, ad hoc ipsum operam dedimus et divina favente clementia nonnulla eorum quae ablata fuerant in territorio Campanino recuperavimus et monasterio eidem reddidimus, quorum confirmationem a sede apostolica dilectio tua, propter pravorum nequitiam, postulavit. Et nos ergo postulationi tuae, fili in Christo charissime, annuentes, ea tibi tuisque successoribus, et per vos supradicto monasterio Beati Benedicti, praesentis privilegii pagina confirmamus. Videlicet Afilem et Pontiam cum ecclesiis, fundis, casalibus, silvis et pertinentiis earum, sicut in Benedicti, nobilis memoriae ducis et consulis oblatione et in praedecessorum nostrorum Benedicti .VI. et Iohannis .X. Romanorum pontificum muniminibus continetur. Decernimus itaque ut nulli omnino hominum facultas sit a monasterii possessione illa subtrahere, minuere, vel temerariis vexationibus perturbare, sed omnia, sicut superius praenotata sunt, eidem loco quieti semper et integra conserventur, fratrum ibidem sub beati Benedicti regula Domino militantium, usibus profutura. Si qua igitur in futurum ecclesiastica saecularisve persona, hanc nostrae constitutionis paginam sciens, contra eam^a temere venire temptaverit, secundo tertiove commota^b, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se divino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domini Redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districtae ultioni subiaceat. Cunctis autem praefato monasterio iusta servantibus sit pax Domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum iudicem premia aeternae pacis inveniant. Amen, amen, amen.

Ego Paschalis catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi. BENE VALETE.

Datum Anagninae per manus Grisogoni sanctae Romanae Ecclesiae diaconi cardinalis, agentis vices domni Ioannis cancellarii .IX. kalendis septembris, indictione .X. anno dominice incarnationis .MCXVII.

^a Segue *veniri* depennato ^b cosi, per *commonita*

3. 1176 ca. I monaci di Subiaco rivolgono al pontefice Alessandro III una lamentela nei confronti di Rinaldo e Filippo, i quali hanno illecitamente occupato diversi castelli di proprietà sublacense.

Il testo è edito in *Chronicon Sublacense* cit., p. 23, nota 1 a partire dalla sua trascrizione nel *Chronicon* di Cherubino Mirzio.

Sublacensis ecclesia, Romane ecclesie filia, minis afflicta, dilacerata atque ultra modum imminuta tam in temporalibus quam in spiritualibus, queritur Deo et vobis super his omnibus que passa est. Et hoc non ab alienis, non ab extraneis, sed ab his quos ipsa a puero enutrivit, quos filios habuit, quos in deliciis enutritos divitiis affluentes fecit: a Philippo scilicet omni malitia et perfidia pleno, qui ex venenatis natus parentibus, venenatus et ipse, nostro semper extitit monasterio, in quibus valuit, destructor et inimicus. Tempore siquidem Rainaldi, qui olim eius conatibus male fuerat intrusus, cum in Marsiam ivisset, Philippus repente Pontiam et Efidem occupavit et sibi iurare fecit, cum ipse comestabilis et post eum dominus esset totius abbacie et procurator ordinatus utpote cognatus ipsius. Que predictus Rainaldus recuperare non potuit, et exinde vindictam facere, quoniam brevi post tempore, culpis clarescentibus, a domino Eugenio de abbacia eiectus est. Cui cum dominus Symon canonicè substitutus esset, auxilio curie et suo labore faciente Philippum de predictis castris expulit et in abbacia feudum dedit. Post hoc idem nequissimus, contra prohibitum domini Adriani et domini abbatis, cum Grecis, qui in Italia tunc erant, terram regis Siculi [...] eum [...] exercitum [...].^a Pro quo forisfacto preceptum est domino abbati a iam dicto apostolico ut eum de abbacia expelleret; quod quamvis dominus abbas non fecerit, tamen ex hoc tantam contra eum assumpsit perfidiam, ut quodam die cum hisdem^b abbas Anagnie esset cum papa A(driano), dictus Philippus in Augusta rebellavit et roccam de Marano abstulit. Tunc dominus abbas, magno coadunatu^c exercitu, terram recepit et eum ad deditionem coegit; a quo fidelitate de manu et sacramento iterum recepta et habitationem terre cum feudo reliquit, rogatu et precibus consanguineorum. Quam fidelitatem non amplius quam per .XI. dies tenuit. Nam predictum Rainaldum, qui in Marano habitabat, in Augustam induxit, et ei tam ipse quam homines terre illius iuraverunt sicut abbati, et aliam abbaciam seditiosis tumultuationibus contra dominum abbatem provocavit; atque in tantum eius excrevit malitia, quod eum cepit et carceraribus mancipavit custodiis. In quo facto mons Casalis destructus est et Cervaria amissa et Sublaci munitio a filiis Galgani et ab eodem Philippo detenta atque alia omnis terra a circumpositis vicinis devastata et occupata est. Monasterium ex hoc ita destructum est, ut vix ibi pauci remanerent: qui non aliunde quam de helemosinis viverent consanguineorum. Thesaurus ecclesie in auro et argento et

palliis, paramentis, libris, totus ex hoc dilapidatus est. Castrum Sublaci a monasterio alienatum est, molendina ablata, possessiones alienate sunt, segetes et vinee nostre et olyveta devastata. Monachorum quidam duris carceribus afflicti, alii publice verberati atque gladiatorum percussionibus acriter vulnerati et in ipsis membris deturpati sunt a Philippo et ab his quos socios et complices huius pessime destructionis habuit. [...] cum taliter dominum Symonem abbatem de abbatia extrurbarent, filium O(ddonis) de Polo in monasterium induxerunt, pecunia recepta centum .XX. libras sub optentu redditae equorum suorum; et ei iuraverunt et omnes quos potuerunt iurare fecerunt; sed Sublaci munitionem, sicut convenerant et iuraverant, non ei tradiderunt. Sed ubi iam dictus Rainaldus de captione domini Symonis abbatis evasit, eum in munitionem Sublaci receperunt et eundem filium O(ddonis) de Polo eiecerunt. Qui videlicet Rainaldus auxilio istorum et vigore imperatoris pleramque terram recuperavit. In cuius interitu Randiscius, germanus eius, Cervariam et Sublaci munitionem occupavit, pro eo quod ipse eas minus caute cum exteris tenuerat et iam sepe dictus nequissimus Philippus cum filiis suis Pontiam et Efidem iterum invasit. Quando vero dominus Symon abbas in abbatiam rediit, concordia plurimum et voluntate monachorum et suo maximo labore et expensis, cum Philippo et filiis eius talem pro tempore finem fecit. Iterum iuravit ei Philippus, hoc est tertio, et eius vassallus devenit tam ipse quam filii eius et de predictis castris guerram et pacem facere, datam publicam, dimidium placidi et bandi ei dare firmaverunt; ecclesias, decimas et mortuaria reddere promiserunt, quod nullatenus servaverunt. Nam et ex eis castris ecclesias, decimas, mortuaria et redditus omnes et omne dominium monasterio abstulit et bellum permolestum infert. Et in obedientia, quam in eisdem castris habemus, degentem quemdam fratrem nostrum cepit, quem diversis et variis afflixit tormentis et experimento candentis ferri adegit et eum adhuc captivum retinet. Ad hec in treugua quibusdam immissis proditoribus, qui reditionem castris et fide simularent de nostris quamplurimos perfide cepit.

^a riga quasi completamente illegibile a causa di una macchia nera sulla pergamena ^b così, per *idem* ^c così, per *coadunato*.

FRANCO LAZZARI

Il ripopolamento delle antiche *civitates* romane
del Lazio meridionale nell'ottica del primo incastellamento
(secoli X-XI)*

Toubert indicava il Lazio meridionale,¹ in riferimento al fenomeno di incastellamento, come «quasi vuoto di abbandoni antichi», una situazione dovuta a forte densità, alla mancanza di nuovi spazi, all'assenza di signorie monastiche e alla presenza di una forte aristocrazia urbana.² Lo storico francese, a fianco di casi di riutilizzo di siti antichi – egli citava gli esempi di Fogliano e di Affile³ – rendeva evidente che la scelta di un *podium* o di un *mons desertus ad castellum faciendum* implicava una volontà di rottura nelle forme abitative.⁴ Egli notava altresì che alcuni dei centri che avevano acquisito nuova importanza nel Medioevo non erano mai stati abbandonati mentre altri come *Cora*, *Norba* e *Circei* apparivano spopolati fin dall'età imperiale non rilevando però alcun nesso sostanziale tra siti antichi e popolamento: «par fois – mais rarement – agrémentée de quelques ruines antiques».⁵ L'insediamento di pianura rimase in ogni modo prevalente in tutta la zona, fino al periodo d'incastellamento di X secolo, e caratterizzò anche i centri che non furono mai completamente abbandonati. Di conseguenza la rioccupazione degli antichi centri romani potrebbe/dovrebbe essere considerata come una “diversa” forma di popolamento nel contesto toubertiano di incastellamento, causa ed effetto del minor

* Il saggio sviluppa, con nuovi approfondimenti, quello pubblicato con analogo titolo in «Annali del Lazio meridionale. Storia e storiografia», 14/1 (2014), pp. 7-19.

¹ Con questo termine si vuole identificare la regione che nel Medioevo comprendeva le zone di *Campagna* e di *Marittima*. Questa precisazione si rende necessaria dal momento che una moderna accezione del termine tende a identificare il Lazio meridionale con l'ex Terra di Lavoro oggi laziale.

² P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval, Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Roma 1973, I, pp. 350-354.

³ A questi si può aggiungere l'esempio del castello di Passerano costruito su preesistenze romane con rocca.

⁴ Ivi, I, p. 326 n. 3.

⁵ Ivi, II, p. 794 e n. 3.

numero di fondazioni castrali.⁶ Questa ricostruzione è largamente evidenziabile in quella regione che si estendeva dal suburbio di Roma fino a Terracina e che sarà oggetto specifico di questo studio. Il Lazio meridionale nel Medioevo era delimitato da confini naturali non molto definiti che corrispondevano grosso modo alle pendici dei Colli Albani a nord e da due ampie pianure verso sud, la Pontina e la valle del Sacco, che corrono parallele ai due sistemi montuosi dei Lepini e degli Ernici. Una bipartizione geografica riflessa nella suddivisione amministrativa di *Campagna* e *Marittima*, configuratasi pienamente, però, solo a partire dal XII secolo. Il territorio comprendeva città sede di diocesi: Segni, Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli in Campagna; Velletri e Terracina in Marittima, regione che poteva registrare al suo interno anche Sezze e Priverno, sede di diocesi fino al secolo XI, e le antiche città romane di Cori e Norma. Le due zone presentavano in ogni modo una situazione differente; la *Campagna* risultava, al contrario della *Marittima*, molto più popolata e meno influenzata da Roma.

Il grande problema per lo studio di questa regione è rappresentato dalla povertà di documentazione: «nonostante Roma abbia continuato, lungo tutto l'altomedioevo e senza interruzioni significative, a impiegare documentazione scritta, la stessa società non è stata poi in grado di trasmettere che poche briciole della sua memoria documentaria e non è riuscita a evitare che una selezione drastica e radicale ci consegnasse un lascito di scritture tanto esiguo, spazzando via tutti gli originali precedenti la metà del X secolo, condannando all'oblio la maggior parte dei testi documentari prodotti entro la fine del IX».⁷ E questo è tanto più valido per i territori che non furono direttamente oggetto delle attività fondiari degli enti ecclesiastici romani, nei cui archivi è conservata la maggior parte dei documenti superstiti, e che scontano altresì il silenzio dei vari cartulari monastici. Una situazione che ha favorito oltremodo una visione frammentaria della storia del Lazio meridionale, penalizzando così una ricostruzione fattuale degli avvenimenti. Poco sappiamo del governo esercitato dai Bizantini in queste zone e non molto di più sul periodo carolingio.⁸ È certo però che sul finire del secolo IX, per moltissimi anni, la regione

⁶ «Dans le Latium méridional, la densité des centres d'habitat "anciens" (romains et pré-romains) est considérable. Les fondations médiévales ont naturellement été moins nombreuses» (ivi, I, p. 315).

⁷ C. Carbonetti Vendittelli, «*Sicut inveni in thomo carticineo iam ex magna parte vetustate consumpto exemplari et scripsi atque a tenebris ad lucem perduxci*». *Condizionamenti materiali e trasmissione documentaria a Roma nell'alto medioevo*, in *Ὁὐ πᾶν ἐφήμερον. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini. Offerti da colleghi, dottori e dottorandi di ricerca della Facoltà di lettere e filosofia*, a cura di C. Braidotti, E. Dettori e E. Lanzillotta, Roma 2009, I, pp. 57-58.

⁸ Il modello difensivo del ducato romano era imperniato sugli impianti fortificati di Alatri, Veroli, Ferentino, Anagni, Segni, Sgurgola e Patrica. Per l'analisi storico-politica si rinvia ai

fu devastata dalle continue scorrerie da parte dei saraceni, causa di una grande instabilità politica. In ogni modo nel corso del secolo successivo, una volta ristabilita la pace, si verificò un progressivo mutamento della gestione politica di Roma e del suburbio nella direzione di una volontà di effettiva dominazione territoriale. L'incastellamento, finalizzato a *congregare populum e amasare homines*, mirò a garantire un mezzo consono all'esercizio di questo potere.

Ai confini settentrionali della *Marittima*, soprattutto le vicende di *Tusculum* – dove le indagini archeologiche hanno finora escluso le fasi sia tardo-antiche che altomedievali – e quelle di Velletri sembrerebbero essere assimilabili ad una espressione di popolamento attraverso un incastellamento “riuscito” su siti antichi, connotato da uno sviluppo decisamente urbano. I due centri si configurarono sin dall'inizio come quasi-città piuttosto che come semplici *castra*; una progressiva condizione che per le due *civitates* è supportata anche dai dati archeologici, in maniera marcata ed evidente per quella tuscolana.⁹ È certo che già alla fine del X secolo i Tuscolani avevano incastellato parte della diruta città di *Tusculum*, dopo circa sei secoli di abbandono. Le ricerche archeologiche hanno permesso di ricostruire le dinamiche di sviluppo urbanistico del sito tra la fine del X e la fine del XII secolo: «questa attività di recupero [...] testimonia che anche a Tusculum, come nella maggior parte dei siti in cui sia attestata una nuova occupazione medievale di insediamenti classici, si praticò il riutilizzo dei materiali costruttivi e delle superfici d'uso di età romana».¹⁰ Questa chiara evidenza non è possibile riscontrare nel centro della città di Velletri a causa della continua ristrutturazione dell'abitato. Riscontri indiretti, sia storici che archeologici, lasciano in ogni modo ricomporre le vicende di Velletri in modo non molto dissimile da quelle di *Tusculum*. L'attenta lettura topografica della carta enfiteutica sottoscritta nel 946 tra il vescovo Leone e il *consul et dux* Demetrio di Melioso non lascia dubbi sulla posizione geografica del *mons* su cui doveva essere costruito il castello con il fine di *congregare populum*, e corrisponde all'attuale centro di Velletri conosciuto ancora

lavori, ancora validi nelle loro linee generali, di Giorgio Falco: *L'amministrazione papale nella Campagna e nella Marittima dalla caduta della dominazione Bisantina al sorgere dei Comuni*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 38 (1915), pp. 677-707; *I Comuni della Campagna e nella Marittima nel Medioevo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-605; 47 (1925), pp. 5-94; ; 48 (1925), pp. 5-94; 49 (1926), pp. 127-302 (entrambi i saggi sono stati ripubblicati in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988, rispettivamente alle pp. 397-417, 419-690).

⁹ V. Beolchini, P. Delogu, *La nobiltà altomedievale in città e fuori: il caso di Tusculum*, in *La nobiltà romana nel Medioevo*, Atti del Convegno, Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. Carrocci, Roma 2006, pp. 149-161.

¹⁰ Ivi, p. 151.

oggi con il nome di Castello.¹¹ Una lettura rafforzata dai recenti e approfonditi studi di Anna De Santis.¹² Che il sito sia stato progressivamente abbandonato a partire dall'età imperiale sembrerebbe altresì confermato dalle indagini archeologiche che ne testimoniano una frequentazione solamente fino alla tarda età repubblicana.¹³ È vero che gli uomini del Medioevo legavano la città alla presenza del vescovo¹⁴ – cosa che attribuirebbe a Velletri un indiscutibile status cittadino –, ma è altrettanto vero che si trattava di uomini che vivevano ormai in un contesto dove le istituzioni comunali erano ben salde e affermate. D'altra parte nell'altomedioevo ritroviamo sedi episcopali come Silva Candida, tanto per citarne una, che possono essere definite delle vere e proprie "cattedrali nel deserto". Anche la diocesi di *Tres Tabernae*, documentata come tale fino al IX secolo, non poteva certamente evidenziare una condizione di città. Che Velletri non sia percepita come *civitas* traspare soprattutto dalla documentazione coeva. Il documento del 1037, conservato presso l'archivio capitolare,¹⁵ mostra come le due regioni, chiesa di s. Clemente e castello, fossero considerate zone ben distinte, sia da un punto di vista geografico che politico. Parliamo di un contratto di enfiteusi a terza generazione concluso tra il prete Domenico e il monastero di S. Benedetto di Velletri, quest'ultimo proprietario di un pezzo di vigna con vasca *iuris cui existunt*,¹⁶ che è detto sito *in territorio veliternensis in loco qui vocatur piscopio*, una località che documenti successivi localizzano nella decarcia di Collicello,¹⁷ cioè in un'area posta tra la cattedrale e l'odierno palazzo comunale. Se diamo per accertato che Velletri abbia mantenuto nel tempo la condizione di città, susciterebbe non poca meraviglia il fatto che questa zona, benché topograficamente inserita all'interno di confini

¹¹ F. Lazzari, *Velletri nel Medioevo*, Tivoli 2015.

¹² A. De Santis, *La città e il Castello di Lariano dal 1140 al 1536 (con analisi dettagliata delle fonti)*, Tivoli 2017, pp. 32-34.

¹³ M. Lilli, *Velletri, Carta archeologica*, Roma 2008, pp. 556-596.

¹⁴ Iacopo da Varagine scriveva «civitas non dicitur nisi que episcopali honore decoratur», mentre Bartolo da Sassoferrato qualche anno più tardi poteva affermare che «civitas vero secundum usum nostrum appellatur illa quae habe episcopum». *Iacopo da Varagine e la sua Cronaca di Genova. Dalle origini al MCCXCVII*, a cura di G. Monteleone, 3 voll., Roma 1941 (Fonti per la storia d'Italia, 84-86), II, p. 218; D. Quaglioni, *Politica e diritto nel Trecento italiano. Il «De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, Firenze 1983.

¹⁵ Archivio Capitolare di Velletri, Sez. IV fondo delle pergamene 3, edita in E. Stevenson, *Documenti dell'archivio della cattedrale di Velletri*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 12 (1889), pp. 82-84.

¹⁶ Sul tema della proprietà delle terre a Roma nel periodo medievale si rimanda a C. Wichkam, *Iuris cui existens*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 5-38.

¹⁷ T. Testone, *I Regesti delle pergamene dell'Archivio Capitolare di Velletri*, Velletri 1998, p. 17.

visibilmente “cittadini”, non venisse percepita come appartenente alla città.¹⁸ L’esistenza del castello è peraltro confermata in un atto del 1042 riguardante la vendita di un terreno da parte di alcuni *avitatoris Velliternens[is] keastello*.¹⁹ In quel periodo sembrerebbero sussistere «due entità, quella civile e quella religiosa, che sembrano quindi muoversi autonomamente l’una dall’altra e in nessun documento di questo periodo figura un’istituzione unica, una civitas di Velletri».²⁰

Ulteriore evidenza di incastellamento/popolamento delle antiche città romane, ad opera di *consules et duces*, potrebbe essere quindi testimoniata dalla presenza di un *burgus civitatis* o *castellum civitatis*, una zona fortificata all’interno della città, nei centri di Alatri, Veroli, Anagni e Ferentino. A Sezze le fonti ricordano una *Platea de Incastellatura*.²¹ Tra i possibili protagonisti di questa fase di popolamento si ricordano due Roffredo, *consules et duces Campaniae*, residenti nella città di Veroli tra il 959²² e il 1012.²³ Il fatto che i figli di Roffredo (II), Landuino e Raterio, non siano insigniti del titolo né di *comes* né di *consul et dux* sembrerebbe confermare l’ipotesi di Falco, secondo il quale la città fu assegnata a Roffredo (I) attraverso un contratto enfiteutico a terza generazione²⁴ similmente agli altri centri della regione: «dai documenti locali non è possibile stabilire come siano sorte queste signorie, ma ... sarei propenso a ritenere che esse si fondassero su concessioni a tempo fatte dai papi».²⁵ In Alatri troviamo nel X secolo un *Benedictus eminentissimus consul et dux*.²⁶ Ad Anagni due documenti del 1003 e 1014 rivelano che il dux Adriano, lì residente, agiva come

¹⁸ Velletri dovrebbe aver legittimato la sua condizione di *civitas* negli anni Sessanta del secolo XI, subito dopo l’uscita di scena della famiglia Tuscolana, anche se, ancora nel 1081, era definita come *castrum* nel documento che l’assegnava al monastero di S. Paolo. L’oscillazione fu dovuta probabilmente al clima di incertezza e disordine causato dal conflitto tra papato e impero e da quello più specifico e interno alla chiesa tra papa e antipapa. Situazione che portò ad un evidente contrasto tra gli abitanti del “castello di Velletri”, favorevoli a Gregorio VII, e il vescovo Giovanni che era stato assegnato alla chiesa veliterna da Clemente III.

¹⁹ Stevenson, *Documenti* cit., pp. 86-87.

²⁰ De Santis, *La città* cit., I, p. 35.

²¹ M.T. Caciorgna, *Marittima medievale, Territori società, poteri*, Roma 1996, p. 186.

²² *Le carte dell’archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, a cura di C. Scaccia Scarafoni, Roma 1960, n. 176, 9 giugno 959.

²³ F. Gregorovius, *Storia della città di Roma nel Medioevo*, IV, Venezia 1873, p. 23, nota 2 (*Reg. Petri Diaconi*, n. 273); G. Falco, *L’amministrazione papale* cit., pp. 686-687.

²⁴ Falco ricostruisce il seguente albero genealogico: Roffredo I *Campaninus comes* † 965, Giovanni *comes Campaniae* † 988, Roffredo II *Consul et dux Campaniae* † 1013.

²⁵ Falco, *L’amministrazione* cit., pp. 693-694.

²⁶ C. Toti, *Trascrizione di 284 pergamene dell’Archivio Cattedrale*, ms. presso Biblioteca Molella di Alatri, n. 31. Il documento è edito in Falco, *L’amministrazione* cit., pp. 705-707.

un vero e proprio signore della città,²⁷ un personaggio che potrebbe essere legato all'omonimo Adriano *dux* presente al placito del 942 presieduto dal *princeps* Alberico.²⁸ La stessa città di Palestrina nel 970 venne concessa in enfiteusi a terza generazione «*cum omni publica datione et functione*» anche se in quel caso fu affidata alla *senatrix* Stefania e non a un *consul et dux* e non si fa alcun richiamo al popolamento²⁹ comunque, ancora nel 1014, i “Crescenzi” tenevano le *turres Prenestini montis* plausibilmente la parte incastellata della città. Questo quadro sembra confermato anche dalla nascente archeologia medievale del Lazio meridionale secondo la quale «la ricostruzione del quadro di popolamento è resa ardua dalla difficoltà di cogliere gli insediamenti minori [...] in effetti assistiamo alla compravendita di abitazioni, in primo luogo urbane, nelle quali il legno è ampiamente utilizzato [...] la popolazione appare però concentrata in insediamenti castrensi, con un'organizzazione delle colture che paiono rispettare il modello toubertiano, che prevede una articolazione per fasce concentriche di colture, che si ritrova nella documentazione scritta».³⁰ Anche in queste zone i centri demici originati dalle *ville* tendono a scomparire tra VIII e IX secolo quando vengono assorbiti dai nuovi castra.³¹

Tracce quanto meno evidenti, come la presenza di *duces* documentata dalle fonti, farebbero comunque presupporre la stessa evoluzione per Albano e Ariccia. Ad Albano, antica sede episcopale, troviamo la presenza nel 976 di un *dux* citata in una richiesta di concessione, da parte di Giovanni *vestarario* a Giovanni [de Imiza] monaco sublacense *olim dux castello albanense*, di un terreno sito in Campo S. Agata.³² Ad Ariccia, la cui condizione di castello non mutò nel corso del basso Medioevo, la presenza di questa figura è documentata sia nel 981, quando risulta al potere uno Stefano *dux*, che nel 990 quando è ricordato Guido [dei Conti di Tuscolo?] *dux Ariciensis*.³³

²⁷ R. Ambrosi De Magistris, *Lo Statuto di Anagni*, in «Archivio della Società romana di storia patria» 3, (1879), p. 337; Falco, *L'amministrazione* cit., p. 693.

²⁸ *Il Regesto sublacense dell'undicesimo secolo*, a cura di L. Allodi, G. Levi, Roma 1885, n. 155, pp. 202-204.

²⁹ *Le Liber Censuum de l'Eglise romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, Paris 1910, I, n. CXXX, pp. 406-407.

³⁰ F.R. Stasolla, *Per una ricerca sul medioevo rurale nel Lazio meridionale*, in Lazio e Sabina, 7 (a cura di G. Ghini), Atti del Convegno, *Settimo incontro di studi sul Lazio e la Sabina*, Roma 9-11 marzo 2010, pp. 591-596.

³¹ Ivi, p. 593.

³² P. L. Galletti, *Del Vestarario di Santa Romana Chiesa*, Roma 1758, p. 48.

³³ E. Lucidi, *Memorie storiche dell'antichissimo municipio, ora terra dell'Ariccia*, Roma 1796, pp. 234-235 e p. 407 dove è pubblicato il placito – relativo alla vertenza su un terreno tra il monastero di S. Ciriaco e un certo Sergio – al quale fu presente Stefano *duca castello Ariciense*. Lucidi riprese la notizia di un *Guido vir nobilis, neptus Pontificis, et Dux Ariciensis* da Muratori che

Della situazione di Cori nell'altomedioevo non conosciamo praticamente nulla, ma la presenza nel 978 nel *Castrum vetus*, che veniva concesso in enfiteusi a Crescenzo di Teodora dall'abate di S. Andrea in silice, di un personaggio identificato tra i testimoni come *Bonus homo* di Cori, porterebbe a ritenere che in quel periodo il centro lepino avesse già cominciato a ricomporsi in una struttura cittadina³⁴ ed è quanto meno possibile che questo processo sia avvenuto sotto la guida dei Crescenzi. Sul finire del X secolo questa famiglia non risulterebbe in contrasto con il ramo dei Tuscolani. Quello che divide i due gruppi, che discendevano entrambi da Teofilatto e Teodora, fu soprattutto il loro rapporto con la politica imperiale che culminò nel 998 con l'uccisione di Crescenzo II da parte di Ottone III.³⁵ I Crescenzi avevano ampliato le loro fortune grazie alle relazioni con i papi Giovanni XIII (965-972), Benedetto VII (974-983) e Giovanni XV (984-996) attraverso i quali operarono una politica di insediamento territoriale. Il potere dei due gruppi appare consolidato da diverse concessioni enfiteutiche. Oltre ai Tuscolani, insediati nell'omonima cittadina, possiamo notare la presenza, nella regione, dei *de Imiza* ad Albano³⁶ e dei "Meliosi" che esercitavano il loro potere su Velletri e nel territorio del lago di Fogliano. Di contro i Crescenzi risultano in possesso delle terre che, dal monastero di S. Andrea in silice, si estendevano lungo il litorale fino alla città di Terracina³⁷ e di vari castelli nel prenestino (San Giovanni in Camporazio, Poli, Passerano, Galliciano, Corcolle) e tiburtino (San

a sua volta l'aveva tratta dall'*Opusculum de Sacrosancto Veronicae Sudario* (1618) di Jacobo Grimaldi, un archivista e notaio di curia che aveva ricevuto da Paolo V Borghese il compito di compilare un inventario delle cose contenute nella cappella di Giovanni VII in S. Pietro prima della sua ristrutturazione. Lucidi definisce questo Guido, sulla scia di Zazzera, *della famiglia de' conti Tuscolani*, figlio di Alberico III e della sorella di papa Giovanni XV e padre di Giovanni Mincio/Benedetto X. Al riguardo la documentazione non è certa, ma la relazione è comunque possibile (O. Capitani, *Benedetto X antipapa*, in *Enciclopedia dei papi*, Roma 2000, II, pp. 168-171). Zazzera lo ricorda in un atto del 991, già conservato presso il convento delle monache di S. Ciriaco, dove si sottoscrisse come *Guido nobili viro nepto Pontificis Dux Ariciensis* (F. Zazzera, *De la famiglia di S. Eustachio*, in *Della Nobiltà dell'Italia*, II, Napoli 1628, s.i.p.). Possiamo in ogni modo notare come i due documenti su citati siano entrambi relativi al monastero di S. Ciriaco e quindi indirettamente legati alla famiglia tuscolana, come testimoniato dal necrologio di questo cenobio, databile tra il 1014 e il 1024, in cui sono ricordati i membri della famiglia (F. Lazzari, *I Teofilatti nel necrologio del sec. XI del monastero dei S.S. Ciriaco e Nicola in via Lata*, in «Annali del Lazio Meridionale», 14/2, [2014], pp. 7-19).

³⁴ R. Morghen, *Carta di S. Andrea in Selci*, in *Statuti della Provincia Romana*, a cura di V. Federici, II, Roma 1930, pp. 1-9.

³⁵ Lazzari, *I Teofilatti*, cit.

³⁶ I *de Imiza* pagarono la loro alleanza con Ottone III con la distruzione del castello di Mandra Camellaria da parte di Giovanni *patricius*.

³⁷ Nel 987 la *senatrix* Stefania, con il marito Benedetto *comes*, concesse al monastero di S. Bonifacio e S. Alessio il *loco qui dicitur Astura*. Il relativo documento fu sottoscritto tra gli altri

Polo e Vicovaro), oltre a Palestrina e ad altri territori nella Sabina. Nel corso dei secoli XI e XII molti dei possedimenti di questa famiglia passarono sotto la tutela del monastero di S. Paolo,³⁸ altri nelle mani dei Frangipane, famiglia cresciuta all'ombra del Papato fin dall'epoca di Gregorio VII.³⁹ Il legame, in verità labile, ma non per questo meno plausibile, tra Cori e i Frangipane e quindi i Crescenzi, è rappresentato da un documento del 1170 nel quale venne sancito un accordo tra Rainone di Tuscolo, il papa Alessandro III e Cencio Frangipane che agiva in nome del papa. In questo patto, poi non realizzatosi, venne stabilito che Rainone, in cambio del possesso di Tuscolo, avrebbe ottenuto in concessione Terracina e il Circeo – territori già tornati nelle mani del pontefice grazie all'appoggio dei Frangipane – oltre alla locazione di Segni, *Vicolo*, Cori e Norma.⁴⁰ I Frangipane sembrano agire come amministratori dei territori che venivano recuperati oltre a risultare locatari di alcuni di essi. In sostanza, nella seconda metà del XII secolo, si realizzò una forma di dominio papato-Frangipane che esercitò il controllo su tutta la regione di Marittima. All'inizio del XIV secolo i Frangipane risultano ancora in possesso del *Castrum vetus* appartenuto ai Crescenzi e del territorio di Cisterna, come riportato dai documenti già conservati nell'archivio di S. Maria Nova, almeno dal 1162 anno in cui Oddone Frangipane, anche a nome del fratello Cencio, donò alla chiesa il luogo *qui dicitur de Molella*.⁴¹ I Frangipane avevano beneficiato anche delle concessioni di Terracina, Circeo, Ninfa (al tempo di Lucio II), e più tardi di Tivera e Astura. Questa famiglia disponeva inoltre di proprietà e diritti sul

da Giovanni *consul et dux* e Crescenzo *consul et dux* (F. Nerini, *De templo et coenobio sanctorum Bonifacii et Alexii historica monumenta*, Roma 1752, pp. 381-383). Anche se qui non espressamente definiti, Giovanni e Crescenzo erano fratelli, figli di Crescenzo di Teodora morto nel 984; questo legame risulta evidente dal documento del 988 relativo a S. Andrea in Silice, L. Duval-Arnould, *Le Pergamene dell'Archivio Capitolare Lateranense*, Città del Vaticano 2010, p.142; (Q.6.E.8) 988: «Iohannes et Crescentius, filii Crescentii olim consulis et ducis, donant Alberico presbitero, abbati monasterii S. Andreae et S. Iohannis Apostoli in Silice, ecclesiam S. Andreae in Silice cum terris et bonis adiacentibus»; P. Presutti, *Regesta Honorii Papae III*, 2 voll., Roma 1888, pp. CXX-CXXI.

³⁸ Sul relativo documento e la sua possibile interpretazione, F. Lazzari, *Il privilegio di Gregorio VII del 14 marzo 1081 ovvero il recupero delle proprietà ecclesiastiche in vario modo alienate*, in «Annali del Lazio meridionale», 13/2 (2013), pp. 7-17.

³⁹ Sul processo di ricambio del ceto nobiliare romano si rinvia a: S. Carocci, *Nobiltà romana e nobiltà italiana nel medioevo centrale: parallelismi e contrasti*, in *La nobiltà romana nel medioevo* cit., pp. 15-42. Per i Frangipane il riferimento principale rimane M. Thumser, *Die Frangipane. Abriß der Geschichte einer Adelsfamilie im hochmittelalterlichen Rom*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 71 (1991), pp. 106-163.

⁴⁰ V. Beolchini, *Tuscolum II. Tuscolo. Una roccaforte dinastica a controllo della Valle Latina*, Roma 2006, pp. 94-95; il documento è ivi pubblicato a p. 425.

⁴¹ P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae ab anno 982 ad annum 1200*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 26 (1903), pp. 22-25.

castello di Priverno: «*iura et consuetudines, tam in terra quam in aquis, quas in castello vestro clare memorie Oddo, Robertus et Henricus Fraiapani habuisse noscuntur*», così ricordava Onorio III in una lettera del 7 maggio 1218 indirizzata ai *consules* e *populus* privernesi.⁴² Il fatto che Cori nel 1170 fosse nella disponibilità del papa e dei Frangipane porterebbe a supporre che la tradizione locale circa il saccheggio operato dalle truppe del Barbarossa nel 1167 possieda un qualche fondamento⁴³ e probabilmente anche che la città fosse stata recuperata alla parte di Innocenzo II dopo la fine dello scisma del 1130, così come avvenne sicuramente per Priverno.

L'ipotesi di una possibile precoce influenza dei Crescenzi a Cori e Segni, non può evidentemente essere suggerita solamente dalla presenza dell'abitante di Cori – nel documento del 978 relativo al *Castrum vetus* redatto a Roma *in sacratissima sede beati Petri apostoli* – ma essa diventa determinante se associata a quella del *comes* di Segni *Amatus*,⁴⁴ una attestazione troppo stringente per essere definita semplicemente casuale; espressione anche di relazioni familiari per altro già evidenziate da Toubert.⁴⁵ Marozia, sorella di Crescenzo di Teodora, era infatti andata in sposa a Gregorio figlio di Amato *comes* signino. Segni e Cori sembrano seguire, almeno fino al secolo XIII, un destino e un processo politico comune. Ancora nel 1151, mentre Eugenio III presiedeva un tribunale nel palazzo estivo di Segni, erano presenti due giudici di Cori.⁴⁶ Non vi

⁴² S. Pagliaroli, *Il 'castellum' di Priverno nel Medioevo*, Fossanova 2011, pp. 125-126.

⁴³ S. Laurienti, *Historia Corana*, Roma 1637, cap. XXXV, ms. conservato presso la Biblioteca Casanatese, 4057, f. 28v.

⁴⁴ Il Presutti riportava tra i firmatari anche un *Girardus coranus vir testis*, dal Morghen corretto in *Birardus corvinus* (Presutti, *Regesta* cit., pp. CXVIII-CXIX).

⁴⁵ Toubert, *Les structures* cit., II, pp. 1028-1030: «Il est enfin acquis qu'à la même époque, les Crescenzi avaient su nouer des alliances familiales avec les représentants le plus en vue de l'aristocratie local: peut-être le *consul et dux* Roffridus de Veroli e sûrement avec le comte de Segni *Amatus* ... les Crescenzi ont pris une part active au peuplement et à la mise en valeur des *castra* ... ont suscité la constitution de clientèles locales et animé de nouveaux réseaux de fidélités personnelles».

⁴⁶ T. Hirschfeld, *Das Gerichtswesen der Stadt Rom vom 8. bis 12. Jahrhundert wesentlich nach stadtrömischen Urkunden*, in «Archiv für Urkundenforschung», 4 (1912), pp. 419-562, alle pp. 539-540. I due giudici rispondono entrambi al nome di Gregorio da Cori e in verità non possono essere associati direttamente ai rapporti con la città di Segni. Tutti e due sono presenti a Roma nel 1153. Uno di loro lo ritroviamo ancora a Roma l'anno successivo, a Narni nel 1158 e a Tuscolo nel 1169 come autore di una copia di un documento nel quale si firma *Ego Gregorius Coranus et s. Dei et Romane ecclesie iudex et tabellio*. In ogni modo l'ultima menzione di un Gregorio da Cori si ha nel documento del 11 ottobre 1179 attraverso il quale papa Alessandro III permuto con Rainone di Tuscolo i *castra* di Norma e Vicolo in cambio di quello di Lariano. Quest'ultimo documento è edito in: *Le Liber Censuum* cit., n. CXXV, p. 404.

sono purtroppo prove documentarie certe per poterlo affermare con decisione, ma le tessere del mosaico di cui disponiamo sembrerebbero indicare che i Crescenzi ebbero parte attiva nel popolamento di X-XI secolo delle città che da Segni fino a Terracina correvano sul crinale dei monti Lepini passando per Cori, Norma, Sezze⁴⁷ e Priverno. In quest'ultimo centro nel 1027 l'amministrazione risulta tenuta da un consorzio di nobili "*consules et duces*" – Leone di Crescenzo, suo fratello Ildicio di Crescenzo, Amato di Amato – che potrebbero anche essere legati per affinità ai conti di Ceccano, in seguito protagonisti delle vicende politiche di Sezze e Priverno.⁴⁸ Anche per quest'ultima città, l'antica *Privernum* romana, che fu sempre un insediamento di pianura e che fu conosciuta in epoca medievale con il nome di Piperno, sembrerebbe dunque delinarsi un incastellamento di X secolo nonostante alcune ricostruzioni archeologiche vorrebbero posticipare tale data al XII secolo, anche se non si hanno evidenze del *castellum* medievale nella zona di pianura né di evidenti resti della chiesa citata nelle fonti.⁴⁹ In questo periodo infatti la chiesa privernate di Santa Maria risulta costruita da qualche tempo dal momento che nel 1159 era già in una condizione di disagio per le spese che quotidianamente doveva sostenere per l'ospitalità che concedeva a vescovi, cardinali e pellegrini.⁵⁰ In attesa di più mirate e probanti ricerche archeologiche possiamo dunque ammettere un processo di primo incastellamento, conclusosi poi nel XII secolo con l'abbandono definitivo del sito di pianura. Sezze e Priverno condivisero anche un comune destino relativamente ai loro episcopati essendo stati entrambi uniti a quello di Terracina nel corso del secolo XI.

Leone e Ildicio di Crescenzo e Amato di Amato non sembrano direttamente ricollegabili ai due personaggi del 978, Crescenzo di Teodora⁵¹ e

⁴⁷ Su questa città si hanno solo sporadiche attestazioni prima del XII secolo: la perdita della cattedra episcopale e la tappa che qui fece Gregorio VII nel 1073 nel suo viaggio tra Capua e Roma.

⁴⁸ P.F. Kehr, *Regesta pontificum romanorum, Italia Pontificia*, II, *Latium*, Berlin 1907, pp. 124-125; C.G. Mor, *L'età feudale*, Milano 1952, pp. 122-123; Falco, *Studi sulla storia* cit., II, pp. 410-411. L'atto del 9 dicembre del 1027 riferisce della donazione effettuata da Leone e Ildicio, figli del venerabile duca Crescenzo, e Amato figlio di Amato, per favorire la costruzione del monastero di San Salvatore di Mileto i cui ruderi sono ancora oggi visibili sotto le pendici del monte Alto nel territorio di Roccasecca dei Volsci. I *nobiles* si definiscono «*consules Piperenses*» e si sottoscrivono accompagnando il loro nome col titolo di *consul et dux*.

⁴⁹ La relativa bibliografia, in polemica con essa, è pubblicata in Pagliaroli, *Il 'castellum'* cit., pp. 186-188.

⁵⁰ Per l'edizione del privilegio, conservato presso l'Archivio capitolare di Priverno, *ivi*, pp. 102-104.

⁵¹ Falco riconosceva, come Conte di Terracina, Crescenzo figlio di Crescenzo di Teodora in opposizione a Kehr che presupponeva *comes* di Terracina il *dux* Crescenzo padre di Leone e Ildicio (Falco, *L'amministrazione* cit., p. 699 e n. 3).

Amato *comes*, fatto che tenderebbe a confermare come i Crescenzi rimasero protagonisti della scena politica laziale, ma erano oramai confinati nei loro territori di Sabina.⁵² D'altra parte la ricostruzione della famiglia dei Crescenzi ha mostrato sempre un percorso irto di difficoltà.⁵³ La presenza di questi *nobiles* permette in ogni modo di poter affermare che il titolo di *consul et dux* non fu appannaggio esclusivo dei Tuscolani dopo la loro ascesa al soglio pontificio.

Il salto temporale tra il possesso dei Crescenzi e quello dei Frangipane è notevole ed evidente, ed è altresì da escludere in modo categorico un legame diretto tra i due avvenimenti; bisogna però tenere presente che fino al pontificato di Pasquale II (1099-1118) la situazione a Roma e nel Lazio rimase problematica a causa della crisi politica scaturita dalla lotta tra papato e impero, che riflesse anche una poco nitida mappatura del potere esercitato dalle famiglie romane, tenendo anche conto che, seppure le condizioni fossero sensibilmente migliorate, Pasquale II non fu mai esattamente padrone della situazione. Il tentativo da parte della Chiesa "riformatrice" aveva già visto in ogni modo il recupero territoriale proprio a discapito dei Crescenzi ai quali furono sottratti i castelli che questi possedevano in area prenestina e tiburtina, possedimenti che furono messi sotto la tutela del monastero di S. Paolo. Nonostante ciò il papato perse gran parte del suo *Patrimonium* proprio in questo periodo – seconda metà del secolo XI – e non lo riacquisì che dopo il 1150. La regione di *Marittima* restò probabilmente in mano alle forze che si opponevano al papato riformatore anche se non è sempre facile individuare le consorterie locali che detenevano il potere in questi centri.⁵⁴ Possiamo ipotizzare che nel corso del quarto decennio del secolo XI la famiglia tuscolana abbia operato un deciso tentativo di espansione nella provincia di Marittima. Segnali in questo senso sono forniti dalla situazione di Velletri, dove nel 1050 è vescovo Giovanni Mincio futuro papa Benedetto X, da quella di Terracina, dove nel 1042 il vescovo *Theodaldus* risulta essere anche *consul et dux Terracinae*,

⁵² Ancora nel 1038 furono protagonisti dell'incastellamento di Castel S. Angelo (Castel Madama) insieme al monastero di Subiaco di un insediamento aperto già esistente.

⁵³ Nel suo ultimo lavoro su Roma, Chris Wickham mette in guardia circa la continua confusione che si tende a produrre – oltre a quella già chiaramente acclarata – in ogni tentativo finalizzato alla ricostruzione delle vicende genealogiche della famiglia dei "Crescenzi" (C. Wickham, *Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150*, Roma 2013, pp. 240-244). Leone e Ildicio non sembrerebbero appartenere, per linea diretta, alla famiglia di Crescenzo di Teodora, non essendo presenti nel necrologio di S. Ciriaco, a meno che essi non siano morti dopo il sesto decennio del secolo XI, momento che vide la fine del patronato dei Teofilatti sul monastero (Lazzari, *I Teofilatti* cit.).

⁵⁴ P. Delogu, *Territorio e domini della regione Pontina*, in *Ninfa una città, un giardino*, Atti del Colloquio, Roma-Sermoneta-Ninfa, 7-9 ottobre 1988, Roma 1990, pp. 21-24.

e dall'occupazione di Torre Astura a scapito del monastero di S. Bonifacio e S. Alessio. Il documento di Benedetto IX dato a Perugia il 2 novembre 1036,⁵⁵ sottoscritto tra gli altri dai vescovi Leo di Velletri, Giovanni di Terracina, Gerardo di Veroli, Stefano di Sezze e Giovanni di Priverno, suggerisce un possibile quadro del potere o almeno dell'influenza esercitata dal papato tuscolano nella regione. La situazione doveva presentarsi molto più confusa qualche anno più tardi quando è testimoniata l'aspra contesa tra il papato "riformatore" e il potere imperiale per il controllo di Velletri; inoltre nel dicembre del 1089, Giordano principe normanno di Capua – già protettore del conclave dei cardinali gregoriani da cui uscì eletto Desiderio/Vittore III – dirimeva un litigio tra Gerardo di Sonnino e il monastero di Fossanova. Un anno dopo il medesimo Giordano moriva nei pressi di Priverno e fu sepolto presso l'abbazia di Montecassino.⁵⁶ In questo contesto, nella prima metà del secolo XII, i Frangipane divennero la più importante famiglia di Roma consolidando una solida base di potere che, a partire dagli anni quaranta, si sviluppò soprattutto nella regione di Marittima. Un potere favorito dai pontefici che portano probabilmente ad assegnare ai Frangipane, per ricompensarne il sostegno politico, i territori che venivano recuperati, appartenuti anche ai Crescenzi/Tuscolani, e che verosimilmente erano rimasti alla parte avversa al papato riformatore. Il primo possesso, anche se temporaneo, assegnato loro (a Cencio Frangipane) da Onorio II fu la contea di Ceccano, sottratta ai Conti di Ceccano che abbiamo visto essere una famiglia legata per affinità ai Crescenzi. Un documento, redatto a Priverno il 14 settembre 1131 e sottoscritto da Anacleto II, mostra chiaramente come queste zone rimasero fedeli alla fazione dei Pierleoni durante lo scisma del 1130.⁵⁷ Ancora nel 1137 lo stesso papa faceva dono alla chiesa di S. Maria di Priverno di due case ad essa attigue.⁵⁸

Mi rendo conto che il quadro di popolamento di X secolo qui proposto, come operazione su vasta scala che coinvolse anche le antiche *civitates* romane e pre-romane, possa provocare quanto meno una presa di distanza. Non si

⁵⁵ Perugia, Archivio del monastero di S. Pietro, VIII 32, citato in: Pagliaroli, *Il 'castellum'* cit., p. 66 e nota.

⁵⁶ S. Pagliaroli, *Una visita al monastero di Santa Maria delle Canne di Sonnino*, Fossanova 2011, pp. 13-14.

⁵⁷ Nell'escatocollo si legge: «Datum Priverni per manus Saxonis, Sanctę Romanę ecclesię presbiteri cardinalis et cancellarii, XVIII kalendas octobris, indictione VIII, incarnationis dominicę anno MCXXXI, pontificatus autem domni Anacleti Secundi papę anno II». Il documento è conservato presso l'Archivio di Stato di Palermo, Tabulario della Mensa vescovile di Cefalù, 3, ed è relativo alla conferma fatta da Anacleto II di tutte le concessioni e privilegi che riguardavano la Chiesa di Cefalù.

⁵⁸ Pagliaroli, *Il 'castellum'* cit., pp. 99-101.

tratta però di interpretare forzatamente la lacunosità dei testi disponibili, ma di tentare la ricomposizione di un insieme rimasto ancorato ad una distinzione città-campagna che per il secolo X non può avere troppa valenza. Ovviamente non si trattò di un'operazione militare, ma di una comune strategia politica dei *Nobiles* romani nei confronti delle popolazioni del suburbio. Voglio dire che fu possibile, anche se singolare, una sopravvivenza di insediamenti aperti.⁵⁹

Una considerazione più sostanziale è riconducibile alla insufficiente revisione critica della già magra documentazione disponibile. Esempio in questo il caso di Velletri e il contratto enfiteutico sottoscritto da Demetrio di Melioso. In esso vengono menzionati i nomi di trentadue fondi, molti dei quali ancora oggi esistenti e le denominazioni di confini, interni ed esterni, che non lasciano dubbi sulla localizzazione del sito, ma che tuttora la comunità accademica sembra decisa ad ignorare. Consideriamo poi la tesi toubertiana che alcuni centri, come Cori, fossero stati abbandonati. Chi e quando ricostituì questi centri abitati? È evidente che se un abitante di Cori è nominato in un atto del 978, il centro lepino doveva presumibilmente – anche per analogia di ciò che avvenne nei centri vicini – aver cominciato a riprendere vita prima di quella data. La massiccia presenza di *consules*, *duces* e *comites*⁶⁰ in tutte le città laziali doveva inoltre avere una valenza ben maggiore di quella finora attribuita se consideriamo che la nobiltà risiedeva a Roma e non nelle città in cui esercitava il potere. Crescenzi, Tuscolani, Meliosi, sono protagonisti presenti a Roma e non nella provincia almeno per il periodo qui considerato. Possiamo constatare altresì una corrispondenza tra la documentazione storica e quella archeologica. Le vicende di Velletri e Tuscolo, infatti, si completano in una visione comune che vede gli antichi centri romani ripopolarsi sotto la spinta e la guida della nobiltà romana. Uno sviluppo che sembrerebbe essersi delineato anche nell'antica città di Ferento nel viterbese dove per alcuni secoli il sito dovette presentarsi come un'area abbandonata, finché

⁵⁹ Nella documentazione medievale, Villamagna (FR) continua ad essere definita come *villa* e compare come *castrum* solo nel 1301; Castel S. Angelo (Castel Madama) fu il risultato di un incastellamento operato su un insediamento aperto già esistente, solamente a partire dal 1038; una parte dell'antica *Privernum* sopravvisse come insediamento di pianura fino al XIII secolo.

⁶⁰ Con tutte le cautele del caso si può evidenziare come, tra la seconda metà del X e la prima metà del secolo XI, nei territori della provincia, dai titoli con cui risultano designati i detentori dell'autorità cittadina sembrerebbe emergere che le figure di *consul et dux* e quella di *comes* convissero in una sorta di governo bicefalo. Queste cariche di nomina pontificia, non erano certamente in contrasto o competizione tra di loro e dovevano riflettere una separazione tra poteri; i *comites* sembrerebbero esercitare un incarico in ambito amministrativo e patrimoniale mentre i *duces* quello politico e di governo.

– nel contesto della nuova fioritura urbana nei secc. X-XI – si verificò una rioccupazione degli spazi antichi, dopo il suo inserimento nel IX secolo nei territori della Chiesa, per poi essere completamente distrutta tra il 1170 e 1172.⁶¹ Purtroppo, a differenza di Tuscolo, le fonti storiche sono estremamente scarse; sappiamo però che in questo periodo Ferento era attestata come *civitas*.

L'interazione tra gli antichi insediamenti romani e i nuovi siti nati dall'incastellamento, in ogni modo, era già stata intuita sul finire del secolo scorso: «sembra che il modello del *castrum* sia da ricercare nella *civitas*; tale discorso, con tutte le cautele possibili e con tutte le varianti intercorse, pare abbia una sua consistenza, poiché lo schema distributivo principale del *castrum* è quello che deriva dall'impianto cittadino romano e così come recepito dalla tradizione urbanistica del Lazio meridionale».⁶²

Conclusioni

La ricostruzione qui proposta di (ri)popolamento dei siti antichi nella regione laziale appare come un anello di congiunzione tra la tesi generale di incastellamento di Pierre Toubert – incardinata sull'assenza di insediamenti concentrati sulle cime delle colline avanti i primi decenni del secolo X – e le critiche ad essa portate, incentrate sulla presenza di alcuni castelli i cui siti erano già occupati in precedenza. Nel contesto qui presentato, l'incastellamento si ricompone come il mezzo e non il fine attraverso il quale le nobili famiglie romane riuscirono a *congregare homines* e operare sulla popolazione un controllo politico ed economico. Più che come “incastellamento” dovremmo definire l'intero processo di questa *révolution castrale* come “gestione del popolamento”, operato attraverso l'erezione di castelli non solo nei luoghi che presentavano un insediamento sparso oppure nei siti romani e pre-romani abbandonati, ma anche in quelle aree che già mostravano una precedente occupazione incluso le città della regione che non erano mai state del tutto abbandonate. La stessa fortificazione non fu un elemento assolutamente necessario del processo di primo incastellamento poiché, almeno nel periodo di “popolamento” di X secolo, questa poteva risultare assente. Nel dettagliatissimo contratto enfiteutico di Velletri del 946, infatti, non c'è alcuna menzione per l'innalzamento di mura difensive e dobbiamo presumere che questa poteva non essere una eccezione in un territorio oramai pacificato dopo la definitiva

⁶¹ www.scaviferento.unitus.it. [consultato il 23 aprile 2014]

⁶² G. Giammaria, *De roccis, turribus atque fortellitius. Le rocche del Lazio meridionale nel Medioevo*, in *Castelli del Lazio meridionale*, a cura di G. Giammaria, Roma-Bari 1998, p.15.

cacciata dei saraceni. Il *castellum* veliterno si inserì evidentemente in un contesto in parte già popolato che rimase per qualche tempo privo di opere di difesa, almeno di quelle mura, come le intendiamo a protezione dell'intero centro abitato, che successivamente caratterizzarono il panorama di città e castelli medievali di tutta la regione e già presenti nei *castra* di più antica costruzione.⁶³ È questo il caso del *Castrum vetus*, abbastanza vecchio per essere così denominato già nel 978, dove l'abate di S. Andrea in *silice* si riservò i diritti della porta del *castrum* che guardava al monastero.⁶⁴

⁶³ I termini *castrum* e *castellum* hanno mantenuto nelle fonti un'ambiguità lessicale. Furono entrambi utilizzati per definire una fortificazione, anche se possiamo cogliere tra essi un'importante sfumatura. Il primo indicava tendenzialmente l'intero nucleo urbano racchiuso da un recinto di mura mentre il secondo individuava un complesso fortificato interno (*castellum civitatis*) o esterno all'abitato. Velletri nel 1042 è ricordata nelle fonti ancora come *castello* mentre nel 1081 è designata come *castrum*.

⁶⁴ Morghen, *Carta di S. Andrea in Selci* cit., p. 8: *porta que est a parte monasterii semper erit in potestate ecclesie*.

DANIELE LOMBARDI

Il distretto vitivinicolo del Lazio meridionale e l'impatto produttivo-commerciale sul mercato di Roma nel Quattrocento*

L'uscita un secolo fa della prima puntata de *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo* di Giorgio Falco,¹ oltre a tracciare un solco profondo all'interno della storiografia italiana sull'età comunale, apriva la strada ad una lunga serie di studi su cui ancora oggi si fonda, non soltanto un'articolata e migliore conoscenza storica delle realtà urbane e rurali del Lazio meridionale,²

* Sono grato a Marco Vendittelli, presidente del Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini, per aver voluto accogliere il mio contributo all'interno di questo volume. Il lavoro che qui presento riprende in maniera sintetica, con alcune nuove considerazioni, molti dei temi trattati nella mia recente pubblicazione: D. Lombardi, *Dalla dogana alla taverna. Il vino a Roma alla fine del Medioevo*, Roma 2018 (RR inedita 75, saggi), alla quale rinvio per ogni specifico e ulteriore approfondimento sugli argomenti affrontati.

¹ G. Falco, *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-605; 47 (1924), pp. 117-187; 48 (1925), pp. 5-94; 49 (1926), pp. 127-302. Tutte le puntate sono oggi raccolte in unico volume: Id., *I Comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in Id., *Scritti sulla storia del Lazio nel Medioevo*, Indice analitico a cura di A. Cortonesi, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 24), pp. 419-690.

² La bibliografia in tal senso è vasta, vale però la pena di ricordare in questo contesto il prezioso lavoro di P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Rome 1973 (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 221) e i volumi *Lazio medievale. Ricerca topografica su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli*, a cura di I. Belli Barsali, Roma 1980; A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988; Id., *Ruralia. Economie e paesaggi del Medioevo italiano*, Roma 1995; M.T. Caciorgna, *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996; Ead., *Una città di frontiera. Terracina nei secoli XI-XIV*, Roma 2008. Inoltre risultano fondamentali i tanti saggi contenuti negli atti di alcuni importanti convegni che hanno focalizzato la loro attenzione su quest'area: *Il Lazio meridionale tra papato e impero al tempo di Enrico VI*, Atti del Convegno internazionale di Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986, Roma 1991 (Pubblicazioni degli archivi di Stato. Saggi; 16); *Ninfa. Una città, un giardino*. Atti del Colloquio della Fondazione Camillo Caetani, Roma-Sermoneta-Ninfa, 7-9 ottobre 1988, a cura di L. Fiorani, Roma 1990; *Statuti e ricerca storica*, Atti del convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino (FR) 1991; *Sermoneta e i Caetani. Dinamiche politiche, sociali e culturali di un territorio tra Medioevo ed età moderna*, Atti del convegno, Roma-Sermoneta, 16-19 giugno 1993, Roma 1999. Senza dimenticare, infine, l'analisi e la pubblicazione degli statuti di alcune delle principali realtà di questo territorio: M. Vendittelli, *Statuta*

ma anche delle sue campagne e, in particolar modo, della viticoltura, una delle principali risorse per il sostentamento agro-alimentare ed economico degli uomini di questa area – e non solo di questa – nel medioevo. Le sintesi offerte in questo specifico ambito della storia dell'agricoltura da alcuni studiosi come Alfio Cortonesi³ e Maria Teresa Caciorgna,⁴ solo per ricordarne alcuni,⁵ hanno permesso di avere un quadro più preciso del distretto vitivinicolo di questa sub-regione che, probabilmente per molti secoli – anche durante l'alto e pieno medioevo, secondo Paolo Delogu⁶ e Chris Wickham⁷ –, continuò a mantenere uno stretto legame produttivo-commerciale, non solo con le principali realtà demiche e comunali del medesimo territorio, ma anche – e direi soprattutto – con il centro più grande e importante dell'intera regione, ovvero Roma. Quest'ultima, come si vedrà meglio, rappresenta un osservatorio speciale – soprattutto per il Quattrocento, periodo per il quale si hanno a disposizione molti dati provenienti dai registri doganali del vino – in grado di aiutare a comprendere in quali termini e in che misura a quest'altezza cronologica

civitas Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 28); Id., «*Domini*» e «*universitas castris*» a *Sermoneta nei secoli XIII e XIV. Gli statuti castellani del 1271 con le aggiunte e le riforme del 1304 e del secolo XV*, Roma 1993.

³ A. Cortonesi, *Culture, pratiche agrarie e allevamento nel Lazio bassomedioevale. Testimonianze dalla legislazione statutaria*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 101 (1978), pp. 97-219; Id., *La pratica vitivinicola nello statuto di Ferentino*, in *Statuti e ricerca storica* cit., pp. 209-220; Id., *Vini e commercio vinicolo nel Lazio tardomedioevale*, in *Il vino nell'economia e nella società italiana medioevale e moderna. Atti del Convegno di studi, Greve in Chianti 21-24 maggio 1987*, Firenze 1988, pp. 129-145; Id., *La vitivinicoltura negli statuti medievali del Lazio*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale di studio, Alghero, 28-31 ottobre 1998, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele e P.F. Simbula, 2 voll., Roma 2000, I, pp. 35-46.

⁴ M.T. Caciorgna, *Vite e vino a Velletri alla fine del Trecento*, in *Cultura e Società nell'Italia medioevale. Studi offerti a Paolo Brezzi per il suo 75° compleanno*, Roma 1988, pp. 157-170; Ead., *Marittima medioevale* cit., pp. 99-114; Ead., *Una città di frontiera* cit., pp. 158-161.

⁵ Un congruo numero di studiosi che ha trattato il tema, da diverse angolature e per diverse aree del basso Lazio (Alatri, Ferentino, ecc.), lo ritroviamo nel volume *Terra e lavoro nel Lazio meridionale*, a cura di A. Cortonesi, G. Giammaria, Roma-Bari 1999.

⁶ P. Delogu, *Il passaggio dall'Antichità al Medioevo*, in *Roma medioevale*, a cura di A. Vauchez, Roma 2001, pp. 3-40: 39. Le osservazioni di Paolo Delogu, a tal riguardo, sono maturate a margine delle importanti indagini di carattere archeologico condotte sui numerosi contenitori di vino utilizzati a Roma nel IX secolo «per la conservazione e il trasporto dei prodotti regionali». Sul sistema di rifornimento dell'Urbe si veda anche G. Arnaldi, *L'approvvigionamento di Roma e l'amministrazione del "patrimonio di San Pietro" al tempo di Gregorio Magno*, in «Studi Romani», 34 (1986), pp. 25-39.

⁷ C. Wickham, *Roma medioevale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150*, Roma 2013, pp. 123-142. Il parere dello storico inglese è che l'area collinare a sud di Roma – contraddistinta da una forte connotazione vinicola già almeno dal X secolo – rappresentava uno dei principali bacini per l'approvvigionamento di vino dell'Urbe.

la produzione vinicola del Lazio meridionale – della cui entità sappiamo in effetti ancora poco – impattasse quantitativamente sul mercato romano. Un mercato che, al rientro definitivo in città dei papi, dopo la fine dello Scisma della Chiesa d'Occidente (1420) e l'affermazione di Roma come capitale-corte della signoria pontificia, conosceva proprio nel XV secolo una fase di grande espansione.⁸ All'interno di questa fase, contraddistinta tra l'altro dal netto aumento degli abitanti residenti in città (tra cui molti forestieri) che passarono in pochi decenni da 30.000 a 60.000 circa⁹ – concorrendo così anche all'incremento di domanda diversificata di vino, alimento-bevanda per eccellenza nel medioevo –, la piazza commerciale romana era in grado ogni anno di movimentare la consistente quantità di circa 10.000.000 di litri di vino, tra fermentati locali e d'importazione (via mare e via terra), di attirare inoltre verso il settore vitivinicolo gli interessi e i capitali finanziari di molti soggetti economici, ma soprattutto di produrre ogni anno, all'interno di questo comparto, un volume di affari pari se non superiore ai 200.000 fiorini d'oro, contribuendo di fatto sensibilmente, come accadeva allora in gran parte d'Italia,¹⁰ anche allo stesso sviluppo economico della città.¹¹

⁸ Per un quadro sulle delicate fasi di passaggio che segnarono la storia politica e socio-economica della città tra Tre e Quattrocento si rinvia a J.-C. Maire Vigueur, *L'altra Roma. Una storia dei romani all'epoca dei comuni (secoli XII-XIV)*, Torino 2011; S. Carocci, M. Vendittelli, *Società ed economia (1050-1420)*, in *Roma medievale* cit., pp. 71-116; L. Palermo, *L'economia*, in *Roma del Rinascimento*, a cura di A. Pinelli, Roma-Bari 2001, pp. 49-91.

⁹ A. Esposito, *La città e i suoi abitanti*, in *Roma del Rinascimento* cit., pp. 3-47.

¹⁰ Come ricorda Gabriella Piccinni, il settore vitivinicolo conobbe un momento davvero favorevole durante il Quattrocento, ovvero sull'onda della stabilità dei prezzi del grano che incentivarono, tra le altre cose, la coltura della vite, orientando le scelte dei viticoltori verso l'impianto di vitigni più ricercati e confacenti a una domanda sempre più diversificata all'interno delle città, cfr. G. Piccinni, *La proprietà della terra, i percettori dei prodotti della rendita*, in *Storia dell'Agricoltura*, II, *Il Medioevo e l'Età Moderna*, a cura di G. Pinto, C. Poni, U. Tucci, pp. 145-168: 163. Per una panoramica sulla viticoltura italiana nel medioevo e per un'ampia e aggiornata bibliografia su questo tema si vedano A.I. Pini, *Vite e vino nel Medioevo*, Bologna 1989; G. Archetti, *Tempus vindemie. Per la storia delle vigne e del vino nell'Europa medievale*, Brescia 1998; A. Cortonesi, S. Passigli, *Agricoltura e allevamento nell'Italia medievale. Contributo bibliografico, 1950-2010*, in *Reti Medievali*, Firenze 2016 (Monografie, 26), pp. 73-85; Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 14-57.

¹¹ Tutti questi valori (litri di vino e fiorini d'oro) erano in grado di raddoppiare in presenza di contingenze particolari, come il giubileo; su questi aspetti cfr. Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 177-278. Per avere poi un'idea di come nell'Italia tardomedievale il comparto vitivinicolo attirasse l'interesse finanziario di molti soggetti economici appartenenti all'élite urbane e di come questo settore rappresentasse, altresì, un rilevante punto di partenza per molti mercanti per accumulare ingenti capitali, si vedano i lavori di G. Pinto, *Produzioni e reti mercantili nelle campagne toscane dei secoli XIII e XIV*, in *Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300: échanges, prélèvements et consommation en Méditerranée occidentale. Études réunies* par M. Bourin, F. Menant e L. To Figueras, Roma 2014 (Collection de l'École française

Dunque, prima di entrare nei dettagli del nostro tema e tentare di misurare il valore e l'impatto della produzione vinicola di questa vasta area laziale sul mercato romano, è opportuno, per comprendere alcuni passaggi, spendere qualche parola sullo stato della vitivinicoltura del basso Lazio così come si presentava nel tardo medioevo.

Il Lazio meridionale e la sua vocazione vitivinicola: qualche nota

Il Lazio è decisamente tra le più antiche regioni d'Italia a vocazione vitivinicola come testimoniano, d'altro canto, molti autori latini ed esperti agronomi dell'età classica quali Varrone, Catone, Strabone o Columella. Anche qui, tuttavia, come un po' ovunque nell'Europa occidentale, con la caduta dell'impero romano e la delicata fase di passaggio tra tardo antico e alto medioevo, si registrò un'importante contrazione della produzione vitivinicola.¹² Contrazione fortunatamente limitata, come ricorda Antonio Ivan Pini, dall'intervento fondamentale e preponderante della nascente componente ecclesiastica (vescovi, monaci, ecc.) che, tra V e VI secolo, si sostituì in parte ai laici nella stessa salvaguardia e incentivazione alla coltura della vite, pur di continuare a disporre del vino necessario, non solo all'autoconsumo, ma anche alla celebrazione del principale rito cristiano, quello del sacrificio eucaristico.¹³ Qualche secolo dopo, a ogni modo, parallelamente alla viticoltura ecclesiastica, ormai presente un po' ovunque, cominciò lentamente a riprendere forza anche quella laica, grazie ai signori e ai grandi proprietari fondiari sparsi sul territorio. Insieme a questi ultimi, in sintonia poi con lo sviluppo urbano delle città a partire dall'XI-XII secolo, e in maniera più consistente tra XIII e XIV, cominciò a prendere forma una «rigogliosissima viticoltura borghese», in concomitanza con «l'affermarsi sempre più deciso di una classe mercantile che

de Rome, 490), pp. 125-145; D. Degrassi, *Produzione locale e commerci in Friuli fra Tre e Quattrocento*, ivi, pp. 147-170; F. Faugeton, *Nourrir la ville: ravitaillement, marchés et métiers de l'alimentation à Venise dans les derniers siècles du Moyen Âge*, Roma 2014 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome 362).

¹² Pini, *Vite e vino nel Medioevo* cit., p. 21. Quando, all'inizio del III secolo d.C., una gravissima crisi cominciò a lenire le strutture portanti dello stato romano e gli stessi territori controllati dall'imperatore cominciarono a subire incursioni di eserciti barbarici, anche i rapporti produttivi, economici e di scambio, in passato molto floridi nell'ambito dell'impero, subirono un deciso tracollo. La stessa produzione vitivinicola ne risentì profondamente, danneggiata dalla quasi scomparsa della piccola proprietà contadina ma soprattutto dalla scarsa reperibilità di schiavi per il lavoro nelle vigne, che necessitavano, per le particolari caratteristiche di coltivazione, di abbondante forza-lavoro e di continui impieghi di manutenzione durante tutto l'anno.

¹³ Ivi, pp. 20-23.

disponeva, in misura sempre maggiore, di capitale fresco da investire nelle campagne e che prediligeva la viticoltura, riscontrando nel consumo del vino uno dei segni più tangibili della propria ascesa».¹⁴

Lo stesso basso Lazio, come il resto della regione, proprio intorno all'anno Mille, veniva interessato da questi epocali cambiamenti. Qui, tuttavia, la probabile vicinanza del mare – elemento determinante sia dal punto di vista microclimatico-ambientale, sia commerciale (almeno tre approdi portuali sulla costa, Nettuno, Terracina e Sperlonga, garantivano buoni scambi) –, la presenza di centri abitati di una certa importanza e la morfologia dei terreni rendevano efficacemente più diffusa la coltivazione della vite.¹⁵ La provincia di Campagna e Marittima, così come si presenta nella documentazione medievale, mostra infatti una maggiore e capillare estensione del vigneto proprio tra X e XI secolo.¹⁶ Da questo periodo si comincia a registrare nel paesaggio, dopo una predominanza del vigneto puro coltivato a filari serrati e ordinati prevalentemente su sostegni morti (pali, canne, ecc.),¹⁷ una certa ingerenza anche di altre colture arboree.¹⁸ Le vigne, protette solitamente da muretti o steccati, erano attestate un po' ovunque e in maniera più frequente allorché ci si avvicinava ai centri più densamente abitati:¹⁹ Velletri, Cave, Cori, Alatri, Veroli, Anagni, Ferentino e ancora verso il litorale tra Ninfa, Sermoneta, Sezze, Fondi e Terracina.²⁰ Se in questi territori alla cura del vigneto, soprattutto per quanto concerne l'inizio della vendemmia e dei lavori stagionali che

¹⁴ Ivi, p. 24.

¹⁵ Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., p. 69.

¹⁶ Toubert, *Les structures du Latium médiéval* cit., p. 223.

¹⁷ Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., p. 72.

¹⁸ S. Passigli, *Contratti agrari e paesaggio vegetale nel Lazio Meridionale*, in *Terra e lavoro nel Lazio meridionale* cit., pp. 115-145: 125-126. Il fico, l'olivo, l'olmo sono solo alcuni degli alberi che crescevano nei campi vitati. Susanna Passigli non esclude del tutto la possibilità che questi potessero essere utilizzati, oltre che per mere ragioni di interesse economico, legate allo sfruttamento del terreno, anche allo scopo di sostenere i tralci della vite, registrando così l'alternanza del sostegno morto, rappresentato dalle canne, con il sostegno vivo. A questo proposito Alfio Cortonesi ricorda pure che la presenza di alberi di varia natura potevano talora essere necessari a segnare il confine di un terreno vitato (cfr. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., p. 74).

¹⁹ Per i dati demografici di queste aree si rinvia a Caciorgna, *Marittima medioevale* cit., pp. 8-10.

²⁰ Per Velletri: Caciorgna, *Vite e vino a Velletri* cit., pp. 157-170. Per Cave: Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., pp. 72-75. Richiami alla viticoltura nell'area di Cori, sia laica che ecclesiastica, si rintracciano facilmente nei saggi di G. Pesiri, *Documenti dell'archivio degli Agostiniani di Cori (1244-1503). Saggio di ricostruzione*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 117-224; Id., *Roma, Campagna e Marittima e l'Italia nel Diario Corese del notaio Antonio Fasanella (1495-1504)*, in *Il Lazio e Alessandro VI. Civita Castellana, Cori, Nepi, Orte, Sermoneta*, a cura di G. Pesiri, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 64), pp. 183-250. Per Fondi: Ead., *La contea di Fondi nel XIV secolo*, in *Gli ebrei a Fondi e nel suo territorio*, Atti del

coinvolgevano i viticoltori, era riservata la massima attenzione, altrettanto dicasi per gli statutori locali impegnati a preservare e a mettere in sicurezza da eventuali problemi – quali ad esempio gli sconfinamenti del bestiame – il duro lavoro dei contadini.²¹ Per quanto accurate allora apparissero tutte le operazioni legate alla vendemmia e alla vinificazione, stando almeno ai riscontri pervenuti dalla documentazione, soltanto pochi fermentati prodotti in questa area regionale erano tuttavia in grado di raggiungere buoni livelli qualitativi: il bianco di Anagni, molto noto e richiesto negli ambienti curiali già dal pontificato di Bonifacio VIII,²² il Greco e il Trebbiano di Velletri e il vino di Terracina.²³ Proprio questi due ultimi centri vitivinicoli, per le ripercussioni

convegno, Fondi, 10 maggio 2012, a cura di G. Lacerenza, Napoli 2014 (Archivio di studi ebraici, 5), pp. 49-88: 54. Come ricorda Maria Teresa Caciorgna, all'interno della fertile e ampia pianura fondana vi erano «buone terre produttive, recuperate grazie alle sistemazioni idrauliche intraprese da Roffredo III Caetani: le colture cerealicole si alternavano agli ortaggi, agli alberi da frutto, al vigneto». Non a caso le campagne della contea di Fondi erano in grado di rifornire di vino, olio, ortaggi e frutta anche la mensa pontificia di Clemente VII e dei cardinali al suo seguito che qui furono ospitati per circa 8 mesi dal 21 settembre 1378 al 27 aprile 1379 (ivi, p. 58). Per Terracina: Ead., *Una città di frontiera* cit., pp. 60-61.

²¹ Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., pp. 71 e 75. Ad Alatri, ad esempio, vengono fissati dagli statuti i tempi e i modi per procedere ai lavori nelle vigne: potatura a marzo, legatura delle viti ad aprile, zappatura in maggio e sminuzzatura delle zolle di terra nel mese di giugno. A Ferentino, invece, dove sembra che il problema della convivenza tra agricoltura e allevamento fosse particolarmente sentito dalle autorità cittadine, venne istituito un vero e proprio corpo di 64 *custodes* addetti quotidianamente al controllo e alla registrazione dei danni arrecati dal bestiame nelle terre vitate, cfr. Id., *Ruralia* cit., pp. 88-90. A proposito del cosiddetto principio sul «danno dato» che aveva valore giuridico su coloro che, da soli o con animali, avessero osato compromettere il raccolto dei campi vitati, e più in generale sull'aspetto riguardante il rapporto tra le due forme fondamentali della vita rurale medioevale – agricoltura e pastorizia – si veda anche I. Imberciadori, *Vite e vigna nell'Alto Medioevo*, in *Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell'Alto Medioevo*, Atti della XIII Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 22-28 aprile 1965, Spoleto 1966, pp. 307-342.

²² Per i consumi che se ne facevano soprattutto durante gli spostamenti del papa da Roma ad Anagni, si vedano i saggi, contenuti nel volume *Itineranza pontificia. La mobilità della Curia papale nel Lazio (secoli XII-XIII)*, a cura di S. Carocci, Roma 2003 (Nuovi studi storici, 61), di A. Paravicini Bagliani, *La mobilità della corte papale nel secolo XIII*, pp. 3-78 e di G. Giannaria, *La presenza in Anagni del papato itinerante*, pp. 279-305.

²³ Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., p. 94. Soprattutto il vino Terracinese conobbe verso la fine del medioevo dei buoni standard qualitativi, tali da consentirgli, sfruttando anche la vicinanza di porti importanti come Terracina, Sperlonga e Gaeta, di essere esportato facilmente al di fuori dello stretto ambito territoriale nel quale veniva prodotto. Su questi porti, cfr. Caciorgna, *Una città di frontiera* cit., pp. 158-160; G. Cherubini, *Gaeta*, in *Itinerari e centri urbani nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle X Giornate normanno-sveve, Bari 21-24 ottobre 1991, a cura di G. Musca, Bari 1993, pp. 249-267; M.T. Caciorgna, *Una città in espansione: aspetti sociali, istituzionali ed economici di Gaeta nei secoli XI-XIV*, in *Gaeta medioevale e la sua cattedrale*, a cura di M. D'Onofrio e M. Gianandrea, Roma 2018, pp. 31-40.

che ebbero poi sul sistema di approvvigionamento della Roma tardomedievale e per la ricchezza degli studi prodotti, meritano qui un ulteriore e breve approfondimento.

Velletri, una delle realtà vitivinicole più importanti dell'area basso-laziale, deve senza dubbio ancora oggi la sua fama produttiva alle trasformazioni concretizzatesi sul suo territorio negli ultimi due secoli del medioevo (XIV-XV).²⁴ Adagiata sulle pendici del monte Artemisio la città veliterna, già in epoche anteriori all'XI secolo, fu oggetto da parte dell'uomo di precisi interventi volti alla creazione e all'ampliamento di nuovi vigneti.²⁵ I documenti, studiati da Maria Teresa Caciorgna, relativi a Velletri e al suo contado, illustrano con dovizia di particolari quali fossero, le condizioni di coltivazione del vigneto. Gli appezzamenti vignati erano solitamente delimitati da una siepe o fratta che il proprietario era tenuto a tagliare almeno due volte l'anno, mentre le viti sorrette da sostegni morti e disposte su filari, necessitavano continuamente di cure e trattamenti da parte dei contadini.²⁶ Le attività di zappatura, scassatura e propagginatura erano solo alcune delle responsabilità contrattuali con le quali i viticoltori veliterni avevano a che fare nel momento in cui si obbligavano di fronte al notaio a prendere in gestione una vigna.²⁷ A Velletri, come pure in altri comuni del Lazio, la data d'inizio delle operazioni, legate alla vendemmia, non era fissata in maniera rigida dagli statuti cittadini ma variava, di anno in anno, a seconda delle decisioni prese dagli ufficiali del comune.²⁸

²⁴ Ead., *Vite e vino a Velletri* cit., p. 157. Più in generale sulla storia di questa città nel medioevo si vedano Falco, *Scritti sulla storia del Lazio* cit.; F. Lazzari, *Velletri nel Medioevo*, Sezze (Lt) 2011.

²⁵ Caciorgna, *Vite e vino a Velletri* cit., pp. 159-160.

²⁶ Ivi, pp. 161-164. Gli appezzamenti vitati, del territorio di Velletri, prendevano il nome di «capezzi» o *capitium* e ne costituivano l'unità di misura, infatti, un «capezzo» conteneva 400 viti, ripartite in 50 filari di otto viti ciascuno, cfr. Ead., *Marittima medievale* cit., p. 103.

²⁷ Frequente anche in questa città era l'uso della *locatio ad pastinandum* quale accordo per la conduzione della vigna da parte del contadino. Il pastinato aveva di regola per oggetto la concessione di terre incolte, con l'obbligo per il concessionario (pastinatore) di dissodarle e di piantarvi alberi da frutta, in particolare viti. La durata si aggirava normalmente sui tre anni ma poteva durare anche più a lungo, durante i quali il pastinatore faceva propri per intero i frutti della coltivazione senza dover nessun canone al proprietario. Alla scadenza del contratto, era libero di rendere le terre o di conservarne il possesso, ma in quest'ultimo caso doveva dare al concedente un compenso, di solito una parte dei prodotti della terra, seguendo le forme del contratto di *parziaria* che consistevano, in presenza di una vigna, in 1/3 del mosto ricavato dalla vinificazione. A questo riguardo si vedano M. Vagni, *A proposito di un contratto agrario medievale: il pastinato*, in «Clio», 2 (1995), pp. 281-300; Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., pp. 84-89.

²⁸ Caciorgna, *Vite e vino a Velletri* cit., p. 167. Si voleva in questo modo tutelare sia la qualità del prodotto, che in caso di vendemmie troppo precoci avrebbe rischiato di compromettere il lavoro viticolo di tutto un anno, sia il prezzo di vendita dei vini nuovi, solitamente più apprezzati di quelli invecchiati.

Si procedeva normalmente alla raccolta dell'uva nei primi giorni di settembre dopo di che il processo di pigiatura avveniva all'interno della vigna grazie all'uso di vasche o *torcularia*; una volta raccolto, il mosto si conduceva a mezzo di asini all'interno delle mura urbane, dove la fermentazione del vino veniva completata nelle cantine cittadine.²⁹ Il vero momento di svolta della viticoltura velletrana si verificò tuttavia nel XIV secolo, mentre – ed è bene precisarlo considerati i risvolti positivi che ne derivarono – l'altra importante realtà vitivinicola del Lazio più vicina a Roma, Tivoli, registrava una lenta e inesorabile inversione di tendenza, a tutto vantaggio dell'olivicoltura locale. Infatti, la viticoltura tiburtina che per tutto il XIII secolo, come ricorda Sandro Carocci, era stata al centro di interessi e investimenti finanziari di una certa consistenza, anche da parte di molti cittadini romani, tra l'inizio del Trecento e la fine del Quattrocento, lasciava definitivamente il passo al prorompente impianto di nuovi ulivi che andavano dunque a ridisegnare in maniera univoca – almeno quasi fino a oggi – l'intero paesaggio.³⁰ Ebbene, proprio nel momento in cui a Tivoli si registrava questa nuova fase agricola, a Velletri, l'impianto di due vitigni specializzati, quali il Greco e il Trebbiano, decideva per sempre le sorti future dell'economia veliterna. Economia che da allora in avanti, grazie a un'ulteriore espansione dei campi vitati, ben oltre i confini della campagna circostante la città, e grazie soprattutto alle sue strettissime relazioni con Roma, conobbe un periodo di grande splendore commerciale legato, appunto, alla vendita dei suoi vini di qualità.³¹

²⁹ Ivi, pp. 166-167.

³⁰ S. Carocci, *Tivoli nel basso medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Roma 1988 (Nuovi studi storici, 2), p. 423. Al di là del generale interesse maturato sul finire del medioevo da parte degli abitanti di Tivoli per l'olivicoltura, Sandro Carocci ha individuato almeno due specifiche cause della recessione del settore vitivinicolo tiburtino: «la crisi demografica da un lato, la chiusura del mercato vinicolo romano dall'altro». Punto di forza della viticoltura di questa area, d'altro canto, come ricorda sempre Carocci, era stato soprattutto il prezzo molto basso di locazione delle terre vitate, rispetto a quello ad esempio in vigore nella vicina Roma, ragione per cui nel XIII secolo molti enti religiosi e ricchi personaggi romani per la loro produzione di vino avevano intenzionalmente convogliato parte dei loro capitali verso l'acquisto di grandi appezzamenti di terra in questi luoghi. Particolarmente apprezzato dai romani era poi il vino ricavato dal succo di mele granate prodotte a Tivoli, cfr. ivi, p. 320. Sull'incidenza della produzione olearia tiburtina nel Quattrocento rinvio invece al mio recente saggio: D. Lombardi, *Da mare e da terra. Importazioni e commercio di olio nella Roma di fine Medioevo*, in *Ars Olearia*, vol. I, *Dall'oliveto al mercato nel medioevo*, a cura di I. Naso, Guarene 2018 (Centro Studi Cesa, Saggi e Ricerche, 2), pp. 123-151.

³¹ Caciorgna, *Vite e vino a Velletri* cit., pp. 169-170. Roma e il suo distretto erano solo alcuni dei mercati di destinazione dei vini velletrani. La Caciorgna segnala, ad esempio, il caso di due personaggi, Gorio Gibillei di Velletri e Antonio di Palino, che investirono una certa

Simile a quella di Velletri – secondo Maria Teresa Caciorgna – si presentava anche la situazione vitivinicola di Terracina.³² Già depositaria di una lunga tradizione legata alla coltura intensiva della vite in età romana, la città durante il medioevo seguì a contare su un vasto territorio caratterizzato dalla massiccia presenza di appezzamenti vignati. Grazie alla documentazione pervenutaci si può infatti constatare chiaramente come, da nord-ovest a nord-est, l'intera area rurale intorno al centro urbano fosse tappezzata di vigneti: in particolar modo lo era la zona de «la fertile Valle» che con una certa persistenza, fin dai secoli altomedievali, continuò a essere oggetto di particolari attenzioni da parte dei coltivatori terracinesi.³³ Qui le opere di bonifica, realizzate già all'inizio del VI secolo con Teodorico, e la qualità dei terreni avevano probabilmente assicurato agli abitanti, oltre a una discreta resa cerealicola, anche una buona produzione vitivinicola. Produzione che divenne particolarmente importante, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, quando alla progressiva ripresa economica e demografica della città, seguirono importanti investimenti da parte delle famiglie dell'aristocrazia urbana, volti ad acquisire un gran numero di appezzamenti di terra a ridosso delle mura – per lo più di proprietà degli enti ecclesiastici – allo scopo di impiantarvi poi nuovi vitigni «anche in zone di difficile drenaggio».³⁴ Il risultato di questa operazione di specializzazione vitivinicola realizzatasi a quest'altezza cronologica a Terracina – elemento che poi la accomuna, come ricordato, a Velletri – fu la messa a dimora di vitigni, non necessariamente autoctoni, dalle alte rese qualitative, capaci di produrre vini quali il Moscato, la Malvasia, e il *vinum Terracinense*.³⁵ Questi fermentati prodotti abbondantemente in loco conobbero per lungo tempo un'ampia circolazione commerciale all'interno del bacino occidentale del Mar

somma di denaro per una società dedita alla produzione e alla rivendita di vino Greco velletrano a Lanuvio, *castrum* posto nelle vicinanze di Velletri; secondo i patti, gli utili derivanti dalla società sarebbero stati, successivamente, divisi in parti uguali tra i due contraenti.

³² Caciorgna, *Una città di frontiera* cit., pp. 28-31, 58-68 e 158-160; Ead., *Realtà in movimento: dinamiche economico sociali e ceti dirigenti in Campagna e Marittima nel XV secolo*, in *I centri minori italiani nel tardo medioevo*, Atti del XV Convegno di studi organizzato dal Centro di studi sulla Civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 22-24 settembre 2016, a cura di F. Lattanzio e G. M. Varanini, Firenze 2018, pp. 313-337: 324-326.

³³ Caciorgna, *Una città di frontiera* cit., p. 40.

³⁴ Ivi, p. 59. Le vigne, inoltre, per essere più facilmente raggiungibili e logisticamente attrezzate, venivano dai vari viticoltori dotate di sentieri interni e di vasche comuni per la pigiatura dell'uva.

³⁵ Caciorgna, *Realtà in movimento* cit., p. 325. Quella dell'impianto di vitigni d'importazione (Malvasia di Candia o Moscatello della Liguria) era una prassi riscontrabile in molte realtà urbane del bacino del Mediterraneo di quel periodo. Per questi aspetti mi permetto di rinviare a Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 17-23.

Mediterraneo, coinvolgendo fattivamente non soltanto la marineria terracinese, che ovviamente ne beneficiò economicamente in quanto principale porto esportatore, ma anche quella delle maggiori città importatrici di questi vini, quali ad esempio Napoli a sud e Roma a nord.³⁶

I vini del Lazio meridionale nella Roma del XV secolo

Roma, capitale dello Stato pontificio, a partire dal Quattrocento si avviava, come anticipato, a vivere una nuova fase storica contrassegnata da una prosperità economico-sociale davvero importante che si misurava soprattutto attraverso lo sviluppo di alcuni settori.³⁷ Tra questi spiccava chiaramente il primario, con le attività agro-pastorali (cerealicoltura e allevamento), legate come noto alla gestione delle centinaia di casali insistenti nella sconfinata Campagna Romana.³⁸ Ma, in particolar modo, il terziario, in grado da solo, attraverso i servizi commerciali, creditizi offerti dai tanti mercanti-banchieri attivi in città e la spiccata prolificità dell'affermata 'industria turistica' romana – con le sue centinaia di locande e taverne – di generare e alimentare intorno a sé un importante giro di affari e un rilevante indotto.³⁹ Non da ultimo, all'interno di questo quadro, appariva di particolare rilevanza anche la crescente

³⁶ Caciorgna, *Realtà in movimento* cit., p. 325. Sull'impatto positivo che provocò la circolazione marittima-commerciale del vino all'interno delle marinerie tirreniche cfr. Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 229-233.

³⁷ Sulla definizione storica di Roma capitale e sul tema della sua «centralità» in ambito italiano nel XV secolo, cfr. G. Chittolini, *Alcune ragioni per un convegno*, in *Roma capitale (1447-1527)*, Atti del IV Convegno del Centro studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato, 27-31 ottobre 1992, a cura di S. Gensini, Roma 1994 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi 29), pp. 1-14; S. Carocci, *Vassalli del papa. Potere pontificio, aristocrazie e città nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)*, Roma 2010.

³⁸ Per questi aspetti si rinvia a A. Esch, *Economia, cultura materiale ed arte nella Roma del Rinascimento. Studi sui registri doganali romani 1445-1485*, Roma 2007 (RR inedita, 36 Saggi); Palermo, *L'economia*. Sull'origine, sull'evoluzione storica e i protagonisti del casale romano si vedano: C. Gennaro, *Mercanti e bovattieri nella Roma della seconda metà del Trecento (da una ricerca su registri notarili)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 78 (1967), pp. 155-203; J.-C. Maire Vigueur *Les «casali» des églises romaines à la fin du Moyen Âge (1348-1428)*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome» (Moyen-Age, Temps Modernes), 86, 1974, pp. 63-136; A. Cortonesi, *L'economia del casale romano*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Atti del convegno, Roma, 2-5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G. D'Alessandro e P. Piacentini, C. Ranieri, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 20), pp. 589-601; S. Carocci, M. Venditelli, *L'origine della Campagna Romana: casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo*, Roma 2004 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 47); *Sulle orme di Jean Coste. Roma e il suo territorio nel tardo medioevo*, a cura di P. Delogu e A. Esposito, Roma 2009.

³⁹ Palermo, *L'economia* cit., p. 80; I. Ait, D. Strangio, «*Turisti per ... ventura*». *L'attività alberghiera a Roma nel Rinascimento*, in *Storia del Turismo. Le imprese*, a cura di P. Battilani, Milano

espansione demografica che permise alla stessa città, in meno di un secolo di vedere raddoppiare il numero dei suoi abitanti.⁴⁰ Una delle prime esigenze avvertite, in virtù di questi cambiamenti, era chiaramente la fase legata all'approvvigionamento urbano, non soltanto del grano,⁴¹ che era alla base della dieta alimentare, ma anche del vino che, quasi al pari dell'acqua, era divenuto nel pieno medioevo la 'bevanda' per eccellenza, di cui tutti, senza nessuna distinzione di età e sesso, facevano ormai un uso ampio e diversificato. L'analisi delle fonti doganali quattrocentesche (dogana della Grascia e del porto fluviale-marittimo di Ripa, ecc.) di cui Roma, come ricorda Arnold Esch, ha avuto la fortuna di preservarne in modo 'esclusivo' una cospicua e omogenea quantità, permette di ricostruire quantitativamente gran parte dell'approvvigionamento vinicolo su cui poteva contare al tempo l'Urbe.⁴² Sinteticamente si può dire che quest'ultimo era possibile attraverso tre linee di rifornimento, garantite a loro volta da una buona rete di scambi interregionali e da un discreto sistema di trasporti, convergenti su Roma: la produzione locale romana, organoletticamente di bassa qualità e in grado di sostenere il fabbisogno annuale dei cittadini solo per alcuni mesi, prima di andare soggetta con l'approssimarsi dell'estate a facile fermentazione acetica,⁴³ le importazioni

2011, pp. 13-44; D. Lombardi, *Osti, ostesse, tavernieri e albergatori: luci ed ombre dell'attività ricettiva nel Quattrocento*, in *Vivere la città. Roma nel Rinascimento*, a cura di I. Ait, A. Esposito, Roma 2020, pp. 39-53. Un discreto contributo all'economia romana era poi fornito dal settore secondario, cfr. I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001; I. Ait, *Aspetti della produzione dei panni a Roma nel basso Medioevo*, in *Economia e società a Roma tra Medioevo e Rinascimento. Studi dedicati ad Arnold Esch*, a cura di A. Esposito, L. Palermo, Roma 2005, pp. 33-59; e il recente volume miscelaneo ricco di saggi sull'argomento *Lavoro, arti e mercato a Roma in età rinascimentale*, a cura di A. Cortonesi, A. Modigliani, Roma 2019 (RR inedita 82, saggi).

⁴⁰ Riguardo la popolazione romana e la sua variegata composizione, cfr. A. Esposito, *La città e i suoi abitanti*, in *Roma del Rinascimento* cit., pp. 3-47.

⁴¹ L. Palermo, *Mercati del grano a Roma tra medioevo e rinascimento*, I, *Il mercato distrettuale del grano in età comunale*, Roma 1990.

⁴² A. Esch, *La Roma del primo Rinascimento vista attraverso i registri doganali*, con prefazione di B.H. Stolte e introduzione di A. Vauchez, Milano 2012. Si tratta di diverse decine di registri appartenenti al fondo della *Camera Urbis* – il principale organo amministrativo del comune di Roma in materia fiscale e finanziaria – che coprono più o meno la seconda metà del XV secolo, conservati presso l'Archivio di Stato di Roma (ASR), *Camerale I, Camera Urbis* (da qui in poi abbreviato in *Camera Urbis*); su questo fondo archivistico risulta ancora fondamentale il lavoro di M.L. Lombardo, *La Camera Urbis. Premesse per uno studio sull'organizzazione amministrativa della città di Roma durante il pontificato di Martino V*, Roma 1970. Per gli aspetti più di carattere archivistico-documentario mi permetto di rinviare invece a Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 7-12 e pp. 61-155, dove i temi legati alle dogane del vino vengono affrontati nel dettaglio.


⁴³ I problemi organolettici e strutturali di cui soffriva il vino romano dovevano essere pienamente avvertiti dai cittadini dell'Urbe, tanto che nelle fonti se ne trovano chiari richiami.

dall'entroterra – gran parte delle quali, come si vedrà in questa sede, dal Lazio meridionale – ed, infine, le consistenti e determinanti importazioni di vino via mare – anch'esse in parte dal basso Lazio –, sostenute logisticamente dalla presenza del fondamentale porto fluviale cittadino di Ripa e dall'intervento determinante delle navi provenienti dai principali scali marittimi del Mediterraneo che garantivano l'afflusso di vini, anche di altissima qualità, dai centri di produzione vitivinicoli allora più noti (Creta per la Malvasia, il Regno di Napoli per il Greco e il Fiano, la Corsica per il vino Corso, la Liguria per il Moscatello, la Vernaccia e il Razese o Rossese, ecc.).⁴⁴

Oltre, infatti, ai numerosi riferimenti facilmente rintracciabili nei registri doganali, dove con i primi caldi si vedono i doganieri rilasciare ai tavernieri e agli osti licenze scritte per poter autorizzare il taglio dei vini forestieri (Greco, Moscato, ecc.), decisamente più forti e liquorosi, con il debole vino romano, abbiamo anche prime attestazioni in tal senso nel più antico libro dei verbali del consiglio municipale romano giunto fino a noi (1515-1526). Dalla lettura di uno dei tanti verbali ivi contenuti si evince bene come fosse antica consuetudine quella di aggiungere – per garantirne la conservazione – a ogni botte di vino romano (da 525,06 litri) un barile (da 58,34 litri) di vino forestiero (*prisca consuetudo que mandabat pro qualibet vegete vini romani pro conservatione eiusdem apponi unius barile vini forensis*), cfr. Archivio Storico Capitolino (abbreviato ASC), *Camera Capitolina, Cred. I, t. 15, f. 4v*; il regesto dell'atto in questione si trova in *Il Liber Decretorum dello scribasenato Pietro Rutili. Regesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515-1526)*, a cura di A. Rehberg, Roma 2010, p. 74. Altre notizie in merito a queste operazioni si ritrovano, ad esempio, nei quaderni del prete Ansuino di Anticoli che nel Quattrocento si spingeva addirittura ad aggiungere le uova al vino romano – per liberare zolfo – sperando di perseguire così lo stesso risultato al quale i vinificatori di oggi arrivano aggiungendo iposolfiti ai fermentati, cfr. A. Gauvain, *Una storia dalla Roma del Quattrocento. Quaderni di Ansuino di Anticoli, parroco in Roma e beneficiario vaticano (1468-1502)*, Città del Vaticano 2014 (Quaderno d'archivio, 10), p. 96. Più in generale sull'edizione dei quaderni privati del parroco Ansuino si veda Id., *Memorie di Ansuino de Blasiis sacerdote e notaio a Roma (1468-1502)*, Roma 2017 (RR inedita 71, saggi). Per ulteriori dettagli riguardo la qualità del vino romano, rinvio a Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 193-198.

⁴⁴ Per alcune di queste rilevanti produzioni si vedano E. Basso, P.F. Simbula, *La funzione del commercio nell'incentivazione della produzione vitivinicola nel Mediterraneo: bilancio di trent'anni di storiografia italiana*. Relazione presentata al III Simposio de la Asociación Internacional de Historia y Civilización de la vid y el vino, Funchal (Portogallo) 5-8 ottobre 2003, disponibile in rete sul sito <http://www.centrostudicesa.org/ricerche>; G. Vitolo, *Produzione e commercio del vino nel Mezzogiorno medievale*, in *Il vino nell'economia* cit., pp. 147-155; A. Feniello, *Les campagnes napolitaines à la fin du Moyen Âge*, Rome 2005 (Collection de l'École Française de Rome, 348) pp. 186-196; I. Ait, *Merci e uomini della regione campana a Roma nel XV secolo*, in *Intercambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d'Italia e l'Occidente dagli osservatori mediterranei*, Atti del Convegno Internazionale di Studi in memoria di Ezio Falcone (1938-2011), Amalfi, 14-16 maggio 2011, a cura di B. Figliuolo, P.F. Simbula, Amalfi 2014, pp. 507-528; Ead., « ... in tre jorni vëndovi cento ligni carchi ... »: *vino, formaggi e agrumi dal Mezzogiorno peninsulare e insulare al porto di Ripa (1456-1480)*, in «Archivi e cultura», 45 (2012), pp. 7-46; A. Carassale, *L'Ambrosia degli Dei. Il moscatello di Taggia. Alle radici della vitivinicoltura ligure*, Arma di Taggia (Im) 2002; Id., *Il rossese di Dolceacqua. Il vino, il territorio di produzione, la storia*, Arma di Taggia (Im) 2004;



Per riassumere meglio visivamente quanto appena accennato può forse risultare utile il seguente grafico, in grado di mettere tra l'altro in risalto, in rapporto alle quantità di botti di vino smerciate in città, l'impatto in termini percentuali prodotto da ogni singola linea di rifornimento vinicolo confluyente verso Roma (grafico 1).



Come si può vedere – anche se il dato è riferibile al 1478, scelto quale anno campione d'indagine per la completezza delle informazioni – il peso specifico delle importazioni vinicole via terra, era in termini assoluti più basso rispetto alle altre componenti in gioco. Non di meno, quest'ultimo, pur rimanendo nel complesso tale, tendeva – specie in alcune annate – ad aumentare di qualche punto percentuale, fino a raggiungere il 7-8% circa, e arrivando, talvolta, a toccare anche il 10% del totale. E lo si comprende bene osservando

Id., *Vitigni e vini di Liguria dal Medioevo alle Denominazioni di Origine*, in G. Brancucci, A. Ghersi, *Geodiversità dei vigneti liguri. Le relazioni tra paesaggio, suolo, vitigni e vino*, Firenze 2018, pp. 113-129; Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 272-274. Sul porto di Ripa, posizionato sulla riva destra del Tevere a valle dell'Isola Tiberina, e sull'importante funzione da esso svolta nel medioevo si vedano L. Palermo, *Il porto di Roma nel XIV e XV secolo. Strutture socio-economiche e statuti*, Roma 1979; A. Esch, *Navi nel porto di Roma. Esempi di carichi di merci nei registri doganali del Quattrocento*, in *Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo*, a cura di G. Rossetti e G. Vitolo, II, Pisa 2000, pp. 93-103.

il grafico relativo agli anni completi per i quali si ha notizia delle importazioni vinicole via terra nella seconda metà del Quattrocento (grafico 2).



In alcune annate (1459 e 1460), infatti, le botti e i barili di vino che regolarmente arrivavano a Roma su carri o animali da soma dall'*binterland*, attraverso le principali vie consolari e strade commerciali, potevano addirittura quadruplicarsi.

Ma che cosa poteva direttamente influenzare queste considerevoli oscillazioni nelle importazioni vinicole dall'entroterra? Ebbene, al di là delle ragioni legate alle sempre possibili basse rese delle produzioni vinicole locali, a determinare questa situazione intervenivano anche altri elementi: la produzione romana da una parte e le importazioni via mare dall'altra. Infatti, come si evince dal grafico 3, le importazioni via terra si muovevano quasi in modo inversamente proporzionale rispetto alle importazioni via mare e alla produzione romana: al decrescere o al crescere di una, o di tutte e due le componenti in gioco, aumentava o diminuiva il quantitativo di vino proveniente dall'*hinterland*; a chiara dimostrazione che l'approvvigionamento vinicolo di terra destinato a Roma – verosimilmente reso anche più tortuoso dal limitato volume di vino trasferibile sui vettori terrestri rispetto a quelli marittimi – rappresentava, allora, soprattutto un possibile contributo o una valida alternativa su cui la città poteva contare.

In questo contesto, ovviamente, ogni specifica località, da cui partivano i rifornimenti di vino via terra, giocava in maniera diversa il suo ruolo, determinando dunque anche le proprie fortune economiche in funzione del differente impatto produttivo esercitato da ognuna all'interno del mercato vinicolo romano. La mappa – per la cui realizzazione sono molto grato a Susanna Passigli – mostra chiaramente come da nord a sud si estendesse un vasto e complesso reticolo di questi centri vitivinicoli, fittamente concentrati intorno all'Urbe e distanti non più di 80 chilometri da quest'ultima (figura 1).




Fig. 1 - Bacino delle località dal quale arrivava a Roma l'approvvigionamento vinicolo via terra
Fonte: Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 220. Elaborazione grafica a cura di Susanna Passigli.

Si tratta di un centinaio di località individuate nei registri doganali, di cui però soltanto il 10% del totale rivestiva un ruolo davvero centrale nei rifornimenti vinicoli della capitale e di queste – è bene precisarlo – la maggior parte apparteneva proprio al distretto vitivinicolo del Lazio meridionale qui analizzato: Anagni, Paliano, Segni, Cave, Cori, Velletri e Genazzano (tabella 1).


Tabella 1: *Le dieci località dell'entroterra dalle quali proveniva la maggior parte del vino destinato a Roma*

	1459	1460	1472	1478	1479	totale
Località	botti	botti	botti	botti	botti	botti
Anagni	203	221	23	24	586	1.094
Paliano	115	139	25	35	156	536
Segni	56	123	7	6	225	443
Cave	133	107	30	7	96	395
Cori	14	27	34	25	254	368
Velletri	101	120	9	7	26	265
Genazzano	75	25	1	1	48	155
Palombara	53	88	3	0,5	0,5	146
Tivoli	2	38	0	22	60	132
Montefiascone	0	54	0,5	2,5	4,5	67

Botte romana = 525,06 litri.
 Fonte: Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 220.

Queste ultime, specialmente in alcune annate del Quattrocento e senza contare le altre piccole realtà del medesimo distretto che davano comunque il loro contributo, erano capaci di controllare da sole una fetta importante del mercato romano incentrato sulle importazioni vinicole dell'entroterra. A conti fatti e per avere un'idea più chiara di quanto fin qui detto, si può parlare del 56% del totale nel 1459, del 62% nel 1460 e addirittura del 75% nel 1479, quasi a voler ribadire, con quest'ultimo dato, tutta la forza produttiva che il distretto vitivinicolo del Lazio meridionale era in grado di poter mettere in campo durante il XV secolo all'interno di questo specifico comparto dell'economia. Ma è forse proprio sotto l'aspetto più prettamente economico-monetario che si riesce a comprendere meglio l'entità produttiva raggiunta nel Quattrocento dal settore vitivinicolo di questa sub-regione. Partendo, infatti, da un prezzo medio di mercato del vino pari a circa 8 fiorini d'oro di camera (di 72 bolognini) la botte – valore che poteva però essere soggetto a piccole variazioni a seconda della qualità, della zona di produzione, del periodo dell'anno, ecc. – è possibile stimare il volume di affari sviluppato dalle importazioni di vino del Lazio meridionale rispetto al totale degli annuali rifornimenti via terra (grafico 4).

Grafico 4: Volume di affari stimato sulle importazioni vinicole dell'entroterra (in fiorini d'oro)



È evidente che si tratta di cifre di una certa importanza – quasi sempre al di sopra delle migliaia di fiorini d'oro – in grado di dare anche la misura dei ricchi traffici di vino quotidianamente realizzati dai tanti mercanti del settore interessati a operare, in questi anni, nell'appetibile piazza commerciale romana. Pur se non paragonabili agli importi annuali generati dalle altre due voci in campo – la produzione romana, da un lato, con i suoi 30.000 fiorini d'oro circa e le importazioni via mare, dall'altro, capaci di superare abbondantemente i 100.000 fiorini d'oro⁴⁵ – questi valori economici legati al distretto vitivinicolo basso-laziale vanno soprattutto letti e declinati secondo le opportunità rilevanti che il mercato romano offriva alle centinaia di operatori che ogni giorno si apprestavano a raggiungere Roma, con tutti i possibili rischi d'impresa, spesso nascosti proprio dietro i pericolosi spostamenti sulle strade, ove il delicato prodotto era più esposto a danni organolettici, e dove non mancavano certo gli assalti e i furti. Per questi soggetti economici – talvolta

⁴⁵ Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 261.

viticoltori locali associati tra loro anche per dividere spese e rischi, come ha giustamente rilevato Maria Teresa Caciorgna per Velletri⁴⁶ – la possibilità di esportare il proprio *surplus* vinicolo, oltre il raggio d'azione della loro più vicina e stretta area di effettiva pertinenza (Anagni, Segni, Velletri, ecc.), significava poter aggiungere altri buoni profitti alle già probabili entrate derivanti dalla vendita dei loro fermentati sui propri mercati interni. Taluni si muovevano lungo le strade anche da soli, altri invece, come detto, preferivano spostarsi in carovane soprattutto quando si trattava di percorrere lunghe distanze e trasportare abbondanti carichi di vino. Nel luglio del 1460, ad esempio, optavano per questa soluzione Antonio *et compagni* di Segni per movimentare fino a Roma ben 20 some di vino in coppelle (più di 7.000 litri) in favore dell'acquirente romano Giacomo Ceccarello, un loro abituale cliente oste che per l'intera partita si può stimare arrivasse a sborsare al gruppo di soci più di 100 fiorini d'oro.⁴⁷ Un mese dopo, con il medesimo *modus operandi*, agivano nell'Urbe anche Pietro Grasso di Anagni *et compagni* portando 18 some di vino (6.300 litri) in coppelle alla taverna di Stefano del Monte, con un ricavo anche per costoro molto vicino ai 100 fiorini d'oro.⁴⁸ A ben vedere erano tutte operazioni commerciali di buon livello che per alcuni soggetti più intraprendenti – capaci di fronteggiare anche da soli le insidie del viaggio verso Roma – potevano rappresentare, specie in alcune annate, dei veri e propri momenti di svolta economica. È il caso di Gori di Velletri – viticoltore e mercante allo stesso tempo – che in questi stessi anni era in grado di avere il controllo dell'intera filiera del vino, arrivando da solo a gestirne regolarmente la produzione, attraverso la coltivazione diretta delle sue vigne nel contado veliterno, il trasporto, grazie a cavalli di sua proprietà e a carri concessigli in comodato d'uso da suoi conterranei, e infine – principale aspetto del suo “eclettismo commerciale” – la vendita all'ingrosso fin dentro le mura di Roma a osti, tavernieri e comuni cittadini. Nel 1459 concentrando i suoi 26 viaggi nell'Urbe nei mesi più propizi per le esportazioni di vini forestieri (aprile-agosto) –

⁴⁶ Caciorgna, *Marittima medievale* cit., pp. 112-113.

⁴⁷ ASR, *Camera Urbis*, reg. 106, c. 291v. Le coppelle erano piccoli recipienti in legno (della capacità di circa 36,46 litri) in uso a Roma nel medioevo e di cui ancora oggi se ne rintraccia memoria nella toponomastica cittadina all'interno del centrale rione Sant'Eustachio, dove si trovano per l'appunto l'omonima via e piazza. Naturalmente, oltre a quelli appena menzionati, per il trasporto di vino venivano adoperati anche altri contenitori di misura e fattura diversa come botti, barili e fiaschi. Per quanto concerne l'unità di misura della soma o salma di vino (della capacità dai 3 ai 6 barili da 58,34 litri cadauno) utilizzati a Roma in questo periodo si vedano – oltre a Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medioevale* cit., p. 26 – le recenti e puntuali osservazioni metrologiche effettuate su documentazione finora inedita da Gauvain, *Memorie di Ansuino* de Blasiis cit., pp. 423-429.

⁴⁸ ASR, *Camera Urbis*, reg. 106, c. 293v.

quelli per intenderci in cui il vino romano cominciava a scarseggiare o, ancor peggio, a divenire quasi imbevibile e acetoso – Gori era in grado di smerciare in città ingenti quantitativi di buon vino velletrano, più di 16.000 litri, e trarne così profitti che, in assenza di riscontri più precisi, possiamo soltanto immaginare nell'ordine delle diverse centinaia di fiorini d'oro (forse fino a 500 fiorini d'oro). E tutto questo – è bene puntualizzarlo – senza contare i possibili introiti che la sua frenetica intraprendenza mercantile, costruita come detto sull'intero controllo della filiera vinicola e sul corposo taglio dei salati costi di gestione (spese di trasporto, ecc.), poteva già garantirgli su base locale.⁴⁹

L'esempio di Gori, ovviamente, non esaurisce il tema connesso ai tanti soggetti economici locali che agivano, come si è detto, anche da soli, in questo articolato contesto vitivinicolo del Lazio meridionale, perché, in effetti, oltre a questi, nelle fonti doganali è facile reperire anche diversi mercanti romani, talvolta anche dall'alto profilo finanziario, capaci di spingersi ben oltre le mura dell'Urbe per andare a recuperare, nelle varie località di questo importante distretto, i grandi quantitativi di vino necessari alla rivendita al minuto ai clienti delle loro taverne e osterie cittadine. A titolo esemplificativo mi sembra utile fare in questa sede, tra i tanti possibili, soprattutto il nome di Giacomo di Renzo Stati, nobile del rione Colonna e principale esponente del terziario romano connesso con l'industria alberghiera urbana quattrocentesca.⁵⁰ Costui, oltre a gestire con il fratello Paolo una ricca catena di alberghi e osterie dalla lunga tradizione familiare nel centro di Roma,⁵¹ era anche uno dei maggiori mercanti di vino della capitale. Di fatto pur producendo vino proprio – ma ben cosciente dei limiti organolettici e quantitativi di quest'ultimo in funzione dell'ampia e diversificata domanda della clientela delle sue locande – Giacomo era costretto a rivolgere le sue mire mercantili verso altri panorami vitivinicoli, alcuni dei quali anche molto distanti dall'Urbe. Infatti, unitamente alle sue note incursioni nella più vicina Velletri, questi per veder lievitare i suoi profitti sulle vendite di vino ben oltre i 500 fiorini d'oro l'anno, si era spinto ancora più a sud arrivando fino al territorio di Sermoneta, dove i monaci cistercensi della «Abadia de Sancto Stefano» di Valvisciolo erano

⁴⁹ La vicenda economico-commerciale di Gori termina con la sua morte avvenuta proprio a Roma, in circostanze poco chiare – il cadavere venne ritrovato nel rione Parione – e forse non del tutto slegate dal contesto della sua attività di smercio di vino nell'Urbe. A questo proposito rinvio a Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 213-214.

⁵⁰ «Forse appartenente alla famiglia Stati, la cui affermazione si era avuta intorno alla metà del XIV secolo» in seno alle due arti principali cittadine della bovatteria e della spezieria, cfr. I. Ait, *Taverne e locande: investimenti e gestione a Roma nel XV secolo*, in *Taverne locande e stufe a Roma nel Rinascimento*, Roma 1999 (RR inedita 23, saggi), pp. 55-76: 65; Ead., *Tra scienza e mercato. Gli speciali a Roma nel Tardo Medioevo*, Roma 1996, pp. 71-72.

⁵¹ Lombardi, *Osti, ostesse, tavernieri* cit., p. 50.

divenuti probabilmente i suoi principali fornitori: a dimostrazione forse anche del fatto che l'antica esperienza maturata dai monaci in campo viticolo aveva reso nel tardo medioevo quest'area un appetibile luogo di nicchia e di scambi per molti operatori commerciali insistenti all'interno del mercato vinicolo distrettuale del Lazio meridionale.⁵²

Ma a completare questo quadro – che, come visto, si presenta già assai ricco e articolato dal punto di vista delle tante produzioni vinicole dirette a Roma via terra – manca ancora un tassello: quello delle aree vitate del basso Lazio più prossime al litorale, in grado di fornire anch'esse un certo contributo vinicolo al mercato romano quattrocentesco, afferente più nello specifico alle importazioni via mare. Mi riferisco soprattutto ai 70 chilometri di costa, compresi tra Nettuno e Sperlonga, sui quali, in maniera non sempre uniforme e intensiva, si erano sviluppate probabilmente alcune colture viticole specializzate, come quelle di cui si è già parlato a proposito della realtà ben studiata di Terracina. Ebbene, proprio quest'ultima località, pur rappresentando il principale centro di produzione e di esportazione di vini lungo questa fascia costiera, non era affatto l'unica a rifornire via mare la città di Roma: a tenerle buona compagnia nel Quattrocento si erano, infatti, distinte due altre piccole realtà rurali e portuali, Nettuno e Sperlonga, che divennero – volendo usare una terminologia enologica moderna – una sorta di nuove “DOC” vitivinicole all'interno di questo spazio produttivo.

Purtroppo, come si evince anche dalla seguente tabella – e in linea con quanto già suggerito per Terracina da Maria Teresa Caciorgna – i dati provenienti dallo spoglio dei registri doganali del porto romano di Ripa (1445-1483) sembrano restituirci solo per alcune annate, quindi parzialmente, l'impatto

⁵² Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 293. La zona ancora oggi nota per la buona produzione vitivinicola era collocata sulla direttrice stradale dell'antica via Appia che Giacomo frequentemente utilizzava o in prima persona, o per il tramite dei suoi garzoni, percorrendola di solito fino alla porta romana di San Giovanni. A testimonianza di quanto detto si vedano le numerose partite di vino intestate a nome dello Stati presenti nel reg. 64 (1479-80) del fondo *Camera Urbis*, cc. 1v-14v. Sulla produzione vitivinicola ruotante intorno all'abbazia durante il medioevo si rinvia a Ciammaruconi, *Da Marmosolio a Valvisciolo* cit. Questa capacità dei mercanti di vino cittadini, di sapersi rapportare con altre realtà vitivinicole più lontane e con i loro produttori, la si riscontra pure in altre regioni italiane come il territorio fiorentino dove, come ricorda Giuliano Pinto, «le fonti attestano la presenza di piccoli mercanti locali che acquistavano vino in territori ben delimitati, mettendo a frutto la conoscenza delle persone e dei luoghi; essi non di rado erano in rapporti d'affari con i vinattieri cittadini», cfr. Pinto, *Produzioni e reti mercantili* cit., p. 135.

commerciale di queste aree vitivinicole all'interno del mercato delle importazioni marittime (tabella 2).⁵³

Tabella 2: *Importazioni di vino via mare a Roma da alcune località della fascia costiera del basso Lazio*

Anno	1445	1456	1464	1465	1470	1475 Giubileo	1478	
Denominazione vino:	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Totale
Nettuno	36	0	0	0	0	0	0	36
Terracina	245	0	35	0	38	0	0	318
Sperlonga	33	0	0	0	0	0	0	33
Totale generale								387
Fonte: Lombardi, <i>Dalla dogana alla taverna</i> cit., p. 265.								

Parzialmente perché a questi numeri di fatto così bassi, altalenanti e anormali andrebbero in realtà aggiunti i dati dei cosiddetti vini “latini” – ben distinti nel medioevo dai vini “greci”, superiori per qualità e prezzo – sotto la cui generica dicitura mercanti e doganieri romani classificavano molti fermentati prodotti lungo queste aree costiere. Una scrittura, contenuta in un registro del 1444-1445, a uso interno del personale della dogana di Ripa, aiuta a fare meglio chiarezza su questo tema e a fornire anche utili indicazioni su quella che era la reale gerarchia dei vini forestieri smerciati nel bacino del Mediterraneo in termini di prestigio e valore economico (tabella 3).⁵⁴

⁵³ Caciorgna, *Una città di frontiera* cit., pp. 159-160. La studiosa, ad esempio, intravede nei dati quantitativi riferibili alle basse esportazioni di vino terracinese verso Roma una «forte crisi che si verificò a Terracina nella seconda metà del XV secolo» (cfr. *ivi*, p. 160, nota 105).

⁵⁴ La scrittura esemplificativa è contenuta in un registro di Ripa (cfr. ASR, *Camera Urbis*, reg. 130, c. 109v) e riporta, come detto, schematicamente i diritti della gabella sulle merci con particolare attenzione alla percentuale imposta sui vini: «¶ Jesus MCCCCXLIII a di 8 giugno. Queste soto schrite chose sono i modi et pagamenti che se die hosservare a la Ripa et Ripetta: Malvasia, Cima del Giglio, Vernaccia, Moschatello, Monte Rosso, Razzese, Greco, Fiano tutte queste sorte de vini paga bol. 100 per botte 6 ½% dogni 30 uno. Vini latini et dogni generatione se sia dia pagare 6 ½% dogni 30 uno. Tutte marchandantie de hogne specie e de qualunque generatione se sia la fosino scharicati in Chorneto, in Civitavecchia, in Asturia, in Nectunia, in Terracena le quali fossino conducte per terra ad Roma sono tenute ad pagare sei et mezo per cento e sono libere da ogni altra gabella». A proposito di questo specifico

Tabella 3: <i>Imposta tariffaria applicata su alcune qualità di vino presso la dogana di Ripa (1444-1445)</i>	
Vini “greci” e simili = 5% + 100 bolognini la botte	Vini “latini” e simili = 5% + 50 bolognini la botte
Malvasia (di Creta)	Riviera ligure
Cima del Giglio	Calabrese
Vernaccia	Isola d’Elba
Moscato	Mazzacane
Monte Rosso	San Severino
Razese	Nettuno
Greco	Sperlonga
Fiano	Terracina
Un fiorino d’oro = 72 bolognini. Fonte: ASR, <i>Camera Urbis</i> , reg. 130, c. 109v.	

Come si può facilmente intuire, mentre nella colonna di sinistra sotto l’etichetta di vini “greci” sono inclusi i più importanti e costosi fermentati allora in circolazione – e per questo soggetti anche a maggiore tasso d’imposta –, nella colonna di destra sono invece riportati i generici vini “latini” e similari – più a buon mercato – tra i quali vanno dunque inquadrati anche quelli di Nettuno, Terracina e Sperlonga. Questo dato – oltre ad altri riscontri documentari, come le precise e attendibili indicazioni enologico-commerciali della metà del Cinquecento del bottigliere di papa Paolo III, Sante Lancerio⁵⁵ – consentono di riconsiderare in termini quantitativamente maggiori anche le cifre connesse con i vini di questa fascia costiera, registrati semplicemente come “latini” dai doganieri romani. Questi fermentati, oltre che ovviamente dai mercanti delle tre località basso-laziali appena citate, erano fatti oggetto d’importazione a Roma anche da molti altri operatori marittimi (liguri, napoletani, ecc.) che si spostavano in lungo e in largo con le loro navi, caricando e scaricando merci di ogni genere

riferimento documentario si rinvia anche alle importanti osservazioni di Palermo, *Il porto di Roma* cit., p. 197.

⁵⁵ *I vini d’Italia giudicati da Papa Paolo III (Farnese) e dal suo bottigliere Sante Lancerio*, a cura di A. Celentano, Capri 2004, p. 62: «è da sapere che generalmente, in fra li mercanti et marinari, tutti li vini si domandano Latini, eccetto Greco, Moscato, Mangiaguerra, Corso, Razzese». Per l’opera del Sante Lancerio scritta intorno agli anni Quaranta del XVI secolo e che dalla fine dell’Ottocento ha conosciuto diverse edizioni, mi permetto di rinviare ai recenti saggi di D. Lombardi, *Il sommelier del papa e i suoi vini: Sante Lancerio bottigliere alla corte di Paolo III Farnese*, in *A tavola nella Roma dei papi nel Rinascimento*, a cura di M. Chiabò, Roma 2019, pp. 87-103; C. Benocci, *I Gesuiti nella vigna. L’incisione di Matthäus Greuter (1616) e l’Istruzione di Sante Lancerio, bottigliere di Paolo III Farnese*, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 88/fasc. 175 (2019-I), pp. 183-212.

nei porti di tutto il Mediterraneo, compresi i più piccoli scali marittimi di Sperlonga, Terracina e Nettuno.⁵⁶

Alla luce, quindi, di queste ulteriori precisazioni è possibile prendere atto anche dei dati quantitativi relativi alle importazioni via mare a Roma dei vini “latini” laziali, nonché di comprendere meglio perché, ad esempio, nelle taverne romane durante il giubileo del 1475 – mentre a Ripa, come visto, sembrerebbero non essere mai arrivate navi cariche di vino terracinese o di Sperlonga – in realtà decine di botti di questi fermentati – persino di San Lorenzo, oggi meglio nota come Tor San Lorenzo, poco più a nord di Nettuno⁵⁷ – venivano regolarmente consumati dai tanti avventori all’interno dei locali (tabella 4).⁵⁸

Tabella 4: Importazioni via mare di vino “latino” a Roma da alcune località del litorale laziale								
anno	1445	1456	1464	1465	1470	1475 Giubileo	1478	
Denominazione vino:	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Quantità (in botti)	Totale
Latino	161	81	581	803	428	5.667	1.949	9.670

Fonte: Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 265.


Sulla scorta, dunque, dei valori delle precedenti tabelle (2 e 4) si può affermare che nel Quattrocento anche queste località vitivinicole contribuivano

⁵⁶ Esch, *Economia, cultura materiale* cit., pp. 25-26. Addirittura, secondo Arnold Esch, Sperlonga era insieme a Gaeta uno tra i piccoli porti a essere più frequentato dai tanti patroni di nave diretti al porto di Ripa.

⁵⁷ ASR, *Camera Urbis*, reg. 101, cc. 84v, 92r. Se ne contano almeno 12 botti (più di 6.300 litri) vendute in più taverne cittadine tra luglio e novembre 1475. Per i dati sui consumi vinicoli nelle locande di Roma, cfr. D. Lombardi, *Vino romano e vini forestieri nella Roma del Rinascimento*, in *Banchetti e vivande nel Rinascimento a Roma*, a cura di I. Ait, Roma 2017, pp. 203-231: 218.

⁵⁸ Diversi barili di vino terracinese (più di 1.200 litri) venivano, ad esempio, smerciati tra luglio e novembre 1475 all’interno di alcune locande: in quella del noto mercante romano Pietro de’ Massimi e in quella di Domenico del Reame oste in Trastevere (cfr. ASR, *Camera Urbis*, reg. 101, cc. 76r, 80r, 91v). Quest’ultimo, poi, a più riprese, tra luglio e settembre dello stesso anno arrivava a vendere da solo nel suo locale – unitamente a moltissimi altri fermentati (Corso, Calabrese, Fiano, ecc.) – 21 barili di vino di Sperlonga, circa 1.225 litri (ivi, cc. 72v, 87r, 91r).

con le loro produzioni a dare un ulteriore, e talvolta non marginale, apporto agli approvvigionamenti di vini del basso Lazio verso l'Urbe. Nello specifico, guardando ai fermentati arrivati via mare a Roma si può parlare, ad esempio, di un buon 9% sul totale dei vini forestieri marittimi sdoganati a Ripa nel 1445 e nel 1464, di un 18% nel 1478 ma, soprattutto, in considerazione della particolare contingenza e tutte le sue ripercussioni sul mercato romano, di un importante 28% durante il giubileo del 1475.⁵⁹ Questo impatto produttivo aveva, di conseguenza, un solido riscontro, oltre che sul piano dei rifornimenti vinicoli, anche su quello specificamente economico, visti i tanti interessi che il mercato del vino a Roma suscitava tra gli operatori commerciali del Quattrocento (grafico 5).



Infatti, come si può facilmente osservare dal grafico, il volume d'affari generato dai vini delle località costiere del basso Lazio, in seno ai rifornimenti via mare, era in talune annate talmente consistente da superare abbondantemente anche i valori che, come visto in precedenza, nei medesimi anni, si registravano sulle importazioni vinicole via terra dallo stesso distretto. In tale contesto, però, bisogna precisarlo, il fattore che incideva fortemente su questi

⁵⁹ Non mancano ovviamente, in questo contesto, dati molto bassi: nel 1470 si registra ad esempio un 4% sul totale dei rifornimenti vinicoli via mare, un 6% nel 1465 e un bassissimo 1% nel 1456. Per una panoramica completa delle importazioni via mare di vino, cfr. Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., p. 249.

numeri era ovviamente legato alle ingenti quantità di vino più facilmente trasportabili, in un solo viaggio, sui tanti vettori marittimi impiegati quotidianamente sulle tratte navali, rispetto a quelli terrestri. Per avere, a tal proposito, un'idea più chiara delle capacità di carico di alcune imbarcazioni giunte al porto di Ripa dagli scali del Lazio meridionale è sufficiente fare, tra i tanti, qualche piccolo esempio: il 9 aprile 1456 il patrono Antonio di Amoroso scaricava sulle banchine portuali, insieme ad altra merce, ben 16 botti di vino latino di Sperlonga, più di 8.400 litri;⁶⁰ mentre, il 13 ottobre 1470, Giacomo di Terranova arrivava a Roma con una sua barca carica, oltre che di un barile di agresto, un sacco di pere secche, un cesto di fave e di un barilotto di olio, anche di 21 botti e un barile di vino di Terracina, ovvero più di 11.000 litri.⁶¹ Osservando questi valori appare chiaro come il confronto tra i due apparati logistici – marittimo e terrestre – messi in campo dai tanti mercanti che operavano in questo settore non potesse assolutamente reggere. Per movimentare per la via di terra, come si è visto in precedenza, anche molti volumi di vino in meno rispetto a quelli appena menzionati, era necessario l'impiego, in una sola volta, di carovane composte da molti uomini, carri e animali da soma, per di più in contesti ambientali spesso molto disagiati per gli spostamenti e al contempo molto costosi. Una nave, invece, sebbene non esente da possibili rischi durante il viaggio (vento e mare forte, assalti di corsari, ecc.), era in grado con il vento in poppa di percorrere, ad esempio, la tratta Sperlonga-Roma molto velocemente (meno di 24 ore) e di arrivare fin dentro il cuore nevralgico e mercantile dell'Urbe – infatti il porto fluviale di Ripa era collocato a ridosso del centro cittadino – scaricando merci di grande capacità, come il vino, e consentendo agli operatori commerciali, una volta pagate le relative imposte doganali, di prendere possesso dei propri prodotti e di trasferirli facilmente nei fondaci per provvedere poi alla successiva rivendita all'ingrosso o al minuto.

Proprio quest'ultima fase commerciale del vino, legata alle tante attività portuali di scarico e carico, pagamento delle spese fiscali, trattative e compravendite, ordini ed eventuali disdette di grandi partite di fermentati da tutto il Mediterraneo e, non da ultimo le fitte trame mercantili che, a ogni arrivo o partenza delle centinaia di navi ogni anno, si intrecciavano a Roma tra gli "uomini di mare" e gli "uomini di terra", è sicuramente uno degli aspetti più interessanti su cui si potrebbe a lungo parlare ma su cui si ritiene più giusto soprassedere per non divagare ulteriormente su temi lunghi e complessi, tra l'altro, già trattati in altra sede.⁶²

⁶⁰ ASR, *Camera Urbis*, reg. 133, c. 26r.

⁶¹ Ivi, reg. 142, c. 17v.

⁶² Lombardi, *Dalla dogana alla taverna* cit., pp. 281-390.

Quello che, invece, può essere utile fare in ultima istanza – prima di chiudere questa mia breve analisi – è tirare le somme sul tema affrontato, chiamando in ballo nuovamente qualche dato riepilogativo, ma soprattutto rispondendo, in qualche modo, alla domanda contenuta implicitamente nel titolo di questo lavoro: nel mercato romano quattrocentesco, quale impatto quantitativo ebbero sotto il profilo produttivo-commerciale le tante tipologie di fermentati originarie delle realtà vitivinicole del Lazio meridionale?

Ebbene, si è visto innanzitutto come la posizione geografica delle varie località del distretto vitivinicolo di questa sub-regione spingesse chiaramente gli operatori commerciali a un diverso criterio di scelta e sfruttamento delle usuali linee di rifornimento su cui si muovevano ogni anno nel Quattrocento gli approvvigionamenti di vino diretti a Roma. Solitamente i fermentati prodotti nell'entroterra viaggiavano all'interno di contenitori in legno sulle vie consolari o su tracciati terrestri minori, caricati su some di animali, su vetture o carri, mentre quelli prodotti lungo le zone della fascia costiera sfruttavano la via marittima, grazie all'imbarco su navi di vario genere negli scali portuali più idonei per le operazioni di carico.

Per entrare, poi, più nello specifico: per quanto riguarda le aree territoriali più interne del distretto, su decine e decine di diverse realtà vitivinicole, soltanto sette – Anagni, Paliano, Segni, Cave, Cori, Velletri, e Genazzano – avevano la capacità ogni anno di far sentire il loro peso specifico nell'ambito generale delle importazioni vinicole dell'*hinterland* confluenti sulla capitale. Queste riuscivano a coprire da sole il 50%-60% del totale degli approvvigionamenti vinicoli terrestri diretti a Roma, con punte addirittura del 75% alla fine degli anni Settanta del Quattrocento: ciò voleva dire che ogni anno raggiungevano l'Urbe – per essere poi consumati dalle decine di migliaia di cittadini romani – più o meno tra i 400.000 e i 700.000 litri di vino di queste zone, per un volume di affari stimato tra 5.200 e 11.200 fiorini d'oro, a favore dei tanti mercanti operanti nel settore annualmente.

Sul fronte, invece, delle esportazioni marittime dirette a Roma, a distinguersi nel contesto distrettuale vitivinicolo basso-laziale erano soprattutto tre realtà rurali e portuali della linea costiera: Nettuno, Terracina e Sperlonga. Queste ultime, supportate probabilmente da una viticoltura intensiva che abbracciava vaste zone rurali e dalla presenza fondamentale di scali logistici essenziali a garantire l'approdo di navi di media stazza presenti regolarmente nel bacino del Mediterraneo, erano in grado di far arrivare nell'Urbe – salvo occasionali fasi – tra 240.000 e 1.000.000 di litri ogni anno, con punte di quasi 3.000.000 di litri di vino registrati durante particolari contingenze come, ad esempio, il giubileo del 1475. Tutto ciò si traduceva dal punto di vista econo-

mico-finanziario in un giro di affari che passava dai 3.800 fiorini d'oro, stimato per gli anni Quaranta del XV secolo, ai 15.500 fiorini d'oro alla fine degli anni Settanta dello stesso secolo, con punte che, anche qui, in presenza del giubileo subivano una reale impennata fino a superare abbondantemente i 45.000 fiorini d'oro.

Sulla scorta di questi dati, dunque, si può definitivamente concludere che l'impatto delle produzioni del distretto vinicolo del Lazio meridionale sul mercato romano fosse in termini assoluti piuttosto consistente. E lo era soprattutto in considerazione dell'accesa "concorrenza" innescatasi tra i principali centri vitivinicoli del Mediterraneo che annualmente partecipavano concretamente all'approvvigionamento vinicolo dell'Urbe. Parlo – riferendomi ovviamente a questo preciso contesto – di veri e propri "mostri sacri" della produzione vitivinicola medievale all'interno del Vecchio Continente: Creta per la Malvasia, il Regno di Napoli per il Greco, il Fiano, il Mangiaguerra e la Liguria per la Vernaccia, il Razese o Rossese e per il Moscatello di Taggia. Ebbene, pur in presenza di queste importanti realtà vinicole che certamente dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto qualitativo, non avevano allora molti rivali, il distretto basso-laziale seppe guadagnarsi con il duro sacrificio di molti viticoltori e l'impegno di mercanti del tempo un'importante fetta dell'appetibile "torta" del mercato vinicolo romano quattrocentesco. Con le sue produzioni di vini bianchi e rossi, specializzate e non, questo distretto riusciva a occupare, a secondo delle annate, dal 6% al 17% dell'intero approvvigionamento vinicolo su cui l'Urbe ogni anno contava; mentre dal punto di vista prettamente economico-monetario, esso riusciva a generare un giro d'affari che annualmente oscillava tra il 4% e il 13% all'interno dei profitti totali del rilevante mercato vinicolo dell'Urbe. Sono cifre che al di là di tutto dimostrano le potenzialità di un territorio, come il Lazio meridionale, votato sì da sempre alla viticoltura, ma che senza dubbio beneficiò – sfruttandola fino in fondo e possiamo senz'altro dire fino a oggi, considerate le decine di *cultivar* presenti in questo distretto – della imprescindibile presenza di una piazza commerciale, come Roma, che per secoli rappresentò il centro nevralgico di raccolta e consumo di molti prodotti non solo a livello interregionale, come è più logico ritenere, ma anche e direi soprattutto all'interno dell'intero bacino del Mediterraneo.

JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR

Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale*

Nel Lazio meridionale, come dappertutto nell'Italia comunale del tredicesimo secolo, la storia dei comuni è segnata dalle lotte tra nobiltà e popolo, la loro vita interna si svolge sotto il segno di un antagonismo crescente tra i *milites* che detengono un quasi monopolio del potere per la maggior parte del secolo e il resto della popolazione, i *pedites*, che vengono anche chiamati, secondo i luoghi, *massari*, *homines* e poi, man a mano che si va avanti nel secolo, *populares*.¹

Niente di originale in un simile quadro che si ripete ovunque nell'Italia comunale dei secoli XII e XIII. La peculiarità del Lazio meridionale sta tutt'al più in una certa lentezza nell'evolversi dei conflitti in un indiscutibile ritardo nella crescita di nuove forze socio-economiche, in breve in un relativo arcaismo delle strutture della società che consente forse allo studioso di cogliere meglio alcuni caratteri fondamentali delle società comunali nelle prime fasi della loro evoluzione, questo a causa di una documentazione meglio scaglionata nel tempo e, almeno su alcuni punti, più ricca.

Però un'altra ragione mi ha spinto a proporre come argomento di questo mio intervento quello dei rapporti tra nobiltà e popolo. È mio desiderio riconoscere pubblicamente il mio debito nei confronti di un'opera che più di ogni altra mi ha consentito di capire alcuni aspetti essenziali della vita dei comuni in tutto l'arco dell'Italia centrale, e non solo nell'ambito del Lazio meridionale, almeno durante la prima fase del regime comunale: si tratta, come è facile indovinare, di Giorgio Falco e dei suoi quattro articoli comparsi nell'«Archivio della società romana di storia patria» tra il 1919 e il 1926. Non sono certo

* Il saggio è stato pubblicato con analogo titolo in *Il Lazio meridionale tra Papato e Impero al tempo di Enrico VI*, Atti del Convegno internazionale, Fiuggi-Guarcino-Montecassino, 7-10 giugno 1985, Roma 1991, pp. 203-213.

¹ Per una trattazione generica di questi conflitti, cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VII/2, Torino 1987, pp. 321-606, alle pp. 450-458. [ora J.-C. Maire Vigueur, *Cavaliers et citoyens. Guerre, conflits et société dans l'Italie communale, XII^e-XIII^e siècles*, Paris 2003 ; trad. it. *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, Bologna 2004, ndr].

l'unico ad aver riscoperto questi lavori se di riscoperta si può parlare e non posso fare a meno di alludere alla decisione presa parecchi anni fa dalla Società romana di ripubblicare in un volume unico gli articoli di Falco dedicati alla storia della Campagna e Marittima.²

Il mio compito in questa sede sarà quindi molto semplice: mi limiterò a porre in risalto gli elementi insieme più originali e significativi che si possono oggi ricavare dall'analisi della società e del regime comunale nel Lazio meridionale portata avanti dal Falco nel suo studio a puntate sui comuni della Campagna e Marittima. Questo piccolo lavoro non mi pare inutile in quanto

² Gli articoli dedicati dal Falco alla storia del Lazio meridionale possono essere suddivisi in tre gruppi, anche se corrispondono quasi tutti alla prima fase, che si potrebbe chiamare romano-laziale, della sua attività scientifica:

- i primi articoli, pubblicati tra il 1913 e il 1916 nell'«Archivio della società romana di storia patria», (dora in poi «ASRSP») riguardano la storia di Velletri: cfr. G. Falco, *Il comune di Velletri nel Medioevo (sec. XI-XIV)*, in «ASRSP», 36 (1913), pp. 355-474; 37 (1914), pp. 267-306, 485-636; 38 (1915), pp. 515-550; 39 (1916), pp. 79-140, 467-512. Un altro articolo del 1915 annuncia l'allargamento di prospettiva che caratterizzerà i lavori successivi del Falco: G. Falco, *L'amministrazione papale della Campagna e della Marittima dalla caduta dell'amministrazione bizantina al sorgere dei comuni*, ivi, 38 (1915), pp. 677-707.

- Nel periodo immediatamente successivo Falco pubblica in quattro puntate i risultati delle sue ricerche in diversi archivi del Lazio meridionale: cfr. G. Falco, *I comuni della Campagna e Marittima nel Medioevo*, ivi, 42 (1919), pp. 537-605, 47 (1924), pp. 117-187; 48 (1925), pp. 5-94; 49 (1926), pp. 127-302

- Poco dopo, ormai lontano da Roma e già orientato prevalentemente verso altre prospettive storiografiche, Falco ricava da tre pubblicazioni di fonti sui Caetani (G. Caetani, *Caietanorum Genealogia*, Perugia 1920; Id., *Domus Caietana*, parte 1^a e 2^a, San Casciano Val di Pesa 1927; Id., *Regesta Chartarum*, voll. I e II, Perugia e San Casciano Val di Pesa 1925 e 1927) l'articolo che io giudico più bello della sua stagione romano-laziale: *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303)*, in «Rivista storica italiana», 45 (1928), pp. 225-278. Falco tornerà un'altra volta ad occuparsi del Lazio meridionale in occasione della pubblicazione di C. Scaccia Scarafoni, *Le carte dell'archivio capitolare della cattedrale di Veroli*, Roma 1960: cfr. G. Falco, *Note in margine al cartario di Sant'Andrea di Veroli*, in «ASRSP», 84 (1961), pp. 195-227, dove, tra l'altro, l'autore rievoca i suoi primi passi negli archivi locali.

[I saggi apparsi in «ASRSP», sono stati ripubblicati, con indici a cura di A. Cortonesi, per iniziativa della Società romana di storia patria: G. Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 24); il saggio *Sulla formazione e la costituzione della signoria dei Caetani* è stato riedito invece in G. Falco, *Albori d'Europa*, Roma 1947, pp. 293-333, ndr].

Esistono sulla personalità e il percorso storiografico del Falco un libro di piacevolissima lettura e studi di grande interesse: cfr. G. Vinay, *Pretesti della memoria per un maestro*, Milano-Napoli 1967; G. Pitarino, *G. Falco tra documenti e storia*, in «Nuova rivista storica», 52 (1968), pp. 102; R. Manselli, *Falco storico di Roma medievale*, in «Rivista storica italiana», 89 (1967), pp. 28-40; G. Severino, *Giorgio Falco, medievista*, in «La Cultura», 12 (1974), pp. 167-220.

il Falco non mostrava di essere molto consapevole di quello che c'era di nuovo nella sua opera, la quale mescola il buono e il meno buono, intuizioni o analisi talvolta geniali talvolta puramente tradizionali. Devo dire che avevo pure l'intenzione, proponendo questo tema agli organizzatori del convegno, di approfondire su alcuni punti il lavoro del Falco ricorrendo a una documentazione originale. Per mancanza di tempo ho dovuto limitarmi a uno spoglio molto veloce degli archivi capitolari di Veroli e Alatri e di quello comunale di Alatri, con risultati forse inferiori alle mie speranze: ritengo che se il lavoro filologico del Falco è tutt'altro che eccelso, i limiti della sua erudizione sono di gran lunga ripagati dalla sua lungimiranza nell'individuare i nodi più significativi della vita comunale del XIII secolo.

Milites, pedites sono i due vocaboli più usati dalle origini del periodo comunale fino al tardo XIII secolo per designare i due gruppi dentro i quali si distribuisce l'intera popolazione delle città del Lazio meridionale. Questa struttura binaria si perpetua anche quando ai due termini di *milites* e di *pedites* si sostituisce il binomio di nobiltà e popolo;³ il merito di Falco è di aver insistito sull'importanza del discriminante militare – questa capacità di combattere a cavallo che contraddistingue il *miles* – e sul fatto che in società economicamente poco sviluppate come sono quelle del Lazio meridionale, questa qualifica militare costituisce più a lungo che altrove il criterio distintivo dell'appartenenza alla nobiltà.⁴ A rincalzo di questa idea forte ma semplice, Falco raccoglie una serie di indici di natura molto diversa per illustrare il numero e più ancora il carattere periodico, annuale o meglio ancora stagionale, dei conflitti, delle guerre tra città o comunità vicine, fossero di rango più o meno uguale come Alatri, Veroli, Anagni, Ferentino, o ancora tra città e *castra* di rango appena inferiore come Vico o Colleparado, Veroli e Frosinone, Sezze e Priverno, ecc.⁵ Tra le ragioni principali di questa conflittualità ricorrente,

³ Falco ha sempre dimostrato di essere molto attento all'evoluzione delle terminologie dei gruppi sociali in rapporto con i mutamenti delle strutture socio-politiche del mondo comunale: cfr. in particolare Falco, *I comuni* cit., (1924), 157-1 59; (1925), p. 22.

⁴ È nella parte dedicata alla storia di Anagni nel XIII secolo che Falco sottolinea con maggior chiarezza il rapporto tra il fatto che la qualifica militare sia considerata o rivendicata dai *milites* come loro monopolio esclusivo e la loro pretesa a riservarsi come contropartita l'usufrutto esclusivo di alcuni redditi comunali; cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 161-163.

⁵ Molto vasto è lo spazio dedicato, nei lavori del periodo 1913-1926, alla narrazione delle aggressioni, delle guerre e di tutti i conflitti che segnano, nella Campagna-Marittima come nelle altre zone dell'Italia comunale, la storia dei secoli XII-XIV. Questa insistenza a tornare su episodi militari non può però essere interpretata come una adesione dell'autore ai

Falco pone in prima fila i litigi per questioni di confini e la necessità per queste comunità ad attività principalmente agricola di controllare zone sempre più vaste di pascolo e foreste per il mantenimento di una popolazione in forte crescita demografica.⁶ Evoca, più *en passant* che in maniera sistematica, le spedizioni e aggressioni condotte a solo scopo di bottino e allude al guadagno ricavato dai *milites* dall'*emendatio equorum*, cioè dal risarcimento molto spesso superiore ai danni subiti che i *milites* esigono dal comune o si attribuiscono, forti della loro superiorità schiacciante negli organi comunali.⁷ Invece porta

criteri della tradizione posttrisorgimentale e positivista che continuano allora ad imperversare nelle ricerche di storia locale o regionale. Si consideri prima di tutto la cura con la quale Falco distingue tra i diversi tipi di conflitti, a seconda delle loro cause, dei loro obiettivi, del loro ambito delle forze militari coinvolte ecc. Ci si accorgerà subito che a Falco interessa principalmente una conflittualità ben particolare, quella che ricorre periodicamente tra città, comunità e signori vicini, opponendo piccoli gruppi di combattenti e svolgendosi secondo riti e modalità che tradiscono la forte aderenza di tali usanze guerriere con le strutture profonde della società in questi centri del Lazio meridionale. Alcune delle sue osservazioni anticipano pure sul quadro, per il resto molto più sofisticato e soprattutto ancorato in un'analisi ben più approfondita del contesto socio-economico, della «guerre paysanne méditerranéenne» quale si può ricavare dall'opera di P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du XI^e siècle à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Rome 1973 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 221), I, pp. 357-358; II, pp. 955, 1112-1115.

Sarebbe auspicabile uno studio esauriente di alcuni di questi conflitti, laddove le fonti lo permettono, per valutare meglio il loro impatto concreto sulla vita delle comunità, l'importanza dei profitti diretti e indiretti ricavati dai *milites*, il numero dei combattenti, ecc.; la documentazione conservata nell'archivio comunale di Alatri e in quello della certosa di Trisulti potrebbe per esempio fornire ampia materia per uno studio dei conflitti tra Alatri e l'abbazia di Trisulti, o tra Alatri e le comunità vicine, particolarmente Vico, Trevi e Collepardo, per il controllo di quello che Toubert chiama «la grande forêt-frontière intercommunale» di Selva d'Elci, sulla quale vanta diritti la certosa di Trisulti; cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 183-185; Toubert, *Les structures* cit., I, p. 178.

⁶ Sovraccarico demografico, «clôture des finages communaux», produttività decrescente delle più recenti operazioni di dissodamento, saturazione dei «terroirs» di coltura intensiva, queste sono le principali componenti della crisi che colpisce nel XIII secolo l'ecosistema delle comunità castrali al termine della lunga crescita dei secoli X-XII e non c'è da stupirsi se non si trovano tracce nell'opera del Falco di concetti e metodologie di ricerca del tutto estranei alla sua cultura e, per una parte, al suo tempo. È d'obbligo più che mai in questo campo il rinvio all'opera di Toubert, *Les structures* cit., in particolare II, pp. 954-955.

⁷ Non sono corroborati da riferimenti a documenti precisi gli accenni ai profitti diretti della guerra (bottini e riscatti) per i *milites*. Per un'altra zona, si veda il documento pubblicato da A. Sansi, *Documenti storici in sussidio allo studio delle memorie umbre*, Foligno 1879, pp. 233-236, poi utilizzato da me in *Comuni e signorie* cit., pp. 365-366. Falco porta invece indizi inconfutabili di come i *milites* riescono ad attingere dai beni o dalle risorse comunali risarcimenti e vantaggi ben superiori alle loro perdite reali: cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 161-162, 172-173; (1925), p. 30. Per Anagni, cfr. P. Zappasodi, *Anagni attraverso i secoli*, 2 voll., Veroli 1908, I, p. 265, I due comuni per i quali si è conservata sul problema dell'*emendatio equorum* una documentazione di notevole interesse sono Viterbo e Perugia; per Viterbo, cfr. in particolare

prove lampanti della confisca dei beni comuni da parte dei *militēs*, confisca, accaparramento o padronanza, come si vorrà dire, che si verifica in diversi modi (vendita dei beni comuni a basso prezzo ai *militēs*, concessioni enfiteutiche molto vantaggiose, redditi o godimento della proprietà riservati ai *militēs* ecc.) ma viene sempre giustificato dalla necessità di offrire ai *militēs* un «giusto» compenso alla loro qualifica militare e ai danni che possono scaturirne.⁸

L'idea forza di Falco è insomma di individuare nella guerra e nella qualifica militare della nobiltà la struttura basilare della società comunale. Per il resto direi che le indagini del Falco sono rimaste molto rozze e insoddisfacenti. Siamo tutti d'accordo per attribuire a queste *civitates* del Lazio meridionale attività prevalentemente agricole. Questo non impedisce che ci siano spunti per nuove attività, sviluppo di settori più orientati verso gli scambi, si tratti dell'artigianato, dell'allevamento transumante o dello sfruttamento delle miniere presso Trisulti e Terracina. Il Falco allude vagamente a queste possibilità senza mai tentare un'analisi neanche minimamente sistematica di questi mutamenti di cui invece il Toubert delinea, già per la seconda metà del XII secolo, un abbozzo molto suggestivo.⁹ Sicché ci troviamo oggi per il periodo più remoto di fronte ad un quadro molto brillante dei mutamenti appena delineati mentre ci dobbiamo accontentare di indicazioni molto vaghe e pigre per il periodo durante il quale queste trasformazioni economiche hanno più profondamente inciso sulle strutture della società.

Altro punto debole nel ritratto che propone Falco di questa milizia cittadina: quale è la sua componente feudale? E poi quali diritti signorili possono

Gli statuti viterbesi del MCCXXXVII-VIII, MCCLI-MCCLVI, in *Statuti della provincia romana*, a cura di V. Fedecici, Roma 1930 (Fonti per la storia d'Italia, 69); per Perugia, cfr. J. Grundman, *The Popolo at Perugia (1139-1309)*, diss. per Ph.D., Saint-Louis Missouri 1974, *ad indicem*; uno studio sistematico sull'*emendatio* a Perugia dovrebbe valersi dello spoglio delle riformanze e dei registri dell'archivio giudiziario, nei quali abbondano gli spunti sull'argomento: cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Il comune popolare*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale; l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Congresso storico internazionale, Perugia, 6-9 novembre 1985, 2 voll., Perugia 1988, I, pp. 2-44.

⁸ Falco, che non brilla certo per la sua attenzione ai fattori economici, è stato portato ad affrontare l'argomento della proprietà collettiva perché aveva afferrato il suo impatto nelle lotte politiche all'interno della società comunale. Non è stato nondimeno del tutto refrattario agli aspetti economici dell'argomento e, almeno per Sezze e Ninfa, ha saputo cogliere il ruolo fondamentale dei beni comuni nell'ecosistema delle comunità contadine: cfr. Falco, *I comuni* cit., (1925), p. 22, Id., *Sulla formazione* cit., pp. 252-258.

⁹ Cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 115-159: «Il regime economico dei comuni»; alcune tracce della presenza di mercanti e di allevatori romani a Velletri in Id., *Il comune di Velletri* cit., (1913), pp. 614-616, ecc. Pagine brillantissime di Pierre Toubert su «Le paysage urbain» e «L'économie urbaine» nei secoli X-XII in *Les structures* cit., I, pp. 660-677.

vantare questi *militēs* delle città? E di chi caso mai sono i vassalli?¹⁰ Su quest'ultimo punto c'è da ricavare qualcosa da un articolo molto posteriore di Falco, quello successivo alla pubblicazione delle carte vescovili anteriori al XIII secolo di Veroli a cura di Scaccia Scarafoni; sulla base di queste carte, il Falco ricostruisce il processo col quale il vescovo di Veroli impone mano a mano la sua tutela sulle signorie castrali della diocesi come Monte San Giovanni, Pofi, Torrice, ecc. di cui parte almeno delle consorterie signorili diventano i suoi vassalli.¹¹ Non si può escludere che questo processo di feudalizzazione abbia toccato pure i *militēs* cittadini e abbia fatto di loro quei *militēs ecclesie* ai quali accenna il Toubert a proposito di Alatri e di Anagni dove sottolinea il carattere molto compatto e raggruppato del loro habitat intorno alla cattedrale.¹²

D'altra parte non c'è ragione di pensare che lo sviluppo della feudalità, verificatosi in un primo momento intorno ai grandi monasteri, non si sia allargato pure intorno ai vescovi, coinvolgendo anche parte dei *militēs* urbani.¹³ Lontana da me quindi l'idea di negare la presenza dei vassalli, principalmente vescovili, nelle file dell'aristocrazia militare delle città. Quello che invece mi preme sottolineare è il ruolo tutto sommato modesto di questa componente feudale e signorile nella potenza e, direi, nell'identità o nella figura socio-economica e culturale di questa milizia cittadina; facciamo conto che ad Alatri ci sia alla fine del XIII secolo – e mi fondo su un documento ben preciso del

¹⁰ I *militēs* cittadini costituiscono secondo me un gruppo ben delimitato col quale non si possono identificare questi lignaggi estranei alla città che, a un certo momento, di solito in seguito ad un privilegio pontificio, esercitano certe forme di dominio sulla città, come si verifica in particolare a Sezze e a Terracina nella prima parte del XIII secolo. Cfr. Falco, *I comuni* cit., (1919), pp. 600-604, (1925), pp. 23-26, 46-60. Non si può escludere che alcuni di questi *militēs* possano vantare prerogative signorili su una frazione della popolazione cittadina ed esercitino quindi all'interno stesso delle mura urbane un dominio di tipo signorile; tale ipotesi non trova, per quanto ne so, nessun riscontro nei documenti citati dal Falco o da altri, mentre è un *cas de figure* ben documentato in altre città dell'Italia centrale e da me analizzato in *Comuni e signorie* cit., pp. 63-70, 74-76. Sulle diverse componenti della dominazione dei *militēs* all'interno della città, cfr. Ph. Jones, *Economia e società nell'Italia medievale: il mito della borghesia*, in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 234-249, 293, 304-308; G. Tabacco, *Nobiltà e potere ad Arezzo in età comunale*, in «Studi medievali», 3^a serie, 15 (1974), pp. 1-24; Id., *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze tra XII e XIII secolo*, ivi, 17 (1976), pp. 41-79.

¹¹ Falco, *Note in margine* cit., pp. 219-223; queste infeudazioni ed altre collegate con il dominio su questi *castra* del lignaggio dei Girinidi trovano largo spazio nell'opera di Toubert, *Les structures* cit., *ad indicem*.

¹² Ivi, I, 664.

¹³ Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i *militēs ecclesie* sono dei *militēs abbatie*, tant'è vero che la documentazione illumina molto meglio la diffusione delle strutture feudo-vassallatiche dalla parte dei grandi monasteri extraurbani che dalla parte dei vescovi e dei capitoli cattedrali; cfr. Toubert, *Les structures* cit., II, pp. 1103-1126: «La féodalité autour des grands établissements monastiques (vers 1000-vers 1150)».

1293¹⁴ – una cinquantina di famiglie di *militēs*; solo una minoranza di loro può vantare legami feudo-vassallatici nei confronti del vescovo e probabilmente contano poco i redditi ricavati dall'esercizio di prerogative signorili nel complesso delle risorse che costituiscono la potenza economica di questa classe.¹⁵

Il che non significa che non esista d'altronde un intreccio di legami di ogni sorta, matrimoniali e patrimoniali, di tenore e di stile di vita ecc. tra i *militēs communis* e le consorterie signorili dei *castra* vicini, come ci sono dei legami, di natura però diversa, tra la milizia cittadina e i più grandi lignaggi signorili, i *praecipui seniores* ben studiati da Toubert per l'XI e il XII secolo, quelli che le fonti del XIII secolo chiamano sempre più spesso *barones* o *potentes viri*.¹⁶

Infine un ultimo argomento da portare a sostegno di questa mia visione della milizia comunale, lo trovo nell'analisi a mio giudizio molto acuta del Falco riguardante l'aristocrazia cittadina nel periodo precomunale. Piuttosto che porsi in termini formali o istituzionali il problema delle origini del comune, come si soleva fare allora, Falco ha cercato di capire se c'era continuità o rottura tra la classe dirigente del primo periodo comunale e l'aristocrazia dell'epoca precomunale. Ha cominciato col mostrare l'esistenza, nell'XI secolo, di un'aristocrazia cittadina composta di *nobiliores homines*, giudici e ricchi proprietari terrieri, come i ventisei *virī magnifici et iudices* di Veroli che, nel 1076, intervengono come testimoni o protagonisti in un atto in cui la città offre all'abbazia di Casamari una certa quantità di beni fondiari, come contropartita per gli oggetti preziosi e il denaro consegnati da questa a Riccardo di Capua in pagamento del tributo di 30 lire che egli aveva imposto alla città.¹⁷ Falco ha poi messo in luce il ruolo svolto da queste aristocrazie locali in una serie di compiti d'interesse comune, pagamento di tributi o di fodri imperiali, amministrazione della proprietà collettiva, esercizio della giustizia, organizzazione della difesa, ecc.¹⁸ Falco non era un prodigio di erudizione e ci sarebbe molto da dire sulla qualità del suo uso dei testi. La sua analisi è particolarmente difettosa quando evoca la natura dei poteri di cui i *nobiliores homines* si assicurano

¹⁴ Archivio comunale di Alatri, cass. XIII, perg. 45(A) del 3 giugno 1293: compromesso tra le due fazioni nobili di Alatri; il documento non è sfuggito a Falco che lo cita per illustrare conflitti tra fazioni alla fine del XIII secolo: cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 181-182.

¹⁵ Di opinione diversa è Giovanni Tabacco, come risulta dalla discussione che ci ha messi a confronto nel corso di un convegno a Perugia; cfr. *Società e istituzioni* cit., pp. 680-683.

¹⁶ Due volte Falco ha tentato di tratteggiare il quadro della nobiltà feudale nel Lazio meridionale: cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 137-150, e Id., *Sulla formazione* cit., pp. 231-323. Da osservare che non c'è nell'opera di Pierre Toubert un discorso globale e sistematico sui *praecipui seniores* ai quali ci sono molti accenni sparsi: cfr. per esempio Toubert, *Les structures* cit., I, p. 733; II, pp. 838-849, 1130, ecc.

¹⁷ Cfr. Falco, *I comuni* cit., (1919), p. 565.

¹⁸ Ivi, pp. 558-563, 570-571.

progressivamente la consegna: egli parla vagamente di «signori», o di «ufficiali locali» ma senza proporre identificazioni precise.¹⁹ È invece perfettamente convincente quando dimostra la piena continuità delle famiglie dirigenti e il progressivo affermarsi della loro autonomia sia nei confronti del vescovo sia nei confronti dei grandi signori laici laddove questi esercitavano forme di dominio sulle città,²⁰ il che fa pensare che, senza negare che il processo di feudalizzazione abbia toccato alcune delle famiglie dell'aristocrazia cittadina, questa sia stata nella sua maggior parte risparmiata. Degna di attenzione sarebbe anche l'insistenza del Falco a sottolineare la competenza giuridica di questa aristocrazia cittadina che, oltre alla qualifica militare, rappresenterà uno dei suoi punti di forza durante tutto il periodo comunale.²¹ Mi manca il tempo di fermarmi su questo aspetto e probabilmente sarò anche costretto a riassumere brevemente quello che in partenza doveva costituire la parte principale del mio discorso, cioè i motivi dei conflitti che, man a mano che si va avanti nel XIII secolo, segnano l'evolversi dell'antagonismo tra *milites* e *pedites*, nobiltà e popolo.

Intendiamoci bene; nella visuale di Falco, il mondo comunale, le città e le campagne del Lazio meridionale all'epoca dei comuni sono percepiti come un mondo assalito da conflitti continui, conflitti tanto esterni quanto interni ai comuni. Tra questi ultimi, non tutti scaturiscono dall'antagonismo tra *milites* e *pedites*. In alcuni comuni la popolazione cittadina ha dovuto concentrare tutte le sue forze per strappare a grandi famiglie feudali le prerogative signorili, in materia di tasse e di giustizia principalmente, da loro detenute all'interno stesso delle mura cittadine: è il caso, tra l'altro, di Sezze con i da Ceccano e soprattutto di Terracina con i Frangipane.²² Verso la fine del XIII se-

¹⁹ Ivi, p. 565.

²⁰ Ivi, pp. 566, 600-604.

²¹ In realtà si potrebbe rilevare una certa incoerenza nelle opinioni di Falco su questo punto. Quando parla della formazione dei comuni, dimostra molta lucidità nell'individuare nella giustizia uno dei settori chiave per l'emergenza della nuova classe dirigente: cfr. ivi, p. 570. In altre occasioni invece aderisce alla *communis opinio* tuttora dominante tra gli storici che considerano il diritto come una scienza «borghese» e la professione di giudice come tipico mezzo di promozione sociale a disposizione delle classi non nobili della popolazione cittadina: cfr. Id., *Note in margine* cit., p. 223. Sulla competenza giuridica della nobiltà e dei *milites*, cfr. J.-C. Maire Vigueur, *Justice et politique dans l'Italie communale de la seconde moitié du XIII^{ème} siècle: l'exemple de Pérouse*, in «Comptes rendus de L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», avril-juin 1986, pp. 312-330.

²² Cfr. Falco, *I comuni* cit., (1925), pp. 21-68.

colo, diventa sempre più frequente il coinvolgimento della popolazione cittadina, ma soprattutto della parte nobiliare, in conflitti di fazioni collegati con lotte tra grandi lignaggi di baroni o con tentativi baronali per prendere il potere all'interno della città stessa o almeno per accrescere la loro influenza nell'ambito comunale.²³ Di tutti questi aspetti della vita comunale del XIII secolo, Falco offre un quadro delineato con grande perspicacia, dimostrando la sua capacità a cogliere il valore significativo di fenomeni fino ad allora poco studiati se non da storici della sua levatura come per esempio il Luzzatto del periodo marchigiano.²⁴ Però in nessun campo questa sua dote brilla come quando si tratta di smontare nel groviglio di conflitti tra *milites* e *pedites* le ragioni fondamentali, i motivi basilari che stanno in fondo ad ogni loro contesa: cioè la fiscalità, il risarcimento dei danni di guerra e il controllo dei beni comuni. Non ci sono dubbi che se Falco avesse dovuto stabilire una classifica tra questi tre problemi in ordine al loro peso avrebbe dato la precedenza ai beni comuni. Le pagine da lui dedicate al comune di Sezze girano principalmente intorno ai problemi di gestione, poi di accaparramento, usurpazione e recupero dei beni comuni. Appena meno appariscente è lo stesso argomento nelle pagine dedicate alla storia di Terracina e via dicendo.²⁵ Dove questo ruolo non scaturisce direttamente dalla documentazione, egli lo suggerisce illustrando la frequenza dei conflitti tra comunità vicine come per esempio si vede nel caso di Alatri e di Veroli. Chiaramente la rilevanza politica della proprietà collettiva rimanda al ruolo basilare dei beni comuni nel mantenimento degli equilibri fondamentali di queste comunità rimaste principalmente agrarie. Ripeto che uno spoglio completo degli archivi di Alatri e di Veroli, anche

²³ Cfr. Falco, *Il comune di Velletri* cit., (1913), pp. 409-425; Id. *I comuni* cit., (1924), pp. 149, 168-169 (Anagni), 181-182 (Alatri); (1925), pp. 61-68 (Terracina).

²⁴ Non c'è nessun accenno nei lavori del Falco alle ricerche di Luzzatto sul periodo comunale nelle Marche, tutte o quasi anteriori alla prima guerra mondiale. Non mancano profonde analogie nella produzione storiografica di questi due autori nel primo periodo della loro attività scientifica, anche se da Luzzatto la ricerca erudita viene fiancheggiata e alimentata da una riflessione teorica sui rapporti sociali ispirata al materialismo storico e alle scienze sociali del primo Novecento mentre il Falco attinge a tutt'altre fonti le sue concezioni della storia e della società; sul Luzzatto del periodo marchigiano, cfr. *l'Introduzione* di M. Berengo a G. Luzzatto, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari 1966, pp. XLIX.

²⁵ Tre sono le città nelle quali la documentazione ha portato Falco a dedicare maggiore attenzione alle connessioni tra lotte politiche e gestione della proprietà collettiva: Anagni, Sezze e Terracina; cfr. Falco, *I comuni* cit., (1924), pp. 161-162; (1925), pp. 21-56. Per un confronto con altre regioni dell'Italia centrale, cfr. Grundman, *The Popolo at Perugia* cit., *ad indicem*; A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del Comune di Perugia Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, Perugia 1983, *passim*; J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie* cit., pp. 12-18, 132-138; Id., *Défense et mise en valeur d'un bien communal: le territoire de Selva Pagana in districtu comunis viterbiensis*, in *Cultura e società nell'Italia medievale. Studi per P. Brezzi*, Roma 1988, II, pp. 479-489.

se non dovesse portare alla scoperta di documenti sconvolgenti, consentirebbe probabilmente di integrare più di quanto ho avuto la possibilità di fare in questa circostanza il dossier riunito dal Falco.²⁶ Nello stesso modo ci sarebbe ancora molto da ricavare nei fondi archivistici frettolosamente spogliati dal Falco, penso principalmente a quelli di Anagni, Terracina e Sezze, per approfondire temi come quelli dell'emendatio equorum e dell'estendersi progressivo delle collette ai *militēs*.²⁷ È probabile tuttavia che la documentazione a disposizione per il Lazio meridionale non consentirà allo studioso di portare avanti su questi due problemi un'analisi così precisa e articolata come si può fare invece per una città quale Viterbo e per i comuni dell'Umbria.

Può darsi che, consapevole come sono del mio debito nei confronti del Falco, io sia propenso ad idealizzare la sua figura, e in particolare ad attribuire al suo pensiero una coerenza che solo un lavoro di paziente *décryptage* consente di reperire. L'importante rimane il fatto che il Lazio meridionale, contrariamente all'immagine depressa che di solito trascina con sé lo scarso sviluppo della sua civiltà urbana, ha portato un contributo del tutto originale alla conoscenza di alcuni dei nodi fondamentali della storia comunale, contributo che mi è stato di immenso aiuto per capire meglio l'evolversi dei regimi comunali anche in altre regioni dell'Italia centrale, come l'Umbria e il Lazio settentrionale, almeno per le prime fasi della loro evoluzione. Mi pare insomma che il lavoro di Falco abbia per la storia comunale del XII e XIII secolo un valore paradigmatico che va ben aldilà della zona presa in considerazione, come l'analisi strutturale del Toubert per il Lazio del periodo anteriore ha un

²⁶ Cfr. Archivio capitolare di Alatri, n. 115 (19 giugno 1305): il comune concede al capitolo una «ferreriam dicti comunis positam in flumine Colleparidi», a titolo di pegno per il prestito di diversi oggetti preziosi; Archivio comunale di Alatri, pergamena del 9 marzo 1320: il comune concede in enfiteusi alcune «terre et silve incolte» di proprietà comunale contro pagamento di 100 fiorini e un censo annuo di 30 soldi. Gli statuti di Alatri dedicano diverse rubriche alla protezione, al ricupero e all'amministrazione dei beni comuni: cfr. Mariano D'Alatri, C. Carosi, *Gli statuti medioevali del Comune di Alatri*, Alatri 1976, L. I, rr. 18-20; L. II, r. 59; L. IV, r. 29; L. V, rr. 12, 35, 41-44, l'archivio capitolare di Veroli contiene parecchi documenti riguardanti pascoli e zone incolte rimasti a lungo indivisi tra il comune di Veroli e i *castra* di Monte San Giovanni e di Bauco, poi la loro divisione nel corso del secolo XIV: cfr. C. Scaccia Scarafoni, *Il territorio di Veroli nell'alto Medioevo*, in «ASRSP», 53 (1930-1932), pp. 255-282, con edizione di documenti.

²⁷ Per Anagni e Terracina, indicazioni sullo stato della documentazione in Toubert, *Les structures* cit., I, p. 40, n. 2, p. 42, n. 1. Per Terracina, ora M.T. Caciorgna, *Una città di frontiera: Terracina nei secoli XI-XIV*, Roma 2008. Per Sezze si annuncia la pubblicazione imminente delle pergamene dell'archivio comunale a cura di M. T. Caciorgna [*Le pergamene di Sezze (1181-1347)*, a cura di M.T. Caciorgna, 2 voll., Roma 1989 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5), ndr].

valore paradigmatico per tante altre zone del mondo mediterraneo. Non vorrei spingere più avanti il confronto tra Falco e Toubert, concluderò dicendo che per merito di queste due opere eccezionali, il Lazio si trova ad occupare nella storiografia medievalistica un ruolo di primo piano che probabilmente questo convegno avrà, tra altri meriti, quello di ricordare e di sottolineare.

ANTONELLA MAZZON

Un bolognese a Cori nel XIV secolo Spigolature dal “mancato” archivio di San Matteo in Merulana*

Già Paul Fridolin Kehr nel suo progetto di censimento generale dei documenti pontifici oramai più di un secolo fa dichiarava che relativamente alla chiesa-ospedale romana di San Matteo in Merulana «de archivo nullam habemus notitiam».¹

Allo stato attuale le tracce documentarie più consistenti lasciate da questo ente² sono state rinvenute (anche se quasi esclusivamente riguardanti il XIV secolo) all'interno del patrimonio documentario della chiesa parrocchiale di San Trifone e del contiguo convento di Sant'Agostino, entrambi gestiti dagli eremitani a partire dal XIII secolo.³ L'ospedale di San Matteo viene infatti

* Il presente contributo prende spunto dal mio *Pergamene agostiniane relative a Cori*, in «Annali del Lazio Meridionale. Storia e storiografia», 6/1 (2006), pp. 54-79.

¹ Cfr. P.F. Kehr, *Regesta pontificum romanorum, Italia Pontificia*, I, Roma, Berlin 1906, pp. 39-40.

² Sulla chiesa-ospedale di San Matteo in generale si rinvia a G. Tomassetti, *cenno storico della chiesa di S. Matteo in Merulana*, Roma 1883; Kl.-M. Henze, *San Matteo in Merulana*, in *Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di storia e paleografia*, II, *Per la storia di Roma*, Roma 1924 (Studi e testi, 38), pp. 404-414; C. Huelsen, *Le chiese di Roma nel medio evo. Cataloghi e appunti*, Firenze 1927, rist. anast. Roma 2000, pp. 386-387, 599; F. Ferrero, *El convento romano de San Mateo in Merulana (1623-1825)*, in «Specilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris», 17 (1969), pp. 381-401; F. Lombardi, *Roma. Le chiese scomparse. La memoria storica della città*, Roma 1996, pp. 89-91; C. Alonso, *El convento agustino de S. Mateo*, in «Specilegium historicum Congregationis SS.mi Redemptoris», 54 (2006), pp. 151-184.

³ San Trifone e Sant'Agostino saranno a lungo unite in una sola amministrazione da parte degli Eremitani ma, sia nei cataloghi delle chiese che negli atti notarili, saranno citate alternativamente assieme oppure come se ognuna facesse storia a sé, cfr. G. Falco, *Il Catalogo di Torino delle chiese, degli ospedali, dei monasteri di Roma nel sec. XIV*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 32 (1909), pp. 411-443: 429 e nr. 73; Huelsen, *Le chiese di Roma nel medio evo* cit., pp. 45, 51, 60; P. Egidi, *Libro di Anniversari in volgare dell'Ospedale del Salvatore*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 31 (1908), pp. 169-209: 192; P. Egidi, *I necrologi, i libri affini della provincia romana nel Medioevo*, I, Roma 1904, p. 546; A. Mazzon, *Il patrimonio documentario delle più antiche fondazioni agostiniane a Roma*, in *Alle radici dell'Ordine Agostiniano*, Atti del Convegno (Roma, 13-17 ottobre 2006), in «Analecta Augustiniana», 70 (2007), pp. 473-506: 486-487; Ead., *Note sulla famiglia romana dei Roffredi tra XIII e XIV secolo*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. Mazzon, Roma 2008 (Nuovi Studi Storici,

“aggregato” alla fondazione eremitana romana⁴ nel corso del XV secolo, e questa annessione doveva portare con sé l’incameramento di ogni bene compreso l’archivio e la documentazione in esso conservata. Non dovette però trattarsi di un’acquisizione immediata.

San Matteo in Merulana: i Crociferi e gli eremitani del convento di Sant’Agostino

Pochissime sono le tracce dell’esistenza di San Matteo in Merulana prima dell’anno Mille. Papa Alessandro I nel 112 lo aveva eretto a titolo cardinalizio e come tale compare nell’elenco del Sinodo di Roma del 1° marzo 499, ma risulta soppresso nel 600 da Gregorio Magno. Seguono circa sei secoli di totale oblio durante i quali la chiesa doveva forse versare in una sorta di stato di abbandono fino a quando nel corso dei secoli XII e XIII viene più volte sottoposta ad opere di restauro. Nel 1110, dopo alcuni interventi compiuti dal *presbiter* Anastasio, la chiesa viene di nuovo consacrata e nel 1212 è oggetto di ricostruzioni e lavori, ad opera di Andrea e Andreatto, due membri dell’Ordine dei Crociferi,⁵ un Ordine poco noto ma che nella casa romana di Merulana troverà una delle sue sedi più importanti venendo anche assunta come residenza del procuratore dell’Ordine presso la curia romana.

76), pp. 623-640 e da ultimo Ead., *La parrocchia di San Trifone del convento romano di Sant’Agostino*, in *Redde rationem. Contabilità parrocchiale tra medioevo e prima età moderna*, a cura di A. Tilatti e R. Alloro, Verona 2017 (Quaderni di storia religiosa, 21), pp. 61-83.

⁴ A. Mazzon, «Ad tollendum discordiam inter monasteria». *Riflessioni e brevi note sull’eremitano Paolo Mattabuffi*, in *Roma e il papato nel Medioevo. Studi in onore di Massimo Miglio*, I, *Percezioni, scambi e pratiche*, a cura di A. De Vincentiis, Roma 2012 (Storia e Letteratura, Raccolta di studi e testi, 275), pp. 441-449.

⁵ Sull’ordine dei Crociferi si veda L.M. van Rooijen, G.D. Gordini, *Crociferi italiani*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, III, Milano 1976, col. 312; K. Baaken, *Papsturkunden für die Crociferi*, in *Ex ipsis rerum documentis. Beiträge zur Mediävistik. Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburtstag*, herausgegeben von K. Herbers, H. H. Kortum e C. Servatius, Sigmaringen 1991, pp. 335-343; G.P. Pacini, *Fra poveri e viandanti ai margini della città: il “nuovo” ordine ospitaliero dei crociferi fra secolo XII e XIII*, in *Religiones novae*, in «Quaderni di storia religiosa», 2 (1995), pp. 57-85; Id., *L’ordine ospitaliero dei Crociferi attraverso il cod. ms. 474 della Biblioteca Comunale di Treviso. Contributo alla storia dell’Ordine fino alla soppressione del 1656*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 50 (1996), pp. 398-434 (per San Matteo in Merulana si indicano in particolare i ff. 483r-487v del manoscritto trevigiano oggetto del contributo); Id., *I Crociferi e le comunità ospedaliere lungo le vie dei pellegrinaggi nel Veneto medioevale secoli XII-XIV*, in *I percorsi della fede e l’esperienza della carità nel Veneto medioevale*, a cura di A. Rigon, Padova 2002 (Carrubio, 1) pp. 155-172; tra i saggi più recenti si segnala G. Carraro, *I Crociferi a Padova nei secoli XII-XIV*, in *Arbor ramosa. Studi per Antonio Rigon da allievi, amici, colleghi*, a cura di L. Bertazzo, D. Gallo, R. Michetti e A. Tilatti, Padova 2011 (Centro Studi Antoniani, 44), pp. 449-464. In generale sugli ordini ospedalieri si veda *Gli ordini ospedalieri tra centro e periferia*, a cura di A. Esposito e A. Rehberg, Roma 2007 (Ricerche dell’Istituto Germanico di Roma, 3)

Ma chi erano questi uomini che vivevano «iuxta disciplinam bone memorie Cleti»?

Alessandro III, fra il 1160 e il 1170, concedendo la protezione apostolica a un gruppo di laici che avevano fatto dell'ospitalità (secondo l'esempio proposto dal leggendario fondatore Cleto che per primo si era messo al servizio del prossimo bisognoso) e della povertà individuale una scelta di vita, aveva stabilito l'insieme delle norme che essi dovevano seguire per vivere e servire Dio.⁶ Il termine Crociferi o Crocigeri, con cui questa sorta di precursori degli Ordini Mendicanti vengono chiamati dallo stesso pontefice per la prima volta in un documento del 1173, non sembra trovare origine nelle crociate ma nella consacrazione al servizio dei poveri in nome della stessa croce. Le più antiche tracce di questo Ordine si trovano in documenti relativi a donazioni di terreni in cui viene sempre specificato per loro l'obbligo di costruirvi un ospedale in cui poter accogliere poveri, infermi e pellegrini e fino alla prima metà del XIII secolo la documentazione pontificia si presenta piuttosto cospicua e riguarda oltre una cinquantina di fondazioni.⁷

L'ospedale romano di San Matteo, che già nel 1216 gode della protezione di papa Onorio III, il 15 maggio 1256 viene incorporato all'ospedale di Santa Maria di Bologna⁸ e nel 1320 è retto da un priore e da otto frati. E per almeno un altro secolo non sappiamo molto di più, ossia fino a quando a metà del XV secolo il priorato sul monastero di San Matteo risulta libero per l'assenza dei membri del suddetto Ordine e indebitamente occupato da due frati dell'Ordine della b. Maria del Monte Carmelo.

Il 1° luglio 1455 Callisto III dispone che Sn Matteo venga dato in commendata al maestro agostiniano Paolo Mattabuffi, romano penitenziere apostolico nella basilica di San Pietro in Vaticano e cappellano pontificio,⁹ «quoad

e in particolare il saggio di A. Rehberg, *Una categoria di ordini religiosi poco studiata: gli ordini ospedalieri. Prime osservazioni e piste di ricerca sul tema "centro e periferia"*, pp. 15-70.

⁶ «Ad petitionem autem vestram regulam, secundum quam viveret debeatis et omnipotenti Deo servire, duximus constituendam», cfr. P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italien, I, (1896-1899)*, Città del Vaticano 1977, pp. 227-230 doc. 9, cfr. Pacini, *I Crociferi e le comunità ospedaliere* cit.

⁷ Nel ms. trevigiano citato *supra* a nota 5 si ha notizia di una lettera del 1392 con cui il generale dà incarico a due priori di visitare le province dell'Ordine, tra cui: Romandiola, Marca Anconitana, Tuscia, Terra Urbis, Ducato di Spoleto, Sicilia, Terra di Lavoro, Campania, cfr. Pacini, *I Crociferi e le comunità ospedaliere* cit., nota 33 e testo ad essa corrispondente.

⁸ Cfr. *Les Registres d'Alexandre IV (1254-1261)*, a cura di C. Bourel de la Roncière et al., Paris 1895-1959, pp. 399-400 docc. 1341-1342 e Huelsen, *Le chiese di Roma* cit., p. 37 nr. 296.

⁹ Mazzon, *Il patrimonio documentario* cit., p. 488 e nota 65; P. Piatti, *Mattabuffi, Paolo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LXXII, Roma 2009, pp. 131-132; Mazzon, «Ad tollendum discordiam inter monasteria» cit.; S. Guido, *Reliquie e reliquiari dei santi Sebastiano, Luca e Cristoforo nel Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro in Vaticano*, in «OADI - Rivista Osservatorio

vixerit tenendum, regendum et gubernadum commendat». ¹⁰ Mattabuffi gestisce tale ente religioso per circa un ventennio, finché nel 1477 probabilmente a causa dell'età, decide di rinunciarvi liberamente e lo rimette nelle mani del sommo pontefice. Il priore e i frati del convento di Sant'Agostino presentano allora un supplichevole memoriale a Sisto IV nel quale lo pregano di voler unire e aggregare alla sagrestia del loro convento, povera di rendite, le entrate del priorato di San Matteo, che non superano i 25 fiorini d'oro. Sisto IV sopprime il priorato di San Matteo e l'aggrega con le sue rendite alla sagrestia degli eremitani. ¹¹ Il 27 ottobre 1477 il m. Bartolomeo da Caletro, priore della *domus* eremitana, a nome suo e dei frati, si obbliga a pagare l'intera annata dovuta per il priorato di San Matteo pari a venticinque fiorini d'oro di Camera. ¹² Evidentemente era una spesa che conveniva sostenere pensando agli introiti futuri, che erano rappresentati oltre che dalle offerte dei fedeli (in particolare in occasione della festività di san Matteo il 21 settembre) anche dalle vigne e casali di proprietà di tale ente. ¹³ Il legame tra Mattabuffi e San Matteo rimane comunque vivo tanto che ancora nel settembre del 1482, in occasione della festività del patrono, il padre maestro dona una *piatança* del valore di un ducato e tre bolognini. ¹⁴

Dall'estate 1483 priore di San Matteo risulta essere l'agostiniano fr. Luca ¹⁵ che in occasione della festa del santo evangelista, per la quale vengono acquistati tiglio e alloro nonché lampade e ampolle, ¹⁶ riscuote le oblazioni versate

per le Arti Decorative», consultabile on line http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=2829#footnote_76_2829 (verificato il 10 agosto 2020).

¹⁰ Roma, Archivio della Curia Generalizia Agostiniana (d'ora in poi AGA), *Bolle originali dei Papi*, Bull. Hh 4-42; C. Alonso, *Bullarium Ordinis Sancti Augustini. Regesta*, III, Roma 1998, p. 170 nr. 430 (1° luglio 1455).

¹¹ Cfr. Alonso, *Bullarium* cit., II, 1362-1415, Roma 1997, p. 279 nr. 733 (12 agosto 1477); ed. in L. Torelli, *Secoli agostiniani: ovvero Historia generale del Sacro Ordine Eremitano del Gran Dottore di santa Chiesa S. Aurelio Agostino vescovo d'Hiippona, divisa in 13 secoli*, VII, Bologna 1682, pp. 255-256. Sisto IV interverrà poi nella vicenda relativa all'appartenenza del Mattabuffi ad entrambi i conventi romani eremitani confermando quanto stabilito nel capitolo generale dell'Ordine celebrato a Ferrara (*ibid.*, p. 292 nr. 769, 24 aprile 1480).

¹² AGA, *S. Agostino*, C 10, f. 161r; Roma, Archivio di Stato (d'ora in poi ASR), *Agostiniani in S. Agostino*, b. 15 (Inv. 1691), nr. 343. Il mese successivo nel registro del frate procuratore sono registrate le spese sostenute per la bolla di S. Matteo con l'elenco dei documenti e tasse versate per una cifra superiore ai trenta ducati, cfr. *ibid.*, b. 179, ex., ff. 171v-170r (27 novembre 1477).

¹³ Tra le proprietà della chiesa-ospedale vanno annoverati un casale e delle vigne, cfr. ASR, *Agostiniani in S. Agostino*, b. 15 (Inv. 1691), nr. 2060'''.

¹⁴ ASR, *Agostiniani in S. Agostino*, b. 180, *introitus*, f. 14r (29 settembre 1482).

¹⁵ *Ibid.*, *exitus*, f. 30v (28 e 30 agosto 1483) e b. 107, *introitus*, f. 40r.

¹⁶ *Ibid.*, b. 107, *exitus*, ff. 23r (20 settembre 1483), 29r (20 settembre 1484).

presso l'altare.¹⁷ Gli succede fr. Antonello di Velletri, che nell'autunno del 1489 viene incarcerato per il furto perpetrato durante il suo priorato di una colonna di alabastro conservata nella chiesa di San Matteo.¹⁸

Il 7 febbraio 1499 i padri di del convento di Sant'Agostino considerando «non minori studio nobis esse debere nostro Ordinis bona acquirere (quam) acquisita tueri et ea quidem que utilitatem plurimam ac fructus uberiores nobis quotidie (afferre) quorumve incuria nobis est (de decori) ac proprio non meliori scandalo», deputano il fr. Stefano da Genazzano come amministratore e custode perpetuo del luogo e della vignola della chiesa di San Matteo in Merulana, unita al convento di Sant'Agostino, perché grazie al «suo ingenio atque arte restaure».¹⁹

La concessione *vel* unione di San Matteo al convento eremitano viene confermata da papa Alessandro VI il 23 ottobre 1501,²⁰ mentre Leone X ne ripristina il titolo cardinalizio conferendolo il sei luglio 1517²¹ al cardinale Egidio da Viterbo, già priore generale degli Agostiniani, che fa riparare la chiesa e rifare il soffitto. Alessandro VII nel 1658 affida la chiesa agli Agostiniani Ibernesi, poi nel 1661 viene concessa alla Congregazione perugina.²² Nel 1776 Pio VI sopprime il titolo cardinalizio e in questo ente vengono collocate le monache di San Norberto, adoratrici perpetue del SS. Sacramento, ma vengono presto cacciate dai Francesi. La chiesa viene fatta demolire dal governo della repubblica romana giacobina nel 1798.²³

¹⁷ ASR, b. 107, *introitus*, ff. 40r (21 settembre 1483; 13 bolognini e 12 denari), 51r (21 settembre 1484, 26 bolognini e mezzo).

¹⁸ ASR, *Agostiniani in S. Agostino*, b. 181, *introitus*, f. 36r, 7 settembre 1490.

¹⁹ AGA, *S. Agostino*, C 10, f. 199r-v; ASR, *Agostiniani in S. Agostino*, b. 15 (Inv. 1691), nr. 325.

²⁰ Alonso, *Bullarium* cit., IV, 1492-1572, Roma 1999, p. 33 nr. 59.

²¹ C. Eubel, G. van Gulik, *Hierarchia catholica*, III, Monasterii 1910, p. 16.

²² N. Cruesen, *Monasticon Augustinianum*, Monachii 1623, p. 447.

²³ Lombardi, *Roma. Le chiese scomparse* cit., p. 90; Alonso, *El convento agustino de S. Mateo in Merulana* cit.

La documentazione di San Matteo all'interno dell'archivio agostiniano

La documentazione del complesso eremitano di Sant'Agostino è oggi suddivisa in tre differenti luoghi di conservazione: l'archivio della Curia Generalizia Agostiniana,²⁴ l'Archivio di Stato di Roma²⁵ e l'Archivio Segreto Vaticano, in quest'ultimo in realtà un ristretto nucleo di pergamene è andato a costituire un piccolo fondo tutto relativo ai primordi di San Trifone.²⁶ L'archivio di San Matteo non entra a far parte della documentazione "agostiniana" subito dopo l'acquisizione del 1477.

Benedetto Leoni nella sua monografia dedicata ai Crociferi e pubblicata nel 1598,²⁷ afferma di aver visto i documenti di San Matteo presso l'archivio dello stesso ospedale, mentre alcuni documenti sicuramente appartenenti all'archivio ospedaliero sono presenti nell'inventario stilato nel 1601 dall'agostiniano Giulio Benarino.²⁸ Anzi forse proprio all'arrivo di questo nuovo ma-

²⁴ Quando nel 1778 padre Tommaso Bonasoli (1729-1803), opera l'ultimo ordinamento dell'archivio agostiniano prima della soppressione, si trova con le pergamene appartenenti ai vari archivi già mescolate tra loro e semplicemente ordinate cronologicamente, pertanto si limita a collocare tutti i mazzi degli «strumenti originali e copie» sulla scansia C dell'archivio, dando a ciascun pezzo un nuovo numero progressivo, cfr. Tommaso Bonasoli, *Indice di tutti i libri spettanti all'archivio del convento di S. Agostino di Roma*, 1778, conservato in AGA, A 1.

²⁵ Il versamento avvenne il 24 gennaio 1876, in base alla legge n. 1402 del 19 giugno 1873, che estendeva con modifiche alla provincia di Roma la legge n. 3036 del 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose; cfr. O. Montenovesi, *La raccolta di pergamene dell'Archivio di Stato in Roma*, estr. da «Notizie degli Archivi di Stato», III (1943), Roma 1943, p. 17.

Per il materiale conservato presso l'Archivio di Stato di Roma si veda A. Lodolini, *L'archivio delle corporazioni religiose*, I, *L'archivio del convento di S. Agostino in Roma (e di S. Trifone) (1491-1873)*, in «Archivi d'Italia», ser. 2a, I (1933-1934), pp. 99-109; O. Montenovesi, *Le antiche chiese di S. Trifone in «Posterula» e di S. Agostino in Roma*, in «Roma. Rivista di studi e di vita romana», CXXXVII (1935), pp. 307-320 (che però non prende in considerazione e quindi non regesta le pergamene: 6, 7, 10, 11-13, 15, 17, 24-25, 30, 52-53, relative a San Matteo in Merulana, e le pergamene 10 e 22, relative a San Trifone, ivi, pp. 308-316); A. Lodolini, *Frati agostiniani in Roma (1254-1870)*, in «Strenna dei romanisti», XVI (1955), pp. 185-192; B. Van Luijk, *Sources italiennes pour l'histoire générale de l'ordre des Augustins. Rome: les archives du convent S. Agostino*, in «Augustiniana», 9 (1959), pp. 183-202.

²⁶ Archivio Segreto Vaticano, Fondo San Trifone, 1-7, già in Instrumenta monastica; si veda K.A. von Fink, *Das Vatikanische Archiv. Einführung in die Bestände und ihre Erforschung*, Roma 1951, p. 151; R. Hüls, *Sui primordi di S. Trifone a Roma*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 99 (1976), pp. 336-341; Mazzon, *Il patrimonio documentario* cit., pp. 477-481. La ricostruzione di come le pergamene siano arrivate in Archivio Segreto è oggetto di uno studio di prossima pubblicazione di Mirko Stocchi.

²⁷ *L'origine et fondatione de' Crociferi*, Venetia 1598.

²⁸ ASR, *Agostiniani in Sant'Agostino*, b. 17, *Registro degli Istromenti 1284-1601*, compilato da Giulio Benarino (citato in seguito come Inv. 1601).

teriale si deve la necessità di redigere agli inizi del XVII secolo un nuovo inventario degli *instrumenta*.²⁹

Dal confronto con gli altri due inventari, ossia quello redatto da fr. Cesario Orsini nel 1431-1432³⁰ e la *Tavola dell'Archivio fatta nel 1691 e con ordine cronologico trascritta nell'inventario. Bolle dall'anno 1185 al 1674. Atti notarili 1185-1691*, ad opera di Matteo De Flentin,³¹ e con il materiale pergameneo conservatosi nella Curia generalizia e in Archivio di Stato speravo si potesse realizzare una ricostruzione, per quanto virtuale e parziale, dell'archivio di San Matteo.

La mancata presenza di documenti sicuramente afferenti allo stesso Sant'Agostino – negli inventari non sono infatti state registrate né diverse pergamene relativi a San Trifone (come ad esempio i documenti corrispondenti alle pergamene con segnatura 3, 4, 10 dell'Archivio di Stato) né altre di sicura attribuzione a Sant'Agostino (pergamene 17, 27, 30, 31, 36, 37, 43, 45 sempre conservate nell'Archivio di Stato di Roma) – e l'uso da parte dei compilatori di indicazioni troppo vaghe per identificare il materiale, mi ha portato ad affermare che non è possibile assegnare i singoli documenti ad un ente piuttosto che ad un altro. In particolare è risultata piuttosto complessa e non sempre sicura l'identificazione dei *munimina*, ossia dei documenti che attestano la proprietà di un bene accompagnandolo nei vari passaggi giuridici che lo interessano, perché non sempre riconducibili a proprietà o ad atti relativi a frati o al convento.³²

²⁹ Tra il 1778 e il 1834 scompaiono il *Repertorium instrumentorum* (segnato *A3); l'*Inventario cronologico e alfabetico delle scritture ed istrumenti* (relativo agli anni 957-1754 e segnato *A7) e l'*Inventario cronologico* del 1755 (*A8), cfr. Van Luijk, *Sources italiennes pour l'histoire générale de l'ordre* cit.

³⁰ La sezione relativa ai documenti è stata edita in A. Mazzon, *Il più antico inventario dei documenti (1431) del convento agostiniano romano di San Trifone-Sant'Agostino*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», XL (2010), 77, pp. 15-64. Il registro era stato oggetto di studio da parte di David Gutiérrez relativamente al più antico inventario dei manoscritti della Biblioteca Angelica e da Anna Esposito per un inventario dei beni parrocchiali di San Trifone del 1517; cfr. D. Gutiérrez, *La biblioteca di S. Agostino di Roma nel secolo XV. A Inventario del 1432*, in «Analecta Augustiniana», 27 (1964), pp. 5-58; A. Esposito, *La parrocchia "agostiniana" di S. Trifone nella Roma di Leone X*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen âge», 93 (1981), pp. 495-523 [edito con aggiunte con il titolo *La prima rilevazione parrocchiale cittadina: S. Trifone, anno 1517*, in *Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma 1995, pp. 43-74.

³¹ ASR, *Agostiniani in Sant'Agostino*, b. 15 (citato in seguito come Inv. 1691). Flentin registra parzialmente i documenti presenti nell'archivio prendendo in considerazione solamente gli *istrumenta* che a suo avviso presentano un chiaro legame con Sant'Agostino-San Trifone.

³² Per esempio una serie di documenti, per lo più compravendite che gravitano territorialmente su Sutri e dintorni è legata alla figura di Agostino Favaroni, generale dell'Ordine degli Agostiniani nei primi decenni del Quattrocento. Sulla figura del Favaroni e della sua presenza nel convento romano si vedano A. Mazzon, *La famiglia sutrina dei Favaroni e la sua documentazione medievale*, in *Sutri nel medioevo. Aspetti e problemi delle vicende storiche, urbanistiche e territoriali (secoli X-XIV)*, a cura di M. Vendittelli, Roma 2008, pp. 279-290; Ead., *Tracce di una*

Tra i documenti sicuramente riconducibili al fondo di San Matteo vanno annoverate alcune pergamene conservate presso l'Archivio di Stato in cui vengono l'ente e i frati crociferi in esso presenti sono citati in modo esplicito.³³ Una parte di questi documenti riguarda i Sassoni, una famiglia di mercanti romani, e la loro acquisizione di un casale che poi sarà proprietà di San Matteo in Merulana e infine, ma solo dopo il XV secolo, degli Agostiniani.³⁴

Anche un piccolo altro dossier di pergamene, conservate invece presso l'Archivio della Curia Generalizia agostiniana e che sembra interessare in modo specifico abitanti e luoghi di Cori, va ricondotto a San Matteo in Merulana, ma passando per le vicende di un bolognese.

Cori, Matteo Lambertini de Lambertis di Bologna e San Matteo in Merulana

Inizialmente non sembrava possibile poter collocare le pergamene di interesse corano in un preciso e medesimo fondo. Anche se la presenza degli Agostiniani nella cittadina pontina è attestata dal secolo XIII, prima poco fuori Porta Romana³⁵ e successivamente nel cuore della cittadina con l'annessione del convento alla chiesa parrocchiale di Santa Oliva ad opera di Ambrogio Massari,³⁶ tuttavia altri parevano essere i motivi nei quali andava ricercata la motivazione della loro collocazione e conservazione all'interno di un "archivio agostiniano".

famiglia nella Tuscia medievale: i Favaroni di Sutri, in *Famiglie nella Tuscia tardomedievale. Per una storia. XV e XVI Giornata di Studio per la storia della Tuscia* (Orte, 14 dicembre 2008 e 18-19 dicembre 2009), a cura di A. Pontecorvi e A. Zuppante, Orte 2012, pp. 173-180.

La presenza di altro materiale apparentemente estraneo ai diversi fondi finora individuati, per esempio un frammento degli statuti di Osimo, può avere diverse e molteplici spiegazioni, non ultima quella dovuta alle «maggiori garanzie di tutela» offerte dagli archivi ecclesiastici in generale. Per questo documento il nesso proposto con AGA è «rappresentato dalla persona di Clemente da Osimo, priore generale degli Agostiniani a varie riprese dal 1271 al 1291»; cfr. M. Vendittelli, *Un frammento inedito di una redazione duecentesca degli statuti comunali di Osimo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 62 (1989), pp. 383-388: 386.

³³ Corrispondono a ASR, *Agostiniani in Sant'Agostino*, cass. 1, pergamene 5, 6, 7, 11, 12, 13 e 15 (per un arco cronologico che va dal 1295 al 1356).

³⁴ A. Mazzone, *Una famiglia di mercanti della Roma duecentesca: i Sassoni*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 123 (2000), pp. 59-84.

³⁵ In seguito ad una donazione di un orto da parte di *Iohannes Miles*, sua sorella Maria e sua moglie Logia al priore Angelo *Chazzattis* nel 1273 i frati Eremitani si stabiliscono poco fuori Porta Romana, cfr. P.F. Pistilli, *Una committenza castigliana nella Marittima: l'oratorio della S.S. Annunziata a Cori*, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura. Dipartimento di Storia dell'Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici (Università La Sapienza, Roma)», nuova ser., fasc. 34-39 (1999-2002), pp. 233-240: 237.

³⁶ Nell'ultimo ventennio la presenza dell'ordine agostiniano nel territorio corese è stata oggetto di diversi studi e pubblicazioni, con particolare riguardo alla figura del generale dell'Ordine Ambrogio Massari: F. Biferali, *Ambrogio Massari, Guillaume d'Estouteville e il chiostro*

Una fonte che potremmo definire “collaterale”, ossia un documento conservato in tutt’altro archivio (quello di Sant’Angelo in Pescheria conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana) ma che riguarda un personaggio citato in tre dei cinque documenti presi in considerazione, ha suggerito una spiegazione plausibile per motivare la loro presenza presso l’Archivio della Curia agostiniana. Si tratta del testamento di Matteo *Lambertini de Lambertis*,³⁷ un bolognese trasferitosi a Cori, il quale decide di lasciare ogni suo bene proprio all’ospedale romano di San Matteo in Merulana.

Di Matteo sappiamo che è un *causidicus* (avvocato) e un *decretorum professor* originario di Bologna, identificabile con il «domnum Matheum de Bononia» che interviene il 17 luglio 1347 nella causa tra il capitolo e i canonici di Santa Maria in *Monasterio* da una parte e le monache di Sant’Agnese fuori le mura dall’altra, per il possesso di un terreno chiamato «Mons della Questione seu Pedica della Questione».³⁸

figurato di Sant’Oliva a Cori, Tolentino 2002 (Monografie storiche agostiniane, Nuova Serie, 2); G. Pesiri, *La presenza agostiniana a Cori nelle notizie di padre Tommaso Bonasoli*, in «Annali del Lazio Meridionale. Storia e storiografia», V/2 (2005), pp. 37-46; C. Ciammaruconi, *Gli insediamenti agostiniani nella diocesi di Anagni e l’episcopato di frate Giovanni Pagnotta (1330-1341)*, in «Latium», 24 (2007), pp. 101-120; Id., *Il primo insediamento eremitano a Cori. Il locus di S. Agostino extra muros (1273-1467)*, in *Il complesso monumentale di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e moderna*, a cura di D. Palombi e P.F. Pistilli, Tolentino 2008 (Monografie Storiche Agostiniane, Nuova Serie, 8), pp. 37-63 e nello stesso volume il saggio di P.F. Pistilli, *Il trasferimento entro le mura. Ambrogio Massari e il santuario medievale di S. Oliva*, pp. 65-85; G. Pesiri, *Documenti degli archivi degli Agostiniani di Cori (1244-1503). Saggio di ricostruzione*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 117-224; C. Ciammaruconi, *Il monastero di S. Margherita a Cori (1299-ante 1451): la più antica fondazione agostiniana femminile a sud di Roma?*, in «Analecta Agustiniana», 72 (2009), pp. 63-90; Id., *Gli Eremitani di S. Agostino nel Lazio meridionale (XIII-XIV secolo)*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 63 (2009), pp. 379-408.

³⁷ La tentazione di ricondurre questo personaggio alla famiglia bolognese dei Lambertini è piuttosto forte; già nel secolo XIII alcuni membri occupano cariche di rilievo nella gerarchia civile, tra cui quella di podestà. È inoltre attestata una certa attività bancaria, supportata da un buono stato patrimoniale agli inizi del secolo XIV, cfr. P. Montanari, *La formazione del patrimonio di una antica famiglia bolognese: i Lambertini*, in «L’Archiginnasio», LXII (1967), pp. 320-353. Ma suggestiva è anche l’ipotesi di una sua appartenenza alla famiglia ghibellina dei Lambertazzi, cacciati sul finire del XIII secolo da Bologna dopo un primo esilio a Faenza nel 1275, cfr. G. Milani, *La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: note preliminari*, in *Le storie e la memoria. In onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne e A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 271-293.

³⁸ Egli interviene in qualità di giudice «investimentorum fractorum» in luogo di Pietro Costuti, giudice della *Camera Urbis* assente da Roma il giorno del dibattimento. Il dieci settembre dello stesso anno dagli atti della stessa causa si evince che a Matteo è succeduto un nuovo giudice, Pietro da Gaeta. P. Fedele, *S. Maria in Monasterio. Note e documenti*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 29 (1906), pp. 183-227: 214-220 doc. III. Sulla vertenza giudiziaria tra i due monasteri, in fieri già nel 1155, e ripresa poi nel 1281, cfr. *Il monastero di S.*

Egli è sicuramente a Cori dal 1358 ma per ora non è dato di sapere quando in effetti si spostò dall'Urbe al territorio pontino. Si può invece supporre che si rechi a Cori al seguito di qualche romano che lì deve aver assunto una carica pubblica³⁹ oppure perché egli stesso assunto dal Comune come esperto in diritto.

E di uomini di legge forestieri a Cori dovevano essercene sicuramente. Nella prima metà del Duecento al governo del Comune deve provvedere un *rector* di nomina pontificia e se è un uomo di legge questi amministra di persona la giustizia in primo grado, sia penale che civile, diversamente deve avvalersi di un *iudex communis*, che secondo Falco solitamente è forestiero. Mentre «nell'ultimo ventennio del secolo sono documentati anche un *notarius communis* et un *syndicus*. Il notaio (...) era forestiero e la sua permanenza in carica era legata a quella del rettore, al quale probabilmente competeva anche la sua nomina», al sindaco è invece affidata l'amministrazione dei beni comunali e «quasi certamente, viste le sue competenze, si trattava di un uomo di legge», che viene probabilmente nominato dai membri degli organi comunali.⁴⁰ Il 29 novembre 1312, come sostenuto da Giorgio Falco, la comunità corana stipula dei patti con il Senato romano (analoghi a quelli siglati due settimane prima da Roma con il Comune di Velletri), secondo i quali è previsto, ogni sei mesi, «l'invio di un podestà *cum mero et mixto imperio*» eletto tra i cittadini romani dal consiglio del popolo.⁴¹ Secondo i *Pacta degli Statuta civitatis Corae*⁴² al vertice

Agnese sulla via Nomentana. Storia e documenti (982-1299), a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma 2015 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 8) pp. XXI, 26-27 e p. 233 doc. 92.

³⁹ Secondo gli Statuti di Roma il podestà da inviare a Cori doveva essere scelto tra dodici romani «bonos et probos viros de melioribus quos scient et poterint pro officio potestarie terre Core» (cfr. l'edizione di C. Re, *Statuti della città di Roma*, Roma 1880 (Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica, 1), p. 222: Lib. III, cap. XXXV). Sui rapporti tra Roma e Cori cfr. E. Di Meo, *Il Campidoglio fuori Roma. I Podestà di Cori, feudo del Popolo romano, da Urbano V a Clemente VIII (1362-1605)*, Roma 2018 (Collana Miscellanea della Società romana di storia patria, 69).

⁴⁰ P.L. De Rossi, *Istituzioni e vicende statutarie di Cori (secoli XIII-XVIII)*, in *Statuta civitatis Corae*, (Romae 1732), rist. anast. con traduzione di G. Pesiri, presentazione di V. Crescenzi, saggi introduttivi di G. Pesiri e P.L. De Rossi, Anagni 2014 (Immagini del Lazio meridionale 4), pp. 9-20: 10.

⁴¹ Cfr. *Le pergamene di Sezze (1181-1347)*, a cura di M.T. Caciorgna, Roma 1989 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 5), p. XV e G. Falco, *I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-705, 47 (1924), pp. 116-187; 48(1925), 5-94 e 49 (1926), pp. 195-227 ripubblicato in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel medioevo*, 2 voll., Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, XXIV), pp. 419-690: 559; De Rossi, *Istituzioni e vicende statutarie di Cori* cit., pp. 10-11; V. Crescenzi, *Cori e il suo ordinamento tra XIV e XVI secolo*, in *Statuta civitatis Corae*, pp. IX-XXII: XIX-XX.

⁴² Riportati nell'edizione a stampa del 1549, cfr. *Statuta civitatis Corae*, Romae 1549.

dell'ordinamento giuridico rimane il podestà, ma il Comune può nominare e stipendiare «un magistrato, il “giudice”, forestiero e “dottore esperto in diritto”, il quale risiede nel palazzo comunale e rende anch'egli giustizia in materia civile e penale, indipendentemente dal podestà».⁴³

E del probabile servizio itinerante del *de Lambertis* in qualità di uomo di legge troviamo prova più tardi, nel febbraio del 1365, quando *Matheus de Bononia*, in qualità di giudice del comune di Sezze, ordina una ricognizione dei «possessi sottoposti alla giurisdizione della chiesa di Santa Maria».⁴⁴

Nel settembre del 1370, pur abitando a Cori, Matteo decide di fare rogare il suo testamento a Roma, nel rione di Sant'Angelo, dal notaio Antonio di Lorenzo Scambi⁴⁵ e tra i testimoni c'è anche un corano, ossia Pietro *ferrarius dictus alias Talgia Sarde*.

Nel disporre le sue ultime volontà il *dominus Matheus domini Lambertini de Lambertis de Bononia causidicus nunc habitator in tenimenti Core* decide di lasciare tutti i beni, elencati di seguito, alla moglie Sofia e alla di lei madre Maria finché saranno in vita entrambe (*reliquid domine Sophie, eius uxoris, et domine Marie, matris ipsius domine Sophie, toto tempore vite ipsarum et cuiuslibet earum infrascripta bona ad habendum, tenendum, possidendum et omnia alia faciendum*), ma dopo la loro morte tutti i beni dovranno andare all'Ospedale di San Matteo in Merulana (*bona sint et esse debeant hospitali Sancti Macthei de Merolana de Urbe*), mentre la chiesa prescelta per la sepoltura è la centralissima Santa Maria in Aracoeli. A questo punto appare chiaro il legame con il bolognese e l'ospedale di San Matteo in Merulana ed è legittimo supporre che i documenti corani siano giunti nell'archivio eremitano dopo il versamento dell'archivio di San Matteo, in cui erano a loro volta confluiti in seguito al lascito testamentario di Matteo *Lambertini* e possano essere in parte considerati dei *munimina*, ossia dei «documenti di garanzia»,⁴⁶ che il lascito di Matteo si porta appresso.

Dalla lettura delle sue ultime volontà apprendiamo che egli ha una sorella, Margherita, e una nipote Caterina cui destina due fiorini, ma non sappiamo

⁴³ G. Pesiri, *L'amministrazione della giustizia a Cori nell'età moderna*, in *Giustizia e criminalità a Cori in età moderna*, a cura di G. Pesiri, P.L. De Rossi e E. De Meo, Cori 2002, pp. 5-21: 5-6. Cfr. M.T. Caciorgna, *Scritture ed ufficiali pontifici nella Campagna e Marittima del primo Trecento*, in *Offices, écrit et papauté (XIII^e-XVII^e siècle)*, études réunies par A. Jamme et O. Poncet, Rome 2007 (Collection de l'École française de Rome, 386), pp. 47-71.

⁴⁴ M. T. Caciorgna, *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996 (Pagine della memoria, 4), pp. 191, 208, 232-233.

⁴⁵ Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora in poi BAV), S. Angelo in Pescheria, I, 6, ff. 72r-73v, not. A. Scambi, 11 settembre 1370.

⁴⁶ Cfr. I. Baumgärtner, *S. Maria in Via Lata. L'importanza di un fondo archivistico per la storia della città di Roma (1100-1258)*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 113 (1990), pp. 115-150: 128.

in quale luogo abbiano dimora. Nel testamento Matteo accenna anche ai libri che possiede dicendo che in parte sono in pegno e parte sono in comodato presso un altro uomo di legge, Gregorio *de Marganis*.⁴⁷ Gregorio ha in pegno per cinque fiorini d'oro il Sesto e le Clementine e per tre fiorini la Novella di Giovanni di Andrea, mentre ha in comodato una copia del Donato, le Letture di Cino da Pistoia e Dino del Mugello sul *Digestum Novum* e l'Inforziato, i Brocarda di Azzone e dei sermoni.⁴⁸

Tra gli enti ecclesiastici destinatari di lasciti ci sono l'ospedale Santo Spirito in Sassia e di nuovo l'ospedale di San Matteo in Merulana che ricevono ciascuno venti soldi, la stessa cifra deve poi andare alla chiesa di San Salvatore di Cori. I beni immobili citati nel testamento riguardano esclusivamente Cori e consistono in due case, alcuni appezzamenti, quattro vigne e un orto. Ma vediamoli nel dettaglio:

- due case, entrambe nella parrocchia di San Salvatore, la prima *cum casareno* contiguo dello stesso Matteo, confinante con i beni di Maria *Iacobi Alesantri*, di Giacomo *Pallonis* e con la piazza; la seconda confinante con i beni di Giovanni della Testobella, del maestro Giovanni calzolaio, di Giovanni *Lacture*;
- delle terre *cum vallibus seu vallecthis* nella contrada detta *Fons prati*, vicino la stessa fonte e ai beni di Maria, moglie di Maccarone, di Cecco *Andree* detto Toti, la via pubblica nonché alle proprietà della chiesa di Santa Maria Nova e nei pressi del fossato *quod dividit inter dictas terras et dictas valles seu vallecthis*;
- un *vineale*, nella contrada detta *Pretapenta* vicino i beni di Cecco *Iacobi Mellonis*, di Cincio *Macthei*, la via pubblica e i beni degli eredi di *Colutia Petri Cole*;
- tre vigneti, due nella contrada di Sant'Angelo; il primo confinante con le proprietà di Simeone *Macthie*, la via vicinale, i beni degli eredi di *Iutii Pelliconis*, di Cola *Alberti ferrarius*, di Maria *Trucii Luce*; il secondo confinante con la via vicinale e con i beni di Maria di Matteo e di Cola di Renzo *Mangonis*. La terza vigna è sita nella contrada detta *Vallis Salvatoris*, vicino al fossato comune e ai possedimenti di *Trucio Iacobi Andree*, di Giovanni delle Conche e di Meo di Graziano e alla via vicinale;

⁴⁷ Sulla famiglia Margani si veda I. Ait, *I Margani e le miniere di allume di Tolfa: dinamiche familiari e interessi mercantili fra XIV e XVI secolo*, in «Archivio Storico Italiano», CLXVIII (2010), pp. 231-262. Gregorio compare come giudice palatino (1359) e poi come *causidicus* (1363), *ibidem*, nota 10 a p. 234; cfr. *I protocolli di Iobannes Nicolai Pauli. Un notaio romano del '300*, a cura di R. Mosti, Roma, 1982, p. 111 doc. 263, p. 171 doc. 399; *Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de Caputgallis (1374-1386)*, a cura di R. Mosti, Roma 1994, p. 555 doc. 697; *Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372)*, a cura di I. Lori Sanfilippo, Roma 1986, p. 8 doc. 5.

⁴⁸ Sui libri appartenuti a giuristi che li citano nei loro testamenti cfr. I. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento*, Roma 2001 (Nuovi studi storici, 57), pp. 476-478.

- un orto con degli alberi di gelso, situato vicino ai beni di *Trutio* Capoccini, degli eredi di Giovanni *Mundi* e degli eredi di *Trutio* di Giovanni di Cola.

Questo piccolo dossier documentario, oltre ad offrire notizie utili ad abbozzare la figura del giurisperito di Bologna trasferitosi nel Lazio meridionale, contiene informazioni e spunti su personaggi corani che vengono via via citati come testimoni, confinanti o come notai, e su località e chiese lì esistenti. Nel documento più antico, datato 25 febbraio 1323, Giovanni del fu Giovanni *Lucie* detto “Maialenus” obbliga come pegno dotale alla moglie Maria di Agostino una vigna sita a Cori, nella contrada *Vinalium de duce*.⁴⁹ Tra i confinanti della vigna vengono citati Pietro *Fusci Berte Matthie Agonis* e Gorio *Rubei*. L’atto viene rogato a Cori dal notaio Stefano *Iobannis Riccii*⁵⁰ e alla presenza di alcuni corani, ossia Riccardo della Rocca, Leonardo *Açibo* e Cisco *Girardi*. In questo documento non si trovano precisi riferimenti a Matteo *Lambertini* ma è molto probabile che il documento sia un un atto comprovante il possesso del bene, ossia un *munimen*, arrivato nelle mani di Matteo assieme al vigneto.

Protagonista del secondo documento è invece una donna. Si tratta della *nobilis mulier* Petruccia figlia del fu Noccherio Malabranca di Ninfa,⁵¹ la quale il 25 luglio 1328, decide di dettare le sue ultime volontà. La testatrice istituisce suoi eredi i figli Noccherio notaio,⁵² Andrea e la *domina* Sofia; a loro destina ogni diritto e bene tranne quelli indicati nei legati. A Noccherio ed Andrea destina in egual porzione un terreno sito a Ninfa, nella contrada *que vulgo dicitur Gripta Longa*. Ad Andrea lascia poi un *lectum de pennis* e tutti gli oggetti esistenti nella sua casa di Ninfa tranne quei beni che desidera lasciare alla nipote Maria,

⁴⁹ Appendice, doc. 1.

⁵⁰ L. Mariani, *L'archivio storico di Cori. Studi preparatorii al Codice diplomatico di Roma*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 13 (1890), pp. 527-536: 530, doc. 9; G. Floridi, *Il notariato negli statuti del basso Lazio. Profilo del notaio comunitario, figure di alcuni notai e cronotassi (secc. IX-XXI)*, Frosinone 2005, p. 111.

⁵¹ G. Tomassetti, *La Campagna Romana antica, medioevale e moderna*, nuova edizione a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, 7 voll., Firenze 1975-1980, II, pp. 459-471, in particolare p. 465 in cui segnala che l’ospedale di San Matteo in Merulana conserva dei beni in Ninfa (la notizia corrisponde al contenuto del documento ASR, *Agostiniani in Sant’Agostino*, cass. 1, perg. 1 del 29 marzo 1337, ossia al mandato di procura di Domenico, priore dell’ospedale di San Matteo in Merulana, il quale agisce con il consenso dei frati Giovanni *Provençani*, Lucio, Pietro *de Sancto Severino*, Ceccarello e Bartolomeo, per frate Pietro di Roma perché possa riscuotere *libras .X. et duas gallinas* nel territorio di Ninfa).

⁵² Il *discretus vir notarius* Noccherius *Andree Malabrance de Cora* nel 1335 presenza all’atto di pace tra le comunità di Ninfa e Cori *Le pergamene di Sezze* cit., doc. 142, pp. 493-497, 3 gennaio 1335) e in un documento dello stesso anno viene ricordato un atto di deposito da lui rogato ma attualmente deperduto (*ibid.*, doc. 143, pp. 498-499: 498, 23 febbraio 1335); è poi uno dei quattro notai che nel 1370 autenticano la copia di una bolla di Urbano V che conferisce “privilegio ai Corani” (cfr. Mariani, *L'Archivio storico di Cori* cit., p. 531; Floridi, *Il notariato* cit., p. 111).

figlia di Sofia. Petruccia destina alla figlia Sofia quanto a lei dato in dote quando è andata sposa a Lello di Civita, come appare da un *instrumentum* rogato da un altro notaio di Cori, Giacomo di Matteo di Giorgio,⁵³ dà inoltre alla figlia *de .XIII. rasis vinearum suarum quinque positarum* (sic) *in tenimento Core in contrata Pre-tapente, iuxta rem quam tenet et possidet Cola Civatellus et rem domine Margarite Iohannis Manc(...)*. Alle stesse Sofia e Maria destina dieci libbre di provisini per l'acquisto di masserizie (ossia un letto, una catena di ferro e una *caldariam heream*) e le suppellettili che stavano nella sua casa di Ninfa (*unam caldarotiam et unam sertaginem de here et unam grassulam*, una certa quantità di filato greggio, un tripode con una candela *de ferro* e un *rellerium*, ossia un guanciaie). Tra i vari beni immobili posseduti da Petruccia nel testamento vengono ricordati due casali, entrambi siti in Ninfa: il primo nella contrada *Casalis Benedicti*, confinante con i beni di Maria di Dato, vedova di Meo *Sancti Marchi* e i beni di Angelo; mentre il secondo casale è nella contrada *que vulgo dicitur Pantanellum*, vicino ai beni all'ospedale di Santo Spirito *de Urbe* e la via pubblica. Sempre a Ninfa ella possiede un orto, nella contrada Pantanello, confinante con i beni dell'ospedale di Santo Spirito e di Benedetto *Lauri* e Giovanni *Maioris* e una casa, vicino ai beni di Pietro *Leti* di Priverno e di Giacomo *Cocozonis*. Petruccia inoltre dispone che vengano destinate 10 libbre di provisini *in opere Sancti Augustini de Cora* e cinque soldi alla chiesa corana di Santa Margherita; venti soldi sono invece destinati *in opere* a San Giovanni, a San Pietro e alla chiesa di San Salvatore di Ninfa, la stessa cifra deve essere corrisposta al monastero di Sant'Angelo, mentre a San Biagio ne vanno dieci. Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici di Roma sono solo due quelli ricordati, ossia l'ospedale di Santo Spirito cui destina cento soldi e l'ospedale di San Matteo in Merulana cui lascia quaranta soldi. Tra i suoi esecutori testamentari va senz'altro segnalata e sottolineata la presenza di Saba, frate lettore nel convento di Sant'Agostino di Cori. L'atto è rogato a Cori, *in domo habitationis dicte domine Soffie, in qua iacebat infirma dicta testatrix* da un notaio corano, ossia Pietro *Guidonis*,⁵⁴ e anche i testimoni sono tutti residenti nella cittadina, si tratta del *dompnus* Giovanni Arrufa arciprete di San Salvatore di Cori, Andrea *Petri Iacobi*, Giacomo *Amati Sonelle*, *Trutio Veralli*, Pietro *Mathei Rubei*, Bartolomeo detto Pelagino, e *Amatutio Sonella*.

Maria, figlia di Sofia e nipote di Petruccia, può essere verosimilmente identificata con la madre di Sofia, moglie di Matteo, ed essere perciò la suocera del nostro bolognese (citata tra l'altro nel suo testamento). Il nome di Sofia infatti ricorre come nome di famiglia e la presenza del testamento di Petruccia, bisnonna della Sofia moglie di Matteo, all'interno di questo gruppo di documenti

⁵³ Allo stato attuale della ricerca tale documento non è ancora stato individuato.

⁵⁴ Cfr. *Le pergamene di Sezzei* cit., docc. 152-153, 1340 giugno 26: testimone «*Petrus Gregorii Guidonis notarius*».

può a ben ragione essere considerato come un documento necessario a comprovare il possesso di diversi beni che la stessa Sofia poteva aver portato in dote al marito bolognese. Sicuramente tra i beni portati in dote da Sofia c'è una casa, come attestato in un documento del dossier corano relativo ad una causa di cui si parlerà qui di seguito.⁵⁵

Il 23 ottobre 1358⁵⁶ Matteo de Lambertis riceve in dono una casa, con annesso orticello, dalla *domina* Margarita figlia di Matteo *Petri Iacobi de Cora*,⁵⁷ la quale rinuncia espressamente e consapevolmente *iuri omni statutorum terre Cori et senatus consulti Velleiani*. La casa è sita nella parrocchia di San Salvatore a Cori e tra i confinanti troviamo Cola *Masii* e *Trutius Iohannis Petri Iacobi*. Questa donazione è strettamente correlata al documento successivo, datato 3 luglio 1359.⁵⁸ Esso contiene una sentenza condannatoria emessa dal giudice Pietro *Robini* di Priverno, contro Matteo *Petri Iacobi* di Cori, padre della sopracitata Margarita. La causa era iniziata quando era giudice Giovanni Rosa di Terracina, predecessore di Pietro *Robini*, e l'accusa era stata intrapresa dallo stesso Matteo *Lambertini*, ormai cittadino corano, contro Matteo di Pietro di Giacomo, il quale nel settembre dell'anno precedente *tempore regiminis Cole Santi et sociorum eius* aveva insultato e assalito il giudeo Dattulo di Manuele,⁵⁹ inquilino, *pensionarium* e abitante nella casa di Matteo *Lambertini*. La casa in cui abita Dattulo

⁵⁵ Cfr. Appendice, doc. 3.

⁵⁶ L'atto viene rogato dal notaio Giacomo Almundi a Cori, *apud colonpnas ecclesie Sancti Salvatoris*, alla presenza di Cola *Iacobi Andree Zalfuse* e Giovanni *Magni*.

⁵⁷ Matteo di Pietro di Giacomo interviene come procuratore del comune di Cori nell'atto di pace siglato con la comunità di Sezze il tre gennaio del 1335 (cfr. *Le pergamene di Sezze* cit., doc. 142, pp. 493-497).

⁵⁸ Appendice, doc. 4.

⁵⁹ Il documento conservato presso l'AGA rappresenta attualmente la più antica attestazione di una presenza ebraica in Cori, cfr. G. Pesiri, *Appunti sulla comunità ebraica di Cori tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI (1496-1546)*, in «Ypothékai. Bollettino del Consorzio delle Biblioteche dei Monti Lepini», III (1987), fasc. 1-2, pp. 25-68 e M.T. Caciorgna, *Comuni, signori, ebrei nel Lazio meridionale*, in «Società e storia», a. XIII, 48 (1990), pp. 301-336: 323-326; Ead., *Marittima medievale* cit., pp. 116-141. Nel corso del XV secolo gli stessi frati agostiniani di Cori affitteranno una loro casa nella vicina Sermoneta ad *Habraam iudeus*, per cinque fiorini d'oro, AGA, *Oo 2 Inventario dei beni dei conventi della provincia romana*, f. 44r (l'inventario è stato probabilmente redatto nell'estate del 1463 e sarà oggetto di una prossima pubblicazione da parte di chi scrive).

Sulla presenza ebraica nel Lazio meridionale si rinvia in generale alla monografia *Gli ebrei e il Lazio (secoli XV-XVIII)*, pubblicata in «Archivi e cultura», 40 (2007) e in particolare al saggio di M.T. Caciorgna, *Gli ebrei di Campagna e Marittima tra Quattrocento e Cinquecento*, pp. 29-42, e A. Esposito, *La presenza ebraica fra Lazio e Campania tra XV e XVI secolo*, in *Gli ebrei e Fondi e nel suo territorio*. Atti del Convegno (Fondi, 10 maggio 2012), a cura di G. Lacerenza, Napoli 2014 (Archivio di Studi Ebraici, 5), pp. 163-174. Per Cori si rinvia da ultimo a P.L. De Rossi, *Presenze ebraiche a Cori tra XIV e XVI secolo: elementi per uno studio in corso*, in *Gli ebrei*

è sita a Cori, nella parrocchia di San Salvatore, e confina con la via pubblica, i beni di Nicola *Maxii* e quelli di *Trutio* di Giovanni. L'abitazione è dunque ubicata nella stessa parrocchia della casa donata l'anno precedente a Matteo *Lambertini* da Margarita e inoltre i confinanti coincidono. In particolare *Trutio* potrebbe essere identificato come cugino di Margarita, infatti nel patronimico completo viene indicato come figlio di Giovanni di Pietro di Giacomo, dove Giovanni e Matteo potrebbero essere fratelli. Ma la casa in cui Matteo di Pietro fa irruzione spetta a Matteo *Lambertini* per diritto di dote della moglie Sofia.⁶⁰ Matteo *Petri Iacobi* si reca dunque nella casa "sbagliata", convinto di entrare forse nella casa della figlia Margarita? Oltre a violare un domicilio egli scardina la porta e, non contento, prima accusa Dattulo *de turbata possessione predictae domus*, poi dona metà della casa alla chiesa corana di Sant'Oliva. Le case dovevano essere due, diverse, ma vicine tra loro. In ogni caso l'atto di donazione di Margarita prova che Matteo *Lambertini* possiede legittimamente anche questa seconda abitazione e che forse Margarita aveva cercato di rabbonire Matteo *Lambertini* donandogli, un mese dopo l'irruzione compiuta dal padre, una casa. Purtroppo non possiamo sapere che cosa lei sperasse di ricevere in cambio di questa donazione o se avesse già ricevuto qualcosa. La causa segue comunque il suo *iter* e Matteo *Lambertini* riesce a dimostrare di essere il legittimo proprietario della casa in cui vive Dattulo grazie agli *instrumenta publica* e alle attestazioni dei testimoni esaminati durante il procedimento *secundum formam statutorum dicti communis*. Matteo di Pietro di Giacomo viene infine multato di 25 libbre di provisini per aver creato disturbo a Matteo *Lambertini* e al suo inquilino, mentre per i danni arrecati alla casa deve versare altre venti libbre di provisini al camerlengo del comune di Cori *secundum ius et formam statutorum dicti communis*. La sentenza viene rogata da Nicola *Macus de Singna* pubblico notaio e ufficiale del comune di Cori alla presenza di due notai, Stefano⁶¹ e Angelo Riccho,⁶² e di altri cittadini di Cori ossia Pietro *Gabrielis*, Nicolao Grosso e Butio Fasano.

L'ultimo atto del dossier, in ordine cronologico, porta la data del primo febbraio 1361. In esso il notaio Leonardo *Totii Egidii* di Cori vende a Matteo *Lambertini* una vigna sita in contrata *Cese Pontii Tiberii*, confinante con la strada

nello Stato della Chiesa: insediamenti e mobilità (secoli XIV-XVIII), a cura di M. Caffiero e A. Esposito, Padova 2012 (Toledoth: studi di cultura ebraica, 4), pp. 75-88.

⁶⁰ Nel documento si legge: «que domus pertinet ad ipsum accusatorem iure dotis domine Sophie uxoris sue».

⁶¹ Potrebbe trattarsi del notaio Stefano di Giovanni *Ruczi* attestato a Cori nel 1369 (cfr. Mariani, *L'Archivio storico di Cori* cit., p. 530; Floridi, *Il notariato* cit., p. 111).

⁶² Nel 1327 il notaio Angelo di Pietro *Ricchi* compila gli Statuti (Mariani, *L'Archivio storico di Cori* cit., p. 529; Floridi, *Il notariato* cit., pp. 108, 111).

pubblica, i beni di Giovanni *Mathei*, di *Cicchi domini Iohannis* e dello stesso Leonardo, per la somma di quindici fiorini d'oro. L'atto viene rogato a Priverno, *in palatio dicti communis*, alla presenza del notaio Matteo Iannutio e di suo fratello *Colutia de Piperno*, dal notaio Bartolomeo Bonicambi di Ferentino.⁶³ Matteo, che già possiede diversi beni a Cori, intende ampliare le sue proprietà investendo nell'acquisto di una vigna e difatti nel suo testamento, come già detto, sono diverse le proprietà immobiliari citate, oltre a due case e un orto egli possiede anche alcuni vigneti.

Queste sono per ora le tracce lasciate dal bolognese Matteo *Lambertini* nel Lazio meridionale. Il «consumare il tempo a frugare vecchie carte», come diceva Giorgio Falco, porterà forse qualche altro indizio magari in quel di Bologna, mia nuova città d'adozione dopo la sempre amata e indimenticabile Roma.

Appendice documentaria

1. 1323 febbraio 25, Cori

Giovanni del fu Giovanni *Lucie* detto “Maialenus” di Cori obbliga una sua vigna nel territorio di Cori, contrada *Vinalium de duce*, in pegno dotale per la moglie Maria di Agostino, che gli ha portato in dote 30 libbre di provisini.

Originale, AGA, C 5, D 31, [A].

Sul *verso* le note: «1323 25 feb. obligatio dotis Maria Augustini de Core» (sec. XVIII-XVIII); «Giovanni di Giovanni Lucia per la dote di Maria di Agostino sua moglie obbliga una sua vigna nel territorio di Cora» (sec. XVIII); e la segnatura: «L X n° 20».

Reg.: Inv. 1601, p. 309; Inv. 1691, nr. 1990”.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo .CCC°XXIII., pontificatus domini Iohannis pape .XXII. indictione .VI., mense februarii, die .XXV. In presentia mei Stephani notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, cum Iohannes filius condam Iohannis Lucie alias dictus Maialenus de Cora connoverit se asseruit recepisse et habuisse et ad eius manus pervenisse in dotem et nomine dotis^(a) Maria^(b) Agustini eiusdem loci uxoris dicti Iohannis .XXX. libras bonorum denariorum senatus ipsasque .XXX. libras provisinorum in suos usus proprios convertisse. Idcirco dictus Iohannes ad instantiam et petitionem dicte Marie uxoris sue, eius propria bona

⁶³ In Floridi, *Il notariato negli statuti* cit., p. 140 è registrato un *Bartolomeus Boncambius* di Ferentino (anno 1365).

et libera voluntate, obligavit et in pignore posuit et ypoteca dicte Marie uxoris sue pro predictis .XXX. libris provisinorum unam suam vineam positam in territorio Core, in contrata Vinalium de duce cum arboribus existentibus in dicta vinea omnibusque utilitatibus adque^(c) adiacentiis suis, iuxta rem Petri^(d) Fusci Berte Mathie Agonis, rem Gorii Rubei et alios suos confines, et generaliter omnia alia bona sua; constituit se dictam vineam et alia sua bona per eam precario possidere, donec eadem Mariam^(e) uxore eius ipsius vinee et aliorum bonorum suorum possessionem acceperit corporalem. Quam^(f) accipiendam sua^(g) auctoritate et retinendam concessit eidem liberam potestatem et licentiam ad habendum, tenendum, possidendum et propter dictam quantitatem alteri pignorandum, donec de dicta quantitate eidem Marie fuerit integraliter satisfacta^(h). Que omnia et singula supradicta et infrascripta promixit dictus Iohannes per se et suos heredes et successores in perpetuum eidem Marie presenti et recipienti et legitime stipulante pro se et suisque heredibus et successoribus in perpetuum semper rata, firma habere et tenere et contra non facere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto, sed⁽ⁱ⁾, si opus necesse fuerit, legitimam defentionem prestare in omnibus et singulis supradictis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum. Et ad maiorem cautelam omnium predictorum, predictus Iohannes iur(avit) corporaliter ad sancta Dei Evangelia, tactis sacris scripturis, predicta omnia actendere et observare et contra non facere vel venire aliqua ratione, modo vel causa de iure vel de facto.

Actum in Cora presentibus Ricardo della Rocca, Leonardo Açibo et Cisco Girardi de Cora testibus ad hec vocatis.

Et ego Stephanus Iohannis Ricçii de Cora⁶⁴ alme Urbis prefecture publicus auctoritate notarius predictis omnibus interfui, ea fideliter scripsi, publicavi rogatus et proprium meum signum posui. (S)

(a) *Preceduta da due lettere (?) forse corrisponde ad ei(us)* (b) *così A* (c) *così A* (d) *Petri scritto su rasura* (e) *A: Maiam con segno rotacistico soprascritto* (f) *Quam scritto su rasura* (g) *sua con segno abbreviativo soprascritto* (h) *A: sadisfacta, con segno abbreviativo in più sopra facta;* (i) *con s corretta probabilmente su d.*

2. 1328 luglio 25, Cori

Testamento della *nobilis mulier* Petruccia figlia del fu *Noccherii Malabrance de Ninpha*, in cui sono nominati suoi eredi i figli Nocchero, Andrea e Sofia e la nipote Maria.

Originale, AGA, C 5, D 32, [A].

⁶⁴ Mariani, *L'Archivio storico* cit., p. 530, doc. 9; Floridi, *Il notariato negli statutici* cit., p. 111.

Sul *verso* le note: «1323 23 maii. Testamentum Petrucie q. Nocherii in quo reliqui monasterio certam partem vinee» (sec. XVII-XVIII); «Petrucia di Noccherio Malabranca nel suo testamento fa suo esecutore il padre fra Saba da Roma, lettore di S. Agostino di Cora» (sec. XVIII); e le segnature: «L. E n° 20»; «i L L 10».

Reg.: Inv. 1601, p. 297 (f. 173v); Inv. 1691, nr. 1990⁷⁷».

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo .CCC°XXVIII., tempore domini Iohannis pape .XXII., indictione .X[II]^(a). mense iulii die .XXV. In presentia mei Petri Guidonis de Cora notarius et^(b) testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum a testatrice infrascripta, nobilis mulier domina Petrutia filia condam Noccherii Malabrance de Nimpha, infirma corpore mente tamen sana, nolendo intestata decedere, nuncupativum condidit et fecit testamentum quod per manus mei Petri notarii reddigi rogavit et voluit in formam publicam. In quo quidem testamento dicta domina Petrutia testatrix instituit et fecit sibi hered(es) in bonis suis Noccherium notarium, Andream et dominam Soffiam^(c) filios suos et heredes quibus filiis et heredibus suis bona sua iuraque et actiones sibi competentia et competitura infrascripto modo distribuit et iure institutionis reliquit, salvis et exceptis ad hec infrascriptis legatis omnibus. In primis reliquit dicta domina Petrutia testatrix dicto iure institutionis dictis Noccherio et Andree filiis et heredibus suis comiter inter eos dividendum pro equali portione unum petium terre positum in territorio castri Nimphe in contrata que vulgo dicitur Gripta Longa iuxta rem domine Palumbe de Rocca et alios fines suos et iuxit ipsum notarium Noccherium tacitum fore et contentum ita quod plus de bonis suis petere non possit. Item reliquit dicto iure institutionis dicto Andree filio suo et heredi unum lectum de pennis et omnes res suas mobiles existentes in domo sua de Nimpha, exceptis rebus quibusdam mobilibus inferius declaratis et relictis Marie nepti sue et filie dicte domine Soffie. Item confirmavit dicta domina testatrix eidem domine Soffie filie sue et heredi totam dotem rerum mobilium et stabilium quam dedit eidem quando tradidit eam nuptui Lello de Civita secundum quod de ipsius dotis concessione asseruit apparere manu domini Iacobi Mathei Georgii olim de Cora notarii^(d) et nunc per ipsum testamentum eidem addidit de .XIII. rasis vinearum suarum quinque positarum^(d) in territorio Core in contrata Pretapente, iuxta rem quam tenet et possidet Cola Civatellus et rem domine Margarite Iohannis Manc(...)^(e) et alios fines suos. Item reliquit eidem domine Soffie iure institutionis unam tunicam suam celestini coloris et eam iuxit tacitam fore et contentam de rebus eidem relictis

⁶⁵ Detto documento non è pervenuto. Il *dominus et iudex Iacobus domini Mathei de Cora* è tra i giudici che nel 1335 presenziano all'atto di pace siglato tra Cori e Ninfa (cfr. *Le pergamene di Sezze* cit., pp. 493, 495, 496).

ita quod plus de bonis suis petere non possit. Item reliquid dicta domina Petrutia testatrix iure legati et ob reverentiam Dei et beate Virginis et remissionem suorum peccatorum Marie Angeli nepti sue et filie dicte domine Soffie duas raras dictarum vinearum suarum. Item reliquid eidem dicto iure legati de pretio infrascripto pro emendo sibi unum lectum, unam catenam de ferro et unam caldariam heream decem libras provisorum quas eidem dari iuxit pro executore. Item reliquid dicto iure legati unam caldarotiam et unam sertaginem de here et unam grassulam quas dixit habere in domo sua de Nimpha. Item et certam quantitatem filati crudi. Item et unum tripodem cum .I. candela de ferro. Item et .I. relerium a capite. Item reliquid dicto iure legati pro satisfactione cuiusdam pecunie quantitatis ad quam asseruit teneri cuidam homini quem asseruit nominasse fratri Sabe de Urbe nunc lectori ecclesie et loci Sancti Augustini de Cora et pro dampnis si qua eidem intulisset occasione quacumque et quod omni eo ad quid sibi teneretur modo et occasionibus ante dictis vel aliis quibuscumque, .VII. alias residuas raras pro indiviso vinearum suarum predictarum positas dicto territorio et contrata Pretapente et inter premissos confines; item et unum casale suum positum in territorio castri Nimphe contrata Casalis Benedicti iuxta rem Marie filie Dati uxoris condam Mei Sancti Marchi et iuxta rem Angeli Maioris et si qui alii sunt veriores confines; item et unum aliud casale suum positum dicto territorio Nimphe contrata que vulgo dicitur Pantanellum, iuxta rem ospitalis Sancti Spiritus de Urbe et iuxta viam publicam a duobus lateribus et alios fines; item et unum ortum suum positum dicto territorio et contrata iuxta rem dicti ospitalis Sancti Spiritus et iuxta rem Benedicti Lauri et iuxta rem Iohannis Maioris; item et unam domum suam positam in Nimpha iuxta rem Petri [L]eti de Piperno et iuxta rem Iacobi Cocozonis et alios suos fines, cuiquidem fratri Sabe lectori potestatem et auctoritatem concessit dicta testatrix et sue fidei commisit predicto sibi per eam testatricem homini nominato predictas .VII. raras vinearum, exceptis .V. et duabus illis raris eisdem domine Soffie filie et Marie nepti superius relictis et nominatis. Et predictum casale positum contrata Sancti Benedicti et aliud casale positum contrata Pantanelli territorii Nimphe inter suos fines conclusa et domum et ortum cum omnibus ipsarum rerum hutilitatibus et pertinentiis assignandi, dandi et concedendi eundemque hominem earum rerum et uniuscuiusque ipsarum eidem homini relictarum in corporalem possessionem inducendum et ad cuius sapientis sensum curandi quemquidem fratrem Sabam lectorem quantum ad *hec* ex vigore^(f) presentis testamenti suo nomine constituit^(g) et eidem suam potestatem, vicem et auctoritatem totaliter contulit et commisit investiendi^(h), curandi etiam inducendi, ut premittitur, de bonis et rebus ipsis homini antedicto⁽ⁱ⁾. Reliquid namque dicta

domina testatrix iure legati ob reverentiam Dei et remissionem suorum peccatorum in opere Sancti Clementis de Nimpha unum vineale suum positum in territorio castri Nimphe in contrata Sancti Clementis, iuxta rem Iohannis Romani et iuxta rem Iacobi Ritii⁶⁶ et alios suos fines. Item reliquid dicto iure et ea de causa in opere ecclesie Sancte Marie de Nimpha .C. solidos provisinorum. Item eidem ecclesie pro satisfatione decimarum .C. solidos provisinorum. Item reliquid iure legati in opere Sancti Augustini de Cora .X. libras provisinorum. Item pro male ablatis .C. solidos. Item Sancte Margarite de Cora .V. solidos. Item reliquid ipso iure in opere Sancti Iohannis de Nimpha .XX. solidos. Item monasterio Sancti Angeli supra Nimpham in opere .XX. solidos. Item in opere Sancti Petri de Nimpha .XX. solidos. Item ecclesie Sancti Salvatoris de Nimpha in opere .XX. solidos. Item Sancto Blasio de Nimpha in opere .X. solidos. Item reliquid dicto iure legati ospitali Sancti Spiritus de Urbe in opere .C. solidos provisinorum. Item Sancto Matheo de Merulana de Urbe in opere .XL. solidos. Item pro indumentis pauperum .C. solidos. Item iunxit celebrari^(l) .C. missas et nunc ad presentem illas de sancto Bonifatio. Item reliquid iure legati Iohanni et Cole filiis Lelli de Civita inter ambos decem libras provisinorum. Item Petro fratre dictorum Cole et Iohanni .C. solidos. Item Marie Benevenuti .X. solidos. Item Marie Brimonio de Nimpha^(m) .X. solidos. Item voluit emi pro officio maioris fraternitatis Nimphe .VIII. libras cere pro dupplerio seu candelis fiendis. Item reliquid iure legati ventri dicte Marie Benevenuti si ad lucem pervenerit et perfectam hetatem, .C. solidos. Item Petrutie filie dicte domine Soffie .C. solidos provisinorum pro qua pecunia habenda et persolvenda voluit ipsa domina testatrix vendi domum suam unam positam in castro Nimphe in parrochia Sancte Marie iuxta rem Iacobi Ritii et iuxta rem domini Bartholomei Militis de Setia et alios fines suos. Videlicet per dictum fratrem Sabam lectorem prefatum, Iacobum domini Iohannis et Iohannem Guastapanem quos executores atque fideicommissarios anime sue et presentis testamenti fecit et constituit quibus potestatem concessit vendendi domum ipsam et emptores curandi ad eorum sapientis sensum et pretium, quod de ea accipietur, solvi, dari et satisfieri legatariis ante dictis. Volens nichilominus et mandans dicta testatrix quod, si pretium dicte domus ad dicta legata non sufficeret⁽ⁿ⁾ et ad obsequium anime ipsius, quod dictus frater Saba executor, fideiussor et lector valeat et possit auctoritate presentis testamenti vendere de bonis eidem commissis et premissis homini assignandis et concedendis et pretium huiusmodi ex eis extrahere usque ad satisfationem et con(venie)n(t)ia(m)^(o) dictorum legatariorum et

⁶⁶ *Iacobus Riccius* è tra i testimoni dell'atto di pace tra le comunità di Cori e Sezze nel 1335 (cfr. *Le pergamene di Sezze* cit., p. 493).

obsequii^(p); quibus quidem executoribus videlicet dicto domino fratri Sabe reliquid .XX. solidos et dictis Iacobo et Iohanni per quemlibet .X. solidos pro eorum labore. Dicens etiam et apprens ipsa domina Petrutia testatrix in ultimis constituta in verbo veritatis et fidei quod aliqua bona mobilia et immobilia ubicumque sita Leonarde nurus sue ad manus suas minime pervenire; et si quo tempore inter ipsos heredes suos aliqua lix vel questio insurgetur vel alicui ipsorum alterius moveretur pretestu obligationis per eam, ut dicitur, facte tempore parentele seu nuptiarum dictorum Noccherii filii et domine Leonarde nurus ipsius, quod dicti Andrea et domina Soffia filii sui et heredes possint recurrere et recursum habere in bonis et super bonis dicti Noccherii filii sui eidem relictis ipsaque bona tenere et possidere et ex eis fructus percipere donec de dampnis et expensis, si qua vel si quas huiusmodi occasione vel causa in iudicio vel extra iudicium quomodolibet fecerint vel substinuerint, per dictum notarium Noccherium fuerit eisdem integraliter satisfactum. Item reliquid in hedificio Sancte Marie de Gripta Ferrata .XL. solidos. Item pro recordatione anime sue unam salmam grani. Reliquid dicto archipresbitero .II. solidos. Item iunxit satisfieri per dictum Andream filium suum Iohanni Roffredi et domine Iacobine .XXIII^{or}. solidos de venditione frondium siccomorum. Item domine Palumme de Rocca .II. solidos. Item iunxit emi .XII. brachia de cilitio pro sibi fienda una interula in sepultura tenendi. Et hoc voluit et mandavit dicta testatrix^(q) esse ultimum suum testamentum et ultimam suam voluntatem [quod]^(r) si non valeret iure testamenti quod sacrum valeat iure codicillorum et cuiuscumque alterius legitime voluntantis et dispositionis id melius valere potest. Et si alios heredes suorum contra hoc suum testamentum et ultimam suam voluntatem venire temptaverint partem sibi relictas perdat et observantur accrescatur. Actum in Cora in domo habitacionis dicte domine Soffie, in qua iacebat infirma dicta testatrix, presentibus dompno Iohanne Arrufa archipresbitero Sancti Salvatoris de Cora, Andrea Petri Iacobi, Iacobo Amati Sonelle, Trutio Veralli, Petro Mathei Rubei, Bartholomeo dicto Pelagino, et Amatutio Sonella testibus de Cora.

Et ego Petrus Guidonis de Cora Dei gratia alme Urbis prefecture publicus auctoritate notarius quia predictis omnibus interfui ea omnia mandato dicte testatrix scripsi et in publicam formam reddegi rogatus et manus propriam signum apposui consuetum. (S)

(a) foro nella pergamena; (b) corretto su acc; (c) così A (d) così A (e) A: Manc con segno abbreviativo soprascritto (f) A: vigore con segno abbreviativo soprascritto (g) così A (h) segue et cassato (i) A: hoie con segno soprascritto e andcum con segno abbreviativo sopra la n e sopra la u (l) così A (m) Nimpha aggiunto in fondo al testo con segno di richiamo (n) A: sufficient con segno rotacistico sopra ce (o) manca un segno abbreviativo (p) A: obseq(ui)ii (q) testatrix aggiunto in fondo al testo con segno di richiamo (r) macchia sulla pergamena.

3. 1358 ottobre 23, Cori

Margarita figlia di Matteo *Petri Iacobi de Cora* dona al *nobili et sapienti viro domino Matteo de Lambertis* di Bologna *decretorum professori habitatori terre Cori*, una casa con orticello in Cori, nella parrocchia di San Salvatore.

Originale, AGA, C 5, D 49, [A].

Sul *verso*: «Margarita figlia de Matteo de Pietro Iacobo da Cora dona una casa sua, casa con orticello a Matteo de Lambertis, 1358 23 dicembre⁶⁷» e «Margarita di Matteo di Pietro di Giacomo fa donazione di una casa con orticello in Cora a Matteo de Lambertis» (secolo XVIII); e le signature: «4 PP 14»; «L. Q n° [...]»; «ZZzzzzZZ».

Reg.: Inv. 1601, p. 308; Inv. 1691, nr. 1996.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo .CCC°LVIII., indictione .XI., die .XXIII. mense octubris, tempore domini Innocentii pape .VI. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum domina Margarita filia Mathei Petri Iacobi de Cora, sua bona et libera ac spontanea voluntate, pure et libere, simpliciter et inrevocabiliter, iure proprio et in perpetuum dedit, tradidit, donavit et titulo donationis donavit donationem, que dicitur inter vivos, nobili et sapienti viro domino Matheo de Lambertis de Bononia decretorum professori habitatori terre Core, presenti et legitime stipulanti pro se et suis heredibus et successoribus propter multa, grata et comoda servitia et hutilitates recepta et que sperat recipere a dicto donatario, unam suam domum cum quodam orticello posito post ipsam domum et positam in terra Cori, in parrochia Sancti Salvatoris, iuxta hos confines, videlicet iuxta rem Cole Masii^(a) et iuxta rem Tructii Iohannis Petri Iacobi et viam publicam et alios suos fines, si qui sunt veriores, ad habendum, tenendum et possidendum, fruendum et alienandum et quicquid dicto domino Matheo deinceps perpetuo placuerit faciendum cum omnibus et singulis iuribus et actionibus et cum introitibus et egressibus que habent dicte domus et orti donati inter se, extra et supra se et infra se vel habere possint aliquo modo vel iure ipsis rebus donatis spectare possit, quas res donatas predicta domina Margarita se ipsius domini Mathei nomine constituit^(b) possidere donec ipsarum rerum donatarum corporalem acceperit possessionem quam accipiendi sua propria auctoritate et retinendi ac alienandi deinceps eidem donatario dedit licentiam et potestatem promictens dicta donatris per se suosque sucepssores^(b) et heredes dicto donatario pro se suisque heredibus et successoribus recipiendi^(b) et legitime stipulanti predictam donationem et omnia et singula super et infrascripta perpetuo firma et rata habere et tenere et in nullo contra facere vel venire vel per se vel per alium aliqua ratione, causa vel ingenio, de iure vel de facto, nec ipsas res donatas

⁶⁷ Indicazione del mese erronea.

alicui persone vel huniversitati alienavit aliquo titulo iuris vel facti, nec etiam ipsam donationem ingratitudine vel aliqua causa revocare promictens sub pena extimationis quantitatis iuste dictarum rerum donatarum. Stipulatione promissa mihi notario recipienti vice et nomine cuius interest et refetionis dampnorum et expensarum in lite vel extra factorum et factarum, qua pena applicanda pro medietate dicto donatario et pro alia medietate curie, ad quam voluerit ipse proclamare et qua pena soluta vel non predicta omnia et singula in presenti contractu facta firma et rata maneant. Et renuntians dicta donatris omni iuri expresse et actioni, qui et quam habet vel habere possit aliquo modo in dictis rebus donatis. Et renuntians expresse et scienter iuri omni statutorum terre Cori et senatus consulti Velleiani, primo per me notarium infrascriptum certificata quid esset Velleiani senatus consulta^(c). Et pro predictis omnibus et singulis faciendis, observandis et attedentis^(c) dicta domina Margarita donatris iuravit corporaliter ad sancta Dei Evangelia tactis scripturis omnia et singula supradicta attendere, facere et observare et in nullo contrafacere, venire aliqua ratione vel causa ingratitudinis vel aliquo modo vel iure per se vel per alium ad penam predictam et obligationem omnium bonorum suorum.

Actum in Cora, apud colompnas ecclesie Sancti Salvatoris, presentibus hiis testibus videlicet Cola Iacobi Andree Zalfuse et Iohanne Magni ad hec specialiter vocatis et rogatis.

Et ego Iacobus Almundi de Ariano, nunc habitator terre Core, publicus imperiali auctoritate notarius omnibus et singulis supradictis una cum prenomminatis testibus interfui et ea fideliter scripsi et publicavi rogatus meumque proprium signum apposui consuetum. (S)

(a) spazio bianco, corrispondente a circa una decina di lettere (b) così A (c) così A.

4. 1359 luglio 3

Pietro *Robini* di Priverno, giudice del comune di Cori, emette una sentenza condannatoria contro Matteo *Petri Iacobi* di Cori, che aveva insultato e assalito Dattilo di Manuele, giudeo di Cora, inquilino di Matteo *Lambertini de Lambertis*, nella casa sita in Cori, nella parrocchia di San Salvatore, di proprietà di Matteo *Lambertini*, in quanto ricevuta come dote della moglie Sofia. Matteo di Pietro di Giacomo aveva rotto e tolto la porta dai cardini, dopo aver molestato l'inquilino e inoltre aveva *dolose et fraudolenter* donato metà della casa alla chiesa di Santa Oliva di Cori.

Originale, AGA, C 5, D 50, [A].

Sul *verso*: «Sententia lata contra Matheum Petri Iacobi; sententia contra Matheum Petri Iacobi» (scritto due volte; sec. XVII-XVIII); «1359 adi 7 luglio»; «sentenza contro Matteo di Pietro

di Giacomo sopra una casa da lui donata a S. Oliva di Cora» (secolo XVIII); e la segnatura: «Ω 3»

Alla fine del documento si trovano le aggiunte «1 possessione dicte domus - 2 et nec tenet et possidet», che non trovano però corrispondenza con alcun segno all'interno del testo.

Reg.: Inv. 1601, p. 291 (f. 170v); Inv. 1691, nr. 1996”.

In nomine Domini, amen. Hec est sententia lata, data [et sententialiter] promulgata per nobilem et sapientem virum dominum Petrum Robini de Piperno, iudicem communis Core, contra et adversus Matheum Petri Iacobi de Cora et lecta et scripta per me notarium Nicolaum infrascriptum, in hunc modum videlicet et primo dictus Matheus citatus legitime fuit per Nicolaum Iucuntum mandatarium dicti communis ex commissione facta sibi per dictum iudicem, qui mandatarius retulit predictis iudici et mihi notario infrascripto se citasse dictum Matheum personaliter ad infrascriptam sententiam audiendam et hec et alia fideliter ut supra habuit in mandatis a dicto iudice et prout curie dicti communis continetur in actis. Nos Petrus Robini de Piperno iudex predictus pro tribunali sedens ad solitum banchum iuris palatii dicti communis ad iura redenda, ut moris est, infrascriptam sententiam condemnationis contra infrascriptum Matheum damus et proferimus in hiis scriptis et in hunc modum videlicet quia processum invenimus per nobilem et sapientem virum dominum Iohannem Rosa de Terracina, olim iudicem dicti communis Core meum in officio predecessorem, ex accusa instituta per dominum Matheum de Bononia, civem Coranum contra et adversus^(a) Matheum Petri Iacobi de Cora, dicens quod dictus accusatus de anno proximo preterito et de mense septembris ipsius anni, tempore regiminis Cole Santi et sociorum eius, tunc rectorum dicti communis, iniuriasse et malo modo ad iniuriam et dampnum ipsius accusatoris fecit insultum et assalimentum ad domum contra et adversus Dactulum Manuelis iudeum de Cora, inquilinum et pensionarium et habitatorem domus ipsius accusatoris posite in Cora, in parlochia^(b) Santi Salvatoris, iuxta viam publicam, iuxta rem Nicolai Maxii, iuxta rem Truti Iohannis et iuxta alios suos fines; que domus pertinet ad ipsum accusatorem iure dotis domine Sophie uxoris sue, ipsamque domum intravit et fregit et extraxit hostia de calcaribus dicte domus et ea, quo voluit, secum asportavit pro suo libito, voluntate et turbavit et molestavit in tenutam et possessionem dicte domus ipsum accusatorem et dictum eius inquilinum et de hiis non contentum accusavit falso modo Dactulum predictum habitatorem dicte domus in curia dicti communis de turbata possessione predicte domus et post hec idem accusatus dolose et fraudulenter donavit medietatem dicte domus ecclesie Sante Olive de Cora, criminis^(c) staliotiatius^(d) penam temere incurrendo. Et constat nobis legitime et per confexionem ipsius Mathei in iudicio sponte coram meo predicto predecessore factam tempore in dicta accusa content(o)

dictum Matheum accusatum intras[se] predictam domum et de ipsa domo extraxisse hostiam et dixisse dicto Dactulo “Vade foras de hac domo mea” et ipsum Dactulum accusasse in curia Core de turbata possessione predicte domus. Et post hec ipsam domum donasse et relinquisse ecclesie Sante Olive de Cora pro anima ipsius. Nec non et constat nobis legitime per instrumenta publica dictam domum esse et fuisse dicti domini Mathei mariti predicte domine Sophie uxoris sue et per actestationes legitimorum testium legitime examinerum per nos super accusam predictam et per predictum meum antecessorem dictam domum tempore dicte accuse tenuisse et possedissee pacifice et quiete predictum dominum Matheum accusatorem et ante tempus dicte accuse; datoque ipsi Matheo accusato certo et perhentorio termino iam elapso ad omnem^(e) eius de predictas^(f) excusam et defensionem faciendam secundum formam statutorum dicti communis inter quem nullam fecit legitimam prout hec et alia in actis nostris et^(g) nostri predicti antecessoris in officio et dicti communis curie^(h) plenius continentur. Ideo ipsum Matheum, quia turbavit ipsum dominum Matheum accusatorem eiusque predictum inquilinum suum in possessione dicte domus⁽ⁱ⁾, in libris .XX^{ti}V. provisionorum; et, quia de dicta domo extraxit hostia et ipsam domum fregit et scassavit, in libris .XX^{ti}. provisionorum dandis et solvendis camerario dicti communis pro ipso communi recipienti secundum ius et formam statutorum dicti communis et omni via, modo et iure quibus melius possumus et debemus in hiis scriptis sententialiter condempnamus condempnatum.

Lata, data et sententialiter in hiis scriptis promulgata fuit sententia condempnationis predicte contra predictum Matheum pro predictis excessis et delictis per eum commissis in quantitate predicta per nobilem et sapientem virum dominum Petrum Robini de Piperno iudicem predictum communis terre Core pro tribunali sedentem ad solitum bancum iuris palatii dicti communis, ut moris est.

Et scripta, lecta et recitata per me Nicolaum Macum de Singna notarium publicum et nunc notarium et officialem communis terre Core predicte de mandato predicti domini iudicis sub anno Domini millesimo .CCCLVIII., pontificatus domini Innocentii pape .VI. anno .VII., indictione .XII., mense iulii die .III^o., presentibus hiis testibus videlicet notario Stephano, notario Angelo Riccho,⁶⁸ Petro Gabrielis, Nicolao Grosso et Butio Fasano, testibus ad predicta vocatis et rogatis specialiter de Cora.

⁶⁸ Per i due notai v. le note 55 e 56.

Et ego Nicolaus Macus de Singna publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis communis Core predictis omnibus et singulis interfui rogatus, scripsi et ad petitionem predicti domini Mathei et de mandato dicti domini iudicis publicavi fideliter singnumque meum posui consuetum. (S)

(a) *il notaio lascia il resto della riga in bianco e va a capo* (b) *così A* (c) *corretto da crimen et (?)*; (d) *così A* (e) *ad omnem scritto due volte* (f) *così A* (g) *si aggiunge un et al posto di un nostre che qui non ha senso* (h) *così A* (i) *da possessione a domus scritto su rasura*

5. 1361 febbraio 1°, Priverno

Il notaio Leonardo *Totii* di Egidio vende per XV fiorini d'oro a Matteo *de Lambertis* di Bologna, ora *habitor terre Core*, una vigna posta in contrada *Cese Pontii Tiberii*, confinante con la via pubblica, i beni di Giovanni di Matteo, i beni di *Cicbus d. Ioannis*, e quelli del notaio.

Originale, AGA, C 5, D 52, [A].

Sul *verso*: «emptio pastini ... domino Matheo» (sec. XVI); «Leonardo di Toto di Egidio vende una sua vigna alle Case di Cora a Matteo de Lambertis» (sec. XVIII); e le signature: «Ω 25»; «L S n° 35».

Reg.: Inv. 1601, p. 308; Inv. 1691, 1997.

In nomine Domini, amen. Anno Domini millesimo .CCCLXI., pontificatus domini Innocentii pape .VI., indictione .XIIII., die prima februarii. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, notarius Leonardus Totii Egidii de Cora, sua bona, libera et spontanea voluntate, vero in neque dolo nec in aliquo circumvento, dedit, tradidit et vendidit et si plus valeret inter vivos donavit pro magno amore et pro servitio recepto nobili et sapienti viro domino Matheo de Lambertis de Bononia habitatori terre Core unam vineam positam in contrada Cese Pontii Tiberii coram iuxta stratam publicam, iuxta rem Iohannis Mathei, iuxta rem Cicchi domini Iohannis et rem notarii suprascripti et aliter fines, pro pretio et nomine pretii .XV. florenorum auri, de quibus .XV. florenorum auri vocavit se bene contentum et pacatum et renuntians dictus notarius Leonardus omni iuri et actioni quod et quam habere possit quocumque modo in dicta re vendita ad habendum, tenendum, possidendum, vendendum, alienandum et quicquid dicto domino Matheo deinceps perpetuo placuerit faciendi. Et promictens dictus notarius Leonardus venditor dicto domino Matheo presenti et recipienti et legitime stipulanti pro se et suis heredibus et successoribus in perpetuum prefatam rem venditam defendere, auctorizare et disbrigare ab unaquaque persona, collegio et universitate et in quacumque curia ecclesiastica vel secolari suis sumptibus et expensis; et de expensis credere simplici

verbo dicti domini Mathei et promictens quod dictam rem venditam per ipsum nulli vendidit vel alienavit. Et pro predictis omnibus et singulis observandis, faciendis et attendendis dictus notarius Leonardus venditor iuravit ad sancta Dei Evangelia tactis sacrosanctis scripturis per se et suos heredes et successores in perpetuum contra predicta vel aliquod predictorum non contrafacere vel prevenire^(a) aliquo modo vel causa et ad penam dupli dicte quantitatis applicandam pro medietate parti observanti pro alia medietate cui pars observans dare et concedere voluerit, sub obligatione omnium bonorum suorum qua pena soluta vel non, predicta firma maneat. Actum Piperni, in palatio dicti communis, presentibus Matheo notario, Iannutio et Colutia fratre eius de Piperno.

Et ego Bartholomeus Bonicambi de Ferentino⁶⁹ publicus imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis interfui, scripsi et publicavi meoque consueto signo signavi rogatus. (S)

(a) *così A.*

6. 1370 settembre 11, Roma

Testamento di Matteo *Lambertini de Lambertis* di Bologna in cui nomina suoi eredi Sofia, sua moglie, e Maria, sua suocera; alla loro morte tutti i beni dovranno passare all'ospedale di San Matteo in Merulana.

Originale, BAV, S. Angelo in Pescheria, I, 6, ff. 72r-73v, (notaio Antonio di Lorenzo Scambi), [A].

Cit. Lori Sanfilippo, *La Roma dei Romani*, pp. 476-477.

In nomine Domini, amen. Anno Domini M^oCCC^oLXX^o, pontificatus domini Urbani pape V, indictione VIII^a, mense septembris die XI^o. In presentia mei notarii et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum et rogatorum, sapiens vir dominus Mactheus domini Lambertini de Lambertis de Bononia causidicus, nunc habitator in terra Core, licet infirmus corpore, mente tamen sanus et conscientia pura, timens cause future mortis et nolens intestatus decedere idcircho coram me Antonio Laurentii notario et testibus infrascriptis ad hec specialiter vocatis et ab ipso domino Mactheo rogatis hoc nuncupativum testamentum, quod sine scriptis in civili iure dicitur, facere curavit. In quo quidem suo presente testamento suos heredes instituit tres pauperes Christi viatores quibus iure institutionis reliquit XII denarios provisinorum pro quolibet et fecit eos contentos quod plus de bonis suis non petant nec petere possint aliqua

⁶⁹ Bartolomeo Boncambio di Ferentino roga nel 1365 un documento conservato nella certosa di Trisulti, fondo notarile di Ferentino (Floridi, *Il notariato negli statuti* cit., p. 140).

ratione vel causa. Item reliquid domine Sophie, eius uxori, et domine Marie, matri ipsius domine Sophie, toto tempore vite ipsarum et cuiuslibet earum infrascripta bona ad habendum, tenendum, possidendum et omnia alia faciendum que eisdem facere placuerit; mortuis ipsis ambabus dominabus et qualibet ipsarum infrascripta bona sint et esse debeant hospitali Sancti Macthei de Merolana de Urbe; bona vero sunt hec, videlicet una domus posita in terra Core, in parrocchia ecclesie Sancti Salvatoris de dicta terra iuxta ipsam ecclesiam via mediante, cum casareno contiguo ipsi domui iuxta rem Marie Iacobi Alesantri, iuxta rem Iacobi Pallonis, platea mediante que platea fuit et est pro medio dicte domus; item terre cum vallibus seu vallecthis, posite in territorio dicte terre Core, in contrata que dicitur Fons Prati iuxta ipsum fontem et iuxta rem Marie uxoris Maccharonis, iuxta rem Cecchi Andree dicti alias Toti et viam publicam et iuxta rem ecclesie Sancte Marie Nove et iuxta fossatum quod dividit inter dictas terras et dictas valles seu vallecthias^(a); item unum vineale positum in dicto territorio, in contrata que dicitur Pretapenta, iuxta rem Cecchi Iacobi Mellonis, rem Cincii Macthei, iuxta viam publicam et rem heredum Colutie Petri Cole; item vinea, posita in dicto territorio in contrata Sancti Angeli, iuxta rem Symeonis Macthie, via vicinali mediante, rem heredum Iutii Pelliconis, iuxta rem Cole Alberti ferrarii, rem Marie Trucii Luce; item una vinea posita in dicto territorio in contrata Sancti Angeli, iuxta viam vicinalem a duobus lateribus et rem Marie Macthei et rem Cole Rentii Mangonis; item una alia vinea posita in dicto territorio in contrata que dicitur Vallis Salvatoris, iuxta fossatum communis, rem Trucii Iacobi Andree dicitur alias ***^(b), iuxta rem Iohannis delle Conche et rem Mei Gratiani et viam vicinalem; item una alia domus cum forno et orto et casareno, posita in dicta terra Core in parrocchie^(c) dicte ecclesie Sancti Salvatoris, iuxta rem Iohannis della Testolella, rem magistri Iohannis calsolarii, rem Iohannis Lacture; item unum ortum cum arboribus celsorum, positum in dicta terra iuxta rem Trucii Capoccini, rem heredum Iohannis Mundi, rem heredum Trucii Iohannis Cole et rem vestri mandatarii vel si qui ad predicta essent plus vel veriores confines. Item reliquid dicte eius uxori dotem et iura sua dotalia, que de iure habere debet in bonis dicti domini Macthei; item et omnes pannos vestitores ipsius domine Sophie ac omnia scialia et ornamenta que facta sunt per ipsum dominum Mactheum pro suo honore pro usu ipsius domine; item et omnes vegetes et massaritia et superlectilia pro usu domus dicti domini Macthei. Item reliquid eidem eius uxori omnia alia bona et res suas, detractis primo et ante omnia legatis et relictis infrascriptis. Item reliquid L libras provisinorum, de quibus reliquid hospitali Sancti Spiritus in Saxia de Urbe XX solidos provisinorum pro anima sua; item hospitali Sancti Macthei de Merolana XX solidos; item ecclesie Sancti Salvatoris de Core solidos XX provisinorum; item reliquid Marie de Core hospitatrici de Urbe nunc pro anima sua IIII^{or} libras

provisinorum. Item iussit corpus suum sepelli in navi secunda ecclesie Sancte Marie de Araceli, cui ecclesie reliquid residuum quantitatis predicte pro missis cantandis. Item confessus fuit in conscientia anime sue quod debet recipere a certis de Tuderto XXXII florenos auri, quos reliquid Catherine eius nepoti, germane filie domine Margarite eius germane sororis, si visserit, alias, si non visserit, reliquid dictos florenos dicte eius uxori. Item confessus fuit in conscientia anime sue quod debet recipere a Iohanne Angeli dicto alias Gennario de Core certam quantitatem pecunie secundum quod apparet instrumentum depositi signo manus publici notarii. Item dixit quod dominus^(e) Gregorius de Marganis habet in pingnus ab ipso domino Mactheo Sextum et Clementinas pro V florenis auri; item Novellam domini Iohannis Andree pro III florenis auri; item habet idem dominus Gregorius in comodatum unum Donatum vetus, item Lecturam Cini et Dini super Digestum Novum et Infortiato, item in Borcardos Acçonis in corinis cartis et sermones in uno volumine; item reliquid dictam quantitatem pecunie, quam debet dominus Gennarius, Angelo et Nanne filiis Rentii Cole Petri Macthei de Core. Executores huius sui testamenti et ultime sue voluntatis fecit et ordinavit dictam dominam Sophiam eius uxorem et Lellum Spinam de Urbe de contrata Mercati, quibus dedit licentiam et potestatem statim post mortem suam bona predicta apprehendendi, tenendi, possidendi, utendi, fruendi et omnia alia faciendi que fuerit expediens et oportunum pro dicta executrice faciendum. Hoc est et esse voluit ultimum suum testamentum et ultimam eius voluntatem per quod et quam cassavit et annullavit omne aliud testamentum vel codicillum unum vel plures per eum iam factum, stipulatum manu cuiuscumque notarii. Et voluit quod, si non valeret iure testamenti, valeat iure codicillorum, donationis causa mortis et omni modo et iure quo melius valere potest et debet.

Actum Rome, in regione Sancti Angeli, presentibus hiis testibus videlicet: Ceccho Cecconis, Cola dicto alias Macciarone, Iacobello Petri Malamerenda, fratre Tuccio tabernario, Paolo Nardi Mangni, Marino barbario de dicta regione, Petro ferrario dicto alias Talgia Sarde de terra Core ad hec vocatis et ad^(f) ipso testatore rogatis.

Et ego Antonius Laurentii.

(a) *così A* (b) *segue uno spazio bianco corrispondente a circa 12 lettere* (c) *così A per parrocchia* (e) *seguito da quod cassato* (f) *così A per ab.*

GIANLUCA PILARA

La città di Ferentino nel Medioevo:
percorsi di crescita comunale in un centro del basso Lazio*

Il periodo delle lotte comunali, che in forme e in tempi diversi caratterizzò il percorso storico e sociale dell'Europa medievale e della penisola italiana, toccò anche il basso Lazio, seppur in misura assai ridotta, venendo a interessare un contesto cittadino circoscritto ed essenzialmente legato alla posizione geografica, alla natura sociale e culturale del territorio e in ultimo alla formazione politica e istituzionale del *patrimonium Sancti Petri*, di cui il *Districtus*, e in particolare la provincia della Campagna e della Marittima, rappresentava principio costitutivo e fondante. Il contatto con l'Urbe e la dipendenza dalla Chiesa di Roma hanno costituito fattore imprescindibile nella formazione della cultura cittadina della provincia ed elemento costante di identificazione nelle vicende legate alle rivolte comunali.¹

* Si ripropone il saggio pubblicato in «Studi romani», 55/1-2 (2007), pp. 78-109.

¹ Per quanto concerne la storia del basso Lazio e l'esperienza comunale dei centri laziali si vedano i seguenti studi: G. Tomassetti, *La Campagna romana antica, medievale e moderna*, nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, 7 voll., Firenze 1975-1980; G. Falco, *I comuni di Marittima e Campagna* in «Archivio della Società romana di storia patria», 42 (1919), pp. 537-605; 47 (1924), pp. 117-187; 48 (1925), pp. 5-94; 49 (1926), pp. 127-307, ora in Id., *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 28/1-2); G. Silvestrelli, *Città, castelli e terre della regione romana*, 2 voll., 2^a, Roma 1940; P. Toubert, *Les structures du Latium Médiévale. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Roma 1973; P. Cammarosano, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI-metà sec. XIV)*, Torino 1974; J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VII/2, Torino 1987, pp. 321-606; P. Toubert, *Feudalesimo méditerranéen. Il caso del Lazio medievale*, Milano 1980; A. Cortonesi, *Terre e Signori nel Lazio medievale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988; J.-C. Maire Vigueur, *Nobiltà e popolo nei comuni del Lazio meridionale*, in *Il Lazio meridionale tra papato e impero al tempo di Enrico VI*, Atti del Convegno internazionale, Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986, Roma 1991, pp. 203-213; P. Toubert, *Dalla terra ai castelli. Paesaggio, agricoltura e poteri nell'Italia medievale*, Torino 1995; A. Sennis, *Un territorio da ricomporre: il Lazio tra i secoli IV e XIV*, in *Atlante storico-politico del Lazio*, Roma-Bari 1996; M.T. Caciorgna, *Marittima medievale. Territori, società, poteri*, Roma 1996; S. Carocci, *Comuni, nobiltà e papato nel Lazio*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del XV Convegno del Centro italiano di studi di storia e d'arte, Pistoia, 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 213-242; Id., *La signoria rurale nel Lazio (secoli XII e XIII)*, in *La signoria rurale*

Dunque è nostro preciso compito analizzare la storia di Ferentino e dei comuni del Lazio meridionale in rapporto con Roma, dimostratasi sempre più attenta – in particolare nell'età tardomedievale, durante il periodo del pontificato avignonese e poi durante la difficile fase dello scisma occidentale – alle vicende riguardanti il territorio laziale, e soprattutto in rapporto alle strutture ecclesiastiche, da cui le città dipendevano sostanzialmente sia nella loro organizzazione interna che nella gestione economica e nell'amministrazione patrimoniale.²

Fatta questa premessa, c'è da dire che molto interesse hanno suscitato negli storici del Medioevo le vicende svoltesi in questo territorio del patrimonio della Chiesa di Roma; gli studi di Giorgio Falco³ e poi di Giuseppe Ermini⁴ e Giulio Battelli⁵ dimostrano verosimilmente quanto impegno sia stato dedicato alla ricostruzione della storia del Lazio meridionale nell'intento di restituire importanza a tali ambienti geografici e ricontestualizzare all'interno di un processo storico e politico più approfondito, inerente tutta la zona nel suo ampio complesso di città, fatti e personaggi che direttamente hanno contribuito a rendere così eterogeneo e allo stesso tempo così ricco il processo evolutivo di questa provincia nell'Età di Mezzo.

Il periodo altomedievale, come è stato messo in evidenza, ha cancellato molte testimonianze relative alla storia urbana e sociale di questi luoghi, considerato il fatto che la presenza spesso discontinua di popoli di origine germanica, quali i Longobardi, non ha permesso ai centri del basso Lazio di rap-

nel Medioevo italiano, a cura di A. Spicciani e C. Violante, 2 voll., Pisa 1997, I, pp. 167-198; *Il Lazio tra antichità e Medioevo: studi in memoria di J. Coste*, a cura di Z. Mari, M.T. Petrara, M. Sperandio, Roma 1999.

² Per una bibliografia relativa ai rapporti della provincia della Campagna e Marittima con la città e la Chiesa di Roma si veda: D. Waley, *Lo stato papale nel XIII sec.*, in «Rivista storica italiana», 73 (1961), pp. 429-472; Id., *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961; Id., *Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Storia d'Italia*, VII/2, cit., pp. 229-320; Falco, *Studi cit.*; L. Gatto, *Il territorio del Lazio meridionale e la sua composizione nel Medioevo*, in *Per Ferentino medievale. Un contributo del "Centro Ermini"*, Atti dei convegni: *Le tecniche costruttive storiche a Ferentino: città e territorio*, Ferentino, 30 novembre-1° dicembre 1991; *La diocesi di Ferentino nella vicenda della Campagna e della Marittima dalla fondazione della Cattedrale alla fine del secolo XV*, Ferentino, 29-30 novembre 1996, Ferentino 2003, pp. 7-37; Id., *Terre e città del Districtus durante il papato avignonese e lo scisma*, Ivi, pp. 165-194.

³ In particolare si rimanda a Falco, *I comuni cit.*

⁴ Dobbiamo al Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo di Spoleto la pubblicazione di una miscellanea di scritti di Giuseppe Ermini sulla costituzione in età medievale dello Stato della Chiesa: G. Ermini, *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani e E. Menestò, Todi 1997.

⁵ G. Battelli, *Il Comune di Ferentino e i Francescani nei secoli XIII e XIV*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 67 (1944), pp. 361-369; Id., *Le fonti per la storia di Ferentino nel medioevo*, in «Storia della città», 15-16 (1980), pp. 9-16.

presentarsi quali comunità di un certo respiro e di una certa importanza, rapportati a centri di maggiore spicco nell'epoca.

La ricostruzione storica che con questo contributo intendiamo offrire è relativa alla città di Ferentino, su cui, nonostante lo sforzo di alcuni studiosi moderni, non molto è stato ancora detto.⁶ Proprio in relazione alla povertà di testimonianze sia scritte che archeologiche, definire un percorso esatto dell'evoluzione comunale di questo centro è stato possibile solo sulla base di un raffronto con le altre città della provincia e soprattutto valendosi delle numerose documentazioni legate alla Cancelleria pontificia, fonte preziosa che ha restituito dati più consistenti relativi alla Campagna e Marittima e talvolta anche al nostro caso specifico.⁷

L'attenzione rivolta al nostro centro da parte dei pontefici ha permesso alla città di essere menzionata in più occasioni in documenti e atti giuridici ufficiali, offrendo talvolta una notevole base documentaria. Anche per quanto riguarda la diocesi di Ferentino, su cui sono state restituite testimonianze più numerose

⁶ Rinvio qui alla bibliografia più recente sulla storia di Ferentino nell'età di Mezzo: G. Zaccardi, *Le leggi dei Comuni nel sec. XIII*. Statuta civitatis Ferentini, Foligno 1919; Falco, *Studi* cit.; Battelli, *Il Comune di Ferentino e i Francescani* cit.; L. Morosini, *Notizie storiche della città di Ferentino*, 2^a ed., Roma 1948; *Ferentino. Studi e ricerche - Monumenti e memorie*, Roma 1966; *Per Ferentino medievale* cit.; B. Catracchia, *Ferentino, i Pontefici, i Vescovi*, Ferentino 1966; Id., *Ferentino e il Rettorato di Campagna e Marittima*, in «Bollettino dell'Istituto di storia e di arte del Lazio meridionale», 5 (1967-1968); Id., *La chiesa di Ferentino*, [s.l., s.n., 1974]; C. Zannella, *Ferentino*, in «Storia della città», 1 (1976), pp. 100-104; Ead., *Le lotte comunali a Ferentino nei secoli XIII e XIV*, in *Fatti e figure del Lazio medievale*, a cura di R. Lefevre, Roma 1979, pp. 469-486; Battelli, *Le fonti* cit.; A. Cortonesi, *Una campagna laziale nel basso medioevo: il «territorium civitatis Ferentini» fra XIV e XV secolo*, in «Storia della città», 15-16 (1980), pp. 23-36; *La Chiesa di Santa Maria Maggiore nella storia di Ferentino*, Frosinone 1986; A.M. Ramieri, *La Ciociaria tra tardo antico e alto medioevo: le diocesi di Anagni, Ferentino, Alatri e Veroli*, Anagni 1986; *Statuti e ricerca storica*, Atti del Convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988, Ceccano 1991 (Quaderni di storia 8); B.M. Valeri, *Gli Hohenstaufen e Ferentino. Spunti di ricerca per la storia di Ferentino nei secoli XII e XIII*, in *Il Lazio meridionale tra papato e impero* cit., pp. 157-167; *Per la storia economica e sociale di Ferentino: itinerari di ricerca*, a cura di A. Cortonesi, con il catalogo della mostra *Il gregge e la spiga. Documenti per la storia economica di Ferentino conservati nell'archivio comunale*, Ferentino, 29 aprile-29 maggio 1993, Ferentino 1993; A.M. Ramieri, *Ferentino dalle origini all'alto medioevo*, Ferentino 1995; *Ambrogio Centurione patrono di Ferentino: agiografia, storia, arte, devozione*, Atti delle giornate di studio, Ferentino, 1-2 luglio 1995, Ferentino 1998.

⁷ Nella ricostruzione delle vicende storiche relative al Comune di Ferentino sono stati utilizzati alcuni manoscritti conservati negli Archivi Comunali delle città di Anagni, Veroli e Alatri, nonché nell'Archivio di Ferentino, del quale ricordo l'importante manoscritto di Filippo Stampa, *Exemplum Instrumentorum quae in membranis penes civitatem Ferentinam asservantur* del 1765. Inoltre sono stati tenuti presenti alcuni Registri Vaticani, conservati nell'Archivio Segreto Vaticano (ASV), in particolare i Registri 49, 248, 258. Di notevole interesse sono risultate altresì le storie manoscritte di Ambrogio Cialini, *Istoria dell'antichità e della nobiltà della città di Ferentino*, ms. conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Borgiano latino 315, e G. Bono, *Storia di Ferentino narrata e illustrata da Giacomo Bono*, BAV, Vaticano Latino 14069.

e più rappresentative rispetto ai dati in nostro possesso inerenti il comune, le notizie sono poche e talvolta inesaurienti alla definizione di una precisa ricostruzione storica.⁸ Le scarse informazioni di cui ci siamo serviti hanno comunque dimostrato un'esistenza e una vitalità assai rigogliosa del comune ferentino, non celando un aspetto comune a molte città italiane e principio motore delle libertà cittadine, ossia la volontà da parte della cittadinanza di autocostituirsi come realtà politica con propria dignità e propria autonomia in posizione d'autosufficienza rispetto al potere esercitato dal governo ecclesiastico e alla forte ingerenza delle signorie locali nonché nei confronti della pressione esercitata dagli imperatori germanici e dai sovrani napoletani.

Per quanto attiene al periodo precomunale la sopravvivenza politica e sociale di Ferentino fu garantita dalla presenza della sua diocesi,⁹ impegnata a far sì che le ondate barbariche e il forte decremento demografico non cancellassero la memoria della comunità ernica. La situazione sia politica che sociale risentì di un notevole mutamento con l'inizio del nuovo millennio, vedendo il rifiorire della città medesima, la quale iniziò a primeggiare nella vita politica, ecclesiastica, artistica e culturale bassolaziale. Tale processo fu reso possibile dalla ripresa dei rapporti, fin allora resi più difficili, sia con l'Urbe, e in particolar modo con la Chiesa romana, sia con gli altri centri della zona. A favorire questo processo di ricrescita fu inoltre la presenza costante di personaggi di rilievo, sovrani e pontefici, accompagnata dall'insediamento a Ferentino dei maggiori ordini religiosi, aspetto quest'ultimo caratteristico dell'età di mezzo e fattore primario della rinascita cittadina in gran parte della penisola.

Ad ogni modo l'esperienza comunale di Ferentino, come abbiamo accennato, non è solo la storia di un paese isolato e autonomo, bensì l'esempio reale

⁸ Sulla storia della diocesi di Ferentino voglio ricordare con particolare attenzione gli indispensabili contributi di Eleonora Plebani: *Ferentino e la sua diocesi nell'età di mezzo: fatti e problemi*, in «Archivio della Società romana di storia patria», CXXII (1999), pp. 169-234; *Lineamenti per una storia della diocesi di Ferentino dalla sua origine alla fine del medioevo*, in *Per Ferentino Medioevale* cit., pp. 195-230. Inoltre si segnala la seguente bibliografia sull'argomento: C. Zannella, *Ferentino - Vescovo - Francescani nel sistema delle chiese urbane*, in *Città, contado e feudi nell'urbanistica medievale*, a cura di E. Guidoni, Roma 1974, pp. 197-210; *Ferentino: la diocesi e gli apporti francescani*, Atti del VI Convegno, Ferentino, 11-12 novembre 1978, Frosinone 1979; *Lazio medievale: ricerca topografica su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli*, Roma 1980; F. De Bernardis, *Popolo e Santi: Testimonianze di arte e artigianato sacro dal sec. IV al sec. XX nelle diocesi di Veroli-Frosinone e di Ferentino*, Frosinone 1982; A.M. Ramieri, *La diocesi di Ferentino*, Spoleto 1983 (Corpus della scultura altomedievale 11); V. Saxer, *La diocesi di Ferentino nei primi secoli del cristianesimo*, in *Ambrogio centurione* cit., pp. 49-65.

⁹ Cfr. per il periodo alto-medievale Plebani, *Ferentino e la sua diocesi* cit., pp. 169-193; Ead., *Lineamenti* cit., pp. 195-202; Ramieri, *Ferentino dalle origini all'alto medioevo* cit.; Ead., *La Ciociaria* cit.; F. De Santis, *Un contributo per la cronotassi dei vescovi di Ferentino*, in *Ferentino. La diocesi e gli apporti francescani* cit., pp. 102-106; L. Ermini Pani, *Ferentino dalla tarda antichità al medioevo*, in *Ambrogio centurione* cit., pp. 21-47; Saxer, *La diocesi* cit., pp. 49-65.

di un contesto urbano di una delle tante città medievali pienamente immerso, in questo caso, nella realtà della Ciociaria e strettamente legato alle problematiche che investirono la zona sia a livello politico che culturale e sociale nei secoli dell'Età di Mezzo. Per tale motivo è necessario proporre una panoramica d'insieme sulle situazioni storiche che hanno permesso all'interno del *Districtus* la nascita e lo sviluppo di centri urbani con vicende strettamente connesse e intrinsecamente legate fra loro tanto da renderle talvolta inscindibili.

Per quanto lo sviluppo comunale dei centri del basso Lazio rappresenti un capitolo a parte nella storia italiana, possiamo tuttavia individuare nelle vicende politiche e sociali delle città della provincia della Campagna e Marittima uno svolgimento assai notevole delle loro istituzioni comunali fino al graduale ottenimento di una forma di autonomia quasi consolidata, in particolare nel corso del secolo XIII, corrispondente al periodo più duro delle lotte fra Impero e Papato. È però fuori dubbio il fatto che il comune laziale si sia sviluppato sotto il controllo e l'influenza delle strutture ecclesiastiche; motivo questo legato sia alla forte soggezione della provincia alla Chiesa, in quanto facente parte inscindibile del patrimonio di San Pietro, sia alla vicinanza con l'Urbe. Le città della Provincia costituivano a tutti gli effetti un baluardo avanzato della politica papale, in particolare contro imperatori e sovrani meridionali. Anzi la Chiesa dimostrò in più occasioni interesse a voler utilizzare questo territorio non solo come difesa ma anche come attacco al fine di avanzare verso la conquista del Regno del Sud.

Per quanto concerne le proprietà possedute dalla Santa Sede nell'ambito del *Districtus*, il tempo ci ha restituito un documento risalente agli anni 1371-1373, rinvenuto nell'Archivio Segreto Vaticano, di notevole rilevanza. Sulla copertina del testo in esame si legge: *Tabula terrarum Campanie et Marittime*.¹⁰ Si tratta, in realtà, di un registro contenente i diritti della Chiesa sulle varie terre della provincia, presentate secondo un ordine preciso di sudditanza al governo pontificio.¹¹ Il patrimonio viene così distinto in *terrae immediate subiectae*, amministrate direttamente dalla Chiesa tramite i suoi legati, e *terrae mediate subiectae*, concesse in feudo a signori locali o a vescovi. Di particolare interesse al nostro scopo risultano essere i *territoria* del primo gruppo, ossia quelli direttamente dipendenti dalla volontà del pontefice romano. Queste terre, infatti, potevano essere o assolutamente dipendenti dalla Chiesa o semplicemente in

¹⁰ *Tabula terrarum Campanie et Marittime et eorum ad que tenentur et in quibus hodie contribuunt Ecclesie Romane*, pubblicato in G. Ermini, *Le relazioni fra la Chiesa e i Comuni della Campagna e Marittima in un documento del sec. XIV*, in Id., *Scritti storico-giuridici* cit., pp. 191-220; il testo si trova in Appendice, pp. 213-220.

¹¹ Sull'analisi del documento si rinvia agli studi di G. Ermini, *Le relazioni* cit., pp. 191-220, e M. Caravale, *Chiesa, Signori e Comuni in Campagna e Marittima negli ultimi anni dello scisma d'Occidente*, in *Statuti e ricerca storica* cit., pp. 25-60, specialmente pp. 29-34.

uno stato di *subiectio et iurisdictio* papale. È all'interno di questa seconda categoria che si svilupparono le istituzioni comunali da noi prese in esame.¹² Infatti in rapporto all'evolversi di forme di autonomia comunale nella Provincia, il pontefice, in virtù di un vincolo di protezione assunto dalla Chiesa nei confronti di questi centri, li riconosceva e ne assumeva la difesa. In cambio di questa preservazione della libertà cittadina che il pontefice garantiva loro, il comune riconosceva alla Chiesa un diritto di sovranità su di esso. Naturalmente questa *plena libertas*, che la Chiesa assicurava ai suoi cittadini, subiva notevoli limitazioni, una fra tutte la privazione dello *ius sibi eligendi potestatem*, il diritto cioè di eleggere autonomamente un proprio podestà, forse il più importante privilegio rivendicato dai comuni italiani.¹³ Il podestà veniva infatti nominato dal pontefice e inviato ogni sei mesi nei vari comuni sotto la supervisione del Rettore provinciale.

Un cambiamento notevole in questo sistema di valori e di funzioni fu apportato dall'azione politica di papa Bonifacio VIII, il quale, nell'intento di garantire ai centri della provincia in questione una maggiore libertà di azione, tale da favorire un incontro con la fazione popolare, volle, con la bolla «Romana Mater Ecclesia» del 1295,¹⁴ riconoscere ai comuni il diritto privilegio di scegliere il podestà.

Per l'esattezza Bonifacio VIII stabilì che i Comuni della Provincia della Campagna e della Marittima, come premio della fedeltà dimostrata nei confronti della Chiesa di Roma, oltre al diritto di eleggere autonomamente il podestà, ottenessero pure l'esercizio dell'alta e della bassa giurisdizione – con riferimento ai Comuni che ne avessero già ottenuto il possesso su riconosci-

¹² Nell'ordine delle *Civitates et communitates dictarum provinciarum [pro] subiectione et iurisdictione quibus hodie in [provinciis] ipsis utitur ecclesia* troviamo inserita anche la città di Ferentino: «Civitas Ferentini in qua Ecclesia potestatem ponit, qui recipit pro suo salario libras CCC senatus in medio anno et debet retinere unum notarium, quattuor famulos et unum equum ad suum stipendium et expensas, et habet Ecclesia in iurisdictione preventiones et appellationes et reservantur alii graves excessus. Item habet in ipsa officium ballie, per quod generali curie pro preventionibus referuntur omnes excessus, et habet in eadem exercitum et parlamentum; que ballia communiter arendatur in anno libris XII senatus», (cfr. Ermini, *Le relazioni* cit., p. 217).

¹³ Sull'argomento si rimanda a: G. Ermini, *La libertà comunale nello stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367)*, in Id., *Scritti storico-giuridici* cit., pp. 229-350; *I podestà dell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, 2 voll., Roma 2000 (Nuovi Studi Storici 51-Collection de l'École Française de Rome 268).

¹⁴ La bolla di papa Bonifacio VIII ci è giunta tramite la conferma che il suo successore Bonifacio IX fece nel 1400, volendo ripristinare gli statuti e le costituzioni precedentemente in vigore nella Provincia. (*Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Tomus IV, Augustae Taurinorum 1859, pp. 629-635).

mento papale –, ponendo di fronte ad essi una semplice giurisdizione concorrente da parte della curia provinciale. Concessioni queste importanti e per taluni aspetti eccessive, data la forte soggezione che i centri della Campagna e Marittima subivano da parte della Chiesa ormai da troppi secoli; riconoscere alle città del Lazio meridionale un proprio foro dove disciplinare la vita sociale e discutere le cause civili, voleva significare per i Comuni ottenere un reale riconoscimento della loro esistenza istituzionale, tale da consentire un rafforzamento e un'evoluzione delle amministrazioni cittadine. Naturalmente lo stesso Bonifacio VIII si curò di mantenere tali concessioni sotto un velo di controllata emancipazione, mantenendo viva la vigilanza ecclesiastica su quanto concerneva i territori suddetti, e affidando la cura delle gare civili alla pronta attenzione del vescovo diocesano o dei funzionari papali, i quali, in definitiva, mantenevano l'ultima parola. Libertà presto ridotte dalle successive Costituzioni Albornoziane; infatti, al fine di rafforzare l'autorità del papa nei territori del Patrimonio di San Pietro, Egidio di Albornoz, solo pochi decenni dopo, annullò quanto il pontefice anagnino aveva concesso con la bolla «Romana Mater Ecclesia», riportando i Comuni e i centri del basso Lazio sotto l'usbergo della Chiesa romana e restituendo al pontefice il controllo pieno e dell'amministrazione e della giurisdizione provinciale.¹⁵

Ad aggravare ancor di più lo stato di sudditanza cui erano soggette le città laziali nei confronti di Roma, si aggiungeva il dovere di fornire uomini all'esercito pontificio, nonché l'obbligo di partecipare alle adunanze del parlamento provinciale – organo essenziale nel disegno amministrativo sviluppato dalla Chiesa, per le sue funzioni di consulenza e sostegno all'opera di governo del Rettore.¹⁶

Dunque paragonata a quella di altre città della penisola, la volontà di autonomia si sviluppò nella provincia della Campagna e della Marittima in misura più limitata, a motivo di questa forte soggezione al governo pontificio; ragion per cui lo spirito di reazione di questi centri si manifestò vivace e diffuso in tutti quei frangenti in cui il potere centrale della Chiesa risultava più debole a causa

¹⁵ In merito alla bolla di Bonifacio VIII e all'amministrazione della giustizia nel territorio della Campagna e Marittima, si veda G. Ermini, *La libertà comunale nello stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz (1198-1367). II. L'amministrazione della giustizia*, in Id., *Studi storico-giuridici* cit., pp. 357-446; P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo stato della Chiesa, le «Constitutiones aegidianae», (1353-1357)*, Bologna 1977, pp. 264, 271, 283-286; G. Floridi, *La «Romana Mater», di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*, Guarino 1986, pp. 18-34; Caravale, *Chiesa, Signori e Comuni* cit., pp. 25-60.

¹⁶ La provincia della Campagna e della Marittima, rispetto a tutte le altre province del Patrimonio, fu forse la prima ad avere un ordinamento amministrativo e giuridico ben definito, e pertanto fu anche la prima a vedere l'istituzione di un parlamento provinciale. Cfr. G. Ermini, *I parlamenti dello stato della Chiesa. Dalle origini al periodo albornoziano*, in Id., *Scritti storico-giuridici* cit., pp. 453-572, specialmente p. 467.

delle lotte con l'Impero o delle divisioni createsi all'interno della compagine ecclesiastica, come accadde in occasione del papato avignonese o dello scisma occidentale; si deve aggiungere che i centri del basso Lazio ebbero la capacità di dimostrare questa comune propensione alla ribellione nel momento in cui una qualunque autorità politica e militare – fosse essa rappresentata dal popolo di Roma, o dai re di Napoli, o dalle famiglie nobiliari dei Caetani o dei Colonna – avesse dimostrato interesse a dominare sulla zona.

Naturalmente anche Ferentino subì l'influenza dei cambiamenti politici e sociali verificatisi in questi secoli all'interno del patrimonio di San Pietro e, in maniera conforme alle vicine città laziali, si sviluppò divenendo Comune, affermandosi quale centro di rilevante interesse culturale e dimostrando una propria peculiare incidenza ai fatti politici e militari di questi secoli. Difatti, a partire dal XII secolo la presenza a Ferentino di figure di rilevante spessore politico divenne sempre più frequente, e l'attenzione sempre maggiore riservata al nostro centro accelerò notevolmente il processo di crescita interiore sia sotto il profilo politico e sociale che amministrativo.

Gli stessi papi cominciarono a frequentare la città ernica soggiornando anche per lunghi periodi e questo comportò il necessario adeguamento delle strutture urbane e delle funzioni pubbliche alla mutata importanza del centro all'interno della politica ecclesiastica. In particolare a seguito della battaglia di Legnano (1176), dove l'imperatore Federico Barbarossa subì una durissima sconfitta da parte della Lega Lombarda, il papa Alessandro III, recatosi in Ciociaria presso Alatri, ricevette qui, per la prima volta, i rappresentanti della Lega di città, dando inizio ad una serie di trattative che incontrarono una felice conclusione il 4 novembre 1176 in un'altra città della provincia, Anagni, ove vennero decretati i preliminari della Pace di Venezia e della successiva pace di Costanza. Come premio Anagni divenne dal 1177 Rettorato per la Campagna e Marittima. Nello stesso periodo Alessandro III soggiornò anche a Ferentino dove redasse alcune lettere di scomunica verso vescovi inglesi accusati di appoggiare la politica di Enrico II Plantageneto, estendendo anche al centro ernico la protezione papale e offrendo alla cittadinanza privilegi e protezione contro gli abusi delle famiglie nobiliari e soprattutto contro i tentativi di conquista da parte delle forze imperiali. Proprio questa attenzione papale permise a Ferentino di uscire pressoché indenne dalle lotte di conquista operate da Enrico figlio del Barbarossa a danno dei territori del Patrimonio. Lo stesso imperatore di Svevia, abbandonate definitivamente le mire espansionistiche sul centro, nel novembre 1197, in viaggio dalla Germania alla volta di Capua, giunse nella città di Ferentino e qui soggiornò per sette giorni.¹⁷

¹⁷ *Chronicon Fossae Novae*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, Mediolani 1725, col. 883:

Ma sotto il profilo istituzionale, la città di Ferentino conobbe un'estensione notevole del suo potere, rispetto agli altri centri della zona, quando divenne sede del Rettorato della Campagna e Marittima, in conseguenza dell'affermazione di un programma di consolidamento dei possedimenti ecclesiastici avviato da papa Innocenzo III (1198-1216). Fu proprio questo pontefice, infatti, ad ampliare i poteri del Rettore, carica già esistente nella Campagna e Marittima, poi estesa anche alle altre province del patrimonio. Merito di questo papa fu inoltre l'aver definito con maggiore esattezza i compiti e gli ambiti di intervento di questo funzionario, anche se in realtà fu con la fine delle lotte con l'Impero, conclusesi con la sconfitta dell'ultimo degli Hohenstaufen nel 1268 a Tagliacozzo, che il Rettore acquisì un governo più organizzato e meglio definito.¹⁸

Nelle lettere pontificie di nomina rettorale si leggono le funzioni spettanti a questa carica, compiti che si possono riassumere nel dovere primo di tutelare e sovrintendere agli interessi della Chiesa nelle terre provinciali, assicurando il mantenimento della pace nei territori a lui affidati. Le armi di cui il Rettore disponeva, per far sì che il rispetto della volontà pontificia fosse osservato in tutto il patrimonio, erano *in primis* l'autorità della milizia pontificia da lui controllata al fine di difendere i confini della provincia e i beni dei sudditi, quindi il potere giuridico di amministrare la giustizia in nome del pontefice. Tutto ciò ci permette di capire quanto fosse importante la scelta di un Rettore, il quale doveva dimostrarsi vicino alla causa ecclesiastica e disposto *in toto* a seguire fedelmente le direttive politiche del Vescovo romano. La nomina infatti era riservata, per tutti questi motivi, alla persona del pontefice, il quale sceglieva il funzionario entro una stretta cerchia di nomi legati per rapporti di ufficio o di familiarità alla Santa Sede, di norma un cappellano o un membro del collegio cardinalizio.

Organo assai rilevante nell'amministrazione della provincia e dipendente direttamente dal Rettore era, come già accennato, il parlamento provinciale, costituito dai rappresentanti dei nobili, del clero e dei Comuni.

L'aver stabilito nella città di Ferentino la sede della Rettoria costituì momento saliente ed evolutivo nella vita cittadina del centro ernico. A seguito di questi mutamenti politici, la città vide, associati all'istituzione rettorale, la nomina di giudici comunali elettivi, volti a rafforzare l'amministrazione del territorio facente capo al nostro centro. Questo fatto comportò l'accentuarsi e

«1197. Hoc ipso anno Henricus Imperator egressus Alemanniam pridie Kal. Decemb. advenit Ferentinum, e per septem dies ibi moratus cum pace, et aequitate, postea ivit Capuam...».

¹⁸ Sull'importanza di questa carica e sulle funzioni di essa si veda G. Ermini, *I rettori provinciali dello stato della Chiesa. Da Innocenzo III all'Albornoz*, in Id., *Scritti storico-giuridici* cit., pp. 573-648.

il moltiplicarsi di competizioni di carattere giudiziario, elemento portante della crescita interna di un centro cittadino e causa di una necessaria presenza della giustizia e di istituzioni adeguate. La presenza dei giudici offrì un esempio di regolarità e di continuità nell'ambito dell'amministrazione cittadina della giustizia e del potere, rendendo Ferentino un centro esemplare sotto il profilo giuridico e civile.

Per quanto, invece, riguarda la scelta di una sede rettorale, la Curia fu in un primo tempo stabilita all'interno del palazzo vescovile, ma la necessità di operare su un territorio così vasto imponeva al funzionario frequenti viaggi nella provincia di pertinenza; inoltre, a seguito di una serie di malcontenti popolari, il Rettore prese l'abitudine di risiedere nel *castrum Frusinonis*, che in effetti divenne di lì a poco la sede militare della Curia.

All'interno della provincia il Rettore rappresentava a tutti gli effetti il potere ecclesiastico, e per tal motivo risultava mal visto dai nobili e dai comuni, che in lui vedevano una limitazione alle libertà cittadine. La stessa Ferentino fu teatro di forti agitazioni negli anni tra il 1237 e il 1240, tanto che il papa Gregorio IX (1227-1241) fu costretto a chiedere l'intervento di un contingente armato dalla città di Velletri per sedare i torbidi nati nel centro ernico tra la popolazione e il Rettore. Le successive lettere pontificie inviate il 5 maggio 1241 al podestà, ai Ferentinati e al cappellano papale ci testimoniano la gravità di questi scontri, risoltisi comunque, in cambio di un giuramento di fedeltà e di un'ammenda, con un perdono da parte della Santa Sede.

Ritornando alla scelta operata da papa Innocenzo III in favore di questo piccolo centro, essa trova forse motivazione plausibile nell'attenzione da lui rivolta a Ferentino, città ove egli risiedette in più occasioni e che volle favorire con una serie di privilegi; infatti nel 1206 decise di esonerare la città dal pagamento del censo dovuto dalla diocesi alla Chiesa di Roma, in conseguenza della difficile situazione in cui si era trovato il territorio a motivo degli attacchi imperiali.¹⁹ Due anni dopo il pontefice visitò tutte le città della Campagna, sconvolte dalle scorrerie delle truppe di Ottone di Brunswick in lotta con Filippo di Svevia per la corona imperiale. In questa occasione il papa si fermò per un mese a Ferentino, mantenendo validi i privilegi conferiti alla città.

Innocenzo III, ad ogni modo, non fu il primo pontefice a risiedere nella città e non fu neanche l'ultimo, tanto che la presenza costante di vescovi romani a Ferentino le permise di acquisire il nome di "piccola Avignone". È utile allora ricordare l'azione di papa Onorio III, il quale volle porre al centro della sua politica territoriale tutta la provincia della Campagna e Marittima, riconoscendo

¹⁹ «Dominus papa Innocentius Ferentinum venit, et ab ecclesia fodrum recipere noluit, dicens quod ultra modum ecclesiae gravarentur (2. Idus Maii, 1206)», (*Annales Ceccanenses*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XIX, Hannover 1866, p. 294).

anche al centro ernico l'importanza ad esso dovuta, tanto che egli soggiornò nella città una prima volta nel 1217 e una seconda nel 1223, e fu proprio in questa seconda occasione che, infermo e impossibilitato a muoversi, il papa, prossimo a incontrarsi con Federico II di Svevia, organizzò l'importante incontro, in cui fu presente anche il re di Gerusalemme, Giovanni di Brienne, proprio a Ferentino. All'interno delle mura civiche i grandi del secolo si incontrarono per decidere le sorti della cristianità e qui Federico II fece la promessa di raggiungere la Terra Santa per scontrarsi con gli infedeli.²⁰

Queste le ragioni per cui, tra gli elementi determinanti nell'affermazione di una libertà cittadina, vi sia stato proprio un intrinseco quanto naturale desiderio di prendere le distanze dall'ingerenza ecclesiastica, sovrastante nella storia politica, culturale e sociale di Ferentino. Tale volontà condizionò spesso le scelte politiche dei ferentinati che, in base ai rivolgimenti politici man mano verificatisi nella penisola, appoggiarono talvolta il partito imperiale talvolta la fazione più vicina alla parte ecclesiastica.

In tale divergenza di posizioni vanno ricercate le motivazioni dei conflitti sorti fra il Comune e gli ordini religiosi dei Cistercensi, dei Benedettini e in particolare dei Minori. La presenza, infatti, di un nutrito gruppo ghibellino all'interno della città ernica portò conseguentemente a una serie di agitazioni e di discordie dove i monaci rappresentarono una sorta di capro espiatorio.

I Cistercensi insieme ai Benedettini furono i primi ad essere allontanati dal centro urbano nel 1229, pur essendone riammessi l'anno successivo in seguito alla pace di San Germano stipulata fra il papa Gregorio IX e l'imperatore Federico II. Più tardi, nel 1241, mentre ancora infuriava la lotta tra guelfi e ghibellini, con ripercussioni su tutta la penisola, approfittando dell'allontanamento della milizia pontificia dalla città, la fazione aderente alla causa imperiale attaccò le case dei guelfi e colpì direttamente i conventi dei Cistercensi e dei Benedettini. Solo nel 1248 il vescovo di Ferentino Giacomo riuscì a riportare uno stato di quiete in quel centro urbano, permettendo all'ordine cistercense di vivere più tranquillamente e soprattutto di ridare il via alla costruzione della chiesa di S. Maria Maggiore.

Più complessa è invece la vicenda che riguarda l'ordine dei frati Minori.²¹

²⁰ «Imperator suum festinet accessum et de Apulia venit in Terram Laboris indeque ad Sanctum Germanum, [ubi] cum cardinalibus fieri colloquium sperabat. Cum papa propter suam infirmitatem interesse non posset, tunc ad Imperatorem duo de cardinalibus venientes ad Sanctum Germanum ipsum in Campaniam trahunt et apud Ferentinum ducunt, ubi hortatu dicti regis Ierosolimitani et magistri domus Hospitali, papa venerat. Ibi dictus Imperator inter cetera hinc inde porposita iuravit pape publice usque ad biennium in Terre sancte subsidium transfetare». *Ryccardi de Sancto Germano Chronica*, a cura di C.A. Garufi, in *Rerum Italicarum Scriptores, Editio altera*, VII/2, Bologna 1927-1938, p. 107.

²¹ Sulle vicende degli scontri tra la città di Ferentino e l'ordine minoritico si è fatto

Secondo un'antica tradizione l'ordine sarebbe stato fondato proprio da s. Francesco, il quale, durante il viaggio al Gargano, sembrerebbe abbia percorso le strade di quel centro risiedendo ove avrebbe risieduto per un certo periodo di tempo nel desiderio di predisporre proprio in questi luoghi una comunità di suoi confratelli. I Francescani risiedettero da allora nel Convento di S. Agata, donde, in conseguenza dell'ampliamento dell'Ordine avvenuto sotto il governo di s. Bonaventura, decisero di spostarsi solo nel 1256 per reperire una nuova dimora all'interno della cerchia urbana, nei locali recentemente abbandonati dai Benedettini, ove ebbero immediato inizio lavori di ristrutturazione del convento e di edificazione di una nuova chiesa.

Il desiderio dei frati di avvicinarsi alle anime dei cittadini e di trovare sede più appropriata per le loro esigenze, trovò il benestare del papa Alessandro IV (1254-1261), il quale dimostrò la sua predisposizione per l'Ordine tramite due lettere inviate al vescovo della diocesi Giacomo da Velletri, dove, in una prima del 29 dicembre 1257,²² concedeva indulgenze per la nuova Chiesa, e, in una seconda, datata fra il 1255 e il 1257,²³ ribadiva la sua volontà di mantenere la comunità dei frati minori sotto la pontificia protezione, secondo precisa disposizione emanata l'8 novembre 1255.²⁴ Lo stesso pontefice nel febbraio 1258, resosi conto delle difficoltà economiche incontrate dai suoi amati frati nella prosecuzione dei lavori della fabbrica, concesse loro di poter accettare somme fino a 100 onces d'oro ogni anno del denaro proveniente da atti di usura o rapina oppure offerto liberamente dai fedeli in commutazione di voti.²⁵

ricorso alle storie di Fra' Casimiro da Roma, *Memorie istoriche delle chiese e dei conventi dei Frati Minori della Provincia Romana*, Roma 1764, pp. 145-151, e B. Theuli, *Apparato Minoritico della Provincia di Roma*, Velletri 1648 (ristampato a Roma nel 1967 sotto la cura di P.M.A. Coccia), pp. 338-347; inoltre si è fatto riferimento ai seguenti studi: Battelli, *Il Comune di Ferentino e i Francescani* cit.; A. Bartoli, *Lo stemma di Ferentino*, in «Bollettino della sezione di Anagni della Società romana di storia patria», 2 (1953), pp. 49-63.

²² J.H. Sbaralea, *Bullarium Franciscanum*, II, Roma 1761, p. 271: «Sanctorum meritis inclyta gaudia. Fideles & c. Ad promerenda igitur sempiterna gaudia causam dare Fidelibus populis cupientes omnibus Christifidelibus vere poenitentibus, et confessis, qui Ecclesiam vestram in die Consecrationis, et in Anniversario dedicationis eiusdem, ac in Sanctorum Francisci, et Antonii, Sanctaeque Clarae Virginis, et per octo dies sequentes, et Sanctorum eorum, quorum ibi Altaria sunt, in suis festivitibus cum devotione et reverentia visitaverint annuatim et c. centum dies de injuncta sibi poenitentia misericorditer relaxamus», (29 dicembre 1257).

²³ Vedi in proposito Battelli, *Il Comune di Ferentino e i Francescani* cit., p. 364.

²⁴ Bolla di Alessandro IV dell'8 novembre 1255: Ms. 897 del Museo Nazionale di Parigi, f. 90v, pubblicata in F.M. Delorme, *Alexandre IV et le protectorat de l'Ordre*, in «Archivum Franciscanum Historicum», XII (1919), pp. 593-595, specialmente p. 595.

²⁵ J.H. Sbaralea, *Bullarium Franciscanum* IV, p. 279: «Vestrae meritis Religionis indumur etc. Hinc est, quod Nos vestris supplicationibus annuentes, ut de usuris, rapinis et c. usque ad summam centum unciarum auri recipere valeatis auctoritate vobis praesentium duximus concedendum», (27 febbraio 1258).

La magnanimità dimostrata dalla Chiesa in questa occasione si scontrò con il dissenso dei cittadini di Ferentino che trovarono in ciò motivo di ostilità contro i frati. Infatti, in quello stesso momento, alcune fazioni all'interno della città avevano mostrato la loro autonoma volontà di favorire il partito imperiale rappresentato allora da Manfredi, diretto discendente di Federico II di Svevia, nel tentativo di avversare da una parte il governo pontificio, dall'altra di dare maggiore autonomia al Comune. Il pontefice Urbano IV (1261-1264), in quell'occasione, intervenne immediatamente a dirimere la questione, dando mandato al vescovo della diocesi, Matteo, di sciogliere tali movimenti.²⁶ Delle suddette fazioni facevano parte anche alcuni chierici, i quali trovarono in questa divergenza con il pontefice facile giustificazione per iniziare una controversia contro i frati, eccessivamente favoriti dalla Chiesa con donazioni e favori di cui erano privati i cittadini stessi. Lo stesso vescovo decise di agire contro la chiesa francescana, ordinando nel 1263 la sospensione dei lavori di riedificazione.

I frati decisero, pertanto, di ricorrere al giudizio del Rettore della Campagna e Marittima, il cardinale Giordano Pironti, il quale, intervenuto *in situ*, appoggiò la causa dei Mendicanti, lasciando che i lavori alla chiesa riprendessero. La questione fu così parzialmente risolta per alcuni mesi, anche perché nuove gravi situazioni si presentavano nel centro a disturbare la quiete del Comune. Nella primavera del 1264, uno scontro fra *milites* e *pedites*, in merito alla questione dei proventi di territori sottomessi al Comune, portò alla caduta del potere consolare e all'istituzione di un governo popolare cui seguì la nomina di un Capitano del Popolo nella figura di Landone di Montelongo, che insieme al figlio Orlanduccio, effettivo detentore del potere in vece del padre, contribuì per gli anni a seguire a decidere delle sorti del comune ferentinate.

La famiglia dei Montelongo era una delle più importanti della città, grazie alla fama raggiunta da un autorevole componente, Gregorio, il quale era ricordato per essere stato capo della Seconda Lega Lombarda e per aver assolto, in quegli anni importanti per la Chiesa, un ruolo assai rilevante nelle vicende che videro la Lega in opposizione all'impero, e ancora per aver ricoperto incarichi prestigiosi presso la curia pontificia fino ad essere nominato patriarca di Aquileia.

A differenza dell'avo, Landone scelse però di schierarsi dalla parte della fazione avversa alla Chiesa, provocando con ciò l'immediato intervento del

²⁶ Il pontefice fece trasmettere tale disposizione anche alle diocesi di Anagni, Alatri e Veroli, vedi *Les registres d'Urban IV (1261-1264)*, a cura di M.J. Guiraud, IV, Paris 1906, p. 130, n. 282: «Episcopo Anagnino mandat ut illicitas inter clericos et laicos civitatis et diocesis Anagninae societates initas nullius existere firmitatis decernat et sub certis penis inhibeat; praeterea fautores Manfredi, quondam principis Tarentini, excommunicatos publice nuntiet».

vicario di Cristo, che da Roma decise una serie di provvedimenti di carattere politico per riportare la città ernica sotto il controllo del governo pontificio, e naturalmente ordinò al vescovo diocesano di considerare nulla l'elezione di Landone, pena la scomunica e il versamento di mille marche d'argento. La cittadinanza intimorita inviò Orlanduccio presso Urbano IV con la promessa di una resa. Ma tornato in città questi fu confermato dai cittadini Capitano del popolo per altri tre anni. Di fronte all'ostinazione della città, che dimostrava di non volersi piegare alla volontà pontificia, Urbano IV ingiunse al Rettore della provincia, cardinal Giacomo Savelli, di annullare nuovamente la nomina e rimettere in carica i Consoli.

La difficile situazione venutasi a creare nella città in conseguenza di questi scontri portò ad una nuova interruzione dei lavori per la costruzione della chiesa francescana. Fu allora che il clero, accompagnato da alcuni laici, temendo che il cardinal Savelli desse disposizione di riaprire la fabbrica, nella notte del maggio 1264, a mano armata, si mosse contro il Convento, distruggendone la struttura e arrecando gravi danni fisici ai frati stessi. Immediata fu la reazione del papa che affidò l'istruttoria al suo cappellano Rolando di Ferentino. Alla morte di Urbano IV, il successore Clemente IV (1265-1268) volle riconsegnare le sorti della questione nelle mani del cardinale Giacomo Savelli il quale ingiunse al vescovo della diocesi di riparare i danni arrecati all'Ordine e al Convento.

Tutto ciò non fu sufficiente a frenare l'ostilità del clero e del vescovo locale, con una conseguente nuova interruzione dei lavori alla chiesa, e un successivo intervento da parte del cardinale direttamente contro la diocesi. L'allontanamento del cardinal Savelli dalla città, però, favorì la ricomparsa nella vita cittadina di Landone di Montelongo, il quale nel maggio 1266 diede avvio a nuove violenze contro i frati, favorito in questo dal clero locale e dal primate diocesano. Questa volta, il pontefice Clemente IV decise di pubblicare un editto contro Landone, dandone divulgazione anche alle diocesi limitrofe. Solo allora l'ordine dei Minori trovò una pace di lunga durata, resa certa in ultima istanza dalla bolla pontificia di Niccolò III del 15 maggio 1278²⁷ cui fece seguito la conclusione dei lavori della fabbrica della nuova chiesa nel 1282.²⁸

²⁷ Potthast, n. 21321: Niccolò III (15 maggio 1278): «*Campaniae Maritimaeque rectori mandat, moneat episcopum Ferentinum et clerum, ut a molestationibus et iniuriis guardiani et fratrum ordinis Minorum de Ferentino desistant ac ipsis de illatis eis damnis satisfactionem plenariam impendant*». La bolla venne accompagnata da una lettera di commissione indirizzata al Rettore della Campania e Marittima nella quale il pontefice giustificava e perdonava i cittadini del piccolo centro ernico delle agitazioni da loro provocate e di cui dava nota dettagliata al funzionario (cfr. Bono, *Storia di Ferentino* ms. cit., ff. 423-426; per il testo della lettera vedi *Appendice*).

²⁸ L'anno di conclusione dei lavori della fabbrica viene desunto dalla lettura di una lapide

Probabilmente la discesa in Italia di Carlo d'Angiò, alleato del papa, e la successiva battaglia di Benevento del 1266, dove le forze francesi ebbero la meglio sul partito imperiale rappresentato da Manfredi, figlio naturale di Federico II, che in queste vicende trovò anche la morte, e infine la scomparsa dell'ultimo discendente degli Hohenstaufen Corradino ucciso a Napoli nel 1268, ebbero una forte influenza sulla parte ghibellina, allontanandola per molto tempo dalla vita politica cittadina. Inoltre con il pontificato di Niccolò III (1277-1280) la fazione popolare si sentì sollevata vedendo finalmente realizzato il suo desiderio di una interruzione dei rapporti di alleanza tra la Chiesa e la potenza angioina con l'inizio di una politica di resistenza e di limitazione contro di essa.

Nei decenni successivi a questi scontri la città e la sua diocesi conobbero un periodo di relativa pace che favorì senza dubbio l'accrescersi dell'interesse politico su questa zona. Iniziava infatti, per il nostro centro, un nuovo periodo di soggezione alla volontà pontificia con il pontificato di Bonifacio VIII, durante il quale Ferentino venne attratta fortemente all'interno della politica territoriale dello Stato della Chiesa e nella fattispecie della famiglia Caetani.²⁹

commemorativa murata presso la scala del fabbricato che ospita attualmente il collegio Filetico, costruito nel XVI secolo dagli stessi Francescani sul luogo del convento: «ERECTIO | HUIUS | CONVENTUS | FUIT: A. D. | 1282 SUB | NICOL. III». A conferma della raggiunta stabilità dei rapporti fra l'ordine minoritico e la città di Ferentino a seguito del pontificato di Niccolò III, rimane la testimonianza degli Statuti cittadini che, al capitolo XXI del libro V, dichiarano che la città aveva l'obbligo di elargire contributi, da erogarsi in date fisse, al convento dei frati Minori per il sostentamento dell'ordine: «Item quod ad honorem Dei et beati Francisci, sub cuius vocabulo locus et conventus fratrum Minorum est ad salutem animarum omnium civitatis Ferentini constructus, anno quolibet pro aliqui subsidio fratrum existentium in dicto conventu, ut animosius ibidem divina officia celebrentur, de bonis, et pecuniis camere civitatis Ferentini dentur fratribus predictis libras XII denariorum senatus convertendas in vestimentis fratrum predictorum hoc modo, videlicet sex in festo Nativitatis Domini et alie sex in festo sancte Marie de mense augusti», (*Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal Ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di M. Vendittelli, Roma 1988 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 28), lib. V, cap. XXI: *De belemosina fienda per commune erentini fratribus Sancti Francisci*, p. 210).

²⁹ L'interesse di questo pontefice verso il territorio del basso Lazio è confermato da una serie di attenzioni che lo stesso rivolse, nel periodo del suo pontificato, alle città del *Districtus*, e in particolare della Provincia della Campagna e Marittima. Nella già citata bolla «Romana Mater Ecclesia», del 1295, il papa anagnino così definisce il territorio in questione: «Haec est provincia, quae semper ipsius Ecclesiae viriliter et constanter in necessitatibus astitit personarum pericula, damna rerum et laborum onera in evitans, cuiusque prompto et patenti auxilio terras sibi subiectas regit dirigitque provincias, ipsarum comescit excessus, ausus temerarios reprimat, illicitos motus fraenat. Hic est utique praedilectus et deliciosus Hortus Ecclesiae, in quo ipsa reperit quod delectat, colligit quod blanditur affectui, gustat et percipit dulces fructus», (*Bollarium diplomatum* cit., IV, pp. 629-630). Sulla presenza di questo papa e della famiglia Caetani nel territorio del Lazio meridionale si rinvia ai seguenti contributi: G. Falco,

In particolare papa Bonifacio prestò molta attenzione all'importanza che il centro aveva assunto quale sede del Rettorato della Provincia; pertanto impose come presule della diocesi un suo uomo di fiducia, tale Landolfo detto "il Rosso",³⁰ il quale oltretutto fu investito di notevoli e numerosi incarichi diplomatici.

Alla morte di papa Caetani ebbe inizio il difficile periodo del papato avignonese³¹ e tutta la zona subì una spinta autonomistica che la portò, da una parte, sotto il controllo della famiglia Caetani, sempre più interessata a rafforzare il proprio dominio nel Lazio meridionale – la stessa città di Ferentino subì nel 1341 il tentativo, arrestato dalla stessa cittadinanza unita, da parte di Benedetto Caetani, pronipote del papa, di occupare il centro con la connivenza di Anagni e di alcuni ferentinati³² –, dall'altra sotto le mire espansionistiche del Regno di Napoli e in particolare degli Angioini – a cominciare da Carlo d'Angiò e poi con Roberto d'Angiò, che prima occupò Ferentino, impedendo al Rettore Ruggero "de Vintrono" e agli ufficiali papali di entrare in città, e poi conquistò Sora –, rispettando un disegno di conquista che prevedeva l'estensione del territorio campano a danno di quei territori del patrimonio di san Pietro considerati quasi di frontiera.

Alle continue attenzioni dei baroni laziali e dei principi napoletani, si aggiungeva l'interesse sempre più vivo dell'Urbe verso la parte meridionale del patrimonio di San Pietro.³³ Tale inclinazione ad estendersi verso sud si manifestò più evidente in occasione del tribunato di Cola di Rienzo, il quale, non appena insediatosi nella sua carica, diede il via ad una decisa politica di occupazione dei territori della Tuscia e della bassa Sabina, mostrandosi in seguito più direttamente interessato ai fatti della Campagna e Marittima, dando dimostrazione di un programmato disegno di conquista della zona. Solamente nel settembre 1347, quando ormai i progetti di Cola erano evidenti a tutti, il

Sulla formazione e costituzione della signoria dei Caetani (1283-1303), in «Rivista storia italiana», 45 (1928), pp. 225-278; Carocci, *Comuni, nobiltà e papato nel Lazio* cit., p. 267, 230; B. Arnold, *I Caetani*, in *Le grandi famiglie italiane*, a cura di V. Reinhardt, Vicenza 1996, pp. 157-164.

³⁰ Archivio Segreto Vaticano (ASV), *Registri Vaticani*, 49, f. 31.

³¹ Esiste sul tema del papato avignonese un'ampia bibliografia; mi limiterò in questa sede ad indicare i titoli più conosciuti: E. Dupré Theseider, *I papi di Avignone e la questione romana*, Firenze 1939; Id., *Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952, pp. 377-691; G. Mollat, *Les papes d'Avignon (1305-1378)*, Paris 1965; A. Esch, *Bonifaz IX. und der Kirchenstaat*, Tübingen 1969; D. Quaglioni, *La crisi del Trecento e il papato avignonese*, Cinisello Balsamo 1994 (Storia della Chiesa, 11); B. Guillemain, *Le papes d'Avignon (1309-1376)*, Paris 1998. Per quanto direttamente concerne la nostra questione si rimanda ai contributi di L. Gatto, *Terre e città del Districtus durante il papato avignonese e lo scisma*, in *Per Ferentino medievale* cit., pp. 165-194.

³² Vedi Falco, *Studi* cit., pp. 601, 609-610.

³³ Vedi in proposito il contributo di Gatto, *Terre e città* cit., pp. 165-194.

papa Clemente VI (1342-1352) decise di intervenire nella persona del Rettore Lello de' Tosetti; diede mandato di considerare Cola usurpatore, desiderando così riportare il Lazio meridionale in una condizione di più controllata comunicazione con il governo pontificio, e frenando così le mire del Tribuno.

I Romani, ad ogni modo, avevano dato prova di voler prevaricare sulle città del *Districtus*, e i fatti che seguirono alla caduta di Cola di Rienzo furono una dimostrazione evidente di questo disegno. A questo punto, la Chiesa doveva operare in modo energico per restituire al papa e a tutta la struttura ecclesiastica l'antica autorità sia in ambito romano che in tutto il territorio laziale.

Il pontefice Innocenzo VI (1352-1363), eletto alla cattedra di Pietro dopo la morte di Clemente VI, si rese presto conto che la penisola italiana versava in una condizione di totale anarchia e in particolare nel territorio laziale il potere del governo pontificio era reso precario; la Chiesa si era allontanata troppo dalle vicende del *Districtus*, lasciandolo in balia delle famiglie baronali e soggetto alle continue lotte autonomistiche da parte dei comuni. Il papa allora ritenne di dover inviare in Italia, nella figura del cardinale Egidio di Albornoz, un uomo in grado di dare velocemente risultati concreti, rendendo possibile un piano di riorganizzazione politica di tutti i territori sottomessi all'usbergo della Chiesa.³⁴

Il progetto di Innocenzo VI si realizzò nell'operato del cardinale francese, il quale prima dell'estate 1357 aveva ottenuto la resa di tutti i grandi signori della penisola – ad eccezione della famiglia dei Visconti –, i quali, in cambio dell'omaggio prestato al papa, furono nominati vicari della Santa Sede. Nella stessa città papale la situazione era migliorata e una riforma governativa approvata nello Statuto cittadino del 1363 aveva riportato una pace apparente all'interno delle mura cittadine. Per quanto riguardava, invece, il *Districtus*, l'Albornoz, con l'attuazione delle Costituzioni, approvate nel Parlamento di Faro, aveva avviato il suo disegno di riavvicinamento del territorio della Campagna e Marittima alla Chiesa, progetto attuato tramite un'agile quanto intelligente azione locale di recupero, nella speranza di restituire alla Sede Apostolica la precedente posizione di prestigio sulle zone limitrofe del patrimonio, indispensabile premessa al rientro dei papi nella loro sede naturale.

La risposta del popolo ferentinate a queste restrizioni fu quasi immediata. Nel centro, infatti, regnava già da qualche anno un certo malcontento per alcuni disagi di cui le strutture ecclesiastiche erano ritenute responsabili; la

³⁴ Sull'azione politica attuata dal Cardinale Egidio di Albornoz in Italia e nella fattispecie nel Lazio meridionale, si vedano i seguenti studi: G. Ermini, *Scritti storico-giuridici* cit.; F. Filipini, *Il cardinale Egidio Albornoz*, Bologna 1932; E. Dupré Theseider, *Il cardinale Egidio Albornoz fondatore dello stato della Chiesa*, in «Studia Picena», XVII (1959), pp. 7-19; Id., *Roma dal Comune di popolo alla Signoria pontificia* cit., pp. 615-670; P. Colliva, *Il cardinale Albornoz, lo stato della Chiesa, le «Constitutiones aegidianae», (1353-1357)* cit..

fazione dei *pedites*, guidata dai nipoti di Bonifacio VIII, Giovanni e Bello Caetani, colse allora l'occasione per reagire violentemente contro gli ufficiali della Curia Generale, portandosi in armi contro la rocca papale, dove venne accerchiata dalle forze pontificie e dalla cittadinanza stessa, e costretta infine alla resa.³⁵ Giovanni e Bello Caetani furono immediatamente espulsi dalla città; la comunità fu riaccolta nella grazia della Chiesa dallo stesso cardinale Albornoz previo pagamento di un'ammenda di cento fiorini; in ultimo, al fine di evitare nuove sommosse popolari, fu stabilito che il podestà tornasse ad essere definitivamente una carica di nomina papale. In tal modo, l'autorità di questo funzionario, divenendo organo determinante del potere centrale, ne risultava ampliata nelle funzioni e negli ambiti di intervento ma direttamente legata alla volontà del Vicario romano, venendo di conseguenza a limitare il potere del parlamento e dei consigli provinciali.

I cambiamenti in ambito istituzionale e amministrativo attuati da Egidio di Albornoz venivano così a ledere l'autonomia dei Comuni sancite nella bolla «Romana Mater Ecclesia» di Bonifacio VIII del 1295,³⁶ inoltre nel 1363 una nuova azione partecipò a danneggiare ulteriormente i poteri locali delle città laziali: vennero infatti emanate le «Constitutiones adiectae», le quali oltre a confermare quanto disposto dal Cardinale francese, rendevano esecutive le precedenti costituzioni.

Ancora una volta la città di Ferentino divenne teatro di forti agitazioni e a fare le spese delle nuove manifestazioni di violenza, di cui si fece promotrice la fazione popolare, furono ancora una volta i legati pontifici. Nell'estate dell'anno 1365 il popolo in arme attaccò la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, il palazzo della Curia generale della provincia e le case stesse degli ufficiali della Chiesa. Il notaio Angelo Bavoso di Piperno fu aggredito nella cattedrale e l'ex podestà Bellatto di Montemurlo fu catturato e poi ucciso.

Anche in questa occasione, la città fu perdonata dal vescovo Francesco, allora vice Rettore della Campagna e Marittima; i colpevoli della sommossa, dopo aver giurato fedeltà al legittimo podestà, costretti a pagare a favore della Camera Apostolica della medesima curia un'ammenda di 140 fiorini d'oro, furono pienamente assolti con atto ufficiale rogato dal Notaio e Cancelliere della Curia Giovanni Giorgi.

Le rivolte però non si arrestarono e il centro ernico fu teatro di nuovi scontri fra la fazione popolare e i rappresentanti ecclesiastici. Nell'estate del

³⁵ Archivio Comunale di Ferentino, *Exemplum Instrumentorum...*, ms. cit., f. 11. Vedi G. Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo* cit., pp. 638-639.

³⁶ *Bullarium diplomatum* cit., IV, pp. 629-635. Sull'argomento si rimanda a P. Partner, *The Papal State under Martin V*, London 1958, pp. 125ss.; Waley, *The Papal State* cit., p. 76; Esch, *Bonifacio IX* cit., pp. 485-491; Colliva, *Il cardinale Albornoz* cit., pp. 264, 271, 283-286; G. Floridi, *La «Romana Mater», di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio*, Guarcino 1986, pp. 18-34.

1366, una nuova insurrezione funestò la Provincia, vedendo la partecipazione attiva di tutti i centri della zona. Motivate dal pretesto di frenare il dispotismo dell'allora Rettore della provincia, Giovanni Guidotti da Pistoia,³⁷ alcune città, tra le quali Veroli, Alatri, Frosinone, Monte S. Giovanni Campano, Bauco, Ripi, Guarcino, Vico, Colleparado, Trivigliano, Serrone e Paliano, decisero di unirsi in lega formando un baluardo difensivo contro l'ostilità delle milizie pontificie.³⁸ Nell'elenco delle città aderenti alla lega figurava anche il Comune di Ferentino.

Il pontefice Urbano V (1362-1370) da Avignone, preoccupato della vicenda, fu costretto a reagire immediatamente chiedendo l'intervento della regina di Napoli, del Conte di Fondi e dei Romani. La lega delle città, a quel punto, cercò di trovare una via di incontro con il pontefice; il canonico verolano Giovanni Boccaccio fu inviato, in rappresentanza delle città ribelli, presso la curia avignonese per esporre al vicario di Cristo le motivazioni della rivolta e dimostrare la buona volontà da parte dei rivoltosi a prestare obbedienza di fronte a qualunque altro rappresentante della Chiesa. Urbano V decise allora di rimettere la questione nelle mani del cardinale Albornoz, il quale però fece cadere la cosa senza prendere particolari provvedimenti. La situazione trovò una sua soluzione solo con il ritorno del papa a Roma.³⁹ Il 17 giugno del 1367, Urbano V nominò il vice Rettore Petro Gambacorta Riformatore della Provincia, destituendo di fatto Giovanni Guidotti.

La rivolta fu così domata senza particolari conseguenze per i rivoltosi e gli abitanti del piccolo centro ernico furono costretti a prestare giuramento di fedeltà al papa e a pagare una forte somma di denaro pari a 2200 ducati d'oro, come ammenda per i danni apportati alla Curia generale e alla Rocca papale, impegnandosi inoltre a finanziare i lavori di ristrutturazione e di ricostruzione del palazzo medesimo da loro devastato e parzialmente distrutto.⁴⁰

La lettera di Urbano V «*Pietas Romani Pontificis*» del 5 febbraio 1368, riportò la città di Ferentino nella pace con la Chiesa e l'atto di assoluzione del Comune fu redatto in «*claustrum ecclesiae S. Francisci de Ferentino*».⁴¹ A testimonianza di questa riconciliazione abbiamo menzione ufficiale dell'avvenuta

³⁷ *Exemplum Instrumentorum* ms. cit., f. 19.

³⁸ Cfr. Falco, *Studi* cit., pp. 642-644.

³⁹ Vedi in proposito Falco, *Studi* cit., pp. 622-623, 639-644, 646-647.

⁴⁰ «*Arcem papalem civitatis Ferentini in qua curia generalis dictarum provinciarum resideere consueverat diruerunt, nonnullis litteris, privilegiis, instrumentis eiusdem ecclesie non libris processurum et actorum curiae et camere dictarum provinciarum incendio concrematis*», (Lettera «*Pietas Romani Pontificis*», di Urbano V [5 febbraio 1368]: Reg. Vat. 258, f. 134; *Exemplum Instrumentorum* ms. cit., f. 25).

⁴¹ ASV, Reg. Vat. 258, f. 134; *Exemplum instrumentorum* ms. cit., f. 25.

ripresa delle funzioni amministrative da parte degli uffici curiali, il cui edificio il giorno 3 marzo 1373 veniva considerato del tutto ristrutturato e agibile.

Non passò molto tempo prima che nuovi sommovimenti rinascessero nel centro, e questo si verificò ancora in occasione della rivolta contro il Rettore Daniele del Carretto, che fu costretto, pur di sedare gli animi, ad abolire la tassa di 70 fiorini d'oro per il mantenimento della sua guarnigione.

Ma in questa fase della storia comunale di Ferentino, particolare rilievo assume l'occasione del Conclave del 1378, che inaugurò l'età dello Scisma della Chiesa Romana, da cui si generarono nuovi motivi di contrasto e di rivolta sia nel nostro centro che in tutta la provincia.⁴² In un primo momento, infatti, era stata diffusa voce che il collegio cardinalizio, in atto di eleggere il nuovo presule alla cattedra di Pietro, avesse deciso in favore dell'alto prelado di Ferentino Francesco Tibaldeschi, figura particolarmente eminente nel panorama ecclesiastico dell'epoca, avendo ricoperto importanti incarichi presso la Sede Apostolica ed essendo soprattutto ben considerato dai cardinali francesi. In conclusione di conclave, la scelta cadde però sull'arcivescovo di Bari, eletto con il nome di Urbano VI (1378-1389). I cardinali francesi, che si erano recati prima ad Anagni e poi a Ferentino, sotto la guida e la protezione di Onorato Caetani di Fondi, nipote di Bonifacio VIII, non furono contenti della scelta tanto che decisero di convocare un nuovo conclave a Fondi, donde uscì eletto Roberto di Ginevra con il nome di Clemente VII (1378-1394).

Dalla lettura degli avvenimenti che con particolare rapidità si susseguirono nel territorio, se ne ricava l'importanza di una figura quale quella di Onorato Caetani,⁴³ la cui attività politica e militare fu decisiva nello svolgersi degli eventi che videro Ferentino al centro di una serie di agitazioni e di violenze che sconvolsero il centro per alcuni anni.

Il Caetani, al tempo Rettore della Campagna e Marittima – carica da cui venne allontanato dal papa Urbano VI – seppe approfittare del momento, resosi opportuno grazie allo sfaldamento del governo pontificio, per occupare quei territori un tempo appannaggio della sua famiglia. Nel desiderio di realizzare un ambizioso progetto di controllo sul *Districtus*, con particolare interesse verso la Marittima e la città di Anagni, il Conte di Fondi, valendosi del sostegno della corte avignonese, trovò la via per opporsi alle truppe papali di Urbano VI, gettando le città del basso Lazio in uno stato di confusione e di disagio per tutto il secolo XV fino alla sua morte.

⁴² Si veda in proposito Gatto, *Terre e città* cit., pp. 165-194; Caravale, *Chiesa, Signori e Comuni* cit., pp. 25-60.

⁴³ E.R. Labande, *Caetani Onorato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XVI, Roma 1973, pp. 201-203; vedi Falco, *Studi* cit., pp. 659-677.

Naturalmente ripercussioni dirette colpirono anche il comune di Ferentino dove, in sintonia con il dramma dello scisma della Chiesa d'Occidente, si venne a costituire in seno alla cittadinanza una fazione assai numerosa avversa al vescovo di Roma e, su ispirazione del nobile Caetani, favorevole al nuovo papa avignonese, da cui sperava di ottenere maggiore consenso. Il Comune vide lo svilupparsi all'interno delle mura cittadine di una serie di sollevazioni da parte del popolo di fedeli, che a partire dalla chiusura del Conclave romano si susseguirono fino al 1381 quando il papa Urbano VI inviò la lettera di assoluzione, perdonando i responsabili delle rivolte e accogliendo nuovamente la città nella comunione con la Chiesa di Roma. Inoltre il pontefice onorò la città di una sua visita nell'aprile 1383, trattenendosi nel centro ernico per un mese e operando una serie di riforme politiche e amministrative volte finalmente a ridare pace e tranquillità alla comunità ferentinate, benchè in seguito si rivelassero solo fattore temporaneo.

Ma la fazione favorevole all'antipapa Clemente VII si conservò attiva fino alla partenza del pontefice legittimo dalla città e nel 1389, alla morte del presule ferentinate Dionisio, accolse ben volentieri la nomina di un proprio vescovo nella persona di Giovanni. Allo stesso tempo papa Urbano VI nominò successore alla diocesi ernica il diacono Alberto, dando così vita ad un piccolo scisma che si prolungò per parecchi anni, accompagnato oltre modo da una serie di sollevazioni.

Infatti, buona parte dei cittadini di Ferentino appoggiò la causa di Giovanni, schierandosi apertamente contro la Curia e contro il papa romano. Favoriti dall'aiuto di alcuni cittadini di Anagni e guidati dal noto Conte di Fondi, i ferentinati scelsero come sempre la via della rivolta. Truppe armate guidate da Giovanni Budoni e da Nicola Laurenzi si asserragliarono nel rione S. Angelo fuori del recinto della Rocca papale e della Curia. Nella Piazza del palazzo Consolare si trovavano invece parte dei Consiglieri aderenti del Caetani. I sostenitori del legittimo papa si erano invece ritirati all'interno della Curia generale, mentre gli esponenti della famiglia Tibaldeschi si erano chiusi nei loro palazzi fortificati.

Intenzione dei rivoltosi era quella di insediare sul soglio episcopale il neoeletto Giovanni, dopo aver spodestato Alberto, espellendo con lui anche il clero a lui devoto e tutti i funzionari della Curia provinciale. Ai rivoltosi di Ferentino si aggiunsero le truppe mercenarie bretoni di Onorato Caetani e alcuni agitatori provenienti dalla città di Anagni. Al grido di «Vivat populus, vivat populus», i manifestanti si diressero verso il palazzo della Curia dove prelevarono con la forza e rinchiusero in prigione il Rettore Curzio Nono, accusato di essere rappresentante del potere ecclesiastico. Dopo di ché entrano nell'adiacente edificio ove erano nascosti a pregare il vescovo Alberto e

il clero: presero prigionieri lui, Leone Ruggeri, Landone Nicolai di Landone, Nicola Abate di S. Agata e Antonio Abate di S. Valentino, per poi rinchiuderli nel carcere cittadino. Non contenti ancora delle nefandezze fin ad allora compiute, visitarono le abitazioni di importanti personaggi della città, compresi il podestà e gli alti ufficiali della Curia, dandosi ai saccheggi e alle devastazioni.

Le agitazioni si arrestarono solo quando venne diffusa notizia dell'arrivo delle milizie pontificie insieme alle armate napoletane, guidate dal condottiero Carlo Brancaccio di Napoli. Spaventati, i rivoluzionari di Ferentino e gli agitatori di Anagni si affrettarono a scarcerare il vescovo Alberto e gli abati dei conventi di San Valentino e di Sant'Agata, per poi nascondersi evitando di essere catturati.

Onorato Caetani fu subito avvertito di quanto stava accadendo nel centro ernico da alcuni rivoltosi anagnini: la cosa destò in lui grande preoccupazione, non avendo previsto evidentemente un tale sviluppo degli eventi. Intanto, a Ferentino sotto la guida di Carlo Brancacci, erano già iniziati i processi contro i rivoltosi. Lo stesso sindaco Nicola Nardi, che aveva avuto un peso rilevante nelle vicende di quella notte, si recò insieme ad alcuni autorevoli personaggi di Ferentino presso il Cardinal Francesco di S. Eusebio, perché questi intervenisse in loro favore presso il pontefice Urbano VI, il quale, intanto, secondo una voce diffusasi tra la folla, era prossimo a raggiungere la città.

La fine delle agitazioni cittadine e il perdono da parte del papa non pose però termine allo scisma della diocesi di Ferentino, che per alterne vicende durò per tutto il Quattrocento, vedendo il susseguirsi di una serie di vescovi illegittimi eletti dagli antipapi avignonesi.⁴⁴

Lo stato generale della provincia della Campagna e Marittima era invece più chiaro. Da una relazione di Niccolò Spinelli da Giovinazzo dell'estate 1392, indirizzata al papa Bonifacio IX,⁴⁵ si desume che l'autorità della Chiesa allora si limitasse al controllo di soli tre comuni: Ferentino, Anagni e Veroli.⁴⁶ L'ampia strategia attuata dalla politica albornoziana su tutto il suolo italiano e in particolare nella zona del basso Lazio aveva sicuramente portato effetti positivi ma non duraturi. L'inizio dello scisma della chiesa occidentale nel 1378 aveva riaperto ferite non ancora cicatrizzate, gettando le città della provincia in un nuovo stato di confusione, motivata non solo dal grave dissenso

⁴⁴ Alla morte di Giovanni, l'antipapa Clemente VII nominò presule di Ferentino il francescano Gilberto, cui seguì Angelo, consacrato da Benedetto XIII il 20 agosto 1395. Vedi in proposito C. Eubel, *Hierarchia catholica Medii Aevi*, I, München 1913, p. 246.

⁴⁵ Pubblicata in Esch, *Bonifaz IX*. cit., App. I, pp. 639-644. Sull'argomento vedi anche Caravale, *Chiesa, Signori e Comuni* cit., pp. 25-60, specialmente p. 28.

⁴⁶ «Provincia Campanie et Maritime. Istam provinciam dicitur dominus Clemens concessisse in feudum domino comiti Fundorum et heredibus suis. In qua provincia sunt civitates infrascripte: Fiorentinum, Anania, Verulum», (Esch, *Bonifaz IX*. cit., App. I, p. 644).

all'interno delle singole realtà cittadine ma in particolare dalle forti spinte espansionistiche del potere nobiliare.

Il nuovo pontefice Bonifacio IX (1389-1404), di fronte al subbuglio in cui si trovava la provincia della Campagna e Marittima, funestata dalla peste e dalle lotte di fazione, decise di dare il via ad uno sforzo programmato, teso a riportare le città del Lazio e i territori del *Districtus* in una situazione di maggior tranquillità e di chiarezza soprattutto in rapporto ai vincoli che essi avevano nei confronti del governo pontificio.⁴⁷ Il papa dovette affrontare per primo l'allora nemico del papato romano, il già citato Conte di Fondi, Onorato Caetani, il quale, come abbiamo precedentemente sottolineato, non solo si dimostrò sostenitore del papato avignonese ma partecipò all'organizzazione del Conclave di Fondi, da cui ne uscì eletto il papa scismatico. Bonifacio IX fu costretto a operare una scelta fin ad allora mai perseguita dai precedenti pontefici: egli si accostò ai sovrani napoletani, trovando in Ladislao di Durazzo un fedele collaboratore, che si dimostrava chiaramente ben disposto ad avvicinare il sud del patrimonio di san Pietro alle zone di influenza del Regno, che egli stesso aveva riconquistato avendo avuto ragione di Luigi II d'Angiò. Grazie ad un'operazione a tenaglia da parte delle truppe pontificie in comunione con l'esercito napoletano, la contea di Fondi fu oggetto di assalti continui fino a che lo stesso Onorato Caetani non trovò la morte il 20 aprile 1400, costringendo così la figlia Isabella alla resa e alla capitolazione della città. Nel gennaio 1401 anche la famiglia dei Colonna si arrese sottomettendosi alle forze del pontefice. Veniva così a tutti gli effetti ristabilito in tutto il territorio del basso Lazio l'ordinamento provinciale dei secoli precedenti all'allontanamento dei papi da Roma.

Il XV secolo si inaugurò così, per la Campagna e la Marittima, con la ripresa del governo temporale della Chiesa sui territori provinciali, a danno delle libertà comunali, ottenute con tanto dispendio di energie da parte dei vari centri della zona. Il pontefice Bonifacio IX ebbe, dunque, il merito di aver riportato il patrimonio di San Pietro sotto l'egida papale e di aver dato un termine verosimilmente ultimo alle continue lotte comunali, tanto fastidiose all'armonia ecclesiastica e all'ordinamento interno della Chiesa romana. Questo pontefice volle però, al fine di conciliare a sé le volontà popolari e le forze nobiliari, ristabilire «ordinationes, statuta et constitutiones provinciarum nostrarum Campaniae et Maritimae per ipsum praedecessorem nostrum edita», riconfermando altresì la sucitata bolla *Romana Mater Ecclesia* di Bonifacio VIII, volta a definire in maniera inequivocabile i campi di pertinenza del potere ecclesiastico, e fissando un vero e proprio steccato di fronte all'ingerenza laica.⁴⁸

⁴⁷ Sulla linea politica adottata da papa Bonifacio IX nel territorio della Campagna e Marittima si rimanda all'utile contributo di Esch, *Bonifaz IX*. cit., pp. 480-491.

⁴⁸ *Bullarium diplomatum* cit., IV, pp. 629-635. Vedi *infra*.

Nei confronti del nostro centro, Bonifacio IX, preoccupato delle continue rivolte cittadine, volle nominare il 15 giugno del 1400 Bartolomeo Carafa, personaggio già in passato distintosi per la fiducia dimostrata verso la Chiesa e per la sua attiva partecipazione nell'arrestare le sommosse popolari, governatore della città fino all'arrivo del nuovo Rettore provinciale; inoltre nel settembre dello stesso anno accolse la città di Ferentino sotto la sua protezione, promettendo in tal modo la definitiva conclusione delle intromissioni nobiliari e la conservazione delle proprietà private da parte dei singoli cittadini.

In definitiva, questo pontefice tentò con ogni mezzo di ristabilire l'autorità ecclesiastica sui territori del patrimonio, impegno mantenuto vivo dal suo successore Innocenzo VII (1404-1406), il quale operò a far sì che l'ordinamento provinciale rimanesse stabile e forte, insistendo sui capisaldi amministrativi su cui esso si era originato, in particolar modo rafforzando, a nostro parere, la carica del Rettore, che egli per breve tempo volle affidare al re di Napoli Ladislao di Durazzo.⁴⁹ In tale scelta è forse ravvisabile la volontà da parte di questo vescovo romano di avvicinare sempre più il Regno del Sud entro i vincoli di dipendenza dalla Chiesa di Roma e in secondo luogo di rendere questa zona di frontiera territorio militarmente più sicuro contro eventuali rappresaglie da parte delle famiglie nobiliari e soprattutto contro la volontà di espansionismo dei vari sovrani europei.

Ma fu soprattutto con il pontificato di Martino V (1417-1431) che il territorio della Campagna e Marittima subì un effettivo ridimensionamento delle autonomie comunali sia in campo istituzionale che amministrativo. Una volta tornato a Roma il nuovo papa rivolse un'attenzione particolare alla restaurazione del potere pontificio nei vari comuni e vicariati soggetti alla Santa Sede, insistendo su un disegno di ristabilimento della struttura finanziaria, punto focale del progetto politico attuato da questo vescovo. Alla luce delle limitazioni poste dal concilio di Costanza alle cosiddette entrate spirituali, il papa intendeva rispondere con una politica tutta incentrata su una definizione dei possedimenti territoriali soggetti alla Chiesa di Roma, che egli voleva sottoporre ad un controllo vigile sia da un punto di vista amministrativo che economico-finanziario, secondo un processo in base al quale la finanza pontificia si veniva a sovrapporre a quella degli ordinamenti locali nelle terre «immediate

⁴⁹ Innocenzo VII, eletto anche su sollecitazione dello stesso Ladislao di Durazzo, che, preoccupato per una possibile ripresa delle ostilità da parte di Luigi II d'Angiò, intervenne sui cardinali riuniti in conclave a far sì che fosse eletto alla cattedra di Pietro un pontefice a lui favorevole, nominò il sovrano napoletano "difensore, conservatore e gonfaloniere della Chiesa", affidandogli inoltre per un periodo di cinque anni il rettorato della Provincia della Campagna e Marittima. Cfr. A. Cutolo, *Re Ladislao d'Angiò Durazzo*, Milano 1936 (2ª ed., Napoli 1969); G. Peyronnet, *I Durazzo e Renato d'Angiò. 1281-1442*, in *Storia di Napoli*, III, Napoli 1969, pp. 380-381.

subiecte». In tal modo i comuni del Lazio dovevano rispondere in tutto al governo pontificio dichiarando esattamente entrate ed uscite secondo una politica economica di controllo che rendeva tali centri privi di qualsiasi precedente autonomia politica e istituzionale.

In conclusione l'impegno dimostrato dalla Chiesa di Roma nel XV secolo mette senza dubbio in risalto una precisa volontà da parte dei pontefici di mantenersi fedeli ad una univoca e coerente linea politica, mirante a riportare i territori dell'antico patrimonio di San Pietro sotto l'usbergo della Chiesa.

Tale disegno politico, attuato e perseguito con ogni mezzo dalla struttura ecclesiastica, portò all'apparente terminazione delle autonomie locali, causando pertanto la fine della vicenda comunale di Ferentino e così pure degli altri centri della zona. La presenza della Chiesa, alla fine dell'epoca medievale, ritornò ad essere a tutti gli effetti determinante, avendo essa ottenuto di limitare la capacità politica e amministrativa dei comuni della Campagna e della Marittima, con il risultato ultimo di ricondurli all'antica disciplina.

Da parte sua il Comune di Ferentino aveva dimostrato nei secoli da noi presi in esame una vitalità e una coscienza politica piuttosto matura, non solo manifestando una viva partecipazione a tutti i grandi momenti della storia della Chiesa, con riferimento ai più noti fermenti sia in campo politico che teologico-dottrinale, bensì anche nel rendersi parte attiva nelle vicende politiche e militari che colpirono tutto quel contesto geografico del basso Lazio e che nel centro ernico trovarono spesso eco o, in proporzione all'accrescersi della autorità del Rettore, anche motivazione stessa del malcontento generale.

Da ultimo mi limito qui solo ad accennare che sotto il profilo istituzionale il centro di Ferentino, pur dimostrandosi all'altezza delle altre città in ordine all'accrescersi del potere e delle funzioni delle autorità locali, non lasciò però traccia dei suoi Statuti cittadini più antichi, se escludiamo quanto ci viene documentato dal Manoscritto 89 facente parte della collezione degli Statuti della Biblioteca del Senato della Repubblica, risalente alla fine del XV secolo.⁵⁰ Tali ordinamenti, in verità, rappresentano una risposta documentata a questa esperienza comunale, trasformatasi nell'età moderna in reale presenza cittadina. Gli Statuti ferentinati costituiscono una certificazione della esatta articolazione delle cariche comunali e degli ordinamenti cittadini a partire dalla fine dell'età medievale ed è dunque fonte imprescindibile nell'analisi storica delle fasi evolutive di questa città. Secondo gli studi fatti da Marco Vendittelli è presumibile ritenere che tali disposizioni rappresentino una sorta di revi-

⁵⁰ *Statuta civitatis Ferentini* cit.; traduzione italiana del testo statutario: *Statuta Civitatis Ferentini. Gli Stuti medievali del Comune di Ferentino. Traduzione del testo dal Codice 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura della Sintesi Informazione, Roma 1988.

sione e di rielaborazione degli *antiqua statuta*, dimostrando così come, al principio degli anni Sessanta del 1400, ipotetico periodo di codificazione del sistema statutario a noi pervenuto, si originò nella città di Ferentino una vera e propria riforma nell'ambito delle istituzioni municipali, a seguito della quale mutò verosimilmente la struttura amministrativa della città ernica rispetto all'epoca che si stava chiudendo. In questo senso l'impegno normativo evidenziato da questi Statuti cittadini ci lascia un messaggio vivido di quella che poteva essere la realtà sociale e la suddivisione amministrativa all'interno del comune nel periodo tardomedievale.⁵¹

Per concludere, la storia comunale di Ferentino si dimostra elemento peculiare e per molti aspetti prezioso all'indagine storica e alla ricostruzione del tessuto politico e sociale di tutto il territorio del basso Lazio, rappresentando parte singolare di un contesto geografico rilevante e imprescindibile nell'affermazione del potere ecclesiastico e nella costituzione del Patrimonio di San Pietro nel periodo dell'età di Mezzo.

⁵¹ Cfr. M. Vendittelli, *Gli Statuti di Ferentino*, in *Statuti e ricerca storica* cit., pp. 77-85.

ELEONORA PLEBANI

Ambrogio Cialini e la sua *Istoria*
Un contributo alla storia di Ferentino

Al mio Maestro. *In memoriam*

La documentazione relativa alla storia di Ferentino presenta significative lacune cronologiche dovute a eventi distruttivi, non sempre di origine casuale. Mi riferisco, ad esempio, all'incendio che, nel 1463, danneggiò gravemente l'Archivio Capitolare la cui dolosità fu ricondotta alla disputa sorta tra il vescovo di Ferentino, Andrea Lorenzi, e gli eredi di Pietro Viviani il cui testamento prevedeva il lascito alla diocesi e al Capitolo della cattedrale di una tenuta ubicata a Porciano. Convinti che la documentazione contestata fosse conservata presso l'Archivio Capitolare, i discendenti del Viviani lo diedero alle fiamme causando la distruzione dell'ingente patrimonio lì conservato.¹ L'incendio del 1641, invece, che ridusse in cenere la memoria dell'Archivio vescovile antecedente la prima età moderna, aggiunse una perdita rilevante al progressivo depauperamento che interessò, nei secoli successivi, anche l'Archivio Comunale dove, dei 92 documenti censiti da Filippo Stampa nel XVIII secolo, ne sono sopravvissuti soltanto 28.²

¹ La questione dell'eredità Viviani si inseriva anche in un contesto piuttosto complesso che aveva al centro la figura ambigua e discussa proprio del vescovo Lorenzi, originario di Anagni e coinvolto in maniera non del tutto chiara nella controversia inerente la tenuta di Porciano. Allontanato dalla sede episcopale ferentinate nel 1468 e trasferito ad Aquileia, si pensa annegasse nel 1473 durante il naufragio della nave con la quale si stava recando a Roma insieme con il vescovo di Sassari e altri prelati. L'ostilità personale che aveva opposto il Lorenzi a Sisto IV fu confermata dalla bolla del 1475 con la quale papa Della Rovere negò la rendita di Porciano a tutti i vescovi di Ferentino originari di Anagni, G. Cappelletti, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, Venezia 1847, pp. 418-419. Sulla ricostruzione del Cappelletti gravano però parecchie ombre, cominciando dalla durata dell'episcopato di Andrea Lorenzi il cui termine Konrad Eubel pone nel 1498, anno della morte (K. Eubel, *Hierarchia Catholica Medii Aevi*, II, Monasterii 1914, p. 153) e finendo con la mancanza di riferimenti precisi alla bolla del 1475. Della vicenda ho fornito un breve resoconto in E. Plebani, *Ferentino e la sua diocesi nell'età di mezzo: fatti e problemi*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 122 (1999), pp. 230-231 (169-233).

² Sulla consistenza degli archivi del basso Lazio ha fatto il punto il Convegno svoltosi oltre venti anni fa al quale rinvio: *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli*

La scarsa consistenza della documentazione degli archivi locali è compensata dalle molte testimonianze di diversa provenienza³ e da fonti conservate presso istituzioni archivistiche esterne,⁴ romane in particolare, grazie anche alla forte presenza del governo pontificio che, non soltanto su Ferentino ma sull'intera provincia di Campagna attuò forme di controllo assai rigide, alternate al dialogo con la nobiltà del territorio.⁵ A ciò va aggiunto lo scarso interesse verso forme di investimento e di radicamento nella Campagna da parte delle grandi famiglie romane, prevalentemente orientate al possesso di beni fondiari situati in aree più vicine all'Urbe⁶ e, ragionevolmente, poco interessate a contrapporsi alla nobiltà della Provincia.

archivi monastici nei monumenti nazionali, Atti del Convegno, Veroli, Abbazia di Casamari, Ferentino, 6-8 novembre 1998, Roma 2000; in particolare si vedano i contributi di L. Gatto, *Gli archivi del Lazio meridionale: aspetti e problemi*, pp. 253-269 e di B. Valeri, *La situazione archivistica di Ferentino*, pp. 294-304. Ricordo anche il classico contributo di P. Egidi, *Notizia sommaria dell'archivio comunale di Ferentino*, in «Archivio della R. Società romana di storia patria», 25 (1902), pp. 211-217.

³ Mi riferisco, solo per citare due esempi, al *Chronicon Fossae Novae*, in *Rerum Italicarum Scriptores*, VII, Mediolani 1725, coll. 851-898 noto anche come *Annales Ceccanenses*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XIX, Hannoverae 1886, pp. 275-302.

⁴ Penso, tra l'altro, al codice degli statuti di Ferentino conservato a Roma edito in *Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di M. Vendittelli, Roma 1988.

⁵ Sulla storia comunale di Ferentino rinvio a G. Pilara, *La città di Ferentino nel Medioevo: percorsi di crescita comunale in un centro del basso Lazio*, in «Studi romani», 55/1-2 (2007), pp. 78-108. A proposito delle esperienze signorili sviluppatasi all'interno delle realtà cittadine del *Patrimonium Sancti Petri* si veda J.-C. Maire Vigueur, *Comuni e signorie nelle province dello Stato della Chiesa*, in *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2013, pp. 120-146 (105-172).

⁶ Alle preferenze insediative delle famiglie baronali romane fa riferimento Chris Wickham che rileva come il controllo del territorio circostante l'Urbe fosse attuato non solamente mediante la presenza dei castelli e delle tenute sulle quali essi insistevano, ma anche tramite un'azione sistemica che non contemplava esperimenti individuali dei singoli esponenti, C. Wickham, *Roma medievale. Crisi e stabilità di una città, 900-1150*, Roma 2013, p. 251. Per una prima ricognizione sui mutamenti occorsi alle tipologie di investimento attuati, nel tardo Medioevo, dalle famiglie romane che si orientarono invece verso il possesso di casali, si veda A. Esposito, *Famiglie aristocratiche romane e territorio: i "casali di famiglia"*, in *Sulle orme di Jean Coste. Roma e il suo territorio nel tardo medioevo*, a cura di P. Delogu e A. Esposito, Roma 2009, pp. 111-118. Cito anche, a questo punto, il ciclo di studi da cui prende le mosse questa miscellanea che resta, nonostante i tanti decenni che ormai ci separano dalla loro stesura, il punto di riferimento ineliminabile per qualsiasi indagine sul Lazio medievale. Per pura praticità ricordo la raccolta che riunisce i contributi di G. Falco, *Studi sulla storia del Lazio nel Medioevo*, 2 voll., Roma 1988. Sul territorio ferentinate bassomedievale si veda anche A. Cortonesi, *Una campagna laziale nel basso Medioevo: il "territorium civitatis Ferentini" fra XIV e XV secolo*, in «Storia della città», V/15-16 (1980), pp. 23-38. Lo stesso Cortonesi attribuisce alla lacunosità della documentazione archivistica comunale di Ferentino la difficoltà di ricostruire le

Tutto ciò premesso, mi pare evidente come qualsiasi testimonianza sulla storia della città ernica acquisti un valore notevole, indipendentemente dall'epoca della stesura. D'altra parte una fonte, se correttamente interrogata e ascoltata con attenzione, è non soltanto testimonianza delle vicende accadute nel momento della sua redazione, ma anche mediatrice e latrice di notizie stratificatesi nel corso del tempo e, come nel caso di Ferentino, in buona parte perdute.⁷ È il caso della *Istoria dell'antichità e nobiltà della città di Ferentino* redatta dal frate cappuccino Ambrogio Cialini, un testo risalente agli anni di passaggio tra il XVII e il XVIII secolo, tuttavia ancora inedito, nonostante sia noto e utilizzato dagli studiosi anche in anni abbastanza recenti.⁸

Alla narrazione del frate ho dedicato un breve contributo una quindicina d'anni fa,⁹ dopo avere in precedenza analizzato e utilizzato la testimonianza per la ricostruzione delle vicende della diocesi di Ferentino.¹⁰ Ringraziando il Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini e il suo Presidente, Prof. Marco Vendittelli, per aver accolto la mia idea di collaborazione, propongo in questa sede buona parte di quello studio sulla fonte del Cialini, con alcune modifiche nella parte introduttiva per i necessari aggiornamenti bibliografici e con qualche adattamento nelle pagine successive.

Il codice della *Istoria* che ho consultato e al quale faccio riferimento è il *Borgiano Latino* 315, conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e datato 1697. Un secondo esemplare, di proprietà privata, censito da Giulio Battelli, risale al XVIII secolo e riporta continuazioni redatte da mani diverse fino al 1798.¹¹ Anche il *Borgiano* presenta una sezione conclusiva condotta fino al 1718 – anno dell'insediamento sulla cattedra vescovile ferentinate di Simone Gritti¹² – che, probabilmente, non fu scritta dal frate. Le ambiguità della

strutture economiche del territorio, A. Cortonesi, *Terre e signori nel Lazio medievale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli 1988, pp. 135-138.

⁷ Con un'immagine molto evocativa, Tommaso di Carpegna Falconieri definisce «la fonte storica... come un ponte» che unisce il passato al presente e che, se interrogata nel modo giusto, diventa «veicolo della memoria», T. di Carpegna Falconieri, *La fonte e lo storico: una coppia inseparabile*, in *Fonti medievali. Un'antologia*, a cura di T. di Carpegna Falconieri, A. Feniello e Ch. Grasso, Roma 2017, pp. 16, 18 (15-27).

⁸ Mi riferisco, ad esempio, a Giulio Battelli che ha censito il lavoro del Cialini tra le testimonianze inerenti Ferentino, G. Battelli, *Le fonti per la storia di Ferentino nel medioevo*, in «Storia della Città», V/15-16 (1980), pp. 9-16. Alla *Istoria* fa cenno anche Pilara, *La città di Ferentino nel Medioevo* cit., p. 81, nota 7.

⁹ E. Plebani, *Una fonte narrativa per la storia di Ferentino. La Istoria di Ambrogio Cialini*, in «Studi Romani», 53/3-4 (2005), pp. 519-528.

¹⁰ Plebani, *Ferentino e la sua diocesi* cit.

¹¹ Battelli, *Le fonti* cit., pp. 10, 15.

¹² Gritti fu trasferito alla sede ciociara dalla diocesi balcanica di Cattaro l'8 luglio 1718, R. Ritzler, P. Sefrin, *Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi*, V, Patavii 1952, pp. 151, 199,

fonte, tuttavia, non finiscono qui, così come altrettanto sfuggenti sono i lineamenti biografici del suo autore.

Del Cialini si possiedono scarse notizie biografiche, tuttavia è abbastanza attendibile una sua collocazione cronologica nel Seicento.¹³ In merito al frate ferentinate ha tramandato alcune informazioni Giacomo Bono, prolifico erudito ottocentesco che, nella sua voluminosa e inedita *Storia di Ferentino*, conservata anch'essa presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, ha tracciato una galleria prosopografica degli illustri ferentinati.¹⁴

Cialini, lector teologo¹⁵ e come tale in possesso di una vasta erudizione, nonché impegnato nell'attività didattica, doveva collocarsi in una posizione di tutto rispetto in seno all'Ordine, se vogliamo dar credito alle parole di Giacomo Bono. Si ripropone, quindi, la questione della sua assenza dalle memorie scritte dei Cappuccini: la sua esclusione in quanto cultore della storia locale, non si giustifica alla luce delle altre attività svolte e delle competenze maturate.

Il frate visse e operò a Ferentino principalmente durante il vescovato di Ottavio Roncioni (1658-1676)¹⁶ e agli anni sessanta del Seicento Giacomo Bono ascrisse la stesura della *Istoria* quale proseguimento di un manoscritto, di

Cialini, *Istoria*, c. 113.

¹³ Sull'autore della *Istoria* non si rinvergono informazioni neppure nei repertori dell'Ordine, ma l'omissione dei nominativi dei frati che redassero storie di ambito locale è presentata, nel *Lexicon Cappuccinum*, come un ragionato criterio selettivo: «Omissis caeteris omnibus qui monographias locales vel personales tantum ediderunt, sufficiat hic meminisse praecipuorum auctorum, qui de historia et geographia sacra et ecclesiastica sive profana opera ediderunt», *Lexicon Cappuccinum. Promptuarium historico-bibliographicum ordinis fratrum minorum Cappuccinorum (1525-1950)*, Romae 1951, col. 761. La scelta redazionale operata nel *Lexicon* probabilmente rispecchia, oltre un'evidente gerarchia nella classificazione tematica delle opere storiche, anche un'inferiorità numerica dei frati scrittori della provincia romana dell'Ordine. Nel Settecento, ad esempio, erano solo 28 rispetto ai 48 della provincia di Milano, ai 31 di quella di Palermo, ai 53 di quella di Genova. La selezione dei più rilevanti fra gli autori può sembrare il modo per compensare il dislivello quantitativo con il prestigio delle opere prodotte, Bernardo da Bologna, *Bibliotheca Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci Cappuccinorum*, Venetiis 1747, pp. 295, 308, 312, 314, 317.

¹⁴ BAV, *Vaticano Latino* 14069, pp. 540-541. A proposito della validità e dell'attendibilità dell'opera del Bono si veda A. Ramieri, *Ferentino dalle origini all'alto Medioevo*, Ferentino 1995, Plebani, *Ferentino e la sua diocesi* cit., p. 174.

¹⁵ La qualifica di lettore implicava il possesso di un alto livello culturale e di capacità didattiche notevoli, data la selezione attenta con la quale l'Ordine concedeva il *munus docendi*, M. da Pobladura, *Historia generalis Ordinis Fratrum Minorum Cappuccinorum*, parte II (1619-1761), I, Romae 1948, p. 295. Per i lettori il conferimento dell'incarico prevedeva l'obbligo di insegnare filosofia scolastica, apologetica, teologia dogmatica, morale, diritto canonico, storia della Chiesa e sacra eloquenza, *Lexicon Cappuccinum* cit., col. 936.

¹⁶ P. Gauchat, *Hierarchia catholica Medii et recentioris aevi*, IV, Monasterii 1935, p. 186, V cit., p. 199.

argomento affine, redatto da Carlo Stefani. I due codici erano di proprietà del padre di Giacomo, Filippo Bono, archeologo ed epigrafista.¹⁷ C'è tuttavia da notare, in proposito, una discrepanza: Giulio Battelli riporta il 1675 come data di stesura dell'opera dello Stefani; quindi, o esiste un terzo codice dell'*Istoria* andato perduto dopo la fine dell'Ottocento e addirittura precedente il manoscritto di Carlo Stefani, oppure – ed è forse l'ipotesi più probabile – Giacomo Bono non ha tenuto conto né delle date di riferimento dei due manoscritti, né della precisa dichiarazione inserita dal Cialini nel frontespizio della sua opera riguardo la diretta derivazione della *Istoria* da quella dello Stefani.¹⁸

Mi sembra dunque opportuno seguire le indicazioni fornite dal Battelli e ascrivere alla fine del XVII secolo la redazione del codice più antico dell'opera del frate, il *Borgiano* appunto, proseguito sino all'inizio del Settecento. Ciò che è giusto evidenziare è la rilevanza del lavoro di Ambrogio Cialini, successivo di pochi decenni all'incendio dell'Archivio Capitolare e quindi memoria tradita di fatti e di avvenimenti dei secoli passati affidati al racconto di chi, probabilmente, aveva potuto accedere alla documentazione successivamente distrutta dal fuoco.¹⁹

Il codice della Biblioteca Vaticana è un manoscritto cartaceo di piccole dimensioni, misura cm 20x13,5 e consta di 120 carte numerate modernamente, ma scritte fino a carta 118; l'*Istoria* è costituita di dieci capitoli divisi in due parti non omogenee. Dopo una breve introduzione di cinque carte, comincia la prima sezione – articolata in sei capitoli – che occupa 73 carte ed è relativa ai secoli precristiani, mentre la seconda è suddivisa in quattro capitoli per 39 carte e riguarda la storia di Ferentino dalla costituzione della diocesi sino, come già accennato, al giugno 1718.

Ampio spazio viene in quest'ambito riservato dal Cialini all'origine di Ferentino e alle leggende a essa correlate: dalle fondazioni laziali a opera di Saturno, identificato con il figlio di Noè, Jafet,²⁰ all'elenco dei primi abitanti della regione, i Gianicoli, i Sicani, gli Umbri, gli Enotri, gli Aborigeni, i Pelasgi,²¹ fino alla descrizione della lotta tra Saturno e il re cretese Abiriaces, successiva

¹⁷ Bono, *Storia di Ferentino* cit., p. 540.

¹⁸ Battelli, *Le fonti* cit., p. 10.

¹⁹ Anche Giacomo Bono sottolineò, in questo senso, l'importanza degli scritti dello Stefani e del Cialini che, sebbene indulgano nell'accreditare miti e leggende, «pur tuttavia nelle notizie elementari dei fatti della storia ferentinate, come nei vari avvenimenti successi, nei personaggi, e nelle date o epoche delle circostanze incorse, tutto si deve per lo più, alla diligenza dei loro scritti, il rilievo fattone; specialmente perché la città di Ferentino, poco innanzi al tempo dei detti scrittori, incolta dall'infortunio dell'incendio dell'Archivio, restava priva affatto di documenti e di notizie patrie», Bono, *Storia di Ferentino* cit., pp. 540-541.

²⁰ Cialini, *Istoria*, c. 22.

²¹ Ivi, c. 6.

alla fondazione di Saturnia, in seguito alla quale il dio braccato si nascose nella zona boscosa dove successivamente sarebbe stata fondata la città di Basiano.²² In Ferentino, poi, Saturno, prosegue il racconto, compì prodigi di arte edificatoria, costruendo le possenti mura di pietra senza far ricorso a calce e bitume, innalzando le torri difensive e il castello con i suoi quattro torrioni.²³

Con compiacimento il frate ricorda il palazzo imperiale orientato a mezzogiorno, voluto da Augusto e utilizzato come residenza estiva anche dai suoi successori, tra i quali è ricordato, in particolare, Marco Salvio Otone – uno dei protagonisti, insieme con Galba e Vitellio, della cosiddetta “prima anarchia militare” successiva alla morte di Nerone – originario di Ferentino; nonostante i riferimenti a Tito Livio, Virgilio, Tacito, Suetonio e Dionigi di Alicarnasso, l’origine ferentinate di Otone è frutto di un fraintendimento, probabilmente intenzionale. Suetonio, infatti, afferma che «maiores Othonis orti sunt oppidii Ferentio, familia vetere et honorata atque ex principibus Etruriae».²⁴ Non di Ferentino quindi si tratterebbe, bensì di Ferento in Tuscia; si può pensare che Cialini abbia confuso le due città, oppure è possibile ipotizzare che la galleria di personaggi illustri da lui presentata sia stata arricchita con la figura di un imperatore, operando una forzatura omofonica.

Il dubbio, tuttavia, permane, dal momento che lo stesso Cialini, sulla scorta di Cesare Baronio, aveva inserito nella cronotassi episcopale ferentinate del VI secolo il vescovo Redento che, soltanto nel Settecento, fu attribuito alla diocesi di Ferento.²⁵ Tra l’altro, il doppio errore conferma l’afferenza della *Istoria* al XVII secolo quando le ricerche su Redento, affinate da Giuseppe Simone Assemani, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, non avevano ancora fatto chiarezza sulla corretta sede di appartenenza del presule altomedievale.²⁶

La seconda parte, relativa ai secoli dell’era cristiana, è di altrettanto interesse per quanto più limitata nell’estensione e nel numero dei capitoli; l’avvio è dedicato ai santi ferentinati – Ambrogio, Eutichio e, appunto, Redento – mentre il secondo capitolo è incentrato sulle figure dei pontefici che in Ferentino trascorsero periodi più o meno lunghi: Eugenio III, Alessandro III e

²² Ivi, cc. 22-23.

²³ Ivi, c. 31.

²⁴ Suetonio, *Le vite di dodici Cesari*, a cura di G. Vitali, II, Bologna 1982, lib. VII, cap. I. Cialini, *Istoria*, cc. 31, 71.

²⁵ Sulla questione rinvio a Plebani, *Ferentino e la sua diocesi* cit., pp. 184-185. Cialini, *Istoria*, c. 100.

²⁶ G.S. Assemani, *De sanctis Ferentini in Tuscia Bonifacio ac Redempto episcopis deque presbytero et martyre Eutychio*, Roma 1745, p. 61.

Innocenzo III.²⁷ Di quest'ultimo, Cialini riporta anche il riferimento a due bolle emanate da Ferentino nel giugno e nell'agosto del 1206²⁸ e a due lettere, scritte rispettivamente nel 1203 e nel 1206 mentre il pontefice risiedeva nella città ernica.²⁹

I riferimenti alla produzione documentaria di Innocenzo III sono una delle rare eccezioni della seconda sezione della *Istorìa*; infatti, a differenza della prima parte – piuttosto ricca di rimandi a scrittori e a opere – le pagine dedicate all'era cristiana menzionano talvolta solo gli *Annales ecclesiastici* di Cesare Baronio, probabilmente per una serie di ovvie ragioni: la vicinanza cronologica al Cialini, l'opera compiuta dal cardinale a favore della Riforma cattolica, il prestigio di cui godevano gli *Annales* nel XVII secolo.³⁰

Il testo del Cialini, quindi, potrebbe essere basato soprattutto sulla documentazione perduta dell'Archivio Capitolare che il frate ebbe modo di con-

²⁷ Cialini, *Istorìa*, cc. 95-98. A proposito dei soggiorni ferentinati di Eugenio III e di Alessandro III cfr. Plebani, *La diocesi di Ferentino* cit., pp. 201-203, 205-206.

²⁸ Il primo dei due documenti, la *Cum quanta gloria*, datata 17 giugno 1206, secondo Cialini fu emanata per confermare l'incoronazione del re d'Aragona; si evidenziano, tuttavia, problemi di corretta datazione. Mentre Odorico Rainaldi e i *Gesta Innocentii* la attribuiscono al nono anno del pontificato innocenziano, Jacques Paul Migne propone di ascriverla al 16 giugno 1205; Augusto Potthast, invece, ne inserisce il regesto fra gli atti del 1206, segnalando comunque l'ipotesi del Migne. Si vedano Cialini, *Istorìa*, c. 97, *Innocentii III opera omnia*, tomo II, in *Patrologiae cursus completus, series latina*, a cura di J.P. Migne, Paris 1891, CCXV, n. XCII, coll. 665-666, A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, Graz 1957, I, n. 2816, p. 241 e n. 2543, p. 218. La seconda bolla, *Instantia nostra quotidiana*, emanata a Ferentino il 5 agosto 1206, non presenta questioni di cronologia. Si veda quindi Cialini, *Istorìa*, cc. 97-98, *Innocentii III opera omnia* cit., n. CXLII, coll. 967-969, Potthast, *Regesta* cit., n. 2867, p. 245.

²⁹ In realtà, la documentazione emanata da Ferentino è molto consistente, dal momento che il pontefice era solito allontanarsi da Roma durante i mesi estivi per recarsi presso altre località del *Patrimonium*. Ferentino era una delle mete favorite dal papa e dalla Curia insieme con Viterbo, Anagni, Segni, Subiaco. Su Innocenzo III si vedano B. Bolton, *Innocent III. Studies on Papal Authority and Pastoral Care*, Aldershot 1995, M. Maccarrone, *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di R. Lambertini, Roma 1995, J. Sayers, *Innocenzo III. 1198-1218*, Roma 1997, *Pope Innocent III and his world*, ed. J.C. Moore, Aldershot 1999, *Innocenzo III. Urbs et orbis*, Atti del Congresso internazionale, Roma, 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, 2 voll., Roma 2003, W. Maleczek, *Innocenzo III, papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 62, 2004, pp. 419-435. La più recente edizione critica dei *Gesta Innocentii* è: *Gesta di Innocenzo III*, a cura di G. Barone e A. Paravicini Bagliani, Roma 2011.

³⁰ Per ciò che concerne l'opera del Baronio rinvio a L. Gatto, *Viaggio intorno al concetto di Medioevo*, 5ª ed., Roma 2002, pp. 111-117; *Baronio storico e la Controriforma*, Atti del Convegno internazionale di studi, Sora, 6-10 ottobre 1979, a cura di R. De Maio, L. Gulia e A. Mazzacane, Sora 1982; S. Zen, *Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico*, Napoli 1994; *Cesare Baronio tra santità e scrittura storica*, a cura di G.A. Guazzelli, R. Michetti e F. Scorza Barcellona, Roma 2012.

sultare prima dell'incendio del 1641. La stessa cronotassi episcopale, nonostante l'attendibilità non sempre confermata e da sottoporre alle opportune verifiche, fu ricostruita sulla base di fonti che oggi non possediamo; per tale ragione la *Istoria* diviene essa stessa fonte, un ponte, ricordando le parole di Tommaso di Carpegna Falconieri, capace di annullare la distanza temporale che separa l'autore secentesco e gli storici attuali dai fatti narrati.

I vescovi censiti dal Cialini, nel terzo capitolo della seconda parte, sono cinquantacinque a ognuno dei quali è dedicato un breve profilo biografico a cominciare da Bassus (fine V secolo)³¹ fino a Simone Gritti, eletto alla cattedra ferentina nel 1718;³² abbiamo in tal modo raccolti tredici secoli di storia che si dipanano attraverso una serie di ritratti che, lungi dall'essere esenti da lacune, narrazioni leggendarie e racconti encomiastici, ci restituiscono un quadro vivace e sufficientemente continuo per comporre l'evoluzione della circoscrizione episcopale di Ferentino.

Anche la seconda parte si conclude, come la precedente, con un capitolo dedicato ai personaggi illustri che vissero e operarono nella Ferentino cristiana: alcuni esponenti della famiglia Tebaldeschi tra i quali Francesco (cardinale di Santa Sabina consacrato nel 1368, priore di San Pietro in Vincoli e arciprete della basilica di San Pietro, nonché sostenitore di Urbano VI nell'età del Grande Scisma³³) e Aurelio (cavaliere gerosolimitano e poi vescovo di Ferentino dal 1554 nominato da Giulio III³⁴), tre presuli bassomedievali (Filippo, Pietro Ruggieri e Sisto)³⁵ e Giovanni, abate del monastero di Fossanova nell'età di Gregorio X.³⁶ Conclude la rassegna la citazione di Ambrogio Novidio Fracco, poeta e letterato, nonché testimone oculare del Sacco di Roma del 1527.³⁷

Con il quarto capitolo termina la seconda parte della *Istoria* di Ambrogio Cialini della quale, ancora una volta, va messa in luce l'importanza come vettore di memorie disperse. Senza negare i tanti aspetti discutibili, frutto di un

³¹ Plebani, *Ferentino e la sua diocesi* cit., pp. 180-182.

³² Gritti assunse la titolarità della diocesi di Ferentino in sostituzione di Valeriano Chierichelli costretto da papa Clemente XI a rinunciare all'incarico a causa della sua condotta non esemplare, Cialini, *Istoria*, cc. 98-113. Giacomo Bono ascrive al 1710 l'inizio del vescovato di Gritti (Bono, *Storia di Ferentino* cit., p. 551), ipotesi confutata da Ritzler, Sefrin, *Hierarchia catholica* cit., p. 199.

³³ Cialini, *Istoria*, c. 115, K. Eubel, *Hierarchia catholica* cit., p. 21.

³⁴ Cialini, *Istoria*, c. 115, G. Van Gulick, K. Eubel, *Hierarchia catholica Medii et recentioris aevi*, III, Monasterii 1923, p. 195.

³⁵ Cialini, *Istoria*, cc. 115-116, Plebani, *La diocesi di Ferentino* cit., pp. 221-223, 229-230.

³⁶ Cialini, *Istoria*, cc. 116-117. Su papa Gregorio X rinvio a L. Gatto, *Il pontificato di Gregorio X (1271-1276)*, 2ª ed., Napoli 2007.

³⁷ Cialini, *Istoria*, cc. 117-118, V. Fenicchia, *Ferentino*, in *Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques*, XVI, Paris 1967, coll. 1059-1060.

lavoro di collazione di notizie e testimonianza più di erudizione che di analisi e di critica, non si può disconoscere l'importanza della *Istoria* come esempio di storiografia locale, soprattutto in quanto stilata in un periodo di grande vivacità sotto il profilo della scrittura storica che, proprio negli anni di passaggio tra il XVII e il XVIII secolo, stava rivedendo categorie, estremi cronologici e periodizzazione.³⁸ È tutto da capire se Ambrogio Cialini abbia percepito il fermento che si stava intensificando a proposito dell'idea di Storia – e di storia medievale in modo specifico – e se abbia avuto contezza di come la sua narrazione fosse ancora più vicina alle storie universali precedenti che alle narrazioni tripartite inaugurate dal Keller, ma è certo la sua fatica aggiunga un tassello significativo alla produzione erudita locale che, nonostante la dimensione ridotta, non penso debba essere considerata di livello secondario.³⁹

L'importanza del centro ferentinate nelle dinamiche politiche, religiose e sociali della Provincia di Campagna, nonché i suoi stretti legami con il papato – talvolta anche violentemente conflittuali – evidenziano quindi pienamente la necessità di possedere strumenti bibliografici che della città ernica traccino lineamenti storici il più possibile completi ed esaurienti. E non mi riferisco solamente al Medioevo, dal momento che le altre fonti narrative citate in questa sede attestano, senza ombra di dubbio, una vitalità culturale, civile e religiosa di notevole interesse anche in età moderna.⁴⁰

L'auspicio è dunque che possa vedere la luce un'edizione della *Istoria* di Ambrogio Cialini, forse la più particolare tra la produzione coeva per la scansione bipartita che sembra seguire il filo di una personale periodizzazione, per il gusto narrativo nel recupero di leggende precristiane, per l'ancoraggio del

³⁸ Mi riferisco in particolare agli ultimi anni del Seicento quando, grazie ai lavori di Georg Horn e di Christopher Keller, si definiva la tripartizione della narrazione storica e andava prendendo forma il Medioevo come epoca dotata di una propria fisionomia e di un'estensione cronologica che la separava dall'età antica e da quella *nova*. Agli stessi anni sono ascritte operazioni editoriali di raccolta sistematica di fonti di varia tipologia edite sulla base dei fondamenti filologici individuati e descritti dagli umanisti. Su tali questioni rinvio a E. Occhipinti, *Che cosa è il Medioevo. Percorsi storiografici tra quattro e ottocento*, Bologna 1994, pp. 93-100, L. Gatto, *Viaggio cit.*, pp. 133-138, S. Tramontana, *Capire il medioevo. Le fonti e i temi*, Roma 2015, pp. 52-56.

³⁹ Lo riconosceva, nell'Ottocento, anche Giacomo Bono quando scriveva: «Così restano di molto pregio a ritenersi, gli scritti del P. Ambrogio Cialino, appunto perché al tempo in cui scriveva, e per tradizioni e per cenni, meglio si conoscevano la memoria e le notizie perdute, dei fasti di questa città», Bono, *Storia di Ferentino cit.*, pp. 540-541.

⁴⁰ Oltre alla *Compendiosa relazione della città di Ferentino* di Carlo Stefani del 1675, ricordo anche la *Historia del celebre Ferentino di Campagna* di Giuseppe Maria Simbolotti, segnalata da P.F. Kehr che la ritenne datata 1764 e che Giulio Battelli ebbe modo di consultare in una trascrizione parziale del XX secolo, P.F. Kehr, *Italia pontificia, Latium*, II, Berolini 1907 (rist. 1961), p. 146, Battelli, *Le fonti cit.*, pp. 10, 15 e nota n. 10.

mito della fondazione a un dio pagano, per l'affermazione di un'antichità di stirpe risalente alle popolazioni italiche che induce a leggersi anche l'orgogliosa rivendicazione di un passato ben più antico di Roma. Nonostante, infatti, la rigida selezione operata dall'Ordine dei Cappuccini che ha portato a escludere gli autori di storie locali dall'elenco dei frati degni di nota, l'opera del Cialini mi pare presenti caratteristiche peculiari che la rendono meritevole di riemergere dalla marginalità nella quale è stata confinata.

SYLVIE POLLASTRI

Textes et documents sur la succession de Fondi (1491-1493)*

Au décès d'Onorato II Gaetani d'Aragona, le comté de Fondi disparaît pour deux entités seigneuriales plus éloignées de la "frontière" avec les Etats pontificaux, les comtés de Traetto et de Morcone. Le document des Archives Caetani, publié en 2006, offre à l'historien la "photographie" d'un état féodal du royaume de Naples à la fin du Moyen-Âge qui va au-delà d'un simple inventaire après décès. Il n'est pas lieu ici de l'étudier, mais plutôt d'explorer la masse documentaire générée autour de ce document, non pas simplement des copies successives nécessaires à des actions en justice, mais aussi un ensemble de textes dont certains ont pu en permettre la rédaction finale.

L'inventaire des biens d'Onorato II Gaetani d'Aragona est aujourd'hui un volume inscrit dans la continuité des éditions des documents des Archives

* Cet article reprend un texte antérieur, le réaménageant et le complétant d'une recherche documentaire. La publication initiale traite de l'inventaire de la succession d'Onorato II Gaetani comte de Fondi comme elle peut être lue dans *Le lignage et le fief* de 2011, en écho à l'introduction de l'*Inventarium* édité par la Fondation Camillo Caetani de Rome et l'Erma di Bretschneider en 2006. Il est ici complété des recherches documentaires réalisées lors de l'étude du texte de l'inventaire des biens d'Onorato II, recherches poursuivies sur la position de Caterina Pignatelli dans cette succession, en particulier le contrat de mariage et le contrat de tutelle de Caterina Pignatelli, qui avait donné lieu à une présentation partielle lors d'un séminaire à l'Université de Basilicate, en 2003, séminaire dirigé par le Prof. Francesco Panarelli. Il s'agit d'un regard autre, à défaut d'être nouveau, sur la documentation réunie lors de mes recherches auprès de la Fondation Camillo Caetani de Naples, dont j'avais été boursière.

Abréviations

ACR	Roma, Archivio Caetani
ASNa	Napoli, Archivio di Stato
<i>Les Gaetani de Fondi</i>	S. Pollastri, <i>Les Gaetani de Fondi. Recueil d'actes (1174-1623)</i> , Roma 1988 (Fondazione Camillo Caetani, Studi e documenti d'Archivio, 8),
<i>Inventarium</i>	<i>Inventarium Honorati Gaetani. L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona, 1491-1493</i> , trascrizione di C. Ramadori; introduzione e commento di S. Pollastri, Roma 2006 (Fondazione Camillo Caetani, Documenti dell'Archivio Caetani)
<i>Regesta Chartarum</i>	G. Caetani, <i>Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani</i> , 7 vols, Perugia-San Casciano Val di Pesa 1922-1932
<i>Varia</i>	G. Caetani, <i>Varia. Raccolta delle carte più antiche dell'archivio Caetani e regesto delle pergamene del fondo Pisano</i> , Città del Vaticano 1936

Caetani di Sermoneta entrepris sous la direction de Gelasio Caetani, à partir d'un codex dont la transcription fut réalisée en un premier temps par Cesare Ramadori, selon les pratiques et les termes éditoriaux de l'époque.¹ Dans une première partie, l'inventaire qui commence à partir du château de Fondi, il s'agit d'une liste documentaire, actes comptables et de gestion des prêts et des entrées des fiefs du comte de Fondi, doublé d'un inventaire après décès, détaillé et somme toute banal, si ce n'est la stature du défunt. Ce document est unique par son contenu et sa présentation, puisqu'il forme un codex et non pas un simple parchemin – qui aurait été difficilement maniable – ou même un cahier ou *quinternolo*. Son but est ainsi d'être un *registrum*, un livre d'enregistrement des données d'inventaire et de gestion des biens et possessions meubles, accessoirement des revenus dérivant de droits et d'hommes ainsi que des dettes – révélant l'activité “de prêteur” du comte et les mécanismes comptables de paiement de compensations de personnes à son service. Ce codex ne s'inscrit pas seulement parmi les documents manuscrits authentiques constituant le fonds des archives Caetani. Par sa singularité, il nourrit une documentation à la fois privée, relevant des archives de la Couronne de Naples et quelque peu en écho à des documents de gestion des seigneuries rurales du royaume méridional. Il traite en effet aussi bien de la réception et gestion d'un patrimoine qui vient d'être mis sous tutelle de la grand-mère Caterina Pignatelli et du grand-oncle Giordano Gaetani patriarche d'Antioche et archevêque de Capoue, Fondi seul étant par ailleurs sous gérance de la Couronne, que de la gestion des droits de Caterina Pignatelli et de la garantie des revenus et taxes sur les biens immobiliers et mobiliers, sur les hommes, sur les entrées dérivant d'activités proto-industrielles, de l'élevage, de l'oléiculture, éléments qui intéressent aussi l'administration centrale qui doit calculer les “droits de succession”, en particulier le paiement du relief. Ce document est ainsi au croisement d'autres textes qui l'ont généré ou qu'il génère que nous allons explorer.²

¹ L'édition actuelle comprend le texte imprimé en 1939 à partir de la transcription effectuée par Cesare Ramadori à la demande du pape Pie XI. Le codex est aujourd'hui conservé aux Archives Caetani di Sermoneta de Rome sous la côte Miscellanea 366/8. Les archives étaient alors conservées auprès de la Bibliothèque du Vatican, Roffredo e Gelasio Caetani les y ayant déposées pour faciliter la mise à disposition de ces documents. C'est après le décès de Camillo Caetani, en 1940, et la création de la Fondation Camillo Caetani, que les documents ont été récupérés et reversés dans la bibliothèque et les archives de la fondation. Le texte imprimé de l'inventaire était déposé aux Archives Caetani. Je remercie Caterina Fiorani pour ses précieuses indications en soutien de ma mémoire.

² Pour l'ancrage historique, je renvoie à G. Galasso, *Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992; et plus précisément à F. Delle Donne, *Alfonso il*

L'inventaire s'inscrit dans une continuité éditoriale, tout en offrant un texte rare par ses contenus historiques, sur la gestion d'une seigneurie du Royaume de Naples, et linguistiques. Son texte, transcription authentifiée de 1493, après l'insertion d'une ultime annotation du mois d'août 1493, est contenu dans un volume manuscrit sur parchemin. Ce codex est conservé à Rome auprès des Archives Caetani di Sermoneta parmi les manuscrits reliés et les livres anciens, sous la côte *Miscellanea 366/8*,³ mais rapporte au recto du premier feuillet avec une graphie du XVII^e siècle le numéro d'inventaire «P4, C6 f.1 n. 4», est un volume de 280 feuillets au format 318×217×73 mm, dénommé *Inventarium*.⁴ Sa transcription, imprimée en 1939, fut réalisée par

magnanimo e l'invenzione dell'umanesimo monarchico. Ideologia e strategie di legittimazione alla corte aragonese di Napoli, Roma 2015; Id., *Crisi di legittimità nel Regno Aragonese di Napoli: pratiche politiche e rappresentazioni culturali*, in «Reti medievali», 19/2 (2018), pp. 237-245; *Linguaggi e ideologie nel Rinascimento monarchico Aragonese (1442-1503)*, a cura di F. Delle Donne e A. Iacono, Naples 2018 (Regna. Testi e Studi su istituzioni, cultura e memoria del Mezzogiorno medievale, 3); *Monarchia, città e feudalità nel Mezzogiorno italiano del basso medioevo*, a cura di B. Figliuolo, in «Nuova rivista storica», 102 (2018), 3, pp. 1150-1164.

³ Dans cet article, les quelques références au codex des ACR, *Miscellanea 366/8* seront signalées sous la mention «manuscrit».

⁴ Les deux premiers sont composés d'un seul parchemin plié en deux, portant les traces d'une précédente reliure et d'une restauration; ils ne sont pas numérotés. La numérotation, sur le recto, commence au troisième feuillet et est ininterrompue de 1 à 278. Les feuillets numérotés sont constitués par un parchemin plié en deux, formant des pages de mm 298x217. Ils sont reliés en 28 cahiers de 10 pages chacun, plus un dernier cahier de quatre pages, numéroté 277r et 278r, les deux dernières ayant été coupées. Ce dernier cahier porte la fin de la liste des corrections effectuées dans la transcription de 1493, suivie des souscriptions autographes des témoins de l'inventaire. Ici, l'encre est plus claire, d'un marron jauni, tandis que les 28 cahiers précédents ont été écrits avec une encre noire qui est juste marron foncé. Tous les cahiers portent la trace d'une précédente reliure. Les cahiers sont cousus ensemble à une reliure en fleur de cuir marron, imprimée à chaud et vernie, monté sur toile et sur carton. Les motifs imprimés en creux étaient dorés à l'origine. Les couvertures intérieures du début et de fin sont en papier décoré, collées sur deux doubles feuilles qui servent de contre couverture et ne portent aucun filigrane. Sur le recto de la première feuille est noté «n° 4» et, d'une écriture du XVII^e siècle, «P.4, C. 6, f. p[rim]o». Entre le numéro et la côte, sont annotées les références pour trouver l'inventaire de «Piedimonte c. 143[v]» et «San Marco dei Cavoti c. 155» à l'intérieur du texte. La couverture du fond est continuée par un revers qui permettait de fermer le volume. Il n'y a pas de trace de fermoir, ni d'emblème d'une des branches des Gaetani. Le codex est très bien conservé. Les seuls signes d'une utilisation remontent à l'époque de sa rédaction, exception faite de la numérotation arabe des folios, sans aucun doute postérieure. Les parchemins sont de très bonne qualité, relativement fin et clair, très bien préparés, lissés et (re)coupés. Le folio 278 a été restauré en deux endroits: au pli en bas à gauche, à l'endroit des souscriptions, et dans l'angle inférieur droit. Les marges, à l'intérieur desquelles doit entrer le texte, ont été tracées à sec; le texte de chaque face remplit 33 lignes en moyenne (31 à 37 lignes). Entre les folios 221 et 249, l'écriture se fait plus petite et plus serrée et nous comptons une moyenne de 39 lignes par face.

Cesare Ramadori, les archives étant alors gardées au Vatican, selon les critères éditoriaux des *Regesta Chartarum* et du *Varia* menés par Gelasio Caetani (décédé en 1934) impliquant aussi le régeste du texte et son adaptation au format éditorial et typographique de l'époque. Sous cette seconde côte sont regroupés certains documents inhérents au testament et à la succession d'Onorato II Gaetani d'Aragona, comte de Fondi, faisant penser que le manuscrit faisait partie d'un ensemble documentaire articulé comprenant: a) le testament du 15 janvier 1489; b) l'accord royal dudit testament du 1^{er} août 1491 (qu'il reprend dans d'autres transcriptions);⁵ ainsi que c) l'inventaire du château de San Lorenzo du 3 novembre 1491, auxquels il faut ajouter les instructions imparties à Caterina Pignatelli, veuve d'Onorato II et tutrice des héritiers mineurs, Onorato III et Giacomo Maria, du 1^{er} juillet 1491, citées dans *Varia*.⁶ Cette édition reprend un document des archives Caetani, *C(artaceo)* 2381-I, copie authentique du XVII^e siècle des instructions de Ferrante d'Aragon à Caterina Pignatelli du 1^{er} juillet 1491. Sous la même côte se trouve un second document, un cahier cousu daté du 1^{er} septembre 1491, contenant les instructions de Caterina Pignatelli au notaire Andrea Proya *erario* général de Fondi, mais aussi procureur des tuteurs des mineurs, Caterina Pignatelli et Giordano Gaetani.⁷ Cinq autres documents portant la date du 1^{er} septembre, toutes des copies authentifiées du XVII^e siècle, reprennent les instructions de Caterina Pignatelli aux *mastrimassari* ou aux préposés chargés de rémunérer ou de verser les sommes stipulées dans le testament d'Onorato II. Ils portent les côtes C[artaceo] 2381 III à VII. Le document C2381-III a été publié dans l'Appendice de l'*Inventarium*⁸ et un original existe aux Archives d'Etat de Naples dans le fond des *diplomi* des archives Pignatelli Aragona Cortes.⁹ Le fonds *Cartaceo* des Archives Caetani contiennent certains de documents relatifs à l'ouverture de la succession et aux actes inhérents, instructions de la tutrice Caterina Pignatelli ou inventaires ponctuels. Ces documents sont des copies authentiques sur papier et pour la plupart, d'autres copies du XVII^e siècle.¹⁰ Nous

⁵ Le codex, le testament d'Onorato II du 15 janvier 1489 et l'accord de Ferrante d'Aragon du 1^{er} août 1491 ont été réunis sous la référence «P4, C6 f.1».

⁶ *Varia*, pp. 247-267.

⁷ Signalons enfin que, sous la côte C2381-Ibis, est rapportée une copie du XVII^e siècle des instructions, en date du 21 octobre 1491, de Caterina Pignatelli à l'*erario* général de Campagne et Maritime, Giovanni Balduccio de Fondi, pour le fief de Piedimonte [Matese].

⁸ Document n. 11 en annexe de l'*Inventarium*.

⁹ ASNa, Arch. Priv. Pignatelli Aragona Cortes, Diplomi n. 221 (ex. 200).

¹⁰ Comme le C2381-I du 1^{er} septembre 1491, le C2380 du 14 septembre 1491 et le C2381-VII du 1^{er} septembre 1491, copies authentifiées du XVII^e siècle sur papier au filigrane représentant une corne. Ce filigrane est présent jusque dans les copies d'actes daté du 2 juillet 1493. Autres filigranes récurrents: ciseaux (*cesoiè*), croix ou botte.

en donnons la liste dans le Tableau 1. Par ailleurs, sous les côtes P4 (du XVII^e siècle) sont réunis l'ensemble des documents relatifs à la succession, dont : côtes P4 C6 f(asc) 1 n. 3 à 5,¹¹ dont le manuscrit de l'inventaire, et P4 C6 f3 n.4 inventaire du château de San Lorenzo du 3 novembre 1491;¹² côte P4 C4 f.1 n. 5 et f.2 n. 1 à 9, les actes notariés contenant les hommages des "hommes" des fiefs des Gaetani de Fondi des 16 et 17 mai 1491.¹³ Les documents portant ces côtes sont pour la plupart des actes authentiques dont les parchemins sont encore conservés et cités dans leur édition dans les *Varia*. Les documents portant les côtes modernes P4 C4 ou P4 C6¹⁴ ont trait aux hommages relevant de la succession inscrite dans le testament d'Onorato II Gaetani, tandis que les documents papier C2380 et C2381 regardent les droits d'inventaire en vertu de ce même testament et les inventaires annuels réalisés jusqu'au mois de juillet 1493, c'est-à-dire durant la tutelle de Caterina Pignatelli et de Giordano Gaetani, avant que la Couronne ne prenne en main les destinées de Fondi et des deux autres comtés. Deux deux séries de documents spécifiques ont été générés par le même acte officiel, qui est inclus dans chacune d'elles à garantie de la légalité de la procédure ouverte et accomplie.

Les parchemins des archives Caetani qui traitaient de la gestion des fiefs (hommages des hommes en date du 15 mai 1491) ont été édités dans *Varia*, faisant de l'*Inventarium* une suite éditoriale cohérente. Ils sont réunis et ordonnés tant au niveau des archives de la maison romaine qu'au niveau des publications un ensemble documentaire sur l'ancienne seigneurie de Fondi, source du rayonnement familial par son ancrage dans le royaume napolitain. De ce fait, les régestes d'actes provenant des Archives d'Etat de Naples, publiés dans le recueil d'actes *Les Gaetani de Fondi*, obéissent aussi à cette logique documentaire systématique et la plus exhaustive possible. Ces résumés, réalisés par l'archiviste napolitain Elgidio Gentile, étaient contenus dans un volume de 432 feuillets intitulé *Materia Napoli N* avec comme sous-titre *Archivio di Napoli* relevant du *Schedario cronologico* des archives Caetani di Sermoneta et pourraient avoir été commissionnés dans les années 1915-1919. Cette entreprise peut remonter aux années 1914-1917, quand Giovanni Battista Carinci entreprend l'édition des documents des princes de Sermoneta et demande des

¹¹ Trace d'un P4 C6 f6 n.6 se trouve dans le document C2389-IV du 1^{er} septembre 1492, instructions données à Andrea Proya, *erario* général de Campagne et Maritime, publié dans *Varia*, p. 270. Mais il peut s'agir du même document, du 1^{er} septembre 1491 trouvé en C2381-I.

¹² Qui renvoie au *Cartaceo* 2399-V du 2 juillet 1493, inventaire du château de Falvaterra qui présente, au dos du feuillet, la côte P4 C6 f2 XLIII n. 49.

¹³ Sous la côte P4 C9 f.2 n.2, en date du 16 mai 1491, l'hommage des hommes de Morcone (*Varia*, p. 155).

¹⁴ Signalons enfin un document côté P4 C9 f2 n.1 portant la date du 15 mai 1441 [sans doute pour 1491].

copies authentiques d'actes provenant des Registres Angevins.¹⁵ Le dernier document de ce recueil d'actes napolitains date de 1623. A cette date le patrimoine de Traetto et de Piedimonte entre dans le patrimoine des ducs de Sermoneta, branche qui avait été définitivement séparée des comtes de Fondi par le testament d'Onorato II, tandis qu'est définitivement formée la branche nouvelle des ducs Gaetani d'Aragona di Laurenzana.¹⁶ Cette masse documentaire autour de "Fondi" et de Morcone, Traetto et Piedimonte [Matese] serait donc un 'retour' effectué par captation d'originaux et acquisition de copies afin de reconstituer un tout documentaire sur des biens dont la possession et les droits sont fictifs depuis le XVI^e siècle, mais les titres encore portés, la mémoire entretenue et conservée.

Ce tour panoramique, suggéré par l'activité éditoriale et de recherche documentaire de Gelasio Caetani, s'enrichit de deux autres fonds des Archives d'Etat de Naples, celui des Archives Privées et du Museo, liés au testament d'Onorato II du 15 janvier 1489. Il s'agit de procédures judiciaires autonomes, dont la première, provenant des archives privées des Gaetani d'Aragona di Laurenzana, citées en partie dans le recueil des actes de Fondi,¹⁷ renvoient aux actes des Archives Caetani, désignés sous la côte P4 C4 et P4 C6. Ces documents ont été présentés lors d'un procès, dont celui entre Camilla Caetani, duchesse de Sermoneta, et Francesco Gaetani, duc de Laurenzana.¹⁸ Celui-ci devait sanctionner l'exclusion des seigneurs de Sermoneta de la succession de Fondi et des fiefs ayant appartenu à Onorato II Gaetani d'Aragona. La plupart des actes avaient été transcrits dans l'office du notaire Rosario Sportello de Naples¹⁹ et le procès avait été présenté devant la *Camera della Consulta* de Santa Chiara à Naples dans les années 1622-1623. Dans les sentences du 4 et 24 mai 1623, Camilla Caetani et sa descendance sont définitivement exclus de toute succession sur les fiefs napolitains (dans le cas présent Piedimonte, Fondi ayant été perdu dès 1498) en vertu du fidéicommiss institué par Onorato II Gaetani d'Aragona dans son dernier testament du 15 janvier 1489.²⁰ Le second fonds dans la section *Museo* des Archives d'Etat de Naples, contient certaines pièces relatives à un prêt du comte au frère de Caterina

¹⁵ *Les Gaetani de Fondi*, p. 15, pp. 21-22.

¹⁶ *Ivi*, p. 78 (généalogie).

¹⁷ Requête auprès du roi en revendication de la succession du duché de Traetto et du fief de Piedimonte entre 1571 et 1578 par Luigi Gaetani de Laurenzana. *Les Gaetani de Fondi*, p. 61.

¹⁸ La partie conservée a été publiée dans *Varia* ou le plus récent *Fondi*.

¹⁹ Une autre copie du milieu du XVII^e siècle a été réalisée par le notaire Rosario Sportello de Naples: il s'agit d'un acte du 1er août 1437, traitant de la donation de Fondi et 200 onces annuelles à Cristoforo Gaetani. *Les Gaetani de Fondi*, doc. n. 216, p. 333.

²⁰ *Ivi*, pp. 16-18 et 502, note 639.

Pignatelli, Ettore Pignatelli, concédé le 17 décembre 1488, mentionné par le comte quelques jours avant son décès, le 22 avril 1491 et partiellement éteint le 6 mars 1504.²¹ Il est donc intéressant de noter ce qu'un acte majeur, l'ouverture de la succession sur la base du testament, génère en plus de l'inventaire de biens après décès, des actes privés spécifiques qu'il s'agisse d'un recouvrement de dette ou d'une action en justice de revendication d'héritage quand cela est consentie par la loi régissant les fiefs, à l'époque Moderne.²²

Il existe ainsi une documentation première, originaux et copies, liée à l'ouverture de la succession et à la phase d'enquête des mois de mai-juin au 16 novembre 1491. Toutefois, l'ensemble constituant vraisemblablement le codex a été entièrement transcrit et souscrit le 23 août 1493.²³ En effet, le document final a été rédigé après le 23 août 1493, comme l'indiquent les quatre interventions sur une première rédaction disparue, en partie sollicitées par des lettres royales du 18 juin 1493. La première est l'enregistrement du paiement de 1930 ducats à Antonio de Fructo, d'intégrer des biens oubliés lors de l'inventaire à Fondi et de corriger le premier texte; les autres sont des corrections apportées au manuscrit. L'*apodixce* de 1930 ducats est effectivement intégrée au folio 6^v du texte actuel mais sans signe aucun de rupture dans la rédaction du texte. Si les sollicitations pour le paiement des 1930 ducats figurent en fin de volume, les corrections et les additions sont présente à l'intérieur du manuscrit actuel, qui serait une rerédaction "complète", à preuve la continuité de la main du rédacteur, laissant supposer l'existence d'un premier manuscrit, perdu. Cependant, les deux derniers folios portant les souscriptions autographes proviennent d'un texte antérieur et ils ont été rajoutés à la nouvelle transcription, qui a été effectuée de façon à faire coïncider chaque cahier, puisque les derniers mots du cahier précédent correspondent parfaitement aux premiers mots du suivant. Le parchemin qui les constitue est différent, jauni, endommagé et porte la trace d'une restauration. Le scribe a fait donc preuve d'habileté pour confectionner ce codex. C'est la même main qui a transcrit le texte grossièrement mis en forme. Au recto du premier

²¹ ASNa, Museo 99 B 141 misc. 4, actes présentés par Caterina Pignatelli, comtesse de Fondi, le 6 mars 1504. Il s'agit d'un livret, discrètement conservé, composé de 19 feuillets intitulé: *Atti presentati dalla contessa di Fondi Caterina Pignatelli (vedova di Onorato Gaetani) nel 1504. E in copia autentica il testamento di Onorato Gaetani (22 aprile 1491)*. Quatre feuillets sont blancs (5v, 6r, 6v, 8v).

²² G. Delille, *Famille e proprietà dans le Royaume de Naples (XV-XIX siècles)*, Rome-Paris, 1985 (*Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli, XV-XIX secolo*, Torino 1988).

²³ *Inventarium Honorati Gaetani. L'inventario dei beni di Onorato II Gaetani d'Aragona, 1491-1493*, trascrizione di C. Ramadori; introduzione e commento di S. Pollastri, Roma 2006 (Fondazione Camillo Caetani, Documenti dell'Archivio Caetani), p. 323, laissant entendre que la rédaction du codex remonte à cette année-là.

folio, l'initiale du début a été omise, mais l'espace pour son enluminure a été laissé, le texte étant en retrait de la marge. Toutes les lignes des folios sont écrites et si les mots ne sont pas suffisants pour les remplir, les espaces blancs entre les mots sont annulés par un trait. Les différents paragraphes sont mis en évidence grâce à l'emploi de caractères agrandis et épaissis pour le ou les premiers mots,²⁴ ou la retouche maladroite du "i" de *item*.²⁵ Les rares paragraphes à commencer à une ligne nouvelle correspondent aux différents fiefs soumis à inventaire.²⁶

La rédaction a été confiée au notaire Giovanni Petela de Fondi, notaire public ayant autorité dans tout le royaume de Naples, et au juge Antonio de Barbactis de Fondi, *iudex ad contractus*, sous le contrôle des exécuteurs testamentaires et des tuteurs des héritiers encore mineurs, ou de leurs représentants. Il s'agit des commissaires Pirro de Loffreda, représentant le roi de Naples, et Ferrando de Januario, représentant le duc de Calabre,²⁷ beau-père d'Onorato III, de Giordano Gaetani, patriarche d'Antioche et archevêque de Capoue, oncle des héritiers, et de Caterina Pignatelli, veuve d'Onorato II. Ces deux derniers se font bientôt représenter par le notaire Andrea Proya de Fondi, dès que le groupe laisse Fondi pour commencer le tour des fiefs à inventorier.²⁸ A accompagner les rédacteurs et les représentants légaux, un groupe de témoins: Masone de Marco de Naples, erario général du défunt comte Onorato II, d'Antonio Fructo de Piedimonte, trésorier (*erario*) de Fondi, de Serafino de Aretio d'Itri, de Domizio Caracciolo de Naples, de Leonardo castellano de Fondi,²⁹ de Tommaso de Contento de Fondi, de Coluccio Coppola de Naples, *utriusque iuris doctor*,³⁰ de Manno de Fatiis de Fondi, notaire,³¹ de Jesemundo Ferzella de Traetto, de Marcello Gazella de Gaète, *utriusque iuris doctor*, de Tommaso Gulielimi,³² chancelier de Fondi, de Placito Panemundi de Fondi, de Berardino de Placza d'Itri, d'Antonio Rubeo *alias* de Castro de Fondi, notaire, de Francesco Antonio de Russis de Naples,³³ de

²⁴ Voir manuscrit, fol. 4, 16 et 103.

²⁵ Voir manuscrit, fol. 208v. Voir, manuscrit, fol. 14, 103. Mais ce principe paraît être abandonné par la suite: voir fol. 257.

²⁶ Voir, par exemple, fol. 208v et 231v. Cette différenciation n'existe pas aux premiers folios de l'inventaire.

²⁷ Voir *Inventarium* p. 37. Leonardo Campanile s'en va le 27 octobre 1491 (p. 255). Il est remplacé par Marino Ruta le 10 juin 1491.

²⁸ Nommé pour la première fois le 22 juin 1491, quand il s'apprête à faire l'inventaire de Monticelli (p. 106).

²⁹ Il signe, p. 332, Leonardus Castellionus.

³⁰ Absent le 2 mai 1491 (p. 32).

³¹ Absent le 3 mai 1491, avec Masone de Maro (p. 37).

³² Il apparaît le 20 juin 1491 (p. 106) puis le 27 octobre 1491 (p. 259).

³³ Absent le 2 mai 1491 (p. 32).

Nicola Tolentino de Naples et Antonio Todisco *alias* de lo Reposto, de Castroforte.³⁴ Au fur et à mesure des fiefs visités, de nouveaux témoins s'intercalent dans cette liste générale sujette à modification et à variation du nombre.³⁵ Onze d'entre eux souscriront la transcription manuscrite de 1493.³⁶

Le codex de l'inventaire couvre ainsi un arc temporel documentaire d'avril 1491, ou le 15 janvier 1489 pour intégrer l'acte princeps, le testament, à août 1493, que reflète la documentation contemporaine conservée en grande partie aux Archives Caetani di Sermoneta, même si l'ensemble est le fruit d'un remaniement – et de copies – du premier tiers/milieu du XVII^e siècle, il est intéressant de reprendre leur chronologie. Il est intéressant d'y rapprocher, d'une part, la documentation externe et encore conservée même sous forme de régestes aux archives Caetani et d'explorer, d'autre part, la documentation citée dans la partie de l'inventaire réalisée à Fondi même. L'ensemble permet un regard certes imparfait sur la pratique de l'écriture dans une cours seigneuriale.

D'après la transcription, l'inventaire après décès a débuté au lendemain des funérailles du comte de Fondi, pour se poursuivre jusqu'au 16 novembre de la même année. Dès le 11 avril 1491, le roi de Naples et son fils, le duc de Calabre, ont procédé à la nomination de leurs représentants légaux, Pirro de Loffredo et Ferrando (Ferrante) de Januario. Onorato II est à nouveau malade (une attaque de goutte) *et non longo tempore vivere potest, ymmo de eius morte potius est dubitandum*.³⁷ La veille de son décès dans le lit installé dans la tour du

³⁴ Du 26 juin au 3 juillet 1491 (p. 114 à 141).

³⁵ Par exemple, le 22 juin 1491 à Monticelli (p. 110).

³⁶ Les informations sont notées selon un schéma commun, fruit d'un effort d'uniformisation administrative et de pratiques notariées solides et peut-être communes à d'autres seigneuries, sur un modèle royal et/ou monastique. Elles sont ainsi réparties: 1) inventaire de l'habitation seigneuriale, palais résidentiel ou fortification munie d'une simple garnison. L'accent est mis sur l'inventaire des armes et des munitions et l'état de la construction; 2) liste des gabelles et des taxes seigneuriales. Ce paragraphe sert à préciser les statuts communaux, parce que, dans certains cas, les pratiques seigneuriales récentes sont en contraste avec les coutumes en vigueur auparavant; 3) inventaire des biens immobiliers relevant du *domanio* avec, différenciés ou non avec cette première liste, les noms des tenanciers travaillant les terres du *domanio*; 4) inventaire des biens immobiliers donnés en *feuda*; 5) liste des débiteurs et liste des *victuaglia* avancées aux fermiers par le comte. Ces deux derniers thèmes ne sont pas présents de façon systématique. Nous reviendrons sur ces éléments, mais bornons-nous à signaler que l'inventaire des biens d'Onorato II Gaetani d'Aragona se double d'une liste des statuts communaux et d'un cadastre. Les statuts communaux sont incomplets car ils ne regardent que les exigences du seigneur envers les habitants que ces derniers ont contestées. Nous nous trouvons devant un texte dont la richesse documentaire va bien au-delà de la vie matérielle d'un grand aristocrate du royaume de Naples de la fin du XV^e siècle; nous voyons se dessiner lignes de l'organisation économique et sociale du fief.

³⁷ Page 2, ligne 16.

trésor (le donjon actuel), le 24 avril, le comte, dont on rappelle la lucidité d'esprit sinon d'expression, fait remettre ceinture d'argent où était attaché une sacoche,³⁸ qu'il gardait sous son matelas, et à l'intérieur de laquelle se trouvaient deux clefs, correspondant à deux écrins renfermant, l'un, des pièces de monnaie et un registre des monnaies, bijoux et vaisselle en argent, et l'autre deux registres "comptables" sur les sommes prêtées et divers encaissements.³⁹

Le codex présente les inventaires des fiefs sur le fil d'une continuité temporelle où, laissant Fondi après le 20 juin, la plupart des fiefs sont visités en un peu plus d'un mois, du 22 juin au 6 août pour revenir, en fin d'année du 27 octobre au 16 novembre sur les terres de frontière avec les Etats pontificaux. Dans le détail, l'inventaire commence par le palais de Fondi est réalisé du 28 avril au 3 mai et permet de noter bijoux, monnaies d'or et d'argent, biens mobiliers ainsi qu'une liste des actes privés ou publics retrouvés dans les coffres, complétée, le 20 juin, par celle des comptes de gestion des officiers administratifs de l'ancien comte. D'après les documents conservés sous la côte P4 et publiés dans les *Varia* (voir tableau ci-dessous), sont alors reçus les hommages des habitants des fiefs, du 14 au 18 mai 1491. Les rédacteurs, les représentants légaux des tuteurs et les témoins quittent ensuite Fondi pour se rendre à Monticello (22 juin), Lenola (24 juin), Pastena (26 juin), Campodimele (27 juin), Sperlonga (30 juin) et Itri (2 juillet). Le 3 et 5 juillet, *in Villa Memorani pertinentiarum Maranule*, ils accueillent les témoignages des représentants de Castellonorato et de Maranola. Le groupe reprend alors la route et se rend à Spigno (6 juillet) puis à Le Fratte (8 juillet), où ils recueillent les témoignages pour l'inventaire de Castellonovo. Le 13 juillet, nous les trouvons à Traetto, puis Castelforte (15 juillet), Suio (16 juillet), Piedimonte (20 juillet), Morcone (24 juillet), San Marco dei Cavoti (28 juillet), San Giorgio la Molarra (31 juillet), Caivano (5 août) et Naples (6 août). À la fin du mois d'octobre 1491, le groupe, réduit au notaire, au juge, au chancelier de la comtesse et à deux témoins "lettrés", est dans les provinces romaines de Campagne et de Maritime et procède à l'inventaire des biens à Sonnino (27 octobre), à San Lorenzo (3 novembre), à Vallecorsa (5 novembre), à Ceccano (11 novembre), à Pofi (13 novembre) et à Falvaterra (16 novembre).

Le codex fait partie d'un ensemble de textes traitant de la succession d'Onorato II, de la rédaction de l'inventaire et de la gestion de l'héritage sous la tutelle unique de Caterina Pignatelli, à partir du 1^{er} juillet 1491. Il porte lui-même la côte du XVII^e siècle P4 C6 f1 n4. Les documents sous cette côte sont

³⁸ *Ivi* p. 7: *Et invenisse sub eius plumatio sive capitale quamdam ciarneriam cum quadam corrigia argentea*. La *Domus*, vol. I, 2, p. 166, interprète par erreur *corrigia* par couronne.

³⁹ Les écrins sont ouverts le 29 avril (pp. 8-10).

regroupés dans le tableau suivant. Tous les documents sont afférents à la succession et ont été publiés. Ils ne sont extérieurs à l'inventaire, à l'exception d'une copie de l'inventaire de de San Lorenzo, daté du 3 novembre 1491 est conservé dans une copie papier dans le fonds P4 C6 et le *Cartaceo* C2381-XVII.

Tableau 1 – documents des ACR traitant de la succession d'Onorato II

Date	Contenu	Référence	Edition
1441, ⁴⁰ 15 mai	Donation de Fondi a Onorato II Gaetani, excluant de la succession la branche de Sermoneta.	P4 C9 f2 n. 1	(<i>Les Gaetani de Fondi</i> , n. 218, p. 343)
1489, 15 janvier	Testament d'Onorato II Gaetani d'Aragona.	P4 C6 f1 n. 3	<i>Perg.</i> 2741 <i>Les Gaetani de Fondi</i> , p. 431 – accords du 1/8/1491
1491, 14 mai	Hommage des hommes de Maranola	P4 C4 f2	<i>Perg.</i> 892 (<i>Varia</i> , p. 152).
1491, 15 mai	Hommage des hommes de Caivano	P4 C4 f2	<i>Perg.</i> 2196 (<i>Varia</i> , p. 153).
1491, 15 mai	Hommage des hommes d'Itri	P4 C4 f2 n. 5	<i>Perg.</i> 895 (<i>Varia</i> , p. 153).
1491, 16 mai	Hommage des hommes de Campodimele	P4 C4 f2 n. 2	<i>Perg.</i> 1365 (<i>Varia</i> , p. 154).
1491, 16 mai	Hommage des hommes de San Marco dei Cavoti	P4 C4 f2 n. 2	<i>Perg.</i> 2086 (<i>Varia</i> , p. 154).
1491, 16 mai	Hommage des hommes de Piedimonte	P4 C4 f2 n. 6	<i>Perg.</i> 2949 (<i>Varia</i> , p. 156).
1491, 16 mai	Hommage des hommes de San Giorgio la Molara	P4 C4 f2 n. 9	<i>Perg.</i> 2178 (<i>Varia</i> , p. 154).
1491, 16 mai	Hommage des hommes de Morcone	P4 C9 f2 n. 2	<i>Perg.</i> 2356 (<i>Varia</i> , p. 155).
1491, 17 mai	Hommage des hommes de Le Fratte	P4 C4 f2 n. 8	<i>Perg.</i> 1491 (<i>Varia</i> , p. 156).
1491, 18 mai	Hommage des hommes de Fondi et statuts	[P4 C4 f2] n. 7	(<i>Varia</i> , p. 157).
1491, 1 juillet	Accord du roi Ferrante au testament d'Onorato II	P4 C6 f1 n. 5	<i>Perg.</i> 3063 (<i>Les Gaetani de Fondi</i> , n. 263, p. 431).
1491, 1 juillet	Instructions données à Caterina Pignatelli, tutrice d'Onorato III et de Giacomo Maria par Ferrante d'Aragona, citant ASNa <i>Cancellaria in Instructionum IV fol. 24</i> (copie authentique du milieu du XVIII ^e siècle)	(manquant)	(<i>Varia</i> , p. 247, citant Arc. Caet., cartaceo C.2381-I [document non parvenu]) <i>Fondi</i> n. 268, p. 454
1491, 3 novembre	<i>Inventarium rerum castri Sancti Laurentii consignatum ad Luca Sanctoro [de Monticello]</i>	P4 C6 f3 n. 4*	(Arc. Caet., cartaceo C.2381-XVII).
1493	<i>Inventarium Onorati Gaetani d'Aragonia</i>	P4 C6 f1 n. 4	<i>Inventarium</i> (edition)

⁴⁰ Pour 1491?

D'autres documents des Archives Caetani conservés sous la forme *Cartaceo* se rapportent à la succession et couvrent un arc temporel plus large, du 15 mai 1491 au 20 mars 1494, si l'on s'en tient aux données reportées sur les feuillets ou les cahiers. Cet arc temporel permet de supposer que, d'une part, certains documents peuvent être à la base de la rédaction du Codex, tandis que la pratique d'inventaire perdue dans le temps, même à conclusion de cette rédaction. Si l'on compare les dates des visites des rédacteurs dans chaque fief, qui consignent par écrit les inventaires des châteaux et des exploitants emphytéotiques et censitaires, avec celles du *cartaceo*, qui contient des instructions ou des inventaires des châteaux, la première hypothèse est partie confirmée. En effet, l'inventaire du château de San Lorenzo est déclaré le 3 novembre 1491 et deux documents (deux copies) sont conservées avec la même date. Les inventaires de Vallecorsa, Ceccano, et Pofi, réalisés respectivement les 5, 11 et 13 novembre ont pu être réalisés parce que les 4, 6 et 11 novembre ceux des châteaux ont pu être exhibés devant les rédacteurs. Toute la "pratique" qui a consisté à inventorier les biens meubles et immeubles ainsi que les censitaires s'appuie donc sur une pratique notariée et administrative d'exhibition d'écrits devant témoins. De plus, les inventaires des châteaux sont réalisés aussi, ou avant tout, en raison du changement de châtelain. Tous les inventaires postérieurs, déjà du mois de septembre 1491, correspondent à l'entrée en charge d'un nouveau châtelain.⁴¹ Cette pratique qui rappelle celle de l'administration centrale royale. Est-ce l'indice que les administrations des grandes seigneuries se sont inspirées des chancelleries, sachant que par ailleurs les membres de l'aristocratie, dont Onorato II, étaient eux-mêmes de grands officiers ? Ou simplement que la chancellerie agit déjà à Fondi ? Enfin, les deux premiers documents qui portent les dates précoces des 15 et 20 mai 1491 sont des restitutions d'armes prêtées par le châtelain de Fondi et semble faire écho au registre de "gestion" que l'inventaire signale en date du 20 juin 1491, un rectificatif pour intégrer des informations apparues entre temps. Le codex est donc la composition raisonnée d'actes authentiques sur la gestion peut-être habituelle mais, pour les plus anciens, soumis à un contrôle sur le terrain de leur pertinence et de leur actualité.⁴²

⁴¹ La date du 1^{er} septembre est celle de la nouvelle année indictionnelle et correspond aux nouvelles entrées en charge.

⁴² Sans cela, on ne comprendrait pas pourquoi certains censitaires sont "surpris" de voir appliquer des taxes ou hommages anciens, car les "rédacteurs" utilisent des documents antérieurs, qui leur permettent de réaffirmer des prérogatives seigneuriales tombées dans l'oubli, comme dans le cas des censitaires de San Giorgio la Molara, fief que le comte remet en culture. S. Pollastri, *Le lignage et le fief. L'affirmation du milieu comtal et la construction des états féodaux sous les Angevins de Naples (1265-1435)*, Paris 2011, p. 245.

L'ensemble de cette documentation peut être mise en abîme avec celle mentionnée dans l'inventaire lui-même, puisque tout semble parler de gestion d'un fief et de la documentation afférente. Nous savons que, sur son lit de mort, le comte Onorato II conservait une ceinture à laquelle était attachée une sacoche contenant deux clés ouvrant deux coffrets. Le premier contenait des pièces de monnaies et un carnet de comptes d'entrées et de sortie d'argent; le second des carnets de comptes de prêts accordés, un registre des dettes. Bref, le comte tenait sa comptabilité sous la main. L'inventaire des biens du château de Fondi signale que le comte conservait dans sa garde-robe un *sacco de tela grossa* qu'il emportait avec lui *quando cavalcava* (visitait ses fiefs ?). Il y tenait des livres de comptes assez récents de 1480-81 à 1487-1488 dont des inventaires des châteaux de Pofi et de Vallecorsa comme les salaires des officiers, les entrées de Morcone, Caivano, des inventaires de bijoux, un registre des *polise* (prêts) ainsi que les registres relatifs aux offices Molfetta et Mola.⁴³ Suivent une série de six coffres (*casse*) numérotés de 1 à 6 et contenant, par ordre chronologique décroissant, les registres des *mastri massari*, des *erarii* et des chatelains de 1488 (quelques documents de 1490) à 1465, l'ensemble de la documentation semblant se concentrer selon l'arc temporel 1475-1488.⁴⁴ La gestion courante des années précédentes est donc bien "archivée", dans les coffres pour permettre leur transport et non sur des étagères, l'usage laïc l'ignorant encore semble-t-il.

La documentation dans l'*Inventarium* et autour de l'*Inventarium* encore conservée auprès des Archives Caetani permet de tracer le cadre général de constitution et de conservation d'une documentation de gestion qui a servi à la rédaction du Codex, et sa nouvelle rédaction après contrôle et intégration de données capitales. Ce même codex ne peut exister que parce qu'il contient toute ou partie du testament de 1489 et l'acte de nomination des tuteurs et/ou représentants légaux, avec aval royal, car ils permettent d'inventorier les biens meubles et immeubles, censitaires compris. Ces deux actes, dits arbitrairement princeps, vont ainsi être nommé dans toutes les procédures judiciaires successives, comme cela a été le cas pour les ducs de Laurenzana ou la dette contractée par Ettore Pignatelli, frère de Caterina, 1800 ducats en carlins d'argent, minorés de 500 ducats, cédés par Caterina lors du mariage entre Ettore et Ippolita Gesualdo.⁴⁵ Ce dernier document est à rapprocher à un ensemble d'actes conservés dans les Archives privées Pignatelli Aragona Cortès, relatifs au contrat de mariage entre Caterina Pignatelli et Onorato II, en particulier la constitution de la dot et la place des acquêts. Un acte notarié du 31 août 1469

⁴³ *Inventarium*, p. 40-44. Quelques rares documents datés de 1490.

⁴⁴ Ivi, p. 48-85.

⁴⁵ ASNa, *Museo* 99 B 151 misc 4, f. 19r, qui a pu être conclu le 24 mai 1496.

(2^e indiction) stipule qu'elle reçoit 3 000 ducats en carlins d'argent de dot, avec la faculté de conserver 1 500 ducats "lors de la dissolution de l'union".⁴⁶ Plus tard, la jouissance de la dot semble être constituée sur les fiefs de Giuliano et de Trentola, que le comte avait acquis de Bernardo Gaspare d'Aquino marquis de Pescara, puis sur des maisons (un *seggitello*) et des moulins situés à Aversa. Ces derniers biens ont été vendus par le comte à Caterina pour 500 ducats, ensemble avec les fruits de la baronnie de Trentola et des fiefs de Giuliano vers 1470 et 1479.⁴⁷ Un acte du 30 juillet 1485⁴⁸ est un engagement de Pietro Berardino, comte de Morcone, à observer les legs établis par le comte en faveur de Caterina, en particulier sur certaines entrées sur Morcone, ainsi qu'une domestique "blanche" et des vêtements. Caterina Pignatelli, qui gère la tutelle, certes avec l'archevêque de Capoue, et reçoit une compensation pour cela,⁴⁹ est maintenue dans cette fonction autant que dans son veuvage; elle demeure une épouse dont le train de vie dépend entièrement de son époux, par la dot et les acquêts. Mais c'est une noble dame qui garde les cordons de la bourse et ne perd aucunement le fil de ses intérêts avec l'appui d'officiers et de notaires privés.

L'entreprise éditoriale de Gelasio Caetani a été minutieuse dans l'organisation et la recherche documentaire, avec une ou plusieurs sections sur Fondi et les fiefs retombant en tout ou partie dans le territoire de Maritime. Cela a permis les publications documentaires plus récentes. A cette recherche qui correspond à une vision du patrimoine, sa formation, son maintien, sa gestion, s'ajoute une exploration plus précise autour de l'*Inventarium* des biens d'Onorato II Gaetani d'Aragona, inventaire réalisé effectivement dès le décès du comte, dans la seconde moitié de 1491, mais qui s'avère une copie "mise à jour" en 1493. En effet, la présence d'héritiers mineurs, donc la nécessité d'une tutelle confiée à la grand-mère, assistée de l'oncle paternel et la situation

⁴⁶ ASNa, arch. Priv. Pignatelli Aragona Cortès (PAC), *istrumenti* n. 179 (ex. 180). Le document est transcrit en annexe (1).

⁴⁷ ASNa, PAC, *diplomi* 192 (et *istrumenti* 193 – ex. 191) transcrit en annexe (2), dont une publication existe dans *Regesta Chartarum*, vol. VI, p. 64 et suiv.; *istrumenti* 211 (ex. 213); *istrumenti* 213 (ex. 215). Sur l'achat au marquis de Pescara, ASNa, PAC, *istrumenti* 138 (ex. 136) et *diplomi* 158, 169.

⁴⁸ Dont je n'ai pu retrouver la référence exacte en raison de la corruption du fichier informatique, antérieur ou postérieur au ASNa, PAC, *diplomi* 194 (ex. 173), portant la même date.

⁴⁹ ASNa, Pignatelli Aragona Cortès, *istrumenti* n. 248 (1491, 29 mai, 9^e indiction). Le document reprend une partie de l'acte de nomination comme tutrice pour s'intéresser à l'octroi de l'indemnité et à la sauvegarde des biens acquis ou légués à la veuve. Le document est publié en annexe (3).

fragile du comté de Fondi, qui fait office d'un comté de "marche", à la frontière entre le royaume de Naples et les Etats pontificaux, ainsi que la situation successorale délicate entre Aragonais et Français, provoque la reprise entière de l'état féodal par la Couronne puis son démantèlement, déjà annoncé par la division du patrimoine en comté de Traetto et comté de Morcone, avec la perte de Fondi. Les documents *cartaceo* conservés à Rome, comme les documents mentionnés à l'intérieur de l'inventaire, dressent l'image d'un appareil de gestion efficace et systématique, aussi sur l'exemple de l'administration centrale, que les comtes de Fondi fréquentaient par les nombreux offices et charges obtenus. Ces documents peuvent être enrichis par les comptes rendus fiscaux de 1490 et 1494, comme par exemple pour Caivano, Morcone et Piedimonte⁵⁰ désormais tenus par Gaspare Colonna. Enfin, il est intéressant de retrouver des dossiers d'actions judiciaires ou des actes attenants à ces actions qui n'ont pu être entreprise qu'en vertu du testament et de l'ouverture de la succession.

⁵⁰ ASNa, *Sommaria, Relevi* n. 33, f. 44r-55v; f. 88r-100r. Le document est publié en annexe (4) sous forme d'un tableau qui reprend la présentation de l'original.

Tableau 2 – Documents Cartaceo des ACR sur la succession de Fondi

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
1491	15 mai	Ciccarello Massaro de Falvatera remet des armes 2 arquebuses et 100 passaturi au châtelain de Falvatera, Giacomo Martello de Traetto, données par le châtelain de Fondi, Rotundo. Copie XVII ^e sur feuille double coupée aux ciseaux. Filigrane ?	C2380-I	
1491	20 mai	Le châtelain de Sonnino, Giacomo Martello de Traetto déclare avoir reçu du châtelain de Fondi 2 arquebuses et 30 livres de plomb.	C2381-I	
1491	1 juillet	Instructions de Ferrante d'Aragon à Caterina Pignatelli. Copie authentique du milieu du XVII ^e siècle. XLIII-57.	C2381-I	<i>Varia</i> , p. 247 et suiv.
1491	27 août	Inventaire de Fondi. Copie authentifiée. Filigrane croix. Cahier cousu. fol. 96. XLIII-57. double: C2381-XXII [inventaire de Fondi] Copie authentifiée. Filigrane croix. LXIII-57.	C2381-II	
1491	1 septembre	Instructions de Caterina Pignatelli à not. Andrea Proya, erario général de Fondi. Copie. Cahier cousu. Filigrane corne.	C2381-I	
1491	1 septembre	Instructions de CP à Landolfo di Giovanni: inventaire des troupeaux situés dans le territoire du comté de Fondi. Copie. Feuilles non cousus. Filigrane croix.	C2381-III	
1491	1 septembre	Instructions de CP à Andrea Parisio de Le Fratte: inventaire des brebis et des chèvres de la masseria de Fondi. Copie cousue vaguement authentifiée par signature. Filigrane oiseau.	C2381-IV	
1491	1 septembre	Instructions de CP à Baldassarre Crescentino trésorier de Fondi. Copie. Filigrane ciseaux. XLIII-58.	C2381-V	
1491	1 septembre	Instructions de CP à Federico de Sermarco pour qu'il effectue le versement des provisions des officiers du comté. Copie cousue. Filigrane Corne fine. Souscription de Federico de Seremarco.	C2381-VI	
1491	1 septembre	Instruction de CP à Antonio de Leo de Castelforte, "perceptor pecunie fiscali". Copie signe de de Leo. Filigrane Corne. XLVIII-58.	C2381-VII	
1491	11 septembre	Inventaire d'Itri. Châtelain Marco Greco. Copie authentifiée. Filigrane fleur. f. 125 apss pentate. L ^o f. 180 (117 barré.). LXIII-55	C2381-VIII	
1491	12 septembre	Inventaire de Traetto. Châtelain Arcangelo Sanctoro de Monticello. Notaire Giovanni	C2381-IX	

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
		Petela de Fondi. Cahier cousu. Copie authentifiée. f. 143. assP in proass f. 198. Filigrane ciseaux.		
1491	13 septembre	Inventaire du château de Le Fratte. Châtelain Andrea de Nardillo de Fondi. Copie authentifiée avec signe le long du seul inventaire des armes. Filigrane corne. f. 131 . f in proass f. 186. XLIII-53.	C2381-IX-A	
1491	14 septembre	Inventaire du château d'Itri. Châtelain Lanzilocto Caffaro de La Cava. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Copie authentifiée. Filigrane corne. VIII-11 (corrigeant 13).	C2380	
1491	19 septembre	Inventaire de Monticello. Châtelain Ferrando Nicolai magistri Johannis de Castroforte. Filigrane croix.	C2380-XI	
1491	22 septembre	Nouvel inventaire de Le Fratte. Châtelain Marco Greco de Fondi. "simplex exemplum extractum ex actis mey notarium Nicolai Sermarci de Fractis". Filigrane: deux clés croisées, dans un cercle.	C2381-XII	
1491	20 octobre	Instructions de C P à Joanni Perrecta de Fondi "credenzero" auprès du notaire Andrea Proya de Fondi. Effectuer des paiements, instructions au sujet des legs. Original sans souscriptions. Filigrane: botte.	C2381-XIV	
1491	21 octobre	Instructions de CP à Giovanni Balduzo de Fondi, erario général de Campagne et de Maritime. Transcription des lettres de la comtesse écrites par Mariano de Janni de Presbitero de Piedimonte, chancelier de la comtesse. Copie. Feuilles cousues en haut et en bas. Filigrane corne fine.	C2381-Ibis	
1491	24 octobre	Instructions de CP à not. Angelo S(im)icone de Maranola, "credensero" auprès de Giovanni de Balduzo de Fondi, erario général de Campagne et de Maritime. Filigrane ?	C2381-XV	
1491	27 octobre	Inventaire de Sonnino. Châtelain Sancto Catio d'Itri. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: croix.	C2381-XVI	
1491	3 novembre	Inventaire de San Lorenzo. Châtelain Luca Sanctoro de Monticello. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: papera in cerchio.	C2381-XVII	
1491	4 novembre	Inventaire de Vallecorsa. Châtelain Nicola Filippo d'Itri. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: papera in cerchio.	C2381-XVIII	
1491	6 novembre	Inventaire de Ceccano. Châtelain Nicola de Paterno de Piedimonte. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: ailes d'oiseau.	C2381-XIX	
1491	10 novembre	Nouvel inventaire de Le Fratte. Ancien châtelain Marco Greco de Fondi. Nouveau châtelain Antonio Sacchicti d'Itri. [copie]	C2381-XX	

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
1491	11 novembre	Inventaire de Pofi. Châtelain Jacobo Petri Leonis de Trayecto. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: cornetto da caccia.	C2381-XXI	
1491	16 novembre	Inventaire de Falvaterra. Châtelain Giacomo Martello de Tractto. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: botte.	C2381-XXI-A	
1491	24 novembre	Inventaire de la Torre del Garigliano, tenue par Juliano Porcaro de Tractto. Notaire Giovanni Petela de Fondi. Filigrane: cesoie.	C2381-XXIII	
1492	14 janvier	Inventaire de Caivano. Châtelain Antonio de Florencia de Morcone. Notaire Paulo de Guillermo de Crispano. Filigrane ? le document porte l'année 1491	C2389-I	
1492	30 août	Copie authentique de l'acte par lequel notaire Antonio de Licio est nommé administrateur du comté de Morcone. LIV-66	C2389.II	<i>Varia</i> , p. 267
1492	1 septembre, XI ^e indiction.	Copie contemporaine de l'acte. Instruc Ecrit sur la même feuille que le texte précédent. Copie authentifiée. Filigrane croix. f. 117. puis f. 172. Copie tardive. Filigrane deux clés dans un cercle. XLIII-50 Copie (écrit en haut) sans souscriptions. Filigrane ciseaux. Cahier cousu. Copie. Filigrane Ciseaux. Texte authentifié. Filigrane croix. f. 255 ou 266 (l'un corrigeant l'autre). Copie authentifiée. f. 208 puis f. 59. n° 4 P4 C4 f. 3. Filigrane oiseau. Signatures d'authentification. Filigrane oiseau. f. 262. Cahier cousu. Signatures d'authentification. Filigrane ciseaux (double feuille extérieure) et tenailles (double feuille intérieure). Deux feuillets cousus. fol. 267/6. comme 2381-XII Filigrane oiseau plus petit.	C2389.III	<i>Varia</i> , p. 268 d'après un original
1492	1 septembre, XI ^e indiction.	Copie contemporaine de l'acte. Instructions données au notaire Andrea Proya. XLIII-58.	C2389.III	<i>Varia</i> , p. 269 d'après un original
1492	1 septembre, XI ^e indiction.	Instructions données à Andrea Proya, erario général de Campagne et de Maritime. Copie authentifiée contemporaine de l'acte. Au dos du document: n° 7 [Remplaçant n° 5 (type n°4) barré], P4 C6 f6 n.6. XLI-29, plus récent. Filigrane corne. Cahier cousu.	C2389.IV	<i>Varia</i> , p. 270 d'après un original
1492	1 septembre	Copie de Johanni Petela des instructions pour Johanni Peretta "credensero" auprès du mastro massaro Andrea Proya chargé du gouvernement des masserie au-delà du Garigliano. Filigrane corne. Au crayon XLIII-59.	C2389.V	
1492	1 septembre	Copie des instructions données au notaire Andrea Proya de Fondi, mastro massaro pour le gouvernement "delle masserie de scrofe, porci, crape et bufale de li dicti comiti quali sono de qua dello Garliano". Au dos	C2389-XI	

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
		“le isnturcioni date notariū Andrea Proya deputato maystro massaro de le bestiamo sono dal Garaglyano verso Fundi?”. Filigrane corne.		
1492	1 septembre	Copie authentifiée de Johanni Petela des instructions données à l'esatore auprès du gouverneur général des états de Campagne et de Maritime. Filigrane corne. Au dos, d'une main plus récente [XVII ^e] XLIII-51.	C2389.XII	
1492	1 septembre	Cahier cousu avec reste de couverture en papier de coton portant sur le dessus XLIII-n. 48. Il ne reste plus qu'une demi-couverture. Le cahier était plié dans le sens de la hauteur. Copie authentifiée Juge Johannes de Fare de Morcone, notaire Leonardus Bartholomei Antonii de Galteri de Morcone. Inventaire du château de Pietramaggiore, châtelain Bartolomeo de Licio de Morcone. Filigrane melon & feuille.	C2389-XIII	
1492	26 septembre	Copie authentifiée juge Bernardus Do(min)ici Martini de Morcone, notaire Leonardus Bartholomei de Galteri de Morcone. Inventaire de Morcone, châtelain Antonio Magnapane de Morcone. Filigrane 2 marmottes/fouines en vis-à-vis. Cahier cousu. Couverture dos f. 163. ass. 218 inprocessu.	C2391	
1492	1 novembre, XI ^e indiction.	Inventaire du château d'Itri. Châtelain Marco Greco de Fondi. Ecrit sur la même feuille que le texte précédent.e authentique du milieu du XVII ^e fiée. Filigrane croix.[roce][res]. C2381 Copie authentifiée. Filigrane croix. f. 117. puis f. 172. Copie tardive. Filigrane deux clés dans un cercle. XLIII-50 Copie (écrit en haut) sans souscriptions. Filigrane ciseaux. Cahier cousu. Cahier cousu. Copie. Filigrane Ciseaux. Texte authentifié. Filigrane croix. f. 255 ou 266 (l'un corrigeant l'autre). Copie authentifiée. f. 208 puis f. 59. n° 4 P4 C4 f. 3. Filigrane oiseau. Signatures d'authentification. Filigrane oiseau. f. 262. Cahier cousu. Signatures d'authentification. Filigrane ciseaux (double feuille extérieure) et tenailles (double feuille intérieure). Deux feuillets cousus. fol. 267/6.	C2389-XV	
1492	1 novembre	Inventaire du château d'Itri. Châtelain Marco Greco de Fondi. Copie authentifiée. Notaire Antonellus de Benedicto d'Itri, juge Bello Joannis Belli Ricardutii d'Itri. Au dos XLIII-n. 57.	C2389-XV	

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
1492	11 novembre**	Signatures d'authentification. Filigrane corne. f. 271. XLIII-54. Signatures d'authentification. Filigrane: objet allongé type botte. XXVI-33. f. 274 corrigeant 273. Signatures d'authentification. Filigrane ciseaux. f.148 (barré) uments présentent ces deux foliations et dans la moitié des cas, la nouvelle foliation est précédée de l'expression "ass. in process.", f. 203. Cahier cousu. Notaire Paulus de Crispano. Signatures d'authentification. Filigrane corne. n°4. XXX-16.. Le document porte aussi sur le verso le numéro de folio où tel acte se trouvait, ici fol. 208 puis 67.	C2381-XXI	
1492	11 novembre**	Signatures d'authentification. Filigrane corne. f. 271. XLIII-54. Signatures d'authentification. Filigrane: objet allongé type botte. XXVI-33. f. 274 corrigeant 273. Signatures d'authentification. Filigrane ciseaux. f.148 (barré) ass in process. f. 203. Cahier cousu. Notaire Paulus de Crispano. Signatures d'authentification. Filigrane corne. n°4. XXX-16. Le document porte aussi sur le verso le numéro de folio du volume où tel acte se trouvait, ici fol. 208 puis 59. Onze autres doctions données au notaire Andrea Proya. XLIII-58.	C2381-XXI	
1493	25 mars, XI ^e indiction.	Jacobo Pecinino de Fondi, châtelain de Caivano. Inventaire reçu des mains de Cola Fiorenza de Morcone, châtelain précédent. Cahier de six feuillets cousus. Signatures d'authentification. "Extracta et copiata est presens copia supradicti inventarii ab actus et pro..ocollis mei supradicti notarius minici de rogerio de Caivano per me not. M supradicti et in fidem premissorum me scribi signum meum soliter apposui. Salva semper collatione cum originali ad quod relacio semper heveant in omnibus et pro omnia. «Signum». Filigrane oiseau. XLIII-59.	C2399-I	
1493	13 mai, XI ^e indiction.	Inventaire de Ceccano. Châtelain Bartolomeo Ferrante de Traetto. 4 feuillets. Filigrane: ciseaux avec trèfle entre les pointes entrouvertes. Copie de matthia Pote de Ceccano avec signatures d'authentification. XLIII-57.	C2399-II	
1493	14 mai, XI ^e indiction.	Pontificatus serenissimi in Christo patris et domini nostri domini Alesandri divina providentia pape sestî, anno eius primo. Inventaire du château de Pofi. Châtelain Pascalis Parisi de Spineo. 4 feuillets cousus. Filigrane: aigle avec couronne et ailes déployées. Copie	C2399-III	

Année	Date	Contenu	Référence	Édition
		de Julianus Antonii Pacelli de Falvaterra avec signatures d'authentification. dos: fol. 220 avec par erreur 1443 (de la même main dans tous les ajouts de toutes les copies). XLIII.		
1493	2 juillet, XI ^e indiction.	Pontificatus... Alesandri seste, anno eius primo. Inventaire de Falvaterra. Notaire Julianus Antonii Pacelli de Falvaterra (même main que texte C2399-III). 4 feuillets. Filigrane: corne. Au dos n. 3, corrigé en 5; P4 C6 f.3. XLIII n° 49.	C2399-V	
1493	22 juillet, XI ^e indiction.	Inventaire de Vallecorsa. Nouveau châtelain consignat Rotundo de Fondi. Ancien châtelain: nobilem virum Nicolaum Filippi de Itro. Feuille A 3 plié en deux. Filigrane corne. Au dos. XLIII n° 52.	C2399-IV	
1494	20 mars, XI ^e indiction.	Inventaire de Caivano. Châtelain Notario Mactheo de Leonla. Copie avec signatures d'authentification de l'inventaire original. 4 feuillets cousus. Filigrane: rond avec à l'intérieur courone et un doigt pointé. Au dos, fol. 183 sccc fs. 239 ou 279.	C2440	

Documents

1. 1469, 31 août, 2^e indiction. Naples.

«Istrumento in pergamena stipulato da notaro Petruccio Pisano di Napoli, col quale Don Onorato Gaetani, conte di Fondi, avendo contratto il matrimonio con Donna Caterina Pignatelli, costitui alla medesima, in dote, la somma di ducati 3 000; e dichiarò che in caso di scioglimento di detto matrimonio, volendo la detta d.a Catarina rimaritarsi, avesse potuto pretendere soltante ducati 1 500.» [écriture du XVII^e siècle]

[Au dos du parchemin, de la même main] «Istrumentum dotale excellentis domine Catarine Pignatelle de Neapoli, comitisse Fundorum».⁵¹

A. ASN, Arch. Priv. arch. Pignatelli Aragona Cortes, Istrumenti n. 179 (ex. 180).

In nomine domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno a Nativitate ejusdem millesimo quatercentesimo sexagesimo nono, regnante serenissimo et illustrissimo domino nostro, domino Ferdinando, Dei gratia rege Sicilie, Jerusalem

⁵¹ Le résumé en italique et en italien est celui présent au dos du parchemin. En présence de plusieurs notes de mains ou d'époques différentes, comme en l'absence de tout régeste, le résumé est en français.

et Hungarie, regnorum vero ejus anno duodecimo feliciter, | Amen; die ultimo mensis⁵² augusti, secunde indictionis, Neapoli.

Nos, Andreas de Afelatro de Neapoli ad contractus judex, Petrucius Pisanus de eadem civitate Neapolis publicus ubilibet per totum regnum Sicilie, regia auctoritate, notarius et testes subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati, presenti scripto | publico declaramus, notumfacimus et testamur. Quod predicto die constitutis in nostri presentia eccellente domino Honorato Gagetano de Aragonia, comite Fundorum, ac huius regni Sicilie logothete et protonotario etc., agente ad infrascripta omnia in presenti instrumento contenta et declarata pro se ejusque heredibus et successoribus | universalibus et particularibus ex una parte; et eccellente domina Catarina Pignatella de Neapoli, comitissa Fundorum etc., ejus conjuge, agente similiter ad infrascripta omnia et presenti instrumento contenta et declarata pro se ejusque heredibus et successoribus universalibus et particularibus, ex parte altera.

Prefatus vero | dominus comes, contemplacione et causa matrimonii sollempniter et legitime contracti inter ipsum dominum comitem et dictam dominam comitissam et ex aliis infrascriptis atque causis eum ad hec moventibus et inducentibus, ejusdem domine comitisse meritis et virtutibus exigentibus, sic dixit, sponte coram nobis non vi, dolo, | vel metu commotus aut aliter circumventus nec suasionibus inductus, sed sua bona, pura, mera, libera, gratuita et spontanea volumptate, ex certa ejus scientia et mera liberalitate, eandem dominam comitissam de ipsius domini comitis propriis bonis, pecunia substancia et facultatibus dotavit ac dotis nomine donavit, | donationis titulo inrevocabiliter inter vivos, eidem domine comitisse, presenti et recipienti et stipulanti pro se ejusque heredibus et successoribus, ducatos tres mille de carlenis argenti liliatis, boni et justii ponderis, ad rationem carlenorum decem liliatorum pro quolibet ducato. Consequendas, percipiendas et habendas dotes | ipsas dictorum ducatorum triummillium de dictis carlenis argenti ad rationem predictam per ipsam dominam comitissam super bonis omnibus ejusdem domini comitis, mobilibus et stabilibus, burgensaticis et feudalibus, habitis et habendis, casibus et modo subscriptis, videlicet:

ubi dictum matrimonium dissolvi contingat, per mortem | dicte domine comitisse, ipso domino comite suprestite, suprestitibus liberis ex dicto matrimonio vel non suprestitibus, tunc et in ipso casu, prefatus dominus comes heredibus et successoribus ipsius domine comitisse, occasione predicta, in aliquo minime teneatur nec sit quomodolibet obligatus, dotatione et donatione predictis, ut supra factis, non obstantibus quoquomodo.

⁵²«ultimo men» riscritto su rasatura.

Ubi vero dictum matrimonium dissolvatur per mortem dicti domini comitis, ipsa domina Catarina comitissa suprestite, suprestitibus liberis ex dicto matrimonio vel non superstitibus ac in statu viduali ipsa domina comitissa vivere et lectum ipsius domini comitis custodire volente, | prefata domina comitissa, in casu premissis, consequatur et habeat ac consequi percipere et habere possit, valeat et debeat, super bonis omnibus dicti domini comitis mobilibus et stabilibus, burgensatibus et feudalibus habitis et habendis, ducatos tres mille de dictis carlenis argenti, ad | rationem predictam, ac omnia vestimenta et pannamenta ipsius domine comitisse, necnon sit et esse debeat usufructuaria cujusdam loci ipsius domini comitis qui vulgariter dicitur «Lo Gaudello», siti et positi in pertinenciis Ville Jugliani, pertinenciarum civitatis Averse, sua viduali vita durante; | ita quod liceat et licitum est eidem comitisse, ejus viduali vita durante, dictum locum de Lo Gaudello, quo ad usufructum habere et tenere et possidere, locare et dislocare, ac introitus, redditus et jura ipsius petere, percipere et habere, ac de introitibus, redditibus et juribus | ipsius facere et disponere pro ejus arbitrio volumptatis, necnon de dictis ducatis tribus milibus ac vestimentis et pannamentis predictis disponere et testari possit et valeat dicta domina comitissa si vidualiter vixerit et lectum ejusdem domini comitis custodierit, ut supra, pro ejus arbitrio volumptatis ac si et prout eidem domine comitisse melius videbitur et placebit.

Ubi vero ad secunda vot ipsa domina comitissa transiret et remaritari se voluerit, eo casu, prefata domina comitissa tamen consequatur et habeat ac consequi petere et habere possit et valeat de summa ducatorum | ducatorum trium milium, ducatos millequingentos ac vestimenta et pannamenta predicta; reliqui vero ducati millequingenti, in casu premissis, ad excellentem dominum Baldaxarum Gagetanum de Aragonia, comitem Tragecti, ejusdem domini comitis filium primogenitum, deveniant et | devenum debeant donatione et donatione predictis, non obstantibus quovismodo.

Et promisit et convenit prefatus dominus comes sollempni stipulationem legitimum, interveniente eidem domine comitisse, presenti, recipienti et stipulanti, ut supra, donationem et donationem predictas cum pactis et | declarationibus supradictis, modo premissis, facta ac omnia predicta et subscripta alia et eorum singula, semper et omni futuro tempore habere et tenere ratas, gratas et firmas ac rata, grata et firma; Eaque attendere et adimplere et efficaciter observare et contra ea vel ipsorum aliquod | non facere, dicere, opponere, allegare vel venire, revocare vel retractare, divertere vel pertinere, interrumpere vel violare aut aliter in contrarium pretendere vel impedire aliqua ratione, occasione vel causa; pro quibus omnibus et eorum singulis firmi-

ter, per dictum dominum comitem ejusque | heredes et successores; attendendis, adimplendis et inviolabiliter observandis et contra non veniendo, dicendo, allegando seu opponendo.

Prefatus dominus comes sponte, voluntarie, legitime ac expresse obligavit se ejusque heredes successores et bona sua omnia mobilia et stabilia, | burgensatica et feudalia, presentia et futura sesque movencia, habita et habenda ubicumque sita et posita et in quibuscunque consistencia, licita et illicita, jura et acciones, mercancias, mercimonia, debita et debitores nomique et nomina debitorum et alia cujuscunque vocabuli appella- | -tione distincta; eciam ea que sine speciali pacti obligari non possunt usque ad legem et preter legem; ac eciam ea que in generali non transe(rint), ypotheca regio beneplacito et assensu in q(uan)tum bona feudalia tanguntur quat(en)us opus est, salvo semper et reservato dicte | domine comitisse presenti recipienti et stipulanti, ut supra, sub pena et ad penam dupli (docium) predictarum, medietate, videlicet, ipsius pene, si eam commicti contingat regie curie applicanda aut alteri cuicumque curie ubi fuerit exinde facta reclamacio seu querella et reliqua | ejusdem pene medietate dicte domine comitisse aut ejus heredibus et successoribus integre persolvenda me, predicto notario publico, tamquam persona publica, pro parte dicte curie et dicta comitissa seu ejusque heredibus et successoribus ad dicto domino comite penam | stipulantibus ante dictam, acto inter partes ipsas coram nobis et expresse convento quod pena ipsa tociens commictatur, petatur et exigatur cum effectu a dicto domino comite ac ejus heredibus et successoribus quotiens fuerunt exinde quomodolibet contraven- | tum dictaque pena commissa | vel non commissa et exacta vel non exacta aut graciose remissa; presens nichilominus instrumentum cum omnibus que in se contingeret in suo semper robore et efficacia perseveret, rato manente pacto cum re(f)eccione et integra restitutione omnium et singulorum dampnorum, interesse et | expensarum litis et extra litem que fierent propterea quoquo modo.

De quibus dampnis, interesse et expensis stari et reeddi debeant asser- | cione cum juramento tamen dicte domine comitisse aut ejus heredum et successorum, nulla alia probacione quesita itaque redduci non possit ad arbi- | -trium boni viri nec quomodolibet appellari vel aliter exinde reclamari aut quo- | quomodo supplicari. Acto eciam inter partes ipsas coram nobis et expresse convento, quod contra presens instrumentum dotale et contenta in eo nulla probano per testes vel aliter valeat et possit | admicti per quam resitucio, traddicio, solucio et assignacio dictarum docium, casibus et modo predictis, in toto vel in parte impediri possit aut in longum protrari vel differi nec ipsa- | rum docium solucio, resitucio seu satisfacio probari possit per testes vel ali- | quem alium | probacionis modum presenti instrumento dotali in manibus

dicte domne comitisse vel ejus heredum et successorum, sano et intergro apparente et quod omnia illa jura que sunt in favorem docium introducta habeant et obtinebant locum et effectum in restitutione docium predictarum. Quodque in casu contravencionis premissorum vel alicujus ex eis, pro dictis dotibus integraque satisfacione omnium et singulorum premissorum ac medietate pene predictae dampnus, expensis et interesse liceat et licitum fit eidem domine comitisse ejus heredibus et successoribus quondocunque | de cetero voluerint per se vel alium seu alios ejus nomine auctoritate propria absque jussu vel licencia judicis, magistratis seu pretoris et sine decreto curie vel mandato manu eciam armata et milita et militari si expedient, solum presentis instrumentum vigor capere et apprehendere de bonis qui- | -buscunque dicti domini comitis ac ejus heredum et successorum mobilibus et stabilibus, burgensatibus et feudalibus, juribus, accionibus, debitis, nominibus debitorum et aliis ut supra obligatis ubicunque sitis et positis et in quibuscunque consistentibus prout maluerint seu alter | ipsorum malverit et in eis realiter manus (im)eccionem habere nulla delcaracione debiti precedente, sed pro ea quantitate qua insolutum apparebit justo, pieno, recipiendum discusso negocio vel non discusso, liquidato vel non liquidato, debito et incontinenti si voluerint | seu aliter ipsorum vol(e)runt vendere et alienare vel insolutum et pro soluto aut loco pignoris eis vel alteri ipsorum tenere et alteri dare appreciatis vel non appreciatis, prout elegerint seu alter ipsorum elegerit, quod satisfiat eis vel ipsorum alteri integre de premi- | -ssis, juxta convenciones predictas, nulla denunciacione seu citacione premissa nulloque intervallo temporis expectato, nullo alio judicis auxilio implorando seu implorato, nec aliqua juris vel factis sollempnitate servata, que in talibus requiruntur; itaque non possit proinde appellari | vel aliter exinde reclamari seu ad arbitrium boni viri reduci lege qualibet, jure civili, canonico vel longobardo, non obstante convencionibus et pacti spredictis ratis, manentibus atque firmis, quia sit inter partes ipsas coram nobis ex speciali pacto sollempni stipulatione vallato | rictum extitit et expresse conventum.

Et interim constituit se dictus dominus comes ejusque heredes et successores omnia bona sua sit generaliter obligata est predicatur, precario nomine et pro parte dicte domine comitisse ac ejus heredum et successorum premissorum, | occasione tenere ac eciam possidere. Quod precarium liceat et licitum sit eidem domine comitisse ejusque heredibus et successoribus quondocunque de cetero voluerint per se vel alium seu alios ejus nomine auctoritate propria et sine sollempnitarum qualibet eciam | sola volumptate revocare et ad se advocare eciam si bona ipsa taliter obligata, ut predicatur, per quascunque manus ambulaverint eciam usque ad tercios seu uteriores posseiores,

lege, jure, usu, constitucione et consuetudine qualibet, non obstante quia sint inter | partes ipsas coram nobis specialiter et expresse devenit.

Et renunciavit prefatus dominus comes super premissis et quolibet premissorum, ex certa ejus sciencia, volumptarie, legitime ac expresse, dicte domine comitisse presenti recipienti et stipulanti, ut supra, ex recepcione et | accioni, doli, mali, vis, metus et in factum presentis non sit celebrati, contractus et rei predito et subscripto modo non gaste (!) seu aliter habite quod, ut superius et inferius particulariter continetur et est assertum privilegio, fori canonico et civili scripto et non scripto, | imprando vel non impetrato⁵³ et in corpore juris clauso et non clauso competenti et competituro beneficio restitutionis in intefrum condicioni indebite ob causam et sine causa, nulla turpi et ex injusta causa excepcioni dictarum dotacionis et donationis ac promissionum conven- | -cionum et pactorum non factarum, non habitarum et non exequutarum ac non factorum, non habitorum et non exequutorum realiter, modo premissis, excepcioni hostice dilacione moratorie, prestapcioni legi dicendi probacionis modum non esse angustandum et bona capta | incontinenti vendi non posse sed subastacionem fieri et certum tempus expectari debere ad illa vendendum legi prohibenti penam in contractibus in fraudem usurarum apponi commicti exigi et exosti licteris, privilegeriis, cedulis, rescriptis, moratoriis, delatoriis, guidaticis et (falmsto) ductibus aut de dandis bonis insolutum et cessionis eorum quibuslibet in contrarium ipetratis et impetrandis sub quarumcunque forma, serie et expressione verborum ipsisque obtentis aut proprio motu cuiuscunque principis feudum concessis vel concedendis (qztumius) favora- | -bilibus eciam fide presentibus expressam facerent mencionem.

Promisit dictus dominus comes, sub obligatione et pena predictis dicte domine comitisse presnti, recipienti et stipulanti, ut supra, non uti nec uti facere palam, publice vel oculte usibus, consuetudinibus et capitulis regni | hujus premissis vel ipsorum alicui in contrarium ad(v)ersantibus non obstantibus quovis modo ac omnibus aliis juribus, legibus, excepcionibus, questionibus, compensacionibus, allegacionibus et defencionibus, juris et facti quibus.

Et propter que dictus dominus comes, vel ejus heredes et successores | contra predicta vel ipsorum aliquod venire possent quoquomodo vel ab ipsorum observancia se tueri de jure vel de facto in judicio vel extra juriq; dicenti generalem renunciacionem non valere et juri per quod cavetur, quod predicto juri renuciari non possint.

⁵³«vel impetrato», scritto su l'interlinea superiore.

Cernoratur prius, ut dixit, | dictus dominus comes per jurisperitum de juribus ipsis ac effectibus et beneficiis eorumdem ac de effectibus renunciacionum ipsarum autemque renunciaret eisdem. Et nichilominus prefatus dominus comes pro predictis omnibus et eorum singulis firmiter actendendis, adimplendis et | inviolabiliter observandis uti conventum est superius et promissum et ut contra non fiat nec actentetur contra fieri quoquomodo. Quodque predicta omnia et eorum singula vera sunt, eidem domine presenti, recipienti et stipulanti, ut supra, coram nobis ad sancta Dey evangelia | corporaliter tactu soponte juravit et juramentum prestitit corporale; volens et statuens expresse dictus dominus comes coram nobis quod pena ipsa per(...)ii per predictam penam pecuniariam et cconcorso una per aliam non tollatur impediatur seu suspendiatur alterius peticio sed de | utraque agi et actufacio fieri possit simul vel seperatim in uno indicio vel diversis in omni curia et foro et coram quocunque iudice, ecclesiastico vel seculari, ordinario vel extraordinario, delegato vel delegnato et commissario quibuscunque privilegiis, graciis | et prerogativisi, non obstantibus quovismodo; unde, ad fuream rey memoriam, et prefate domine comitisse ejusque heredum et successorum certitudinem et cautelam ac plenam fidem factum est exinde de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mey notarii supradicti | signo meo solito signatum, subscripcione mei qui supra iudicis et infrascriptorum testum subscripcionibus roboratum.

Quod scripsi ego prefatus Petrucius publicus ut supra notarius, qui premissis omnibus rogatus interfui, ipsumque meo consueto signo signavi ac intervigulavi | superius in uno loco ubi legitur vel impetrato. Quod accidit non vicio sed quia scribendo causaliter errarii «signum».

(à gauche)

«signum crucis» Ego Andreas de Afelatro de Neapoli qui supra ad contractus iudex subscripsi.

«s.c.» Ego Sipio Pandonus, comes Venafri, testis sum.

«s.c.» Ego Orlandus de Bocca de Faro, de Neapoli, testis sum.

«s.c.» Ego Nicolaus Baronus de Graniano, testis interfui et me subscripsi.

«s.c.» Ego P[etrus] de Gulino de Neapoli, compoter predicta, testor.

«s.c.» Ego Antonius de Caro de Neapoli pro teste interfui et subscripsi.

«s.c.» Ego Loysius de Raymo de Neapoli pro teste interfui et me subscripsi.

«s.c.» Ego Gaspar de Zizo de Neapoli pro teste interfui et me subscripsi.

«s.c.» Ego Baptista de Clavellis de Pedemonte pro teste interfui et me subscripsi.

«s.c.» Ego Baltassaro de Marcho testis sum.

«s.c.» Ego Christoforus Forlani de Fundis, testis presens sum.

(à droite) Presentibus:
 iudice Andrea de Afelatro de Napoli ad contractus.
 eccellente domino Sipione Pandono comite Venfari.
 Nicolao Barono.
 Loysio de Raymo.
 Petro de Gulino.
 Gaspare de Zizo.
 Antonio de Caro.
 Baldaxare de Marco dicto Massone.
 Baptista de Clavellis.
 Orlando Bocca de Faro.
 Riczardo de Cayvano et Christoforo de Furlano de Neapoli.

2. 1478, 9 décembre, 12e indiction. Fondi

Acte notarié reportant les dispositions testamentaires d'Onorato II en faveur de son épouse Caterina Pignatelli.

[XV^e siècle] Lo instrumento delli legali in lo testo dello illustro signore conte de Fundi alla illustra contessa sua consorte per notario.... Decembris 1478.

[XVII^e siècle] Scanzia 10, fascicolo 1, numero 7. Istrumento in pergamena stipulato da notaro Ciro Santoro di Napoli, col quale avendo d. Onorato Gaetani nello stesso giorno fatto il suo testamento per mano di dicto notaro, col quali istitui suo herede don Pietro Berardino Gaetani, suo unico figlio; ed avendo fatto alcuni legati in favore di donna Caterina Pignatelli sua moglie, furon questi trasuntati nell'istrumento sudetto.

A. ASN, arch. Priv. Pignatelli Aragona Cortes, Pergamene, Istrumenti, n. 192

v. anche idem, Diplomi, n. 192 [assensus royal au sujet du leg du castrum de Maranola. 13 janvier 1479, 12e indiction]

C. Regesta Chartarum, vol. VI, p. 64

IN NOMINE DOMINI nostri Yesu Christi. Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo quatricentesimo septuagesimo octavo. Regnante serenissimo et illustrissimo domino nostro, domino Ferdinando, Dey gratia | rege Sicilie, Hjerusalem et Hungarie; regnorum vero ejus anno vicesimo primo, feliciter, amen; die nono mensis decembris duodecime indictione, in civitate Fundorum.

Nos Paulinus Scornabacca de Fundis ad contractus iudex, Cirus Sanctorius de eadem civitate Neapoli | publicus ubilibet per totum regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et testes subscripti ad hoc specialiter vocati et rogati, presenti scripto declaramus, notum facimus et testamur quod predicto

die, ad preces et requisitionis instancia nobis prefatis judici, notario | et infra-scriptis testibus, factas pro parte excellentes ac illustris domini Honorati Gaytani de Aragonia Fundorum comitis et hujus regni Sicilie logothete et protho-notarii, personaliter adcessimus ad quoddam hospicium suum, situm et posi-tum in dicta civitate Fundorum, juxta januam | ejusdem civitatis, juxta maio-rem ecclesiam fundanam, viam publicam et alios confinis.

Et, dum essemus ibidem in quadam sala ejusdem hospicii, invenimus eu-ndem dominum comitem in dicta sala, recte stantem, sanum corpore et mente et in certa sui locucione atque memoria | pariter existentem. Quiqui-dem dominus comes, considerans et actendens quod lex nature ab Adam primo parente condiccionem humane fragilitatis inducta mortem (rerum) ulti-mam lineam extremum ve(l) terminum illi constituit ipsamque inevitabili forte fatalitatis solventis | omnia sine personarum aliqua distincione subegit; que licet in ejus fit certa iudicio prefixi diey terminacione suspensa per sepe ducli-bus annis inserens, interdum ortum primordia premature succidit, interdum prevenit infancie terminos, interdum vero in etats pu | bertatis anticipat, quan-doque vero provecis et senibus et annosis vite finem imponuit, principum, ducum, comitum, magnatum quoque interdum spiritur auferens eorum con-silia diucius maturata dissolvit; cum autem hominis status imbecillis tenius diem unum sue vite | in potestate non habeat, ut frequenter spey promis-sion(e) frustratus cautelam salutemque sui et posterorum disposicionem debi-tam negligat imporvisaque naufragia periculose mortali | tatis incurrat; pre-venendus est igitur ordinate provisionis remedio dies iste ut, cum ejus tumultuosa tempestas ingruerit extreme disposicionis arbitrium per casus repentini eventum, disponendi potestatem non auferat et oblivionem ex supervemen-tis | turbacionis discrimine non inducat, hiis itaqtue provisus, pensatis et in scrutinio librate provisionis adductis licet, prefatus dominus comes testamen-tum hactenus distulerit conder(e) tam testamentum ipsum pro ejus remis-sione peccatum cautelaque successorum ac ejus anime | remedio et salute condere deliberavit.

Propterea presens suum ultimum nuncupativum et sollempnem seu ejus ultimam voluntatem in presencia nostrorum prefatorum iudicis, notarii et in-frascriptorum testium in uno eodemque contextum in modum qui sequitur condidit testamentum | et condere dignum duxit. Et quia heredis institucio caput in principium cujuslibet testamenti esse et fecit sibi heredem universalem magnificum Petrum Berardinum Gaytanum de Aragonia | suum unicum et dilectum filium legitimum et naturalem, comitem Morchoni, modo et forma prout inferius describetur. Et in eodem testamento, predictus dominus comes, testator, nonnulla ac plura et divers legata legavit, reliquit, ordinavit et fecit | nonnullis et diversis personis eccl(esiasti)ciis et aliis piis locis prout in

dicto testamento continetur. Et inter cetera legat que ipse dominus comes testator, in dicto suo ultimo testamento fecit et ordinavit, fecit excellenti domine Catharine Pignatelle de Neapoli, comitisse | Fundorum sue consorti, legata seu capitula infrascripta, tenoris et continentie subsequentis:

Item dictus dominus testator, recognoscens obsquosa et grata servicia cum omni obediencia sibi per excellentem ejus conjugem Catharinam Pignatellam de Neapoli | comitissam Fundorum prestita et impensa, dicte Catharine legavit et reliquit illos ducatos tres mille, quod sibi als dictus dominus testator vonvenit et donavit tempore contracti matrimonii inter ipsos conjuges prout in instrumento dotali exinde manu publici | notarii confecto continetur.

Item predictus dominus testator legavit ac dari voluit et mandavit eidem Catharine, sue consorti, castrum ipsius domini testatoris appellatum Maranula, cum ejus fortellicio, hominibus, vaxallis vassallorumque, redditibus, villis, casalibus, domibus, hedificiis, terris cultis et incultis, vineis, olivetis, campisiis, aquis aquarumque decursibus, montibus planis, defensis, forestiti, banco justicie et congnicion(e) causarum civilium et criminalium, ac cum mero mixtoque imperio et gladii potestate inter homines et | per homines dicti castri, juribus, jurisdictionibus fructibus, redditibus et proventibus ac pertinentiis ejus omnibus et omnibus et singulis ad dictum castrum spectantibus et pertinentibus quovismodo et cum integro ejus statu necnon cum omnibus et singulis prediis rusticis vel urbanis que | dictus dominus comes testator empto fuisset consecutus situm et positum in provincia Terre Laboris, juxta territorium civitatis Gayete, juxta territorium Castri Honorati et alios confines pro residencia et habitacione ipsius comitisse, quo ad plenu(m) (douim) | usufructum et propreitatem sua vita durante, dum vitam vidualem servaverit et ad secunda vota non transierit. Tenendum, possidendum utifruendum dominandum per eam in dicto casu Castellanum et quostunque alios officiales in castro predicto ejusque | fortellicio creandum et ordinandum cassandum et ammovendum et alios de novo constitudendum et ordinandum si et prout sibi melius videbitur et placebit, fructus namque redditus proventus, introytus et jura ex dicto castro anno quolibet provenientes | et proveniencia percipiendum recolligendum et pro suo arb itrio voluntatis disponendum ad quamcunque quantitate dicti fructus, introytus et proventus ascendant. Et illus totum quod deerit et defecerit usque ad summam et complementum unciarum centum de carlenis | argenti, dictus dominus testator suppleri voluit et mandavit per dictum Petrum Berardinum, heredem ut supra institutum, ejusque heredes et successores eidem comitisse donec vidualiter vixerit et lectum ipsius domini testatoris custodierit; ita ut annis singulis | in casu predicto, dicta comitissa

inter dictos frutus redditus proventus et jura, casta predicti per eam percipiendos et dictum supplementum per dictos heredes prestandum habeat et consequatur uncias centum de carlenis argenti. Et dicto legato finito seu per | mortem prefate comitisse, seu per transitum ejusdem ad secunda vota, dictum castrum ad jus, proprietatem et usufructum dicti Petri Berardini suorumque heredum et successorum perveniat ac reddeat et perveneat; et a solutione dicti supplementi fuit et esse debeant absoluti | et liberati. Cum hac expressa conditione quod dictus Petrus Berardinus, heres universalis sui que heredes et successores predictis dictam comitissam in Retencione dicti castri quo ad plenum do(m)i(n)um usufructum et proprietatem in casu predicto debeant manu | tener(e), proteger(e) et defendere et nullatenus molestar(e) vel inquietar(e), nec molestanti aut turbanti per se vel alios directe vel indirecte consentire. Et quod dictum supplementum annuum prestare, solvere et satisfacere eidem comitisse debeat in pace et sine dilacion(e) | quarunque omni exceptione remota. Et casu quo dicti Petrus Berardinus heres universalis vel ejus heredes et successores dictam comitissam ejus vita durante dum vitam vidualem servaverit et ad secunda vota non transierit dictum castrum habitare, tenere, | possidere deam et usufructare non permiserint modo predicto prout superius continetur et est expressum; incidant in penam ducatorum decem millium applicandorum pro medietate regio fisco et pro alia medietate dicte comitisse.

Item prenominati dominus comes | testator legavit ac dari voluit et mandavit eidem comitisse Catharine in recompensacionem gratorum serviciorum sibi per eam ut predicatur prestotrum et impensorum tot et tanta bona mobilia pannorum de lino pro usu sue persone que ascendant ad summam precium et | valorum ducatorum quatricentorum de carlenis argenti.

Item similiter dictus dominus legavit ac dari voluit et mandavit dicte comitisse Catharine sue consorti, tassias sex de argento carlenorum totidem scrutellas de argento casrlenorum sex alios plactellectos de | argento carlenorum barile unum et vocale unum de argento carlenorum, saleriam unam de argento carlenorum et plactellos duos magnos de argento carlenorum connumeratis tam comprehensis et intellectis in hujusmodi vasorum argenteorum quantitate illis vasi argenteis | que ad presens dicta comitissa pro suo usu tenet et possidet ac illis utitur; necnon libere liceat et licitum sit eidem comitisse de omnibus vestimentis sue persone quomodocumque existant fieri facere vestimenta et panos alatrium et in alios pios unus convertere tam in | ecclesiis civitatis Fundorum quam in aliis ecclesiis terrarum et castrorum ipsius domini comitis.

Item legavit ac dari voluit et mandavit dominus testator ipse prefate comitisse, servas duas albas, eligendas et capiendas per eam pro suo arbitrio voluntatis.

Item prefatus | dominus comes testator asseruit prefatam comitissam ejus consortem habere in comuni et comuni soccida cum eodem domino testator certam pecudum quantitatem in quadam Massaria ejusdem domini comitis; quasquidem pecudes omnes et singulas et earum augmentum | quo ad do(m)i(n)um proprietate et integrum usufructum legavit ac dari voluit et mandavit dicte comitisse ad faciendum et disponendum de eis earumque augmento per eandem comitissam ejusque heredem et successorum pro eorum libito voluntatis tamquam de eorum propria.

Et demum predictus dominus comes Honoratus testator instituit, ordinavit et fecit executores distributores et fideycommissarios ac penitus satisfactores presentis sui ultimi testamenti et omnium contentorum in eo dictum reverendissimum dominum Jordamum Gaytanum archiepiscopum Capue, reve | rendum dominum p. Gaytanum episcopum Fundorum suos fratres, excellentem dominum Matheum de Capua, comitem Palen(i), excellentem dominum Scipionem Pandnum, comitem Venafri et venerabilem religiosum fratrem Petrum de Miraballis ordinis predicatorum.

Quibusquidem | excecutoribus suis ac tribus ex eis predictus dominus testator sponte coram nobis dedit tribuit et concessis plenariam licenciam liberam et omnimodam potestatem ac plenum liberum et speciale mandatum libere et ad plenum exequendi presens testamentum et omnia contenta in eo | ac capiendi apprehendendi propria eorum auctoritatem absque jussu vel licencia judicis, magistratus seu pretoris et sine decreto curie vel mandato manu eciam armata et militari si expedierit solum presentis instrumenti testamenti vigore de bonis omnibus dicti domini comitis testatoris | mobilibus et stabilibus, burgensaticis et feudalibus, jruibus accionibus debitis et nomibus debitorum et aliis ubicunque sitis et positis et in quibuscunque consistant et in eis realiter manus iniiectione habere; ipsaque bona et jura alia quecunque dicti domini comitis testatoris vendendi, alienandi | permutantdi, boligandi vel insolutum et pro soluto tenendi dandi et concedendi cui vel quibus voluerint pro eorum arbitrio voluntatis. Ac dandi solvendi, satisfaciendi at assignandi integre et ad plenum legatariis quibucunque in presenti instrumento testamenti contentis et declaratis | omnia legata et fideycommissa ac dari, jussa per ipsum dominum comitem testatorem, juxta serem et tenorem testamenti predicti; instrumenta vero scripturas apodixas et cautelas alias publicas vel privata, quietacionum, vendicionum, alienacionum, permutacionum et insolutum | et pro soluto dacionum faciendi feiri, rogandi et recipiendi emptori vel emptoribus cambiatori vel insolutum et pro soluto datori vel datoribus de

bonis dicti domini comitis testatoris que plene sufficiant ad cautelam, ad consilium sapientum; ipseque vendiciones, alienaciones | permutaciones et insolutum et pro soluto daciones posterius facte fuerint et eo modo quo fieri stabiles et firme persistent, obligandi namque heredes successores et bona omnia dicti domini comitis testatoris sub penis et obligationibus debitis et oportunis et aliis clausulis et sollempnitatibus | de defensione et evicione bonorum ipsorum et ad alia ad consilium sapientum nulla substatatione premissa nulloque intervallo temporis expectato nec aliqua juris vel facti sollempnitate servata super vendicionibus alienacionibus permutacionibus et insolutum et pro soluto dacionibus bonorum | predictorum et breviter faciendi et disponendi prout melius eisdem executoribus ac tribus ex eis videbitur et placebit. Itaque ad plenum et sine diminutione aliqua fieri possit et valeat executio presentis testamenti et omnia realiter exequantur, juxta voluntatem ordinationem et | mentem domini comitis testatoris ejusdem, omni subtilitate et juris sollempnitate cessante. Quodquidem testamentum per dictum dominum comitem conditum ordinatum et factum modo et forma prout superius continetur et est expressum, prefatus dominus comes testator valere voluit | et mandavit jure testamenti et si jure testamenti forsitan non valeret seu valebit saltem valere voluit et mandavit jure codicillorum seu jure legati aut jure donationis causa mortis distributionis epistole vel juris cujuslibet alterius ultime voluntatis prout melius et | de jure valere potest et debet ac valere poterit et debet debitamque efficaciam obtinere; itaque in omnem eventum et casum et in omni successu temporis dictum testamentum contentea in eo realiter exequantur et executioni debite demandentur juxta voluntatem ordinationem | et mentem domini testatoris ejusdem. Cassans, irritans et annullans dictus dominus testator ex certa ejus scientia voluntarie legitimum ac expresse omnia alia testamenta, codicillos et quamlibet aliam ejus ultimam voluntatem, per eum usque nunc condita vel etiam ordinata | ac conditos et ordinatos sub quocunque verborum serie sive forma. Volens et mandans expresse prefatus dominus comes testator quod hec sit sua ultima voluntas et quilibet sibi quocunque jure succedens sive ex presenti testamenti vigore sive ab intestato seu quocunque modo | ipsum teneatur et debeat observare et efficaciter adimplere. Et quod non possit de legatis contentis in presenti testamenti aliquid detrahere seu difalcare, jure nature ratione falcidie seu trabelliance aut pro debito bonorum subsidio seu jure causa et modo quocunque; | et insuper voluit dictus dominus testator que | quod (q,) de presenti sua dispositione et ultima voluntate possint et valeant fieri per nos pro cautela omnium et singulorum quorum et cujus inde interest et poterit interesse unum duo et plura publica instrumenta eadem continentia in effectu | et in substantia veritatis etiam si de quolibet legato esset necesse fieri publicum instrumentum. Unde

ad futuram rey memoriam et prefate domine comitisse Catharine ac ejus heredum et successorum certitudinem et cautelam ac plenam fiedem factum est exinde de premissis | hoc presens publicum instrumentum per manus mey notarii supradicti signo meo solito signatum sub omne (one) mey qui supra judicis et nrm subtorum testium sub(scriptio)nibus roboratum. Quod scripsi ego prefatus Cirus publicus utrius notarius qui premissis omnibus rogatus | interfui ipsumque meo consueto signo signavi ac abrasi et emendavi superius in uno loco ubi legitur asseruit. Quod accidit non vicio set quia scribendo causaliter arravi.

[témoins signataires]

Ego Paulinus Scornabaccha de Fundi, judex ad contractus regia auctoritate ad predicta interfui et me subscripsi.

Ego (Ni)colaus Gattola de Gaita, testis sum.

Ego Antonius Guydancius de Neapoli, testis sum.

Ego Petrutius de Bellis de Fundis, utriusque juris doctor, testis interfui.

Ego Jacobus Marini utriusque juris doctor testor.

Ego Julianus Mingnia de Fundis artius et medicine doctor, interfui.

Ego Simeon Gaitanus de Pofis, testis sum

Ego Antonius Migna Fundanus testor.

Ego Baldesar de Accresca de Spineo, testor

Ego Berardinus de dato de Neapoli testor

Ego Nicolaus Martellus de Castroforte testor

Ego Blasius Guarna de Castroforti, testor

Ego Jeronius Senescalcus, testis sum

[à droite, liste des présents]

Presentibus

Judice Paulino Scornabacca de Fundis ad contractus

Antonio Guindacio de Neapoli

Jacobo Gactula de Gayeta

Domino Jacobo de Marini de Fundis | utriusque juris doctoribus

Domino Petrucio de Bellis |

Domino Juliano Migna de Fundis arcium et medicine doctore

Simone Gaytano

Antonio Migna de Fundis

Geronimo Seneschalcho de Aversa

Berardino de Dato de Neapoli

Notario Nicolao Martello de Castroforti

Balsio Guarna de Castroforti

Et Baldaxare de Agresta de Spinea.

3. 1491, 29 mai. Fondi⁵⁴

Conforme alle istruzioni di Ferdinando I e di Alfonso d'Aragona, i loro commissari consegnano a Caterina Pignatelli i beni mobili lasciatile dal defunto marito, garantandole altresì i proventi dei legati e l'indennità per la tutela dei pupilli, eredi di Onorato II Gaetani d'Aragona.

A. ASN, Arch. Priv., arch. Pignatelli Aragona Cortes, Istrumenti n. 248

Anno a Nativitate millesimo quatricentesimo nonagesimo primo, regnante Ferdinando rege Sicilie, Jerusalem et Hungarie, regnorum anno tricesimo tertio, die vicesimo nono, mensis maii, none indictionis, in civitate Fundorum.

Nos antonius de Barbactis de Fundis, iudex ad contractus per regnum Sicilie regia auctoritae, Johannes Petela de Fundi, per regnum Sicilie regia auctoritate notarius, et testes subscripti ... notum facimus quod cohadunatis nobis in camera oratorii hospitii seu palatii Honorati Gayetani tertii, secundi de Aragonia, moderni comitis Fundorum et Trayecti hujusque regni Sicilie logothete et prothonotarii etc., juxta portam superiorem seu castrum dicte civitatis, viam publicam et alios confines, ante presentiam Leonardi Campanilis et Marini Rute de Neapoli, regii et ducalis commissariorum sive exequotorum circa infrascripta exequenda, et ante presentiam Jordani Gaytani, patriarche Antiocheni et archiepiscopi Capuani, et Caterine Pignatelle de Neapoli, Fundorum comitisse, baliorum et tutorum testamentariorum, una cum dicta sacra regia mayestate et cum don Alfonso de Aragonia, primogenito dicti regis, duce Calabrie, pupillorum prefatti Honorati Gaytani de Aragonia, primogenitie, nunc moderni comitis Fundorum et Tryecti etc., et Jacobi Marie Gaytani de Aragonia, secundogeniti, nunc moderni comitis Murconi, nepotum et heredum quondam Honorati Gaytani eorum avi; Leonardus Campaniles et Ma-

⁵⁴Une première partie de l'inventaire est faite, au château de Fondi, entre le 28 avril et le 3 mai 1491. Il reprend le 10 juin 1491, toujours à Fondi pour l'inventaire des biens dans la cité et des archives du comte (avant annotations oubliées dans l'inventaire du château). Avant de continuer, est insérée la lettre de commission des commissaires royaux et ducaux Leonardo Campanile et Marino Ruta indiquant que les tuteurs, le patriarche d'Antioche et Caterina Pignatelli, sont secondés par Perro de Loffreda et Ferrande de Jennaro. Ces derniers, étant appelés à d'autres fonctions, sont remplacés par Leonardo et Marino indiqués ci-dessus, afin de poursuivre l'inventaire des biens existant à Fondi même et dans les autres terres du comte. L'inventaire n'indique pas de date précise pour cette lettre de commission, sauf le 10 juin date de sa lecture, de l'entrée en fonction des nouveaux commissaires et de la reprise de l'inventaire.

rinus Ruta, regii et ducales commissarii, presntaverunt regias et ducales comixiones et instructiones, in carta paririi scriptas et roboratas, omni sollepnitate, tenoris sequentis:

REX⁵⁵ SICILIE ETC., DUX CALABRIE ETC. Nardo Campanile et Marino Ruta. Essendo li di passati como ha piaciuto ad nostro signore Dio, occorsa la morte del illustro comte de Fundi et essendo nui per dicto comte lassati toturi in testamento, una con lo reverendo patriarcha, archiepiscopo de Capoa, sou fratello, et con la spectabele et magnifica Caterina Pignatella, comtexa de Fundi, moglere de dicto quondam comte, per lo amore quale meritamente portavamo a llui per li singulari servitii ne fé al tempo che visse, et cosi per lo armore portavamo a lli illustri Honorato Gaytano de Aragonia, comte de Fundi et de Trayecto, et Jacobo Maria, comte de Morcone, neputi carnali de dicto quondam comte de Fundi, acceptaymo de grato animo lo piso et cura de dicta tutela. Et subito occorsa la morte de dicto comte, per indempnita de dicti figlioli, mandaymo in Fundi li fideli et dilecti nostri Perro de Loffredo et Ferrando de Jennaro che, in nomo nostro, foxero intervenuti, una con lo dicto patriarcha et comtexa, nostri contutori, ad inventariare tucte le robe de dicto comte, de qualsevoglia natura et spetie foxero. con la intervenctione de li quali homini nostri et de dicto patriarca et comtexa, se è quasi facto integro lo inventario de le robe se sonno trovate in Fundi. Et bisognando adexo continuarese lo inventario del resto de le robe, cosi in Fundi como in le altre terre et lochi restati del dicto comte, tam intra quam extra regnum, et havendo nui de operare li predicti Perro et Ferrando in altre nostre facende, li havimo revocati dal fare de dicto inventario, et cosi havimo facta electione de vui [34r] de li quali plenamente et ab experto confidamo tanto de la fede como de la integrita vestra. Et perho volimo che, receputa la presente, ve conferate in Fundi, dove trovarite dicto patriarcha et comtexa, alli quali, po le debite et convenienti salutationi et conforti, farrite intendere como nui ve mandamo ad prosequire per parte nostra insieme con ipsi nostri contoturi, o vero quilli loro deputarando, lo inventario predicto, si como era stato principiato con li dicti Perro et Ferrando. Et cosi tucti insieme, per utilita et beneficio de dicti figlioli neputi de dicto quondam comte de Fundi, prosequerite dicto inventario publico de terra in terra et da loco in loco de tucte robe et boni restati de ipso comte, cosi mobili como stabili, burgensatiche et feudale, artegliarie et monetioni de castelli, intrate, renditi, jurisdictioni, actioni, baiulationi, debiti et nomi de debeturi et de qualsevoglia altra cosa che a dicto quondam comte quomodocumque et qualitercumque avesse spectata et pertenuta et per consequens a dicti figlioli neputi et heredi de ipso comte

⁵⁵*Inventarium*, p. 37-38 [ms, fol. 33v-34r].

iure hereditario spectasse et pertenesse, in forma che per dicto inventario se venga ad avere plena, perfecta et particolare notitia, senza scrupulo o dubieta alcuna, de tucte le cose predicte, adzoche nec de presenti nec futurorum quilli possano o temano de essere defraudati de cosa alcuna, inventariando primo le cose [che] sono in li lochi del regno et po de quelle terre de Campagna etc.

Et post dictam commixionem sequentantur ibidem nonnulla instrucciones seu capitula regie maiestatis et prefati ducis, inter quas seu que erant et sunt instucciones et capitula infrascripti tenoris:

«Et perché dicta comtessa ne ha fatto intendere che dicto quondam comte li dono alcuni boni per ornamenti de soa persona ante nuptias in casa de sou patre, nui simo de parere, concorrendo in questo lo voto de dicto patriarcha, che sse li debeano consiganre; et cosi anchora se li debeano consignare li legati facti per dicto quondam comte in persona de epsa comtexa, iuxta la continentia et tenore del tesatamento et legati ad epsa facti, contenti in dicto testamento. li quali boni, che li foro donati ante nuptias in casa de sou patre, tempore contracti matrimonii secondo epsa comtessa afferma, so li infrascripti, videlicet:

uno collaro de libre cinque in circa, con perle cento octanta dui, con uno cardo pendente con uno zaffino

uno fermaglio con uno robino ad punta [et] uno diamante de sopra, sei perle grosse et tonde affixe in quillo.

Perle novecento de quelle se solano vendere ad piso.

anello uno d'oro con uno robino.

un'altro anello con uno diamante et un'altro anello con uno smiraldo.

catena una de oro de libre tre, onze octo.

Et considerato che tra li altri legati facti in persona de dicta comtessa li è legata Marandola che, durante soa vita, se abea ad gaudere de le intrate de quella terra, quale le [h]anno da essere facte bone per seycento ducati, simo de parere, concorrendace al parere de dicto patriarche che, quando le intrate de dicta terra non bastassero ad dicti seycento ducati lo anno, allora lo erario generale del dicto stato de dicto quondam comte habea da supplire de li denari li intrando in mano per final compimento de l'integra summa de dicti seycento ducati per anno, secondo la despo[n]sitione del testatore.

Et più perché tra li altri legati facti in persona de dicta comtessa ce n'è uno per lo quale li lassa quattrocento ducati in boni mobili bianchi, et perché li dicti boni [h]anno da servire per lo cotidiano uso del conte de Fundi novello et comtexa soa moglere, simo de parere, concurrando in questo dicto patriarcha, che a lla prefata comtexa de Fundi se consignano in excambio tanti argenti laborati che'l preczo de quello, secundo serando apprezzati, faccia dicta summa de ducati quattrocento.

Simo de parere, concurrente in questo como credimo habere de concorrere el parere de dicto patriarcha, che a lla prefata comtexa de Fundi se donano per la cura et governo che avea de dicti figlioli et loro stato come de sopra se narra, ducati trecento de provisione per ciaschuno anno da pagaresse per lo dicto erario generale.

Datum Arnoni, die decimo octavo mensis maii M^oCCCC^oLXXXI.»

Et deinde sequantur subscriptiones manuum tam regis quam ducis et eorum secretarii sub ista forma, videlicet:

et primo subscriptio regis sic dicebat «Rex Ferdinandus». Subscriptio ducis dicebat sic «Io Alfonso duca de Calabria dico, testifico et affirmo lo predicto et cussi me n^o subscripto de mia propria mano». Subscriptio ejusdem secretarii sic dicebat «dominus rex mandavit mihi Jo. Pontano». Et in fine ejusdem factis erant descripta ista verba, videlicet «Instructionum IIII^o». et erat ibi sigillum secretum impressum ejusdem majestatis cum armis suis sculptis supra carta in cera rubea.

Quibus commissionibus, instructionibus et capitulis lectis et declaratis, patriarcha, tutor, respondit se esse ejusdem vote et parere cum regia majestate et prefato duce et velle concurrere cum dictis eorum ordinationibus, decretis et voluntatibus tamquam equis et justis; et ita se obtulit paratum pro expeditione omnium in preexpressis instructionibus et in legatis testamenti dicti quondam comitis contentorum, juxta ipsorum tenorem. et adhibito per ipsos omnes dicto testamento, regii et ducalis commissarii et patriarcha assignaverunt ibidem coram nobis supradicte comitisse omnia infrascripta bona, res et jocalia, videlicet:

Collarium unum de auro cum perulis centum octuaginta duabus cum uno cardo pendente, cum uno zaffino, ponderis librarum quinque vel circa.

Firmaglium unum cum uno robino ad ponta, uno diamante supra et sex perulis grossis et rotundis affissis in illo.

Perulas noningentas de illis que solent vendi ad pondus, que ponderate coram nobis fuerunt ponderis unciarum octo et quartarum trium cum dimidia.

Anulum unum de auro cum uno robino (ad ponte?).

Anulum alium de auro cum uno diamante.

Anulum alium de auro cum uno smiraldo.

Catenam unam de auro, ponderis librarum trium et unciarum octo.

Et predicta jocalia, predicti commissarii et tutor assignaverunt eidem comitisse coram nobis.

Item, assignaverunt supradicte comitisse, pro executione sibi facti per quondam suum consortem, infrascripta petia argenti laborati, que ipsa comitissa retinebas ad suum usum cotidianum, tempore vite dicti comitis, videlicet:

Scutellas sex de argento.

Plactellectos sex.

Bacile unum.

Bocale unum.

Saleriam unam.

Plactellos duos magnos.

Taxias quatuor.

Et quia in legati facto eidem per quodnam comitem Fundorum legantur ipsi comitisse taxie sex et ille que erant ad usum cotidianum comitisse, que sibi consignate fuerunt, non erant nisi quatuor.

Propterea, commissarii tutor, supplentes comitisse numerum sibi legatum, assignaverunt sibi duas alias tassias de argento prefate hereditatis, ponderis librarum duarum, ad complementum numeri sibi legati per quondam comitem Fundorum in suo testamento.

Assignaverunt etiam eidem comitisse omnes vestes sue persone olim sibi relictas per eundem comitem, consistentes in hiis petiis, videlicet:

Mungile unum velluti nigri infoderatum de lupis cerverus.

Robonem unum velluti nigri, infoderatum de taffecta nigro.

Robonem alium de siti nigro infoderatum de taffecta nigro.

Gonnellam unam zambellocti serici viridis.

Gonnellam aliam de tabi nigro, fascinatam de dammaschino pagonatio.

Gonnellam aliam velluti nigri fasciatam de siti pagontatio.

Gonnellam aliam dammaschini nigri cum reversi velluti nigri.

Gonnellam aliam siti nigri fasciatam de velluto nigro.

Gonnellam aliam siti pagonatii, fasciatam de velluti nigro.

Gonnellam aliam siti pagonatii cum cortapisa velluti nigri.

Gonnellam aliam de siti viridi.⁵⁶

Gonnellam aliam velluti carmosini cum cortapisa velluti nigri.

Gonnellam aliam velluti carmosini.

Camorram unam imbroccati de auro supra siti carmosino.

Camorram aliam imbroccati de auro supra seti viride.⁵⁷

Mongile unum panni nigri infoderatum de grisis.

Gonnellam unam panni pagonatii de grana.

Mongile unum panni de Burges leonati.

Gonnellam aliam panni de Burges leonati.

Mongile unum panni nigri.

Mongile aliud panni nigri.

Mantellum unum de aqua, panni pagonatii de grana.

⁵⁶Dans un premier coffre (scrigno) inventorié p. 24 «ad salectam mulierum».

⁵⁷Dans un autre coffre, inventorié p. 24 ibidem.

Gonnellam unam panni pagonatii de grana.

Gioppectam unam panni nigri et gonnellam unam panni azuri.⁵⁸

Assignaverunt eidem comitisse unam mancipiam seu servam albam, repertam in dicta hereditate, nomine Magdalenam.

Propterea, commissarii et tutor assignaverunt eidem, loco alterius deficientis, mancipium unum masculum olibastrum, nomine Petrum Johannem, salva tamen in hoc voluntate regie majestatis et predicti ducis.

Item assignaverunt eidem comitisse, in excambium ducatorum quatringerorum mobilium alborum seu pannorum de lino relictorum in testamenti eidem comisse per quondam comitem, infrascripta petia argenti laborati, videlicet:

Lancellam unam a dui manichi cum copetchio indorato alle sovace cum armis quondam ducisse Calabrie in dicto coperchio.

Una staynatam alla francese cum sovacis et manicis indoratis.

Bocale unum ad piczo cum sovacis indoratis, cum armis quondam comitis.

Candoleria duo pro altare cum sovacis indoratis.

Saleriam unam cum sovacis indoratis duorum petiorum.

Candoleria alia duo alba pro tabula.

Plactellectos quatuor.

Scutellas sex albas.

Plactum unum magnum et broccam unam.

Que petia argenti ponderata fuerunt in nostrum presentia per Tucium Bergiolam, argenterium Fundorum, et fuerunt in totum ponderis rotulorum sexdecim et unciarum trium, et extimata fuerunt per eundem argenterium et Masonem ac per ipsos commissarios, omnes in talibus expertos, docatos novem pro quolibet libra. Quod argentum, comitissa contenta fuit sibi recipere pro summa ducatorum quatringerorum, sibi debitorum pro mobilibus albis predictis sibi relictis per suum consortem.

Item assignaverunt eidem comitisse uncias centum carlenorum super introytibus castri Maranule [écrit: Marandule] prout comes eidem legavit dum vidualiter vixerit et ad secunda vota non transiverit. Et ubi dicti introytus non ascenderent ad uncias centum, commisserunt quod erarium generalis dicti comitatis de introytibus ad suas manus provenientibus annuatim supplere tenentur comitisse pro quantitate que deficerit usque ad summam unciarum centum. Et ordinatum fuit per dictos commissarios et tutorem, erariis tam presenti quam aliis successive futuris quod, quousque duraverit conditio legati et advenit casus deficientie summe unciarum centum, debeant supplere et satisfacere

⁵⁸Dans un dernier coffre, inventorié p. 24 ibidem.

eidem comitisse summama deficientem sine dilatione. Et licet in dictis instructionibus seu regiis et ducalibus commixionibus contineatur quod provideatur eidem comitisse de ducatis trecentis pro sua provisione quolibet anno quo steterit in gubernio et cura comitis Fundorum et Trayecti et comitis Murconi, nihilominus accedente ad hoc consensu comitisse, que de continuo se gratam et benivolam prebuit ac de bono in melius se prebere intendit erga dictos pupillos, constituerunt eidem comitisse pro sua provisione et onere cure et guberni per eam gerendi de dictis pupillis et eorum statis et bonis ducatos ducentos de carlenis argenti, decem pro ducato, singulis annis quo steterit ad curam gubernium et regimen predictum, quoniam de ducatis ducentis tantum pro quolibet anno comitissa remansit et dixit se esse contentam. Quos ducatos ducentos regii et ducales commixarii et tutor mandaverunt dictis erariis quatenus consiganre debeant eidem comitisse quolibet anno de introytibus et pecuniis dictorum dominorum ad suas manus provenientibus.

Quibus gestis et confexatis comitissa, cum mundio et consensu militis Hectoris Pignatelli de Neapoli, sui germani fratris, ibidem presentis, vocavit se a dictis commixariis et tutore bene contentam et quietam fecitque eisdem quietationem ac pactum de ulterium aliquid non petendo. Quas consignationem et declarationem promiserunt dicte partes observare, sub pena ducatorum auri duorum mille, applicanda pro medietate regie curie aut alteri ubi fuerit reclamatio et medietate parti serventi. Ad partium cautelam rogata sunt fieri unum, duo et plura instrumenta, quorum presens factum est ad instantiam supradicte comitisse, scriptum per manus mey predicti notarii meoque solito signo signatum et tam iudicis quam testium subscriptionibus roboratum. ST.

- ✕ Antonius de Barbactis de Fundis, iudex ad contractus regia auctoritate.
- ✕ Domicius Caraczulus de Neapoli, testis.
- ✕ Marcellus Gazella de Gaieta utriusque juris doctor, interfui.
- ✕ Massone de Marcho de Neapoli, testis.
- ✕ Baldesar Crescentinus de Spineo, testis.
- ✕ Notarius Mannus de Fatiis de Fundis, interfui.
- ✕ Thomas de Contentis de Fundis, interfui.

Judex et testes sunt hii, videlicet:

Antonius de Barbactis de Fundis ad contractus, domitius Garaczulus de Neapoli, dominus Marcellus Gazella de Gayta utriusque juris doctor, Massonus Marci de Neapoli, Antonius de Fructo de Pedemonte, Johannes Campanus de Verulis, Placitus Panemundus de Fundis, Baldesar Vrescentinus de Spineo, notarius Mannus de Fatiis, Tomas Gulielimi de Contento et Leonardus castellanus de Fundis.

Copie résumée de l'inventaire comptable des seuls fiefs de Caivano, Piedimonte, Morcone, San Marco dei Cavoti et San Giorgio la Molara, relevant du comte de Terranova, Prospero Colonna, de 1494 pour le paiement du relief.

ASNa, Regia camera della sommaria, Relevi nuovi, vol. 33, fol. 88-100.

[88r] (*scrittura del XVII secolo*) Informatione de le intrate spectante al barone de le subscribe terre, anni 1494

Caivano

Pedimonte

Morcone

S(anct)o Marco de li Cavoti

S(anct)o Jorio de la Molinara

Diano con li casali

Sexara

T(erra di) L(avoro)

Balducius arch(ivista)

[88v] (*bianco*)

[89r] (*scrittura della fine del XV secolo*)

Informazione de le intrate spectante al barone de (*più avanti, di un'altra mano*: 1494)

Caivano

Piedimonte

Sancto Marco de li Cavoti

Sancto Jorio de la Molinara

Diano cum li soi casali de Sexana

Sancto Buso

Sancto Jacobo

Sancto Petro

Sancto Ansieri

Corigliano de Calabria

Lago Picolo inhabitato

in la provincia de Principato Citra.

[89v] (*bianco*)

1) CAYVANO

[90r]

In anno VIII^e [indictionis], 1494

La cabella che è passo, dohana et carne 126.0.0

Li renditi de case et terre 40.3.0

Et de galline s(econd)o lo inventario visto: galline 73 $\frac{1}{4}$, a grana 7 l'una, d.

5.0.13; capuni 4 1 3, a g. 12, ducati	5.3.15. <i>Inventarium predictum ponuntur</i>
0.2.12, sol	47.4.5 ½
Et ad complementum dicti inventarii	1.3.10 ½
Dui iudici annali pagano pro uno omne anno tr. 6, so	2.2.0
La taverna de Archopinto	4.2.10
La poxessione de la Corte, de le quale ne soleno pervenire, de vino, barile 400 incircha, che a carlini tre lo barile, se ne leva per la despesa de putare, vendignare et adunare da circha duc. 30, restano necto	90
Le legnia che veneno da dicta puta de circa passi xii, a carlini 5 lo passo. Et de sarcine che la corte ne haveria, vendendole duc(ato) uno, t(ari) uno, 50 tucto	7.1.0
Li terragii de grano t(omol)a 50, a tari 1 grana 10 lo t(omol)o	15.0.0
Orgio, th(omol)a 40, a grana 15 lo th(omol)o	6.0.0
Miglio th(omol)a 13, a grana 15 lo th(omol)o	1.4.15
Fasuli th(omol)a 12, a tari 1, grana 10 lo th(omol)o	3.3.0
Fave th(omol)a 8, a tari 1, grana 10 lo th(omol)o	2.2.0
Prato, lupini, rape, da moia 18 che per la terza parte de la Corte seriano maia 6, a tari 1 lo quarto, so	12.0.0.
(totale)	319.0.0
[90v] Paglia de la scognia de dicti grani de dicte poxessione de la Corte, de circa carra dece, a tari 2, grana 10 lo carro	
Et rendite de paglia de carro uno per maxaro, da carra 35 a dicto preczo, so	17.2.10
La mastradactia	6.0.0
Li proventi, ultra la provisione del capit(an)o, se ne vene a la Corte	6.0.0
Item, lo rotolo de carne per bestia bazina se ammaza a lo loco deputato per	

la Corte et bufalina, excepto ch[ella] de vitella, da cinque bestie la settimana so permisi nove, et per uno mese da trenta bufali; in tucto so rothola de ba- zina 180, a grana 2 ½ lo rotholo, du- cati 4.2.10, et de bufalina r(othol)a 30, a grana 2 lo r(othol)o, tari 3; so tuct(e) Le case de la Corte davante lo castello. In una se faceva taberna et tre poteche, et ad l'altra c'è sta lo capit(an)o; la quale se locaria ducati 4 lo anno et le poteche, ducato 1 per ciascuna, et la taberna ducati 2; so tuct(e)	5.0.0
La stalla, con la sala et camera sopra, a fronte lo castello; et dicte case teneno per li cavalli et paglia de la Corte	9.0.0
Lo jardino de lo castello	--
L'aira, palment(o) (<i>per dictum inventa- rium</i>)	--
2) PIEDIMONTE	
[91r]	a) In anno V ^e [indictionis]
Le balchere, tiraturi et tente	3315.2.10
La pischera del Maltese	127.2.10
Le molina	730.0.0
Lo vino de le poxessiune de la Corte	15.2.0
La baglia (<i>reducta per comitem</i>)	60.0.0
Lo jardino (<i>exigi debent ducati 60</i>)	34.0.0
La fida de Bergamaschi	2.0.0
Le case apresso Sancto Dominico	5.0.0
Li terraggi del Marchese, t(omol)a 100 (<i>inventarium excluduntur ab herbagiis exteri co- mite mandato et concessione</i>)	20.0.0
La mastradactia	40.0.0
Li ogli del tappito	27.3.15
Et per la potecha contigua	1.0.0
Ogli de le noze de olive	30.0.0
Ogli de olive de le poxessiune de la Corte	3.3.0.
Lo quarto dereto de le bestie salvagie (<i>per inventarium</i>)	2.0.0.

Lo presento (<i>per inventarium</i>)	30.0.0
(totale)	4443.3.15
A complimento de li 60 ducati del giardino	26.0.0.

[91v]	b) In anno VI ^e [indictionis]
Le balchere, tente et tiraturi	3342.2.10
Le molina	800.0.0
La baglia	60.0.0
La pischera del Maltese	218.0.0
Lo tarpito de lo oglio	68.1.5
Et per la potecha contigua	1.0.0
Lo giardino	60.0.0
La fida de Bergamaschi	2.0.0
Le case apresso San Dominico	8.0.0
Li terragi del Maltese	20.0.0
La mastradactia	45.0.0
Lo vino de la poxessiune de la Corte	6.3.15
Le olive de dicte poxessiune de la Corte	3.0.0
Oglio de le nuze de le olive	30.0.0
Lo quarto de le salvagine	2.0.0
Lo presento	30.0.0
(totale)	4696.2.10

[92r]	c) In anno VII ^e [indictionis]
Le balchere, tente et tiraturi	3340.0.0
Le Molina	845.0.0
La pischera del Maltese	180.0.0
La bagliva	60.0.0
Lo tarpito de li ogli	28.0.0
Et per la potecha contigua	1.0.0
Lo giardino	60.0.0
La fida de Bergamaschi	2.0.0
Le case apresso San Dominico	11.0.0
Li terragi del Maltese	20.0.0
La mastradactia	45.0.0
Lo vino de le poxessiune de la Corte	8.0.0
Lo oglio de dicte possexiune	3.0.0
Oglio de li nuzi de olive	30.0.0
Lo quarto de salvagine	2.0.0
Lo presento	30.0.0

(totale)**4696.2.10**[92v] (*bianco*)

3) MORCONE

[93r]

In anno VI^e [indictionis]Li erbagi de Coffiano (*per inventarium*) 25.0.0

Terragi de Coffiano 44.2.0

Lo molino, th(omol)a 102 de grano 60.3.0

Li terragi de Morchone, de grano, t(ho-
mol)a 7 (*per dictum inventarium reperiuntur
duo pro tho(omo)lis 200*) 2.0.10

Lo vino de le poessiune de la Corte 5.13.15

La colta de lo castello 144.0.0

La baglia 108.0.0

Lo pesone de le case de la Corte 3.0.0

Renditi de pollastri, sonaglie et con-
tant(e) 0.1. ½

Li feni de le padule de la Corte 6.0.0

Li herbagi de la montagna 36.0.0

Li erbagi de la defesa de Scanonesca
(*per inventarium*) 12.0.0

La mastredactia 10.0.0

(totale) 457.0.6 ½In anno VII^e [indictionis]

[93v]

La baglia 98.0.0

La colta de lo castello 144.0.0

La fida de la montagna 76.4.0

Lo molino de la Corte 21.1.2 ½

Et per l'altro molino, t(homol)a 100 30.0.0

Terragi de li terreni de la Corte 1.2.10

Renditi de dicta terra 0.1. ½

La vigna de la Corte 5.2.0

Terragi de Coffiano 9.0.0

Erbagi de Coffiano 23.4.10

Le case de la Corte 3.0.0

Li feni de le padule de la Corte 6.0.0

Li erbagi de la defesa de Scanonesca 12.0.0

La mastredactia 10.0.0

(totale) 441.0.10 ½

In anno VIII^e [indictionis]

[94r]	
La colta de lo castello	144.0.0
La baglia	132.0.0
Erbaggi de Coffiano	40.0.0
Terraggi de Coffiano	33.3.0
Lo molino	30.0.0
Et per l'altro, t(homol)a 100	30.0.0
Terragi de li terreni de dicta terra	2.1.5
La vignia de la Corte	1.4.0
Le case de la Corte	3.0.0
Li feni de le padule de la Corte	6.0.0
Li erbagi de la montagna	56.0.0
Li erbagi de la defesa de Scanonesca	12.0.0
Renditi	0.1. ½
La mastredactia	10.0.0
(totale)	500.4.5 ½

[94v] (*bianco*)

4) SANCTO MARCO

[95r]

In anno III^e [indictionis]

La colta de la turre	36.0.0
Renditi da diverse persune	14.1.12 ½
Et per lo inventario predicto	0.2.13
Et per la quinta parte de lo balchaturu specta a la Corte	0.4.7
Terragi de grani per	317.4.5
Orgi	27.1.13 ½
Speltra	3.2.3
Fave	2.4.3 ½
Ciceri	7.0.5
Cicerchie	2.4.12 ½
Nemiccoli	0.1.19
Ripuli	0.0.7 ½
Miglio	0.2.1 ½
La vigna de la Corte	1.2.10
Lo molino con la baglia et carne	98.2.0
<i>per inventarium frumenti, sal(me) 126 per an- num, a ta(ri) 4 per sal(ma), quod esset ducati 151.1, ponuntur</i>	52.4.0

La mastradactia	6.0.0
Lo quarto de salvagine	1.0.0
Lo mezo roth(ol)o de pane per focho, doe volte l'anno, so fochi 194, a grani 1 ¼ per roth(ol)o	2.2.2 ½
Li prati de la Corte, ponuntur (<i>per inven-</i> <i>tarium predictum</i>)	5.0.0
(totale)	581.0.15 ½
Lino de terragi et decime (so) per	43.1.0

In anno V^e [indictionis]

[95v]	
La colta de le turre	36.0.0
Li renditi	14.1.12 ½
Et per lo inventario	0.2.13
La quinta parte de lo balchaturu ha la Corte	5.4.12
Lo molino, baglia et carne	124.4.0
Et per lo inventario, ducati 151, tareno 2, per lo resto	26.2.0
Terragi de grano	286.1.7 ½
De orgio	17.2.3
Speltra	3.2.8
Fave	6.2.5
Miglio	0.2.5
Ciciri	5.1.5
Cicerchie	1.4.15
La vignia de la Corte	0.3.15
Lino et terragi et decime	43.1.0
La mastradactia	6.0.0
Lo quarto de salvagina (<i>per inventarium</i>)	1.0.0
Lo mezo rotolo de pane per focho (<i>per</i> <i>inventarium</i>)	2.2.2
Li prati de la Corte (<i>per inventarium</i>)	5.0.0
(totale)	587.3.4

In anno VIII^e [indictionis]

[96r]	
La colta del castello	36.0.0
Li renditi	14.1.12 ½
Et per lo inventario	0.2.13
La quinta parte del Balchaturu	1.0.10 ½

Terragi de grano	318.0.18 ½
Orgi	23.0.13
Speltra	4.4.11
Fave	3.2.10
Ciciri	1.0.12 ½
Cicerchie	1.1.15
Nimiculi	0.0.5
Miglio	0.0.15
Lo molino, baglia et carne	104.0.0
Et per lo inventario, ducati 151, tareno	
1, per lo resto	47.1.0
Lo vino de la vigna de la Corte	0.2.11
Lino de terragi et decime	43.1.0
Lo quarto de salvagina (<i>per inventarium</i>)	1.0.0
Lo mezo rotholo de pane per foco (<i>per inventarium</i>)	2.2.2
Lo prato de la Corte (<i>per inventarium</i>)	5.0.0
(totale)	613.3.9 ½

[96v] (*bianco*)

5) SANCTO JORIO

[97r]

In anno [VI^e indictionis]

La colta de lo castello de Petra Maiore	24.0.0
Lo molino de la Corte	43.1.0
Et per lo inventario, salme 60, so t(homol)a 240, per lo resto	21.3.0
Li renditi	11.2.5 ½
Et de grano, th(omol)a doe	0.2.14
Terragi de fave de omne octo th(omol)a uno	3.3.18
Ciciri	1.4.10
Et per lo inventario, th(omol)a 9 ½, per lo resto	1.4.10
Cicerchie	0.3.7 ½
Et per lo inventario, t(homol)a 3 ½, per lo resto	0.1.17 ½
Grano	155.3.5 ½
Et per rasone de decima de grano	20.1.5
Orgi	12.4.19 ½
Speltra	2.1.2 ½

Et per lo inventario, t(homol)a 50, per lo resto	1.1.7 ½
Lino	5.3.0
Et per lo inventario, decine 48, per lo resto	11.1.0
Semente de lino	1.4.10
Et per lo inventario, t(homol)a 10, per resto	2.0.10
Nuce	0.3.0
Vino de la vigna de la Corte	0.3.0
Oglio de le olive de la vigna	3.0.8
Et per rasone de la baglia o piazza	1.0.3
Et per lo quarto de salvagina	0.0.15
(totale)	328.0.8 ½

[97v]Et per crescimento de la misura de dicti grani da culmo a raso	17.2.15.
La FIDA de lo bosco de Mazocho	1.0.0.
La FIDA de la montagna de dicta terra	5.0.0.
La MASTRADACTIA	6.0.0.
Li VETERANI, che è grana cinque per una gallina, ha la corte quando manda a conoscere le confine de lochi dove è differenza da	0.3.0.
Li FENI de le padule de Petra Maiure da	3.0.0.
Et per TERRAGI de cepolle et aglie	2.0.0.
(totale)	350.0.15

La CASA de la corte	328.0.8 ½
(totale generale)	363.1.3 ½

[98r]	In anno IIII ^o indictionis
La COLTA del castello	d. 24.0.0.
Lo MOLINO de la corte	d. 40.0.0.
Et per lo inventario per resto	d. 20.0.0.
Li RENDITI	d. 11.2.5 ½
Et per lo inventario	d. 0. 2.14.
Et de GRANO de rendit(i) t(omol)a. 2	d. 0.2.10.
Terragi de FAVE	d. 4.1.8.
CICERI	d. 1.3.10.

Et per lo inventario t(omol)a. 9 ½ per resto	d. 2.0.10.
CICERCHIE	d. 0.1.5 ½
Et per lo inventario ta. 3 ½ per resto	d. 0.3.19 ½
GRANO	d. 188.0.0.
ORGIO	d. 17.2.10.
SPELTRA	d. 2.3.10.
Et per lo inventario per resto	d. 0.4.0.
LINO	d. 7.1.15.
Et per lo inventario per resto	d. 9.2.5.
SEMENTA de lino	d. 2.0.15.
Et per lo inventario per resto	d. 1.4.5.
VINO de la vigna de la Corte	d. 0.3.0.
OGLIO de le olive de dicta vigna	d. 0.1.10.
Et per crescimento de li grani de culmo a raso	d. 18.4.1.
NUCE	d. 2.0.10.
La FIDA del boscho de Mazocho	d. 0.3.11.
(totale)	357.4.14 ½
[98v] La FIDA de la montagna	d. 2.3.0.
Per lo QUARTO dereto de la salvegina	d. 0.0.16 ½
Et per rasone de BAGLIA o piazza	d. 1.0.4 ½
La MASTRADACTIA	d. 6.0.0.
Li VETERANI	d. 0.3.0.
Li FENI de le padule	d. 3.0.0.
Li TERRAGI de cepolle et aglie	d. 2.0.0.
(totale)	d. 15.2.1.
CASE de la corte	357.4.14 ½
(totale generale)	373.1.15 ½
[99]	In anno VIIIe indictionis
La COLTA del castello	d. 24.0.0.
Li RENDITI	d. 11.2.5 ½
et per lo inventario	d. 0.2.14.
Et de GRANO t(omol)a. 2	d. 0.2.10.
Lo MOLINO	d. 48.0.0.
Et per lo inventario per resto	d. 12.0.0.
Terragi de FAVE	d. 0.4.1.
CICERI	d. 0.3.0.

Et per lo inventario per resto	d. 3.10.
GRANI	d. 148.3.12.
ORGIO	d. 10.0.9.
SPELTRA	d. 0.4.10.
Et per lo inventario	d. 2.3.0.
LINO	d. 2.3.10.
Et per lo inventario per resto	d. 14.0.0.
SEMENTA de lino	d. 1.1.0.
Et per lo inventario per resto	d. 2.4.0.
VINO de la vignia de la corte	d. 0.1.5.
OGLIO de le olive de la vigna	d. 4.4.0.
Et per crescimento de li grani de culmo a raso	d. 14.4.7 ½
La FIDA del bosco de Mazocho	d. 1.0.0.
NUCE	d. 1.0.0.
La FIDA de la montagna	d. 5.0.0.
Lo QUARTO de la corte de li animali sal- vagi	d. 0.0.14.
(totale)	311.1.8.
[99v] Et per rasone de la BAGLIA o piazza	d. 0.2.19.
La MASTRADACTIA	d. 6.0.0.
Li VETERANI	d. 0.3.0.
Li FENI de le padule	d. 3.0.0.
Li TERRAGI de cepolle et aglie	d. 2.0.0.
(totale)	12.0.19
Le CASE de la corte	311.1.18
(totale generale)	323.2.7
6) [LAGO PIZOLO INHABITATO in la provincia de pincipato citra] (<i>iniziò</i>).	
[100]	
Li HERBAGII	d. 198.0.0.
Li TERRAGII de grani et orgi t(omol)a 800 confuse a tt.	d. 160.0.0.
Li MAGAZENI	d. 2.0.0.
Lo PALAZO grande con doe stalle grande apresso.	--

CHRIS WICKHAM

Albano nel pieno medioevo*

Per due secoli, dal suo sviluppo come centro alla fine del X secolo fino alla sua distruzione da parte dei Romani nel 1191, il principale attore politico nei Colli Albani fu Tuscolo. Paolo Delogu ne è stato a lungo affascinato e la sua allieva, Valeria Beolchini, ha esposto in forma definitiva ciò che sappiamo attualmente al riguardo.¹ Ma il centro più longevo sulle stesse colline, Albano, ha avuto pochi studi per questo periodo, come pure, in verità, per altri; eppure Albano e il suo territorio, almeno durante il periodo in cui Tuscolo esisteva, sono molto meglio documentati rispetto a qualsiasi altra località, non solo nei Colli Albani, ma nell'intero Agro romano.² Quello che segue è un breve tentativo di dare ad Albano il suo giusto posto nella storia delle colline a sud-est di Roma, nel medioevo centrale – all'incirca dal X secolo fino all'inizio del XIII – come segno della mia lunga amicizia con Paolo e della mia ammirazione per il suo lavoro.

Uno dei motivi per cui Albano non è stata al centro dell'attenzione di molti studiosi è che, in senso politico, mantenne un profilo piuttosto basso. Fu sin dall'inizio la sede di uno dei vescovi suburbicari, e nel nostro periodo quella di un cardinale-vescovo; era già sufficientemente importante nel IV secolo perché Costantino decidesse di elargire una grande serie di doni alla sua chiesa, una delle poche chiese fuori Roma che beneficiarono dalla generosità documentata dell'imperatore.³ Tuttavia la città appare a malapena nelle

* Il saggio che è stato pubblicato in lingua inglese con il titolo *Albano in the central middle ages*, in *Ricerca come incontro. Archeologi, paleografi e storici per Paolo Delogu*, a cura di G. Barone, A. Esposito e C. Frova, Roma 2013, pp. 209-226. La traduzione italiana è dell'autore.

¹ V. Beolchini, P. Delogu, *La nobiltà romana altomedievale in città e fuori. Il caso di Tusculum*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, Atti del Convegno internazionale, Roma, 20-22 novembre 2003, a cura di S. Carocci, Roma 2006 (Collection de l'École française de Rome, 359), pp. 137-169; V. Beolchini, *Tusculum II. Tuscolo, una roccaforte dinastica a controllo della valle latina. Fonti storiche e dati archeologici*, Roma 2006.

² Per il periodo classico, vedi E. Tortorici, *Castra Albana, Forma Italiae, Regio I, XI*, Roma 1975; per il periodo fino al XII secolo, R. Martorelli, *Dalla «civitas Albona» al «castellum Albanense»*, Roma 2000 (pp. 139-169 per il nostro periodo). Entrambi si concentrano sulla topografia. Definisco qui l'Agro Romano come l'area a 20-25 chilometri dalle mura di Roma, da Boccea ad Ariccia e da Mentana al mare.

³ *Le Liber Pontificalis*, a cura di L. Duchesne, 2 voll., Paris 1886, I, p. 185; cfr. F. Marazzi,

sezioni altomedievali del *Liber Pontificalis*, ed è solo nel XII secolo che emerge in qualche modo nelle fonti narrative. Questo fu un periodo in cui i papi incontrarono spesso problemi per quanto riguarda il loro controllo di Roma, ed i vari insediamenti del Lazio centrale, grandi o piccoli, emergono più chiaramente di prima nel contesto della politica papale. All'inizio del suo regno, Pasquale II fu sostenuto dal *populus Albani*, che il papa premiò con una riduzione dei pedaggi nel 1108; quando fuggì da Roma nel 1116 si recò inizialmente ad Albano; donò inoltre la vicina Ariccia a Tolomeo I di Tuscolo per il suo appoggio. Albano è stata uno dei primi centri nel Lazio ad unirsi ad Innocenzo II nel 1137, ancora una volta in una scelta apparentemente autonoma da parte dei suoi cittadini, che erano ormai organizzati in maniera collettiva, forse comunale, al pari di altre piccole città del Lazio, come Nepi, Sutri e Ostia – anche se agli Albanensi non fu risparmiato l'annullamento da parte di Innocenzo degli atti del suo rivale Anacleto II a loro favore.⁴ Il suo protagonismo politico raggiunse l'apice quando, insieme a Tuscolo, sostenne Federico Barbarossa nel 1166-1167, e arrivò al punto di fornire truppe per l'attacco tuscolano e tedesco a Roma, in preparazione di quello di Federico stesso. I Romani risposero tuttavia, nel 1168, distruggendo la città *a fundamentis, et non sinebant illam reaedificare*, «fino alle radici, e non consentivano la sua ricostruzione», come sostennero successivamente gli *Annales Ceccanenses*. Questa non fu affatto la fine di Albano, ma segnò la fine del protagonismo della città. Nel 1217, Onorio III cedette Albano al suo vescovo, affermando che fino a quel momento era stato proprietà papale.⁵

I «patrimoni a sanctae romanae Ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X), Roma 1998; p. 46; D. De Francesco, *La proprietà fondiaria nel Lazio, secoli IV-VIII, storia e topografia*, Roma 2004, pp. 62-66.

⁴ Per l'anno 1108, vedi l'iscrizione la cui edizione più recentemente è in Martorelli, *Dalla «civitas Albana»* cit., p. 291. Per il 1116, *Le Liber Pontificalis* cit., II, pp. 303, 344 (sebbene una lettera a Enrico IV affermi che Pasquale avesse già promesso Ariccia ai Tuscolani nel 1099 in cambio della loro accettazione della sua elezione, che è del tutto possibile: Siebert of Gembloux, *Chronica*, a cura di L.C. Bethmann, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptorum* [d'ora in poi *MGH, SS*], VI, Hannover 1844, pp. 300-374, a p. 369); per il 1137, Falco Beneventanus, *Chronicum*, in *Patrologiae cursus completus, serie latina*, a cura di J.P. Migne [d'ora in poi *PL*], CLXXIII, Paris 1854, coll. 1149-1262, a col. 1234; per l'intervento di Innocenzo II, P.F. Kehr, *Papsturkunden in Italia*, 6 voll., Roma 1977, V, pp. 14-15, un testo del 1138 che annulla tra l'altro un contratto di locazione a Pietro di Girardo di Albano e i suoi *conciues*, il che implica una forma di organizzazione almeno analoga a quella comunale. Cfr. M.P. Penteriani Iacoangeli, U. Penteriani, *Nepi e il suo territorio dell'alto medioevo*, Roma 1999, p. 143 per Nepi nel 1131; e probabilmente *Il regesto del monastero dei SS. Andrea e Gregorio ad Clivum Scauri*, a cura di A. Bartola, 2 voll., Roma 2003 (Codice diplomatico di Roma e della regione romana, 7) [d'ora in poi *S. Gregorio*], n. 89 per Sutri nel 1142, che evidenzia una struttura politica locale assai articolata, anche se non esplicitamente un comune. Per Ostia, vedi sotto, nota 45.

⁵ Vedi, per gli anni 1166-1167 e 1168, *Le Liber Pontificalis* cit., II, pp. 415-416, 419 (il

Tutto ciò non è poi molto: e forse fortunatamente per gli Albanensi, ai quali fu risparmiata la distruzione molto più radicale che alla fine venne inflitta a Tuscolo. Ma il breve momento di attività politica di Albano mostra almeno che aveva una qualche forma di struttura politica; e in effetti era un insediamento di una qualche consistenza. I suoi abitanti appaiono regolarmente nella documentazione superstite relativa al suo *territorium*, che è abbastanza considerevole, almeno nel contesto romano.⁶ La topografia della città non è del tutto chiara, ma Rossana Martorelli ha probabilmente ragione quando dice che questo era il periodo in cui il suo nucleo si stava spostando dal vecchio *castrum* romano a nord della via Appia al complesso termale a sud. All'interno e all'esterno delle mura di entrambi questi nuclei, oltre alla cattedrale di S. Pancrazio, Albano aveva numerose chiese: S. Pietro, S. Maria della Rotonda, S. Nicola, S. Maria *minoris*, S. Stefano, S. Benedetto, S. Gerusalemme, S. Simeone. Dal 1140 circa aveva anche un ospedale extramurale a Cantaro. Aveva poi una serie di edifici classici che si trovano citati nei documenti (alcuni sopravvivono ancora oggi): un *arcus* nel 985, dei bagni, un *palatium* di cui San Paolo fuori le Mura possedeva una parte al più tardi nel 1130 (ma che era in parte anche di proprietà papale). E conteneva molte *domus*, un termine utilizzato altrimenti solo per abitazioni nelle città di Roma e Porto – come pure ad Ariccia, il centro più vicino, a soli 1500 m di distanza.⁷ In realtà Ariccia era un *castrum* con carat-

racconto contemporaneo di Bosone sulla distruzione di Albano, affermando che *eorum civitatem funditus destruxerunt*; *Annales Ceccanenses*, a cura di G. H. Pertz, in *MGH, SS, XIX*, Hannover 1866, pp. 275-302, a p. 286. Per il 1217, *Regesta Honorii papae III*, I, a cura di P. Pressutti, Roma 1880, I, n. 674, p. 118, con registrazione di F. Ughelli, *Italia sacra*, I, 2^a ed., Roma 1717, coll. 257-258. Quel testo indica che la cessione era già stata fatta da Innocenzo III, ma non ne abbiamo alcuna testimonianza indipendente.

⁶ V. Federici, *Regesto del monastero di S. Silvestro de Capite*, in «Archivio della Società romana di storia patria» [d'ora in poi «ASRSP»], 22 (1899), pp. 214-300, 489-538 [d'ora in poi *S. Sil.*], n. 3; *Il Regesto Sublacense del secolo XI*, a cura di L. Allodi e G. Levi, Roma, 1885, [d'ora in poi *RS*], n. 138; *Cartario di S. Maria in Campo Marzio (986-1199)*, a cura di E. Carusi, Roma, 1948 [d'ora in poi *SMCM*], n. 2; P. Fedele, *Tabularium S. Mariae Novae ab an. 982 ad an. 1200*, in «ASRSP», 23 (1900), pp. 171-237, 24 (1901), pp. 159-196, 25 (1902), pp. 169-209, 26 (1903), pp. 21-141 [d'ora in poi *SMN*], n. 33; Kehr, *Papsturkunden* cit., V, pp. 14-15; A. Monaci, *Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino*, in «ASRSP», 27 (1904), pp. 351-398 [d'ora in poi *S. Alessio*], n. 22.

⁷ Chiese: vedi in generale Martorelli, *Dalla 'civitas'* cit., pp. 189-255. Primi riferimenti: rispettivamente *RS*, n. 138; Martorelli, *Dalla 'civitas'* cit., p. 205; B. Trifone, *Le carte del monastero di S. Paolo di Roma dal secolo XI al XV*, in «ASRSP», 31 (1908), pp. 267-313, n. 1, con *PL*, CLXXIX, coll. 692-696; *Ecclesiae S. Maria in Via Lata tabularium*, a cura di L. M. Hartmann e M. Merores, 3 voll., Wien, 1895-1913 [d'ora in poi *SMVL*], n. 122; *PL*, CLXIII, coll. 144-148; *SMCM*, n. 29. Cantaro: J. von Pflugk-Harttung, *Acta pontificum romanorum inedita*, 3 voll., Tübingen 1881, Stuttgart 1884-1886 [d'ora in poi Pflugk-Harttung], III, n. 147. Edifici: *arcus*,

teristiche molto simili a quelle di Albano e sotto molti aspetti i due centri possono essere trattati congiuntamente. Ariccia era senza dubbio più piccola (aveva solamente tre chiese attestate, S. Maria, S. Pietro e S. Nicola, e nessun vescovo), ma le sue *domus* fuoriuscivano dall'insediamento murato, sullo sperone che domina la Valle Ariccia, già dagli anni Novanta del X secolo.⁸ La stessa Albano è più spesso chiamata *castrum* o *castellum* che *civitas* nelle nostre fonti.⁹ Ma è stata il punto di riferimento per il suo territorio, e alcuni dei suoi abitanti, come vedremo, furono personaggi di rilievo.

Cosa stava succedendo ad Albano, quindi, nel nostro periodo? Per rispondere, esaminerò in primo luogo l'evidenza delle strutture economiche della metà meridionale dei Colli Albani e poi la società che è visibile nei nostri documenti, per vedere come si strutturava. Questo ci darà un contesto per gli eventi politici che ho trattato all'inizio e ci permetterà di vedere più chiaramente come Albano si inseriva nell'entroterra di Roma.

*

Il motivo fondamentale per cui Albano e Ariccia sono così ben documentati è dovuto ai loro vigneti. È a questi che fa riferimento la grande maggioranza dei testi che abbiamo, e che sono circa quaranta-cinquanta documenti per ciascuno dei tre secoli X, XI e XII. Albano e Ariccia sono entrambe sulla via Appia (vedi Mappa 1), proprio sotto il crinale boscoso del Lago Albano, che è un cratere vulcanico. Si affacciano sull'intero versante meridionale della regione collinare, un'area importante per i vigneti, dal nostro periodo almeno e fino ad oggi. Le piagge ripide che si stendono per 3-4 km sotto i *castra* sono coperte soprattutto dai vigneti (e, ormai, dalle villette), fino a dove il pendio della collina non si appiana; ormai siamo a soli 150 m sopra il livello del mare, 250 m sotto i due centri. Pochi elementi interrompono il costante pendio verso il basso: la collina isolata su cui si trova Castel Savelli,

RS, n. 138 e Archivio Segreto Vaticano [d'ora in poi ASV], A.A. Arm. I-XVIII, 4999, n. 3; per il *palatium*, PL, CLXXIX, coll. 692-696, in confronto con Ughelli, *Italia sacra* cit., I, coll. 257-258 (che menziona anche i bagni). Per ciò che sopravvive adesso, vedi Tortorici, *Castra Albana*, e soprattutto Martorelli, *Dalla 'civitas'* cit. (pp. 143-151 per lo spostamento del nucleo della città). *Domus*, ecc.: ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 4999, n. 3; P. Radiciotti, *Le pergamene di Santa Maria in Trastevere*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 122/2 (2010), pp. 297-317 [d'ora in poi SMT], n. 8; SMN, n. 33; *Documenti per la storia ecclesiastica e civile di Roma*, a cura di E. von Otenthal, in «Studi e documenti di storia e diritto», 7 (1886), pp. 101-122, 195-212, 317-336, n. 2.

⁸ Chiese: rispettivamente SMVL, nn. 14, 25, 168-169. *Domus*: SMVL, nn. 20, 25, entrambi appena fuori dal *castrum*.

⁹ Vedi ad esempio RS, nn. 79, 142; SMCM, n. 2 per il *castrum/castellum*; per la *civitas*, ad esempio ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 4999, n. 3.

del XIII secolo; l'ampio bacino della Valle Ariccia, un altro ex lago vulcanico; e il lago più piccolo chiamato nel nostro periodo il *lacus Turni*, nel XVII secolo prosciugato e ora un campo da golf.¹⁰

In questa zona, un gran numero di chiese e monasteri romani possedevano terreni. I documenti per Albano iniziano nel 936 e già nei decenni centrali del secolo sono relativamente densi.¹¹ Ogni chiesa importante dell'Urbe è documentata con delle terre prima del 1200, o perché i testi al riguardo sono sopravvissuti nei loro archivi oppure perché appaiono come confinanti con terre altrui. La specializzazione viticola, con vigneti sia di vecchio impianto che appena creati, è già evidente fin dai primi testi; anzi, nella quarantina di documenti per il X secolo c'è solo un solo riferimento a *terra sementaricia*, terra da grano.¹² In questo periodo sembrerebbe poco credibile che gli Albanensi acquistassero grano dall'esterno, e dobbiamo supporre che coltivassero anche campi di grano, in ogni periodo. E ciò è indicato anche dai riferimenti a parecchi mulini, concentrati soprattutto tra Albano e il *lacus Turni*, in una zona allora chiamata *Silvulae* o Butte; significativamente, oggi è chiamata Quarto Mole e almeno un mulino vi sopravvive tuttora.¹³ Con il XII secolo, poi, troviamo altri riferimenti a campi di grano, anche se rimangono una minoranza.¹⁴ La specializzazione viticola di Albano appare quindi soprattutto nei censi dovuti dalla terra, e nella realtà di ciò che veniva effettivamente coltivato era meno totale di quanto possa sembrare. Tuttavia, i vigneti erano senza dubbio ciò che interessava ai proprietari terrieri in questa zona. Quindici chiese, prevalentemente romane, sono documentate come proprietarie di vigneti nel X secolo, altre undici si aggiungono nel XI, e altre diciassette nel XII. Non abbiamo l'archivio del vescovo di Albano, ma vale la pena notare che la proprietà controllata dalla cattedrale locale non appare mai nelle confinazioni delle terre; le grandi concessioni fondiarie di Costantino erano state chiaramente perse, e talvolta possiamo dimostrare che altre chiese ne controllavano alcune parti. Persino la stessa Albano, con il suo *burgo, termis, monte* chiamato

¹⁰ Vedi, per il *lacus Turni*, D. De Francesco, *S. Eufemia e il Lacus Turni presso Albano dal comune tardoantica al basso medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge, temps modernes», 103 (1991), pp. 83-108.

¹¹ Il primo testo è H. Zimmermann, *Papsturkunden 896-1046*, 2 voll., Wien, 1988-1989, n. 72; il testo del 901 a cura di in *RS*, n. 129 è in realtà dal 964 (vedi B. Hamilton, *Il risveglio monastico nella Roma del X secolo*, in «Studia monastica», 4 [1962], pp. 35-68, a p. 58).

¹² *RS*, n. 125 (a. 979) per *terra sementaricia*. Per i nuovi vigneti, vedi ad es. *RS*, nn. 54, 129, 130, 42, 137, 140, 132, ecc.; *SMVL*, nn. 9, 10, 11, 13, ecc.

¹³ *SMCM*, nn. 2, 20, 62; *SMN*, n. 9; *Documenti per la storia* cit. n. 2. Bottari esiste ancora come *casale* in quest'area.

¹⁴ Ad es. *SMN*, n. 33; *SMCM*, nn. 26, 29, 44, 58; *S. Gregorio*, n. 152; *S. Alessio*, nn. 16, 22.

Sol et Luna, e *palatio*, apparteneva, come abbiamo visto, non al vescovo, ma al papa, fino al 1217.¹⁵

A loro volta, queste chiese diedero in fitto i vigneti di Albano a laici romani. Importanti personaggi politici dell'Urbe possedevano terre in affitto già nel X secolo: il principe Alberico nel 945; sua cugina Marozia 'II', antenata dei Tuscolani, prima del 949; Giovanni vescovo di Narni, il futuro Giovanni XIII, nel 961; l'ex papa Benedetto V nel 965 circa; la famiglia *de Imiza* prima del 983.¹⁶ A questa lista si possono aggiungere alcuni dei maggiori funzionari palatini: Leone *secundicerius* nel 936, Urso *primicerius* prima del 955 (più avanti nel secolo, suo figlio Giovanni fu una figura di spicco che continuava a detenere terre nella zona), Stefano *protoscriniarius* nel 1030.¹⁷ Successivamente, appaiono anche notai, mercanti e artigiani, e membri degli strati nuovi dell'aristocrazia romana: Pietro *medicus* (un ricco fondatore di monasteri) nel 955, Leone *negotiator* nel 965, Bonifacio, Benedetto e Leone *scriniarii* nel 981 -989, Crescenzo *negotiator* nel 1016, tre ramai (*errarii*) della zona del Colosseo nel 1025, la famiglia di Giovanni Tignoso di Trastevere nel 1079, Anastasio *lanista* nel 1086, Amato *ferrarius* nel 1105, Cencio Frangipani nel 1145.¹⁸ Ciò non esaurisce affatto l'elenco, ma chiarisce che i laici romani erano desiderosi di ottenere contratti di locazione ad Albano tanto quanto le chiese romane volevano possedervi della terra. Questo soverchiante interesse di tutte le élites di Roma, ecclesiastiche e laiche, verso i vigneti di Albano ha un solo parallelo nell'Agro romano: l'altrettanto ampio e intenso interesse delle stesse chiese e degli stessi laici nella proprietà e nell'affitto dei *fila* delle saline di Porto.¹⁹ La ragione deve essere stata la stessa in entrambi i casi: la dinamicità del mercato urbano di quella che fino a circa il 1100 era la più grande città in Italia.

Prima di 1050, c'erano due principali tipologie di locazione nell'Agro romano, l'enfiteusi e il *libellus*, livello. La prima prevedeva un censo in denaro,

¹⁵ Ughelli, *Italia sacra* cit., I, coll. 257-258. La terra persa dal vescovo includeva il *lacus Turni*, parte della cessione di Costantino (vedi sopra, n. 3), e nelle mani di S. Alessio sull'Aventino entro il 1205: *S. Alessio*, nn. 25, 29; vedi De Francesco, *S. Eufemia* cit., pp. 97-98.

¹⁶ *S. Gregorio*, nn. 68, 4; *RS*, nn. 126, 124, 127. Per la famiglia di Alberico e dei Tuscolani ad Albano, vedi C. Wickham, *La struttura della proprietà fondiaria nell'agro romano, 900-1150*, in «ASRSP», 132 (2009), pp. 181-238, alle pp. 221-222.

¹⁷ Zimmermann, *Papsturkunden* cit., n. 72; *S. Sil.*, n. 3 (per la famiglia del Primicerio, vedi *RS*, n. 137, *S. Alessio*, n. 4 – la connessione fu stabilita da P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Rome 1973, p. 1224 nota); *SMVL*, n. 58.

¹⁸ *S. Sil.*, n. 3 (per Pietro *medicus*, vedi Hamilton, *Il risveglio monastico* cit., p. 57-58); *RS*, nn. 130, 131, 137 (con 140, 132 e 133), 136; *SMN*, n. 6; *SMT*, n. 8; *SMCM*, n. 22, 25; *S. Gregorio*, n. 152.

¹⁹ Toubert, *Les structures* cit., pp. 641-651, 681-683; M.T. Maggi Bei, *Sulla produzione del sale nell'alto medio evo in zona romana*, in «ASRSP», 101 (1978), pp. 354-366.

generalmente abbastanza basso; il livello comportava per lo più un censo in natura. I vigneti più vicini alla città erano generalmente affittati a livello, e qui le chiese spesso ricevevano dei censi significativi in natura; intorno ad Albano, invece, l'enfiteusi era la norma e gli affitti erano in denaro anche nel caso dei pochi livelli. Nel tardo XI secolo, i contratti cambiarono e quello dominante divenne semplicemente noto come *locatio*; dal 1070 in poi, i vigneti dentro e intorno all'Urbe avevano quasi universalmente un censo di un quarto del vino.²⁰ Anche in quest'epoca, tuttavia, Albano rimase con censi in denaro; solo negli anni Trenta del XII secolo la zona si indirizzò verso censi in *quarta*, pur se questi non divennero completamente dominanti.²¹ Ciò significa che furono per la maggior parte i locatari laici dei vigneti di Albano – per lo più, lo ripeto, intermediari romani – che si aspettavano di vendere il vino di Albano e non i loro proprietari ecclesiastici. Il piccolo gruppo di locazioni ecclesiastiche con affitti in natura prima del XII secolo era in gran parte concesso a affittuari che erano esplicitamente locali, e di solito chiaramente coltivatori, che senza dubbio avevano un accesso meno facile ai mercati della città.²² I coltivatori raramente avevano contratti scritti nell'Agro romano, ma intorno ad Albano in alcuni casi potevano averli. Questi testi mostrano inoltre che le chiese volevano davvero ricevere vino come affitto per alcune delle loro terre, presumibilmente in parte per consumarlo direttamente, ma anche, plausibilmente, per venderlo. Ma non sbaglieremmo se volessimo supporre che la maggior parte dei carri pieni di botti di vino, che devono aver bloccato la via Appia ogni autunno, fossero di proprietà dei laici romani.

Albano e Ariccia avevano una struttura fondiaria molto frammentata. Vi erano alcune aziende complete, come nel caso del *casale Aprunianum* che Leone di Giovanni del Primicerio teneva nel 987-988, o la vicina chiesa rurale di S. Eufemia (oggi S. Fumia), proprietà di S. Alessio sull'Aventino.²³ Ma per la maggior parte, la terra era semplicemente divisa in *vineae*, e i loro prodotti erano raccolti direttamente dal *superista* dei proprietari o dei ricchi affittuari romani di ciascuna.²⁴ Nel *fundus* di Zizinni, ad esempio, appena a nord del *lacus Turni* e nella stessa zona di *Aprunianum* e di S. Eufemia, esisteva una importante azienda all'inizio del X secolo, apparentemente di proprietà

²⁰ Vedi per tutto questo M. Lenzi, *La terra e il potere*, Roma 2000; per dei livelli con un affitto basso di denaro ad Albano, *SMVL*, n. 58; *SMCM*, n. 22.

²¹ Prima *quarta* del vino: *SMVL*, n. 108 (a. 1080); esse diventano regolari da *SMCM*, n. 33 (a. 1133) in poi – sebbene cfr. n. 29 (a. 1118) per un affitto in grano già chiamato *quarta*.

²² *RS*, nn. 129, 142; *SMVL*, n. 25; G. Gullotta, *Un antico ed unico documento sul monastero di S. Maria e S. Nicola in 'Aqua Sabia'*, in «ASRSP», 66 (1943), pp. 185-195; P. Fedele, *Tabularium S. Praxedis*, in «ASRSP», 27 (1904), pp. 27-78, 28 (1905), pp. 41-114 [d'ora in poi *S. Praxedè*], n. 4.

²³ *S. Alessio*, nn. 4 (Leone), 5, 12, 20, 29, con *S. Sil.*, n. 3; vedi De Francesco, *S. Eufemia* cit.

²⁴ Cfr. ad esempio *SMN*, n. 54.

dell'ufficio del *vestararius*, gran parte della quale fu locata prima del 955 a S. Silvestro in Capite (che ancora la deteneva nel 1138); ma vi erano anche terre di Subiaco e di S. Giovanni in Laterano, e in entrambi i casi le terre furono poi affittate in blocchi molto più piccoli a affittuari laici (una dozzina o più vi sono attestati prima del 1020).²⁵ Le parole *fundus* e *casale*, termini standard nell'Agro romano per indicare tenute, presto spariscono quasi completamente dai documenti di Albano. Entro il 1000 al più tardi, e probabilmente molto prima, la terra di Albano era stata in gran parte suddivisa in singoli vigneti, e sia la proprietà fondiaria che le locazioni riguardavano in genere gruppi di vigneti, spesso numerosi, e non necessariamente nello stesso luogo. Com'è noto, questa tipologia di possesso della terra era in Italia la più comune; invece era molto rara nell'Agro romano, dove la terra poteva a volte essere raggruppata in blocchi molto grandi.²⁶

L'altro aspetto in cui Albano e Ariccia erano particolari risiedeva nella loro struttura insediativa. Albano era probabilmente uno dei più grandi centri dell'Agro romano, insieme a Porto e Tuscolo.²⁷ Ariccia era uno dei pochi altri insediamenti consistenti. Tutta l'area di coltivazione più intensa era nei 3 km sotto i due *castra* e avrebbe potuto essere facilmente coltivata da chi vi viveva. Abbiamo inoltre attestazioni di persone che vivevano in campagna, vicino alle chiese rurali attestate in zona dalle fonti (S. Eufemia vicino al *lacus Turni*, S. Cecilia sotto Ariccia²⁸); può quindi essere che altre chiese rurali (alcune sono attestate) fossero dei centri simili. Anche questa miscela di insediamento accentrato e qualche habitat sparso era molto comune in Italia – ma invece per nulla comune nell'Agro romano, dove l'insediamento era in maggior parte, a quel che sembra, molto frammentato, e inoltre quasi invisibile nei nostri documenti.²⁹ La nostra zona è sul confine dell'Agro romano, e non lontano dalle terre di incastellamento del resto del Lazio, rese famose dal monumentale studio di Pierre Toubert. La comparsa dei castelli creò in ogni altra

²⁵ *S. Sil.*, nn. 3, 18; *RS*, nn. 126, 125, 143, 137, 140, 132-136; P. Lauer, *Un inventaire inédit des revenus fonciers de la basilique du Latran au XII^e siècle*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 42 (1925), pp. 117-124, a p. 119. Per Zizinni, vedi D. De Francesco, *La Castelluccia di Marino dall'età romana al casale bassomedievale*, in «ASRSP», 113 (1990), pp. 151-167; Wickham, *La struttura* cit., pp. 222-224.

²⁶ Vedi Wickham, *La struttura* cit..

²⁷ Per Porto, nell'assenza di meglio, G. Tomassetti, *La Campagna romana, antica, medioevale e moderna*, Nuova edizione a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, 7 voll., Firenze 1979-1980, VI, pp. 460-469; per Tuscolo, Beolchini, *Tusculum II*, cit.

²⁸ *RS*, n. 129; *SMVL*, n. 7 con n. 47.

²⁹ Discuto questo problema nel mio *Roma medievale. Crisi e stabilità di una città 950-1150*, Roma 2013, pp. 91-100.

parte della regione un modello assai simile a quello di Albano.³⁰ Però nella nostra zona non vi fu alcuna soluzione di continuità insediativa nel X secolo, poiché Albano e Ariccia erano centri abitati fin dall'Impero romano. Ciò che dobbiamo riconoscere, dunque, è che in questa zona, caso quasi unico per le aree più vicine a Roma, la relazione tra i due centri abitati e il paesaggio agricolo, intensamente sfruttato, sulle pendici della collina sottostante era molto antica e molto stabile. Potremmo quindi aspettarci di trovare una società coerente qui; ma pur sempre una società influenzata in tutte le sue attività dal dominio schiacciante della proprietà degli abitanti della stessa Roma - come in effetti era stato sotto l'Impero romano, come dimostra il gran numero di ville, imperiali e private, nella zona.³¹

Ho sostenuto altrove che la stragrande maggioranza della terra dell'Agro romano era di proprietà ecclesiastica nel nostro periodo.³² Albano non faceva eccezione a questo schema generale, per quanto possiamo vedere dai nostri documenti. Ma un'area come Albano, con una struttura fondiaria così frammentata, potrebbe, in linea di principio, offrire più spazio per dei proprietari laici sopravvissuti su piccola scala, e altri potrebbero talvolta aver comprato della terra dalle chiese. E vediamo infatti un piccolo numero di terre apparentemente di proprietà laica dall'inizio del secolo XI in poi. Giovanni di Benedetto, *illustrissimo viro*, cedette un mulino *in Silvulae* in affitto a degli Albanensi nel 1007; una famiglia di artigiani (il padre era un *lanista*, probabilmente un tessitore di lana) vendette un *ortus* nella stessa zona nel 1034; Costanza di Alscherio scambiò delle terre con la chiesa romana di S. Maria Nova nel 1081; Pietro *diaconus* cedette le sue terre dentro e vicino ad Albano, dove abitava, a S. Maria Nova quando divenne membro della chiesa nel 1104; Barone *vir honestus* vendette un campo di grano a, probabilmente, un fabbro nel 1109; un certo Germano di Germano nel 1119 vendette un vigneto a S. Maria Nova; prima del 1137 Adilascia Frangipane diede una *domus* e tre vigneti alla stessa chiesa; Pietro di Leone possedeva delle terre vicino ad Ariccia, probabilmente *orti*, nel 1146.³³ Quest'elenco di otto documenti potrebbe indurci a sopravvalutare il numero di casi di autentica proprietà laica; ma in realtà include tutti i testi che non indicano l'esistenza di un proprietario eminente, davvero una

³⁰ Toubert, *Les structures* cit., pp. 303-368.

³¹ Tortorici, *Castra Albana* cit., pp. 29-38, 119-120; G. Lugli, *Le antiche ville dei colli Albani prima dell'occupazione domiziana*, in «Bollettino della commissione archeologica comunale di Roma», 42 (1914), pp. 251-316; Id., *La villa di Domiziano sui colli Albani*, Ivi, 45 (1917), pp. 29-78.

³² C. Wickham, *Iuris cui existens*, in «ASRSP», 131 (2008), pp. 5-38.

³³ *SMCM*, nn. 2, 7; *SMN*, nn. 26, 33; *SMCM*, n. 26; *SMN*, nn. 38, 46; *SMVL*, n. 169 (cfr. 168, in cui lo stesso Pietro appare come locatario con un affitto di un quarto del vino).

piccola minoranza dei documenti superstiti. Metà di questi documenti riguardano più o meno chiaramente proprietari romani; solo uno parla esplicitamente di un abitante di Albano. Questa non è una guida statistica, ma potrebbe benissimo riflettere un vero rapporto di potere tra Roma e i *castra* sui Colli Albani, in termini di accesso laico alla terra - e, come abbiamo visto, in termini ecclesiastici - il dominio di Roma è stato travolgente, emarginando persino il vescovo locale.

*

Sarebbe facile, dato ciò che è stato detto finora, proporre che la società locale dei *castra* di Albano e Ariccia fosse semplicemente una società di coltivatori che lavoravano per proprietari e affittuari di Roma, e la cui esistenza è solo raramente evidenziata nella nostra documentazione. Avrebbero potuto essere come, ad esempio, i tre figli di Pietro *vaccarius* che affittarono un vigneto nel 1142 da S. Maria Nova, dietro pagamento della *quarta*, affitto che ora stava arrivando nella documentazione albanese, e l'impegno a dar da mangiare all'amministratore della chiesa e alla sua *bestia* quando veniva a riscuotere l'affitto, *sicut mos est agricolorum Albanensium, et aliis superstitis Romanorum*, "come è usanza dei contadini Albanensi e per altri amministratori dei Romani".³⁴ Ma Albano e Ariccia avevano anche delle élite locali. Compaiono alla fine del X secolo e poi, in maniera più frammentaria, nel XII. Guardiamole.

Sia Albano che Ariccia avevano duchi nel X secolo. Sappiamo poco di loro, ma ne viene attestato uno per ciascun centro. Giovanni duca di Albano appare solo dopo aver lasciato l'ufficio e essere divenuto monaco, nel 973; era però quasi certamente un membro della potente famiglia romana dei *de Imiza*, quindi certamente non ci dice molto dello stesso Albano.³⁵ Ma Stefano *dux castello Ariciense* è più utile per noi, perché appare nel 980 come il presidente di un tribunale giudiziario di tipo romano, proprio come facevano i conti di Tivoli e della Sabina - e nessun altro personaggio politico nel Lazio centrale che conosciamo dai documenti sopravvissuti. Presedeva, come era normale, un'assemblea di *nobiles homines* che decidevano in merito alla lite, tra cui Farulfo *index castello Ariciense* con il fratello Bonizione e il figlio Marino, Stefano di Giovanni Cice *castaldio*, Lupo di Merco *castaldio* e Leone di Viardo. (Un certo Stefano, nipote di Giorgio Calbo, fu l'attore in una causa contro il monastero romano dei SS. Ciriaco e Nicola in Via Lata per un vigneto, in cui

³⁴ SMN, n. 54.

³⁵ Zimmermann, *Papsturkunden* cit., n. 226; RS, n. 79. Per la sua famiglia vedi K. Görich, *Die de Imiza*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 74 (1994), pp. 1-41, a p. 10.

la chiesa uscì come al solito vittoriosa.)³⁶ Il duca Stefano non riappare nelle nostre fonti, ma i suoi *nobiles homines* invece sì. Marino di Farolfo fu testimone di numerosi documenti di Ariccia, due volte con Leone di Viardo; Merco, presumibilmente il padre di Lupo (il nome è raro), chiamato *nobilis vir natione de Albano*, divenne monaco a Subiaco nel 985 e gli diede il diritto di possesso su una delle chiese di Albano, S. Pietro, con mezza *mansio* accanto, e un vigneto.³⁷ Questo ultimo esempio ci dimostra che non vi era alcuna reale distinzione tra i *nobiles homines* di Ariccia e di Albano, e così il tribunale del *castrum* più grande, che deve essere anch'esso sicuramente esistito, potrebbe aver avuto le stesse persone a gestirlo. Ma è comunque chiaro che qui possiamo parlare di un'élite locale, che non solo era pubblicamente attiva, ma poteva anche controllare le chiese locali.

Questo sembra abbastanza sicuro; ma purtroppo il tardo X secolo è l'unico periodo in cui possiamo vedere bene questo livello della società di Albano e Ariccia. Albano ha mantenuto i suoi giudici, poiché Giovanni *index Albanensis* è attestato nel 1060 (vedi anche sotto); ma qui, cosa interessante, Giovanni è anche uno *scriniarius sanctae Romanae ecclesiae*, ed è attestato perché ha scritto nell'Urbe un contratto di locazione di una chiesa romana per il monastero di Grottaferrata.³⁸ Nella Roma del secolo XI, infatti, il più grande gruppo documentato di immigrati che ancora citano il loro luogo di origine, era quello degli *Albanenses*, che rimase quasi altrettanto importante pure nel XII secolo. Questo è più o meno ciò che ci aspetteremmo da qualsiasi città in espansione, dal lavoro su Firenze di Johan Plesner negli anni Trenta del XX secolo in poi; sappiamo cioè che tali città tendevano ad attirare le élite locali, e lo hanno fatto anche nel caso di Albano.³⁹ Ciò sarebbe solo una ipotesi in base ai testi finora presentati (Giovanni *index* avrebbe potuto essere un Romano inviato ad Albano, non viceversa), ma Pietro *diaconus* del documento del 1104, già citato, ci fornisce una prova esplicita. Afferma di essere *natus Albano*, ed è *de genealogia* Dimidia Maza da parte di padre e Carucini da parte di sua madre – una rivendicazione di discendenza bilaterale che è la sola presente nelle fonti per il nostro periodo, sia a Roma che nel suo entroterra. Pietro rivendicava quindi uno status considerevole, forse anche a Roma, ma

³⁶ *SMVL*, n. 10. Cfr. per Tivoli *RS*, n. 154; per la Sabina, Toubert, *Les structures* cit., pp. 1278-1280.

³⁷ *SMVL*, nn. 8, 14, 16; *RS*, n. 138 (cfr. 142).

³⁸ *S. Prassede*, n. 8.

³⁹ Vedi per il secolo XI *RS*, nn. 102, 108, 107; *S. Gregorio*, n. 171; L. Schiaparelli, *Le carte antiche dell'Archivio Capitolare di S. Pietro in Vaticano*, in «*ASRSP*», 24 (1901), pp. 393-496, 25 (1902), pp. 273-354, n. 12; *SMVL*, nn. 82, 90; *SMN*, n. 14. Vedi in generale J. Plesner, *L'emigrazione dalla campagna alla città libera di Firenze nel XIII secolo*, Firenze 1979 [1^a ed., 1934].

certamente ad Albano. Si trasferì a S. Maria Nova a un alto livello, con l'accordo del vescovo di Albano, in una sua rara comparsa locale, e dello stesso papa; e la casa di Albano che diede alla chiesa, apparentemente in piena proprietà, fu chiamata *domus maior*. Quindi Albano aveva almeno due famiglie con cognomi entro questa data e i suoi membri godevano di credito a Roma.⁴⁰ Detto questo, è importante che l'unico altro riferimento che abbiamo a un membro della famiglia Dimidia Maza sia come possessore fondiario nella Basilica di Massenzio, accanto alla stessa S. Maria Nova, già nel 1052; e che lo zio materno di Pietro, Benedetto di Leone Carucii *causidicus*, abbia confermato il documento del 1104, perché egli tenne una pubblica posizione nell'Urbe, come giurista, e doveva esservi già trasferito. Un'altra donazione in Albano a S. Maria Nova, nel 1119, venne confermata da un Benedetto *iudex*, il cui figlio Leone *causarum patronus* fu testimone al documento; la ripetizione dei nomi (per quanto siano ovviamente molto comuni), insieme alla terra in Albano citata nel testo, potrebbe ben dimostrare che questa era una famiglia di esperti di diritto che aveva mantenuto i suoi legami con Albano.⁴¹ Ma non c'è nulla che dimostri che fossero ancora attivi negli stessi Colli Albani. Entrambe le famiglie di Pietro avevano quindi legami con Roma; e lentamente, penso si possa supporre, questi diventavano più importanti di quelli con Albano. Le famiglie non sono attestate ad Albano nel successivo corso del secolo.

Nel periodo successivo a questi documenti, la società di Albano risulta ancora meno chiara, ma possiamo ancora vedere alcuni segni di una continuità di una élite locale di qualche tipo. Alessio *scriniarius de Albano* appare nel 1157 in una carta di Poli, per esempio. I segni più chiari, tuttavia, vengono dal numero insolito di riferimenti a *iudices* nei documenti di Albano nel XII secolo. Non possiamo essere certi che questi fossero davvero Albanensi piuttosto che Romani, ma per almeno alcuni le modalità di designazione danno una forte impressione di provenienza locale. Ad esempio Berardo e i suoi fratelli, figli di *lu iudice*, che sono confinanti in due locazioni in Albano di S. Maria in Campo Marzio nel 1133-1134: chiaramente ci si aspettava che i locali sapessero chi era *lu iudice*. Vi sono poi i diversi documenti che attestano le proprietà fondiarie in Albano di Rofreda *iudex* e dei suoi figli negli anni Cinquanta-Ottanta del secolo, affittuari di S. Maria in Campo Marzio. Una donna giudice è così rara nelle

⁴⁰ *SMN*, n. 33.

⁴¹ *SMN*, n. 15, 38. Leone fu a sua volta, molto plausibilmente, il padre di un secondo Benedetto di Leone, il noto giurista di diritto romano della metà del secolo: vedi G. Chiodi, *Roma e il diritto romano*, in *Roma fra Oriente e Occidente*, Atti della XLIX Settimana di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 19-24 aprile 2001, Spoleto 2002, pp. 1141-1254, alle pp. 1228-1239.

nostre fonti che bisognerebbe concludere che in questo caso il titolo era diventato onorifico ed ereditario; ma sembra comunque attestare lo status locale.⁴² Importante in zona era certamente Pietro di Girardo di Albano, che con i suoi *conciues* prese in affitto la terra di S. Pancrazio in Trastevere negli anni Trenta. Locale, inoltre, era probabilmente l'entusiasmo religioso che nel 1143 circa ha portato Giovanni Crasso ed i suoi soci a fondare, su un terreno di S. Pietro in Vaticano posto subito fuori le mura del *castrum*, l'ospedale per pellegrini di Cantaro.⁴³ È proprio il gruppo sociale che includeva tutti questi personaggi, compresi i membri sopravvissuti dei Dimidia Maza e dei Carucini nel caso vi fossero ancora, che presumibilmente costituivano oppure guidavano i *conciues* appena citati, ad essere, come notato all'inizio, il probabile segno di un comune a Albano; e anche gli *Albanenses* che parteciparono così imprudentemente nell'attacco del 1166-1167 a Roma.

A questo punto possiamo anche notare una certa dissimetria. Albano non era assolutamente ridotto al ruolo di dipendenza da Roma che tutti i documenti sui vigneti sembrerebbero suggerire. Anche il coltivatore più povero era probabilmente affittuario di diversi proprietari fondiari e di conseguenza avrà mantenuto una certa autonomia, che poteva essere condivisa con altri abitanti di quello che doveva essere rimasto un centro consistente. Ma ciò che manca in tutti questi testi è qualsiasi segno di un protagonismo militare. Se esaminiamo le prime evidenze per Sutri o Nepi o Tivoli, possiamo riconoscere nei loro *militēs* e *tribuni* nel X secolo una versione tradizionale di identità militare, che guardava indietro al passato bizantino. Se esaminiamo Tuscolo nel XII secolo, troviamo una terminologia feudale in molti dei documenti più significativi; e pure i piccoli *castra* della Sabina e del Tiburtino erano dominati da un nuovo strato di *militēs* nei secoli XI e XII.⁴⁴ Nulla di simile appare per Albano. Un parallelo più vicino ad Albano è l'ampio gruppo di *conciues* di Ostia che giurano un accordo con Adriano IV nel 1159; e qui, come ad Albano (e diversamente da Sutri) non vi è alcun riferimento ai più tipici ufficiali urbani

⁴² Alessio: *Le Liber Censuum de l'église romaine*, a cura di P. Fabre e L. Duchesne, 3 voll., Paris 1905-1910, I, nn. 101-102. Berardo: *SMCM*, nn. 333-4. Rofreda: *SMCM*, nn. 44, 58; G. M. Crescimbeni, *L'istoria della chiesa di S. Giovanni avanti Porta Latina, titolo cardinalizio*, Roma 1716, pp. 218-221 (a. 1195, probabilmente la generazione successiva); e penso che sia possibile aggiungere *SMCM*, n. 45, per Trasmondo *iudicisse*, poiché probabilmente non c'erano due giudici donne nell'area.

⁴³ Kehr, *Papsturkunden* cit., V, pp. 14-15; Pflugk-Harttung, *Acta pontificum* cit., III, n. 147.

⁴⁴ Cfr. M. Vendittelli, *Sutri nel medioevo (secoli X-XIV)*, in *Sutri nel medioevo*, a cura di Id., Roma 2008, pp. 1-92, pp. 7-17; *SMVL*, nn. 2, 4, 5 per Nepi; *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, a cura di A. Castagnetti et al., Roma 1979, n. XII (Vescovato di Tivoli, pp. 249-275, a cura di A. Vasina); *Le Liber Censuum* cit., I, nn. 92-93, 119, con ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 3654-3655, per Tuscolo; Toubert, *Les structures* cit., pp. 1103-1126.

del XII secolo, i consoli.⁴⁵ Ad Albano, vale a dire, siamo ridotti a cercare dei segni discontinui di élite locali che invece sono ampiamente visibili nei documenti di ogni centro, grande o piccolo, che avesse un'aspirazione politica anche leggermente più chiara, pur se la maggior parte di essi abbiano molte meno fonti di quelle a disposizione nel nostro caso. Non sorprende che gli Albanensi abbiano rinunciato alla politica dopo che i Romani ebbero distrutto la città nel 1168; semmai, sulla base di questi confronti possiamo essere sorpresi che avessero iniziato. Albano non è andato molto lontano come attore politico, e il modo migliore per capirlo è vederlo semplicemente come il più grande centro di un Agro romano che non è mai stato altro che sotto il dominio diretto di Roma; e le sue élite erano costantemente tentate di trasferirsi nella città più grande anziché godere di un qualsiasi dominio locale.

Chi governava davvero Albano, in effetti? Fino alla fine del nostro periodo, non il suo vescovo, che è così evanescente nelle nostre fonti; anzi, anche prima che i vescovi-cardinali diventassero di solito forestieri (entro gli anni Cinquanta del secolo XI nel caso di Albano), immaginerei che il vescovo risiedesse molto spesso a Roma, così come altri vescovi suburbicari come quelli di Porto e Silva Candida, anche se non sappiamo dove.⁴⁶ La cessione pontificia della città al vescovo nel 1217 dichiara che la *sedes apostolica* allora rivendicava la piena proprietà della città e dei suoi edifici. Questo non può essere stato totalmente vero, visto che altri proprietari sono attestati in precedenza, ma è probabile che alcuni dei principali edifici della città, e senza dubbio le mura, fossero rimasti di proprietà pontificia, e anche che il papa non avesse mai ceduto ad altri il tipo di controllo politico, da dominante, che certamente aveva avuto nel X secolo al tempo dei duchi.⁴⁷ Questo deve essere stato vero anche per Ariccia, che per quanto possiamo vedere i papi diedero in concessione più liberamente: Pasquale II la diede ai Tuscolani nel 1116 o prima, come abbiamo visto, non sappiamo per quanto tempo; successivamente, Alessandro III la diede ai Malabranca nel 1171-1172 come pegno, che divenne un feudo nel 1179 ed è rimasto nelle mani della famiglia fino al 1223; Gregorio IX la dichiarò proprietà inalienabile della chiesa romana nel 1234, ma poi, non molto tempo dopo, la cedette agli Annibaldi.⁴⁸ Tutto ciò deve

⁴⁵ *Le Liber Censuum* cit., I, nn. 117-118; cfr. Vendittelli, *Sutri* cit., pp. 69-71.

⁴⁶ Vedi, per Porto e Silva Candida, Zimmermann, *Papsturkunden* cit., n. 569; per i cardinali forestieri, R. Hüls, *Kardinäle, Klerus e Kirchen Roms 1049-1130*, Tübingen 1977, pp. 88-98.

⁴⁷ *Regesta Honorii papae III* cit., I, p. 118. Altri proprietari in Albano: *SMN*, n. 33; *Documenti per la storia* cit., n. 2; *PL*, CLXXIX, coll. 692-696.

⁴⁸ Kehr, *Papsturkunden* cit., II, pp. 358, 366-367; A. Theiner, *Codice diplomatico domini temporalis S. Sedis*, I, Roma 1861, nn. 31, 124; *Le Liber Censuum*, I, n. 203; per il XIII secolo, M. Thumser, *Rom und der römische Adel in der späten Stauferzeit*, Tübingen 1995, pp. 126-128,

indicare una qualche forma di controllo politico, di tipo signorile; non può aver significato un controllo fondiario generalizzato, poiché la proprietà era, come abbiamo visto, molto frammentata. Quando i tempi cambiarono, e Albano fu dato al suo vescovo, ed eventualmente finì nelle mani dei Savelli, forse una famiglia locale – cosa accaduta entro gli anni Trenta del XIII secolo, anche se non sappiamo chi avesse effettuato la concessione – lo stesso valeva anche là.⁴⁹ Ma fino al 1217 la natura del dominio papale nella città, dopo il tribunale ducale del 980, rimane altrettanto oscura di quella dell'ipotetico comune.⁵⁰ Un qualche dominio deve essere esistito, ed è stato probabilmente in parte devoluto alla gente del luogo – forse gli *iudices*; forse più tardi il comune – ma non è possibile vedere come fosse articolato.

Possiamo trarre un'altra conclusione, però, sulla base di un confronto con Tuscolo. Tuscolo è mal documentato tanto quanto Albano è ben documentato, ed è significativo che così poca terra nel suo territorio sia menzionata nelle nostre fonti, anche se potenzialmente non era meno buona come zona di vigneti (Frascati, un insediamento attestato a partire dal 1200, dopotutto è nel mezzo del territorio). Deve dipendere dal fatto che nessuna delle chiese romane che ci hanno tramandato il proprio archivio aveva delle terre nella zona. Ma si trova anche all'estremità sud-orientale di un'area che si stende fuori le Mura Aureliane a partire da Porta S. Giovanni, che è altrettanto mal documentata. Ho sostenuto altrove che è più probabile che questa sia la zona nella quale il papato come istituzione, la *sancta romana Ecclesia* o *Sedes apostolica*, i cui archivi sono sopravvissuti solamente in frammenti, ha tenuto la maggior parte della sua terra. Credo che sia altrettanto probabile che il territorio di Tuscolo facesse parte di questo settore, e dunque che anch'esso fosse un grande blocco di terra papale; e che sia stato ceduto ai Tuscolani alla fine del X secolo, probabilmente lungo le linee della

per i Malabranca; S. Carocci, *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993, p. 312, per gli Annibaldi.

⁴⁹ Ivi, pp. 415-418. I Savelli, conosciuti solo dalla metà del XIII secolo, potrebbero essere pensati una famiglia locale perché il toponimo Sabello è noto ad Albano nel secolo XI al più tardi (*SMVL*, n. 39, 47; *SMN*, n. 8; vedi anche Pflugk-Harttung, *Acta pontificum* cit., II, n. 284 e, dal IX secolo, *Le Liber Pontificalis* cit., I, p. 508), e questa zona è sempre stata uno dei maggiori centri della famiglia. Castel Savelli si trova nella stessa zona, ma probabilmente prende il nome dalla famiglia, piuttosto che viceversa; è improbabile che sia stato fondato prima del 1260 (S. Carocci, M. Vendittelli, *L'origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo*, Roma 2004, p. 61).

⁵⁰ Per la natura quasi-signorile dei diritti politici su Albano entro il XIII secolo, la migliore guida è la cessione di Onorio III al vescovo, Ughelli, *Italia sacra* cit., I, coll. 257-8: *bannis, placidis, plateatico, guerra, pace, ... glandatico, herbativo, ...* questa lista (che è piuttosto più lunga nel testo) sottolinea i poteri giudiziari e militari in generale.

cessione enfiteutica per tre generazioni di Palestrina con tutta la *publica datione et functione* a Stefania *senatrix*, zia di Gregorio di Tuscolo, nel 970.⁵¹ Le tortuose procedure con cui il papa ottenne il controllo di Tuscolo tra la metà e la fine del XII secolo possono in effetti essere viste non come cessioni di proprietà, ma invece come ricessioni al papa di terre delle quali non aveva mai perso del tutto il titolo.⁵² Questo spiegherebbe la grandissima scala del territorio che i Tuscolani controllavano, apparentemente in maniera diretta: ciò rifletterebbe l'altrettanto totale controllo fondiario che il papa avrebbe avuto prima, e che, infatti, assunse di nuovo dopo che la città fu distrutta nel 1191. E quel vasto territorio probabilmente non era sfruttato con lo stesso grado di intensità che possiamo vedere sul lato meridionale delle stesse colline: in particolare, non ci sono molte citazioni di vigneti in ciò che abbiamo dei documenti di Tuscolo.⁵³

Indipendentemente dal fatto che tutto ciò possa essere o meno dimostrato, tuttavia, deve essere chiaro che Albano era completamente diversa. Nessun potere avrebbe mai potuto controllarla completamente; le quasi cinquanta chiese che possedevano terre ad Albano e Ariccia lo avrebbero reso impossibile. Nessun papa avrebbe potuto dare in cessione Albano o Ariccia con lo stesso grado di dominio effettivo che i Tuscolani ottennero, con qualunque mezzo, a Tuscolo. Anche quando i Tuscolani si impossessarono di Ariccia, o più tardi i Malabranca, non avrebbero potuto esercitare molta autorità su terre che erano così completamente sotto il controllo economico delle chiese e dei cittadini di Roma. E questo potrebbe essere il motivo per cui nessun papa rinunciò al controllo di Albano o Ariccia, fino a quando le regole politiche cambiarono, prima della fine del XII secolo per Ariccia, nel XIII secolo per Albano: perché una tale cessione non avrebbe trasmesso abbastanza potere locale. Ciò che Albano poteva dare, data l'iperattività dell'economia dei vigneti della zona, era semplicemente profitto; ma anche questo andava ai suoi proprietari/affittuari, non alla persona che la governava.

⁵¹ Wickham, *La struttura* cit., pp. 217-18; Zimmermann, *Papsturkunden* cit., n. 205. Per Frascati, *Regesta Honorii papae III* cit., I, p. cxxiii.

⁵² *Le Liber Censuum* cit., I, nn. 92-3, la cessione di metà della città di Tuscolo da parte di Oddone di Colonna a papa Eugenio III nel 1151, è solo di *ius et actio*, implicando il possesso, non la proprietà. (Quella metà è stata poi restituita in *feudo* a Gionata di Tuscolo: *Le Liber Censuum*, I, n. 119.) Inoltre, ASV, A.A. Arm. I-XVIII, 3654 (= *Le Liber Pontificalis* cit., II, pp. 422-423), un testo ugualmente ben noto, in cui Rainone di Tuscolo cede la città ad Alessandro III nel 1170, dice esplicitamente che lo tiene già tutto dal papa; cioè più che può derivare semplicemente dal dono del 1151 e dalla ri-cessione a Gionata.

⁵³ Gli unici sono Zimmermann, *Papsturkunden* cit., nn. 577, 607; *Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa*, a cura di E. Gattola, I, Venezia 1733, pp. 233-234, 235-236; *Documenti per la storia* cit., nn. 2, 4; Pflugk-Harttung, *Acta pontificum* cit., II, n. 284.

Tuscolo e Albano erano quindi non solo parallele, ma opposte; l'una un centro di potere politico, l'altra soprattutto una risorsa economica. Invece, il risultato della divisione del territorio tuscolano tra una varietà di chiese romane da parte di Celestino III negli anni Novanta del XII secolo, e poi, nel successivo mezzo secolo, l'affitto di *tenimenta* (vale a dire quelli che in seguito sono stati chiamati *casali*) in tutta l'area ai laici romani, era, per l'appunto, di rendere Tuscolo più simile ad Albano.⁵⁴ Da quel momento in poi avrebbe seguito il destino depoliticizzato di Albano; e di ogni altro centro nell'Agro romano.

⁵⁴ Cfr. in generale Carocci, Vendittelli, *L'origine della Campagna Romana* cit., pp. 149-176.

